


per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno

94



RODOLFO SAVELLI

**CENSORI  
E GIURISTI**

*STORIE DI LIBRI, DI IDEE  
E DI COSTUMI (SECOLI XVI-XVII)*



GIUFFRÈ EDITORE

UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

BIBLIOTECA  
fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da BERNARDO SORDI

---

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9  
[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME NOVANTAQUATTRESIMO

RODOLFO SAVELLI

# CENSORI E GIURISTI

*Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 88-14-17235-8

Pubblicazione realizzata con il contributo  
di fondi PRIN 2007 e dell'Università di Genova

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2011

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

## RINGRAZIAMENTI

Nel licenziare il volume non posso fare a meno di esprimere riconoscenza a Gigliola Fragnito che diversi anni or sono mi spinse a intraprendere questi studi; con lei si è instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione che è stato per me molto proficuo.

A Bernardo Sordi e agli amici fiorentini va il ringraziamento più sincero per aver accolto il libro nella collana “Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno”.

L’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e la Biblioteca Nazionale di Napoli mi hanno ospitato a lungo, venendo incontro alle esigenze di studio; sarebbe eccessivo elencare tutte le istituzioni presso cui ho fatto ricerche, ma di (quasi) tutte porto con me il ricordo per la disponibilità e lo spirito di servizio.

Amiche e amici sono stati generosi nel fornirmi consigli e informazioni preziose; alcuni di loro si sono anche sobbarcati l’onere di leggere singoli capitoli. Tra i molti voglio almeno ricordare Enzo Baldini, Ugo Baldini, Italo Birocchi, Roberta Braccia, Alessandra Casamassima, Matteo Ceppi, Riccardo Ferrante, Marco Miletto, Michele Olivari, Douglas Osler, Arturo Pacini, Alberto Petrucciani, Lorenzo Sinisi, Leen Spruit.

Ancora una volta mia moglie Franca ha accettato con paziente tolleranza questa troppo lunga intrusione di “censori” e libri nella nostra vita. Senza il suo aiuto non sarei riuscito a concludere questo lavoro e a lei lo dedico con profonda gratitudine.

Il libro ha avuto una lunga gestazione, come stanno a dimostrare le date di pubblicazione dei saggi in cui ho anticipato progressivamente i risultati delle ricerche in corso (*publish or perish ...*); questi sono stati successivamente rielaborati per confluire nel presente volume; del tutto inedito è il capitolo IV. Ai curatori e agli editori che hanno accolto le prime versioni va il mio grazie.

*The censoring of law books*, in *Church, censorship and culture in early modern Italy*, edited by G. FRAGNITO, Cambridge, Cambridge UP, 2001, pp. 223-253.

*Da Venezia a Napoli: diffusione e censura delle opere di du Moulin nel Cinquecento italiano*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, a cura di C. STANGO, Firenze, Olschki, 2001, pp. 101-154.

*Allo scrittoio del censore. Fonti a stampa per la storia dell'espurgazione dei libri di diritto in Italia tra Cinque e Seicento*, in « Società e storia », XXVI (2003), n. 100-101, pp. 293-330.

*In tema di storia della cultura giuridica moderna: "strade maestre" e "sentieri dimenticati"*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, Jovene, 2007, pp. 97-162.

*Biblioteche professionali e censura ecclesiastica (XVI-XVII sec.)*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée », 120 (2008), pp. 453-472.

*Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende cinque-seicentesche* in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 187-305.

## ABBREVIAZIONI

- BALDINI-SPRUIT = U. BALDINI-L. SPRUIT, *Catholic Church and Modern Science. Documents from the Roman Archives of the Holy Office and the Index*, Roma, Libreria Ed. Vaticana, 2009, 4 voll.
- BAUDRIER = H. e J. BAUDRIER, *Bibliographie lyonnaise*, Lyon, Brun, 1895-1921.
- DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-.
- EDIT16 = *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo* [<http://edit16.iccu.sbn.it/web-iccu/ihome.htm>]
- GLN = *Bibliographie de la production imprimée des 15<sup>e</sup> et 16<sup>e</sup> siècles des villes de Genève, Lausanne et Neuchâtel* [<http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/>]
- GUANZELLI = *Indicis librorum expurgandorum in studiosorum gratiam confecti tomus primus [...]* per Fr. Io. Maria Brasichell. *Sacri Palatii Apost. Magistrum in unum corpus redactus*, Romae, Ex Typographia R. Cam. Apost. 1607.
- ILI = J.M. DE BUJANDA, *Index des livres interdits*, Sherbrooke-Montreal-Genève, Droz, 1985-2002, 11 voll.
- OJB = D.J. OSLER, *Jurisprudence of the Baroque. A Census of Seventeenth Century Italian Legal Imprints*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2009, 3 voll.
- SANDOVAL = *Index librorum prohibitorum et expurgatorum Ill.mi ac R.mi D. Bernardi de Sandoval et Roxas*, Madriti, apud Ludovicum Sanchez, 1612 (*Appendix* 1614).
- Scriniolum* = *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, Astae, Apud Virgilium de Zangrandis, 1610 [ma almeno post 1612].
- ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano.
- AIB = Archivio Isolani Bologna, Carte Paleotti.
- ASCG = Archivio Storico del Comune, Genova.
- ASDM = Archivio Storico Diocesano, Milano.
- ASDN, *SU* = Archivio Storico Diocesano, Napoli, *Sant'Ufficio*.
- ASG = Archivio di Stato, Genova.
- ASN = Archivio di Stato, Napoli.
- ASP = Archivio di Stato, Parma.

- ASV = Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano.  
ASVe, *SU* = Archivio di Stato Venezia, *Sant'Uffizio*.  
BACR = Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana, Roma.  
BAB = Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna.  
BAM = Biblioteca Ambrosiana, Milano.  
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.  
BCR = Biblioteca Casanatense, Roma.  
BEM = Biblioteca Estense, Modena.  
BNM = Biblioteca Nacional, Madrid.  
BNN = Biblioteca Nazionale, Napoli.  
BU = Biblioteca Universitaria.  
CSBG = Centro servizi bibliotecari di Giurisprudenza, Università di Genova.  
SNSP = Società napoletana di storia patria.

*Non sarà mai possibile far [...] indice che levi via tutti li libri cattivi, perché mentre se ne proibisce uno, se ne stampano due [...] Le stampe si dovrebbero tenere con più gelosia che le zecche, et lo stampare che il battere le monete.*

Vincenzo Bonardi

*Domini librorum sibi esse volunt.*

Paolo Sarpi (\*)

## INTRODUZIONE

Nel *mare magnum* dei libri posti all'indice vi è un sotto-insieme che ha dimensioni quantitativamente ridotte, ma che riveste una notevole importanza qualitativa: si tratta di testi collocabili sotto l'ampia e multiforme categoria "diritto". A differenza di altri settori disciplinari che, sia in passato sia negli ultimi decenni, sono stati oggetto di molteplici ricerche, quello giuridico ha avuto uno spazio decisamente limitato nell'ambito degli studi sulla censura ecclesiastica <sup>(1)</sup>. La recente monumentale pubblicazione dei documenti relativi alla letteratura scientifica conservati nell'Archivio del già

---

(\*) Per la citazione di Bonardi cfr. *infra* cap. I, nota 100; P. SARPI, *Lettere ai gallicani*, a cura di B. ULIANICH, Wiesbaden, Steiner, 1961, p. 78.

(1) G. BECKER, *Deutsche Juristen und ihre Schriften auf den römischen Indices des 16. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1970; per l'area iberica: J. ALVARADO, *Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura jurídica y política*, in ID. (ed.), *Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen*, Madrid-Barcelona, Pons, I, 2000, pp. 331-385. Sul tema in generale cfr. F.H. REUSCH, *Der Index der verbotenen Bücher*, Bonn, Max Cohen, 1883-1885 (repr. Aalen 1967), che resta ancora un valido punto di riferimento; nel panorama della storiografia più recente si indicano qui solo alcune opere: A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*.

Sant'Ufficio e dell'Indice (più di tremila pagine per il solo periodo cinquecentesco) ha tangibilmente mostrato quali e quanti siano i temi e i personaggi implicati in tali vicende (2). Un'eventuale iniziativa del genere per il diritto non porterebbe (credo) a risultati molto differenti in termini numerici.

Indubbiamente se si hanno presenti le dimensioni dell'offerta di libri giuridici sul mercato europeo (sia come quantità assolute sia distinguendo per aree geopolitiche o commerciali) le censura ecclesiastica colpì in un modo che di primo acchito potrebbe apparire marginale.

Ma che conseguenze di "qualità" produsse? Alcuni decenni or sono Eugenio Garin aveva richiamato l'attenzione sul fatto che "i nudi elenchi degli *Indici* danno solo una pallida idea di quella che fu la lotta reale, con le sue insidie e le sue miserie"; ultimamente Baldini e Spruit hanno scritto del "clima di intimidazione" che si venne a creare con processi inquisitoriali, censura preventiva e divieti formali (3). La messa all'indice di un'opera aveva, in via prioritaria, almeno due conseguenze: togliere dal mercato legale un testo e (cercare di) impedire che altri seguissero analoghe opinioni.

Vi è un ulteriore dato di fatto da tenere presente: rispetto all'universo della produzione editoriale; negli indici dei libri proibiti vi è una netta prevalenza di "lingue" e aree: scarsamente presenti testi in lingue "nordiche" (ivi compreso l'inglese) o di autori di questi paesi (a parte le polemiche relative a Giacomo I, si può notare che, ad esempio, singole opere di Selden furono vietate a partire dal 1712); si constata una forte prevalenza del latino o di alcune lingue volgari.

---

5. *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, II, pp. 1397-1492; G. FRAGNITO, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997; EAD., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2005; M. INFELISE, *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*, Roma-Bari, Laterza, 1999; V. FRAJESE, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006; M. CAVARZERE, *La prassi della censura nell'Italia, del Seicento*, Roma, Storia e letteratura, 2011.

(2) BALDINI-SPRUIT; a quest'opera si rinvia anche per un'efficace sintesi sugli aspetti istituzionali della censura romana nel '500.

(3) E. GARIN, *Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano*, Bari, Laterza, 1965, p. 116; BALDINI-SPRUIT I, p. 88.

Anche per una realtà come quella francese, che suscitò non poche apprensioni e conflitti, l'attenzione si focalizzò su alcuni "casi" chiave (per il Cinquecento basta fare i nomi di Bodin e du Moulin, ma non furono certo i soli), lasciando curiosamente a margine altri autori e testi, magari con recuperi tardivi, un po' "fuori tempo": un singolo trattato di François Grimaudet, ad esempio, fu posto all'indice a più di ottant'anni dalla prima pubblicazione, e quasi cinquant'anni dopo la riedizione nella raccolta delle opere (4). Nei confronti della letteratura giuridica gallicana le proibizioni furono relativamente limitate: di Louis Servin si vietarono nel 1622 i *Plaidoyez*, ma non le *Vindiciae secundum libertatem ecclesiae Gallicanae* pubblicate trent'anni prima, o altri testi non meno critici (5). In occasione di una polemica che vide giuristi e teologi all'opera con centinaia e centinaia di pagine, si proibì solo l'anonima traduzione italiana di uno scritto minore di Jacques Boutreux d'Estiau, e non, ad esempio, la sua opera maggiore (pur essa tradotta) (6).

La penisola iberica (e i domini insulari italiani) rispondevano all'inquisizione spagnola, che si muoveva (come si avrà modo di vedere) con motivazioni in parte discrepanti rispetto a quelle romane (ancora più evidenti per il settore del diritto).

In effetti come traluce già dalla *Instructio* che accompagnava l'indice clementino (1596) vi era una significativa distinzione tra quanto sarebbe dovuto avvenire in Italia, in cui vescovi e inquisitori erano individuati come i protagonisti delle politiche censorie, e "extra Italiam": qui gli interlocutori non sono solo ordinari e inquisitori (se e dove presenti), ma anche le università e i nunzi

(4) *De la puissance royale et sacerdotale*, s.l., 1579 e in *Oeuvres*, Paris, Nicolas Buon, 1613; vietato nel 1661 (ILI XI, p. 408).

(5) Su Servin sono sempre di grande interesse le pagine dedicate da C. VIVANTI, *Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento*, Torino, Einaudi, 1963, *passim*.

(6) *Trattato delle appellazioni nelle materie ecclesiastiche per il capo di abuso tradotto dal francese da Maso de gl'Albizzi*, Lione 1624 (ILI XI, p. 274) = *Examen du cayer de l'évesque d'Angers pour le grand archidiacre de l'église d'Angers concernant les appellations comme d'abus*, s.l., s.e., 1624; e si veda *Della Sovrana Giuridittione de' Re sopra la politia della Chiesa*, Parigi, dalla stamperia di Pietro Durando, 1625.

apostolici, il cui operare non poteva avere quell'immediatezza ipotizzabile nella penisola (e non ultima conseguenza fu la limitata pubblicazioni degli indici romani "extra Italiam") (7).

In queste ricerche l'attenzione si è così focalizzata sulle vicende italiane, pur cercando di tenere presenti coeve esperienze, visto che, soprattutto nella fase cinquecentesca, i censori romani non potevano non confrontarsi con quanto era realizzato soprattutto nei domini della corona spagnola (8). Si è così cercato di analizzare momenti significativi delle politiche censorie e di rispondere in parte al quesito posto sopra, vale a dire quali siano stati i loro effetti nel mondo degli *iuris doctores*, effetti studiati attraverso il prisma del libro: i libri erano, a un tempo, lo strumento di lavoro principe per gli operatori del diritto e uno dei (potenziali) prodotti della loro attività. Non è il caso di spendere molte parole sul *topos* del "numero" dei libri (e le implicazioni metodologiche che ciò aveva per la pratica del diritto), in una discussione che vide, non casualmente, un continuo rinnovarsi durante tutta l'età moderna, a partire da Nevizzano, Guicciardini o Rabelais, fino a (tanto per scegliere un nome) Muratori. Di quest'ultimo si vuole qui ricordare un giudizio, per il quale si possono proporre diversi livelli di lettura: "quindi è saltato fuori quel diluvio di libri, che formano le Biblioteche de' legisti, in cadauna nondimen delle quali, non ostante la gran copia de' volumi, più son quei che mancano, che quei che vi fanno

---

(7) ILI IX, p. 925; per la stampa degli indici "extra Italiam" è da vedersi il repertorio delle edizioni curato da E. REBELLATO, *La fabbrica dei divieti. Gli indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, Bonnard, 2008, pp. 272-373; e cfr. *infra* nota 46.

(8) I rapporti tra inquisizione romana e spagnola sono stati nel complesso poco studiati. Vi erano personaggi che collaboravano ad entrambe, come, ad esempio, Francisco Peña: V. PINTO CRESPO, *La justificación doctrinal del Santo Oficio*, in J. PÉREZ VILLANUEVA-B. ESCANDELL BONET, *Historia de la Inquisición en España y América*, I, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1984, p. 884. I rapporti tra Sant'Ufficio e Suprema non erano sempre idilliaci, come emerge, ad esempio, da un passo di una lettera di Alfonso Chacón indirizzata a Peña: "illa praeest, ista subest, illa mater, ista filia; illa Sol, ista Luna [...] Hispanienses inquisitores multos Catholicorum et haeticorum libros susceperunt, qui Romae revisi multis aliis erroribus scateri deprehensi sunt, quos illi inadvertenter praeterierant" (F.A. ZACCARIA, *Storia polemica delle proibizioni de' libri*, Roma, per Generoso Salomoni 1777, p. 163).

comparsa” (9). Tra i “mancanti” vanno annoverati anche quelli distrutti, o che erano conservati in modo “nascosto” o di cui si era perduta la memoria.

Diversi anni or sono Reinhard Zimmermann ricordava che fino al diciottesimo secolo l’Europa “offriva [...] un quadro essenzialmente unitario, non solo dal punto di vista culturale generale, ma anche da quello giuridico”. A riprova di tale giudizio menzionava il fatto che “giuristi che si erano formati in un territorio potevano ricoprire una cattedra in un altro”: tra questi citava il francese Doneau, insegnante in università olandesi e tedesche, e l’italiano Alberico Gentili, docente a Oxford (10).

Sulla circolazione nelle cattedre europee non c’è molto da aggiungere rispetto a dati più che conosciuti e ultracitati; forse sarebbe giunto il momento di vagliare anche quantitativamente questi flussi (anziché riesumere sempre i “soliti noti”) e meditare, al contempo, sulle direzioni e le eventuali asimmetrie di tali spostamenti (11). Oltre a ricordare che, come è risaputo, nelle università europee si studiava diritto romano (resta il problema non secondario delle diverse modalità effettive di questo studio) i due nomi sopra citati, Doneau e Gentili, denotano altresì che i movimenti non erano sempre spontanei (magari motivati dal “mercato delle cattedre”), bensì coatti; come dovrebbe essere altrettanto noto, infatti, entrambi erano fuggiti da paesi cattolici in cui non erano al sicuro a causa delle loro scelte di fede; non meno illuminanti, ad esempio, risultano gli spostamenti di un Hotman. A tal proposito è interessante la notizia

---

(9) L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, G.B. Pasquali, 1742, p. 69.

(10) R. ZIMMERMANN, *Diritto romano e unità giuridica europea*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 6.

(11) Sarebbe utile, ad esempio, una ricerca che completasse *ex parte docentis* gli studi riuniti da D. JULIA, J. REVEL, R. CHARTIER, *Les universités européennes du XVI<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle. Histoire sociale des populations étudiantes*, I, Paris, EHESS, 1986; molto utile D. JULIA, *Frontières étatiques, clivages confessionnels et cloisonnements intellectuels dans l’Europe des XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles*, in *État et église dans la genèse de l’état moderne*, a cura di J.-PH. GENET e B. VINCENT, Madrid, Casa de Velázquez, 1986, pp. 73-84; frammentarie indicazioni in *Les échanges entre les universités européennes à la Renaissance*, a cura di M. BIDEAUX e M.-M. FRAGONARD, Genève, Droz, 2003.

relativa all'altro Gentili contenuta in una lettera di Marc Welsler (persona piuttosto ben informata); nel 1609 scriveva:

so che a tempo di Papa Clemente fu trattato di far ricattolicare Scipione Gentile, di dargli una cattedra in Sapienza di Roma, ad istanza del cardinal San Giorgio, se ben mi ricordo; ma non ci fu mai verso di assicurarlo ad intiera sua soddisfazione, dubitando egli sempre che l'Inquisizione gli troverebbe qualche pelo addosso <sup>(12)</sup>.

Un discorso analogo potrebbe (o forse dovrebbe) essere fatto a proposito della circolazione (e della *cronologia* nella diffusione) dei libri di taluni autori ricordati da Zimmermann - Grozio, Voet, Heineccius. Oltre a questi non è inopportuno aggiungere qualche altro nome, così da offrire ulteriori parametri utili ad una valutazione della (presunta) "unità giuridica europea". E come introduzione ad un apprezzamento più aderente di una realtà così diversificata, si ricordano, per il momento, alcuni episodi tratti dalla storia italiana.

Si prenda il classico *De iure belli ac pacis* di Grozio. La messa all'indice da parte di Roma fu decisamente celere rispetto alla pubblicazione: 1625 edizione, 1627 divieto; forse ciò avvenne così velocemente perché sull'autore si era già risvegliata l'attenzione in occasione del *Mare liberum*, vietato appena uscito <sup>(13)</sup>.

Il *De iure belli* è senz'altro un libro che riscuote interesse in Italia in tempi abbastanza rapidi, magari "annegato" in mezzo ad altre *auctoritates* molto più tradizionali; per vederne il successo fu necessario attendere. Una precoce citazione si trova, ad esempio, all'interno di un'allegazione che nel 1637 Giuseppe Dondeo scrisse per conto della città di Albenga; è presente nel testo utilizzato durante la causa (stampato, ma senza note tipografiche); quando fu ripubblicata di lì a trent'anni nella raccolta dei pareri, il passo con il nome di Grozio fu omissis. Quindi il giurista olandese era pur letto in ambienti non particolarmente innovatori o di *élite*, ma ancora

---

<sup>(12)</sup> *Lettere d'uomini illustri che fiorirono nel principio del secolo decimosettimo non più stampate*, Venezia, Baglioni, 1744, p. 250.

<sup>(13)</sup> ILI XI, p. 409.

nella seconda metà del Seicento era considerato prudente tacerne il nome <sup>(14)</sup>.

Un'altra testimonianza può essere desunta da una delle opere più famose di Sigismondo Scaccia (il *De commerciis et cambio*). A un certo punto dell'esposizione, dopo una lunga rassegna basata soprattutto su teologi spagnoli, egli ricordava che l'usura "est prohibita etiam iure naturali [...] est etiam prohibita iure novi testamenti [...] et esset heretica si quis assereret a iure civili permitti usuras tanquam licitas et [...] leges ipsas civiles quae tolerabant usuras ut dixi [...] esse correctas a iure canonico". A Scaccia, pertanto, non apparivano corrette le argomentazioni di du Moulin, "ad ignem damnato". Questi aveva distinto due tipi di "usure", una del tutto riprovevole e una invece meritoria "quae charitati est consona, cum scilicet mutuator dat mercatori seu pauperi pecuniam ut ex ea aliquod exerceat negotium lucrativum"; e si tramandava che proprio per questa affermazione "fuisse haereseos notatum". Più o meno appropriatamente Scaccia si rifaceva ad Azpilcueta e Azor come fonti di tale giudizio, concludendo infine "quam ob causam nobis illum legere non licuit". E poi, quasi a voler giustificare le citazioni e indicare la liceità della fonte delle sue conoscenze, rinvia all'opera dell'agostiniano Miguel Salón in cui erano state criticate le teorie del giurista francese <sup>(15)</sup>.

Ancora nel Seicento si svolgono in diverse parti d'Italia pubblici roghi di libri, in cui compaiono testi giuridici di autori differenti: italiani (presuntivamente cattolici), protestanti tedeschi, e anche

---

<sup>(14)</sup> ASCG, Ms. *Brignole Sale* 107.C.18; G. DONDEO, *Consultationes*, Mediolani, apud Iohannem Baptistam Ferrarium, 1667, cons. 46 (cfr. R. BRACCIA, *Diritto della città, diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 169). Su aspetti della circolazione e della censura delle opere di Grozio in Italia cfr. A. DROETTO, *Studi groziani*, Torino, Giappichelli, 1968, pp. 158-159; la recente rassegna di P. NEGRO, *The Reputation of Grotius in Italy*, in «Grotiana», 20-21 (1999-2001), pp. 49-75; CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., pp. 128-131.

<sup>(15)</sup> S. SCACCIA, *De commerciis et cambio*, Romae, sumptibus Andreae Brugiotti Ex typographia Iacobi Mascardi, 1619, pp. 104-105 (§ 1, Q. 1, nn. 401-402; corsivo mio); Scaccia citava da M.B. SALÓN, *Controversiae de iustitia, et iure, atque de contractibus, et commerciis humanis licitis, ac illicitis*, Venetiis, Apud Baretium Baretium, 1608.

autori che ebbero alterne vicende censorie, come Zasius, di cui nel 1648 a Udine furono bruciate “opera non correcta” (16).

La menzione di questi diversi episodi di censure e autocensure (come si può ipotizzare per Dondeo) è dettata dalla scelta di indicare alcune dimensioni del fenomeno; al contempo è una specie di messa in guardia da visioni troppo facili e semplificate della storia giuridica. Non è sufficiente che un libro sia stampato e poi citato per affermare che è automaticamente diventato patrimonio comune. La storia delle idee giuridiche non può essere ricostruita solo seguendo il “progressivo” succedersi degli autori che hanno fatto epoca: Alciato, Doneau, Cujas, Grozio, Hobbes, Pufendorf, e così via (e scegliendo eventualmente quelli che più servono sul momento) (17).

Nel “fare” storia del diritto, il carattere europeo della stessa non può essere semplicemente assunto come un postulato (magari richiamando una generica universalità del diritto romano), ma deve essere il risultato di un lavoro di ricerca sul campo, che affronti pure (come suggerito da Antonio Padoa Schioppa) il problema “dei *concreti modi di trasmissione* tra le varie regioni d’Europa di regole giuridiche [...] opere a stampa e manoscritte: uomini e libri” (18).

Or bene, anche se a parere dello stesso studioso è possibile affermare che “dalla Francia alla Germania [...] all’Italia, e viceversa — terre aspramente divise dalla politica e dalla religione — il transito di libri e idee poteva sembrare impossibile, ma avvenne senza interruzione” (19), un’immagine così ottimistica va forse parzialmente ridimensionata ed è necessario ricostruire più analiticamente snodi e segmentazioni, momenti di continuità così come quelli di cesura. Ciò che può risultare fondato nella seconda metà del Settecento, non lo è se si prende come punto di osservazione

---

(16) Sul tema della correzione di Zasius cfr. *infra* cap. II, nota 105; casi di roghi sono ricordati *infra* cap. VI, note 66-68 (per quello di Udine: S. CAVAZZA, *Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento*, in « Studi goriziani », XLIII, 1976, pp. 77-80).

(17) Cfr. D.J. OSLER, *The Myth of European Legal History*, in « Rechtshistorisches Journal », XVI (1997), pp. 393-410.

(18) A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, p. 571 (corsivo mio).

(19) *Ibid.*, p. 579.

un'altrettanto importante fase della storia, quel "secolo di ferro" che divise l'Europa e che vide roghi di libri (e di uomini) <sup>(20)</sup>.

Senza voler giungere a conclusioni affrettate, si può affermare che l'*efficacia* dei divieti ecclesiastici, a partire da fine Seicento (con qualche divario tra uno stato e l'altro), era senz'altro affievolita, non è però scomparsa, e ad essa si è affiancata quella statale <sup>(21)</sup>.

Anche a proposito di tale tematica (la minore efficacia della censura ecclesiastica) si possono affiancare un certo numero di testimonianze (a prima vista un po' casuali), ma che rendono bene la percezione di come fossero in corso mutamenti nella coscienza diffusa: i librai di Napoli nel 1690 presentano una supplica per protestare contro nuovi editti dell'arcivescovo scrivendo di "libri stampati o manuscritti *supposti proibiti* dagli Ecclesiastici" <sup>(22)</sup>. Come avrebbe osservato sessant'anni dopo de Sterlich i divieti romani non erano più temuti come un tempo: ne "fanno poco caso i nostri paglietti, quando non è avvalorata dal *regio exequetur*" <sup>(23)</sup>.

<sup>(20)</sup> Mutuo l'espressione dal libro di H. KAMEN, *The Iron Century. Social Change in Counter-Reformation Europe, 1550-1660*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1971 (trd. it.: Roma-Bari, Laterza, 1975).

<sup>(21)</sup> M. INFELISE, *L'editoria veneziana nel '700*, Milano, Angeli, 19912, p. 62 e ss; ID., *I libri proibiti*, cit., p. 80 e ss; ID., *La censure dans les pays méditerranéens, 1600-1750*, in *Commercium litterarium. La communication dans la République des lettres 1600-1750*, publié par H. BOTS-F. WAQUET, Amsterdam-Maarssen, APA, 1994, pp. 261-279; L. BRAIDA, *Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento*, Firenze, Olschki, 1995, p. 73 e ss; EAD., *Censure et circulation du livre en Italie au XVIII<sup>e</sup> siècle*, in «Journal of Modern European History», 3, 2005, pp. 81-99; S. LANDI, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 40 e ss; M.C. NAPOLI, *Lecture proibite. La censura dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica*, Milano, Franco Angeli, 2002; tra i diversi modi per schivare i rischi della censura preventiva va, ad esempio, ricordata la prassi seguita a Napoli di creare stamperie in case private: cfr. EAD., *Editoria clandestina e censura ecclesiastica a Napoli all'inizio del Settecento*, in *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, a cura di A.M. RAO, Napoli, Liguori, 1998, pp. 333-351 (cfr. cap. VI, nota 15).

<sup>(22)</sup> ASN, *Delegazione della Real giurisdizione processi 182* (corsivo mio).

<sup>(23)</sup> R. DE STERLICH, *Lettere a G. Lami (1750-1768)*, a cura di U. RUSSO, L. CEPPARRONE, Napoli, Jovene, 1994, p. 287; e cfr. p. 56 "queste proibizioni però ai giorni d'oggi si restringono fra que' soli Paesi, che soggiacciono al dominio temporale e spirituale de' Preti ma questi, impegnati a sostenere la loro autorità, poco si curano di non essere obbediti da tutti, purché ci sieno certi pochi, gli quali mantenghino in vigore

Ma non era solo la riottosa Napoli e il Regno ad avere simili orientamenti: nel 1738 Venanzio Mays pubblica a Milano un manuale indirizzato alla “gioventù” in cui giustifica la liceità di un modico interesse sul mutuo, utilizzando come *auctoritates* Grozio e Pufendorf (24).

Come segnale di un radicale mutamento si può ricordare che nel 1782, in un’esercitazione scolastica degli allievi degli scolopi di Genova, dedicata al doge, l’opera di riferimento, continuamente ricordata, è l’*Esprit des lois* di Montesquieu, ma sono egualmente menzionati altri autori allora all’indice: non solo Grozio e Pufendorf, ma anche Hobbes, Voltaire, Rousseau, l’*Encyclopédie* (oltre a Burlamaqui, Locke, Gravina) (25). Anche in una città come Genova, che non si presentava certo all’avanguardia dal punto di vista culturale, era possibile domandarsi (retoricamente)

qual è mai quel nobile che voglia non già la sostanza ma il nome semplice d’amatore di lettere e mecenate il quale non abbia nella privata biblioteca Machiavello, Baile, Sollorzano, Molineo, Lucrezio, Marini e forse non anche peggio, l’Elvezio con Lutero e Calvino?

L’autore di queste considerazioni evidenziava, tra l’altro, come la proliferazione delle *licentiae legendi* avesse nei fatti vanificato molti divieti (26).

---

quel solito, su cui sta piantato il loro dominio”; nello stesso carteggio vi sono interessanti notizie sulle reazioni suscitate dalla censura governativa (come nel caso di P.M. Doria o C.A. Broggia).

(24) V. MAYS, *Institutiones iuris naturae et gentium*, Mediolani, ex Typographia Josephi Pandulphi Malatestae, 1738, p. 304; su questo testo cfr. I. BIROCCHI, *L’insegnamento del diritto pubblico nelle università italiane del XVIII secolo*, in J. KRYNEN-M. STOLLEIS, *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Frankfurt, Klostermann, 2008, p. 558 e ss.

(25) *Le leggi. Trattenimento letterario tenuto dagli scolari delle scuole pie per conclusione dell’anno scolastico MDCLXXXII*, Genova, Stamperia Gesiniana, 1782; su cui cfr. S. ROTTA, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in «Il movimento operaio e socialista in Liguria», VII, 1961, pp. 262-263.

(26) “Si è già rimarcato trovarsi in ogni colta città ed anche luogo inferiore, molte persone le quali hanno precisa necessità o somma convenienza di far lettura di libri a proibizione sottomessi, al qual fine si sono procurate le debite permissioni come

A tal proposito vi sono molteplici testimonianze relativamente concordi nell'indicare che dalla fine del Seicento in avanti si era progressivamente affermato, dal punto di vista commerciale, un sistema per cui i librai tenevano nelle loro botteghe opere proibite, cautelandosi (forse) al solo momento dello smercio: sempre a Napoli nel 1699 vi è un contrasto tra Antonio Bulifon e il delegato arcivescovile, perché questi aveva sequestrato alcune opere, nonostante il libraio avesse presentato una *licentia legendi* più volte rinnovata e ricordasse precedenti da cui risultava che poteva vendere a chi presentava analoghi permessi (27). Celestino Galiani osservava che a Napoli i librai “tengon [...] appresso di sé l'Indice Romano e tutti que' libri che trovano in tal Indice, non gli vendono se non a coloro che esibiscono la licenza di Roma di poterli leggere” (28). A Roma stessa, nel catalogo di vendita di un'importante organizzazione come Bouchard e Gravier, erano segnalati con asterisco quei titoli che “ne se vendront qu'aux personnes qui montreront leur permission de lire et tenir les livres defendus” (29).

Un secolo, un secolo e mezzo prima, la situazione era, invece, del tutto diversa: i giuristi italiani sapevano di dover far i conti con

---

sarebbero *maestri, lettori, teologi, filosofi, avvocati, pubblicisti, magnati* e simile sorta di persone, che per instituirsi a dovere ha bisogno di non circumscrivere nel solo campo della *dimezzata* letteratura”. Le citazioni sono tratte da un anonimo progetto di sviluppo dell'editoria a Genova (e di contestuale riforma della censura) databile attorno al 1779, in cui l'autore definiva come “opere classiche” quelle di Grozio, Pufendorf, Montesquieu, van Espen e deprecava che fossero state accomunate nella condanna dei censori romani (ASG, *Archivio segreto* 3020, corsivi miei; il progetto è stato segnalato da ROTTA, *Idee di riforma*, cit., pp. 240-241, e meriterebbe uno studio approfondito).

(27) ASN, *Delegazione della Real giurisdizione. Processi* fs 449; su cui cfr. G. LOMBARDI, *Tra le pagine di San Biagio. L'economia della stampa a Napoli in età moderna*, Napoli, ESI, 2000, pp. 143-145.

(28) A preoccupare Galiani era il fatto che in tal modo “si comincia far aver forza di legge al detto Indice senza che mai sopra di esso siasi chiesto, né dato il regio *exequatur*”: M. TITA, *Libertà editoriale e inquisizione romana: Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*, in « *Frontiera d'Europa* », V, 1999, 2, p. 164.

(29) Cit. in R. PASTA, *Editoria e cultura nel Settecento*, Firenze, Olschki, 1997, p. 115; e cfr. E. DI RIENZO-M. FORMICA, *Tra Napoli e Roma: censura e commercio librario* in RAO, *Editoria e cultura a Napoli*, cit., p. 224. Sul tema cfr. anche R. PASTA, *Centri e periferie: spunti sul mercato librario italiano nel Settecento*, in « *La Bibliofilia* », CV, 2003, p. 175-200.

una sorveglianza ecclesiastica sul libro (e quindi sulle “idee” stesse), che poteva essere, di volta in volta, rigidissima o apparentemente lassista, occhiutamente efficace o blandamente permissiva — a seconda degli autori, dei lettori, dei luoghi, delle congiunture. Il che avveniva anche nella penisola iberica, sia pure con significative differenze ancora in gran parte da studiare. Vi sono opere che scompaiono dai mercati o che diventano patrimonio di ristrettissime élites, mentre altre continuano a circolare “sotto controllo”, grazie ai permessi di lettura concessi dalle diverse autorità incaricate <sup>(30)</sup>.

Du Moulin, ad esempio, fu oggetto di una “caccia” davvero unica: in base ad un’indagine svolta su un campione di poco meno di quaranta inventari di “librerie” private tra ’500 e ’600 è emerso che i ricercatissimi commentari alla *coutume* di Parigi — la *glossa parisiensis* per antonomasia — erano presenti solo in tre casi; il non meno celebre *Tractatus commerciorum et usurarum* risultava unicamente nel catalogo del Collegio dei dottori milanesi del 1714 <sup>(31)</sup>. Il giurista francese rappresentò forse una “bestia nera simbolica” per Roma, visto che fu sempre escluso, insieme a Machiavelli, nei permessi di lettura anche a Settecento inoltrato <sup>(32)</sup>. Altri libri

---

<sup>(30)</sup> Sul meccanismo delle *licentiae legendi* cfr. V. FRAJESE, *Le licenze di lettura tra vescovi ed inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in « Società e storia », XXII (1999), pp. 767-818; BALDINI-SPRUIT III, pp. 2567-2595; sulla “scomparsa” di opere dai circuiti commerciali si veda, ad esempio la testimonianza offerta dalla risposta di librai lionesi alla richieste di Antonio Magliabechi per conto di Leopoldo de Medici nel 1666: “Gabriel Pereira *De manu regia* f. vi è libro stampato in Lisboa e il quale non si ritrova a ninzun prezzo. Salzedo *De lege politica* tan poco non si ritrova” (S. USSIA, *Carteggio Magliabechi. Lettere di Borde, Arnaud e associati lionesi ad Antonio Magliabechi (1661-1700)*, Firenze, Olschki, 1980, p. 98; sui due libri citati cfr. *infra* cap. IV, § 2).

<sup>(31)</sup> Cfr. *infra* cap. VI, testo corrispondente a nota 92.

<sup>(32)</sup> Gli autori e/o le opere “escluse” dalle licenze variano molto da periodo a periodo: vi compaiono, di volta in volta, l’*Adone* di Marino, il *Dialogo* di Galilei, Voltaire, etc. Singole formule di esclusione sono ricordate (ad esempio) da S. BERTELLI, *Giannoniana. Autografi, manoscritti e documenti della fortuna di Pietro Giannone*, Milano Napoli, Ricciardi, 1968, p. VII; F. BERETTA, *La Siège Apostolique et l'affaire Galilée: relectures romaines d'une condamnation célèbre*, in « Roma moderna e contemporanea », VII, 1999, p. 456 (“exceptis tamen libris ex professo de Religione et astrologia iudiciaria, ac male de iurisdictione Pontificis quovis modo tractantibus”); P. DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica nel Settecento. Aspetti e problemi*, in « Società e storia », XXVII, 2004, p. 525; in una miscellanea di copie di atti del

sembrano essere effettivamente quasi del tutto scomparsi <sup>(33)</sup>. In questa prospettiva pare appropriato ricordare la testimonianza di Bellarmino su di un testo di Niccolò Tedeschi che era stato inserito nell'Indice:

*dicitur [...] scripsisse librum pro Conc. Basileensi, sed hunc librum, ut in mala causa scriptum, et proinde erroneum, credibile est ex eius operibus abrasum fuisse. Ego certe inter eius opera variarum editionum eum nusquam reperi* <sup>(34)</sup>.

Agli inizi del Seicento, un grande intellettuale (e censore) come Bellarmino, in una città, Roma, non certo priva di risorse dal punto di vista del patrimonio librario, sembra non essere stato in grado di trovare una copia di quello scritto (e dalle sue parole si potrebbe quasi dedurre che la ricerca fosse stata fatta tra più edizioni). In questo caso, oltre alla censura di tipo distruttivo, *ex post*, era stata efficace pure quella *ex ante*, di controllo preventivo di ciò che andava in stampa.

L'episodio sopra menzionato del rogo degli "opera non correcta" di Zasius riporta ad un distinto tipo di intervento, che

---

Sant'Ufficio, ad esempio, è conservata una lista di autori e libri "de quali non si suol dar la licentia dal S.O." decisamente molto estesa e differenziata: BAV, *Borg. lat.* 558, c. 440 (cfr. G.M. MONTI, *Legislazione statale ed ecclesiastica sulla stampa nel Viceregno Austriaco di Napoli*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, Cedam, 1939, pp. 12-13 dell'estratto).

<sup>(33)</sup> Ad esempio del *Tractatus de legitimis remediis Regibus ceterisque catholicis liberis Principibus [...] adversus Archiepiscopos [...]* stampato a Napoli nel 1606 è stato per il momento identificato un solo esemplare a stampa (cfr. *infra* cap. V, nota 139); molto rare sono le opere di Roa Dávila ed Henriquez (cfr. *infra* cap. IV, nota 122).

<sup>(34)</sup> R. BELLARMINO, *De scriptoribus ecclesiasticis*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1613, p. 229 (corsivo mio); su Bellarmino cfr. P. GODMAN, *The Saint as Censor. Robert Bellarmín between Inquisition and Index*, Leiden, Brill, 2000. Il trattato del Panormitano era sempre stato proibito negli indici romani (ma non in quello tridentino né in quelli spagnoli) e quando il suo nome compariva negli elenchi dei libri espurgabili era per specificare: "delendum est concilium basileiense" (ACDF, *Index* II/1, c. 150 ss.); sul trattato in particolare cfr. M. TEDESCHI, *Nicolò dei Tedeschi al concilio di Basilea*, in « *Revista Española de Derecho Canónico* », 53 (1996), pp. 453-463; una recente rassegna in K. PENNINGTON, *Nicolaus de Tudeschis (panormitanus)*, in *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, a cura di O. CONDORELLI, Roma, Il Cigno, 2002, pp. 9-30.

(nonostante la contingenza della menzione — un rogo di libri) potrebbe essere definito un atteggiamento parzialmente permissivo <sup>(35)</sup>. Ho evidenziato *non correcta* perché qui si trova la spiegazione del motivo per cui i libri furono bruciati: evidentemente in qualche biblioteca era stato trovato un esemplare indenne, senza le necessarie cancellazioni che avrebbero dovuto segnare le opere vietate con la clausola “donec corrigantur” (ed eventualmente concesse in lettura). Un’edizione ufficiale dell’espurgazione di Zasius, per altro, non era mai stata pubblicata in Italia e fu edita solo nell’*Apparatus sacer* del gesuita Possevino.

L’eventuale permesso di lettura, insomma, poteva anche salvare dalla distruzione un libro proibito, ma talvolta solo temporaneamente. Le *licentiae* erano revocabili (e furono spesso revocate); erano tendenzialmente personali, e quindi i volumi non passavano sempre indenni agli eredi, con la conseguenza che singole copie, benché “corrette”, erano tolte dalla circolazione alla morte del titolare della concessione <sup>(36)</sup>. Sovente l’espurgazione riguardava aspetti che possono apparire del tutto secondari ai nostri occhi (la citazione di nomi “pericolosi” come quelli di un Lutero o Calvino, il sempre temuto Erasmo da Rotterdam, o lo stesso du Moulin), e che allora, però, non erano considerati “innocui”.

Non era solo una mera questione di nomi, la cui memoria doveva essere cancellata. Tra Cinque e Seicento il confronto fu aspro e di ciò (almeno per quanto riguarda la storia della letteratura giuridica) si è perso in larga misura il ricordo, anche perché non si registra un caso o un personaggio che possa risultare evocativo come quelli, ad esempio, di Bruno o di Galilei.

L’attenzione, oltre che su altri temi particolarmente “sensibili”, fu rivolta con perspicua metodicità e in modo programmatico ai testi di più estesa circolazione e destinati all’insegnamento, come i commentari alle *Institutiones*. La progettualità di tale interessamento risulta evidente se si considerano sia scritti editi come quelli di Possevino sia inediti come un memoriale redatto da Francisco Peña; quest’ultimo può essere assunto a manifesto delle preoccupazioni

---

<sup>(35)</sup> Cfr. *supra* nota 16.

<sup>(36)</sup> Cfr. *infra* cap. VI.

per la difesa dell'ortodossia di fronte ai potenziali rischi derivanti da un libero accesso alle fonti romanistiche o alle opere di più ampia divulgazione come i lessici giuridici <sup>(37)</sup>. Una ricerca in questo ambito è ancora totalmente da avviare, ma, intanto, si può ricordare come fossero pubblicate edizioni edulcorate delle stesse *Institutiones* il cui frontespizio specificava “omissis contrariis Iuri Canonico” <sup>(38)</sup>.

In secondo luogo non va dimenticata la continua apprensione per la profluvie di commentari (in specie alle *Institutiones*) che arrivavano d'oltralpe: questi sembravano aver soppiantato i manuali locali, grazie anche al fatto che erano gli stessi giovani itineranti per l'Europa degli *studia* a portarli con sé e farli conoscere <sup>(39)</sup>.

Non fu quindi un caso che fosse proprio Possevino a preparare un'edizione “espurgata” del commento di Schneidewein alle *Institutiones*, aprendo così la strada alle numerosissime riedizioni che durarono fino alla seconda metà del Settecento; a questo si affiancarono successivamente nuovi manuali provenienti dai paesi dell'Europa centro-settentrionale (anch'essi liberamente ripubblicati dopo una qualche “cura” censoria, come nel caso di Vinnen). Sarebbe

<sup>(37)</sup> Per Peña cfr. cap. I, nota 95; per Possevino cap. V, § 3.

<sup>(38)</sup> *Institutionum iuris civilis enucleatum ius. Omissis contrariis Iuri Canonico [...]* Francisco Gratiano de Garzatoribus [...] Auctore, Venetiis, Apud Christophorum Zanetum, 1575; vi è poco più che il testo giustiniano stesso, con significative omissioni e correzioni, quale quelle relative al matrimonio: “quia in matrimoniis servatur Ius canonicum, ideo ea tantum describentur quae illi iuri non sunt contraria” (p. 5).

<sup>(39)</sup> Per le preoccupazioni che suscitavano “li libri che hanno li scolari” cfr. cap. I, nota 31. Nel 1599 l'inquisitore di Pisa informava la Congregazione dell'Indice che i libri proibiti più diffusi erano i commentari alle *Institutiones* di Hotman e di Schneidewein (ACDF, *Index*, III/4, c. 165). Interessanti documenti sono stati segnalati da A. PROSPERI, *Anime in trappola. Confessione e censura ecclesiastica all'università di Pisa tra '500 e '600*, in « Belfagor », LIV, 1999, pp. 257-287. Possevino aveva richiamato l'attenzione sul pericolo rappresentato dall'edizione ginevrina delle *Institutiones* curata da Jean Crespin (cfr. cap. I, nota 85) in cui erano presenti testi di autori vietati o molto sospetti, mentre un consultore iberico dell'Indice, Juan de Hoces, si dichiarava di tutt'altro parere: “sanus est et valde proficiuus” (A. POSSEVINO, *Bibliotheca selecta*, Romae, ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593, II, p. 27; ACDF, *Index* II/9, c. 73; e cfr. J.-F. GILMONT, *Jean Crespin. Un éditeur réformé du XVI<sup>e</sup> siècle*, Genève, Droz, 1981, p. 163). Ancora nel 1651 vi era chi confessava di essersi procurato, quando era a Padova, la *Methodica iuris utriusque traditio* di Conrad Lagus (da tempo proibita): a sua discolpa ricordava “che il nome dell'autore era scassato” (E. KERMOL, *La rete di Vulcano. Inquisizione, libri proibiti e libertini nel Friuli del Seicento*, Trieste, Università, 1990, p. 119).

auspicabile un'indagine comparata sui criteri con cui questi testi venivano diversamente corretti in Italia e nella penisola iberica. L'inquisizione spagnola, d'altra parte, si era contraddistinta rispetto a quella romana nel pubblicare, fin dal Cinquecento, ampi indici espurgatori, ponendo così settori dell'editoria nelle (potenziali) condizioni di preparare edizioni più facilmente vendibili nei paesi cattolici (40).

La circolazione delle idee nell'età moderna rimanda inevitabilmente al mercato del libro; e quello europeo, anche per quanto riguarda il settore specifico del libro giuridico, non può essere visto (almeno tra Cinque e Seicento) come libero e aperto, ma bisogna sempre valutare se, e in che misura, operassero meccanismi che limitavano o addirittura bloccavano tali scambi (41).

Vanno poi messi in conto anche altri fattori, quali le capacità e l'attenzione delle autorità locali: l'inquisitore della diocesi di Aquileia e Concordia concedeva, negli anni Trenta del Seicento, la licenza per un'opera mai vietata (e neanche sospettata) come le *Annotatioes in Pandectas* di Budé (ma ciò stava comunque ad indicare che il permesso era stato chiesto) (42). All'opposto si può ricordare l'anonima mano che ha radicalmente oscurato due pagine di un trattato di un giurista tedesco (mai menzionato negli indici) in cui si trovano alcune argomentazioni in tema di mutuo riprese dalla tradizione

---

(40) Cfr. *infra* cap. V, § 4.

(41) Sulle frontiere confessionali cfr. OSLER, *The Myth of European Legal History*, cit.; per tutt'altro settore disciplinare, ma con conclusioni analoghe, cfr. E. BRAMBILLA, *Dagli antidoti contro la peste alle Farmacopee per i poveri: farmacia, alchimia e chimica a Milano, 1600-1800*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, a cura di M.L. BETRI, D. BIGAZZI, Milano, Angeli, 1996, II, p. 326 (dove si usa la stessa locuzione di "cortina di ferro"); e cfr. *infra* cap. V, § 1.

(42) KERMOL, *La rete di Vulcano*, cit., pp. 99-100. Sulla richiesta di permessi per opere che tuttavia non erano vietate cfr. U. BALDINI, *Il pubblico della scienza nei permessi di lettura di libri proibiti delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice (secolo XVI): verso una tipologia professionale e disciplinare*, in STANGO, *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia*, cit., p. 186; R. SAVELLI, *La biblioteca disciplinata. Una "libreria" cinque-seicentesca tra censura e dissimulazione*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer* promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, II, p. 876.

interpretativa che da Annio da Viterbo conduceva a Charles du Moulin, via Aepinus, Melantone e altri <sup>(43)</sup>.

Il successo della *République* di Bodin, che nel volgere di pochissimi anni aveva ricevuto ben tre traduzioni — in latino, in italiano e in spagnolo, pubblicate quest'ultime rispettivamente a Genova e a Torino (1588, 1590) —, fu poi seriamente ostacolato da un divieto inquisitoriale; e la vicenda si svolse in uno straordinario parallelismo con quanto avvenne per du Moulin <sup>(44)</sup>.

Le singole realtà europee in quel torno di anni presentavano una notevole disparità di condizioni; per meglio percepire tali differenze ci si può affidare alle preoccupate parole con cui Innocenzo del Bufalo, nunzio a Parigi agli inizi del Seicento, descriveva sinteticamente la situazione francese: “essendo qua *libertà di coscienza* [...] non solo si leggono, ma si stampano tutto 'l giorno libri pieni d'heresia” <sup>(45)</sup>. Preoccupazioni quasi identiche manifestava Ottavio

<sup>(43)</sup> P. WELL, *De usuris*, Coloniae, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1564: nell'esemplare BAM, St.E.III.46 (1) sono state accuratamente cancellate le cc. F2v-F3r: vi si discute il tema del mutuo gratuito e dei precetti evangelici, su cui cfr. R. SAVELLI, *Diritto romano e teologia riformata: du Moulin di fronte al problema dell'interesse del denaro*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 23 (1993), pp. 291-324.

<sup>(44)</sup> Su Bodin esistono diversi studi: tra i contributi più recenti cfr. M. VALENTE, *Bodin in Italia. La Démonomie des sorciers e le vicende della sua traduzione*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1999; A.E. BALDINI, *Jean Bodin e l'Indice dei Libri proibiti*, in STANGO, *Censura ecclesiastica e cultura politica*, cit., pp. 79-100; Id., *Primi attacchi romani alla République di Bodin sul finire del 1588. I testi di Minuccio Minucci e di Filippo Sega*, in «Il pensiero politico», XXXIV, 2001, pp. 3-40; FRAGNITO, *Proibito capire*, cit., pp. 55 e ss., 66 e ss. Il divieto era così rigido che nel 1611 il Sant'Ufficio negò il permesso di conservare un copia espurgata della traduzione latina della *République* perfino alla Biblioteca Ambrosiana (C. PASINI, *Il progetto biblioteconomico di Federico*, in *Federico Borromeo fondatore della Biblioteca Ambrosiana*, a c. di F. BUZZI e R. FERRO, in «Studia Borromaica», 19, 2005, pp. 262-265; nella stessa occasione fu rifiutata l'autorizzazione anche per du Moulin). E cfr. M. DE ALBUQUERQUE, *Jean Bodin na península ibérica. Ensaio de história das ideias políticas e de direito público*, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1978; M. AVILÉS FERNÁNDEZ, *La censura inquisitorial de “Los seis libros de la república” de Jean Bodin*, in «Hispania Sacra», XXXVII (1987), pp. 655-691.

<sup>(45)</sup> G. FRAGNITO, *Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV*, in «Rinascimento», ns. XLII, 2002, p. 152 (e *passim*). La “libertà di coscienza” era considerata come uno dei maggiori pericoli per la cattolicità: si vedano ad esempio le allarmate parole di Filippo Sega a proposito delle teorie di Bodin (BALDINI, *Primi attacchi romani alla République*, cit., p. 39), di A. POSSEVINO, *Iudicium De Nuae*

Mirto Frangipani (nunzio a Bruxelles) nello spiegare i motivi per cui nel 1603 non si era ancora provveduto a pubblicare l'indice clementino: temeva, infatti,

non havesse l'esecutione libera [...] per il sospetto del nome che se gli daria d'inquisitione nel cercarse et investigarse le conscienze loro con la notitia de lor libri, cosa molto odiosa a questi popoli [...] et trovandose le librerie private per la maggior parte antiche et quelle in gran parte d'alcun libro eretico corrotte, per esserse formate in tempo che *la ribellione faceva qui impunita la libertà di coscienza* <sup>(46)</sup>.

Uno dei banchi di prova su cui andrebbero verificate persistenze e cambiamenti è proprio quello del rapporto che si venne ad instaurare tra pratiche delle amministrazioni, cultura giuridica e censura ecclesiastica.

Il periodo preso in esame è particolarmente illuminante e la valutazione di Sarpi è in tale prospettiva da tenere nel dovuto conto. In uno scritto che ebbe una notevolissima diffusione (*Sopra l'ufficio dell'inquisizione*), in cui presentava anche un bilancio degli orientamenti censorii, annotò:

se alcuno [libro] viene che defenda l'autorità temporale del principe e dica che anco li ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche fazioni, overo giustiziabili se violano la pubblica autorità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri <sup>(47)</sup>.

---

[...] *scriptis* [...] *De Ioannis Bodini Methodo ...*, Romae, ex typographia Vaticana (Domenico Basa) 1592, *passim*, o di G. BOTERO, *Della relationi universali* [...] *terza parte*, Roma, nelle case del Popolo Romano, appresso Georgio Ferrari, 1595, pp. 102 (Scozia), 127 (Francia).

<sup>(46)</sup> ACDF, *Index* III/5, cc. 156-157. La lettera proseguiva ricordando che “se daria occasione a librari di tanto più dolernose [!] del rigore dell'indice et accrescer il sospetto di tumulto, s'il publicarlo ligasse lor soli et le librerie private lasciasse intatte et immuni dalle regole et censure dell'indice”. Analoghe riflessioni da parte del nunzio da Colonia: dopo aver consultato diversi prelati e i gesuiti “tutti uniformi rispondono et dicono che è impossibile ad essequire questo indice, perché bisogneria stracciar et abbruggiar tutte le librerie di questa città, et ch'a nissun modo io sarò ubbidito” (ACDF, *Index* II/21, c. 162).

<sup>(47)</sup> P. SARPI, *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di G. GAMBARIN, Bari, Laterza, 1958, p. 192.

In effetti, se si tengono presenti autori e titoli che negli anni immediatamente successivi alla promulgazione dell'indice clementino (1596) furono oggetto di "attenzioni" delle Congregazioni romane dell'Inquisizione e dell'Indice (alcune conclusesi con mediazioni e correzioni, altre con divieti), si può affermare che giuristi operanti in diversi stati italiani, presuntivamente cattolici, collocati anche in posizioni di prestigio (o forse proprio per questo?), non potevano certo scrivere e pubblicare in tutta tranquillità.

A partire dal 1596 Giacomo Menochio è continuativamente sotto osservazione, per opinioni espresse nei *Consilia* e nel *De arbitrariis iudicum quaestionibus*, il che si intrecciò con la vicenda della scomunica per la sua attività di presidente del magistrato straordinario a Milano. Al 1601 risale la proibizione del trattato di Pietro Antonio Pietra, anziano presidente del consiglio di giustizia del ducato farnesiano. Nel 1604 a Napoli è scomunicato Giovanni Francesco de Ponte: una delle conseguenze fu che i suoi scritti in tema di giurisdizione circolarono solo manoscritti (ed egli stesso si ritirò dalla vita pubblica). L'anno successivo a essere condannato *sub anathemate* è il secondo volume del *Diversorium iuris feudalis* di Camillo de Curtis, anch'egli alto magistrato regio<sup>(48)</sup>.

Gli effetti di queste pratiche sono ben descritti in una nota consulta indirizzata a Filippo III dal vicerè di Napoli (il conte di Benavente), in occasione del divieto del libro di de Curtis:

es cosa tan nueva, tan escandalosa, y de tan mala consecuencia que si en esto no se pone la mano [...] la jurisdicion de V. Md. se perdera y no avra quien pretenda defenderla ni por escrito ni de palabra<sup>(49)</sup>.

Lo stesso vicerè sottolineava le differenze tra la realtà italiana e quella spagnola, dove invece, a suo dire, era possibile scrivere in difesa delle prerogative sovrane (e, non casualmente, negli anni

---

<sup>(48)</sup> Cfr. *infra* capp. IV e V, § 2.

<sup>(49)</sup> Archivo General, Simancas, *Estado* 1877, c. 112v; il testo molto significativo è anche ripreso nelle diverse copie della raccolta di B. Chioccarello (cfr. ad esempio ASN, Ms 21.A.21, cc. 48-51); ricordato già da P. GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, a cura di A. MARONGIU, Milano, Marzorati, 1971, V, p. 193, è stato ampiamente discusso da S. ZOTTA, *G. Francesco de Ponte. Il giurista politico*, Napoli, Jovene, 1987, pp. 225-229.

successivi diverse opere di giuristi iberici si ritrovarono elencate negli indici romani dei libri proibiti) <sup>(50)</sup>.

Mentre a Napoli si cercava di tutelare spazi di autonomia alla giurisdizione regia, a Roma la fonte dei “mali” provenienti dalla penisola iberica era identificata in due tra le più significative personalità della cultura cinquecentesca, Francisco de Vitoria e Diego de Covarrubias y Leiva. A distanza di pochi mesi (luglio-novembre 1605) il Maestro del sacro palazzo presentava alla Congregazione dell’Indice dapprima la *Practica criminalis* di Lluís de Peguera e poi i *Collectanea ad ius canonicum* di Pedro Cenedo, osservando che, a proposito di certe teorie ivi esposte, “hoc est commune malum scriptorum Hispanorum quod a Victoria et Covaruvia ortum habuit” e che pertanto era necessario trattarne con il pontefice stesso (visto il ruolo di Covarrubias e il fatto che di entrambi si era già discusso nei decenni precedenti); la preoccupazione era motivata dal timore del crearsi fra i giuristi di un consolidato orientamento in tema di competenze della giustizia secolare; l’intervento censorio rispondeva, altresì, alla necessità di interrompere proprio il meccanismo di formazione della *communis opinio* <sup>(51)</sup>. E preoccupazioni analoghe (seppure di segno opposto) avrebbe palesato Filippo IV nel 1634, di fronte ai primi significativi divieti di opere scritte in difesa della giurisdizione regia <sup>(52)</sup>.

Se poi fosse vera la notizia tramandata da una gustosa lettera di Paolo Sarpi a Leschassier, si avrebbe una illuminante testimonianza

---

<sup>(50)</sup> Il tema era stato evidenziato già da M. DEFURNEAUX, *Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII*, Madrid, Taurus, 1973, p. 30; qualche indicazione (largamente da integrare) in ALVARADO, *Juristas turbadores*, cit., p. 338 e ss; cfr. *infra* cap. IV, § 2.

<sup>(51)</sup> ACDF, *Index I/1*, cc. 174r, 179v, e cfr. cap.V, p. 289; per Vitoria cfr. *infra* cap. I, nota 91 e per Cenedo cap. IV, § 2.

<sup>(52)</sup> “Prohibiendo y mandando recoger todos lo libros que salen en que se defienden mis derechos, regalías, preeminencias [...] y que con la misma vigilancia procedan en Italia los prelados, con lo qual dentro de muy brieve tiempo hará *comunnes todas las opiniones* que son en su favor, y se juzgará conforme á ellas en todos los tribunales; introduccion que necesita de remedio, porque serán pocos los autores que quieran exporse á peligro de que se recojan sus obras”: J.A. LLORENTE, *Coleccion diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica*, Madrid, Ibarra, 1809, p. 23, corsivo mio; per i divieti seicenteschi cfr. *infra* cap. IV, § 2.

di come le polemiche giurisdizionali potessero assumere toni tragicomici; nella corrispondenza con il francese il servita aveva menzionato un quadro, a proposito del quale scriveva:

de Iesuitarum pictura dicam ut res se habet. In conclavi quodam domus eorum in hac civitate, pingi curarunt infernum, cum omnibus generibus ignearum poenarum, sartaginibus nempe, verubus, et reliquis, ac cum animulis quae ibi torquerentur. Illuc devotos suos ducebant, quo terroribus subiectiores fierent, ostendebantque animulas, et pro cuiusque audientis captu nomine insignibant. Hic talis est, ille vero talis, unde apud nos vulgare proverbium ortum: li Giesuiti ti faranno dipingere a ca' del diavolo. Narravit mihi adolescens, qui iurisprudentiae operam dabat, se eo perductum, et ostensis animabus, dictum illum esse Albericum de Rosate, illum Rosetum [*sic per Roselli*], illum Covarruvias; et quod ego magis risi, ostensum locum flammis vacuum ad capacitatem animulae, dictum eum esse locum qui Menochium expectabat; adhuc enim Menochium supererat. Ridenda sunt haec, sed his ridiculis in nos tyrannidem exercent <sup>(53)</sup>.

In queste considerazioni introduttive si è scelto di fare riferimento all'area italiana e spagnola, perché ovviamente l'accostamento con il mondo francese avrebbe fatto ancor più risaltare divergenze e disparità.

D'altronde l'ambiente professionale dei giuristi non costituiva un universo separato, chiuso in una *turris eburnea*, senza rapporti con gli altri settori della cultura (dagli *studia* alle accademie — anche se spesso le storie disciplinari, “verticali”, dimenticano di collocare i personaggi negli ambienti in cui essi si trovavano ad operare). Mancano ad esempio, per l'età moderna, studi sistematici sui carteggi (a parte straordinarie iniziative come l'edizione di quello degli Amerbach o di Grozio) o su una partecipazione specifica dei giureconsulti alla *respublica litteraria*.

A questo proposito è il caso di soffermarsi sulla testimonianza offerta da una lettera di Galilei, che suggerisce materia di riflessione sulle differenti e possibili conseguenze dell'attività di tipo censorio in questa fase storica.

Scrivendo a Keplero nell'estate del 1597 lo scienziato si dichiarava “perterritus” dalla sorte delle dottrine di Copernico (tanto da

---

(53) SARPI, *Lettere ai gallicani*, cit., p. 72.

manifestare l'intenzione di non pubblicare le sue riflessioni in proposito) <sup>(54)</sup>. Perché *perterritus*? L'aggettivo pare un po' forte rispetto a questioni di tipo astronomico come potevano essere dibattute in un ambiente contraddistinto dalla *patavina libertas* nel 1597 (prima cioè dell'esplosione della famosa *querelle* e di una condanna formale del copernicanesimo). Era solo il timore dell'irrisione dell'infinito "stultorum numerus"? Oppure vi era meno *libertas* di quanto oggi non si supponga?

Si potrebbe ipotizzare, altresì, che una serie di fatti accaduti nei mesi precedenti avesse messo in allarme lo scienziato: un astronomo copernicano e agguerrito luterano come Mästlin compariva nell'indice del 1596 (anche per le sue polemiche sulla riforma del calendario) <sup>(55)</sup>; nello stesso indice erano incluse opere di filosofi come Telesio e Patrizi; in quei mesi del 1597 si mormorava che il matematico e astrologo Magini fosse stato convocato dall'Inquisizione a Roma, là dove era stato da poco bruciato l'eretico Francesco Pucci; tra gli sviluppi del processo a Giordano Bruno compariva la questione cosmologica (proprio in quel periodo era stato "admonitus ad relinquendum huiusmodi eius vanitates diversorum mundorum") <sup>(56)</sup>.

Benché non ancora implicato direttamente e personalmente in faccende censorie e inquisitoriali, Galilei asseriva, tuttavia, di essere "perterritus". Forse aveva percepito, come fu scritto vent'anni dopo,

---

<sup>(54)</sup> La lettera, molto nota, è in G. GALILEI, *Opere*, Firenze, Barbera, 1934, X, pp. 67-68; vi ha richiamato recentemente l'attenzione M. BUCCIANINI, *Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell'Età della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 49-50.

<sup>(55)</sup> BALDINI-SPRUIT III, p. 2144.

<sup>(56)</sup> L. FIRPO, *Filosofia italiana e controriforma*, in « Rivista di filosofia », XLI, 1950, p. 159 e ss; XLII (1951), p. 30 e ss; A. ROTONDÒ, *Cultura umanistica e difficoltà dei censori. Censura ecclesiastica e discussioni cinquecentesche sul platonismo*, in *Le pouvoir et la plume. Incitation, contrôle et répression dans l'Italie du XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, 1982, pp. 15-50; BUCCIANINI, *Galileo e Keplero*, cit., pp. 70, 80; P. CARTA, *Nunziature ed eresia nel Cinquecento. Nuovi documenti sul processo e la condanna di Francesco Pucci (1592-1597)*, Padova, Cedam, 1999, p. 97; L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. QUAGLIONI, Roma, Salerno, 1998, p. 244; S. RICCI, *Inquisitori, censori, filosofi sullo scenario della Controriforma*, Roma, Salerno, 2008.

che “in Italia sunt quidam limites philosophis conclusi, extra quos catholicus non potest iure expatriari” (57).

Comunque sia, Keplero (nella risposta alla missiva dello scienziato toscano) centrò molto bene uno dei termini del problema: “si tibi Italia minus est idonea ad publicationem, et si aliqua habiturus impedimenta, forsan Germania nobis hanc libertatem concedet” (58). L’effetto intimidatorio di una sanzione ecclesiastica poteva facilmente travalicare i confini, persino là dove l’Indice non era stato accettato ed era inefficace. Alla notizia della condanna di Galilei, Descartes (in una nota lettera a Mersenne) scriveva: “je me suis quasi résolu de brûler tous mes papiers, ou du moins de ne les laisser voir à personne” (59). L’onda lunga di certe pratiche poteva far sentire i suoi effetti pure in tempi che stavano mutando: ancora un secolo dopo Muratori dichiarava: “dopo aver io veduto ciò che ha il gius canonico in questo particolare [*in tema di interesse del denaro*], mi sono spaventato e mi è calata la voglia d’entrare in tal materia perché si farebbe del rumore dai zelanti e correrebbe rischio il libro d’esser proibito” (60).

Risulta perciò lecito chiedersi come un clima del genere fosse vissuto da giuristi che in quegli stessi anni si trovavano in prima linea nelle controversie giurisdizionali e che assistevano al vaglio critico cui erano sottoposte le loro opere. Il problema, alla cui soluzione possono essere fornite risposte diverse, non è tanto quello della rilevanza percentuale dei (pochi?) processi per libri proibiti, quanto

---

(57) T. Mingoni a Keplero 1 novembre 1617, cit. in BUCCIANINI, *Galileo e Keplero*, cit., p. 337 nota.

(58) GALILEI, *Opere*, cit., X, p. 70. Nel 1620 era il cattolico Peiresc a prospettare a all’intellettuale di curia Girolamo Aleandro le maggiori possibilità di stampare opere apologetiche in Francia, con “la nostra libertà gallicana”, “fuor della giurisdittione di que’ frattoni che dicono il dar al Papa Diocesi Patriarchale essere dottrina nuova et pericolosa” (*Correspondance de Peiresc & Aleandro*, a cura di J-F. LHOÏE - D. JOYAL, Clermont Ferrand, Adosa, 1995, II, p. 276).

(59) R. DESCARTES, *Tutte le lettere. 1619-1650*, cura di G. BELGIOIOSO, Milano, Bompiani, 2005, p. 248.

(60) L.A. MURATORI, *Carteggio con Fortunato Tamburini*, a cura di F. VALENTI, Firenze, Olschki, 1975, p. 138.

quello della valutazione del timore che, preventivamente, poteva essere indotto negli “scrittori” e nei “lettori” (61).

I libri di diritto, formalmente, non trattavano certo questioni di fede. Risultava però facile, mediante i tradizionali meccanismi esegetici, riportare certe materie nell’ambito delicatissimo dell’eresia o della quasi-eresia (62).

Nel ricostruire la storia della cultura giuridica in età moderna, insomma, è necessario tenere presenti anche dimensioni che si potrebbero definire ambientali e/o congiunturali: quelle in cui operavano i giuristi, dove si costituivano mentalità diffuse (ora condivise, ora contrastate) e dove si formavano idee, concetti, verità “assolute” — eppure così transeunti.

Il segno dell’esistenza di periodizzazioni forti, di come certe prospettive potessero cambiare anche radicalmente, può risultare evidente se si considera (tanto per portare una sola testimonianza) che negli anni Trenta del Settecento a Torino fu preparato un

(61) INFELISE, *I libri proibiti*, cit., pp. 77-80. Sul “clima di incertezza” indotto dalla censura cfr. BALDINI-SPRUIT I, pp. 86-91. In tema restano sempre attuali le considerazioni di L. FIRPO, *Correzioni d'autore coatte*, in *Studi e problemi di critica testuale*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1961, pp. 143-157; né vanno dimenticate le riflessioni di E. BRAMBILLA sulla “corruzione delle coscienze” (*Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 493, 569); O. TRABUCCO, *Riscrittura, censura, autocensura. Itinerari redazionali di Giovanni Battista della Porta*, in « *Giornale critico della filosofia italiana* », LXXXI, 2002, pp. 41-57; M. VALENTE, “*Correzioni d'autore*” e *censure dell'opera di Cardano*, in *Cardano e la tradizione dei saperi*, a cura di M. BALDI, G. CANZIANI, Milano, Angeli, 2003, pp. 437-456; FRAGNITO, *Proibito capire*, cit., p. 164 e ss. Tra i tanti esempi che si possono addurre in proposito si può ricordare la testimonianza degli assilli di un poeta seicentesco, Gabriello Chiabrera, mentre rivedeva l'*Amedeida* (cfr. *infra* cap.V, nota 64) o menzionare le vicende della redazione della dedica al lettore del *Dialogo* galileiano (*Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, ed. critica a cura di O. BESOMI e M. HELBING, Padova, Antenore, 1998, II, pp. 118-136).

(62) In un’opera indirizzata agli inquisitori locali (L. BARIOLA, *Flores directorii inquisitorum*, Mediolani, apud haer. q. Pacifici Pontii st Ioan. Baptistam Piccaleam, 1625, p. 286) un’opinione incidentalmente espressa da Giovanni Cefali diversi decenni prima era commentata con le seguenti parole: “non erubescit asserere quod non appelletur usura illa quae communiter reputatur licita. Quod tamen falsissimum est, erroneum, ac scandalosum, ne dicam haereticum”: il passo del giurista ferrarese è in *Consiliorum sive responsorum iuris* [...] *Liber secundus*, Venetiis, apud Io. Baptistam Somaschum, et fratres, 1567, n. 237, c. 159v.

*Progetto d'istruzione per i revisori de' libri e delle stampe*, in cui, insieme ad altre questioni, l'estensore indicava quali fossero gli autori da recuperare e salvaguardare nonostante la proibizione ecclesiastica (in quanto difensori della "giurisdizione temporale de' Principi"): tra essi figurano Ockham, Bodin e du Moulin (ovviamente), Sarpi, Cevallos e Salgado de Somoza, insieme ad esponenti della tradizione gallicana (Gerson, Servin, Roussel e altri) <sup>(63)</sup>.

Importanti settori della cultura uscivano in quegli anni da una condizione di minorità e di (semi-) clandestinità in cui erano rimasti confinati per decenni e decenni, almeno in determinate realtà dell'Europa (Italia, *in primis*) <sup>(64)</sup>. Con un effetto di "ricaduta" più generale: testi nuovi e vecchi potevano entrare, o rientrare, in un circolo più ampio. Si aprivano così scenari fino ad allora parzialmente preclusi al patrimonio intellettuale dei professionisti <sup>(65)</sup>. Circostanza, quest'ultima, che stimola qualche precauzione metodologica: nel senso che la propensione dei ricercatori a circoscrivere l'indagine a una ristretta "aristocrazia di liberi lettori", capace di

---

<sup>(63)</sup> BRAIDA, *Il commercio delle idee*, cit., p. 91; e cfr. per il ducato di Modena ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica*, cit., p. 1423; argomentazioni simili ricorrono anche nel memoriale genovese ricordato a nota 26: "è noto purtroppo che tal'ora sono stati malavvedutamente proibiti libri per ragioni politiche o rigguardi temporali, estendendo perfino la proscrizione all'odio dell'autore, quasi che per pena di altre sue opere meritamente proibite si creda d'esser in diritto di impedire con trasversale divieto una di lui opera castigata ed innocente".

<sup>(64)</sup> Della condizione di separatezza della cultura giuridica italiana erano coscienti anche gli spiriti più avvertiti della Curia romana. Si veda ad esempio l'interessante giudizio di Lorenzo Casoni contenuto in una lettera ad Agostino Favoriti del 1679: "da questa ignoranza sono nate in gran parte le perdite fatte dalla Santa Sede in quel Regno [di Francia], dove presentemente hanno per massima di dare al Re quella medesima autorità sopra la Chiesa che secondo il loro sentimento avevano gl'imperatori romani, de' quali ci restano tante leggi intorno alle cose sacre [...] I nostri prelati di Roma hanno per lo più la testa piena [...] del Gavanto, del Barbosa e di decisioni che in Francia son ridicole e che non istruiscono per rispondere a quelle opposizioni che ci vengono fatte" (cit. in B. NEVEU, *Culture religieuse et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI*, in *Accademie e cultura. Aspetti storici tra Sei e Settecento*, Firenze, Olschki, 1979, p. 21). D'altronde, quasi un secolo prima, Possevino aveva già rimarcato le forti differenze tra cultura giuridica italiana e quella "ultramontana": cfr. *infra* cap. I, nota 104, cap.V, § 3.

<sup>(65)</sup> Non è certo casuale la presenza di un autore "datato" come du Moulin nei citati memoriali settecenteschi di Genova e Torino (cfr. testi in corrispondenza di note 26 e 63).

mantenere i contatti con il resto degli ambienti europei, può produrre valutazioni parzialmente distorte della realtà <sup>(66)</sup>.

Un problema di non facile soluzione resta indubbiamente aperto, vale a dire come valutare gli effetti a livello diffuso causati da una così significativa parentesi nella comunicazione culturale. Da un certo punto di vista si potrebbe affermare che è proprio con il Settecento che si crea, o ricrea, una nuova e differente cultura giuridica europea. Il ridimensionamento (o, almeno, la diversa allocazione) di saperi storici come il diritto romano e quello canonico offriva l'occasione di seguire nuove rotte (visto che i loro poderosi e talvolta soffocanti referenti istituzionali erano stati ricondotti in più ristretti "confini").

---

<sup>(66)</sup> Si veda, ad esempio, come sulla base di un numero limitato e particolare di fonti (il mercato veneziano, l'inventario della biblioteca di Giovanni Vincenzo Pinelli) Grendler abbia concluso una pur pregevole e pionieristica ricerca sottostimando gli effetti della censura (P.F. GRENDLER, *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton UP, 1977, p. 288). Sulla circolazione culturale tra le élites intellettuali cfr. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica*, cit., p. 1415; F. WAQUET, *Le modèle français et l'Italie savante. Conscience de soi et perception de l'autre dans la République des Lettres (1660-1750)*, Rome, École française de Rome, 1989.

## CAPITOLO I

### IL LUNGO AVVIO

Volendo indicare in modo sommario “precedenti” significativi e vicini all’esperienza censoria cinque-seicentesca, si possono ricordare due episodi che offrono possibili chiavi interpretative del fenomeno e al contempo testimoniano dell’efficacia (e inefficacia) di tali pratiche; si collocano a monte dell’evento della riforma protestante e lasciano da parte tutto ciò che avrà rapporti con questioni più propriamente dogmatiche. Al contempo offrono utili spunti di riflessione.

Nel 1491 Niccolò Franco, vescovo di Treviso e legato apostolico, nel promulgare le *constitutiones tarvisinae* includeva anche un capitolo in cui proibiva la pubblicazione e il possesso di due opere “haeresim sapientes”: le famose conclusioni di Pico della Mirandola (per le quali vi era già stata una condanna pontificia), e il *Monarchia* di Antonio Roselli <sup>(1)</sup>. Nonostante questo precoce divieto l’opera del giurista aretino fu ancora pubblicata in Italia fino al 1548, con la riedizione nella raccolta veneziana dei *Tractatus*; l’inclusione, però, nell’indice inquisitoriale del 1558-1559 (e nei successivi) fece sì che il libro uscisse dalla produzione locale, per essere stampato solo in Germania <sup>(2)</sup>. Fossero le posizioni in tema di donazione di Costan-

---

(1) A. ROSELLI, *Monarchia, sive De potestate Imperatoris ac Papae*, Venetiis, impensis Hermanni Lichtenstein, 1487; G.D. MANSI, *Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova*, VI, Lucae, ex Typographia Iosephi Salani, et Vincentii Iunctinii, 1752, p. 681. Su Roselli cfr. T.A. WEITZ, *Der Traktat des Antonio Roselli De conciliis ac synodis generalibus. Historisch-kanonistische Darstellung und Bewertung*, Paderborn, Schöningh, 2002.

(2) Per le edizioni cinquecentesche cfr. A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1986, p. 149; G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. II. Bibliografia delle raccolte. Indici dei trattati non compresi nei Tractatus Universi Iuris*, Roma, Viella, 2003, p. 173 (sui *Tractatus* cfr. *infra* nota 23).

tino, o la teoria secondo cui “*romanum pontificem solum habere spiritualem potestatem*” (come avrebbe sbrigativamente riassunto Francisco Peña, riprendendo dall’*Opusculum* di Institor), di fatto quest’opera fu accomunata ad altri testi critici dei poteri temporali della Chiesa, e quindi vietata <sup>(3)</sup>.

Nel 1516, nella sessione XI del concilio lateranense V, Leone X, forte del recente concordato con il re di Francia, pubblicò la bolla *Pastor aeternus* in cui ordinava la distruzione della *Pragmatica sanctio* di Bourges, vietandone l’utilizzo in qualsiasi atto, la conservazione “*in domibus suis, aut aliis locis publicis vel privatis*”, comminando la scomunica agli inobedienti. La *Pragmatica sanctio* (un testo che sarà definito *palladium Franciae*) sarebbe dovuto scomparire <sup>(4)</sup>. In realtà in Francia non venne mai meno: basti pensare solo alle numerose edizioni commentate da Cosme Guymier che durarono fino a Seicento inoltrato.

Le vicende qui ricordate mettono in luce alcuni dei temi e dei problemi che caratterizzarono la censura ecclesiastica cinque-seicentesca: della *Pragmatica sanctio* non si trova più menzione negli indici romani, mentre autori rappresentativi delle tradizioni gallicane furono vietati in tempi differenti, sia pure con moderazione e ritardi dovuti a considerazioni di carattere politico-diplomatico (uno dei temi percepiti come pericolosi era, ad esempio, l’istituto dell’*appel comme d’abus*, per altro molto presente nella cultura e nella pratica francese).

La difesa della cosiddetta *libertas ecclesiae*, del primato pontificio e dei poteri temporali della Chiesa fu uno dei terreni di confronto nei conflittuali rapporti con la riflessione giuridica e politica, in specie quella italiana e iberica. Il che contribuisce a spiegare come negli indici dei libri proibiti compaiano opere di autori dei secoli

<sup>(3)</sup> Per il giudizio di Peña si veda *infra* nota 97, e cfr. H. INSTITOR, *Opusculum in errores Monarchie, Venetiis, arte Jacobi de Leucho, 1499, c. [c2r]*; D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 304-310.

<sup>(4)</sup> G. ALBERIGO et al., *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Basilea, Herder, 1962, pp. 614-621; cfr. P.G. CARON, *L’appello per abuso*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 54-55; E. CORTESE, *Le reservationes pontificie tra le condanne di Basilea e il regalismo cinquecentesco. Canonisti gallicani e trattatisti italiani a confronto*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, ed. M. BELLOMO-O. CONDORELLI, Città del Vaticano, BAV, 2006, p. 441.

precedenti (quali quelle di Roselli, appunto, Marsilio da Padova o il *Somnium viridarii*). Su questo retroterra venne poi a sovrapporsi il fenomeno della Riforma e della connessa lotta antieretica, ampliando così enormemente lo spettro di autori e opere da mettere al bando.

Rispetto all'universo dei circa duemila soggetti che compaiono negli indici cinquecenteschi, un'esigua minoranza, circa il 3%, sono gli autori (o i singoli testi proibiti) che possono essere classificati a qualche titolo nella categoria "diritto" (5).

La percentuale si abbasserebbe ancora, se si togliessero quei nomi che comparvero di sfuggita, quasi per "errore" (ma non sempre erano errori). Ad esempio, nei tormentati anni nel pontificato di Gregorio XIII, quando le proibizioni seguirono alle proibizioni, senza apparentemente ordine né sistematicità, e quando, talvolta, era anche difficile comprendere chi proibisse cosa, finirono (temporaneamente) nelle liste delle opere proibite o sospese, libri e autori molto diversi: il manuale di diritto canonico di Giovanni Paolo Lancellotti, destinato ad avere poi una secolare fortuna (tanto da essere ristampato, a partire da metà '600, in appendice allo stesso *Corpus Iuris Canonici*) (6); i canonisti bizantini Theodoros Balsamon e Matthaëus Blastares, che, insieme a Zosimo, erano esponenti di quella cultura greco-orientale verso cui gli intellettuali francesi e tedeschi (riformati e no) avevano mostrato uno spiccato interesse (7). Per Blastares in uno dei tanti elenchi

---

(5) Tale cifra risulta tenendo presente l'insieme degli indici (romani e "non romani") in rapporto ai calcoli fatti da J.M. DE BUJANDA in ILI X, p. 32.

(6) Le *Institutiones iuris canonici* di Lancellotti compaiono nel cosiddetto *Indice di Parma* del 1580 (su cui cfr. nota 66) e nella più o meno coeva lista degli *Avertimenti per li librari di Roma* (ILI IX, pp. 149 e 68); ma già nel gennaio del 1583 ci si domandava quale fosse la fonte o la motivazione del divieto (cfr. *infra* nota 68). Su Lancellotti: L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009.

(7) Il nome di Blastares (*Matthæus Monachus*), così come quello di Balsamon, si trova nella lista preparata da Giovanni Dei nel 1576 (ACDF, *Index XIV/1*: cfr. *infra* nota 73) e nel coevo indice curato dal Maestro del sacro palazzo, Paolo Costabili, nel cosiddetto *Indice di Parma* e infine nell'elenco di Napoli del 1583: ILI X, p. 836, 838 e IX, pp. 154 e 776. Per l'attenzione della cultura cinquecentesca verso Blastares e Balsamon si veda H.E. TROJE, *Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts*, Köln-Wien, Böhlau, 1971 e, a titolo di esempio, Antonio Agustín: ciò

preparatori agli indici fu annotato: “opus etsi in lucem emissum non est, prohibendum tamen ut ne scriptis quidem, nedum typis evulgetur” (8).

I meri dati quantitativi, così come il sostanziale disinteresse della storiografia, non devono però trarre in inganno. Agli occhi dei contemporanei, dei protagonisti della vicenda censoria (sia chi la metteva in pratica, sia chi la subiva), le opere giuridiche rivestivano un'importanza non secondaria rispetto a quelle teologiche, politiche o letterarie. Anzi, vi era forse un problema aggiuntivo: erano opere, come quelle di altri “professori” (di medicina, di matematica, di scienze) per le quali maggiori erano i problemi nel far accettare censure e maggiore poteva essere la resistenza.

Nel marzo del 1555 i principali editori veneziani avevano protestato per le proibizioni di “opere in diverse facultà non appartenenti alla fede [...] ma solamente alle leggi, alla medicina, alla philosophia” (9). Qualche anno dopo Lelio Torelli si era dichiarato “scandalizzato” dei divieti contenuti dell'indice di Paolo IV, richiamando un'ipotetica “consuetudine della Santa chiesa, che s'è contentata ch'è libri dove s'imparano le lingue, le scienze et le discipline si leggino, sieno di chi si voglia et venghino donde vogliono” (10). Dopo la promulgazione dell'indice clementino (1596) il duca di Savoia si rivolse allo stesso pontefice, preoccupato per l'applicazione del nuovo indice, dato “l'impedimento che darà all'i magistrati, advocati, medici, et maestri delle arti liberali” (11).

---

risulta non solo dal catalogo dei manoscritti greci della sua biblioteca, ma anche dalle opere e dai carteggi (A. AUGUSTINI, *Opera omnia*, Lucae 1765-1774: I, p. 172; II p. 145; VII, pp. 52 e 56; C. FLORES SELLÉS, *Epistolario de Antonio Agustín*, Salamanca, Ed. Universidad Salamanca, 1980, *ad indicem*). Blastares, Balsamon e Zosimo erano stati segnalati anche da Pietro Galesini (ACDF, *Index* II/1, c. 132r; II/9, c. 190v; XVII/3). Successivamente, Bellarmino (insieme ad altri) suggerì di togliere dagli indici autori del mondo classico come Zosimo (ACDF, *Index* II/9, cc. 79-80); su Galesini cfr. S. BAUER, *The Censorship and the Fortuna of Platina's Lives of the Popes in the Sixteenth Century*, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 132-140.

(8) BAV, *Vat. lat.* 6207, c. 218v.

(9) GRENDLER, *The Roman Inquisition*, cit., p. 297.

(10) FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 100.

(11) *Scrinium*, p. 168 (su cui vedi M.P. FANTINI, *Lo Scrinium di Fra Giovanni Battista Porcelli* (1612): da un archivio di lettere alla formazione di un manuale, in *L'inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Atti del Seminario

Tra i giuristi che finirono all'indice vi è almeno un personaggio di tale "qualità" ed importanza, Charles du Moulin, da essere spesso collocato a fianco di nomi altrettanto cruciali nella storia della cultura europea: nei pareri di censori iberici ricorre in modo non infrequente un parallelismo tra la vicenda Erasmo e quella del francese (12). Sembra che con Urbano VIII si sia istituzionalizzata una formula con cui si concedeva a cardinali e consultori del Sant'Ufficio il permesso di lettura di libri proibiti, esclusi però Machiavelli e du Moulin (13).

Se oggi i nomi di du Moulin e di molti altri suoi contemporanei dicono poco ai non specialisti, nella Chiesa post-tridentina (in cui tra l'altro la presenza di "chierici" con una formazione giuridica era così significativa) il diritto era vissuto come un tema centrale: siano ora le questioni giurisdizionali, il matrimonio o l'usura, sia ora il tema del riordino delle fonti del diritto canonico, sempre si ha a che fare con avvocati, giudici, professori di diritto, e con i loro libri.

È il caso di aggiungere, infine, una considerazione di carattere generale sulle fonti e sui soggetti dell'attività censoria: abbastanza note sono le vicende che hanno portato alla dispersione degli archivi delle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice, al loro ritorno a Roma e alla loro apertura (14). Iniziano ad essere conosciute le

---

internazionale, a cura di A. DEL COL e G. PAOLIN, Trieste, Università, 2000, pp. 198-256; pare comunque opinabile l'interpretazione dello *Scriniolum* come un tentato "manuale"). Anche a Parma vi erano state resistenze (ACDF, *Index*, III/1, cc. 141, 146 e V/1, c. 31r).

(12) Cfr., ad esempio, *infra* cap. III, note 38 e 104.

(13) ACDF, *SO*, *St. st.* Q2n, cc. 491-492. La formula si standardizzò: Gabriel Naudé avrebbe successivamente osservato (forse un po' troppo ottimisticamente) che "on obtient assez aisement permission à Rome de lire toute sorte de livres heretiques; c'est le Maistre du Sacré Palais qui la donne, avec ces exceptions: on defend Calvin et Luther, et tout autre chef de party, Machiavel, l'Astrologie Judiciaire, l'*Adone* del Cavalier Marino, Carolus Molinaeus et quelques autres jurisconsultes qui ont escrit contre le Pape" (R. PINTARD, *Le libertinage érudit*, Paris, Boivin, 1943, I, p. 262); un secolo dopo Giannone si sarebbe quasi fatto vanto che il suo nome comparisse in tale connessione: "sicché, coll'opere di Carlo Molineo, Machiavelli ed altri, venne ad eccettuarsi la mia" (P. GIANNONE, *La vita di Pietro Giannone*, a cura di S. BERTELLI, Torino, Einaudi, 1977, I, p. 115).

(14) Si veda per tutti *L'apertura degli archivi del Sant'Ufficio romano*, Atti dei convegni Lincei 142, Roma 1998.

divergenti posizioni che di volta in volta hanno assunto le suddette congregazioni su singoli temi; anche per quanto riguarda alcuni casi di opere giuridiche, Indice e Inquisizione si muovevano talvolta autonomamente. Per avere un quadro più completo dei soggetti che svolgevano attività di censura, di controllo sulla stampa e sulla circolazione dei libri, bisogna aggiungere almeno un altro protagonista, il Maestro del sacro palazzo, di cui non si è ancora riusciti a individuare l'archivio per il periodo cinquecentesco; archivio che invece potrebbe riservare non poche sorprese, visto il ruolo centrale che il Maestro svolse, sia da solo, sia in rapporto alle due Congregazioni sopra citate <sup>(15)</sup>. Né si può dimenticare che significative iniziative censorie potevano essere poste in atto senza che necessariamente il fatto divenisse di pubblico dominio o con un formale decreto <sup>(16)</sup>.

Prendendo le mosse dagli indici cinquecenteschi si può affermare che fino a quelli del 1554 l'attenzione verso i libri di diritto è decisamente limitata: è rivolta a quei giuristi noti soprattutto come scrittori di opere di argomento religioso o di cui era nota l'adesione alla Riforma (quindi erano eretici). Pochi i nomi rilevati, soprattutto autori tedeschi (Christoph Hegendorf, Melchior Kling, Conrad

---

<sup>(15)</sup> Già De Luca aveva sottolineato questa competenza cumulativa di Inquisizione, Indice e Maestro del sacro palazzo in tema di libri (*Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1759, pp. 245-6, 268, 278): cfr. FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., pp. 117-118 e EAD., *La censura libraria tra Congregazione dell'Indice, Congregazione dell'inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo (1571-1596)*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. ROZZO, Udine, Forum, 1997, pp. 163-177. Sarebbe essenziale ritrovare la documentazione relativa al periodo in cui la carica fu ricoperta da personaggi come Tomás Manrique, Paolo Costabili, Sisto Fabri, Vincenzo Bonardi — tutti protagonisti di primo piano; sul problema della conservazione della documentazione cfr. G. FRAGNITO, *Un archivio conteso: le "carte" dell'Indice tra Congregazione e Maestro del Sacro Palazzo*, in « Rivista storica italiana », CXIX (2007), pp. 1276-1318.

<sup>(16)</sup> Esempio da questo punto di vista la vicenda di Sigonio: cfr. P. PRODI, *Storia sacra e controriforma*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », 3 (1977), pp. 75-104; W. MCCUAIG, *Carlo Sigonio. The changing world of the late Renaissance*, Princeton, Princeton UP, 1989, in specie cap. IV; P. PRODI, *Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo Sigonio*, in *Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postriidentina*, a cura di M. FIRPO, Firenze, Olschki, 2005, pp. 291-310; per altri episodi cfr. *infra* cap. V, § 1.

Lagus, Johannes Oldendorp, Hieronymus Schurff); fa una prima, timida, apparizione Ulrich Zasius con un'opera "minore", i *Commentaria in Rhetoricam ad Herennium* (segnalato nell'indice spagnolo del 1551) (17).

Insieme all'attenzione per queste figure di giuristi protestanti (che ovviamente durerà e si allargherà successivamente), emerge quasi subito una preoccupazione per autori tre-quattrocenteschi che, anche se non tutti giuristi, erano nomi emblematici della riflessione su aspetti cruciali del potere papale. I censori avevano individuato con estrema precisione quei libri in cui erano stati messi in discussione i cardini di tale potere, nelle sue relazioni sia coll'istituzione conciliare, sia coll'impero e gli stati: si va dal *De monarchia* di Dante a Marsilio da Padova, dal trattato/*consilium* di Francesco Zabarella sullo scisma alla *De falso credita Constantini donatione* di Lorenzo Valla (18).

Né vanno dimenticati significativi testi della tradizione giuridica francese tre-quattrocentesca come il *Dialogus inter clericum et militem* (che aveva visto così tante edizioni incunabole), ripreso poi nel *Somnium viridarii*, o di conciliaristi come Nicolas de Clamanges (19). Questa tendenza è soprattutto evidente nei primi indici elaborati a Roma (anche se pubblicati a Firenze, Venezia o Milano attorno al

---

(17) ILI V, pp. 268-269; S. ROWAN, *Ulrich Zasius. A Jurist in the German Renaissance 1461-1535*, Frankfurt, Klostermann, 1987, p. 150 e ss.

(18) Per le edizioni cinquecentesche di Marsilio cfr. G. PIAIA, *Marsilio da Padova nella Riforma e nella Controriforma*, Padova, Antenore, 1977; per Valla cfr. L. VALLA, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, München, MGH, 1986, pp. 35 ss. Il problema della donazione di Costantino restò uno dei temi "caldi" ancora per tutto il Cinque-Seicento, e non solo perché anche Lutero ne aveva fatto oggetto di riflessione. Ad esempio l'opera di Valla fu riedita insieme a Dante, Cusano, Marsilio, Zabarella (e altri) nella raccolta curata da Simon Schard (*De iurisdictione, autoritate, et praeeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica*, Basileae, ex officina Iohannis Oporini, 1566); e fu uno dei temi di attrito tra Sigonio e i suoi autorevoli censori (PRODI, *Storia sacra*, cit., pp. 87, 95; McCUAIG, *Carlo Sigonio*, pp. 260 e ss); il divieto dell'opera di Valla permase, ovviamente, anche nell'indice clementino nonostante quanto affermato da S. ZEN, *Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico*, Napoli, Vivarium, 1994, p. 231. Per Zabarella cfr. *infra* nota 22.

(19) Per il *Somnium viridarii*, cfr. *Le songe du vergier*, édité par M. SCHNERB-LIÈVRE, Paris, CNRS, 1982, 2 voll. (e il testo latino *ibid.* 1993-1995); il *Somnium viridarii* e due scritti di Clamanges erano stati inclusi nel volume XVII dei *Tractatus* editi a Venezia nel 1550 (su questi cfr. *infra* nota 23).

1554) <sup>(20)</sup>. È in questi che sono segnalati, ad esempio, Dante (uno dei non molti casi di opere ancora inedite messe all'indice), in compagnia di Marsilio da Padova, Valla e degli scritti di Enea Silvio Piccolomini sul concilio di Basilea (pubblicati e ripubblicati da editori e intellettuali riformati) <sup>(21)</sup>; e fa la sua prima apparizione Giovanni Pietro Ferrari, "grazie" all'inclusione di un passo tratto dalla *Practica* nell'edizione del menzionato scritto di Francesco Zabarella <sup>(22)</sup>.

Le preoccupazioni degli inquisitori romani e dei loro corrispondenti locali erano tutt'altro che infondate; un solo esempio: tra il 1548 e il 1550, grazie agli sforzi congiunti di alcuni dei più bei nomi dell'editoria veneziana, aveva visto la luce un'imponente raccolta di trattati giuridici, in cui, assieme ad opere del tutto tecniche (o poco interessanti per i censori), erano stati ripubblicati molti di questi scritti — da Clamanges al *Somnium viridarii*, da Zabarella a Antonio Roselli, da Oldendorp a Hegendorf e du Moulin. Il mondo dei giuristi (e dell'editoria giuridica) si dimostrava tutt'altro che insensibile ad istanze di rinnovamento; e rivendicava inoltre (come si è visto nelle ricordate parole di Torelli) il diritto a leggere e conoscere quanto la cultura d'oltralpe andava producendo <sup>(23)</sup>.

---

<sup>(20)</sup> Per questi indici "romani" stampati in periferia cfr. ILI III e X, pp. 815-824; GRENDLER, *The Roman Inquisition*, pp. 94 ss; U. ROZZO, *Pier Paolo Vergerio censore degli Indici dei libri proibiti*, in *Pier Paolo Vergerio il Giovane, un polemista attraverso l'Europa del Cinquecento*, a cura di U. ROZZO, Udine, Forum, 2000, pp. 174-177.

<sup>(21)</sup> AE.S. PICCOLOMINEUS, *De Gestis Concilii Basiliensis Commentariorum libri II*, ed. D. HAY-W.K. SMITH, Oxford, Clarendon, 1992, pp. xxxii e ss.

<sup>(22)</sup> In ILI III, pp. 106, 339 si ipotizza che l'inserimento nell'indice sia avvenuto dopo che Vergerio, nel suo volume di critica al *Catalogo* di Della Casa, aveva collocato Ferrari tra gli assertori della falsità della donazione di Costantino, insieme a Valla e Cusano. In realtà con il nome di "Petrus Ferrariensis" era stato pubblicato un brevissimo estratto della sua *Practica* all'interno dell'edizione del *De schismate* di Francesco Zabarella curata da Lucas Schroteisen (e non casualmente anche Schroteisen fu posto da allora negli indici): in questa paginetta, oltre a condannare l'"appetitus regnandi" dei pontefici, ribadiva che "naturaliter a principio mundi omnes clerici nedum laici erant sub potestate et iurisdictione imperii" (Argentorati, ex officina Knoblochiana, 1545, c. A6v; l'opuscolo fu riedito a Ginevra nel 1607 in occasione delle polemiche sull'interdetto veneziano, e poi successivamente); nell'indice del 1557 era stato indicato come "fragmentum libri de schismate" (ILI VIII, p. 252).

<sup>(23)</sup> Ben poche le copie integre di questa edizione dei *Tractatus*, Venetiis, [Società della corona], 1548-1550: cfr. da ultimo COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. II*, cit., pp. 37, 73-74; che gli editori veneziani avessero un

Le tendenze sommariamente descritte di questa prima fase della censura romana si confermano nelle loro linee di fondo nel periodo immediatamente successivo, sia nei due indici dell'inquisizione del 1557 (non promulgato) e del 1558-1559 (promulgato), sia nell'indice tridentino del 1564 <sup>(24)</sup>. Una significativa testimonianza di come fu percepita la severità dell'indice inquisitoriale è data da una lettera dell'agostiniano Fabiano Chiavari al cardinale Seripando: già il 14 gennaio 1559 gli mandava il nuovo indice e così commentava: “siamo cascati in tempi molto pericolosi” <sup>(25)</sup>.

Confermate le “acquisizioni” precedenti, in questi anni sono introdotti alcuni nomi nuovi — du Moulin, Roselli, Zasius, per citare solo i più significativi — attorno ad essi (e pochi altri) si accentrò il confronto, e lo scontro, nei decenni successivi. Questi stessi nomi possono anche essere presi come la cartina di tornasole per evidenziare politiche di intervento censorio differenti tra Roma e gli altri indici “nazionali” (Portogallo, Spagna e Paesi Bassi).

---

progetto parzialmente autonomo (e non emulassero solo Lione) risulta dal fatto che, ad esempio, in questi volumi pubblicarono il *De schismate* di Francesco Zabarella che non era incluso nell'edizione lionese dei *Tractatus*. Hegendorf e Oldendorp erano tra i nomi dei giuristi su cui si appuntarono le resistenze dei librai veneziani nel 1555: GRENDLER, *The Roman Inquisition*, pp. 298-299; e le precisazioni di A. DEL COL, *Il controllo della stampa a Venezia e i processi di Antonio Brucioli (1548-1559)*, in « Critica storica », 17 (1980), pp. 457-510. Le edizioni veneziana e lionese dei *Tractatus* furono sempre oggetto di attenzione da parte di censori: un anonimo annotatore segnalava come in quella lionese vi fossero testi di du Moulin e Hegendorf e consigliava di levarli “ne modicum fermentum totam massam corrumpat” (BAV, *Vat. lat.* 3958, c. 207v); Giovanni Dei nella lista del 1576 li collocava tra i libri sospetti (“sunt ex magna parte perniciosi”); e di questi si trovano espurgazioni negli anni Ottanta del Cinquecento (ACDF, *Index*, XIV/1; II/1, cc. 150 e ss; II/2, cc. 205 ss). In ACDF, *Index*, II/7, c. 1, vi è l'interessante ricevuta senza data, ma di fine Cinquecento, di un libraio che attesta di aver venduto l'opera dopo aver tagliato per ordine del Maestro del sacro palazzo tutte le opere vietate — e anche qualcuna in più, visto che di Roselli tolse pure il *De usuris*, il *De indicis et tortura*, il *De successione*. Ancora alla fine del '500 la commissione censoria istituita presso la curia napoletana indicava, piuttosto sommariamente, quali fossero le parti da espungere (ACDF, *Index*, XXIII/1, c. 53r).

<sup>(24)</sup> ILI VIII.

<sup>(25)</sup> BNN, Ms XIII.LA.53, c. 25r; su Chiavari cfr. la voce di G. FRAGNITO in DBI 24, pp. 624-627; R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century*, in V. PIERGIOVANNI (ed.), *The Courts and the Development of Commercial Law*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987, pp. 70-77.

Dopo il 1559, e poi a Trento, si introdusse, inoltre, il principio della espurgabilità di opere altrimenti proibite, principio che doveva servire (o sarebbe potuto servire) in modo significativo per alcuni testi che qui interessano. Note sono la *Instructio circa indicem* del febbraio 1559 e la *Moderatio indicis* del 1561, che introducevano limitate possibilità di accesso a libri precedentemente vietati <sup>(26)</sup>. Insieme ad altri titoli e problemi, vi sono menzionati due autori dal profilo tra loro molto diverso (du Moulin in entrambe e Zasius solo nella seconda), due nomi che costituirono un vero e proprio “tormento” per i censori romani (ma non solo per loro). L’inclusione di questi due autori in tali disposizioni censorie evidenzia molto bene alcuni dei problemi emersi dall’applicazione dell’indice inquisitoriale, cui si cercò di far fronte (parzialmente) a Trento <sup>(27)</sup>.

Nell’indice del 1558-1559 Zasius e du Moulin erano collocati tra coloro per i quali la proibizione riguardava “scripta omnia”. I problemi sollevati da tale divieto erano di due generi: Zasius non era “eretico” né aveva aderito alla Riforma, nonostante le violente polemiche con Eck e nonostante le relazioni con personaggi come Erasmo; le sue opere erano prevalentemente indirizzate allo studio del diritto romano secondo quei moduli che possono essere compresi nella variegata categoria dell’umanesimo giuridico <sup>(28)</sup>.

Ben diverso il caso di du Moulin: la sua contrastata adesione alla Riforma era nota, ma era forse ancora più noto e temuto nella veste di “gallicano estremista”, visto che all’interno della sua vasta produzione scientifica (in cui aveva fatto largo uso di teologi luterani, *in primis* di Melantone) aveva pubblicato nel 1552 il *Commentarius ad edictum Henrici Secundi contra parvas datas et abusos curiae romanae*,

---

<sup>(26)</sup> Cfr. *infra* cap. II, nota 14.

<sup>(27)</sup> ILI VIII, pp. 100-106; REUSCH, *Der Index*, cit., I, pp. 294 e ss; FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., pp. 93 e ss; FRAJESE, *La nascita dell’Indice*, cit., p. 87 e ss. La lettura di Zasius era stata permessa da Ghislieri ai membri della compagnia di Gesù, pochi giorni prima della pubblicazione della *Instructio*, cfr. M. SCADUTO, *Lainez e l’Indice del 1559*, in « Archivum Historicum Societatis Iesu », 24 (1955), pp. 29-31.

<sup>(28)</sup> Nell’indice del 1557 erano entrambi nella categoria “haeretici damnati”; per Zasius, oltre al ricordato saggio di Rowan, cfr. anche D. MAFFEI, *Gli inizi dell’umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 136 e ss.

“véritable diatribe contre la papauté” (29). Va considerato poi che la pericolosità di du Moulin non era individuata solo in questo o quel trattato (ed erano già più che sufficienti per finire all’indice), ma anche nella portentosa attività editoriale svolta in quegli stessi anni; aveva infatti ripubblicato (e glossato) alcuni testi classici della tradizione giuridica italiana (Dino del Mugello, Alessandro Tartagni, Filippo Decio), coronando questa attività con un’edizione delle fonti stesse del diritto canonico: nel 1553-1554 aveva visto la luce a Lione il *Decretum Gratiani*, cui seguirono in rapida successione le altre parti dei *textus canonici* (30). La vicenda di queste edizioni poneva du Moulin in una situazione non differente da altri editori di testi “classici” e/o scientifici, con la differenza però che lettori, in questo caso, erano le potenti corporazioni degli avvocati, dei docenti e degli studenti dei corsi di diritto. Il problema fu ben evidenziato di lì a pochi anni da Gabriele Paleotti, appena arrivato a Bologna nella nuova veste di vescovo: “essendo questa terra di studio ci serano infiniti che hanno l’additioni del Molineo in Iur. et il Fuchsio, et simile sorte de libri che hanno li scolari” (31).

La citata *Moderatio indicis* del 1561 cercava di venire incontro a queste esigenze del mondo delle professioni e delle università, mettendo assieme, in uno stesso capoverso, du Moulin, Zasius e Fuchs, come autori di opere che potevano essere concesse dopo essere state espurgate. Vi sono delle differenze: per Fuchs si tratta

---

(29) *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris, Letouzey et Ané, 1953, col. 44; cfr. D.R. KELLEY, *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law, and History in the French Renaissance*, New York-London, Columbia UP, 1970, pp. 151 ss; J.-L. THIREAU, *Charles Du Moulin*, Genève, Droz, 1980, pp. 35 e ss. La definizione di “gallicano estremista” è presente in A. TALLON, *La France et le concile de Trente (1518-1563)*, Roma, EFR, 1997, p. 436 e in T. WANEGFFELEN, *Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, Champion, 1997, p. 133. Per i rapporti con la teologia di Melantone cfr. anche SAVELLI, *Diritto romano e teologia riformata*, cit.

(30) Per il *Decretum* cfr. A. ADVERSI, *Saggio di un catalogo delle edizioni del “Decretum Gratiani” posteriori al secolo XV*, in « *Studia Gratiana* », 6 (1959), pp. 331, 412-413.

(31) P. PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Roma, Storia e letteratura, 1959-1967, II, p. 238, nota; e cfr. G. FRAGNITO, *Vescovi “censori”: il tridentino alla prova*, in *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, a cura di G.P. BRIZZI e G. OLMI, Bologna, CLUEB, 2007, pp. 25-35.

espressamente di “herbarii” e di “codices in medicina”; per du Moulin solo delle opere da lui annotate (da cui bisognava appunto togliere le sue annotazioni); il permesso per Zasius sembra molto più ampio, visto che sono indicati i “legalia opera”, ma, sia ben chiaro, “prius diligenter examinata” (32).

Non si può dire che l’indice del 1564, per quanto riguarda la letteratura giuridica, fosse significativamente più moderato rispetto a quello di Paolo IV, ben noto per il suo rigore: non ci sono più Zasius e il trattato sul concilio di Basilea di Niccolò Tedeschi, ma sarà una “grazia” di breve durata, visto che a partire dagli anni Settanta saranno presenti sempre in tutti gli indici romani (con maggiore o minore severità) (33). Scompaiono invece definitivamente il *Promptuarium* di Jean de Montholon e il trattato sul concilio del teologo Jacques Almain (34).

È sostanzialmente attorno al principio della espurgabilità che, almeno per le opere giuridiche, si notano le differenze più significative tra l’indice tridentino e quello dell’Inquisizione del 1558-1559. La novità è costituita dall’aver accettato che alcuni libri (o autori) potessero essere corretti. In un appunto autografo di Agustín risalente all’ultima fase del concilio si trovano queste osservazioni:

libri perutiles de disciplinis ut de iure civili, de re medica, de philologia atque id genus alii restituantur si nihil est mixtum venenum [...] videatur qua autoritate factus sit index romanus et qua de causa singula sunt prohibita [...] Quaeratur an damnato auctore damnentur etiam bona et utilia. Item si ex uno libro malo liceat arguere ad omnes, praesertim si auctor non est damnatus (35).

---

(32) ILI VIII, p. 105. Per du Moulin cfr. *infra* cap. III. Fuchs costituì un caso che presenta forti analogie a quello di du Moulin (relativamente all’espurgazione) senza però mai essere caricato della valenza politico-culturale del giurista parigino: cfr. BALDINI-SPRUIT II, pp. 1622-1672.

(33) Gli interventi a favore di Zasius furono molteplici e significativi: cfr. BECKER, *Deutsche Juristen*, pp. 89-90.

(34) ILI VIII, p. 80. E cfr. *Concilium tridentinum. Diariorum, actorum, epistolarum, tractatum nova collectio*, XIII/I, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1938, pp. 602-603.

(35) Kobenhavns Universitet, Arnamagnæanske Institut, Ms AM 81, cc. 303v-304r, ora edito in J. F. ALCINA ROVIRA, *Antonio Agustín y el índice de libros prohibidos del Concilio de Trento (Roma, 1564)*, in «*Calamus renascens*», III (2002), pp. 7-14; su

Da posizioni come questa, così come dai dubbi del Paleotti, trae origine la seconda regola del cosiddetto indice tridentino. La differenza principale rispetto al testo del 1558-1559 è da ricercare soprattutto nella parte regolamentare, che modifica lo *status* degli autori e delle loro opere: nell'indice dell'Inquisizione, infatti, era previsto che per gli autori posti nella prima categoria “*tanquam ex professo errasse deprehensi sunt*” e quindi “*universae ipsorum conscriptiones, cuiuscunque argumenti sint, omnino prohibentur*”. Mentre a Trento si stabilì che i loro libri, “*qui de religione non tractant*”, potevano essere letti, purché esaminati “*a theologis catholicis iussu episcoporum et inquisitorum*”<sup>(36)</sup>.

Durante l'ultima fase del concilio la commissione incaricata di preparare il nuovo indice, si era anche assunta il compito di espurgare un certo numero di opere. Se si rilegge il documento in cui Francisco Foreiro riassunse quali fossero state le opere sottoposte a espurgazione e lo si confronta con l'indice del 1564, si nota che alcuni testi su cui vi fu discussione furono vietati poi con la clausola espurgatoria: tra questi si trovano Clamanges, Roselli, Zabarella, e per Enea Silvio Piccolomini fu usata la formula “*prohibentur ea, quae ipse in bulla retractationis damnavit*”<sup>(37)</sup>. In due casi invece restò un divieto incondizionato: si tratta del *Somnium viridarii* e di du Moulin, dei quali si sarebbe dovuto occupare, insieme ad altri testi, Antonio Agustín; questi risulta essere non solo il consegnatario delle correzioni tridentine ai testi giuridici, ma anche colui che “*suscepit expurgandum De contractibus*” (vale a dire il *Tractatus commerciorum* del giurista francese)<sup>(38)</sup>.

In attesa di un ritrovamento delle espurgazioni che il dotto vescovo di Lerida aveva raccolto e (forse) preparato, non si può non

---

questo manoscritto cfr. C. FLORES SELLÉS, *Escritos inéditos de Antonio Agustín (1517-1586), referentes al Concilio de Trento*, in «*Revista española de derecho canonico*», 34 (1978), pp. 109-130.

<sup>(36)</sup> ILI VIII, p. 754; PRODI, *Paleotti*, cit., I, pp. 125-126; FRAGNITO, *Vescovi “censori”*, cit.

<sup>(37)</sup> Il riferimento è alla bolla di “ritrattazione” del 1463 (*Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Augustae Taurinorum, Franco, Fory et Dalmazzo, 1860, V, pp. 172-180).

<sup>(38)</sup> ILI VIII, pp. 106-108. Come è noto, del lavoro della commissione tridentina sono “rimaste tracce documentarie molto esili” (FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 102).

rilevare come questa sia la prima traccia di una costante della vicenda censoria: all'interno della Chiesa vi era chi pensava che, ad esempio, il *Tractatus commerciorum* di du Moulin potesse essere concesso, pur con le dovute correzioni. Per il momento si può solo ipotizzare che quest'opera fosse giudicata da qualcuno come *utile* — una categoria destinata in futuro ad essere molto usata dai censori romani (insieme al suo opposto *inutile*) (39).

Nel 1563-1564 si considerò più prudente lasciare du Moulin nella categoria dei proibiti “*primae classis*”, là dove si trovava dal 1557, in compagnia di altri giuristi tedeschi (quali Christian Beyer, Gregor Bruck o Lorenz Zoch). Tra gli autori “*secundae classis*” compare un significativo esponente della cultura giuridica e religiosa francese, François Baudouin, per il solo *Constantinus magnus sive de Constantini Imp. legibus ecclesiasticis* (40).

Una delle linee di fondo che parte dai primi indici romani (e continua nei successivi) è quella ben focalizzata da Paolo Sarpi (che scriveva avendo alle spalle ulteriori decenni di censure ecclesiastiche):

sotto colore di fede e religione, sono vietati con la medesima severità e dannati gl'autori de' libri, da' quali l'autorità del prencipe e magistrati temporali è difesa dalle usurpazioni ecclesiastiche, dove l'autorità de' concilii e de' vescovi è difesa dalle usurpazioni della corte romana (41).

Un indizio dei diversi orientamenti che potevano suscitare opere di autori “eretici” è dato dal confronto con ciò che in quegli stessi anni avvenne in Spagna e Portogallo, proprio in rapporto ad alcuni nomi emblematici sopra ricordati (e anche dopo Trento questi indici nazionali mantennero ancora per lungo tempo una propria differente politica censoria). In quello spagnolo del 1559 sono assenti proibizioni per gli *opera omnia* dei giuristi: per Hegendorf sono

(39) FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 113.

(40) Per i menzionati giuristi tedeschi cfr. BECKER, *Deutsche Juristen*, pp. 156-171; per Baudouin cfr. M. TURCHETTI, *Concordia o tolleranza? François Baudouin (1520-1573) e i “Moyenneurs”*, Milano, Angeli, 1984.

(41) P. SARPI, *Istoria del concilio tridentino*, a cura di C. VIVANTI, Torino, Einaudi, 1974, II, p. 756; il tema fu ampiamente sviluppato nello scritto *Sopra l'ufficio dell'inquisizione*, in SARPI, *Scritti giurisdizionalistici*, cit., in specie pp. 190-205.

elencati, sì, numerosi titoli, ma uno solo di Oldendorp e Lagus; per quanto riguarda du Moulin è vietata unicamente la sua edizione dei *textus canonici*; ignorati Antonio Roselli, Niccolò Tedeschi, Francesco Zabarella. Un'analoga osservazione può essere fatta anche per l'indice portoghese del 1561; maggiore è l'influenza del modello romano del 1558-1559 (molti autori sono vietati totalmente), ma vi sono significative divergenze: il trattato di Roselli non è menzionato e pure du Moulin subisce un trattamento differente; è posto nella seconda classe, e per pochi titoli: “De usuris, et in Decium additiones, et de potestate pontificis, caetera opera podense rer [!] con licença” (42).

Un'ulteriore conferma di queste tendenze viene dagli indici di Anversa del 1570 e del 1571, che cercarono di applicare al meglio le indicazioni dei dibattiti tridentini: in appendice all'edizione del 1570 (che riproduceva nella prima parte l'indice del 1564) per du Moulin, ad esempio, fu scritto “omnia opera ex professo de religione tractantia prohibentur, cetera quoque donec repurgentur”; nel 1571 se ne tentò una prima e blanda correzione. Tale orientamento ricorre non solo per alcuni degli autori di cui si era discusso a Trento (Roselli e Zabarella) ma anche per altri nomi non meno significativi: da Giovanni Pietro Ferrari a Oldendorp, da Hegendorf a Kling e altri giuristi tedeschi. Come ha evidenziato De Bujanda “l'entreprise d'expurgation dirigée par Arias Montano apparaît comme une opération de récupération d'un secteur important de la culture européenne” (in questa prospettiva risulta emblematico quanto fu annotato a proposito dello scritto di Zabarella sullo scisma: “visitatum est et admissum”) (43).

Gli anni successivi al concilio di Trento sono molto interessanti sia per le vicende relative alla censura, sia per le reazioni che il mondo del libro e della cultura giuridica ebbe nei confronti di questa. È indubbio che a Venezia, pur di stampare e vendere, si mise

---

(42) ILI IV, p. 97, 99, 601. E cfr. le considerazioni generali di I.S. REVAH, *La censure inquisitoriale portugaise au XVI<sup>e</sup> siècle*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1960, pp. 53 e ss.

(43) ILI VII, p. 97, 769. Un orientamento che non era estraneo ad alcuni membri della appena istituita commissione dell'indice: cfr. *infra* cap. III, testo corrispondente a nota 41.

in atto ogni mezzo per ovviare ai divieti ecclesiastici e per cercare di restare, contemporaneamente, al passo con gli altri centri editoriali. Una puntuale testimonianza dell'adeguamento dell'editoria all'indice tridentino viene dal celebre *Index omnium librorum iuris tam pontificii quam caesarei*, curato da Giovanni Battista Ziletti (pubblicato per la prima volta nel 1559): nel 1566, a distanza di pochi mesi, videro la luce due nuove edizioni (la terza e la quarta) <sup>(44)</sup>. Oltre che per altre differenze, la quarta si segnala per il fatto che Ziletti ha ommesso i riferimenti agli autori vietati (da Kling a Oldendorp, da du Moulin a Hegendorf, etc.), nomi ancora tutti presenti nella terza dello stesso anno e in quelle precedenti; e non solo gli "haeretici", ma anche semplicemente quelli che era più prudente "dimenticare" per altri motivi: sono stati tralasciati, ad esempio, testi innocui come le edizioni annotate del Concilio di Trento curate da Orazio Luzi e Antonio Filoteo degli Omodei (visto il divieto di commento ai canoni conciliari) <sup>(45)</sup>. Forse per tale motivo dal titolo della quarta edizione del 1566 cadde anche l'aggettivo *omnium*.

Con l'occhio puntato ora su Lione ora su Basilea ora su Francoforte, gli imprenditori veneziani cercavano di restare al passo con le nuove iniziative editoriali. Opere giuridiche di Hotman furono stampate a Venezia senza (quasi) alcun problema dal 1564 al 1572 (dato che non si era ancora colta l'identità del giurista con l'espone ugonotto), e così avvenne anche per altri autori d'oltralpe, come ad esempio Mynsinger <sup>(46)</sup>.

---

<sup>(44)</sup> Venetiis, Ex officina Iordani Ziletti e Venetiis, Apud Bernardinum Zilettum et fratres; G. COLLI, *Le edizioni dell'Index librorum iuris Pontificii et civilis di Giovanni Battista Ziletti. Sulle tracce dei libri giuridici proibiti nella seconda metà del XVI sec.*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea*, Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura di M. ASCHERI e G. COLLI, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, I, pp. 204-244.

<sup>(45)</sup> Per il divieto di commento ai canoni tridentini cfr. P. PRODI, *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo*, Brescia, Paideia, 1972, pp. 191-223; SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, cit.

<sup>(46)</sup> F. HOTMAN *Novus commentarius de verbis iuris*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacquam, 1564; ID., *In quatuor libros Institutionum iuris civilis eruditissima commentaria*, Venetiis, [al segno della fontana; Iacobus Piccaius], 1569 (con numerose altre emissioni: sembra che vi sia stato qualche piccolo intervento non dichiarato di correzione: ACDF, *Index* II/7, cc. 236-243); *De dote* in *De dote tractatus*, Venetiis, apud Rubinum 1571, pp. 667-681; l'ultima comparsa senza problemi sembra essere nell'ap-

La questione si presentò subito in altri termini per Zasius e du Moulin. Zasius sembra uscire dalla scena editoriale italiana, per fare, inopinatamente, una fugace apparizione nei *Tractatus universi iuris* del 1584, e poi nuovamente scomparire<sup>(47)</sup>. Du Moulin invece diventa il problema per eccellenza dei censori romani, anche perché gli editori veneziani incominciano a pubblicare (si potrebbe quasi dire “senza pudore”) opere sue, o da lui curate, sia intervenendo sui testi sia (spesso) togliendo solo il nome.

Più eclatante è senz'altro il fatto che in quegli stessi anni (1574-1576) Gaspare Cavallini pubblicasse ben tre opere di du Moulin (tra cui l'ormai famoso *Tractatus commerciorum*), mettendo il proprio nome al posto di quello del giurista francese. Ciò che costituì, tuttavia, motivo di più grave preoccupazione fu che nel 1566-1567 Niccolò Bevilacqua (insieme ad altri editori uniti in questa impresa) aveva messo sul mercato un'edizione del *Decretum Gratiani*, e degli altri *textus canonici*, copiata riga per riga da quella uscita a Lione nel 1559; anche in questo caso erano stati levati solo il nome e le sigle du Moulin alle singole *additiones*<sup>(48)</sup>.

Resta da comprendere come, quanto, e attraverso quali vie, i librai veneziani recepissero le indicazioni provenienti da Roma. La figura del nunzio (e di un nunzio attivo sul fronte antiereticale quale era in quegli anni Facchinetti) è probabilmente centrale e meriterebbe una ricerca in tale prospettiva. In gran parte da studiare sono diversi personaggi attivi a Venezia nel campo dell'editoria giuridica negli anni Sessanta e Settanta, che sembrano far proprie le istanze di

---

pendice a P. DUPRAT, *Lexicon iuris civilis et canonici*, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1572; già nell'edizione dei *De dote tractatus*, Venetiis, [al segno della concordia], 1580, l'opera di Hotman è ancora ristampata a pp. 593-604, ma il nome è scomparso dall'indice che segue al frontespizio (per un altro caso analogo cfr. nota 83): ben poco certo rispetto a quanto si stava allora pubblicando in Europa; J. MYNSINGER, *Apotelesma, sive Corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum iuris civilis*, Venetiis, Dominicus Nicolinus, 1569 e cfr. *infra* nota 71 e cap. V, nota 193.

(47) Cfr. *infra* nota 84.

(48) Per du Moulin e Cavallini cfr. *infra* cap. III. Sul problema della cancellazione o del cambiamento dei nomi come tecnica censoria, cfr. le considerazioni di S. SEIDEL MENCHI, *Sette modi di censurare Erasmo*, in ROZZO, *La censura libraria*, p. 202 e EAD., *La congregazione dell'Indice*, in *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano*, cit., p. 41; A. PROSPERI, « *Damnatio memoriae* ». *Nomi e libri in una proposta della controriforma*, in *Inquisizione e percorsi di ricerca*, a cura di G. PAOLIN, Trieste, Università, 2001, pp. 11-34.

correzione di quei testi su cui si era appuntata l'attenzione dei censori, o che almeno tentano di presentare volumi che potessero accontentare censori distratti. Oltre ai già ricordati Gaspare Cavallini e Giovanni Battista Ziletti (che mise mano ad edizioni di classici italiani curate da du Moulin), vi sono diversi altri che a vario titolo partecipano a tali iniziative: Pietro Vendramin, Leonardo Legge, Nicola Antonio Gravazio <sup>(49)</sup>.

Che si possano ipotizzare rapporti tra censori romani e "librari" veneziani (e loro collaboratori editoriali) risulta da diversi episodi <sup>(50)</sup>.

Nel 1572, ad esempio, il giurista mantovano Leonardo Legge nel dedicare a Pio V un'edizione corretta della *Practica* di Giovanni Pietro Ferrari, menzionava le *Decisiones Senatus pedemontani* di Cacherano tra le opere cui stava dedicando le sue cure (censorie e filologiche a un tempo) <sup>(51)</sup>.

Curiosamente nel 1570 le *Decisiones* erano già state pubblicate a Venezia (dopo la prima torinese del 1569), e, come veniva indicato nel verso del frontespizio, ne erano state omesse due, sostituendole con altre della stessa raccolta (riducendo quindi il numero complessivo da 181 a 179). Nel 1572 sono nuovamente ristampate, questa volta con l'indicazione di Legge come curatore (e presso lo stesso editore), tralasciando sempre le due "sospette", ma risistemando l'ordine delle rimanenti in modo da scostarsi in misura minore rispetto al modello torinese. Le due decisioni (la 30 e la 68) riguardavano il problema della possibilità di ricorso dei chierici alla giustizia secolare per tutelarsi contro "vim et iniuriam" di un giudice

---

<sup>(49)</sup> Per Ziletti cfr. *infra* cap. III, note 25 e 26; per Gravazio cfr. A. ERA, *Carlo Dumoulin e Nicola Antonio Gravazio*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 7 (1934), pp. 286-311.

<sup>(50)</sup> Molto interessante il saggio di C. DI FILIPPO BAREGGI, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988, che però non affronta il problema dell'editoria giuridica, per la quale sarebbe senz'altro utile un lavoro analogo.

<sup>(51)</sup> *Practica [...] a M. D. Leonardo a Lege Iuriscon. Mantuano recognita [...] ac novis eiusdem addittonibus illustrata*, Venetiis, Apud Franciscum Rampazetum, 1572, pp. preliminari. Legge è un personaggio ancora tutto da studiare: una prima notizia in C. D'ARCO, *Notizie delle accademie, dei giornali e delle tipografie ...*, Ms Archivio di Stato di Mantova, vol. IV, pp. 258-260.

ecclesiastico, e la questione dei carichi fiscali sugli ecclesiastici in caso di guerra — temi su cui vi era stato e continuava ad esservi acceso dibattito e per i quali Cacherano aveva indicato soluzioni a favore sia del ricorso a giudici laici sia dell'imposizione fiscale <sup>(52)</sup>. Nei duri anni Settanta del Cinquecento anche queste posizioni di tipo “regalistico” potevano apparire sospette e circa trent'anni dopo Fulvio Paciani scriverà:

non est mirum si dicta decisio habita fuit pro suspecta et deleta sit ex libris qui post primam editionem postea Venetiis de novo editi sunt de anno 1572, in quibus dicta decisio non legitur, sed solum legitur in libris Taurini editis de anno 1569 <sup>(53)</sup>.

Fu solo con le successive ristampe che le due *decisiones* vennero riammesse anche nelle edizioni veneziane (visto che da quelle torinesi, lionese e tedesca non erano state tolte) <sup>(54)</sup>.

Un'altra vicenda significativa è rappresentata dalla diffusissima *Practica nova iudicialis* (poi, per antonomasia, *Practica papiensis*) del menzionato Giovanni Pietro Ferrari (vissuto tra Tre e Quattrocento). Si trattava ormai di un classico oltreché di un *best-seller* ininterrottamente stampato a partire dal 1472-1473 (in Italia, a Lione, a

<sup>(52)</sup> O. CACHERANO, *Decisiones*, Venetiis, Apud Bartholomaeum Rubinum, 1570; ID., *Decisiones [...] Hac novissima editione a Leonardo a Lege [...] recognitae*, Venetiis, apud Bartholomaeum Rubinum, 1572. Una piccola “curiosità” è rappresentata dalla citazione del *Somnium viridarii* (*Dec.* 30, n. 16), un testo che aveva da tempo attirato le attenzioni censorie essendo anche stato incluso nelle collezioni dei *Tractatus* del 1548-1550: cfr. ILLI II, pp. 290-291; III, pp. 367-368. Per il problema della resistenza alla “violentia” cfr. *infra* cap. IV, § 2 e V, § 2; in un'aggiunta Cacherano cita, elogiandolo, lo scritto di Covarrubias in argomento (cfr. cap. IV, nota 117).

<sup>(53)</sup> Paciani non conosceva evidentemente le edizioni più tarde (F. PACIANI, *Consilia, responsa, relationes et allegationes*, Augustae Vindelicorum, sumptibus Eliae Willeri, 1605, p. 929; il parere fu scritto in occasione della seconda fase della controversia giurisdizionale milanese, su cui cfr. *infra* cap. V, § 1)

<sup>(54)</sup> Nelle edizioni Venetiis, apud Franciscum Ziletum, 1586 e Venetiis, apud Ioan. Antonium Bertanum, 1598 sono stampate a fine testo (nn. 180 e 181), mentre in quella Venetiis, apud Antonium Pinellum, 1610, ritornano al “loro” posto; e cfr. Lugduni, Sumptibus Philippi Tinghi, 1579, Augustae Taurinorum, apud Ioannem Dominicum Tarinum, 1609 e Francofurti, Paltheniana, curante Ioanne Feyrabendio, 1599.

Norimberga); il nome del giurista pavese, con la parzialmente inesatta indicazione di “*Petrus Ferrariensis*”, era comparso (come si è scritto) già negli indici del 1554<sup>(55)</sup>.

Il motivo del divieto è da ascrivere al fatto che Ferrari aveva inserito nella trattazione saltuari giudizi in cui manifestava un *animus* ghibellino, con spiccati toni anticlericali. Ad esempio, accennando allo scisma in atto ai suoi tempi, considerava che

nec unquam quiescet ecclesia nec Italia, quandiu ipsa ecclesia possidebit civitates vel castra, et donatio eidem facta per Constantinum [...] non fuerit per aliquem probum et potentem imperatorem penitus revocata, cum non bene conveniat psalterium cum cithara, nec dictum sit a Christo nec a beato Petro quod possidere debeant talia<sup>(56)</sup>.

Le edizioni, però, si erano succedute alle edizioni, soprattutto a Lione, ma anche a Venezia. Nonostante comparisse tra gli autori “*primae classis*”, il libro ricadeva nella categoria prevista dalla seconda regola tridentina (“*qui de religione non tractant*”), e quindi già nel 1571 un’espurgazione era presente nell’indice preparato da Arias Montano per i Paesi Bassi spagnoli (ulteriore indizio della fortuna europea del volume)<sup>(57)</sup>.

Anche in Italia avevano nel frattempo preso avvio diverse iniziative decentrate per prepararne una censura. Il Maestro del sacro palazzo Manrique probabilmente smarrì quella curata dal domenicano Uberto Locati, il quale se ne era occupato subito dopo Trento (se si deve prestare fede alla sua testimonianza), visto che fa riferimento ad un’autorizzazione concessagli dall’allora cardinale Ghislieri<sup>(58)</sup>.

---

<sup>(55)</sup> Cfr. *supra* nota 22. Nel 1559 il comune di Pavia intendeva protestare per la condanna dell’opera: cfr. G. ROBOLINI, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, vol. V, p. II, Pavia 1836, p. 184. Su Ferrari cfr. la voce di K. BUKOWSKA GORGONI in DBI 46, pp. 728-730; G.P. MASSETTO, *La cultura civilistica*, in *Storia di Pavia*, III/2, Milano, Banca del Monte, 1990, pp. 508-510.

<sup>(56)</sup> G.P. FERRARI, *Practica*, Lugduni, Apud Antonium Vincentium 1562, p. 100.

<sup>(57)</sup> ILI VII, pp. 769-770; fu riutilizzata nell’indice spagnolo di Quiroga del 1584 (ILI VI, pp. 1017-1018).

<sup>(58)</sup> Il domenicano Uberto Locati scriveva nel 1571 al priore di S. Domenico di Bologna: “della pratica papiense dico ch’io già essendo inquisitore di Piacenza la corressi

Nel 1572 vide la luce una prima edizione corretta ad opera del citato Leonardo Legge<sup>(59)</sup>. La dedica del curatore a Pio V può essere considerata una preziosa testimonianza sulle relazioni intercorrenti tra ambienti professionali e inquisitoriali nello scorcio del pontificato ghislieriano, e al contempo un vero e proprio manifesto programmatico nel campo dell'editoria giuridica: Legge ricorda le iniziative realizzate e quelle in cantiere (e che riuscirà a portare a termine solo in parte). Panormitano, Innocenzo IV, Decio, Paolo di Castro (oltre a Cacherano) sono alcuni dei nomi che ricorrono in questo testo e che rimandano alla vorticosa attività editoriale del giurista mantovano in un brevissimo scorcio di anni (almeno 18 edizioni di testi teologici e giuridici tra il 1570 e il 1574), in cui l'attenzione alla correzione filologica si intrecciava con pratiche censorie di soppressione (e sostituzioni) di testo — “habebat praeterea multa maledicta multasque haereses continebat” osservava a proposito della *Practica* di Ferrari<sup>(60)</sup>. Non meno significativi sono i referenti che ricorrono nella dedica: dal cardinale Francesco Alciati a Gregorio Boldrini (vescovo di Mantova), dal nunzio Facchinetti all'inquisitore Aurelio Schilino — alcuni dei protagonisti della lotta antiereticale e della revisione dei testi di diritto.

Evidentemente l'intervento sulla *Practica papiensis* non fu considerato sufficiente: passano tre anni e un altro giurista, questa volta piemontese, Giovanni Antonio Masuero, pubblica sempre a Venezia una nuova edizione del testo, riprendendo gran parte delle corre-

---

di licentia di N.S. il qual allora era cardinale; poi ch'io son in Roma n'ho corretta una qual diedi al Maestro di sacro palazzo”; e aggiungeva pochi giorni dopo: “se potessi trovare o rihavere la correctione della pratica papiense qual diedi al maestro del sacro palazzo la mandaria, ma di ciò che se gli da in li mani convien lasciare ogni speranza” (BAB, Ms. B 1860, lettere del 6 e 21 novembre 1571).

<sup>(59)</sup> Cfr. *supra* nota 51.

<sup>(60)</sup> Significativo il lungo elenco di passi corretti dal punto di vista testuale premesso all'edizione della *Practica papiensis*. Questo tipo di atteggiamento si riscontrerà anche in altri censori: si vedano ad esempio le annotazioni di *Franciscus* de la Pinta a opere di Hotman, di Piccolomini o di Junius (ACDF, *Index*, II/7, cc. 236-243; BALDINI-SPRUIT III 1908-1909; non molto fondata appare l'identificazione con Peña proposta da GODMAN, *The Saint as Censor*, cit., p. 96). E si intrecciava con coeve discussioni: cfr. ad esempio F. GARCÍA, *Emendatio eorum errorum, quae librorum aut typographorum incuria in Summa Theologica sancti Thomae hactenus admissa reperiebantur*, Tarracone, apud Philippum Mey, 1578.

zioni di Legge, aggiungendo un fitto apparato di proprie annotazioni; nel frontespizio era posto bene in evidenza che era stata “iussu Sanctiss. Inquisitionis repurgata” (61). Il viatico di una simile potente autorizzazione fece sì che negli anni seguenti l’opera fosse costantemente riedita, ulteriormente depauperata dei pochi passi “pericolosi” rimasti, arricchita dalle note dottrinali di Masuero e di altri giuristi (62). E tuttavia la *Practica* fu inclusa nell’indice del 1596 con la clausola “nisi corrigatur”.

Va inoltre tenuto presente che la pubblicazione di edizioni espurgate non risolveva il problema della correzione del complesso dei libri esistenti, e quindi anche di tutti quei volumi usati e/o di più antica data di edizione che continuavano a circolare sul mercato e ad essere utilizzati nelle biblioteche dei professionisti (63).

Ovviamente non era solo Venezia il centro di queste molteplici

---

(61) *Practica aurea [...] ex omni parte iussu Sanctiss. Inquisitionis repurgata [...] Curtii, Landriani, et aliorum adnotationibus prius aucta. Recens vero Ioannis Antonii Masueri Caramuniensis [...] in sacro Subalpinorum Senatu advocati, innumeris accessio-nibus locupletata*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum 1575 (il sondaggio è stato svolto solo su di un paio di passaggi significativi, ma ovviamente per un giudizio definitivo andrebbe fatto in modo molto più analitico). Masuero era stato nominato nel 1571 “general correttore emendatore [...] soprintendente nelle stampe circa le cose legali si canoniche che civili” da Emanuele Filiberto su segnalazione del nunzio (Archivio di Stato Torino, *Protocolli ducali* (serie rossa) 227, c. 236; cfr. G. DONDI, *L’editoria in Piemonte nel secolo XVI*, in *La stampa in Italia nel Cinquecento*, a c. di M. SANTORO, Roma, Bulzoni, 1992, I, p. 193).

(62) Cfr., ad esempio, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1580; Venetiis, apud Altobellum Salicatum, 1586. Ho verificato il carattere progressivo e successivo delle espurgazioni almeno per un passo (cap. *Forma responsionis rei conventi*, § *Praescriptio-nis*, n. 24/25), là dove si elencano le eccezioni alla prescrizione, facendo riferimento allo scisma come possibile motivo: in un primo tempo fu modificato il testo di Ferrari, e a partire dall’edizione a cura di Teodoro Meda (Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis 1591, p. 110), invece si saltò il breve passo, di modo che nel testo invece di “Nonus est dum est scisma [...] Decimus est ...” fu scritto “Nonus est, Decimus est ...”. Tra le carte della Congregazione dell’Indice sono rimaste innumerevoli espurgazioni della *Practica*; e fu tra le opere corrette nell’indice di Guanzelli (cfr. *infra* cap. II). Riserve sull’edizione del Masuero furono fatte a più riprese da Gregorio da Napoli sia in memoriali indirizzati a Roma (ACDF, *Index*, II/2 e II/11) sia nell’*Enchiridion ecclesiasticum*, Venetiis, Hieronymo Polo, 1588, cc. 158r, 196-198; sul frate cappuccino cfr. l’introduzione di P. ZARRELLA a GREGORIO TOLOSA DA NAPOLI, *Insedamenti cappuccini in Napoli e Terra di Lavoro nel ’500*, Napoli, Athena, 1999.

(63) Cfr. *infra* cap. VI.

relazioni. Anche sulla piazza romana si giocava una complessa trattativa fra pontefice, congregazioni ed editori. Nel 1572, alla vigilia della bolla di organizzazione dell'Indice, Paolo Manuzio scriveva da Roma al figlio: "hora si attende a purgar i libri proibiti dal Concilio, io crederei di poterne impetrare una parte per me, cioè per noi, se rimanessi qui"; l'anno successivo ribadiva questa speranza (rivelatasi poi infondata, almeno per lui): "qui vorrebbero a tutti i modi metter una stampa di cose di humanità, e di quei libri che l'Indice proibisce, che tuttavia si purgano" (64).

Il periodo immediatamente successivo alla costituzione della Congregazione dell'Indice (durante il lungo pontificato di Gregorio XIII e la contemporanea e forte presenza di Guglielmo Sirleto) è particolarmente importante per la storia della censura, contrassegnato da una significativa attenzione ai libri di diritto (Gregorio XIII non era il primo, e non fu l'ultimo, pontefice giurista). La scelta di Pio V di puntare sulla figura del Maestro del sacro palazzo, anche come autorità espurgatoria, non doveva aver convinto (65).

Nell'elenco preparato nel 1576 da Paolo Costabili, allora Maestro del sacro palazzo (uno strumento di lavoro *in fieri*, indirizzato a inquisitori e ordinari che avrebbero potuto proibire, espurgare, o anche permettere, "iuxta qualitatem personarum"), si trova la prima menzione della *Syntaxes artis mirabilis* di Pierre Grégoire. Nel cosiddetto indice di Parma del 1580, è specificato anche cosa fare del libro: "comburatur" (66). Perché questa drastica condanna?

---

(64) A.A. RENOIARD, *Lettere di Paolo Manuzio copiate sugli autografi esistenti nella Biblioteca Ambrosiana*, Parigi, G. Renouard, 1834, pp. 231-232, 302.

(65) In questi stessi anni furono rimesse in discussione altre scelte fatte da Manrique, come ad esempio quelle relative al Boccaccio (cfr. ROTONDO, *Nuovi documenti per la storia dell'Indice dei libri proibiti* (1572-1638), in « Rinascimento », s. II, 3 (1963), pp. 152-153).

(66) ILI X, p. 838 e IX, p. 174. Qualche cenno in L. GAMBINO, *Il De Republica di Pierre Grégoire. Ordine politico e monarchia nella Francia di fine Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 257, 259. L'Indice di Parma è noto attraverso un foglio volante stampato appunto a Parma nel 1580 (riprodotto in ILI IX, pp. 752-753). In realtà si tratta di un elenco trasmesso da Roma alla periferia nel 1579: si veda l'interessante copia manoscritta dell'indice del 1564, in cui alla fine di ogni sezione alfabetica sono riportate le "additiones 1579 Romae" corrispondenti appunto a quanto contenuto nell'Indice di Parma; e vi è poi la lista dei tipografi ed editori vietati *in toto*, ripresa dall'indice del 1558-1559 (Biblioteca Classense Ravenna, ms. 512: il manoscritto è attribuibile al domenicano Paolo Artusini).

Per il momento è difficile dare una risposta, visto che un cardine delle politiche di proibizione era, appunto, quello di non motivare il divieto; né il nome di Grégoire sembra comparire nelle superstiti carte dell'Indice <sup>(67)</sup>. Nel 1583 il nuovo Maestro del sacro palazzo (Sisto Fabri) segnalava che il libro di Grégoire era da annoverare tra quelli che “altre volte per errore o in altro modo senza autorità furono [...] sospesi” <sup>(68)</sup>. La ricerca andrà rivolta (eventualmente) ai fondi dell'Inquisizione, come sembra suggerire l'edizione curata da Damiano Zenaro nel 1586, “nunc recens, de mandato SS. Officii Inquisitionis revisae et expurgatae ut plenius indicat praefatio ad lectorem”. Ma la dedica al lettore di Zenaro nulla dice <sup>(69)</sup>.

Gli anni Settanta-Ottanta del Cinquecento vedono l'iniziativa censoria muoversi su diversi piani: sia per quanto riguarda le proibizioni, sia la parallela opera di correzione. Per circa un decennio (1574-1583) vi è una serie di documenti eterogenei, provenienti tanto dalla Congregazione dell'Indice quanto dal Maestro del sacro palazzo (oltre a singoli interventi del Sant'Ufficio) che rappresentano la traduzione pubblica delle discussioni e delle decisioni prese in quelle sedi e di cui la periferia veniva a conoscenza attraverso la rete degli ordinari, degli inquisitori e dei nunzi. Il lungo lavoro non ebbe un esito unitario e l'indice curato da Sirleto non vide la luce <sup>(70)</sup>.

---

<sup>(67)</sup> Era stata fatta un'espurgazione a Grégoire, menzionata in diversi elenchi di documenti della Congregazione dell'Indice, ma per il momento non è stata rintracciata: BAV, *Vat. lat.* 6861, c. 55v; ACDF, *Index* II/1, c. 203, e II/16. Sarpi attribuiva a Beccadelli l'opinione secondo cui, in materia di proibizione di libri, “è cosa da dottore rendere ragione del suo detto; il legislatore che lo fa, diminuisce l'autorità sua, perché il suddito s'attacca alla ragione addotta, e quando crede averla risolta, pensa d'aver anco levato la virtù del precetto” (SARPI, *Istoria*, II, p. 757).

<sup>(68)</sup> BEM, *Fondo Sorbelli* 248; sul documento cfr. PRODI, *Paleotti*, cit., II, p. 242; FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 126.

<sup>(69)</sup> Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1586; edizione che fu ricordata poi da POSSEVINO, *Bibliotheca selecta*, cit., I, p. 90: “Ad syntaxim atque commentaria in eandem quod attinet, pauca haec habeo quae dicam: ea quidem e lugdunensibus typis primo, sed et ex venetis deinceps emendatiora et magis emaculata prodidit, cum haec Damianus Zenarius typographus a theologis revisa emisisset”.

<sup>(70)</sup> Per gli elenchi del periodo cfr. le considerazioni di U. Rozzo e i testi riprodotti in ILI IX, pp. 17-185, 746-778; X, 825-839; sulla “svolta intransigente” impressa da Costabili cfr. G. FRAGNITO, *Torquato Tasso, Paolo Costabili e la revisione della Gerusalemme Liberata*, in « Schifanoia », 22/23 (2002), pp. 57-61. Per le vie di trasmissione cfr.

In questi testi (di cui il cosiddetto indice di Parma e l'elenco inviato a Napoli nel 1583 rappresentano in qualche modo un momento riassuntivo) non solo vi è la riproposizione di autori già vietati (che evidentemente continuavano a circolare e verso i quali si sollecitava una maggiore attenzione da parte degli inquisitori locali — ad esempio Kling o Hegendorf), ma anche l'inserzione di nomi che ebbero delle occorrenze molto limitate nel tempo, visto che non furono più recepiti dagli indici successivi. Oltre ai citati Lancellotti e Blastares, vi è quello già menzionato di Mynsinger, autore di un fortunato commento alle *Institutiones* giustiniane: dopo il 1580 scomparire dai divieti, forse grazie anche al fatto che nel 1581 era stata pubblicata un'edizione presuntivamente espurgata<sup>(71)</sup>. Un'altra fugacissima comparsa nelle carte dell'Indice negli anni Settanta è costituita dai nomi di Catelliano Cotta e di Alessandro d'Alessandro, che evidentemente passarono indenni<sup>(72)</sup>.

Cosa che invece non accadde a Giovanni Nevizzano la cui *Sylva nuptialis* è menzionata nell'indice preparato da Giovanni Dei, e fu poi proibita dal Maestro del sacro palazzo nel 1584, per rimanere fino all'indice clementino con la clausola “donec emendetur”<sup>(73)</sup>.

---

*Scrinioolum, passim*, e, ad esempio, ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit. L'attesa di nuovi indici è ben testimoniata da una lettera di Willem van der Lindt a Sirleto dell'estate del 1580 “Catalogum romanum librorum damnatorum in horas exspectavimus, quid sperandum nescio; sicuti et de hispanico” (BAV, *Vat. lat.* 6193/II, c. 588); furono invece completati prima l'indice di Monaco e poi quelli spagnoli. Sul mancato indice di Sirleto cfr. FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., pp. 117 e ss.

<sup>(71)</sup> *Apotelesma, sive Corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum iuris civilis* [...] *Censuraque sanctissimae Inquisitionis Apostolicae, e medio penitus sublatis, quae Lectori pio scrupulum iniicerent*, Venetiis, apud Ioannem Baptistam a Portam, 1581 (l'edizione è ben segnalata da Possevino nella *Bibliotheca selecta*, cit., II, pp. 23-24); d'altronde nel 1580 in una riunione col Maestro del sacro palazzo si discusse dell'espurgazione del *De actionibus* dello stesso Mynsinger (ACDF, *Index*, II/2, c. 193).

<sup>(72)</sup> Per Cotta ACDF, *Index*, XIV/1 (forse perché era stato pubblicato a Basilea da Oporinus) e per d'Alessandro ACDF, *Index*, II/1, c. 128r.

<sup>(73)</sup> Cfr. *Index autorum qui vel aperte haeretici sunt aut certe de haeresi valde suspecti esse videntur*, ACDF, *Index*, XIV/1 (copia della lettera dedicatoria in BAV, *Vat. lat.* 6280); sull'importanza di questa lista cfr. ILI X, p. 826; BALDINI-SPRUIT I, p. 284 e ss.; IV, p. 2839. La notizia compare da subito nella prima edizione dell'*Enchiridion* di Gregorio da Napoli (Neapoli, Apud Heredes Matthiae Cancer 1585, c. 186; il passo relativo è modificato nella menzionata edizione del 1588). Manca uno studio recente su Nevizzano e sulla formazione-stratificazione della *Sylva*; in quest'opera colpisce non solo

Come spiegò Gregorio da Napoli “quamvis non sit in indice [...] in nonnullis locis erravit in doctrina contra Romanam Ecclesiam [...] et interim non potest legi, donec fuerit emendata secundum suam censuram”. Le precoci citazioni di Erasmo e Lutero, le polemiche anti-ecclesiastiche con i richiami a Valla e Dante, fecero sì che questo fortunatissimo volume non sia più stato ristampato in Italia dopo il 1573, nonostante le richieste e l’attenzione degli espurgatori (74).

Se si passa dai giuristi italiani a quelli d’oltralpe si riesce a scorgere una possibile linea nei comportamenti dei censori. Fin dagli avvisi che Costabili invia nel 1574 ricompare (nonostante le decisioni tridentine) il nome di Zasius, ora con un secco “opera omnia”, ora con una possibile nota di emendabilità, che fu poi la formula utilizzata anche nell’indice clementino (in attesa di quella espurgazione che fu stampata solo nel 1603 da Possevino, nonostante fosse pronta dal 1587) (75). Nello stesso *Avviso* del 1574 si trovano anche Hotman e il *Lexicon* di Jakob Spiegel: per il primo, ci si era accorti “che egli è diventato heretico” e le sue opere “si vedono del continuo” (nonostante che Alberico Gentili osservasse, in modo decisamente prevenuto, “vix Hottomanni tunc temporis quaedam transierunt Alpes”) (76).

Spiegel (come di lì a poco scrisse un collaboratore di Costabili all’inquisitore di Bologna) “resta ancora sospeso perché non si è ancora fatta espurgatione de’ suoi errori, che tutti non si sono bene discussi”. Il più volte ricordato Gregorio da Napoli avrebbe succes-

---

il linguaggio libero e colorito, ma la conoscenza e la frequente citazione delle opere di Lutero, Erasmo, Zasius; qualche informazione in C. LESSONA, *La Sylva nuptialis di Giovanni Nevizzano Giureconsulto astigiano del secolo XVI*, Torino, Locatelli, 1886; G. MARCHETTO, *Il matrimonio tra politica e diritto: la «Sylva nuptialis» di Giovanni Nevizzano*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XXIX (2003), pp. 33-71.

(74) Espurgazioni furono pubblicate da Gregorio da Napoli, e successivamente da Possevino (cfr. *infra* cap. II).

(75) ILI IX, p. 747 e 751; *Scrinolum*, pp. 97-103; cfr. *infra* cap. II, nota 105.

(76) ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, pp. 154-155; A. GENTILI, *De iuris interpretibus dialogi sex*, Torino, Istituto giuridico, 1937, p. 7; su Hotman cfr. *infra* nota 102. Ancora nel primo decennio del Seicento a Roma continuano a circolare le più note opere giuridiche di Hotman (cfr. i verbali di consegna di volumi da parte di librai al Maestro del sacro palazzo in Archivum Generale Ordinis Fratrum Praedicatorum, Roma: VIII 99).

sivamente spiegato: “si corregge [benché] non sia d'autore dannato”, perché aveva utilizzato autori eretici (77). Stesso discorso è da farsi per Wesenbeck (di cui era stata segnalata un'opera nell'indice di Anversa del 1570, espurgata in quello dell'anno seguente). Nel 1576 vi è anche la prima menzione di un altro fortunato manuale universitario, *In quattuor Institutionum imperialium Iustiniani [...] commentarii* di Johann Schneidewein (poi vietato nell'indice clementino e pur destinato a un duraturo successo anche in Italia, come si avrà modo di vedere) (78).

Resta più difficile comprendere perché, dopo la segnalazione dell'indice anversano del 1570, sia stato necessario attendere la fine degli anni Settanta per ritrovare il *De libertate ecclesiae gallicanae* (*remontrance* del Parlamento di Parigi del 1465), tradotto e pubblicato da Le Douaren (insieme al suo *De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis*), ma poi non fu più perso di vista; il trattato di Le Douaren venne incluso anche nell'indice portoghese del 1581, e risulta “espurgabile” negli indici romani del 1590-1596, mentre la *remontrance* fu proibita del tutto (79).

---

(77) ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 157; GREGORIO DA NAPOLI, *Diligentia per servizio della Corte Romana [...] nel scoprire i particolari libri [...] per li quali la Repubblica christiana resta confusa*, BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 61; su questo manoscritto, proveniente dall'archivio del Sant'Ufficio, cfr. J. BIGNAMI ODIER, *La bibliothèque vaticane de Sixte IV à Pie XI*, Città del Vaticano, BAV, 1973, pp. 263, 278 e P. H. JOBE, *Inquisitorial manuscripts in the Biblioteca Apostolica Vaticana: a preliminary handlist*, in G. HENNINGSSEN-J.A. TEDESCHI, *The Inquisition in Early Modern Europe*, DeKalb, Northern Illinois UP, 1986, pp. 48-49. Il nome di Spiegel compare nelle liste di aggiornamento dell'indice tridentino fino all'*Annotatio* del 1589 (cit. a nota 88). In un più tardo appunto della Congregazione dell'Indice, relativo ad un'espurgazione di Spiegel si annotava “verum non sit de eius prohibitione aliqua mentio in indice romano” (ACDF, *Index*, II/25, cc. 308-314) e cfr. anche BEM, *Fondo Sorbelli* 248.

(78) ACDF, *Index*, XIV/1; su Schneidewein cfr. *infra* cap. II e V, §§ 3 e 4.1.

(79) ILI IX, p. 762. Il *De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis* ebbe la fortuna di essere ripubblicato nei *Tractatus universi iuris*, privo delle dediche e, ovviamente, del *pamphlet* gallicano, benché già del 1579 si fosse giudicato il libro “reprobandum et supprimendum”, e tale valutazione fu nuovamente ripetuta nel 1601 (ACDF, *Index* I/1, c. 6v, e cfr. *infra* cap. II, nota 118). Sulla *remontrance* cfr. J. KRYNEN, *Le roi très chrétien et le rétablissement de la Pragmatique Sanction: pour une explication idéologique du gallicanisme parlementaire et de la politique religieuse de Louis XI*, in *Églises et pouvoir politique*, Actes des Journées internationales d'histoire du droit d'Angers 1985, Angers, Presses de l'Université, 1987, pp. 135-149.

Il segno evidente della “stretta”, all’insegna di un maggior rigore e controllo verso tutte le opinioni dissenzienti, è dato dal fatto che in questo decennio anche Nicola Cusano risulta tra gli autori proibiti, soprattutto per il *De concordantia catholica*: “tenet [...] Concilium supra Papam et multa probare nititur contra auctoritatem Papae”, così che nel 1580 “decretum est [...] esse comburendum”<sup>(80)</sup>.

La diffidenza verso una parte significativa della cultura italiana ed europea emerge con chiarezza anche da altri segnali: in documenti della Congregazione dell’Indice risulta autore “sospeso” Claude Chansonette (*Cantiuncula*) dei cui *Topica legalia* si prepara anche un’espurgazione; tale definizione (“suspensus”) ricorre sia per François Connan sia per l’*Analysis methodica iuris pontificii* di Daniel Venatorius; l’attenzione si estende in altri momenti a Everaerts; e poi si propone addirittura di bruciare le *Decisiones* di Bohier<sup>(81)</sup>. Nessuna proibizione formale, certamente, ma si potrebbe affermare che si diffonde una cultura del sospetto, talvolta addirittura più zelante alla periferia che al centro<sup>(82)</sup>.

Qualcosa comunque sfuggiva all’attenzione dei censori: a Venezia nel 1580 si ripubblica un breve scritto di Oldendorp in una vasta raccolta di trattati in tema di successione, omettendone in parte il nome, nonostante fosse già stato specificatamente segnalato dal

<sup>(80)</sup> Nel 1590 fu declassato tra gli espurgabili, per poi non comparire più, se non in elenchi tardi (1618-1620) frutto di iniziative locali, tanto da essere a loro volta vietati (ILI IX, pp. 159, 390, 747, 749-750, 755, 757, 766, 776; e cfr. REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., pp. 61 e ss).

<sup>(81)</sup> Nel 1573 da Napoli si scrive al Maestro del sacro palazzo, Paolo Costabili, che non pareva il caso di “abrusciarlo tutto, secondo che vostra Reverentia me haveva scripto”, ma che sarebbe stato sufficiente togliere un paio di frasi che comparivano nell’allegato scritto *de statu et vita eremitarum* (ACDF, *Index* II/3, c. 206r).

<sup>(82)</sup> ACDF, *Index*, II/2, II/7 e II/25. Nel 1600 si provvederà ad espurgare perfino Pietro Andrea Gambari (cfr. la lettera inviata da Brescia, ACDF, *Index*, III/5, c. 117). Il caso è curioso: l’innocuo professore bolognese (noto anche come Gammarus o Gambarinus), protetto di Clemente VII, morto nel 1528, richiamò l’attenzione sul suo nome forse perché due sue opere furono ripubblicate insieme a testi di Zasius (*Rhetoricae ac dialecticae tractatio legalis, nempe, Udalrici Zasii [...] in Rhetoricam ad Herennium commentarius. Petri Andreae Gammari Bononiensis Dialecticae legalis sive Topicorum libri 3. Eiusdem De veritate et legalis scientiae libellus*, Basileae [1540]).

1572<sup>(83)</sup>; e fu ulteriormente ripubblicato, con la stessa formula di occultamento del nome, nei *Tractatus universi iuris* (1584), dove riuscirono ad infiltrarsi pochi altri testi di autori all'indice (uno di du Moulin e due di Zasius)<sup>(84)</sup>. Ancora nel 1586 e nel 1588 si stampano le *Institutiones* giustiniane prendendo a modello un'edizione ginevrina curata da Jean Crespin, in cui erano presenti brani tratti da Mynsinger, Pace e Wesenbeck<sup>(85)</sup>. Altrettanto curioso è il destino del trattato sullo scisma di Zabarella: sempre vietato dopo l'edizione del 1545, il testo però è ripubblicato (parzialmente) tra i *Consilia* nel 1581, e integralmente come parte dei commentari alle *Decretales*<sup>(86)</sup>.

Indubbiamente il clima di incertezza e di chiusura che contrassegna gli anni Settanta-Ottanta, in assenza di orientamenti univoci delle autorità romane, si traduce anche in iniziative editoriali in cui si coagulano diverse spinte e tensioni: in tale prospettiva può essere collocata la pubblicazione in unico volume dell'indice inquisitoriale

---

<sup>(83)</sup> Cfr. *Selecti tractatus [...] de successione*, Venetiis, [al segno della concordia], 1580: a p. 346 e ss vi è il trattato *De executoribus ultimarum voluntatum*, *Authore Ioanne Iureconsulto Clarissimo*; il nome di Oldendorp è stato ommesso solo nel titolo, e non nell'indice che segue al frontespizio (indice ripreso, riga per riga, dall'edizione del 1570); nel 1572 era stato notificato a Damiano Zenaro di non vendere l'opera con incluso questo trattato (ASVe, SU 156).

<sup>(84)</sup> G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris*, Milano, Giuffrè, 1994; va considerato per altro che il *Catalogus legum antiquarum* compreso nel primo tomo, non è di Ulrich, ma del quasi omonimo Johann Ulrich, originario di Bregenz (ROWAN, *Ulrich Zasius*, cit., p. 15); successivamente furono vietate (con la clausola della espurgabilità) altre opere incluse nei TUI: B. CHOVERON, *De publicis concubinariis*; J. CORAS, *In universam sacerdotiorum materiam*; F. LE DOUAREN, *De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis*.

<sup>(85)</sup> *Institutionum lib. IIII [...] Studio et opera Ioannis Crispini*, Taurini, apud haeredes Nic. Bevilaquae, 1586; Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1588; l'edizione non sfuggì comunque all'attenzione di Cherubino da Verona e dei suoi collaboratori (cfr. ACDF, *Index XXIII/1*, c. 29v) né a quella di Possevino (cfr. *infra* cap.V, nota 201).

<sup>(86)</sup> Per l'edizione del 1545 cfr. *supra* nota 22; F. ZABARELLA, *Consilia*, Venetiis, apud Ioannem Baptistam a Porta, 1585; Id., *Super Primo Decretalium [...] Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1602 (in c. *licet*, *tit. de electione*); cfr. BELLONI, *Professori giuristi a Padova*, cit., p. 206; sui problemi di trasmissione di questo testo cfr. D. GIRGENSOHN, *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma d'occidente*, in «Quaderni per la storia dell'università di Padova», 26-27 (1993-1994), pp. 43-46.

del 1558-1559 e di quello tridentino del 1564, quasi fossero due testi fungibili e promiscuamente utilizzabili <sup>(87)</sup>.

Più interessante risulta un altro opuscolo, di cui si sa ancora poco, visto che è sostanzialmente sfuggito all'attenzione degli studiosi, e che si presenta come una delle non infrequenti liste di aggiornamento dei divieti di quel periodo <sup>(88)</sup>. Nel completo anonimato dell'edizione si possono solo fare congetture relativamente alla datazione e alla composizione: l'elenco fu preparato dopo il 1588 (presuntivamente nel 1589), visto che contiene riferimenti a opere edite nel 1588 e vi è una curiosa menzione, come libro proibito, dell'indice espurgatorio spagnolo del 1584, segno evidente di una lettura delle pagine finali dell'*Enchiridion* di Gregorio da Napoli <sup>(89)</sup>. Sono inclusi autori di cui si stava allora discutendo nella Congregazione dell'Indice, come il giurista sassone Matthias Coler <sup>(90)</sup>, o che

---

<sup>(87)</sup> *Indices auctorum et librorum prohibitorum. Primus ab Officio Sanctae Romanae et universalis Inquisitionis, anno M.D.LIX. fe.re. Pauli III, tempore congestus. Alter cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate fe. re. Pii III comprobatus*, Romae, in Aedibus Populi Romani. Apud Georgium Ferrarium, 1587. Già agli inizi dell'attività della Congregazione dell'Indice si era deciso di riprendere tutti i divieti contenuti nell'indice del 1558-1559: cfr. G. FRAGNITO, *Pio V e la censura*, in *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, a cura di M. GUASCO-A. TORRE, Bologna, il Mulino, 2005, p. 153.

<sup>(88)</sup> *Annotatio librorum prohibitorum et suspensorum ultra eos qui in Indice generali Concilii Tridentini continentur*, s.n.t. (Brown University Library Z1020.I585); l'opuscolo di sole 8 carte contiene un elenco "lungo" di libri proibiti (più di 400 *items*) e fa parte di una miscellanea comprendente una copia dell'indice del 1558-1559, con annessa *Instructio circa Indicem* (Mediolani, apud Io. Baptistam & fratres de Ponte, 1559); l'indice del 1564 e gli altri opuscoli citati *infra* cap. II, nota 57.

<sup>(89)</sup> Nell'elenco compare "Index librorum expurgandorum impressus Madriti per Alphonsum Gometium. 1594 [!]" ; Gregorio da Napoli aveva proposto di proibirlo: cfr. *infra* cap. II, pp. 74-75; l'errore di data fu ripreso poi dagli estensori del *Syllabus* bolognese del 1618 e di quello perugino del 1620, che attinsero a piene mani da questa *Annotatio* (REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., p. 253, n. 373); un altro titolo che dovrebbe dipendere dalla lettura dell'*Enchiridion* è il seguente: "Concilium Coloniense cavendum in doctrina de iustificatione, et modo orandi Deum", per il quale Gregorio da Napoli rinviava a A. DE CASTRO, *Adversus omnes haereses*, Antverpiae, in aedibus viduae et haeredibus Ioannis Stelsii, 1565, c. 223v; sul caso cfr. C. ARNOLD, *Die römische Zensur der Werke Cajetans und Contarinis (1558-1601)*, Paderborn, Schöningh, 2008, pp. 313-332.

<sup>(90)</sup> Una prima censura al *De processibus executivis* fu presentata dall'abate Maffa nel marzo del 1589, in cui per altro ne era sottolineata la validità: "liber hic etsi conscriptus sit ad usum fori saxonici, quia tamen hanc materiam executivam latissime et

iniziarono a comparire (sia pure temporaneamente) negli indici del 1590-1593, come Lipsius (ma sono assenti Vitoria, Bellarmino e Jean Quintin) <sup>(91)</sup>. Per quanto riguarda la composizione potrebbe trattarsi di un elenco elaborato in attesa del nuovo indice del 1590 (-1593?); fu realizzato presuntivamente a Roma (come suggeriscono certe presenze quali Coler o Lipsius), ma non si può escludere che sia il frutto di una qualche compilazione da attribuire alla periferia (Milano? Napoli?).

A parte Coler, non vi sono novità significative per quanto riguarda la letteratura giuridica, riprendendo in gran parte autori o titoli che erano già comparsi negli indici precedenti o nelle liste di aggiornamento (in specie nel cosiddetto indice di Parma): una ventina in tutto, tra cui Ferrari, Nevizzano, Schneidewein, Zasius; compaiono alcuni testi che successivamente non furono più presi in considerazione, come quelli di Mynsinger o Spiegel. È pure indicato Nicolas Cisnerus (Kistner), editore di testi giuridici e storici, che sarà vietato poi nel 1611 <sup>(92)</sup>. Le curiosità maggiori sono rappresentate piuttosto dall'inclusione di autori come Albertino Mussato (un altro esponente del ghibellinismo italiano, allora ancora inedito), Leon Battista Alberti o Platina (ad esempio); la presenza di nomi come

---

utilissime tractat et magni usui esse potest etiam alibi, videretur permittendus deletis aliquis locis qui inferius describuntur” (ACDF, *Index* II/7, c. 256r; I/1, c. 37r); si trovano diverse testimonianze sulla proposta di inserirlo nell'indice tra il 1590 e il 1593, ma non risulta che sia stato fatto, nonostante Gregorio da Napoli affermi in modo molto puntuale che era stato incluso in quello del 1593 (“fu posto da correggersi nell’Romano [!] Indice del 1593 et non in quello 1596, et perciò si ricerca considerazione di notare qualche regola circa li libri non notati in detto indice del 1596”: *Diligentia*, cit., BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 62). Si sapeva che l’opera era sospetta (tanto che dopo il 1596 si chiedeva il permesso di leggerla “è fra li libri sospesi nell’indice” ACDF, *Index* III/2, c. 167r), ma solo nel 1622 fu formalmente vietata (cfr. *infra* cap. IV, nota 1).

<sup>(91)</sup> ILI IX, *ad indicem*. Le *Relectiones theologicae* di Vitoria furono poste all’indice nel 1590 insieme alle *Disputationes de controversiis christianae fidei* di Bellarmino (ILI IX, pp. 399, 815; X.-M. LE BACHELET, *Bellarmin à l’Index*, in « Études », 44 (1907), pp. 227-246; GODMAN, *The Saint as Censor*, cit., p. 136 e ss). Anche Jean Quintin era stato temporaneamente proibito nell’indice del 1590; se ne era occupato Marco Antonio Maffa, che a proposito della *Christiana civitatis aristocratia* aveva annotato: “delenda tractatio de papa et concilio quia scismatica” (ACDF, *Index* I/1, cc. 30v, 32v, 36r; II/7, cc. 246-250).

<sup>(92)</sup> ILI XI, pp. 223-224.

quello dell'esule Valentino Gentile (decapitato a Berna nel 1566), o di altri sembra essere stata influenzata da bandi locali (come uno disposto da Carlo Borromeo) <sup>(93)</sup>.

Per meglio capire quali motivazioni potessero essere sottese a certe scelte è utile volgere lo sguardo ad altre fonti coeve, prendendo le mosse da un breve scritto redatto proprio agli inizi di questa fase da un giovane giurista spagnolo, Francisco Peña, destinato a una lunga carriera romana, intrecciata strettamente con molte vicende censorie tra fine Cinquecento e inizi Seicento <sup>(94)</sup>. Il suo arrivo a Roma, dopo gli studi bolognesi, fu probabilmente facilitato da una presentazione di Paleotti a Sirleto, cui dedicò subito il trattatello *De expungendis iurisconsultorum libris* <sup>(95)</sup>.

Il testo non presenta una particolare originalità, ma vi si trovano spunti utili a fare luce su orientamenti e comportamenti dei censori. Peña articola il suo scritto in diverse parti, ricordando opinioni

<sup>(93)</sup> Per Gentile cfr. DBI 53, 236-240; sulla vicenda Platina cfr. BAUER, *The Censorship*, cit.; alcuni nomi (come il luterano Hieronymus Nopp) sono probabilmente tratti da un bando di Borromeo, ripubblicato successivamente anche negli *Acta ecclesiae mediolanensis a B. Carolo Borromaeo [...] condita*, Mediolani, ex officina typographica quond. Pacifici Pontii, 1599, p. 432.

<sup>(94)</sup> Su Peña (che giunse ad essere decano della Rota) la miglior informazione è costituita da A. BORROMEIO, *A proposito del Directorium Inquisitorum di Nicolás Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in « Critica Storica », 20 (1983), pp. 499-547, cui si può aggiungere V. FRAJESE, *Regno ecclesiastico e Stato moderno. La polemica fra Francisco Peña e Roberto Bellarmino sull'esonazione dei chierici*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », 14 (1988), pp. 273-339; SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, cit., *passim*; la voce di V. LAVENIA in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, dir. A. PROSPERI, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, III, pp. 1186-1189. Sue relazioni e appunti si trovano tra le carte del Sant'Ufficio e dell'Indice (di cui fu anche consultore): cfr., ad esempio, ACDF, *Index*, II/2, II/7, II/12 e SO, *St. st.* D1c, Q3d; ASV, *Misc. arm.* X, 205 (su questo manoscritto cfr. A. MERCATI, *Il sommario del processo di Giordano Bruno*, Città del Vaticano, BAV, 1942, pp. 21-30). A Peña va attribuita la paternità di una parte della censura alle *additiones* di du Moulin a Decio fatta nel 1578 (cfr. *infra* cap. II, nota 43).

<sup>(95)</sup> Così sul frontespizio, mentre nella prima pagina del testo sembra potersi leggere *expurgandis*; il manoscritto autografo è in ASV, *Segr. stato, Nunz. diverse* 264, cc. 119r-144r; datato Roma 16 luglio 1577. Un'altra copia, in cattive condizioni di conservazione, in BAV, *Ottob. lat.* 870/II, cc. 342-361. Le lettere commendatizie di Paleotti in BAV, *Vat. lat.* 6192 (15 gennaio e 18 giugno 1577). L'opera si colloca nel dibattito all'interno della curia romana su cui cfr. la testimonianza anche di J.B. CARDONA, *De expungendis haereticorum propriis nominibus etiam de libris qui de religione ex professo non tractant*, Romae, Apud Iosephum de Angelis 1576.

ormai correnti in settori della cultura giuridica influenzata dall'umanesimo <sup>(96)</sup>. Dopo aver elencato, a titolo esemplificativo, alcuni passi del *Digesto* contrari alla *christiana pietas* (e non casualmente scelse quelli in cui si trattava di usura, concubinato e magia), si domandava se fosse meglio cancellarli o indicare a margine gli errori; e questa era, a suo parere, la soluzione più corretta per le future edizioni del *Corpus* giustiniano.

Peña presentava alcuni suggerimenti su come correggere i libri dei giuristi: a suo parere era il caso di lasciare da parte gli *antiqui* o di ricorrere allo stesso sistema delle annotazioni marginali come per il *Corpus* <sup>(97)</sup>. L'attenzione andava tutta rivolta ai *recentiores*, a quelli che avevano scritto dopo Lutero e Calvino; distingueva tra italiani e spagnoli, da un lato, e gli "ultramontani", dall'altro; i primi non ponevano particolari problemi (vista anche la "episcoporum et inquisitorum cura antequam libri imprimantur"); i secondi, invece, con un lungo elenco aperto dal nome di du Moulin e che si chiudeva con quello di Forcadel, costituivano il centro delle preoccupazioni. Dopo aver esemplificato alcuni degli errori più evidenti, Peña consigliava di rivolgersi a settori particolari della produzione editoriale, visto che "paucissimi autem [sunt] viri docti qui huic emendationi dent operam": "primum debent omnino emendari qui ad institutiones dederunt commentarios et paratitla et lexica sive (ut vulgus appellat) vocabularia scripserunt"; questi erano i testi che andavano per le mani dei giovani, e da questi avrebbero potuto imparare "liberum concubitum soluti cum soluta non esse peccatum, personarum sacrarum celibatum contra iura naturae esse institutum, pontificem non habere temporalem ullam iurisdictionem et

---

<sup>(96)</sup> Si veda, ad esempio, il giudizio sulla quantità dei libri di diritto ("Vix enim omnes omnium artium professores simul tot peperere libros quot solius iurisprudentiae cultores produxerunt" c. 126v)

<sup>(97)</sup> "Tametsi plurimi sunt errores, non propterea debent auctores prohiberi quoniam nulla perversa animi malignitate eos protulerunt, quia ea tempora quibus illi scribebant nulla adhuc hereses excitassent, quas illi imitari videri possint; [...] magnus esset labor, si tam longissimi libri essent evolvendi singulaeque eorum ineptiae adnotandae" (c. 136v); certo vi era il caso di opere come quella di Antonio Roselli che aveva affermato "romanum pontificem solum habere spiritualem potestatem", ma aggiungeva "quae sententia quam sit absurda, facile norunt theologiae periti, quique tractatus de potestate pontificia disputantes aliquando legerunt" (c. 138v)

alia longe graviora, que omnino sunt resecanda et ab editis iuris civilis libris expungenda” (98).

Francia e paesi tedeschi erano i centri dell’infezione e la vigilanza doveva essere applicata soprattutto a quelle opere di cui maggiore era la pericolosità, proprio per il pubblico cui erano destinate; i temi “critici” che emergono in qualche modo incidentalmente dal discorso di Peña sono altrettanto significativi: la giurisdizione temporale del papa, il problema dell’usura, la questione del matrimonio (uno dei cardini della nuova legislazione tridentina) (99).

Un documento interessante per comprendere come certi orientamenti potessero oscillare è il *Discorso intorno all’indice da farsi de libri proibiti* redatto dal segretario della Congregazione, Vincenzo Bonardi, attorno al 1587. Conscio del fatto “che non sarà mai possibile far tal indice che levi via tutti li libri cattivi, perché mentre se ne proibisce uno, se ne stampano due”, e che molti testi letterari — come romanzi, canzoni, etc. —, benché pericolosi, “volerli levare et prohibire affatto è quasi impossibile per essere divulgatissima questa pratica e perché levarà il pane di mano a molti”, Bonardi poneva l’attenzione su quegli autori per i quali in passato non vi era stata unanimità di giudizio, o per i quali si poteva pensare di permettere qualche scritto particolare (Lullo, Erasmo, Machiavelli). Soprattutto chiedeva che si ponesse mano alla correzione dei libri necessari alle professioni. Per i giuristi erano richiamati quasi tutti i più importanti autori toccati da divieti o sospensioni: da Zasius a Hotman, da Wesenbeck a Schurff e a diversi altri — tra cui compare pure du Moulin. E concludeva indicando alcuni criteri che avrebbero dovuto ispirare le censura dei testi giuridici — “s’ha d’attender alle cose della giurisdittione, et massime ecclesiastica [...] forse basterebbe levare che *Concilium sit supra papam, che Imperator sit superior vel non dependeat* et simili propositioni” — temi su cui si

---

(98) *Ibid.*, c. 142.

(99) G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in P. PRODI e W. REINHARD (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 437-483; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 99 e ss.

sviluppatò sempre più la pratica censoria a partire dai pontificati di Clemente VIII e Paolo V <sup>(100)</sup>.

All'interno della Congregazione si confrontavano diverse anime: non vanno dimenticate le voci di alcuni consultori spagnoli, che ebbero spesso un atteggiamento aperto nei confronti di autori dell'area "umanistica". Pochi anni dopo lo scritto di Bonardi si colloca una relazione di Juan de Hoces: a suo parere era necessario riconsiderare le proibizioni di Baudouin, Le Douaren, Scharid ("nihil fere habet expurgationis dignum et est valde utile, venditur legitur ubique impune, nec in hispano et lovaniensis prohibetur") e, a proposito di Hotman annotava:

forsan fuit haereticus, sed in commentariis institutionum, [...] de verbis iuris, observationum, [...] feudorum, commentario in Ciceronem nihil absonum reperi, et hodie leguntur dicti libri et venduntur Romae et in Hispania, [...] et ideo existimo permitendos ut permituntur in indice hispano et lovaniensi <sup>(101)</sup>.

Secondo un altro consultore, Gonzalo Ponce de León, un motivo di tolleranza nei confronti di Hotman risiedeva nel fatto che non aveva pubblicato opere di carattere religioso sotto il proprio nome:

potius expurgandus quam prohibendus, nam utilia quaedam scribit [...] controversiis de religione nisi ementito aut suppresso nomine (ut fecit in Bruto Fulmine) numquam se immiscuit <sup>(102)</sup>.

---

<sup>(100)</sup> ACDF, *Index* II/2, c. 507 ss (corsivo mio); su questo testo e il dibattito all'interno della Congregazione dell'Indice nel 1587 cfr. V. FRAJESE, *La politica dell'Indice dal tridentino al clementino (1571-1596)*, in « Archivio italiano per la storia della pietà », 11 (1998), p. 282 ss; il discorso è databile al 1587 per un riferimento al "libraro" Pietro Longo vivente: cfr. *infra* cap. III, nota 45.

<sup>(101)</sup> ACDF, *Index* II/9, c. 72. Il *Lexicon* di Scharid fu poi espurgato nel 1612 in SANDOVAL, pp. 676-680.

<sup>(102)</sup> ACDF, *Index* II/9, cc. 84 e ss: il parere di Ponce de León, datato 19 settembre 1592, riguardava il tema "Qui auctores addi possint Indicibus Pii 4 Sixti V et Hispanico. Qui tolli ab eisdem debeant" (su di lui cfr. BALDINI-SPRUIT *ad indicem*). Un parere analogo di Chacón è *ibid.* cc. 95 e ss. Il caso di Hotman è abbastanza curioso: nell'indice spagnolo del 1583 non compare ancora sotto il suo nome, bensì sotto quello di "Ioannes

Un'ulteriore fonte utile per capire le motivazioni sottese alle pratiche censorie è rappresentata dalla *Bibliotheca selecta* di Possevino<sup>(103)</sup>. Come è noto, un intero libro di questa grande opera è dedicato alla giurisprudenza: il gesuita vi traccia un quadro molto efficace delle tendenze in atto nella cultura europea, con un largo utilizzo di autori che si trovavano ai margini dell'“ufficialità” (Baudouin e Hotman, soprattutto), e una sola netta condanna, du Moulin<sup>(104)</sup>. Anch'egli, come Peña, si preoccupa di alcuni tipi di libri verso i quali i giuristi riformati avevano riversato non poche energie: lessici e commentari alle *Institutiones*.

Se di questi ultimi si considerano quelli che prima o poi finiscono all'indice, si trovano alcuni dei manuali più fortunati dal punto di vista editoriale: Grep, Hotman, Kling, Mynsinger, Schneidewein, Wesenbeck. A questi il dotto gesuita contrapponeva Silvestro Aldobrandini, “dux adolescentibus”, o Wigle van Aytta (ma quest'ultimo non sembra avere avuto altrettanto successo, almeno in Italia). La letteratura pratica, destinata ad un largo pubblico, tra cui quello studentesco, fu quindi uno degli obbiettivi della censura; ma non

---

Palmerius”, lo pseudonimo usato solo per l'opera di polemica religiosa *Protestatio nullitatis adversus condemnationem orthodoxarum ecclesiarum a doctoribus ubiquitousis*, [Genevae, Stoer], 1578, segnalata da Mariana nel 1579; il quale, nella stessa occasione, annotava “me dio sospecha que fuesse hereje; será bien mandar examinar las obras”, non avendo percepito l'identità della persona con *Palmerius* (cfr. ILI VI, pp. 57, 62-63, 409); nell'indice del 1612 Hotman fu censito tra gli autori di prima classe, ma con diverse opere del tutto permesse e alcune espurgabili (SANDOVAL I, p. 43; II, pp. 299-304; appendice 1614, pp. 16-21). D'altronde lo stesso Possevino, come si avrà modo di vedere, così drastico nei confronti di du Moulin, citava invece ampiamente le opere giuridiche di Hotman (cfr. *infra* cap. V, note 194-195).

<sup>(103)</sup> Cfr. A. BIONDI, *La Bibliotheca selecta di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia culturale*, in *La 'Ratio studiorum'. Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, a cura di G.P. BRIZZI, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 43-75; ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica*, p. 1443; L. BALSAMO, *Venezia e l'attività editoriale di Antonio Possevino*, in «La Bibliofilia», 93 (1991), p. 53; ID., *Antonio Possevino S.I. bibliografo della Controriforma e diffusione della sua opera in area anglicana*, Firenze, Olschki, 2006; su Possevino cfr. *infra* cap. V, § 3.

<sup>(104)</sup> Molto interessante la ricostruzione del dibattito *mos gallicus-mos italicus*, e la (quasi) rammaricata considerazione che in Italia vi fosse un predominio dei pratici, i quali, a suo dire, utilizzavano di Alciato il solo *De praesumptionibus* (*Bibliotheca*, II, pp. 55-56; cfr. *infra* cap. VI, testo corrispondente a nota 76).

bisogna dimenticare che anche altre motivazioni facevano sì che un libro fosse incluso nell'indice <sup>(105)</sup>.

Queste diverse anime si ritrovano tutte nell'indice clementino del 1596 (e in quelli abortiti del 1590 e 1593) <sup>(106)</sup>. Vi sono sostanzialmente confermate le proibizioni che si erano cumulate dal 1564 in poi, recependo gran parte delle segnalazioni registrate nel periodo di Gregorio XIII e di Sirleto, così come alcune altre emerse nell'indice di Monaco del 1582 e in quello spagnolo del 1583.

L'aggiornamento nei confronti della cultura tedesca si evidenzia, ad esempio, con la proibizione di Löwenklau (*Leunclavius*) di cui per altro non si potevano ancora conoscere gli *Iuris graecoromani tam canonici quam civilis tomi duo*, editi proprio nel 1596, ma di cui era ben nota l'intensa attività editoriale e l'interesse per un autore così malvisto a Roma, come Zosimo <sup>(107)</sup>.

Dopo molte discussioni, testimoniate da citazioni e censure che si trovano tra le carte dell'Indice, Jean de Coras è posto nella categoria degli espurgabili, per il solo *In universam sacerdotiorum materiam* (mentre nel 1600 fu proibita un'altra sua opera) <sup>(108)</sup>.

<sup>(105)</sup> L'attenzione verso i commentari alle *Institutiones* e i lessici è presente anche nell'opera di GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., cc. 155-156. In proposito una singolare proposta fu fatta da Anastasio Germonio in uno dei pareri presentati alla Congregazione: "longe utilius ac commodius fore putarem si ea omnia iuris lexica [Spiegel, Oldendorp, Hotman, Duprat] in unum redigerentur resecatis superfluis et expurgatis quae expurgatione opus habent" (ACDF, *Index*, II/9, cc. 159-160).

<sup>(106)</sup> Sul contrastato processo che portò all'indice clementino cfr. REUSCH, *Der Index*, cit., I, pp. 501 e ss; FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., cap. IV e V; FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 269-356.

<sup>(107)</sup> POSSEVINO, *Bibliotheca*, 1603, cit., II, p. 354 ricorda che Löwenklau era finito all'indice per la sua *Apologia pro Zosimo* (cfr. *Zosimi [...] Historiae novae libri sex*, Basileae, ex officina Petri Pernae, [1576?]); su questi autori cfr. TROJE, *Graeca leguntur*, cit., *passim*. Per la questione di Zosimo cfr. P. PASCHINI, *Letterati e Indice nella riforma cattolica in Italia* [1937], in *Cinquecento romano e riforma cattolica*, Roma, Lateranum, 1958, p. 240-241; W. McCUAIG, *On Claude Dupuy (1545-1594)*, "Studies in Medieval and Renaissance History" XII (1991), pp. 84-89; G.V. PINELLI-C. DUPUY, *Une correspondance entre deux humanistes*, a cura di A.M. RAUGEI, Firenze, Olschki, 2001, *ad indicem*. Nell'indice del 1596 non compare più E. BONNEFOY, *Iuris orientalis libri III*, [Ginevra], Henr. Stephanus, 1573, presente nelle liste e negli indici romani dal 1574 fino al 1590 (ma assente in quelli spagnoli e in quello di Monaco).

<sup>(108)</sup> Si tratta della *Memorabilium senatus-consultorum summae apud Tolosates curiae ac sententiarum [...] centuria*, Lugduni, ex bibliopolio Vincentii, 1600; cfr.

L'attenzione verso le tendenze gallicane e/o "regaliste" si manifesta inserendo due opere di diverso spessore e implicazioni: il datato opuscolo del francese Claude Gousté (del 1561, già segnalato nell'indice di Quiroga), e l'ampio trattato di Juan Roa Dávila, *l'Apologia de iuribus principalibus defendendis*; quest'ultimo rappresentò senz'altro l'avvio di polemiche di non poco conto tra Roma e Madrid nello scorcio del secolo (109). L'apprensione per il tema giurisdizionale (inteso in senso lato) è evidenziata soprattutto nella *Instructio* che accompagna l'indice, là dove sono stabiliti i criteri che avrebbero dovuto seguire vescovi e inquisitori nel correggere i libri:

expurgandae sunt etiam propositiones, quae sunt contra libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam. Item quae ex gentilium placitis, moribus, exemplis, tyrannicam fovent, et quam falso vocant rationem status, ab Evangelica et Christiana lege abhorrentem inducunt, deantur (110).

Sono delineati qui alcuni cardini della politica censoria caratterizzanti in modo significativo il periodo successivo alla pubblicazione dell'indice.

Come è noto l'edizione del clementino ebbe una storia tormentata, anche dopo che era stata conclusa la sua prima stampa. Quando ci si accorse che erano lasciate possibilità alla lettura della Bibbia in volgare, che il Talmud era sì proibito, ma con la formula tridentina della espurgabilità, e che anche la *République* e la *Methodus* di Bodin "tandiu prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magistri Sacri Palatii prodierint", la Congregazione dell'Inquisizione costrinse il pontefice a bloccare la distribuzione del nuovo indice, e a rinviarla fino a quando non fu aggiunta una *observatio*, in cui i divieti totali erano riconfermati (111). L'indice doveva essere

---

*Scriniolum*, p. 177 e ACDF, *Index*, II/2, f. 193; II/7, cc. 210-211; II/12, c. 140, 143; XXIII/1, c. 32r-33v.

(109) [C. GOUSTÉ], *Quae regia potestas? Quo debent authore solemnes Ecclesiae conventus, indici, cogique?...*, Apud Senones, e typographia Aegidii Richebois, 1561; su Roa Dávila cfr. *infra* cap. IV, § 2.

(110) ILI IX, p. 927.

(111) FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 178 e ss; FRAJESE, *La politica*, cit., p. 339 e ss.

nato sotto una strana stella, visto che qualcosa del genere era successo pure per du Moulin, il giurista che impersonava emblematicamente tutta la vicenda censoria dei libri di diritto: anche in questo caso (come si avrà poi modo di vedere più analiticamente), vi furono correzioni fino all'ultimo momento; dopo lunghi ed estenuanti negoziati si giunse ad una condanna e proibizione formale, sancita da una bolla pontificia nel 1602 <sup>(112)</sup>.

Proibire ed eventualmente correggere i libri di diritto creava non pochi problemi, perché, come aveva scritto Peña, servivano innanzi tutto esperti nel campo (cui affiancare teologi): chi non conosceva le regole di questa disciplina, non “magis de illis poterit iudicare quam surdus de musica, coecus de coloribus” <sup>(113)</sup>. Il che era ovvio, tanto è vero che nel 1568 si trova all'opera una commissione in cui assieme a teologi vi sono giuristi, anche laici <sup>(114)</sup>. E così risulta essere stato nel lungo trentennio che precede l'indice clementino (periodo in cui le espurgazioni, per quanto riguarda l'Italia, furono essenzialmente concentrate a Roma, anche se collaborarono più o meno saltuariamente personalità della “periferia”), e si ripeté nel periodo successivo al 1596, in cui si coinvolsero diocesi e università, dividendo i compiti tra diverse sedi (a Bologna, ad esempio, fu affidata l'espurgazione dei libri di diritto canonico, a Perugia quelli di diritto civile) <sup>(115)</sup>. La montagna, come è noto, partorì con estrema difficoltà un topolino, che sostanzialmen-

<sup>(112)</sup> Cfr. *infra* cap. III.

<sup>(113)</sup> ASV, *Segr. Stato, Nunz. diverse* 263, c. 143r.

<sup>(114)</sup> La prima commissione di cui si sono trovate notizie, dopo Trento, si riunì il 21 gennaio 1568 e incominciò dalle opere dei classici editi da du Moulin: era formata da diversi consultori tra cui Cesare Orlandi, Antonio Massa, e Marc'Antoine Muret, da poco passato a insegnare diritto alla Sapienza (ACDF, *Index*, II/14, c. 335); su quest'ultimo cfr. C. DEJOB, *Marc-Antoine Muret. Un professeur français en Italie dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1881 (Genève, Slatkine, 1970), p. 176 e ss.; E. CONTE, *Umanisti e “bartolisti” tra i colleghi romani di Marc-Antoine Muret*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 4 (1993), pp. 171-190.

<sup>(115)</sup> G. FRAGNITO, « *In questo vasto mare de libri proibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà e controversie* »: la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, in STANGO, *Censura ecclesiastica e cultura politica*, cit., pp. 1-35; EAD., *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, in « Archivio storico italiano », CLIX (2001), pp. 107-149.

te non volle quasi riconoscere, l'indice espurgatorio curato dal Guanzelli <sup>(116)</sup>.

Da questo punto di vista la monarchia spagnola aveva dimostrato senz'altro più efficienza — prima con l'indice coordinato da Arias Montano tra Anversa e Lovanio, e poi con quello di Quiroga. Indici che potevano essere considerati un modello di riferimento, anche se da parte di Roma si manifestò verso di essi una certa qual diffidenza, pur non mancando talvolta di utilizzarli o permettendo che fossero impiegati in mancanza d'altro <sup>(117)</sup>.

Che cosa significava, per un libro, essere dichiarato espurgabile? Perché da Arias Montano a Guanzelli si dedica così tanto spazio ai libri di diritto?

Il problema era stato impostato dalle regole dell'indice tridentino, quando si erano distinti libri e autori tra le diverse classi, e quando si era offerta la possibilità di leggere (a ben determinate condizioni) i libri “qui de religione non tractant” anche se scritti da “eretici”. Attorno alle regole, alla loro interpretazione e riscrittura, vi fu un conflitto aspro, soprattutto nel periodo di preparazione dell'indice sistino <sup>(118)</sup>.

I libri di diritto erano tipicamente libri “utili” e che *ex professo* non trattavano di religione (anche se non era poi sempre così facile delimitare i reciproci confini — si pensi, ad esempio, al solo tema della disciplina del matrimonio). Tipografi ed editori avevano bisogno di indici espurgatori per poter continuare a produrre libri richiesti da un mercato molto vario (avvocati, giudici, docenti e studenti, — il mondo del diritto, è bene sottolinearlo, era un mondo che si basava sul libro). I diversi soggetti professionali non acquistavano solo libri nuovi; il “mercato dell'usato” era fiorentissimo in

<sup>(116)</sup> GUANZELLI, su cui cfr. cap. II.

<sup>(117)</sup> Forse maggiori erano i dubbi nei confronti di quello di Quiroga, tuttavia Possevino lo usò, guarda caso, per le opere di Erasmo, insieme a quello di Arias Montano (per le censure fatte dall'università di Lovanio cfr. G. VAN CALSTER, *La censure louvaniste des 'Omnia opera' d'Erasmus et l'index expurgatoire de 1571*, Louvain, Université, 1973). D'altronde negli anni in cui si cercava affannosamente di preparare un indice espurgatorio romano, da pubblicare contestualmente a quello proibitorio, fu approntata una riedizione anonima dei due indici di Quiroga e di Arias Montano “pro usu tantum consultorum congregationis” (ACDF, *Index*, II/21, cc. 229v); cfr. *infra* cap. II, nota 80.

<sup>(118)</sup> FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., pp. 149-150; FRAJESE, *La politica*, cit., p. 297 e ss.

questo settore (come in altri) — le biblioteche dei giuristi non solo si compravano in blocco o si ereditavano, ma erano persino date in locazione <sup>(119)</sup>. “Produttori” e “consumatori” avevano bisogno di almeno una certezza, vale a dire che i loro libri non fossero sequestrati: i primi perché perdevano il prodotto del proprio mestiere, i secondi perché perdevano gli strumenti indispensabili al proprio.

Per comprendere i problemi e le tensioni che si venivano a creare tra Congregazioni romane e società civile, è necessario spostare lo sguardo da Venezia (là dove erano i produttori) a un altro osservatorio privilegiato, là dove vi era la più alta concentrazione di consumatori — a Napoli, “la città dei dottori” <sup>(120)</sup>.

A Napoli si erano esperiti alcuni dei primi tentativi di espurgazione sistematica dei libri di diritto (e addirittura i librai si erano dichiarati disponibili a pagarne i costi); vi si ristampa una censura prodotta a Roma; Napoli è la città che arriva fino alla vigilia di vedere un indice espurgatorio proprio (sarebbe stato il primo in Italia, ma forse si incagliò sul caso du Moulin). Ed è la città in cui si manifestano le preoccupazioni più estese per le condanne totali: un libro espurgato era un libro salvato <sup>(121)</sup>.

Vi possono essere diverse prospettive attraverso cui guardare alla “Napoli francese” (oltre che spagnola). Una di queste è quella che viene offerta dai teologi della curia arcivescovile: continuarono a produrre espurgazioni sempre più ampie al commentario di du Moulin alla *coutume* di Parigi, “contraria alla repubblica ecclesiastica per spogliarla benissimo di beni stabili et giurisdictione tempora-

---

<sup>(119)</sup> Cfr. *infra* cap. VI, nota 10.

<sup>(120)</sup> Secondo la felice espressione usata da Raffaele Ajello nella presentazione del saggio di I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Jovene, 1993.

<sup>(121)</sup> Per la supplica dei librai napoletani cfr. *infra* cap. II, nota 41; le censure raccolte in vista della preparazione di un indice espurgatorio “napoletano” in ACDF, *Index*, XXIII/1, su cui cfr. ACDF, *Index*, I/1, cc. 129r e 153r; II/17, cc. 201 e 211; II/21, cc. 159-160; V/1 (lettere del 4 febbraio 1600 e ss); P. LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli tra '500 e '600*, Napoli, Delfino, 1974, p. 164. L'ipotesi che l'indice napoletano non sia andato in porto anche per il caso du Moulin dipende dal fatto che (probabilmente) avrebbe potuto comprendere un'espurgazione alla cosiddetta *glossa parisiensis*; nel frattempo, però, le opere del giurista parigino erano state vietate in blocco.

le” (122). Ma al contempo vi era anche la speranza che l’opera del giurista parigino (corretta in un modo che piacesse perfino a Peña!) si potesse concedere “senza scrupolo di coscienza”. Le iperboli non mancano: Gregorio da Napoli confessava che era il “libro non meno desiderato dalli Doctores che la Biblia alli theologi”; quando inizia a circolare la notizia che il Sant’Ufficio ha proibito tutte le opere, il più cauto e accorto Cherubino da Verona non può fare a meno, però, di scrivere al cardinal Valier: “*Napoli con tutto il Regno sta sospeso nell’animo*” (123). Come si è visto, la scure della condanna totale cadde su du Moulin, in ritardo rispetto a Machiavelli e Bodin; e per un po’ non se ne sentì più parlare, nelle opere dei giuristi italiani e iberici se non come di *modernus parisiensis* o *lugdunensis*.

La pratica di pubblicare edizioni “corrette” poteva suscitare per altro reazioni molto diverse. Secondo Paolo Sarpi che (come è noto) aveva seguito con grande attenzione tutta la vicenda legata all’inquisizione e all’indice, in un famoso parere descrisse, calcando un po’ la mano, quelle che a suo parere erano le tendenze dell’editoria religiosa: “dopo il 1560 [...] s’è tralasciato di scrivere [...] delli misteri della santissima Trinità [...] e altri misteri della fede, e altro non si stampa in Italia se non libri in diminuzione dell’autorità secolare ed in esaltazione dell’ecclesiastica”. Questa linea culturale aveva al suo fianco il braccio armato delle pratiche censorie: “*li libri di autori vecchi nel ristamparli li hanno castrati e levato fuori tutto quello che poteva servir all’autorità temporale*”. In uno scritto posteriore ritornava sul concetto, questa volta discutendo del problema dei “libri perniciosi al buon governo”: “non è cosa onorevole né sicura far alcuna mutazione, e dar nome che a Venezia si castrano libri, come si dice di qualche altra città con infamia” (124). E ancora successivamente riprendeva il tema quasi con le stesse parole: “*novissimae impressiones cum antiquis non*

(122) Cherubino da Verona al cardinale Santoro (ACDF, *Index*, II/13, c. 352r).

(123) ACDF, *Index*, II/17, cc. 201 e 211 (per Gregorio da Napoli), III/4, c. 130 (per il riferimento al Peña), e III/7, c. 230r (per Cherubino da Verona; corsivo mio; e cfr. *infra* cap. III, nota 147).

(124) SARPI, *Scritti giurisdizionalistici*, cit., pp. 192 e 218 (corsivo mio). Per l’adeguamento al mercato “cattolico” da parte di editori lionesi o ginevrini i casi da segnalare sono numerosi già a partire dalla fine del Cinquecento: cfr. *infra* cap. V, § 4.

conveniunt, sed quaecumque Principum ius et auctoritatem promoverent, ablata fuerunt” (125).

In effetti (e non poteva essere altrimenti) anche a Venezia si erano pubblicate edizioni censurate, di cui una riscosse una fortuna secolare (i commentari di Schneidewein alle *Institutiones*) (126). Il tema è stato studiato soprattutto per altri ambiti disciplinari; ma anche quello giuridico presenta episodi indicativi: le correzioni non sono indotte solo da una proibizione formale, sono più numerose, il che è segno quindi di un costume diffuso, cui sembra facesse riferimento Sarpi (127).

Vi possono essere correzioni più o meno occulte, fatte dai curatori, anche senza una particolare segnalazione, per autori non sospetti della pur minima eterodossia, e neppure segnalati nelle confuse liste di aggiornamento degli indici degli anni '70-'80 del Cinquecento, come si è visto nel caso delle citate edizioni veneziane di Cacherano (128).

In parallelo a questi interventi “esterni” sono da valutare anche forme di autocorrezione e/o autocensura che, presumibilmente, si intrecciano con orientamenti e indicazioni delle autorità superiori: si pensi solo alle conseguenze dottrinali del Concilio tridentino o della bolla *In Coena Domini* (con i cambiamenti intervenuti negli anni e le conseguenti diverse interpretazioni) (129).

(125) P. SARPI, *De iure asyloforum*, Lugduni Batavorum, ex officina elzeviriana, 1622, p. 25.

(126) Per Schneidewein cfr. *infra* cap. V, § 3.

(127) Gli esempi sono molteplici, dal Boccaccio a Guicciardini, dal Petrarca al Tasso; tra i contributi più recenti: G. FRAGNITO, “*Li libri non zò rrobba da cristiano*”: la letteratura italiana e l'indice di Clemente VIII (1596), in «Schifanoia», 19 (1999), pp. 123-135; EAD., *La censura espurgatoria e le opere del cardinale Gasparo Contarini*, in *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, a cura di A. MEROLA ET AL., Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 167-185; U. ROZZO, *La letteratura italiana negli “Indici” del Cinquecento*, Udine, Forum, 2005. Di grande interesse il saggio di E. BONORA, *La censura inavvertita. Censura romana e opere di storia tra l'Italia e la Francia nel primo Seicento*, di prossima pubblicazione. Ugo Tucci ha segnalato, ad esempio, varie correzioni cui fu sottoposta la prima edizione del *Libro dell'arte di mercatura* di Benedetto Cotrugli (cfr. l'edizione a cura di U. TUCCI, Venezia, Arsenale, 1990, p. 11).

(128) Cfr. *supra* nota 52; per altri episodi seicenteschi cfr. *infra* cap. V, § 1.

(129) Sul tema della bolla la bibliografia è molto ampia; ricordo qui M.C. GIANNINI, *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla «In*

Francisco Salgado de Somoza, ad esempio, aveva rilevato che un passo delle *Institutiones catholicae* del vescovo e giurista Diego de Simancas era presente solo “in excusis Hispaniae” (e non in quelle italiane) <sup>(130)</sup>. Era un passo in cui si approvavano istituti tipici della tradizione giuridica spagnola come la *retención de bulas* e il *recurso de fuerza*, particolarmente invisi alla curia romana (a dire il vero, fu tutto il tit. 45 *de papa* ad essere scritto e riscritto, con la progressiva scomparsa, ad esempio, di citazioni da Ockham, De Vio e Vitoria) <sup>(131)</sup>.

Qualcosa di analogo si può riscontrare pure in un altro autore, ancora più celebre, Azpilcueta. Nel pieno delle polemiche connesse all’interdetto di Venezia, Giovanni Marsilio ricordava che “quanto sono più antichi gli esemplari et lontani da questi nostri tempi, tanto sono migliori”. L’occhio gli era caduto sulle diversità esistenti nelle edizioni della *Relectio c. Novit de iudiciis* <sup>(132)</sup>.

---

*Coena Domini* » (1567-1570), in « Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento », XXIII (1997), pp. 83-152. Sulle opere di Graffi, Vivaldi e Zerola, censurate e/o vietate per questioni attinenti alla bolla, cfr. *infra* cap. IV, § 1; e quindi, non casualmente, Giovanni Francesco de Ponte, in uno scritto databile attorno al 1607, menzionava ad esempio l’opera di Graffi specificando “in prima impressione” (BNN, Ms. XV.B.38, c. 22r).

<sup>(130)</sup> F. SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum*, Matriti, Apud Mariam de Quiñones, 1639, c. 23r.

<sup>(131)</sup> Si vedano in particolare i numeri finali del tit. 45 in tre edizioni successive (Vallisoleti, ex officina Aegidii de Colomies, 1552; Compluti, apud Andream de Angulo, 1569; Romae, in aedibus Populi Romani, 1575, edizione ripresa poi in *Tractatus Universi Iuris*, XI, 2, e in D. SIMANCAS, *Opera*, Ferrariae, Typis Bernardi Pomatelli, 1692, pp. 312-313). Salgado de Somoza aveva sotto gli occhi evidentemente l’edizione del 1569; la sua citazione del “tit. 45 *de poenis*” fa riferimento al titolo corrente errato di c. 211r (*de poenis* anziché *de papa*). Nella sua autobiografia Simancas accenna a qualche difficoltà con i revisori romani, ma apparentemente non su questioni come quelle qui ricordate: “mirandolo tan por menudo que me rogaron que no pusiese divino Platon, pues fué gentil [...] y otras cosillas semejantes” (*Autobiografías y memorias*, ilustradas por M. SERRANO Y SANZ, Madrid, Bailly, 1905, p. 181; su Simancas cfr. J. L. BERMEJO CABRERO, *Apuntamientos sobre la vida y escritos de Diego de Simancas*, in *El derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI-XX)*. *En memoria de Francisco Tomás y Valiente*, a cura di S. DE DIOS, J. INFANTE, E. TORIJANO PÉREZ, Salamanca, Universidad, 2004, pp. 567-588.

<sup>(132)</sup> *Difesa di Giovanni Marsilio a favore della Risposta dell’otto propositioni contro la quale ha scritto [...] Bellarmino*, Venetia, Appresso Roberto Meietti, 1606, ultima p. n.n.; si veda come nelle diverse edizioni di Azpilcueta sia in parte modificato il *notabile*

Trent'anni prima Menochio aveva argomentato certe sue teorie basandosi su passi della non meno nota *Relectio in cap. cum contingat. de rescriptis*, e (in un modo abbastanza inusuale per i giuristi) citava la pagina dell'opera del Navarro, e non i numeri dei capitoli (133). In un parere redatto durante la controversia giurisdizionale a Milano, riutilizzava la stessa opera, specificando “secundum impressionem antiquam conimbricensem” (134). Alla “antiqua impressio” di Azpilcueta fece riferimento anche Peña, ricordando però quanto l'opinione fosse “periculosa” (135). In effetti se si pongono a confronto diverse “tradizioni” editoriali non si può fare a meno di constatare che il testo ha subito negli anni cambiamenti di non poco conto, a iniziare da quello che era originariamente il *primum remedium*, dedicato alle competenze regie in cause ecclesiastiche, omesso

---

VI dove si tratta del problema dell'esenzione dei chierici. Non conosco studi che approfondiscano il tema dell'evoluzione del pensiero del Navarro; utili indicazioni in V. LAVENIA, *Martín Azpilcueta: un profilo*, in « Archivio italiano per la storia della pietà », XVI (2003), pp. 15-144; ID., *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004, *passim*. Meno convincenti risultano le ricostruzioni basate sulle edizioni tarde delle opere come, ad esempio, il pur documentato studio di S. DE DIOS, *La doctrina sobre el poder del príncipe en Martín de Azpilcueta*, in *El derecho y los juristas en Salamanca*, cit., pp. 461-566.

(133) I. MENOCHIO, *De adipiscenda et retinenda possessione*, Parmae, ex typis Seth Vioti, 1577, p. 106: *De retin. poss. remed. III*, nn. 331 e 356; Marta non sembra aver percepito il problema e così annotò “quem invenire non potui” (G.A. MARTA, *De iurisdictione*, Coloniae Allobrogum, apud Ioan. Baptistam Bellagambam, 1616, II p. 185: per le edizioni ginevrine di Marta cfr. *infra* cap. V, § 4).

(134) L'edizione a stampa, senza titolo, è piuttosto rara; un esemplare si trova inclusa nella miscellanea BNM, Ms. 993, cc. 370-377 (c. [A6r]); e cfr. *infra* cap. V, nota 96); molte copie manoscritte: BNN, *Mss. Branc* II.D.3 e III.B.3; ASDM, s. XIV Ms. 11; BAM, L.5 suss.; ACDF, *Index* II/20, c. 360 e ss); questo parere non è incluso nelle edizioni dei *Consilia* in quanto il Sant'Ufficio deliberò “non esse imprimendum [...] quia aliqua continet de haeresi et schismate suspecta” (ACDF, *SO*, *Censurae librorum* 1, c. 416r).

(135) F. PEÑA, *Recollectae decisiones*, Lugduni, sumpt. haered. Petri Prost, Philippi Borde, & Laurentii Arnaud, 1648, dec. 480, n. 11); sempre Peña menzionava, ancor più precisamente, la stampa “edita Conimbricae anno 1543” in un elenco di autori iberici che avevano reputato “super violentiis auferendis licitum esse recurrere ad tribunalia laicorum” (BAV, *Vat. lat.* 5429, cc. 72-73); e questa edizione venne evocata, ovviamente, anche durante le controversie napoletane (cfr. *infra* cap. V, testo corrispondente a nota 137).

nelle stampe romane, veneziane e lionesi <sup>(136)</sup>. Ciò spiega perché tra il 1591 e il 1606 fosse circolata più volte la voce che le opere di Azpilcueta (e di Covarrubias) erano state censurate a Roma <sup>(137)</sup>.

Non si trattava di censura nel caso del Navarro, bensì di una “autocorrezione”, di un palese adeguamento agli indirizzi curiali.

Ma come si orientava chi doveva mettere in pratica le prescrizioni censorie? Risulta a questo punto utile cercare di comprendere quali fossero gli strumenti di informazione delle strutture periferiche, per permettere loro di far fronte alle richieste provenienti da diversi ambienti, quello della produzione e della commercializzazione del libro, quello degli utilizzatori, innanzi tutto i lettori professionali.

---

<sup>(136)</sup> Per le *Praelectiones in cap. Si quando et cap. cum contingat. de rescript.*, si vedano, da un lato, le edizioni: Conimbricae, ex officina Iohannis Barrerii & Iohannis Alvares, 1543; Conimbricae, apud Ioannem Barrerium, 1576; Madriti, Apud Thomam Iunctam, 1595; e dall'altro il testo a partire da Romae, ex typographia Georgii Ferrarii, 1582, e poi incluso nelle raccolte delle opere (Venetiis, Ex Officina Damiani Zenarii, 1588, t. III, cc. 30v-49v; Lugduni, sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1595, t. II, p. 52 e ss. e Venetiis, Apud Sessas, 1601 t. III, c. 36 e ss).

<sup>(137)</sup> ZOTTA, G. *Francesco de Ponte*, cit., p. 238 (1606); per Covarrubias (1591) cfr. cap. IV, § 2 (e nota 108 in particolare).

## CAPITOLO II

### ALLO SCRITTOIO DEL CENSORE

Chi ancora frequenta le biblioteche (fisiche o digitali che siano) sa bene che può imbattersi in opere che nei secoli passati sono state, a vario titolo e in modi diversi, “espurgate” — di nomi, singoli passi, pagine intere, con rade o fitte cancellazioni a penna, con taglio dei fogli, con incollature di pezzi di carta, con l’uso di un “protobianchetto”. I libri che hanno subito tale “terapia” possono essere dei più diversi autori: da Erasmo a Savonarola a Copernico, da medici e botanici, come Brunfels o Fuchs, a giuristi quali Filippo Decio e Alessandro Tartagni <sup>(1)</sup>. Erano “manomessi” anche libri di cattolicissimi scrittori, che non ebbero sostanzialmente problemi né con l’Inquisizione né con l’Indice, ma solo perché avevano citato, in epoche meno oppressive, nomi diventati in un secondo tempo “damnatae memoriae” <sup>(2)</sup>.

Se a caso si sfogliano due copie di due diverse edizioni del commentario di Decio alle *Decretales*, in cui si alternano cancellature e strisce di carta bianca incollate sulle pagine (innanzi tutto per occul-

---

<sup>(1)</sup> O. GINGERICH, *The censorship of Copernicus De revolutionibus*, in « Annali dell’Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze », VI (1981), 2, pp. 44-61; SEIDEL MENCHI, *Sette modi di censurare Erasmo*, cit.; G. FRAGNITO, *Girolamo Savonarola e la censura ecclesiastica*, in « Rivista di storia e letteratura religiosa », XXXV (1999), pp. 501-529 (in particolare p. 527). Una breve rassegna del problema in F. BARBIERATO, *Espurgazione, in Libro e censure*, a cura di F. BARBIERATO, Milano, Bonnard, 2002, pp. 98-107.

<sup>(2)</sup> A titolo di esempio si vedano le *Practicae quaestiones* di Diego Covarrubias y Leyva: nell’edizione Venetiis, apud haeredes Melchioris Sessae, 1568, compaiono citati (persino in modo elogiativo) autori vietati come Oldendorp e du Moulin (e vi sono esemplari in cui questi furono cancellati successivamente a mano), mentre nella riedizione fatta a Venezia e inclusa negli *Opera omnia* (Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1604), questi nomi sono del tutto scomparsi e du Moulin è sostituito con un generico “lugdunensis”; ma le attenzioni nei confronti di Covarrubias non si limitarono (come si avrà modo di vedere) solo a questioni di autori citati.

tare le annotazioni di du Moulin), si può notare che gli anonimi censori hanno tenuto presente un modello comune; uno di questi si è però comportato in modo più severo, o per una maggiore diligenza personale o perché le istruzioni seguite erano parzialmente differenti <sup>(3)</sup>.

Si è già ricordato che sono rimasti pochissimi esemplari integri di una delle più significative imprese dell'editoria giuridica veneziana di metà Cinquecento, la monumentale raccolta dei *Tractatus* del 1548-1550, non diversamente dalle analoghe edizioni lionesi del 1544 o del 1548-1549. Quando si mettevano al tavolo di lavoro, i "censori" — fossero censori professionali (ecclesiastici), o eventualmente gli stessi proprietari dei volumi, o i librai — si attenevano, nondimeno, a criteri e "fonti" differenti: in un caso, come quello dei *Tractatus*, bastava adeguarsi agli elenchi pubblicati negli indici, che segnalavano autori o singole opere proibite, e tagliare le pagine relative, anche a blocchi interi <sup>(4)</sup>. Mentre per espurgare, come nell'esempio sopra ricordato di Decio, si interveniva in modo più di dettaglio, cancellando una riga qua e una riga là, un passo in una pagina e una colonna in un'altra.

La correzione poteva quindi essere il risultato di attività diverse, vuoi come applicazione delle regole premesse alle edizioni degli indici (si veda il titolo *de correctione librorum* dell'indice del 1596), vuoi il frutto di iniziative locali come, ad esempio, sono descritte da Cherubino da Verona in una lettera del 1597 al segretario del cardinale Valier:

molt'anni sono ch'io con li compagni et a la presenza del vicario generale dell'arcivescovo di Napoli si fe una espurgazione sopra tutte l'opere di Carlo Molineo e di Gasparo Gaballino; et deleto nomine et cognomine Caroli Molinei con espurgar tutti li luoghi sospetti, se sono

---

<sup>(3)</sup> F. DECIO, *In Decretales Commentaria diligentissime emendata [...] Additis Adnotationibus [...] Francisci Curtii, Sylvestri Aldobrandini, Hieronymi Gigantis, Theodori Meddae, et aliorum*, Venetiis, Apud Iuntas, 1571 [Biblioteca Nazionale Braidense, Milano H.XIII.13]; ID., *In Decretales commentaria diligentissime emendata [...] additis adnotationibus ...*, Venetiis [Francesco de Franceschi *et al.*], 1576 [Biblioteca Universitaria Bologna, AM.ΩΩ.VII.16].

<sup>(4)</sup> Per i *Tractatus* cfr. *supra* cap. I, nota 23; per l'edizione lionesa del 1544 si veda, ad esempio, la copia descritta da L. MORANTI, *Le cinquecentine della biblioteca universitaria di Urbino*, Firenze, Olschki, 1977, III, pp. 1367-1370.

permessi di venderli, tenerli e leggerli, purché io o uno de li deputati facessimo fede in scriptis nel principio di quell'opera com'era espurgato; né con quell'opera espurgata se potesse d'alcun altro espurgar un altro, se non fosse riconosciuta e fatto fede in scriptis.

Cherubino aggiungeva poi che i librai non potevano vendere opere che non fossero state corrette dai censori; una simile precisazione fa venire il sospetto, invece, come risulta da altre fonti, che talvolta fossero gli stessi librai a intervenire sui testi per ovviare alle proibizioni, seguendo magari esempi forniti dall'agostiniano o da suoi colleghi <sup>(5)</sup>.

Infine (*last but not least*) la correzione poteva essere il frutto dell'applicazione di prescrizioni relative proprio alla singola opera. Ciò presupponeva che vi fossero delle espurgazioni provenienti da un'autorità centrale riconosciuta: l'inquisitore di Genova, sempre nel 1597, informava la Congregazione dell'Indice di non aver trovato in città altre censure se non copie manoscritte di quelle "che sono in Roma nell'ufficio di Sacro Palazzo di dove ho procurato anco far venir la censura del Zasius e delle consuetudini parisiensi", manifestando anche il suo disappunto per la scarsa collaborazione ricevuta in loco "non essendo questa città di studio et attendendo li dottori a fatti suoi, s'ha in ciò pochissimo aiuto" <sup>(6)</sup>.

Le testimonianze sulla circolazione tra centro e periferia di espurgazioni manoscritte sono numerose: nel caso appena menzionato l'inquisitore genovese fa venire da Roma quelle a Zasius e du Moulin (segno evidente che in città vi erano giuristi che avevano dichiarato di possedere tali opere e che volevano metterle in regola durante la complessa applicazione dell'indice clementino) <sup>(7)</sup>; nei fondi manoscritti delle biblioteche italiane se ne trovano ancora in un certo numero (sempre quelle a Zasius, ad esempio, sono conser-

---

<sup>(5)</sup> ACDF, *Index*, III/3, c. 201.

<sup>(6)</sup> ACDF, *Index*, III/1, c. 155; anche da Torino, sempre nel 1597, l'inquisitore informava Roma di aver trovato in sede l'espurgazione alla stessa opera di du Moulin (ACDF, *Index* III/3, c. 290).

<sup>(7)</sup> Anche prima del 1597, ovviamente, vi sono invii di correzioni dal centro alla periferia: per il caso di un medico genovese cfr. BALDINI-SPRUIT III, p. 2664 Per la ripulitura della biblioteche private dopo il 1597 cfr. *infra* cap.VI.

vate anche tra le carte di Giovanni Vincenzo Pinelli, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare) (8).

E tuttavia solo con la stampa si poteva contrastare efficacemente la stampa, visto che la distribuzione di espurgazioni manoscritte (di cui progressivamente si riempivano gli archivi, soprattutto della Congregazione dell'Indice e del Maestro del sacro palazzo) si era rivelata difficoltosa (oltre che, ovviamente, meno sicura). Nel 1583 Sisto Fabri, Maestro del sacro palazzo scriveva: "le correzioni de i libri fatte fin qui in Roma si daranno. Ben è vero che essendovene alcune longhe e bisognando tempo assai a ricavarle, sarà bisogno di uno che non havesse altro da fare che rescriverle" (9). Agli inizi del 1600 il segretario della Congregazione dell'indice annotava che (insieme ad altre decisioni) fu anche discusso

de archivo in Palatio Apostolico construendo de ordine S.D.N., ubi scripturae conservari possint apud Magistrum Sacri Palatii, qui librorum censuris indiget ut *multis petentibus libros censura dignos* satisfacere possit.

Dalle parole del segretario si può evincere come si fosse ormai istituzionalizzata una procedura: a determinati soggetti (e a certe condizioni) si concedevano libri vietati, che tuttavia dovevano essere "ripuliti", e per questa attività era, appunto, necessario un deposito delle correzioni già pronte ma non ancora pubblicate (10).

Il problema si intrecciava poi con la questione di chi potesse materialmente espurgare i libri, se i soli inquisitori e ordinari (o loro delegati), oppure anche i singoli proprietari (ma l'orientamento prevalente era ovviamente contrario). La stampa, inoltre, sembrava garantire autenticità, uniformità e certezza, tutte esigenze che ricorrono nelle riflessioni dei censori.

A presentazione dei diversi tipi di problemi allora sorti si riportano due documenti. In qualche modo possono essere considerati rappresentativi delle molteplici questioni derivanti dalla presenza di testi giuridici negli indici dei libri proibiti.

---

(8) BAM, R.123 sup, cc. 235-246.

(9) ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 164.

(10) ACDF, *Index I/1*, c. 133r (corsivo mio); sull'archivio cfr. FRAGNITO, *Un archivio conteso*, cit.

Il 13 gennaio 1559 Alessandro Piccolomini, vescovo di Pienza, scriveva al cardinale Michele Ghislieri, allora a capo dell'Inquisizione:

el mio auditore ha ne consigli di Alessandro [Tartagni] certe additioni di Carlo Molineo, *come credo habbino quasi tutti i legisti*, e per essere molto utili e non parlare d'heresia né d'altra materia scandalosa desidera posserli ritenere, *cancellando il nome di Carlo Molineo*; se quella se ne contenta, si degni farmene avisato <sup>(11)</sup>.

Quasi cinquant'anni dopo, l'inquisitore di Asti, Giovanni Battista Porcelli, rendeva noto uno dei periodici bandi dei libri proibiti, in cui ricordava che era stato pubblicato un nuovo divieto delle opere di (e commentate da) Charles du Moulin e che, quindi, tutti dovevano portare all'inquisitore i libri di quei giuristi che, come Decio o Tartagni, erano stati pubblicati nei decenni passati con le "additiones" ora definitivamente proibite, in modo da espurgarli "conforme alla censura fatta d'ordine di Sua Santità, *quale è appresso di noi*, da quelli che a questo saranno specialmente deputati" <sup>(12)</sup>.

La prima citazione è significativa perché si colloca a ridosso della promulgazione dell'indice inquisitoriale (30 dicembre 1558), che era evidentemente subito circolato (forse anche prima del 30 dicembre) vista la molteplicità di testimonianze e di reazioni negative che la pubblicazione provocò nel solo mese di gennaio <sup>(13)</sup>. Già a febbraio del 1559 vi fu (come si è visto) una parziale correzione di rotta rappresentata dalla *Instructio circa indicem*; in questa si venne incontro proprio alle esigenze espresse ad esempio dal vescovo Piccolomini, quando scriveva delle opere possedute da "tutti i legisti". Nella *Instructio* era infatti stabilito che "in libris Alexandri, Decii, Dyni, etc. omnes additiones impii Molinaei et omnia memoriae eius vestigia omnino delenda sunt", mentre più rigorosi rimanevano i divieti relativi ai testi di diritto canonico glossati dal francese. La *Moderatio indicis* del 1561 ritornava sul problema

<sup>(11)</sup> ACDF, SO, St. st. Q3a, cc.nn. (corsivo mio).

<sup>(12)</sup> *Scriniolum*, p. 194.

<sup>(13)</sup> Cfr. *supra* cap. I, note 25 e 27.

ordinando che i “Codices iuris canonici” potevano essere permessi dopo aver tolto le annotazioni di du Moulin <sup>(14)</sup>.

Il problema quindi si sdoppiava: innanzi tutto bisognava togliere il nome del giurista francese (per quella politica di *damnatio memoriae* che caratterizzò a lungo la censura ecclesiastica) — impresa di per sé non troppo difficile. In secondo luogo era necessario levare tutte le aggiunte che aveva inserito sia nelle opere dei giuristi italiani, sia nei *textus canonici*; e ciò era invece molto più complicato. Gli editori veneziani, infatti, si erano adattati solo parzialmente alle indicazioni censorie: avevano ripubblicato (e ripubblicheranno negli anni a venire) edizioni lionesi ora eliminando ora occultando le glosse del giurista francese sotto altri nomi.

La seconda citazione sopra ricordata (quella in cui l’inquisitore di Asti affermava che queste opere dovevano essere espurgate secondo il testo “quale è appresso di noi”) porta ad un secondo aspetto del problema, vale a dire quello della diffusione e della scelta degli strumenti censorii tra centro e periferia; quando Porcelli scriveva si era ormai in una data successiva al 1602, e la vicenda du Moulin poteva dirsi conclusa.

Se il giurista francese costituì il “caso” per eccellenza nella seconda metà del Cinquecento, numerosi altri, però, erano gli autori caduti sotto la censura ecclesiastica, per molti dei quali, soprattutto dopo l’indice tridentino, si attendeva un intervento di espurgazione che permettesse una nuova circolazione delle loro opere.

Le regole dell’indice del 1564, infatti, si distinguevano dalle prescrizioni del 1558-1559 almeno per un aspetto: mentre nell’indice inquisitoriale gli scritti degli eretici erano condannati “cuiuscunque sint argumenti”, a Trento si stabilì che i libri, “qui de religione non tractant”, potevano essere letti, purché esaminati e approvati dai vescovi o dagli inquisitori.

Uno dei più significativi problemi del periodo post-tridentino fu appunto quello delle espurgazioni. Qui emersero le differenti capacità, volontà e orientamenti culturali e politici tra Roma e domini spagnoli — visto che già nel 1571 la commissione capeggiata da Arias Montano pubblicava ad Anversa il primo indice espurgatorio,

---

<sup>(14)</sup> ILI VIII, pp. 102 e 105.

seguito dall'indice portoghese del 1581 (contenente anche una piccola serie di brevi espurgazioni) e da quello di Quiroga per la Spagna del 1584; quello romano vide la luce solo nel 1607 (e fu subito sconosciuto e formalmente messo da canto, anche se di fatto fu utilizzato per qualche tempo) <sup>(15)</sup>. Ovviamente insieme alla ripetitura di testi letterari, storici e teologici non poteva mancare quella delle opere per le due professioni che senz'altro possono essere definite “professioni del libro” per eccellenza — avvocati e medici.

Come nel 1559 il vescovo Piccolomini si era preoccupato delle opere che hanno “tutti i legisti”, non diversamente nel 1566 Gabriele Paleotti si era posto il problema di quelle “che hanno li scolari”, e in particolare “l'additioni del Molineo” <sup>(16)</sup>. Non fu quindi un caso che l'attenzione dei censori (e delle parallele iniziative editoriali) si rivolgesse in questa prima fase proprio nell'individuazione di queste “additioni” di du Moulin.

Si è già ricordato come nel 1568 a Roma fosse operante una commissione che doveva espurgare le edizioni dei *consilia* di Tartagni e di Decio (e pure i commentari di quest'ultimo), mentre più o meno nello stesso periodo Paleotti si occupava di quelle del *Decretum* e delle *Decretales* (ma per il momento senza esiti particolari) <sup>(17)</sup>. Dai lavori della commissione romana scaturì la prima censura per la quali si scelse la forma di distribuzione a stampa: è da rimarcare il fatto che fosse destinata specificamente al mondo del diritto, e che per questa, come per diverse altre successive, non vi fu una sola edizione “ufficiale”, ma se ne curò la ripubblicazione in

---

<sup>(15)</sup> Riprodotti ILI IV, VI (parziale) e VII; per l'indice del 1607 cfr. *infra* p. 86 e ss.; per utilizzi tardivi dello stesso cfr. cap. V, note 35 e 226.

<sup>(16)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 31.

<sup>(17)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 114; nel dicembre del 1571 Paleotti scriveva “*tre anni fa per ordine di Roma ho fatto rivedere le emendationi delle additioni alli testi canonici e le habbiamo rimandate perché da quei signori illustrissimi fossero approvate o modificate come a loro paresse; non ho poi ricevuto risposta alcuna*” (PRODI, *Paleotti*, cit., II, p. 238). Sempre nel 1571 Paleotti ricevette dal Maestro del sacro palazzo l'incarico di espurgare altri libri, tra cui i *Commentarii linguae latinae* di Étienne Dolet (AIB, CN 61, F.32.1); le *Emendationes Doleti* preparate in quell'anno a Bologna sono ora conservate in ACDF, *Index* II/5.

diverse città, proprio per permetterne una più capillare distribuzione e conoscenza.

Il primo di questi opuscoli è la *Purgatio consiliorum Alexandri de Imola, et Philippi Decii*, di cui per il momento si è rinvenuta una sola edizione milanese, ma che, come risulta da altre fonti, fu pubblicata contemporaneamente a Roma (la prima, probabilmente), e poi almeno anche a Genova e a Napoli <sup>(18)</sup>. Come ricorda nella premessa il Maestro del sacro palazzo, Tomás Manrique, i motivi che avevano indotto il pontefice Pio V (Michele Ghislieri, l'autore della *Instructio* del 1559) a volere questa espurgazione erano stati molteplici: i *consilia* dei due giuristi italiani erano tra i più richiesti, ma non si trovavano che le stampe infette “annotationibus maledicti Caroli Molinaei” (erano decenni che quelle lionesi dominavano il mercato), per cui, nonostante i divieti, i giuristi usavano tali volumi vuoi “Dei timore postposito”, vuoi perché “timorati ex dictorum librorum penuria studiis suis iacturam patiantur”. La *Purgatio* identifica con precisione le edizioni prese a modello (quelle lionesi del 1556-1557) ed elenca tutti i passi da cancellare. Per quelli di Decio, a ogni buon conto, prescrive di eliminare anche un *consilium*, il 151, relativo alla legittimità del concilio di Pisa del 1512 <sup>(19)</sup>.

È interessante rilevare che, mentre a Roma si lavorava in questa direzione, pure Venezia non stava ferma: contemporaneamente ai censori del Maestro del sacro palazzo, alcuni “catholici iurisperiti” collaboratori del mondo imprenditoriale veneziano si erano messi all'opera e avevano preparato due edizioni parzialmente “ripulite” dei *consilia* di Decio e Tartagni; nel caso di quelli di Tartagni l'editore giunse in tempo per stampare un elenco di ulteriori passi da

---

<sup>(18)</sup> Mediolani, Apud Pacificum Pontium 1570. Le edizioni romana e genovese sono citate con precisione da ZACCARIA, *Storia polemica*, cit., p. 154, mentre quella napoletana, sempre dello stesso anno, è ricordata in un memoriale di Gregorio da Napoli (ACDF, *Index*, II/11, c. 176r) e fu utilizzata da Possevino (cfr. *infra* nota 102).

<sup>(19)</sup> La cancellazione di questo *consilium* nelle edizioni italiane successive (si veda ad esempio quella Venetiis, [F. de Franceschi *et al.*] 1575), fece sì che saltasse la numerazione progressiva dei *consilia* tra il primo e il secondo volume. L'attenzione censoria era a tal proposito sistematica: nel 1572 a Venezia si notifica alla “bottega della salamandra” di non vendere Decio con il *consilium* in questione (ASVe, SU, 156); sul testo cfr. M.P. GILMORE, *Humanists and Jurists. Six studies in the Renaissance*, Cambridge Mass., The Belknap press, 1963, p. 74 ss.

cancellare tratti dalla *Purgatio* di Manrique (20). Nel 1570 e nel 1572 furono pubblicate anche due edizioni del *De regulis iuris* di Dino del Mugello, in cui le aggiunte di du Moulin erano in parte cancellate e in parte occultate (21). Bisogna dire che queste prime edizioni erano espurgate in modo molto blando: erano rimaste la maggior parte di quelle glosse che la censura del 1602 avrebbe invece cancellato; d'altronde per l'edizione di Dino curata da du Moulin l'indice di Arias Montano marcava solo due passi da espungere (22). Quando nel 1575 fu pubblicata una nuova edizione dei *consilia* di Decio fu segnalato già nel frontespizio un maggiore adeguamento alla *Purgatio* del 1570: "novissime vero hac editione aliis quam plurimis annotationibus expunctis quae in prima editione derelictae fue-re" (23).

Pio V intendeva continuare sulla strada iniziata dalla *Purgatio* tanto che alla fine del 1570 invitava lo stesso Manrique a procedere "prout iam alias per ipsum exequutum fuit in consiliis Decii et Alexandri" (24). L'ulteriore risultato conseguito dal Maestro del sacro palazzo e dai suoi collaboratori rappresentò un indubbio successo dal punto di vista della diffusione, ma fu all'origine di un

---

(20) F. DECIO, *Consilia sive Responsa [...] purgata; adnotationibus multis, quae antea pium lectorem, et vere Christianum offendebant, sublatis, opera Nicolai Antonii Gravatii. Sic, ut quisque reliquas citra fastidium et conscientiae (quod maxime refert) grave pondus, tutissime legere queat*, Venetiis, Ad Candentis Salamandrae insigne, 1570 (Apud Io. Bapt. Somaschum, & fratres, 1569); A. TARTAGNI, *Consiliorum [...] liber primus [septimus]. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam emendationem, adnotationes repurgatas et expunctas quae novis opinionibus et haereticis Orthodoxam Ecclesiam laedebant*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam & socios 1570; l'elenco aggiuntivo dei passi da espungere, tratto dalla *Purgatio*, è alla c. \*3v. Analoga procedura fu seguita anche dagli editori lionesi nel 1579 per i commentari di Decio alle *Decretales* (cfr. *infra* nota 45).

(21) Venetiis, [al segno della fontana], apud Christophorum Zanettum 1570; Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1572, quest'ultima è curata da Leonardo Legge.

(22) *ILI VII*, p. 762.

(23) Cfr. *supra* nota 19.

(24) *Pii Papae V Constitutiones Literae et Decreta*, Romae, Apud Haeredes Antonii Bladii 1573, pp. 240-241; J. HILGERS, *Der Index der verbotenen Bücher*, Freiburg im Breisgau, Herder, 1904, pp. 510-513; FRAGNITO, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 114. Sulle contemporanee iniziative di Manrique in altri ambiti cfr. ad esempio U. ROZZO, *L'espurgazione dei testi letterari nell'Italia del secondo Cinquecento*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, cit., pp. 219-227.

notevole equivoco all'interno della curia romana e delle diverse congregazioni e commissioni, di cui per il momento si conosce sostanzialmente solo la storia esterna.

Insieme alle opere dei giuristi italiani, infatti, du Moulin aveva curato la pubblicazione del *Decretum Gratiani* e delle *Decretales*, annotando in modo più o meno esteso; pure queste edizioni lionesi erano state riprese in due successivi momenti a Venezia, con ritocchi prima meramente formali, e poi più approfonditi, ma lasciando sempre un certo numero di queste note marginali del giurista francese (25). Tali iniziative lionesi e italiane vennero, per di più, ad incontrarsi con il progetto pontificio di revisione dei *textus canonici*, eminentemente filologica (ma di fatto anche dogmatica), perché come scrisse in un parere del 1565 Giulio Antonio Santoro il “Decreto del povero Gratiano [è] afflitto da ogni banda” (26).

Forte dell'appoggio pontificio Manrique pubblicava a Roma nel 1572 una *Censura in glossas et additiones iuris canonici* (27). A questa fecero seguito un numero davvero significativo di riedizioni, nelle principali città italiane, a Colonia e nella penisola iberica (28).

“*Studiosi*” e “*librarii*” erano i destinatari principali dell'opuscolo: avevano tre mesi di tempo per correggere i loro volumi (in attesa che “*integri Codices iuris canonici imprimantur*”). Nella precedente *Purgatio* Manrique si rivolgeva a inquisitori e ordinari, in questa invece esplicita è la destinazione ad un pubblico vasto, come sta ad indicare anche la premessa indirizzata “*lectoribus*”. E in effetti se si

(25) Nel 1566/1567 e nel 1572; cfr. ADVERSI, *Saggio di un catalogo*, cit., nn. 68-69, 73.

(26) BAV, *Vat. lat.* 6210, c. 52. Su Santoro cfr. S. RICCI, *Il sommo inquisitore: Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Roma, Salerno, 2002.

(27) *Censura in glossas et additiones iuris canonici, omnibus exemplaribus hactenus excusis, respondens. Librorum, titulorum, et capitulorum numerus, omnibus Paginarum vero Lugdun. et Venet. Codicibus, post annum 1553 impressis, respondet*, Romae, Apud Haeredes Iulii Accolti, 1572 (il rinvio alle pagine, menzionato nel frontespizio, era possibile in quanto i tipografi veneziani avevano riedito le stampe lionesi, seguendo l'impostazione della pagina “a specchio”, riga per riga).

(28) Ripubblicate tutte con lo stesso titolo; per il momento ho individuato le seguenti edizioni: Bononiae, apud Peregrinum Bonardum, [1572?]; Romae, apud haeredes Iulii Accolti, ristampata in Milano, per Pacifico Pontio, 1572; Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1572; Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1572; Salmanticae, in aedibus Dominici a Portonariis, 1573; Olyssippone, excudebat Antonius Riberius, 1575; Salmanticae, excudebat Gaspar a Portonariis, 1575.

fanno sondaggi nelle fonti inquisitoriali periferiche, si può notare che le ripercussioni della pubblicazione della *Censura* si fecero sentire immediatamente: vi è chi chiedeva la restituzione dei “testi canonici” sequestrati in passato (“piccoli dell’ultima stampa [...] hora che sono fora l’emendationi”) e da Roma si autorizzava la riapertura del mercato:

delli testi canonici credo che gli possiate lassare in mano de librari, però che ve ne diano conto quanto al numero et che infra tre mesi siano ubligati a corregerli secondo la censura che gli mandai, et poi vendergli (29).

In assenza di uno studio analitico sui dibattiti interni dei *correctores romani* (la commissione che doveva preparare la nuova edizione del *Decretum* e delle *Decretales*, di cui faceva parte anche Manrique) non si può comunque non rilevare che la pubblicazione della *Censura* confliggeva parzialmente con una decisione presa due anni prima, “post longam disputationem”, vale a dire il mantenimento delle antiche *glossae* ai testi, innanzi tutto per venire incontro alle esigenze del mondo delle scuole e delle professioni (“ob commentarios et allegationes doctorum”) (30). Manrique, pur cosciente del dibattito che vi era attorno al tema e che si sarebbe anche riflesso nei confronti di proposte di censura del *Corpus iuris civilis*, aveva scelto una via di mezzo, indicando un certo numero di antiche glosse da espurgare, pur lasciandone altre (“non ideo quod vitiosa non sint, sed quia in alteram partem potius quam in fidem peccant”) (31).

Morti Pio V e Manrique, il nuovo Maestro del sacro palazzo,

---

(29) BAB, Ms. B 1860 (lettere del 4 novembre 1572 e 14 marzo 1573).

(30) E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda*, Leipzig 1879 (Graz, Akademische Druck, 1955), I, col. LXXVII. Sull’attività dei *correctores* si veda ora M.E. SOMMAR, *The Correctores Romani. Gratian’s Decretum and the Counter-Reformation Humanists*, Berlin, Lit, 2009.

(31) Così nella dedica al lettore. Un’eco di questa censura alle glosse si può trovare nel *Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae [...] correctionibus et annotationibus [...] Quintiliani Mandosii ac Petri Vendrameni decoratum*, Venetiis, Apud Damianum Zenarum 1575, dove a pp. 514-515 Vendramin annota: “Cave ab hac glossa quia reprobata est a censura sacri et apostolici palatii magistri, in gl. et additiones iuris canonici”.

Paolo Costabili, fece subito pubblicare un nuovo opuscolo contenente l'elenco delle *sole* aggiunte di du Moulin che dovevano essere cancellate, mentre per le glosse rinviava alla futura edizione dei "codices iuris canonici" in cui si sarebbero annotati marginalmente i casi di errore <sup>(32)</sup>.

Indubbiamente l'uscita a breve distanza di due così diversi pronunciamenti di due Maestri del sacro palazzo, messi a confronto poi con quelli che furono gli effettivi risultati del lavoro dei *correctores romani*, lasciò un'ombra lunga che si riflesse (ovviamente) nelle opere polemiche del mondo protestante <sup>(33)</sup>; ma ebbe echi all'interno degli stessi ambienti censorii, creando per di più incertezze tra i lettori. Inoltre la *Censura* di Manrique ebbe senz'altro una diffusione superiore rispetto a quella curata l'anno successivo da Costabili (non foss'altro che per il numero di edizioni) <sup>(34)</sup>.

---

<sup>(32)</sup> *Censura in additiones marginales textuum iuris canonici omnibus exemplaribus hactenus excussis respondens. De mandato S. D. N. Gregorii XIII edita. Numerus paginarum Lugduni et Venetiis post annum 1573 [sic per 1553] impressis respondens*, Romae, Apud heredes Antonii Bladii, s.d. [1573]; una seconda edizione sempre senza data di stampa: Romae, Apud heredes Antonii Bladii & Cremonae, Apud Christophorum Draconium (nelle ultime due pagine un ulteriore elenco di *additiones delendae quae omissae fuerant*). Gregorio da Napoli ricordava che i *textus canonici* erano da correggersi "secundum censuram habitam Romae 1573 et non illam antea editam, quia in dicta censura 1573 revocata fuit illa qui debebat glossas" (*Enchiridion*, 1588, cit., c. 156r). Sul problema delle glosse, la loro correzione e la connessa questione dell'edizione curata da du Moulin cfr. J.F.R. VON SCHULTE, *Die Glosse zum Decret Gratians*, Wien 1872, p. 93 (Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 21); S. KUTTNER, *Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parma*, "Bulletin of Medieval Canon Law" 11 (1981), 89 (ora anche in Id., *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot, Variorum, 1990, n. XIV).

<sup>(33)</sup> Si veda la *Collatio censurae in glossas iuris canonici ...*, pubblicata in appendice all'edizione dell'indice di Arias Montano curata da Johann Pappus (*Index expurgatorius librorum qui hoc saeculo prodierunt [...]* [Strasburgo], Impensis Lazari Zetzneri 1599, pp. 295-363), ripresa poi anche in *Indices Expurgatorii duo testes Fraudum, ac falsationum Pontificiarum ...*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1611, pp. 212-251; su cui cfr. G. BONNANT, *Les index prohibitifs et expurgatoires contrefaits par des protestants au XVI<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècle*, in « Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance », XXXI (1969), pp. 630, 634.

<sup>(34)</sup> Che sull'operato complessivo di Manrique vi fossero riserve di vario genere emerge da più fonti: nel gennaio 1574 Paolo Manuzio scriveva al figlio Aldo: "ciò che appartiene a li Proverbii di Erasmo, bisogna che sia veduto qui et approvato dal Maestro del sacro palazzo, e da lui proposto alla congregazione de Cardinali sopra l'Indice. I quali

Nonostante i reiterati divieti, nonostante la nuova edizione del *Corpus iuris canonici* del 1582, continuavano ad essere in uso e circolazione quelle precedenti (lionesi e veneziane). I libri di diritto tendevano a non “invecchiare” e ad essere accuratamente trasmessi di padre in figlio e/o commercializzati. Come osservava nel maggio del 1591 l’inquisitore di Asti, Giovanni Battista Porcelli:

trovo che oltre i Dottori, molti altri hanno i Testi canonici con le *glose* non purgate, molti trattati, come dell’Oldendorpio e d’altri heretici in prima classe, e non ne tengono conto, et havendo già io fatto intendere ad alcuni che ad ogni modo volevo che si accomodassero e levassero li altri prohibiti, mi fu motteggiato che erano già stati supportati tanto tempo, che poteva tacere ancora io, che mi ha fatto dubitare che se mi vorrò mettere al forte per essequire la correctione, ne naschi qualche rumore <sup>(35)</sup>.

E dopo cinque anni ritornava alla carica, mettendo in evidenza quello che era stato anche un palese difetto di comunicazione tra centro e periferia. Nell’ottobre del 1596 chiedeva lumi al cardinale Santoro su come comportarsi:

mi resta solo una difficoltà come mi habbia a governare circa li testi canonici antichi, se espurgati conforme alla censura che di essi venne fuori l’anno 1572 dal Maestro del Sacro Palazzo possino tolerarsi, ovvero si habbino totalmente a levar via, come pare che accenni esso Maestro Sacro Palazzo [!] [...] perché in questi paesi ve ne sono assai.

---

hanno mala opinione e di Erasmo per la eresia e del Maestro del sacro Palazzo morto [Manrique]. Onde poco è mancato che di nuovo il libro non sia stato proibito, dico dopo la revisione del Sacro Palazzo, che ha lasciato pochi amici” (RENOUARD, *Lettere di Paolo Manuzio*, cit., p. 314 e *passim*; sui problemi dell’edizione di Erasmo cfr. P.F. GRENDLER, *The Adages of Paolo Manuzio. Erasmus and the Roman Censors*, in *In laudem Caroli. Renaissance and Reformation Studies for Charles G. Nauert*, ed. by J.V. MEHL, Kirksville, Thomas Jefferson UP, 1998, pp. 1-21); “hombre de pocas letras” è definito in una lettera dell’Inquisizione spagnola, ma su questo giudizio pesava (forse) il suo appoggio a Carranza (P. RODRÍGUEZ, *El catecismo romano ante Felipe II y la Inquisición española*, Madrid, Rialp, 1998, p. 211).

<sup>(35)</sup> *Scriniolum*, p. 119; e ancora nel 1606 si sentiva l’esigenza di ricordare il divieto dei “textus canonici antiquiores ante impressionem factam decreto [...] Gregorii XIII, si non fuerint correcti” (*Ibid.*, p. 387).

Le risposte giunte da Roma furono due: una del cardinale Dezza che rinviava genericamente alla “censura fatta dal Maestro del sacro palazzo”, mentre in modo più preciso il cardinale Valier gli faceva osservare che “conforme alla Prefazione del P. Constabile potrà permettere li testi canonici antichi, emendandoli con la censura del detto P. Constabile” <sup>(36)</sup>. Se si considera poi che in quello straordinario archivio rappresentato dallo *Scriniolum* pubblicato dal Porcelli furono ristampate sia la *Purgatio* del 1570 sia la *Censura* del 1572 sia altre espurgazioni, ma non quella del 1573 curata da Costabili, si ha un’ulteriore conferma che, in effetti, questa ebbe una circolazione inferiore <sup>(37)</sup>.

Tornando ora agli anni Settanta non si può dimenticare che questi sono gli anni della ridiscussione delle scelte tridentine e di un nuovo impulso sul fronte della censura, caratterizzato dall’avvio della Congregazione dell’Indice: per un decennio abbondante si disquisì sulla preparazione non solo di un nuovo indice dei libri proibiti, ma anche di uno espurgatorio; indubbiamente il caso rappresentato dalle due differenti censure dovette a lungo pesare sulla decisione di un’eventuale divulgazione a stampa di strumenti del genere.

Eppure il mondo delle professioni, così come quello editoriale, aveva bisogno proprio di espurgazioni; queste diventavano vieppiù necessarie visto che, a parte i pochi titoli segnalati nell’indice tridentino come espurgabili (ma non espurgati), dal 1574 iniziò una “campagna” contro i libri giuridici (che ricadevano invece a pieno titolo nella categoria di quelli “qui de religione non tractant”, anche se i confini non erano sempre così facili da individuare); e ciò è visibilmente testimoniato dai diversi elenchi di aggiornamento del tridentino, preparatori dell’indice che avrebbe dovuto curare Sirleto e che mai vide la luce.

In queste liste compaiono nuovi nomi (per restarvi a volte poco tempo, come Lancellotti, a volte ben più a lungo, come Nevizzano o Hotman), sono recuperate opere dai secoli precedenti, ricompaiono autori che l’indice del 1564 aveva “assolto” (Zasius) — a volte del tutto proibiti, a volte con una definizione di “suspensus” o “donec

---

<sup>(36)</sup> *Scriniolum*, pp. 165-168.

<sup>(37)</sup> *Scriniolum*, pp. 51-55, 58-78; per altre espurgazioni qui presenti cfr. *infra*.

expurgetur”. Tutto ciò creava una situazione di grande incertezza che perdurò anche dopo la pubblicazione dell’indice clementino come risulta dalle parole di un inquisitore locale: “in più in detto Indice [del 1596] non sono posti tutti li libri et opere che si contengono nelle liste già più anni mandate dal Santo Offitio di Roma et dal Maestro di Sacro Palazzo *che sono stampate*” (38).

Inoltre bisogna considerare che la pubblicazione di espurgazioni come quelle edite nel 1570-1573 sembra bloccarsi, nonostante la pressione che dai più diversi ambienti, e con differenti motivazioni, si concentrava su Sirleto. Non era solo un raffinato intellettuale come Giovanni Vincenzo Pinelli che, tramite l’amico Fulvio Orsini, chiedeva il permesso di avere libri proibiti e si sentiva rispondere:

Io son stato più volte col Cardinal Sirleto per la cosa sua, et fin qui non ne ho potuto cavare altro, che una promessa di darmi in breve la licenza di poter tenere li libri desiderati, *con la censura insieme di quello si ha da correggere in essi, che l’una cosa senza l’altra non si può dare* (39).

Era il mondo delle professioni (avvocati, medici, innanzi tutto, ciascuno per il proprio settore) così come il mondo della produzione e della distribuzione del libro che premeva per un’attiva politica di “espurgazioni”. Sempre a Sirleto, nel 1573, scriveva da Napoli il canonico Giovanni Francesco Lombardo chiedendo “quando si sperarà havere l’espurgatione de libri et particolarmente delle cose del Decio, dove vi è quell’impio Molineo et in medicina il Fuscio et Cornario”; gli faceva eco da Bologna Paleotti, informandosi “circa li libri proibiti, che si doveranno correggere, se ancora si è preso ordine alcuno, et quello che noi habbiamo a fare, ch’ogn’hora siamo molestati da scolari et Dottori intorno a quei libri che tanto si adoprano nelle scole” (40).

---

(38) G. TIBALDESCHI, *Un inquisitore in biblioteca: Cipriano Uberti e l’inchiesta libraria del 1599-1600 a Vercelli*, in « Bollettino storico vercellese », XIX (1990), 1, p. 48 (corsivo mio).

(39) A. NUOVO, *A proposito del carteggio Pinelli-Dupuy*, in « Bibliotheca », I (2002), 2, p. 106 nota (corsivo mio); sul problema dei permessi di lettura cfr. *infra* cap. VI.

(40) BAV, *Vat. lat.* 6191/II, cc. 494r, 582r. Su Lombardo cfr. R. DE MAIO, *Le origini del seminario di Napoli*, Napoli, F. Fiorentino, 1957 e LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., (e cfr. *infra* nota 63). È possibile che Lombardo sia stato il tramite tra la Congregazione dell’Indice e Giacomo Aniello de Bottis, membro del Sacro Regio

Fu forse una mera coincidenza, ma è significativo indizio di dove si facessero sentire con più forza gli effetti di una stasi nelle espurgazioni: nella primavera-estate del 1577 ancora una volta da Napoli e da Bologna rappresentanti dei librai si rivolgono a Sirleto. Tutti sollecitano espurgazioni: gli uni rimpiangono i tempi di Manrique (di cui ricordano espressamente la *Purgatio* ai *consilia* di Decio e Tartagni), gli altri chiedono di essere eventualmente rimborsati per quanto hanno incautamente acquistato e non possono vendere; presentano anche un elenco delle opere per le quali potrebbero essere fatte delle espurgazioni, tra cui (per quanto qui interessa) saltano subito agli occhi i nomi di Hotman, Zasius, Wesenbeck <sup>(41)</sup>.

Qualcosa evidentemente si smosse, e fu mandato alle stampe un nuovo opuscolo, che prendeva in esame i commenti di Decio (anch'essi "infettati" dalle note di du Moulin); i due esemplari ad oggi noti risultano pubblicati non casualmente l'uno a Napoli e l'altro a Bologna <sup>(42)</sup>. Come fu messo in risalto perfino dal frontespizio della stampa bolognese, i censori si preoccuparono non solo delle edizioni lionesi, ma pure di quelle veneziane: tutte sono

---

Consiglio, autore di un'espurgazione ai *consilia* di Decio (ACDF, *Index* II/7, cc. 100-102). Per il ruolo delle opere di Decio e Dino del Mugello (tutti annotati dal giurista parigino) nella formazione accademica ancora agli inizi del Seicento una significativa testimonianza in A. ROERO, *Lo scolare, dialoghi*, In Pavia, ad instantia di Gio. Battista Vismara 1604, p. 15 (e cfr. *infra* cap. V, nota 41).

<sup>(41)</sup> Per Napoli cfr. FRAJESE, *La nascita dell'Indice*, cit., pp. 105-106; per Bologna: BAV, *Vat. lat.* 6417/II, cc. 365-366.

<sup>(42)</sup> *Censura Romae habita in annot. super Decium in decr. in civ. et de regulis iuris*, Neapoli, Apud Horatium Salvianum, 1578; molto più analitico il titolo dell'edizione bolognese: *Expurgatio Annotationum Caroli Molinaei damnatae memoriae in Decium in iure civili, iuxta impressionem Lugduni 1559. Et Venet. apud Iuntas. 1568. Et annotationum eiusdem in Decium super decretalibus. Et annotationum in Decium super Decretalibus sine Molinaei expositione. Venetiis, apud Iuntas. 1571. Et annotationum in Decium de Regulis Iuris, tam cum Molinaei expositione, quam sine. Lugduni 1545. et Venetiis 1571. Quorum omnium censura foliis, columnis, annotationibus, numeris et alphabetico ordine distinguitur. Iussu Magistri Sacri Palatii, Bononiae, Apud Alexandrum Benatium, s.d. [1578]* (di questa conosco solo un esemplare mutilo conservato in ACDF, *Index* XVII/3). Come ricordò successivamente Gregorio da Napoli, "circa la lettura di detto Decio nel 1578 in Napoli se li ristampò la censura prima stampata in Roma et poi in Napoli" (*Diligentia*, cit., BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 53); alla preparazione di queste correzioni parteciparono diversi giuristi e teologi di Bologna (ACDF, *Index* II/7, cc. 61-74).

precisamente individuate (con la notizia dell'editore e dell'anno di pubblicazione). In quelle stampate a Venezia era già stato ommesso il nome del giurista francese, ma era stato lasciato il testo di parte delle sue annotazioni. Insieme a reali motivi di contenuto, ossessiva appare la cura nel togliere qualsiasi riferimento che potesse far percepire al lettore, anche induttivamente, l'origine: come scrisse Francisco Peña, che contribuì con le sue note a questa espurgazione, “dum dicit in hoc regno praticamur, mutantur verba sic: in regno Franciae praticatur, ne additio Molinaei esse appareat”, e così fu indicato nella *Censura* (43). Il segno di quanto fossero richiesti questi commentarî risulta evidente se si considera che già nel 1579 fu pubblicata a Roma un'edizione che recepiva le indicazioni censorie (44); mentre la parte della *Censura* relativa alle *decretales* fu pubblicata sempre nel 1579 in appendice ad una edizione lionese (45).

Per altri venticinque anni sembra non si siano più ottenute espurgazioni “ufficiali” (o in forma ufficiale) di opere di diritto da parte di Roma: solo nel 1602, alla conclusione della *querelle* senza fine del caso du Moulin si ebbe un'esauriente *Censura* di tutte quelle annotazioni che aveva con tanta cura disseminato tra le opere dei giuristi italiani e nei margini dei *textus canonici*. In un nuovo volume furono raccolte la bolla pontificia che condannava con un atto particolarmente solenne tutti i suoi scritti e l'annessa espurgazione (che risistemava tutte le precedenti, aggiungendo, ma anche togliendo in qualche caso) (46). Nunzi ed inquisitori non solo furono

(43) Si vedano le sue annotazioni in BAV, *Vat. lat.* 6995.

(44) F. DECIO, *In Decretales commentaria [...] Omnia Romae a mendis quamplurimis expurgata et diligentissime emendata*, Romae, Apud Franciscum Zanettum, 1579; non tutte le edizioni successive si adeguarono a tale modello: cfr. ad esempio quella di Venezia [Società dell'aquila che si rinnova], 1599.

(45) F. DECIO, *In Decretales commentaria [...] annotationibus [...] locupletata, tum etiam censuris Romanis in has annotationes nuperrime editis, quas ad calcem libri reiecit*, Lugduni, sumptibus Philippi Tyngi, 1579.

(46) *Censura in omnes Additiones seu Adnotationes marginales Dam. mem. impii Caroli Molinaei, Ad Textum Iuris canonici. Commentaria Decii in Decretales. Ius civile. Consilia Decii. Alexandri. Dynum de regulis iuris. Decium in tit. ff. de regulis iuris*, Romae, Ex Typographia Camerae Apostolicae, 1602 (REUSCH, *Der Index*, cit., I, p. 443); sul tormentato processo che portò alla condanna cfr. *infra* cap. III.

prontamente e capillarmente informati, ma invitati a pubblicare l'opuscolo nelle principali città italiane, a iniziare da Napoli, in cui allignavano così tanti estimatori dell'“empio” giurista <sup>(47)</sup>.

Il problema, tuttavia, non era costituito solo da du Moulin; vi erano altri giuristi “in coda”, e di conseguenza anche altre questioni da affrontare e risolvere.

D'altronde senza strumenti a stampa che potessero essere ovunque distribuiti era difficile riuscire ad imporre (almeno là dove si sarebbero dovuti rispettare gli ordini romani) comportamenti uniformi a lettori, editori e librai, che avevano invece dato continui segni di una certa qual resistenza ad ubbidire a tali disposizioni, soprattutto in presenza di divieti che non riguardavano libri di religione. Se per il cappuccino Gregorio da Napoli erano troppi coloro che tenevano libri vietati, “fidentes quod sunt libri doctorum civilium, non cogitantes quod in Indice numerentur scriptores omnium scientiarum”, nei decenni si erano ripetute le proteste contro i divieti dei libri delle “professioni” — dagli editori veneziani a Lelio Torelli, o a Paolo Paruta: il fine politico veneziano aveva obiettato al

---

(47) Ho visto per il momento le seguenti edizioni (tutte identiche): Neapoli, Apud Antonium Pacem 1602; Romae, 1602 ex Typographia Camerae Apostolicae et Mediolani, Apud haer. quon. Pacifici Pontii, & Io. Baptistam Piccaleum socios, s.d.; Romae, Apud Impressores Camer. 1602. & Bononiae, apud Victorium Benatium, 1603; Florentiae, Apud Bartholomaeum Sermartellium Iuniorem, 1603; Mantuae, Francisci Osannae [...] typis descripta, 1603. Dovrebbe essere stata preparata anche una ristampa veneziana così citata: “Apud Societ. Venetam. Bononiae, 1603” (A. FONTANA, *Bibliothecae legalis* [...] *continuatio*, Parmae, Typis Haeredum Galeatii Rosati, 1694, pars VI, p. 167), in cui il *Bononiae* potrebbe essere un *lapsus calami*, visto che, tra l'altro, nel febbraio del 1603 il nunzio a Venezia era stato autorizzato dal cardinal Borghese a mettere in conto alla Camera apostolica “la spesa fatta in stampare la bolla di N.S. sopra la prohibitione delle opere del Molineo et il decreto da osservarsi da gli ordinarii nelle cause del Santo Officio” (ASV, *Fondo Borghese* III 17b, c. 41r). Il fatto che fosse ripubblicata nella prima appendice all'*Apparatus sacer* del Possevino (cfr. *infra* nota 102) con la seguente nota: “quae omnia aedita ex typographia camerae apostolicae, ut etiam passim et adeo Venetiis ederentur, iussum est” potrebbe anche far pensare che l'edizione di Possevino abbia avuto una funzione “supplente”; si sospende il giudizio in attesa di un eventuale ritrovamento. Fu poi ripresa in GUANZELLI (cfr. *infra*), nello *Scriniolum*, cit., pp. 276-301, e negli indici dell'Inquisizione spagnola a partire da quello del 1612 (SANDOVAL pp. 108-146), tangibile segno della fine di un lungo periodo di divergenze relative a du Moulin.

pontefice che “allargandosi tanto questa proibizione de’ libri, si corre pericolo di non essere obbediti” (48).

I censori, poi, si comportavano con maggiore o minore liberalità, in assenza di indicazioni univoche (49). Ai vertici stessi della Chiesa vi era una significativa (anche se minoritaria) “corrente” che pensava che fossero necessarie concessioni per i giuristi, corrente emblematicamente rappresentata dall’anonimo autore (Possevino?) di un memoriale indirizzato alla Congregazione dell’Indice:

si propone humilmente in consideratione a cotesta illustrissima congregazione dell’Indice di determinare il modo col quale tante librerie private et pubbliche et tante università dentro et fuori d’Italia possono con facilità purgarsi. Et perché non mi pare essere altro modo che col concedere almeno che si *stampino* le dette espurgationi, *massime sopra i libri delle leggi*, però quanto prima sarà determinato questo, tanto più tosto si faciliterà il potere portare il giogo che Christo Signore nostro chiamò leggero per rispetto della carità, colla quale dee Santa Chiesa rendere fattibili i suoi precetti. Altrimenti resta in piedi il nodo senza esservi il modo di sciorlo (50).

Il problema in effetti era complesso: da un lato vi era la questione del controllo del patrimonio storico, delle infinite “librerie” di privati (che possedevano grandiose raccolte o pochi libri necessari alla professione: ad esempio i notai) verso le quali si tentò,

---

(48) GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., c. 153v; per le proteste di Torelli e degli editori veneziani cfr. *supra* cap. I, note 10 e 23; *La legazione di Roma di Paolo Paruta (1592-1595)*, a c. di G. DE LEVA, Monumenti storici pubblicati [!] dalla r. Deputazione veneta di storia patria, s. IV, VII, Venezia 1887, p. 298.

(49) Tre esemplari della *Practica* di Giovanni Pietro Ferrari conservati attualmente in una sola biblioteca e provenienti da fondi diversi dimostrano quanto varia potesse risultare l’opera dei censori: l’edizione Lugduni, apud Iacobum Berionum, 1542, appartenuta nel 1571 ad un ecclesiastico [BAV S. Offizio 61] non presenta note di correzione; quella Venetiis, [al segno della fontana], 1562 [BAV RG Dir. Civ. V 187] ha diverse, ma limitate cancellature; quella Venetiis apud Cominum de Tridino 1555 [BAV RI.VI.228] è invece tutta censurata, addirittura è stato depennato il nome dell’autore dal frontespizio e dalla prima pagina.

(50) ACDF, *Index* II/8, c. 557 (corsivo mio); l’attribuzione a Possevino è fatta in base ad un passo dei verbali della Congregazione dell’Indice da cui risulta che il 29 novembre 1592 fu discusso un memoriale del gesuita sull’argomento (ACDF, *Index* I/1, c. 60v).

prima e dopo il 1596, un'opera di revisione; dall'altro vi era la possibilità di autorizzare l'utilizzo di testi (anche se di autori riformati) "qui de religione non tractant"; dall'altro ancora, vi era la necessità di fornire libri "sicuri". Questa strada, in effetti, era stata tentata a partire dagli anni Settanta, immettendo sul mercato nuove edizioni espurgate di opere precedentemente vietate con la clausola della correzione (non diversamente da quanto avvenne o si tentò di fare con dubbio successo anche per altri libri e autori — dagli *Adagia* di Erasmo "curati" da Paolo Manuzio a Boccaccio).

Tale soluzione, tuttavia, non era per il momento risolutiva: presentava problemi analoghi — erano necessarie espurgazioni "autorizzate" in base alle quali condurre le nuove edizioni; le "nuove" edizioni potevano essere utilizzate solo per il futuro, non mettevano automaticamente fuori uso il patrimonio esistente (ed era senz'altro più difficile correggere il vecchio seguendo il modello di una nuova edizione, piuttosto che un'espurgazione).

Edizioni di questo genere furono fatte a Venezia fin dai primi anni Settanta, come si è precedentemente visto. Finché si trattava di cancellare nomi, il lavoro non era difficile, ma quando bisognava intervenire sui contenuti non era così ovvio identificare quali fossero stati i presupposti che avevano portato un libro nell'indice. Era necessaria la collaborazione di giuristi, e di giuristi che lavorassero in stretto rapporto con gli inquisitori, sempre esposti (gli uni e gli altri) ai cambiamenti di orientamento al vertice, come stanno ad indicare le frequenti oscillazioni proprio in quegli anni.

Si è sopra ricordato il caso della *Syntaxes artis mirabilis* di Pierre Grégoire, pubblicata a Venezia nel 1586 da Damiano Zenaro, espurgata "de mandato SS. Officii Inquisitionis". Perché Zenaro si preoccupò di curare un'edizione del genere? Chi e come intervenne sul testo? Per il momento tutte domande senza risposte <sup>(51)</sup>.

Un caso che presenta alcune analogie (ma anche differenze) è quello della *Practica papiensis* di Ferrari. Le edizioni "corrette" si erano succedute negli anni e pur tuttavia:

---

<sup>(51)</sup> Cfr. cap. I, nota 69.

— il volume resta all'indice (1590-1596) con la clausola “nisi prius ex regulis superioribus corrigatur” o “nisi corrigatur” (52);

— nell'archivio della Congregazione dell'Indice sono conservate numerose espurgazioni, tra cui anche all'edizione del 1575, “in qua dicitur fuisse expurgatum iussu Sanctissime Inquisitionis” (ep-pure vi risultavano degni di censura ben venticinque passi) (53);

— chi, dopo l'indice del 1596, chiedeva il permesso di leggere opere proibite ma espurgabili, poteva anche ottenere risposte positive (sia pure a certe condizioni, e con l'impegno a correggerle); il giurista bolognese Papiniano Bombelli nel lungo elenco dei desiderata (da Zasius a Oldendorp) metteva anche la “practica papiensis iussu s. Inquisitionis repurgata Venetiis impressa 1575”. L'edizione emendata da Legge (poi da Masuero e altri) mantenne sul mercato il fortunato manuale di diritto processuale del Ferrari, ma sempre in modo controllato e *sub condicione* (54).

Le opere che non furono emendate né “ufficialmente” né “ufficiosamente”, invece, seguirono un percorso diverso, che per la maggior parte di esse si tradusse in un'uscita dalla produzione italiana, circolando quindi solo clandestinamente (importate dai centri di produzione d'oltralpe) o “semiclandestinamente” sul mercato che potremmo definire dell'usato, per il quale però vigevano le regole dell'indice tridentino, prima, e di quello del 1596, poi (avrebbero dovuto essere corrette e comunque si doveva chiedere licenza).

Sia nel periodo caratterizzato dalla presenza di Sirleto sia in quello di Sisto V, rigore e incertezza si intrecciarono e si alternarono: da un lato autori “nuovi” furono aggiunti negli elenchi (come si è sopra accennato), e dall'altro a Roma furono posti in essere vasti

(52) ILI IX, pp. 826, 887, 956.

(53) ACDF, *Index* II/13, cc. 407-408; dovrebbe far parte di un blocco di espurgazioni prodotte dagli incaricati fiorentini dopo il 1596 (su queste “congregazioni” locali cfr. FRAGNITO, « *In questo vasto mare...* », cit., p. 22 ss.

(54) ACDF, *Index* II/14, c. 254; *Ibidem* a c. 236 la richiesta di Ludovico Sacрати insieme a Hotman, Cavallini/du Moulin (per l'opera che era stata inclusa nei *Tractatus universi iuris*) e Zasius, è presente la “practica papiensis edita anno 1591 quae videtur correctata”. In base alla *Instructio* premissa all'indice clementino “postquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Episcopi et Inquisitoris impressus, qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorundem licentia, iuxta formam in codice traditam, eos corrigere et perpurpare” (ILI IX, p. 927).

progetti di espurgazione, in cui i libri di diritto avevano uno spazio significativo, perché definiti, di volta in volta, *utilia*, *utilissima*, *necessaria* “*iuris professoribus*”, senza che nulla fosse pubblicato<sup>(55)</sup>.

Finché le censure restavano manoscritte nella cancelleria dell’Indice o del Maestro del sacro palazzo (o nella Biblioteca Vaticana) potevano servire al massimo per qualche singola richiesta individuale (di inquisitori periferici, di licenze di lettura, come si è esemplificato ricordando la richiesta di Giovanni Vincenzo Pinelli); non potevano invece esercitare quelle funzioni generali di disciplina, uniformazione, ma anche di “permesso” — verso il mondo dei censori, dei professionisti e quello editoriale — svolte dagli indici espurgatori a stampa di Arias Montano del 1571 e di Quiroga del 1584 (che contenevano infatti significative parti dedicate ai libri di diritto).

Una pubblica espurgazione “salvava” biblioteche e librerie, e permetteva anche nuove edizioni: in Italia fu ripubblicato Ferrari, ma non la *Sylva nuptialis* di Nevizzano, perché quando la censura arrivò il libro era ormai (forse) “passato di moda” (poche infatti anche le edizioni d’oltralpe). Le correzioni a Zasius fatte in epoche diverse furono inviate a inquisitori locali, ma finché non intervenne Possevino a stamparle (dando loro un crisma di “semi-ufficialità”), il giurista tedesco rimase sempre in uno stato d’incertezza, tra l’“assoluzione” tridentina, i divieti degli anni di Sirleto, e la nota di espurgabilità dell’indice clementino<sup>(56)</sup>.

In tale prospettiva sembra significativo quello che fece Giovanni Battista Porcelli, inquisitore prima ad Alessandria e poi ad Asti: nel 1585 ad Alessandria collaborò probabilmente alla riedizione dell’indice tridentino, in appendice del quale fu collocato un elenco di aggiornamento (l’*Annotatio librorum prohibitorum*), e una *Correctio*

---

<sup>(55)</sup> Esemplari i verbali e gli elenchi conservati in ACDF, *Index* II/2 per il periodo 1587-1590, in cui insieme a rinnovate discussioni su Erasmo o Machiavelli, si trovano alcuni dei nomi più significativi della cultura giuridica europea, dal solito du Moulin a Zasius, passando attraverso Hotman, Schurff, Nevizzano, Baudouin, Oldendorp, Connan (non tutti eretici, non tutti vietati), ma di cui si discuteva.

<sup>(56)</sup> Per le richieste di espurgazioni cfr. il testo corrispondente a nota 6; per Possevino cfr. *infra* nota 105.

*Fuchsii* (il ricordato medico e botanico tedesco); sempre lo stesso anno, in un opuscolo distinto, di formato minore, l'*Annotatio* e la *Correctio Fuchsii* furono ristampate assieme a una parte della *Censura generalis* delle Bibbie dell'inquisitore spagnolo Valdés<sup>(57)</sup>.

Nella proposizione a stampa di una parte dell'archivio inquisitoriale di Asti, ventisette anni dopo, Porcelli pubblicò numerose espurgazioni, e alla fine di un gruppo di queste (in cui era incluso appunto Zasius) annotò:

Supra impressae censurae omnes collectae sic in hoc loco in unum sunt, cum ex diversis locis acceptae sunt, quas quidem imprimendum curatum est, *non quia sint tute, completae aut aliqua auctoritate fulcianur*, ita ut his uti possit ad complete, tute et perfecte corrigendos libros, ad quorum correctionem sunt compositae; sed ne aliquid, quod utile videretur, praetermitteretur aut negligetur, quod praecipue de censura librorum Zasii dictum intelligendum est; in dubium nam facile vertitur, ne praefati auctoris, scilicet Zasii, libri plures contineant errores illis quos censura ipsorum librorum observat. Cum non confecta fuerit tota simul et uno eodemque tempore, sed diversis temporibus ac *frustatim* (58).

---

(57) *Annotatio librorum prohibitorum, et eorum qui suspensi fuerunt usque ad novam expurgationem Santiss. universalis Inquisitionis. Preter eos qui continentur in Indice generali edicto sacri Concilii Tridentini decreto*, Alexandriae, apud Herculem Quinctianum, 1585 (pubblicata pure in appendice all'edizione dell'indice tridentino, sempre Alexandriae, apud Herculem Quinctianum, 1585; questa edizione dell'*Annotatio* comporta l'inclusione di due nuovi titoli rispetto a quella edita nel 1580 sempre ad Alessandria (ILI IX, 750-751; questi opuscoli fanno parte della miscellanea citata cap. I nota 88). Il nome di Porcelli non compare, ma sono gli anni in cui risulta essere inquisitore ad Alessandria: cfr. L. MADARO, *Gli inquisitori in Alessandria, Asti, Casale e Tortona fino al secolo XVIII*, in « Rivista di Storia, Arte e Archeologia per la provincia di Alessandria », s. III, X, 1926, p. 27); l'*Annotatio* e la *Correctio* furono riprese nello *Scrinium* pp. 88-89 (indicando che provenivano "ex Alexandria"). Nel 1582 l'inquisitore di Torino era stato autorizzato a permettere la lettura delle opere mediche di Fuchs, purché espurgate (*Ibidem* p. 117). La *Nota de libri prohibiti ...*, s.n.t. (ILI IX, pp. 42-44, 748-749) si concludeva con questa indicazione: "Le opere di Leonardo Fussio di medicina si concederanno, pur che siano corrette secondo la correzione che sarà stampata d'ordine del R.P. Inquisitore", e quindi è probabile, come ipotizzato da Rozzo, che la *Nota* sia un'edizione piemontese, se non addirittura alessandrina. La censura di Valdés, pubblicata originariamente nel 1554, era stata ristampata anche in Italia nel 1562 e nel 1567 (e poi nuovamente nello *Scrinium*).

(58) *Scrinium*, cit., p. 115 (corsivi miei); le censure a Zasius sono a pp. 97-103.

Ai suoi occhi il problema era avere a disposizione espurgazioni, possibilmente provenienti dall'autorità centrale, ma in mancanza di queste si poteva anche ricorrere a fonti "concorrenti". Da Roma erano giunti due strati di censure a Zasius ripubblicati nello *Scriniolum*; ma nello stesso volume (-archivio) si trovano altre censure a opere mediche e giuridiche la cui fonte è del tutto differente: una lista di libri permessi di Conrad Gessner, l'espurgazione di Le Douaren e un'altra di Fuchs sono tutte tratte dall'indice spagnolo del 1584 <sup>(59)</sup>.

La contiguità della menzione delle espurgazioni a Zasius e dell'indice di Quiroga induce ad evidenziare quello che costituì senz'altro un problema per i censori cinque-seicenteschi: le opere giuridiche di Zasius non comparivano negli indici iberici, contribuendo a creare una situazione di difformità per quanto riguardava i sudditi della corona di Spagna. Si può qui ricordare un'altra rilevante differenza tra gli indici di quest'area (Anversa 1571 e Madrid 1584) e quelli romani: per quanto riguarda i commentari alla *coutume* di Parigi di du Moulin la prima parte era permessa del tutto (perché, come aveva annotato Arias Montano, era stata scritta "multo tempore antequam in haeresim laberetur") <sup>(60)</sup>, mentre segnalavano un solo passo della seconda parte (là dove erano contenute note autobiografiche); si creavano quindi i presupposti per una loro legittima circolazione nei territori soggetti all'inquisizione spagnola.

Possevino nel già menzionato memoriale alla Congregazione dell'Indice, dopo aver ricordato che nel 1587 era stata completata l'espurgazione a Zasius (e si sarebbe perciò potuto procedere alla

---

<sup>(59)</sup> *Ibidem*, cit., pp. 104 (qui anche una censura a Eucherius tratta dalla stessa fonte) e 304, da cfr. con ILI VI, pp. 993, 998, 1000, 1021-1022; a proposito di Fuchs, Porcelli annotava "habetur et altera *infra* pag. 89 [quella edita nel 1585]. Habetur tertia *certa et indubitata* in Indice librorum expurgandorum [...] 1607": "certa et indubitata" perché pubblicata nell'indice del Maestro del sacro palazzo. D'altronde Roma si era sempre riservata il potere di approvare simili espurgazioni: come scriveva Damiano Rossi all'inquisitore di Bologna il 18 maggio 1576, "la correzione sopra il Fuscio [!] mandatali dal P. Inquisitore di Vinetia saria bene mandarla a Roma per vedere se si confronta con la nostra, perché non si osserva niuna correzione se non è approvata da Roma" (BAB, Ms. B 1860).

<sup>(60)</sup> ILI VII, p. 758.

ristampa delle sue opere), sottolineava che erano già state pubblicate in passato diverse altre espurgazioni “si come ancor *in Sicilia* si è fatto et si come l’Università di Lovania e ’l Santo Ufficio di Spagna hanno fatto stampare ne i loro indici espurgatori” (61). Ciò avrebbe comportato una (potenzialmente vistosa) difformità nei domini iberici dell’Italia meridionale e insulare: nelle isole era permesso (purché espurgato) ciò che era vietato nella terraferma. E ancora nel 1599, in un momento particolarmente critico della vicenda du Moulin, un personaggio molto informato e attento come Cherubino da Verona (uno dei censori napoletani) ricordava che “Spagna e *Sicilia* concede [i commentari alla *coutume*] per la materia feudale; et ho veduto l’espurgatione di quelli Regni” (62).

Non stupisce quindi che nella città partenopea si sviluppasse una notevole discussione su quali libri vietare e quali permettere, e che in assenza delle sempre promesse espurgazioni, il cappuccino Gregorio da Napoli inserisse all’interno di un manuale indirizzato prevalentemente ai confessori un cospicuo numero di pagine dedicate a tale problematica, “donec a Sancta Romana Ecclesia vel curia Archiepiscopali, quibus competit determinare in materia librorum, non fuerit aliter provisum” (63). Anch’egli sapeva che all’indice tridentino erano

---

(61) Cfr. *supra* nota 50.

(62) Cfr. *infra* cap. III, nota 133; le ricerche fin’ora fatte non hanno portato all’identificazione di queste censure siciliane, a meno che non si tratti di una riedizione (per altro ignota) dello stesso indice di Quiroga, come fu quella realizzata a Palermo nel Seicento per quello di Sandoval (cfr. *Index librorum prohibitorum et expurgatorum Ill.mi ac R.mi D. D. Bernardi de Sandoval et Roxas [...] denuo cum suis apendicibus usque hodie in lucem editis*, Madridii 1612 et Panormi, ex Typographia Io. Baptistae Maringo, 1628). Sulla complessa situazione nelle due isole cfr. A. BORROMEIO, *Inquisizione spagnola e libri proibiti in Sicilia ed in Sardegna durante il XVI secolo*, in « Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea », XXXV-XXXVI (1983-1984), pp. 217-271; A. RUNDINE, *Inquisizione spagnola, censura e libri proibiti in Sardegna nel ’500 e ’600*, Sassari, Università, 1996.

(63) GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., c. 188r; una prima e ridotta versione era stata pubblicata nel 1585 (Neapoli, Apud Heredes Matthiae Cancer); il titolo prosegue con una significativa specificazione “Ecclesiasticis omnibus, ac U. I. Doctoribus maxime utilis et necessaria”; nel testo Gregorio afferma che la lista dei “libri corrigendi” (pp. 177-188, e per quelli di diritto pp. 185-186) era stata preparata dal Lombardo (e tale affermazione ricorre anche nella successiva edizione del 1588). Una seconda emissione dell’edizione del 1588, in cui è stato sostituito il primo fascicolo e

seguite altre proibizioni, tra cui una nota “trecentorum quinquaginta auctorum suspectorum, quae inter nos revisores habetur” (64).

La sua scelta cadde su cinque autori; di almeno uno è noto lo straordinario interesse suscitato anche a livello locale (du Moulin), mentre per gli altri, a parte Ferrari e Nevizzano, è difficile dire quanto fossero effettivamente frutto di richieste di un “mercato” ampio ma circoscritto come quello partenopeo: Melchior Kling e Jakob Spiegel erano autori che non sembra siano stati pubblicati in Italia, pur avendo sempre suscitato l’attenzione dei censori (e nelle varie liste erano stati talvolta indicati con l’annotazione dell’espurgabilità) (65).

Dalla lettura delle lunghe pagine di correzioni (soprattutto quelle dedicate alla *Sylva nuptialis* di Nevizzano e al *Lexicon* di Spiegel) emerge vistosamente ciò che gli fu poi rimproverato negli stessi ambienti censorii: l’inquisitore di Milano nel 1597 osservò che l’espurgazione a Nevizzano “di quale *molti sin’hora si servivano* e nientedimeno in questa nostra revisione non solo si è trovata non compita, ma mancante in tutto, non parendo che habbi atteso ad altro che a cancellare i nomi di Erasmo o d’altri authori heretici [...] tralasciando molte cose gravi e che bisognavano necessariamente di corretione” (66).

---

cambiato il titolo, fu pubblicata nel 1597: *Institutiones ecclesiasticae*, Venetiis, apud Ioan. Baptistam et Io. Bernardum Sessam. Giovanni Francesco Lombardo (su cui cfr. *supra* nota 40) fu autore forse della prima espurgazione a Nevizzano (cfr. A. POSSEVINO, *Apparatus sacer*, Venetiis, Apud Societatem Venetam 1603-1606, II, p. 224).

(64) Dovrebbe essere la lista pubblicata da LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., pp. 312-322, ripubblicata in ILI IX, pp. 770-778.

(65) GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., cc. 188r-215r. Nel 1597 l’inquisitore di Bologna si affrettava a preparare un’espurgazione di Nevizzano “essendo questo libro molto addimandato” (ACDF, *Index* III/3, c. 44); erano ormai passati più di trent’anni dall’ultima edizione veneziana e ciò potrebbe confermare l’ipotesi già formulata sulla circolazione dell’“usato” sul mercato librario. Se anche un grande collezionista come Giovanni Vincenzo Pinelli era tutt’altro che restio a comprare libri usati, purché in buono stato, perché avrebbero dovuto esserlo schiere di avvocati e funzionari? Per Pinelli cfr. NUOVO, *A proposito del carteggio Pinelli-Dupuy*, cit., p. 102: “l’approccio del Pinelli è radicalmente anti-bibliofilo, quasi un archetipo dell’amore austero per il libro come portatore di soli messaggi testuali”.

(66) ACDF, *Index* III/3, c. 179 (corsivo mio); anche a Napoli, quando si stava cercando di portare a termine un indice espurgatorio, si facevano considerazioni analoghe: cfr. *infra* cap. III, testo corrispondente a nota 82.

Gregorio da Napoli entrava un po' più nel merito di altri libri, perché il tema "caldo" era quello della difesa della giurisdizione ecclesiastica. Sia per du Moulin sia per Ferrari, il cappuccino napoletano esercitava una ben più decisa attenzione, pur lasciando intatto l'impianto delle opere. Il motivo ispiratore della sua attività era esplicitamente dichiarato: "posui sequentes emendationes, ut saltem illa emendata ut infra, facile possit concedi licentia secundum regulas Indicis tridentini [...] usque dum apparuerit amplior correctio" (67).

Nonostante le apparenze Gregorio da Napoli aveva ben individuato uno dei cardini della censura espurgatoria, di cui si era discusso e si continuava a discutere a Roma, e che era stato espresso con grande chiarezza e semplicità in quegli anni dal segretario dell'Indice (e poi Maestro del sacro palazzo) Vincenzo Bonardi. Nel citato *Discorso intorno all'indice da farsi de libri proibiti*, questi aveva osservato che quanto ai libri di diritto "soprattutto si desiderano l'espurgationi", e qui elencava Zasius, du Moulin, Wesenbeck, Schurff, Spiegel, Cujas, Hegendorf, Hotman, Le Douaren, Coras — una davvero strana mescolanza, visto che fino ad allora i nomi di Coras e Cujas non erano mai comparsi negli indici, né nelle liste di aggiornamento (solo qualche sospetto e dubbio era circolato tra i diversi consultori, o intellettuali "militanti" come Peña o Possevino) (68).

---

(67) GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., cc. 188r, 199r. Nonostante il carattere limitato della sua opera, questa fu però utilizzata e tenuta presente: la ricordava Possevino (*Coltura de gl'ingegni*, Vicenza, Appresso Giorgio Greco, 1598, p. 98), la utilizzavano a Milano (cfr. *supra* nota 66), e a Perugia, dove si dovevano espurgare le opere di diritto civile dopo il 1596 (ACDF, *Index* II/15, c. 106; III/1); nell'utile *Commentariolum universonum quae in archivio sacrae congregationis Indicis asservantur apud secretarium*, curato probabilmente da Paolo Pico (BAV, *Vat. lat.* 6861), le sue espurgazioni sono indicate con la sigla *neap.* seguita dal numero della pagina.

(68) ACDF, *Index* II/2 (e cfr. *supra* cap. I, nota 100). In un appunto non datato, dedicato ai libri di diritto da espurgare, è annotato interrogativamente: "quid de Duareno, Corrasio, Balduino et Cuiatio?" (ACDF, *Index* II/22, c. 526r); Peña era sospettoso verso tutti questi autori, mentre Possevino, pur elogiando Cujas, annotava "in iis quae pertinent ad ius canonicum, haud est sequendus" (*Bibliotheca selecta*, 1593, cit., II, p. 55; e delle *Recitationes in II et IV libros Decretalium* si discusse ancora nel 1616-1617, e perfino quando si affrontò un progetto (abortito) di preparazione di un nuovo indice espurgatorio: cfr. ACDF, *Index* I/2, cc. 96r, 111r; I/3, p. 137. Coras iniziò ad essere presente negli indici a partire da quello del 1590 e subì poi altre proibizioni nel Seicento.

A tale proposito è utile ricordare come Gregorio da Napoli e altri censori partenopei mostrassero una decisa ostilità nei confronti dell'indice di Quiroga per la carente difesa della giurisdizione ecclesiastica (desumibile dalla modestia delle espurgazioni presenti). Secondo la più tarda ricostruzione retrospettiva del già citato Cherubino da Verona quei “correttori mostrano ridurre lo stato ecclesiastico sotto regia potestà per non fare correggere le materie che privano lo stato ecclesiastico del suo ius”; e il contrasto tra censori e giuristi si acuisce perché i “togati”, in assenza di espurgazioni romane, sarebbero ricorsi direttamente a questi indici <sup>(69)</sup>.

Se si deve prestare fede al solerte frate cappuccino (che non operava certo da solo) proprio per tali motivi nel 1586 (in un momento in cui la Congregazione dell'Indice era praticamente inoperante), da Napoli si chiese al Maestro del sacro palazzo che “detto libro [*l'indice di Quiroga*] non solo per publico decreto se prohibisca et non si recevi, né si usi a correggere in questa diocesi, ma ne ancho in tutta la christianità” <sup>(70)</sup>. In una più tarda ricostruzione dello stesso cappuccino si trova scritto che

fu in Napoli come dannoso processato et poi nel 1586, come alla lettera del molto reverendo Maestro del sacro Palazzo di Roma nel principio del processo contra lo detto correttorio, appare che per commandamento della felice recordatione del signor Cardinale Savelli fu fatto venire in Roma [...] et detto processo si conserva in potere del molto reverendo Secretario di detta Sacra Congregatione <sup>(71)</sup>.

Ovviamente il Maestro del sacro palazzo rispose invitandolo alla massima prudenza, cosa che il risoluto censore napoletano non fece; nell'*Enchiridion* si trova questo giudizio dell'indice spagnolo:

finaliter summopere cave a quodam libro, cuius titulus est Index

---

<sup>(69)</sup> ACDF, *Index* II/13, c. 351r (lettera a Valier successiva al 1597).

<sup>(70)</sup> ACDF, *Index* II/2, c. 618 (e molti altri documenti ivi; II/17, cc. 201 e 211); in un memoriale successivo, però, criticava l'indice proibitorio di Quiroga del 1583: “nel prohibire è troppo rigoroso si come ho visto nel lexicon iuris civilis [di Spiegel] et Gasparo Gabalini [!] corrigibili et utili alla republica” (ACDF, *Index* II/8, cc. 594-595).

<sup>(71)</sup> GREGORIO DA NAPOLI, *Diligentia*, BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 14.

librorum expurgandorum, impressus Madriti, per Alfonso Gomez, sub anno 1584, cum potius credendum sit falso adscriptum esse in eo in tali civitate [...] et inter caetera in eo contenta erronea sive haereticalia, est quod dicit posse concedi nonnulla opera Caroli Molinaei haeretici primae classis absque correctione, et imprimis assignat Commentaria super consuetudines Parisiorum, sive glossam parisiensium, quae est potentissima ad hoc ut animae doctorum inglutiant omnes censuras ecclesiasticas.

Né gli piaceva come era stata trattata la *Practica* del Ferrari: “quamvis in ea nonnulla debeat, tamen quae annihilant statum ecclesiasticum non delet”, e per tale ragione ricordava che nella curia napoletana era stato preso un provvedimento relativo all’indice espurgatorio di Quiroga, “ubi cautum est non deberi recipi in Republica christiana” (72). Proprio questa “condanna” contenuta nell’*Enchiridion* fece sì che l’indice di Quiroga del 1584 comparisse, curiosamente, anche in elenchi “non ufficiali” di libri proibiti (73).

Un atteggiamento del genere è senz’altro interessante dal punto di vista della storia delle mentalità (voler proibire l’indice di Quiroga perché troppo “liberale” e preparare, al contempo, espurgazioni a stampa per permettere la circolazione delle opere su cui verteva il dissenso). Tutto ciò avveniva proprio mentre a Roma si stava preparando una singolare riedizione dei due indici (spagnolo e anversano).

La ripresa dei lavori della Congregazione dell’Indice nel 1587 sul triplice fronte dell’aggiornamento dell’elenco delle opere proibite, della riscrittura delle regole e della preparazione di un indice espurgatorio si concluse nel 1596 con la pubblicazione del solo indice proibitorio. L’opera, come è noto, fu lunga, faticosa, con contrasti tra congregazioni (Sant’Ufficio e Indice) e con gli stessi pontefici (Sisto V e Clemente VIII); e pose ai cardinali e ai loro consultori anche il problema di confrontarsi con gli altri indici “nazionali”. Che senso aveva, infatti, proibire (o espurgare nuovamente) quelle opere già sottoposte al vaglio di inquisizioni o università cattoliche (come aveva previsto il concilio tridentino)?

---

(72) GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., c. 218. E così riferiva il vicario arcivescovile in una lettera al cardinale Colonna del 18 novembre 1588 (ACDF, *Index* II/2, c. 594).

(73) Cfr. *supra* cap. I, nota 89.

D'altronde in passato anche in Italia si erano utilizzati strumenti censorii prodotti in Spagna: nel 1576, ad esempio, Damiano Rossi da Cento (socio del Maestro del sacro palazzo) autorizzava l'uso di Bibbie, purché corrette sulla base di quella *Censura generalis* preparata da Fernando de Valdés, e ripubblicata in Italia nel 1562 e nel 1567; successivamente Tommaso Zobbia permetteva un'edizione di Platone espurgata, questa volta, secondo l'indice di Quiroga <sup>(74)</sup>.

Era ormai impossibile sottrarsi a un confronto con questi indici: erano emerse differenze che non potevano essere più eluse; anche perché, come fu poi annotato, “hispanienses lovanienses et alii huiusmodi libros espurgarunt” e i giuristi “expurgatos retinent et legunt” <sup>(75)</sup>.

Non fu certo un caso che una nuova riflessione sulle censure fatte nei domini spagnoli prendesse avvio a Roma dal caso di Erasmo (in quale classe di libri proibiti collocarlo, che atteggiamento assumere nei confronti delle espurgazioni già fatte); tra i quesiti che si posero i cardinali, infatti, vi è anche questo: “an admittenda sit expurgatio Lovaniensis”; cui seguì la decisione di rivedere anche quella spagnola <sup>(76)</sup>. Se Erasmo (e le Bibbie e Machiavelli e tanti altri) sono nomi di prima grandezza, vi era però anche il parallelo mondo dei libri “cuiuslibet scientiae” che continuava a restare parzialmente bloccato, nonostante il lavoro fatto negli anni passati tra Roma, Napoli, Madrid, Anversa, Lisbona, Lovanio (solo per richiamare i centri più importanti).

L'idea evidentemente maturò poco a poco: in un primo tempo si decise che in ciascun gruppo di lavoro della Congregazione fossero confrontati tutti i divieti e gli elenchi dei “suspecti”; immediatamente dopo si stabilì che “proponente secretario, ob multas expurgationes Romae et alibi factas ut in unum colligerentur et ex pluribus ac diversis super eodem libro factis censuris unica perforce-

<sup>(74)</sup> BAB, Ms. 1860; BEM, *Fondo Sorbelli* 248.

<sup>(75)</sup> ACDF, *Index* II/19, c. 4r (cfr. FRAJESE, *La politica dell'Indice*, cit., p. 349 e ss). Quando nelle fonti si fa riferimento alle censure “lovanienses” si intende il ricordato indice pubblicato nel 1571 ad Anversa in quanto frutto della collaborazione della commissione coordinata da Arias Montano e delle università di Douai e di Lovanio, cui si deve la censura ad Erasmo (VAN CALSTER, *La censura lovaniste*, cit.; *ILI* VII, p. 89 ss.).

<sup>(76)</sup> ACDF, *Index* I/1, c. 20r; II/21, c. 231r; FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 289-292.

retur ex multis, et tunc recognosceretur a Consultoribus et per Congregationem approbaretur". Ma come districarsi tra volumi a stampa e manoscritti, e soprattutto, come fare a distribuirli tra tutti i cardinali e i consultori? La scelta a questo punto era quasi obbligata: il 7 gennaio 1588 la Congregazione, auspice il segretario Vincenzo Bonardi, incaricò Domenico Basa "ut in unum corpus colligat et imprimat Hispanas et Lovanienses censuras consultoribus pro librorum expurgatione distribuendas" (77). Fu necessario aspettare ancora qualche anno, sia perché tale iniziativa venne ad intrecciarsi con la stretta delle politiche censorie di Sisto V, sia (forse) per il fatto che Bonardi nel 1591 era stato nominato vescovo di Gerace; e finalmente il 27 marzo 1593 Basa "attulit libros expurgatorios ex hispano et lovaniensi conflatos quos tradidit DD. Cardinalibus" (78). Come ricordò successivamente Paolo Pico (o un suo aiutante), "in unum corpus collegit fr. Vincentius Bonardus probatas censuras Facultatis Theologici [!] lovaniensis universitatis et generalis Inquisitoris Hispaniarum [...] in Vaticano imprimi curavit sine titulo, loco vel impressori" (79).

Aveva così visto la luce l'*Index librorum expurgandorum ex hispano, et lovaniensi indice collectus*, pubblicato senza note tipografiche perché destinato ad uso interno. Per questi curiosi aspetti, il volume ha sempre suscitato l'interesse dei bibliografi, a incominciare dal Fumagalli, che lo descriveva come "un libro acefalo" e ipotizzava un'origine veneziana (80).

(77) ACDF, *Index* I/1, cc. 22r, 30r.

(78) *Ibidem* c. 66v. Su Basa cfr. P.M. BAUMGARTEN, *Neue Kunde von alten Bibeln*, Rom, Krumbach, 1922, I, pp. 104-109; V. ROMANI, *Per lo stato e per la chiesa: la tipografia della reverenda Camera apostolica e le altre tipografie pontificie (secc. XVI-XVIII)*, in « Il Bibliotecario », 1998, 2, pp. 175-192.

(79) ACDF, *Index* II/21, cc. 433-434, 437; altra copia *Ibidem* II/19, cc. 46-48. In ACDF, *Index* II/11, cc. 94 e 100, sono conservati due preventivi relativi alla stampa di 150 o 300 esemplari.

(80) G. FUMAGALLI, *Di alcune edizioni sconosciute o rarissime dell'indice dei libri proibiti*, in « Rivista delle biblioteche », I (1888), pp. 27-28; G. OTTINO-G. FUMAGALLI, *Bibliotheca Bibliographica italica*, Roma, Loreto Pasqualucci, 1889, n. 2114. Cfr. HILGERS, *Der Index der verbotenen Bücher*, cit., pp. 518-519; C. CARELLA, *Antonio Possevino e la biblioteca "selecta" del principe cristiano*, in *Bibliothecae selectae*, a cura di E. CANONE, Firenze, Olschki, 1993, p. 507; F. NIUTTA, *Libri proibiti: dai roghi ai racconciamenti*, in *La città e la parola scritta*, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, Scheiwiller, 1997, p.

Il curatore fuse i due indici in ordine alfabetico di autore (distribuiti, invece, in quello “lovaniensis” per aree tematiche: “theologici”, “iurisprudentiae”, etc.). Il lavoro, tuttavia, non fu puramente meccanico, di giustapposizione di una censura all'altra: almeno nel caso di du Moulin fu ad esempio tralasciato l'elenco delle opere permesse dall'indice spagnolo.

Vi erano comunque problemi ancora aperti: già la settimana prima della presentazione ufficiale si era deciso che “in sequenti Congregatione tractandum an unusquisque possit libros suos expurgare iuxta censuram hispanam et lovaniensem quousque prodeant ex Urbe censurae approbatae a Sacra Congregatione”<sup>(81)</sup>.

L'utilità di un volume del genere era evidente: forniva il più vasto *corpus* di espurgazioni stampate che si fosse fino allora mai visto — e per i libri dei giuristi comparivano riunite le censure a Roselli, Baudouin, Le Douaren, Hemmerli, Oldendorp, Ferrari, Wesenbeck, Kling, etc. Nonostante la sua originaria destinazione interna (e romana) fu anche richiesto quasi subito dalla periferia. La notizia era evidentemente circolata, e già nel 1594 gli inquisitori di Venezia e Vercelli ne sollecitavano un esemplare, ma fu loro risposto di attendere “quousque expurgatorius Index perficiatur [...] et publicetur”<sup>(82)</sup>.

La pressione si fece indubbiamente più forte dopo il 1596, quando diocesi, università e inquisitori locali furono investiti del duplice problema della preparazione dell'indice espurgatorio e del controllo del patrimonio librario esistente (per la correzione del quale serviva appunto uno strumento pratico come un volume a stampa)<sup>(83)</sup>.

---

399 (“un enigma [...] non è noto un Indice espurgatorio di Lovanio”); BIBLIOTECA CASANATENSE ROMA, *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII. Testi e immagini nelle raccolte casanatensi*, Milano, Aisthesis, 1998, p. 164, n. 35; G. FRAGNITO, *Aspetti e problemi della censura espurgatoria*, in *L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Atti dei convegni Lincei 162, Roma 2000, pp. 167-168; EAD., « *In questo vasto mare de libri proibiti* », cit., p. 29.

<sup>(81)</sup> ACDF, *Index* I/1, c. 65r.

<sup>(82)</sup> *Ibidem* I/1, c. 74r.

<sup>(83)</sup> La famosa “inchiesta” sulle biblioteche ecclesiastiche risulta essere solo l'episodio più noto grazie al materiale rimasto, ma fu attuata anche verso quelle “pubbliche” e private. E ovviamente tra queste vi erano quelle degli *iuris doctores*: cfr. *infra* cap. VI.

Nel 1598 il segretario del cardinale Santoro ne ritirava 20 copie “per mandarsi a gl’inquisitori” (84); notizia confermata dalla testimonianza di Paolo Pico, secondo cui “ut inservirent ad usum censurandi apud Inquisitores [...] transmissae fuerunt per Ill.mum et Rev.mum D. Cardinalem S. Severinae”; ancora nel 1600 “adhuc quaedam exemplaria in deposito Thipographiae Vaticanae conservantur” (85). Valier chiese per il suo inquisitore “quelli indici forastieri di Francia [!] et di Spagna, com’ella sa, perché questo Padre inquisitore non li ha; et così un indice correttorio che fu stampato in Roma”; lo stesso Valier, però, sconsigliava l’inquisitore di Torino dall’usare l’indice di Quiroga “essendo [...] molto imperfetto [...] vogliono questi miei ill.mi signori della congregazione dell’Indice che assolutamente non ve ne serviate” (86).

In altri momenti la Congregazione si era mostrata più possibilista: alla commissione espurgatoria costituita a Perugia (proprio quella che si doveva occupare dei libri di diritto civile) rispose sottolineando che gli indici precedenti non corrispondevano (ovviamente) a quello appena pubblicato da Clemente VIII. La commissione chiedeva, in effetti, “se delle censure stampate ci possiamo fidare”, ed elencava, in modo preciso, gli indici di Arias Montano, di Quiroga, l’*Enchiridion* di Gregorio da Napoli e l’“Index librorum expurgandorum ex hispano et lovaniensi indice collectus, nec tempus nec locus nec typografus [!] nec author describitur”; si erano evidentemente accorti delle differenze. E però “tutte si vendono pubblicamente in Roma”. La notizia (se è vero ciò che è riportato nella lettera) risulta ancora più significativa dal momento che l’Inquisizione aveva intimato al frate cappuccino di bruciare le copie dell’*Enchiridion* (“assertarum censurarum”) fin dal 1593 (87).

---

(84) *Ibidem* II/21, c. 8r.

(85) Cfr. nota 79.

(86) *Ibidem* III/3, c. 313; *Scriniolum*, cit., p. 118.

(87) ACDF, *Index* II/15, c. 106 (per l’intimazione a Gregorio da Napoli: ACDF, *SO, St. st.* L3a, c. 861). La commissione di Perugia (che coinvolgeva anche città vicine) si era data un programma di revisione smisurato, in cui a fianco di autori notoriamente sospetti o vietati come Ferrari, Hotman o Spiegel, comparivano nomi del tutto nuovi ed inattesi (per non dire casuali): da Andrea d’Isernia a formulari notarili alle *Repetitiones* di Giovanni Crotto, ma era incluso un autore come Covarrubias su cui si stava discutendo in quegli anni a Roma; una tale sovrabbondanza progettuale costituì il primo

Il mercato (almeno per la fornitura di indici) sembra avere avuto sul momento la meglio rispetto alle sottigliezze di teologi, canonisti ed inquisitori. E d'altronde se perfino il rigoroso cardinale Santoro lo inviava agli inquisitori, si può comprendere perché il segretario della Congregazione dell'Indice, preparando un elenco di tutte le censure (manoscritte e stampate) conservate nei *Protocolli* dell'archivio, segnalasse anche quelle ripubblicate nell'*Index collectus* (88).

La ragione della "fortuna" e dell'interesse per questa raccolta di espurgazioni è facilmente comprensibile: un inquisitore aveva a disposizione, in un solo volume, un importante strumento di lavoro, per quell'attività di controllo del patrimonio *esistente* da affiancare all'elenco dei libri proibiti (così come era stato fatto in Spagna con gli indici del 1583 e del 1584), e come si progettò di fare immediatamente dopo la promulgazione dell'indice clementino (89).

Le iniziative connesse alla preparazione di un indice espurgatorio romano si scontravano con difficoltà e problemi di diverso ordine: nonostante il tentativo di investire del problema la rete delle diocesi e delle università, si può dire che proprio da quest'ultime e dal mondo delle professioni venne la minore collaborazione, nonostante progetti talvolta smisurati (come quello della commissione istituita a Perugia); nell'agosto del 1599 fu comunicato al vescovo di Perugia che

aspettano questi ill.mi SS la censura di molti libri di legge, doppo tanto tempo e tante promesse, ma non si veggendo frutto alcuno delle licenze concesse a questo effetto, però VS prefigerà un termine da presentar le censure de libri che sono stati concessi e passato il termine s'intendano revocate le licenze (90).

Evidentemente qualcosa si smosse, se nel 1602 si poteva scrivere a Bologna, nel momento in cui si lamentava la mancanza di risultati ("son restati non poco ammirati [...] della gran negligenza di cotesti

---

passo verso quello che fu il fallimento dell'iniziativa, (ACDF, *Index* II/14, cc. 436-443; per Covarrubias cfr. *infra* cap. IV, § 2.

(88) *Commentariolum universorum quae in archivio sacrae congregationis Indicis asservantur*, cit. BAV, *Vat. lat.* 6861.

(89) FRAGNITO, « *In questo vasto mare de libri proibiti* », cit.

(90) ACDF, *Index* V/1 (lettera del 16 agosto 1599); e cfr. *supra* nota 87.

dottori”) che da Perugia avevano ricevute numerose espurgazioni “e pure hanno anco loro l’occupationi domestiche et publiche, né tanto si tralasciano trasportare dall’interesse privato che non diano anco parte del tempo in servizio del ben publico” (91).

Un indice espurgatorio sarebbe stato utile anche agli editori per preparare nuove edizioni corrette di opere proibite o sospese (e ai librai per venderle), in modo da evitare gli equivoci sorti in passato: “saranno securi che i libri per tutto saranno senza impedimento divulgati” — scriveva il cardinale Tagliavia nel 1603 al vescovo di Parigi, quando cercava di ottenere la collaborazione della facoltà teologica al progetto espurgatorio (92). Erano però necessarie censure che (come aveva osservato l’inquisitore di Asti) “sint *tutae, completae* aut aliqua *auctoritate* fulciantur”, così come erano state negli anni Settanta quelle del Maestro del sacro palazzo: a stampa, di provenienza nota e autorevoli (93).

Non potevano perciò andare bene (da un punto di vista formale, di presentazione e pubblicazione) le espurgazioni di alcuni libri su cui si era appuntato il convergente interesse di giuristi, editori e censori, espurgazioni preparate a Milano a fine secolo. Nella primavera del 1597 l’inquisitore Deodato Gentile informava di aver iniziato dai volumi di Ferrari e Nevizzano, “come libri più volgati et che ce n’è maggior copia in questo stato, et perché di dette pratiche pavesi ce n’è di diverse stampe in Pavia e Venetia afatto emendate” (94). Dopo due anni l’inquisitore di Bologna (tra l’allarmato e l’incuriosito) informava il cardinale Tagliavia

(91) ACDF, *Index* V/1 (lettera del 14 settembre 1602).

(92) FRAGNITO, *Diplomazia pontificia*, cit., p. 154). Ma gli editori lionesi già da tempo avevano percorso una strada simile quando volevano indirizzare tirature verso i mercati italiani o iberici (si veda i casi segnalati *supra* nota 45 e cap. V, note 293 e ss.).

(93) Cfr. *supra* nota 58.

(94) ACDF, *Index* III/3, c. 176 (su Gentile cfr. la voce di D. BUSOLINI in DBI 53, pp. 191-194. A pochi giorni di distanza era l’inquisitore di Cividale a scrivere “vien fatto istanza di purgare la Pratica papiense *che si trova in mano di ogni dottore et nodaro*” (ACDF, *Index* III/3, c. 73, corsivo mio). L’importanza del Ferrari risulta evidente se si considera che nel 1597-1599 la sua espurgazione fu fatta in contemporanea anche in altre città (Firenze, Fossombrone, Pavia, Tortona); e ancora nel 1606 se ne occupava Alessandro Graziani vicario generale di Napoli, (ACDF, *Index* II/31, cc. 7-10).

vanno in volta alcune correzioni in stampa al *Theatro della vita humana* [...] della selva nuptiale del Nevizano e della *Pratica Papiense*, né vi è approbatione né nome del corettore, né anche dove siano stampate, et alcuni domandano questi libri promettendo de correggerli conforme a quelle correzioni <sup>(95)</sup>.

Si venne rapidamente a sapere che erano state fatte dalla commissione espurgatoria milanese e, quando furono presentate alla Congregazione dell'Indice, si decise che “in unum corpus colligat cum expressione loci, temporis, et impressoris et approbatione Ordinarii et Inquisitoris, specificando nomina consultorum”. Deodato Gentile si scusò del fatto che fossero circolate espurgazioni stampate in forma irrituale: la loro destinazione avrebbe dovuto essere meramente interna <sup>(96)</sup>. Da Roma si sottolineò la necessità di ridurle “in un corpo” e che “la censura fussi in maniera che servissi a tutte le stampe del medesimo libro”, ma la pratica evidentemente si arenò <sup>(97)</sup>.

Nel caso particolare della letteratura giuridica la circolazione di censure a stampa non approvate induceva una pressione sugli inquisitori da parte di possessori (giuristi e notai) e librai che continuavano a possedere testi che (teoricamente) avrebbero dovuto aver consegnato o emendato da tempo; senza espurgazioni inquisitori ed ordinari non potevano permettere questi libri di immediato utilizzo professionale (soprattutto la *Practica papiensis* piuttosto che la *Sylva nuptialis*); la presenza sul mercato di edizioni che pure erano e si dichiaravano espurgate non dava per altro garanzie su come queste correzioni fossero state fatte in passato <sup>(98)</sup>. Il che venne a ripetersi in parte per un'opera destinata poi ad una straordinaria fortuna sul mercato italiano, vale a dire i commentarii alle *Institutiones* di Schneidewein, corretti da Possevino e di cui, per diverso

---

<sup>(95)</sup> ACDF, *Index* III/4, c. 27 (corsivo mio).

<sup>(96)</sup> ACDF, *Index* I/1, c. 125r e III/4, c. 113 (per la risposta da Milano; e cfr. FRAGNITO, «*In questo vasto mare...*», cit., p. 23). Per il momento non si è ancora rintracciato un esemplare di questo opuscolo.

<sup>(97)</sup> ACDF, *Index* V/1 (lettera del 3 dicembre 1599).

<sup>(98)</sup> Per la *Practica papiensis* cfr. *supra* cap. I note 59, 61-62.

tempo (ma inutilmente) si chiese al gesuita di avere un elenco puntuale di tutte le correzioni <sup>(99)</sup>.

Possevino diede il suo contributo anche su un altro fronte, supplendo all'attività della stessa Congregazione dell'Indice. L'autorità delle sue opere era indiscussa; una significativa testimonianza di come i contemporanei guardassero alla *Bibliotheca selecta* è data da una lettera del 1594 in cui Flaminio Moro informava Iustus Lipsius della presenza del suo nome nell'indice del 1593:

imprimitur nunc Romae, ut audio, novus Index eorum qui de religione Christiana male senserunt, inter quos et te adscriptum ferebant [...] Sed tandem respiravi et nunc mihi scrupulum ademit Possevinus qui nuper in lucem edidit Bibliothecam, in qua te summis laudibus extollit teque Christianum esse clare testatur <sup>(100)</sup>.

Anche l'altra bibliografia curata da Possevino, l'*Apparatus sacer*, mantiene una relazione stretta con il mondo censorio, non solo segnalando quando un autore è vietato, o eventualmente sospetto, ma pubblicando *ex novo* (o ripubblicando) anche espurgazioni. Tra le più significative sono da ricordare quelle ad Erasmo tratte dagli indici di Quiroga e Arias Montano <sup>(101)</sup>. Insieme a teologi e filosofi non potevano mancare i giuristi. Ancora una volta al centro dell'attenzione sono le *annotationes* di du Moulin: Possevino ripubblica separatamente sia la *Purgatio* ai *Consilia* di Tartagni e Decio del 1570, sia la complessiva *Censura* del 1602 <sup>(102)</sup>.

Vi sono poi due autori per i quali era evidente che il protrarsi dei lavori del mai concluso indice espurgatorio richiedeva in qualche modo un intervento: Nevizzano e Zasius.

<sup>(99)</sup> Cfr. *infra* cap. V, § 3 e nota 214.

<sup>(100)</sup> *Iusti Lipsii epistolae*, VII, ed. J. DE LANDTSHEER, Brussel, Koninklijke academie, 1997, p. 156. Ma anche la *Bibliotheca selecta* subì una piccola censura in proposito: in più esemplari a p. 122 del primo volume il titolo dell'opera di Lipsius *de Principatu seu de politicis rebus* è cancellato, visto che era comparso negli indici del 1590-1593.

<sup>(101)</sup> POSSEVINO, *Apparatus sacer*, cit., I, pp. 680-723. Ai due espurgatori aveva già fatto ricorso nella *Bibliotheca selecta*, cit., I, pp. 84-88, sia per il *Theatrum vitae humanae* curato da Zwinger, sia per la *Bibliotheca sanctorum patrum* di Marguerin de la Bigne (e una voluminosa espurgazione fu pubblicata, dopo anni di discussione, in GUANZELLI).

<sup>(102)</sup> A. POSSEVINO, *Apparatus sacer*, cit., I, pp. 41-45, 637-678; III, pp. 77-80.

Per la *Sylva nuptialis* Possevino ricorda la fortuna editoriale del volume, di cui cita anche un'ultima edizione lionese, "iterum novissime recusa est" (103); menziona le precedenti emendazioni, vale a dire quella contenuta nell'*Enchiridion* di Gregorio da Napoli (ma di cui era nota la superficialità) e quella preparata da un suo confratello a Mantova. Richiesto di prepararne una nuova, confronta le precedenti, le rifonde e dopo averla sottoposta al giudizio dell'Inquisizione, la pubblica, prendendo a base una delle ultime due edizioni veneziane della *Sylva* (104).

Il motivo che lo aveva spinto ad un simile lavoro è presto detto: "ne operis illius, quod extra Italiam plerique pergunt non expurgatum cudere ac retinere, lectio incautos inficiat". La ripulitura questa volta è molto più analitica ed entra nel merito dell'opera indicando non solo i nomi da cancellare (come aveva fatto Gregorio da Napoli), ma anche passi e intere pagine. Un testo come quello di Nevizzano aveva fatto forse il suo tempo; un'emendazione del genere serviva ormai solo a tenere sotto controllo il patrimonio circolante e non riusciva ad avere una funzione propositiva per il futuro (come invece avvenne nel caso di Schneidewein).

A Possevino, poi, riuscì un'impresa che da decenni restava impantanata tra i dubbi e le prudenze dei censori romani, vale a dire stampare una censura a Zasius (105). Come si è visto il caso si era dimostrato intricato, tanto che mentre a Venezia il gesuita approntava l'edizione, a Roma, ancora nel gennaio del 1604, la Congregazione dell'Indice ritornava per l'ennesima volta sulla questione: "propositae fuerunt quaedam difficultates a Iurisprudentibus et decretum quod omnia volumina Zasii D. Iannello tradderentur, ut in unum colligat omnes difficultates et censuras in unum corpus redigat ut a theologis postea examinentur" (106). Zasius, infatti, incluso nell'indice inquisitoriale del 1558-1559, era assente nell'indice tri-

---

(103) Molto probabilmente si tratta dell'edizione ginevrina pubblicata nel 1592 edita da Stoer e circolata con l'indicazione editoriale di Lertout (GLN 3574), e riemessa nel 1602 sempre sotto nome di Lertout.

(104) A. POSSEVINO, *Apparatus sacer*, cit., II, pp. 224-232 (le due edizioni veneziane del 1570 e 1573 sono fatte a calco l'una dell'altra, rispettando meticolosamente righe e cambi pagina).

(105) A. POSSEVINO, *Apparatus sacer*, cit., III, pp. 356-368.

(106) ACDF, *Index I/1*, c. 169r.

dentino, ma era ricomparso nei vari elenchi a partire dal 1574, per restare poi in quello clementino (con la nota dell'emendabilità); ciò rappresentava un significativo elemento di differenziazione (almeno da un punto di vista culturale) rispetto all'inquisizione spagnola che non ne aveva mai vietato le opere giuridiche <sup>(107)</sup>. Vi sono testimonianze concordi che espurgazioni dovevano già essere pronte nel 1583 (se non addirittura anteriormente) <sup>(108)</sup>. Ma nulla era uscito in forma pubblica. Zasius restava nel limbo delle *licentiae legendi*.

Una delle motivazioni che si trovano nelle argomentazioni di chi patrocinava la pubblicazione della censura del giurista tedesco era ben espressa nel citato memoriale attribuito ipoteticamente a Possevino, in cui era ricordato che la correzione era stata completata nel 1587, in presenza del Maestro del sacro palazzo, e che “si ordinò che lasciate tutte l'altre, la detta ultima censura haverebbe luoco et i Zasii si correggerebbono et si *ristamperebbono* secondo essa” <sup>(109)</sup>. L'autorizzazione non venne e solo Possevino prese l'ardire di pubblicare proprio l'espurgazione fatta nel 1587 <sup>(110)</sup>.

Anche per questo autore gli effetti di una quasi quarantennale sospensione si erano ormai riflessi in campo editoriale: in Germania era stata, sì, ripubblicata una nuova edizione di tutte le opere nel 1590, e successivamente ancora qualche trattato, ma indubbiamente in Italia di Zasius si venne progressivamente a perdere la memoria <sup>(111)</sup>.

<sup>(107)</sup> Un'espurgazione a Zasius comparve solo nell'indice spagnolo di Sotomayor del 1640.

<sup>(108)</sup> Il Maestro del sacro palazzo annotava nel gennaio 1583: “Del Zasio habbiamo la correctione con la quale a me pare che si potrebbe permettere” (ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 167), e a questa faceva evidentemente riferimento Gregorio da Napoli sia nella prima edizione dell'*Enchiridion* del 1585, sia in un memoriale successivo dove trattava della “censura romana mandata in Napoli nel 1583” (ACDF, *Index* II/11, cc. 169-172). Cenni a altre fatte nel 1577-1580 *Ibidem* II/1, c. 204r; II/2, c. 193r; e infatti Porcelli ricordava che le censure a Zasius erano arrivate in fasi successive (cfr. *supra* p. 69).

<sup>(109)</sup> ACDF, *Index* II/8, c. 557 (corsivo mio); cfr. *supra* nota 50.

<sup>(110)</sup> Se ne veda una copia calligrafica *Ibidem* II/13, cc. 220-229, e una leggermente più lunga II/12, cc. 190-198.

<sup>(111)</sup> Anche se sembra un po' eccessivo il giudizio di Rowan: “the last, detailed, serious study of Zasius' work in sixteenth and seventeenth centuries came at the hands of the censorship authorities of the Roman Catholic Church” (*Ulrich Zasius*, cit., p. 224).

A Venezia Possevino portava a termine un'opera imponente come l'*Apparatus sacer*, e a Roma, intanto, la Congregazione dell'Indice non riusciva a licenziare il "codex expurgatorius". Fu Giovanni Maria Guanzelli (Maestro del sacro palazzo) a concludere, nel modo che adesso si vedrà, una parte di questa impresa, lasciandola interrotta, con evidenti strascichi polemici, e per di più "disconosciuta" dalla Congregazione stessa<sup>(112)</sup>. I motivi di tale semi-fallimento sono in parte ancora da comprendere fino in fondo, così come i diversi passaggi che alla fin fine portarono nel 1607 alla stampa del primo indice espurgatorio romano<sup>(113)</sup>. Fossero gli errori riscontrati nel primo volume, fossero le polemiche tra i diversi ordini religiosi, certo è che il secondo non vide mai la luce, e con questo finì in Italia l'esperienza di pubblicazione di indici espurgatori (a differenza di quanto avvenne nella penisola iberica).

Seguendo i verbali della Congregazione dell'Indice a partire dal dicembre del 1604 si ha la sensazione di un impegno crescente su questo fronte: si decise "quod libri censurarum ex Bibliotheca Vaticana extrahantur" e che i consultori si riunissero settimanalmente con il Maestro del sacro palazzo e il segretario della Congregazione, "pro expurgatorio conficiendo"; fu poi deliberato di spostare il lavoro in un'aula alla Sapienza, dove riunire tutte le espurgazioni

---

Indubbiamente se si confrontano le fortune editoriali di du Moulin e Zasius nel Sei-Settecento, nei rispettivi paesi di origine, non si può non notare che du Moulin fu continuativamente ripubblicato, a partire dal 1603, quando a Parigi fu curata proprio una ristampa delle sue *Annotationes*.

<sup>(112)</sup> Che vi fossero evidenti dissensi interni risulta dal fatto che nel 1605, ben prima di conoscere il prodotto finito, mentre si prendevano provvedimenti "ut prodeat Index expurgatorius quantum fieri poterit perfectus" si stabiliva contestualmente: "sed non sub nomine Congregationis" (ACDF, *Index I/1*, c. 177r).

<sup>(113)</sup> GUANZELLI; ne fu pubblicata una ristampa l'anno successivo: "Romae primo, deinde Bergomi, Typis Comini Venturae, 1608"; mentre l'annunciata ristampa a Colonia da Quentel dello stesso anno non sembra essere stata realizzata (cfr. *Catalogus universalis pro nundinis francofurtensibus autumnalibus, de anno 1607*, Francofurti, Ioannes Saur, s.d.); una progettata riedizione a Douai nel 1611-1612 fu sospesa (ACDF, *Index I/2*, c. 39); cfr. ZACCARIA, *Storia polemica*, cit., pp. 173-174; FRAGNITO, «*In questo vasto mare...*», cit., pp. 30-31; E. REBELLATO, *Il miraggio dell'espurgazione. L'indice di Guanzelli del 1607*, in «*Società e storia*», XXXI (2008), pp. 715-742 (cui si rinvia per l'analitica valutazione dell'opera); per un quadro d'insieme del periodo e del personaggio cfr. G. FRAGNITO, *Un archivio conteso*, cit.

“sive impressarum, sive manuscriptarum” (tra cui anche, su indicazione del cardinal Baronio, gli “indices expurgatorios olim in Vaticano impressos” vale a dire copie del menzionato *Index collectus*)<sup>(114)</sup>. Nel luglio del 1607 si ripeté quanto era già successo altre volte nella storia degli indici dei libri proibiti: “secretarius habuit in mandatis ut ab impressore cardinalibus distribui mandet *librum expurgatorium publicatum*, et interim non edat”<sup>(115)</sup>.

Eppure questo era un volume che nelle intenzioni di Guanzelli non doveva restare nel chiuso delle sedi inquisitoriali (come il ricordato *Index collectus*), era destinato al pubblico (un pubblico colto, di *élite*, ovviamente, composto da uomini di chiesa, giuristi, scienziati, “umanisti”, come risulta evidente dalla scelta delle opere emendate — non ci sono sostanzialmente testi letterari); nella dedica al lettore ciò emerge palesamente quando giustifica la scelta degli scritti espurgati: è richiamata non solo la “publica utilitas”, ma soprattutto il fatto che su quei titoli vi era stato, almeno a dare credito alle sue parole, un maggiore contenzioso, con lettori restii a rinunciare a libri nel frattempo proibiti e sempre pronti a chiedere licenze (“quod emendari utilitatis publicae magis interesse existimavimus quosque sibi e manibus extorqueri gravius ferre homines animadvertimus et quorum, ut permitteretur facultas, pene quotidie a nobis efflagitabatur”).

Per vagliare i criteri di scelta seguiti (pur in presenza di un solo volume, e quindi senza sapere cosa avrebbe dovuto contenere il secondo tomo) un primo elemento di valutazione è il confronto con quanto era stato indicato come espurgabile nell’indice clementino e non risulta invece qui presente: senz’altro l’assenza più clamorosa sarebbe stata quella di Zasius, se non fosse che, nel frattempo, Possevino aveva in qualche modo ovviato alle incertezze dei censori

---

<sup>(114)</sup> ACDF, *Index I/1*, cc. 173r ss., 179v. L’8 luglio 1600, infatti, era stato deciso di trasferire in biblioteca sei volumi di censure, “sic ut libere, quando opus esset, earumdem censurarum copia Congregationis decreto haberi possit” (*Ibidem* c. 133v), probabile conseguenza dei contrasti tra il Maestro del sacro palazzo e il segretario della Congregazione dell’Indice (cfr. *Ibidem II/19*, c. 46 ss.; un’altra copia del memoriale in ACDF, *Index II/21*, c. 433 ss.).

<sup>(115)</sup> ACDF, *Index I/2*, c. 2v (corsivo mio); si veda, ad esempio, il blocco degli indici del 1590 e 1593, ma anche la complessa vicenda della temporanea sospensione di quello del 1596.

romani. Alcuni testi giuridici considerati espurgabili nel 1596 (e di cui non vi è correzione nel 1607) possono essere considerati di minore rilevanza: il *De successionibus ab intestato* di Valentin Forster avrebbe potuto trovare una collocazione nel secondo tomo (visto il nome dell'autore), mentre, forse, si era giudicato meno urgente correggere il trattato di Jean de Coras, *In universam sacerdotiorum materiam*, essendo comparso anche nei *Tractatus universi iuris*.

Là dove invece l'assenza di espurgazioni rivela un nervo scoperto nella sensibilità ecclesiastica romana è per due opere del Quattrocento, che i censori si portavano dietro come un problema irrisolto fin dai tempi del concilio di Trento: il trattato sullo scisma del canonista Francesco Zabarella (e che era stato invece permesso, ad esempio da Arias Montano); e il *De potestate papae et imperatoris* di Antonio Roselli, di cui sia l'indice di Anversa sia quello spagnolo avevano proposto una relativamente blanda correzione, rispetto ad una proibizione che risaliva al 1491 <sup>(116)</sup>. La ragione dell'assenza di Roselli è ben sintetizzata nelle parole di un inquisitore di Bologna, Stefano Guaraldi, quando (nel 1597) spiegava perché non ne avesse ancora preparato la censura:

mi pare tanto ostinato in quella opinione di abbassar la giurisdizione del Papa [...] che pare sia incapace di correzione, chi non ne leva molti e diversi fogli; onde a me saria più facile di rispondere alle sue ragioni che a correggerlo senza squinternarlo <sup>(117)</sup>.

Illustrate sommariamente le “assenze” rispetto all'indice clementino (e tridentino), si veda ora come Guanzelli venne incontro alle attese di chi usava i libri di diritto. Una prima scelta effettuata dal Maestro del sacro palazzo e dai suoi collaboratori (che apre interrogativi sul loro lavoro, per cui avrebbero avuto bisogno, addirittura, di un'aula della Sapienza) fu quella di estrapolare un certo numero di espurgazioni direttamente dagli indici di Arias

---

<sup>(116)</sup> Una copia di Zabarella fu acquistata nel 1594 da Paolo Pico “in servizio del Indice espurgatorio da farsi dalla nostra congregazione” (ACDF, *Index* I/3, cc. 8-9). A Trento si era occupato di queste opere Antonio Agustín (cfr. ILI VIII, pp. 106-108).

<sup>(117)</sup> ACDF, *Index* III/3, c. 43.

Montano e di Quiroga (o, più probabilmente, da una delle copie dell'*Index collectus* loro fornito da Baronio): da questi sono copiate le censure a singole opere di Le Douaren, Oldendorp, Leopold Dick e Melchior Kling, senza alcuna modifica, come fu fatto anche in altri significativi casi (da Arnaldo da Villanova a Paracelso a Fuchs) (118).

Vi era poi una scelta obbligata, costituita dalle *Additiones* di du Moulin, per le quali fu riedito l'opuscolo pubblicato nel 1602 (119). I contributi nuovi riguardano l'*Analysis, seu resolutio dialectica quatuor librorum Institutionum imperialium*, pubblicata da Ludwig Grep e riedita da Brederode, nonostante vi fosse stato in passato un giudizio pesante sull'opera ("liber undique haeresibus scatet ac Martini Lutheri auctoritate doctrinam suam passim confirmat") (120); tuttavia, approfittando forse del fatto che erano già state approntate delle censure, venne incluso nell'indice espurgatorio pur essendo un volume di cui è difficile valutare l'effettiva diffusione in Italia (121).

L'attenzione per i testi base dello studio universitario risulta anche da altri titoli presi in considerazione: il *De verbis iuris* e il commentario alle *Institutiones* giustiniane di François Hotman, di cui si segnalano pochissimi passi, nella prospettiva di mettere in regola opere presenti da tempo nelle biblioteche private (122). Una scelta originale è rappresentata invece da un altro commentario alle

(118) GUANZELLI pp. 443-445, 637-640, 647-648, 679-681 e si veda l'utile tabella pubblicata da REBELLATO, *Il miraggio dell'espurgazione*, cit., pp. 740-742. Nel caso di Le Douaren si tratta di qualcosa di più di una mera espurgazione, in quanto dal *De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis* doveva essere, ovviamente, tolto del tutto il trattatello *Pro libertate ecclesiae Gallicae adversus romanam aulam defensio*. In questo caso l'aver ripubblicato una correzione da Quiroga andava contro un espresso orientamento della Congregazione dell'Indice, che nel 1601, sulla base di una relazione di Azor, aveva stabilito che "liber tamquam inutilis supprimatur, nec corrigatur" (ACDF, *Index* I/1, c. 140v); nel 1609 Carlo Bascapè, vescovo di Novara, inviava una nuova analitica censura al libro, rilevando come Guanzelli avesse tralasciato molti errori (ACDF, *Index* II/23, c. 709r e ss).

(119) Cfr. *supra* nota 46.

(120) ACDF, *Index* II/1, c. 86Hr.

(121) Dell'opera esistevano alcune espurgazioni nell'archivio dell'Indice, di cui una ad opera di un docente dello studio pisano: ACDF, *Index* II/7, c. 204 ss.; II/9, cc. 207-208 (Piso Soacia); II/23, c. 74.

(122) Queste sono le uniche due opere che avevano avuto l'onore di edizioni veneziane nel 1564 e 1569 (cfr. cap. I, nota 46).

stesse *Institutiones*, questa volta di Wesenbeck (di cui furono altresì censurati i *Paratitla in pandectas iuris civilis* e i *Commentaria in Codicem*). La produzione italiana di tali opere era da considerarsi allora nulla o ormai del tutto datata (come nel caso di Hotman); mentre qualche effetto si ebbe diversi decenni dopo (con la prima pubblicazione di Wesenbeck in Italia) <sup>(123)</sup>.

Non potevano infine mancare i due autori italiani su cui si erano appuntati gli interessi dei pratici: Nevizzano e Ferrari. Di quest'ultimo fu presa in esame un'edizione "vecchia" (quella pubblicata Venezia nel 1545), precedente alle successive emendate (da Legge, Masuero e altri); sapevano di doversi confrontare ancora con un mercato in cui, come aveva scritto pochi anni prima l'inquisitore di Milano, questi erano tra i "libri più volgati [...] et perché di dette pratiche pavesi ce n'è di diverse stampe in Pavia e Venetia afatto emendate" <sup>(124)</sup>. La scelta di un'edizione così datata offriva la possibilità di un confronto con un testo ancora non manomesso, ma di limitata utilità non essendo così facile il confronto con le edizioni successive. Per Nevizzano, invece, non viene indicata una stampa particolare, proprio perché presuntivamente tutte identiche (almeno da una certa data in poi).

La vicenda delle espurgazioni a stampa dei libri giuridici si chiudeva in Italia con un'operazione caratterizzata (ci sia permesso il neologismo) da un "taglia-e-incolla", avvalendosi dei (tanto criticati) indici di area spagnola.

L'orientamento prevalente in effetti era ormai volto verso i divieti e la censura preventiva, da un lato, e dalla pratica di (più o meno selettive) licenze di lettura. E abbastanza curiosamente tra le licenze concesse dal Sant'Ufficio negli anni Venti del Seicento diventa non inusuale trovare tra le carte inquisitoriali la seguente formula che accompagna le *licentiae legendi*: "ea conditione ut corrigat eos quorum extat correctio in Indice expurgatorio edito Romae anno 1607 et nomina haereticorum deleat" <sup>(125)</sup>. Il fatto che il Sant'Ufficio facesse riferimento all'indice espurgatorio di Guan-

---

<sup>(123)</sup> Sull'utilizzo dell'indice di Guanzelli per censurare Wesenbeck, anche in epoca successiva, cfr. cap. V, note 35 e 226.

<sup>(124)</sup> Cfr. *supra* nota 94.

<sup>(125)</sup> ACDF, *SO, St. st.* Q1b, c. 166v; Q1c, c. 79r.

zelli è segno anche della difficoltà in cui si muoveva in quel periodo la Congregazione, visto che quell'indice (pare) sia stato affossato anche su suo autorevole impulso: in un documento che analizza i problemi della censura dopo l'indice clementino, in rapporto alle diverse vie percorse dall'inquisizione spagnola, si annotava che quello di Guanzelli “mandato romanae inquisitionis [...] suspensus fuit” (126).

La mancanza di aggiornamenti, per altro, rendeva la situazione non facile per le strutture periferiche di cui una spia rivelatrice è la richiesta fatta nel 1616 alla Congregazione dell'Indice da parte del vescovo di Potenza, vale a dire di poter usare l'indice di Sandoval; la risposta altrettanto sintomatica (di cui fu ispiratore Bellarmino, sentito il pontefice) fu che “prius dictus Episcopus mittat notam eorum librorum quos iuxta dictum correctorium hispanum corrigere intendit” (127).

Vi era un ulteriore timore, che emerge palese dai verbali della Congregazione dell'Indice. Quando si proibì il *De iurisdictione* di Giacomo Antonio Marta (autore vivente), la Congregazione decise di non consegnargli il testo delle relazioni critiche: “unanimiter decretum fuit quod censurae nullatenus eidem nec aliis unquam traderentur ad evitandam occasionem dissidii inter censores et auctores, occasionem etiam apollogiarum et altercationum”, anche se proprio Marta (come altri) ebbe modo di leggere e controbattere alle censure (128). Il ricordato caso del confronto fatto in ambiente riformato tra espurgazioni e pratiche editoriali romane era probabilmente ancora presente (129).

I divieti, invece, contribuivano in modo più fattivo a cancellare dalla memoria opinioni e autori ormai non più tollerabili. La seconda metà del Cinquecento segna, in tale prospettiva, un periodo di trasformazione e di irrigidimento all'interno della Chiesa. Paolo Costabili, il Maestro del sacro palazzo la cui azione era stata contrassegnata dal rigore, aveva dovuto riconoscere i mutamenti dei tempi, quando aveva osservato che i “veteres glossarum auctores p̄i

(126) ACDF, *Index* II/17, c. 6 e ss.

(127) ACDF, *Index* I/2, cc. 92v, 97v.

(128) ACDF, *Index* I/2, c. 19r. Per Marta cfr. *infra* cap. IV, nota 71.

(129) Cfr. la *Collatio censurae in glossas iuris canonici* cit. a nota 33.

ac catholici viri fuerunt” e che quindi era necessario perdonare loro “sì [...] *liberius* sunt locuti” (130).

Dopo non molti anni Roberto Bellarmino dava atto in prima persona dell'efficacia di certi divieti (vale a dire la scomparsa di un testo): come si è sopra ricordato, presentando le opere del celebre canonista e cardinale Niccolò Tedeschi, scrisse “dicitur [...] scripsisse librum pro Conc. Basileensi, [...] Ego certe inter eius opera variarum editionum eum nusquam reperi” (131).

---

(130) *Censura in additiones marginales*, cit., c. A2r (cit. a nota 32).

(131) BELLARMINO, *De scriptoribus ecclesiasticis*, cit., p. 229 (cfr. *supra* Introduzione, nota 34).

### CAPITOLO III

## UNA SINGOLARE OSSESSIONE: CHARLES DU MOULIN TRA VENEZIA E NAPOLI

Nella storia della censura cinquecentesca, insieme a vicende ben conosciute, vi è anche quella abbastanza singolare di Charles du Moulin. Il giurista francese, oggi quasi dimenticato, era da annoverarsi, agli occhi dei contemporanei, tra le personalità rappresentative del tempo, tanto da essere posto (quanto a importanza nelle questioni censorie) a fianco di Erasmo, o ricordato in seguito come episodio emblematico delle politiche curiali — da Giannone, ad esempio. Era un vero e proprio assillo per una parte della gerarchia ecclesiastica; mentre per altri settori di quella stessa gerarchia (e per il mondo dei giuristi, ovviamente) rappresentava un autore che doveva essere “salvato” in misura più o meno estesa. I materiali fino ad oggi raccolti non permettono di dare risposte univoche ai molti quesiti che si sono posti nella ricostruzione dei fatti, ma offrono una prospettiva quanto mai mossa dei rapporti tra cultura giuridica e censura ecclesiastica. La scelta di seguire questo caso attraverso uno spaccato verticale è stata dettata non solo dalla ricchezza delle fonti, ma anche dalla possibilità di offrire un esempio di indagine diacronica su una singola storia di proibizione <sup>(1)</sup>.

La ricostruzione prende avvio da un documento che, pur collocandosi alla fine di un ciclo, ha nondimeno il merito di portare direttamente a contatto con molti di coloro che possono essere definiti i “protagonisti”. Si tratta della lettera che Matteo Sanminiati,

---

<sup>(1)</sup> Per indicazioni bibliografiche su du Moulin cfr. *supra* cap. I, nota 29; per il collegamento al caso Erasmo cfr. *infra* note 38 e 104; per Giannone cfr. note 9 e 70. Per avere un quadro più completo della vicenda sarebbe stato forse necessario seguire anche fonti politico-diplomatiche, ma in questa sede si è scelto di limitarsi ad una prospettiva dall’“interno” del mondo censorio. Un interessante esempio di indagine su di un singolo testo è dato da BAUER, *The Censorship and the Fortuna of Platina*, cit.

arcivescovo di Chieti, inviò al cardinale Simone Tagliavia d'Aragona nel marzo del 1604. È un periodo in cui ordinari e inquisitori sono sollecitati ad applicare l'indice clementino e a far affluire a Roma le censure necessarie alla preparazione del tanto atteso indice espurgatorio. Le parole del Sanminiati sono interessanti per più motivi: nella città

non sono librerie se non di libri di grammatica, perché ognuno si provvede a Lanciano nelle fiere di maggio et agosto, dove concorrono tutti i librari di Venetia. Là è il pericolo [...] Io non ho mancato mettere in esecuzione tutti i decreti della sacra congregazione circa i libri proibiti, et fatto ogni diligenza di smorbare il Molineo, et in particolare la *Glossa Parisiense*, sopra che ci è stata gran difficoltà perché questi dottori pretendevano poterla tenere levatone il nome dell'autore, dicendo che così si faceva a Napoli (2).

Il documento indica una strada ben nota del commercio librario che collegava Venezia con l'Italia centro-meridionale; conferma che l'attenzione dei censori era sempre rivolta a quei "librari" che rappresentavano ancora uno dei tramiti significativi tra cultura europea e cultura italiana (3). E informa che, pure nelle cittadine abruzzesi, vi erano lettori ed estimatori di du Moulin; i quali, non diversamente da quanto avveniva nella capitale del *Regnum*, non accettavano che fossero tolti dalla circolazione i *Commentarii in consuetudines parisienses*. Avvocati e arcivescovo, però, sembrano ignorare che da quasi mezzo secolo gli scritti del giurista erano all'indice e che (come si è visto) nel 1602 era stata addirittura pubblicata una speciale bolla pontificia contro di lui, divulgata insieme alla densa espurgazione delle *additiones* apposte da du Moulin ad alcuni testi giuridici classici (oltretutto era stata stampata

---

(2) ACDF, *Index* III/5, c. 260.

(3) Già nel 1565 vi era preoccupazione per i libri proibiti che vi potevano circolare e l'arcivescovo ne ordinava il sequestro "acciò non si vendano né si spargano per il Regno": C. MARCIANI, *Il commercio librario alle fiere di Lanciano nel '500*, in « Rivista storica italiana », LXX (1958), p. 421; e ID., *Editori, tipografi, librai veneti nel Regno di Napoli nel Cinquecento*, in « Studi veneziani », X (1968), pp. 457-554.

anche a Napoli) (4). Un comportamento inspiegabile, dunque, a meno che gli avvocati di Chieti non pensassero di fondare le loro pretese sul più blando divieto che, fino ad allora, l'inquisizione spagnola aveva riservato ad alcune opere del giurista francese; è indubbio, però, che l'arcivescovo non avrebbe potuto certo nascondersi dietro a simile equivoco.

Le città di Venezia e Napoli possono essere viste come due poli geografici e "tematici", essendo l'una il centro per eccellenza della produzione e della commercializzazione del libro, e la seconda la città con la più alta concentrazione di uomini di legge, e quindi di consumatori di tale particolare prodotto. Oltre a queste, però, vi sono molte altre località e istituzioni attraverso cui si snoda la storia sia della circolazione degli scritti di questo giurista francese nell'Italia del Cinquecento sia della contraddittoria caccia che ad esse diede la censura romana: Bologna — sede universitaria per antonomasia, in cui operava Gabriele Paleotti (uno dei personaggi chiave, il cui ruolo in questa vicenda non può dirsi del tutto chiarito); Roma, ovviamente, dove siedono le Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice. Attorno a questa direttrice centrale vi sono poi centri e personaggi minori, che servono a completare lo scenario. Ma a movimentare il panorama intervenivano, direttamente o indirettamente, anche altri protagonisti di rilievo, pur geograficamente più lontani: dall'inquisizione spagnola — che per lungo tempo ebbe un atteggiamento differente verso il problema — agli editori lionesi (o ginevrini) che non smisero di rifornire un mercato sempre ricettivo. Né, infine, va tralasciata la questione delle relazioni tra Roma e Parigi, quanto mai complesse e conflittuali (5).

Non è questa la sede per ricordare il vastissimo ambito della produzione letteraria di du Moulin — dal diritto feudale alla teoria del denaro, dall'analisi del *droit coutumier* a quello romano, dal

---

(4) Sulle diverse edizioni della *Censura* e sulla bolla cfr. *supra* cap. II, note 46-47).

(5) Per le implicazioni che poteva avere la "questione francese" cfr., ad esempio, le indicazioni di A.E. BALDINI, *Botero e la Francia*, in *Botero e la 'ragion di stato'*, a c. di A.E. BALDINI, Firenze, Olschki, 1992, pp. 335-359; un esempio degli intrecci tra censura e "diplomazia" è dato dal caso de Thou: A. SOMAN, *De Thou and the Index. Letters from Christophe Dupuy (1603-1607)*, Genève, Droz, 1972.

diritto canonico ai problemi politici ed ecclesiali, senza dimenticare la formidabile attività di editore di fonti e testi; è un punto di riferimento centrale nella cultura cinquecentesca. Le sue “doctissimae lucubrationes apud nos pro ratis iuris decisionibus habentur”, scrisse de Thou; un più tardo elogiatore paragonò il suo ruolo a quello esercitato, nei rispettivi campi, da Copernico, Galileo, Harvey e Cartesio, ricordando inoltre che aveva osato “marcher entre Rome et les nouveaux réformateurs” (6). Sensibile alla metodologia umanistica, ma legato alla tradizione pratica del diritto romano e *coutumier*, fortemente influenzato dalla teologia riformata, in rapporti talvolta burrascosi con Ginevra, si narra che alla fine della sua vita sia morto cattolico.

Alcune sue opere ebbero una diffusione limitata in Italia, in specie quelle più connotate dalla violenta polemica anticuriale — come il *Contra parvas datas et abusus Curiae romanae*, l’orazione inaugurale del corso di Tubinga pubblicata da Vergerio, i *consilia* relativi al concilio tridentino e all’insegnamento dei gesuiti a Parigi (7). Altre, invece, non solo circolarono in modo capillare, ma furono anche stampate in Italia, e una di queste (ironia della sorte) addirittura inclusa nei *Tractatus universi iuris*, editi sotto l’egida di Gregorio XIII (8). Come scriverà poi Giannone (che probabilmente si riferiva più alla realtà francese che a quella italiana), “tutti i giureconsulti ed ogni pratico l’ebbe tra le mani, ed era più studiato

---

(6) J.A. DE THOU, *Historiarum sui temporis tomus II*, [Ginevra], Apud Heredes Petri de la Rovièrè, 1626, p. 362; P.P.N. HENRION DE PENSEY, *Éloge de Dumoulin*, in *Traité des fiefs de Dumoulin analysé et conféré avec les autres feudistes*, Paris, Chez Valade, 1773, p. 4.

(7) Molti di questi testi compaiono nell’*Index librorum prohibitorum existentium in Archivio Sancti Officii Urbis* (BAV, *Barb. Lat.* 3131), segno questo di una qualche circolazione; lo stesso *Commentarius* era ad esempio ricordato da Francesco Borsati in un memoriale sul problema della donazione di Costantino, indirizzato al cardinal Gonzaga, come opera del “modernus parisiensis vir non mediocriter et in iure et literis versatus” (F. BORSATI, *Consiliorum [...] liber primus*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1572, c. 358v, cons. 123, n. 37).

(8) G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici*, I, cit. p. 45 (vi fu inclusa l’edizione del *De eo quod interest* curata da Cavallini nel 1574; cfr. *infra* nota 43).

quest'autore, e più frequentemente allegato nel foro, che Bartolo e Baldo" (9).

I motivi dell'ossessiva attenzione da parte delle Congregazioni romane sono da ricercarsi, oltre che nella diretta polemica anticuriale, in temi cardine del pensiero del giurista parigino: il regalismo improntato a un fortissimo spirito gallicano, riassumibile, ad esempio, in una delle conclusioni presenti nella ricostruzione storica delle leggi "ecclesiastiche" dei più antichi sovrani francesi: "quibus et aliis multis [...] constitutionibus non est dubium omnes non solum subditos, sed etiam clericos et sacerdotes et Episcopos etiam et Pontifices paruisse iuxta illud Rom. XIII *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit etc.*" (10).

Posizioni del genere erano già state assunte anche nel *Tractatus commerciorum*: molteplici sono gli elementi innovatori del suo pensiero in quest'opera, ma anche per tale settore dell'esperienza giuridica aveva teorizzato, sotto un'esplicita influenza di Melantone, un primato della legislazione e della giurisdizione dello stato ("iudicium de contractuum formis, aequalitate et iustitia, non ex sacra scriptura peti debet, sed ex civilibus legibus, quae de his negotiis diserte et signate loquuntur et penes quas semper fuit autoritas iudicandi de contractibus") (11). Come sintetizzò un anonimo censore romano "ecce hominem Regi multo magis quam Christo addictum" (12).

Se, a proposito del tema "usurae", si legge quanto era scritto in modo sintetico (e riassuntivo di dibattiti plurisecolari) in un tipico manuale inquisitoriale di quel tempo, si comprende facilmente come certi temi potessero diventare pericoloso terreno di scontro, e quindi

(9) GIANNONE, *Istoria civile*, cit., V, p. 195.

(10) Il testo così prosegue "ubi scribit beatus Chrisostomus ideo Paulum dixisse *omnis anima*, ut ostenderet neminem hac subiectione excipi posse, etiam si Apostolus, Propheta vel Evangelista sit": C. DU MOULIN, *Commentarius ad edictum Henrici secundi contra parvas datas et abusus curiae romanae*, Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1552, p. 10; sul tema di *Rm. 13* si veda M. RIZZI, *Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente*, Bologna, il Mulino, 2009.

(11) C. DU MOULIN, *Tractatus commerciorum et usurarum*, Parisiis, Apud Ioannem Lodoicum Tiletanum, 1546, p. 38 (§ 87). Sul gallicanesimo cfr. KELLEY, *Foundations of Modern Historical Scholarship*, cit.; per il tema dell'"usura" cfr. SAVELLI, *Diritto romano e teologia riformata*, cit.

(12) ACDF, *Index II/7*, c. 119r.

anche di condanne per eresia; secondo Uberto Locati, commissario generale dell'Inquisizione, l'usura è una causa "spiritualis, vel quasi spiritualis [...] et haec et concubinatus prohibentur non solum de iure canonico sed etiam civili, quia imperator submittit se canonibus in concernentibus animam"; e inoltre "usuram asserens non esse peccatum tamquam haereticus puniendus est [...] cum hoc sit contra doctrinam Ecclesiae"; anche se lo stesso Locati ricordava che, secondo altri autori, il professare tali teorie poteva comportare un più limitato "suspectus de haeresi" (13).

Il problema della fortuna delle opere del giurista francese può essere affrontato da diversi punti di vista: le citazioni dirette (o indirette), l'effettiva influenza culturale, la diffusione dell'oggetto libro. In questa sede si privilegerà l'ultima prospettiva, proprio perché uno degli obiettivi prioritari della censura ecclesiastica era impedirne la circolazione, farne cioè sparire la memoria evidente (14).

Come si è sopra ricordato, nel 1550 vedono la luce a Venezia il diciassettesimo e il diciottesimo tomo dei *Tractatus* pubblicati dalla "Società della corona"; in stretta emulazione con gli editori lionesi è portata a termine la più vasta (fino ad allora) raccolta di trattati giuridici. Questi ultimi due volumi (chiaramente aggiunti dopo il completamento dell'impresa) presentano diversi motivi di interesse, nonostante l'eterogeneità dei testi inclusi: insieme a classici come Odofredo, Baldo o Antonio da Budrio, vi sono opere legate a temi di attualità e di autori contemporanei, tra cui noti giuristi luterani

---

(13) U. LOCATI, *Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur*, Romae Apud Haeredes Antonii Bladii 1570, alla voce *usura* (su Locati cfr. le considerazioni di A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, pp. 204-205); l'argomento è ampiamente discusso nella dottrina; un riferimento normativo è *Clem. V. 5*.

(14) Uno studio sulla effettiva influenza del pensiero di du Moulin è ancora tutto da fare. Indubbiamente gli ambienti culturali napoletani sembrano essere oltremodo attenti e recettivi: si veda, a mero titolo di esempio, come Marino Freccia utilizzi i commentari alla *coutume* nel *De subfeudis*, (Neapoli, per Matthiam Cancer, 1554); qualche cenno in V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1974. Sondaggi settoriali hanno comunque mostrato una presenza anche in aree culturali apparentemente meno aggiornate, quali Genova di metà Cinquecento: cfr. le testimonianze in R. SAVELLI, *Modelli giuridici e cultura mercantile tra XVI e XVII secolo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVIII (1988), pp. 3-24.

come Apel, Hegendorf, Oldendorp; non ultimo il *Tractatus commerciorum* di du Moulin. Il mondo editoriale veneziano dimostrava di percepire con notevole prontezza la portata delle novità che venivano d'oltralpe, e sembra non dare importanza al fatto che i nomi di almeno tre autori (Clamanges, Hegendorf e Oldendorp) erano già stati segnalati nel *Catalogo* di Della Casa uscito proprio l'anno precedente <sup>(15)</sup>.

Erano passati pochissimi anni dalla prima edizione parigina e il *Tractatus commerciorum* di du Moulin (una delle sue opere senz'altro più originali) veniva ripubblicato a Venezia. Mentre il giurista francese continuava in quello stesso periodo la sua intensa attività di autore e di editore, nella città lagunare non si perdeva d'occhio questo nuovo protagonista della scena culturale: nel 1555 erano stampati i commentari di Filippo Decio al *De regulis iuris* del Digesto giustiniano con le sue *additiones*. In Italia fu l'ultimo libro a riportare il suo nome sul frontespizio <sup>(16)</sup>.

Queste due prime stampe veneziane (cui ne seguiranno altre, come si vedrà) mettono in luce da subito i differenti problemi che l'intensa attività di du Moulin poneva ai censori.

Decio non era certo un autore proibito, le sue opere circolavano in tutte le biblioteche dei professionisti; il commentario al *De regulis iuris* era un testo in uso nelle università, come altri suoi scritti. Nel 1553 Carlo Borromeo, studente di diritto a Pavia, scriveva al padre "mi bisogna comprar la Summa d'Azzone, quale costerà uno scuto, et un Decio de regulis iuris, quale non ho ancora domandato che cosa costi"; lo stesso anno un altro giovane, Basil Amerbach allora studente a Padova, scriveva anch'egli: "libros quos me habere

---

<sup>(15)</sup> *Catalogo di diverse opere, compositioni, et libri [...] prohibiti in questa inclita città di Vinegia* = ILI, III, pp. 157, 167, 170; per i *Tractatus* del 1548-1550 cfr. *supra* cap. I, nota 23.

<sup>(16)</sup> F. DECIO, *In titu. ff. de regulis iuris. Cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon bispani. Et cum [...] annotationibus analyticis Caroli Molinaei*, Venetiis, Apud Cominum de Tridino, 1555. Ancora alla fine del Cinquecento si dava la caccia a questo testo: Girolamo Zenaro libraio "ad insigne aquilae" fu mandato in prigione un paio di giorni perché un commissario dell'inquisizione lo aveva trovato nella sua bottega; "ho havuto speranza che me li restituisse depenando il nome e tagliando via l'epistola secondo che sempre m'è stato fatto" dichiarò nel suo costituito (ASVe, SU, 62).

oportuit ut sunt Pandectae, Bartolus, Decius et Ripensis” (17); e si è già ricordata l’attenzione prestata da Gabriele Paleotti al problema specifico di una città universitaria come Bologna: “essendo terra di studio, ci serano infiniti che hanno l’additioni del Molineo in iure [...] et simile sorte de libri che hanno li scolari” (18). In effetti l’attività di du Moulin si era notevolmente allargata. Considerando per il momento i soli testi da lui glossati poi riediti in Italia, e che nel frattempo erano circolati grazie alla produzione lionese, bisogna tenere presente che aveva pubblicato altre opere di Decio (i *Consilia*, i commentarî civilistici e quelli canonistici), di Dino del Mugello (*Commentarius in regulas iuris pontificii*), di Alessandro Tartagni (i *Consilia*), e, soprattutto, il *Decretum Gratiani* e le altre parti della compilazione canonistica.

Il fatto che nell’indice inquisitoriale del 1558-1559 *Carolus Molinaeus* fosse posto nella *prima classis*, accanto a un Calvino o a Carlostadio, comportava (in base alle regole generali premesse agli elenchi veri e propri) che “universae ipsorum conscriptiones, cuiuscunque argumenti sint, omnino prohibentur” (19). La prima e immediata conseguenza fu la scomparsa del suo nome dalle edizioni italiane.

Il divieto complessivo contenuto nell’indice, tuttavia, poneva fuori mercato una grande quantità di libri di larga circolazione e di uso quotidiano, in quanto contenenti *additiones* di un autore eretico. Non è quindi un caso che la ricordata *Instructio circa indicem* del febbraio 1559 si aprisse proprio con un’illustrazione di come comportarsi con questi casi: “in libris Alexandri, Decii, Dyni, etc. Omnes additiones impii Molinaei et omnia memoriae eius vestigia omnino delenda sunt. Merae citationes concordantium locorum vix tollerantur”. Più rigide invece le indicazioni relative ai testi di diritto canonico: tutti gli esemplari dovevano essere sequestrati ai librai; i due tipografi lionesi (Hugues de la Porte e Antoine Vincent) “numerandi inter typographos de haeresi suspectos”. Era ammessa

---

(17) C. MARCORA, *Le lettere giovanili di S. Carlo (1551-1560)*, in « Memorie storiche della diocesi di Milano », XIV (1967), p. 423; *Die Amerbachkorrespondenz*, IX/1, hg. von B.R. JENNY, Basel, Verlag der Universitätsbibliothek, 1982, p. 172.

(18) Cfr. *supra* cap. I, nota 31.

(19) ILI VIII, p. 754.

un'eccezione per gli studiosi “qui iam sine dolo huiusmodi codices iuris canonici compararunt”, vale a dire che “non antea licentia impertienda est utendi eis, quam omnes annotationes et nomina Molinaei deleta sint, et inquisitores cognoverint eiusmodi libros non fuisse alicubi depravatos”. La *Moderatio indicis* del 1561 permetteva i “Codices iuris canonici” solo dopo aver eliminato le annotazioni del francese <sup>(20)</sup>.

I libri dei giuristi, non diversamente dalle altre “opere in diverse facultà non appartenenti alla fede”, erano ormai posti sotto un controllo stretto (soprattutto se si pensa che la vicenda di du Moulin non è isolata, ma si intreccia con l'analoga sorte degli scritti di giuristi riformati e anche di autori non del tutto “allineati”, come Zasius). Le proteste del mondo editoriale, di autorità politiche o di personaggi di qualità, come Lelio Torelli, non sembrano avere avuto per il momento particolari effetti <sup>(21)</sup>.

In questa fase risultano evidenti le differenze di condotta dei censori dell'Inquisizione romana rispetto a quelli della penisola iberica, i quali, per un periodo ancora piuttosto lungo, continuarono a dare un giudizio più articolato della pericolosità di du Moulin: nel 1559 l'indice di Valdés ricordava solo le edizioni del *Decretum* e delle *Decretales*; divieto ripreso in quello portoghese del 1561, che vi aggiunse le edizioni di Decio, il *Tractatus commerciorum* e un *de potestate pontificis* (forse il *Commentarius contra parvas datas*); le altre opere potevano essere lette “con licenza” <sup>(22)</sup>.

A Trento, nell'ultima fase del concilio, quando si cercava di redigere un nuovo indice che sostituisse quello inquisitoriale, con la speranza che “fosse la norma a tutta la Cristianità” <sup>(23)</sup>, e al

<sup>(20)</sup> ILI, VIII, pp. 102 e 105.

<sup>(21)</sup> Cfr. *supra* cap. I, note 9-11; di fronte alle osservazioni critiche del governo genovese il cardinale Ghislieri, allora a capo dell'Inquisizione, osservava in una lettera all'inquisitore locale: “non credo vogliano diventar censori de' i decreti di quello Sacratissimo Tribunale con voler far distintione tra i libri, la quale non sia fatta dal Santo Officio” (BU Genova, Ms. E.VII.15, c. 98r).

<sup>(22)</sup> ILI, V, 347 e 396; IV, pp. 365, 375, 397; e ancora nel 1581 l'appendice espurgatoria portoghese indicava ben pochi passi dei commentari alla *coutume* in cui vi sarebbero state “proposiçones lutheranas” (ILI IV, p. 683).

<sup>(23)</sup> *Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Monsignor Lodovico Beccadelli*, Bologna, Stampe di S. Tommaso d'Aquino, 1804, II, p. 5.

contempo si preparavano le prime espurgazioni di testi letterari, giuridici e teologici, vi fu evidentemente un confronto anche sul giurista parigino. La scarsità di documentazione ad oggi nota permette limitate conclusioni; se alcuni autori furono declassati dalla categoria “*primae classis*” ad autori di cui solo alcuni scritti erano vietati (o vietati fino a quando non ne fosse stata fatta un’edizione corretta), du Moulin rimase, alla fine, tra quelli della prima. È indubbio, comunque, che proprio a Trento iniziarono anche i tentativi di espurgazione: in attesa di un ritrovamento di quelle “*censurae*” fatte dalla commissione dei padri conciliari alle annotazioni a Decio, bisogna ricordare che lo stesso documento tramanda la notizia che un vescovo e giurista di grande rinomanza, Antonio Agustín, si era assunto l’incarico di rivedere il *Tractatus commerciorum*. Questo testo sembrava ricadere in quella categoria di opere che il dotto vescovo di Lerida (e, come si vedrà, non solo lui) pensava potessero essere definite “*bona et utilia*” (24).

L’insieme delle regole tridentine, e in specie la seconda, relativa ai libri di eretici “*qui vero de religione non tractant*”, aprì (come si è visto) la strada a quella che fu, per circa un quarantennio, un’impresa senza fine — l’espurgazione di opere non condannate di per sé, pur essendo l’autore incluso nell’indice — e mise in luce le molte anime presenti all’interno della Chiesa. In tale prospettiva il caso du Moulin è esemplare, sia perché lo sforzo di ripulire i testi da lui editi e glossati portò in effetti a risultati concreti, sia perché il giudizio sulle sue opere fu sempre oscillante tra una condanna recisa e una benevola (e curiosa) tolleranza.

Nel frattempo i “librari” veneziani applicavano a modo loro le prescrizioni della *Instructio* e della *Moderatio indicis*. Già nel 1562 era uscita una prima edizione corretta del *De regulis iuris* di Decio: il nome di du Moulin è scomparso a vantaggio di quello del curatore, Giovanni Battista Ziletti, che si era assunto anche l’incarico di togliere un certo numero di aggiunte, pur lasciandone altre in quantità (25). Negli anni seguenti si continuò con la pratica di

---

(24) Per Trento si fa riferimento al memoriale redatto da Francisco Foreiro e ripubblicato in III, VIII, pp. 106-108. Per Agustín cfr. *supra* cap. I, nota 35.

(25) F. DECIO, *In tit. ff. de Regulis Iuris. Cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon hispani, et Io. Baptistae Ziletti*, Venetiis, Apud Franciscum Laurentinum, 1562; il testo fu

riprendere le stampe lionesi curate da du Moulin, usando una tecnica mista nei confronti delle glosse del giurista parigino, in parte cancellando, in parte lasciando il testo e omettendo solo la sigla “CM”; a Venezia e a Torino videro la luce in rapida successione diverse edizioni dei commentari civilistici e canonistici di Decio <sup>(26)</sup>.

In questo periodo, se è credibile la significativa testimonianza di Endimio Calandra, Giordano Ziletti programmò di pubblicare la traduzione italiana del *Traité de l'origine, progrès et excellence du royaume [...] de France*, sempre di du Moulin, “pensando con quella occasione di guadagnare un mondo” <sup>(27)</sup>. Visto che per quest’opera non sembra si sia andati oltre il progetto, il caso più clamoroso per il momento fu costituito dalla stampa, nel 1566, del *Decretum Gratiani* e degli altri *textus canonici* <sup>(28)</sup>.

---

ristampato identico nel 1564 (Venetiis, Apud Cominum de Tridino); numerose le successive: nel 1581, ad esempio, ne fu pubblicata una nel cui frontespizio compare “cum censuris ecclesiasticis. Corrigente D. Borgarutio a Borgarutiis” (Venetiis, Apud Ioan. Baptistam a Porta).

<sup>(26)</sup> F. DECIO, *Commentaria in Digestum Vetus, et Codicem*, Venetiis, [al segno del mappamondo], Apud Aurelium Pintium, 1562; Venetiis, [al segno del mappamondo], 1566; Venetiis, Apud Iuntas, 1568; Venetiis, apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1570; Apud Iuntas, 1572; Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, 1575; *In Decretales Commentaria*, Venetiis, [al segno del mappamondo], 1566; Venetiis, Apud Iuntas, 1571; Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, 1575; Venetiis, Apud Iuntas, 1576; Venetiis, [F. de Franceschi e soci], 1576; per i rapporti tra Torino e gli editori veneziani cfr. DONDI, *L’editoria in Piemonte*, cit., p. 192 e ss. Nel volume sulle decretali vi erano *additiones* sia di du Moulin sia di altri giuristi, tra cui Silvestro Aldobrandini; con la caduta, nelle edizioni italiane, delle sigle del francese, vi furono diverse aggiunte di du Moulin che furono poi attribuite all’Aldobrandini; per tale motivo nell’*Index authorum* preparato da Giovanni Dei nel 1576 era annotato “Philippus Decius in canonico iure impressum Venetiis apud Iuntas cum annotationibus Caroli Molinae sub nomine Silvestri” (ACDF, *Index XIV/1*). La memoria di comportamenti del genere fu ben presente quando nel 1602 si pubblicò la censura complessiva a tutte le *additiones*, ricordando che molte di queste aggiunte “partim emendatae, vel prorsus immutatae fuerunt, quamvis nonnullae adhuc, correctorum quorundam et impressorum malitia, sub ementito nomine catholicorum utriusque iuris doctorum falso sint impressae, saepe etiam in frontispicio mentiantur ab huiusmodi additionibus libros fuisse repurgatos”.

<sup>(27)</sup> S. PAGANO, *Il processo di Endimio Calandra e l’Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, BAV, 1991, p. 366.

<sup>(28)</sup> L’edizione (F. De Franceschi, N. Bevilacqua e soci) ebbe due emissioni, 1566 e 1567; le varianti di impronta dell’emissione del 1567 del *Decretum* dipendono da dove è stato inserito il bifolio con la dedica a Pio V (non presente in tutti gli esemplari).

Il volume riprendeva pari pari (pagina per pagina, riga per riga) la seconda edizione curata da du Moulin (quella lionese del 1559), con pochi interventi di correzione, nonostante che Girolamo Messaggi, nella dedica al lettore, si assumesse il merito della revisione “ad vetustorum exemplarium fidem doctissimorumque virorum annotationibus accuratissime recognitum”. Nella dedica a Pio V, aggiunta nell’emissione del 1567, vi è un esplicito riferimento da parte degli editori al lavoro di correzione fatto da teologi e giuristi per ripulire il testo da quegli errori che “catholicae veritati adversarentur”. Solo un analitico confronto potrà dirci se e quanto estesa sia stata questa presunta espurgazione <sup>(29)</sup>. L’opera fu subito riconosciuta come inquinata dalle *additiones* di du Moulin: già agli inizi del 1568 in Spagna individuarono l’autore di gran parte delle aggiunte e l’edizione fu proibita nel 1571; e di lì a poco lo fu anche in Italia <sup>(30)</sup>. Il caso era clamoroso perché questo volume vedeva la luce proprio quando a Roma iniziavano i lavori dei *correctores* che dovevano preparare la nuova edizione del *Decretum* (pubblicata solo nel 1582) <sup>(31)</sup>.

Insieme a queste iniziative che rappresentano un adeguamento meramente esteriore alle prescrizioni censorie, ve ne furono altre (come si è sopra ricordato) che indicano un più stretto rapporto con Roma: tra il 1569 e il 1570 furono stampati i *Consilia* di Decio espurgati; quelli di Tartagni subirono lo stesso trattamento nel 1570. Per il volume di Decio l’intervento risulta abbastanza limitato: l’edizione lionese del 1565 è seguita pagina per pagina; quando è

---

<sup>(29)</sup> Da singoli sondaggi non sembrerebbe che vi siano stati rilevanti interventi; si veda la raccolta delle *additiones* (sia quelle del 1553 sia del 1559) in C. DU MOULIN, *Omnia quae extant opera [...] tomus quartus*, Parisiis, sumptibus Theodori Girardi, 1681, pp. 1-295.

<sup>(30)</sup> V. PINTO CRESPO, *Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI*, Madrid, Taurus, 1983, pp. 31 e 184; per l’Italia cfr. la deposizione di Damiano Zenaro in ASVe, *SU* 156. Ancora agli inizi del ’600 era in circolazione e creava problemi agli inquisitori (cfr. *supra* cap. II p. 59).

<sup>(31)</sup> L’8 maggio 1566 “coeptum est corrigi” (cfr. il primo volume calligrafico contenente il lavoro dei *correctores romani* in BAV, *Vat. lat.* 4889; SOMMAR, *The Correctores Romani*, cit., pp. 47, 105). Agustín seguiva con apprensione il lento procedere dell’opera dalla sua diocesi spagnola: cfr. le lettere a Pedro Chacón in C. FLORES SELLÉS, *Respuestas inéditas de Antonio Agustín a consultas de amigos*, in «Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense», n. 73 (1987-1988), p. 141 e ss.

necessario togliere un'annotazione, si aumenta lo spazio dell'interlinea. Più significativo è ciò che avvenne per Tartagni: Bevilacqua scrisse che erano state levate le “adnotationes [...] quae venenum infunderent et haeresim [...] et negotio catholicis iurisperitis demandato, ex pravis illis ac virulentis adnotationibus magnam profecto illi partem transverso calamo notaverunt [...] demum praetermissis his quae fuerant censoria virgula notata, ut quisque laqueos effugere possit et fraudes”. Il lavoro editoriale e tipografico veneziano doveva essere ormai concluso quando si venne a conoscenza della censura fatta stampare da Manrique (la citata *Purgatio consiliorum Alexandri de Imola et Philippi Decii*) e quindi fu aggiunto un elenco delle “additiones delendae [...] secundum censuram nuper Romae factam” (32).

In realtà il lavoro svolto da Gravazio e dagli anonimi collaboratori di Bevilacqua era insufficiente rispetto a quanto segnalato da Manrique, e così tra il 1575 e il 1578 furono preparate nuove edizioni dei *Consilia* di Decio e Tartagni, con un più fedele adeguamento alle indicazioni del Maestro del sacro palazzo. Un certo numero di aggiunte e citazioni del giurista parigino erano per altro ancora presenti, grazie ad un mero cambiamento del nome dell'autore (come aveva fatto lo Ziletti nel 1562) (33).

Sempre a Venezia, nel 1572, Bevilacqua aveva immesso sul mercato una nuova edizione del *Decretum* e delle *Decretales*, in cui sembrava accogliere la maggior parte delle indicazioni di Manrique relative alle *additiones*, ma non alle glosse: fu realizzata seguendo in modo fedele l'impaginazione di quella del 1566-1567 (esemplata a sua volta sulle precedenti stampe lionesi), e ciò fu possibile grazie al fatto che, togliendo le sole *additiones* marginali di du Moulin, non si cambiava la successione delle pagine e delle righe (il che non sarebbe potuto avvenire se invece si fosse intervenuti sulle glosse stesse).

(32) Cfr. *supra* cap. II, pagina 55 e nota 20.

(33) F. DECIO, *Consiliorum sive responsorum [...] tomus primus (-secundus)...* novissime vero hac editione aliis quam plurimis annotationibus expunctis quae in prima editione derelictae fuere, Venetiis, [F. de Franceschi e soci], 1575 (su cui cfr. *supra* cap. II, nota 19); A. TARTAGNI, *Consiliorum [...] liber primus (-septimus)*, Venetiis, Ex Officina Damiani Zenari 1578, alla cui revisione editoriale collaborò anche Gaspare Cavallini.

Qualche nota del giurista francese rimase egualmente, tanto che, anni dopo, si ricordava ancora che “detti testi canonici del Molineo del detto 1553 e 1554 erano stati ristampati con la figura di Papa Pio V” (34). Vi furono anche ripensamenti, o furono seguite indicazioni dell’ultimo momento, visto che vi sono esemplari del *Decretum* ai cui margini sono state aggiunte, incollandole, poche *additiones* stampate con rinvii a scritti di Torquemada, in corrispondenza di glosse che Manrique avrebbe voluto cancellare (in tema di superiorità del papa sul concilio, ad esempio) (35).

Il problema delle opere con aggiunte di du Moulin continuò ad essere all’ordine del giorno per qualche tempo ancora, ma si avviava ormai alla soluzione. Per i testi di diritto canonico il percorso fu un po’ più lungo ed impervio, in quanto fu necessario attendere il 1582 per vedere la nuova edizione curata dai *correctores romani* (benché già nell’estate del 1576 si desse il prematuro annuncio di una prossima uscita) (36).

Considerato che du Moulin era pur sempre un autore posto nella categoria “*primae classis*”, il lavoro di ripulitura dei testi da lui annotati non avrebbe dovuto presentare (teoricamente) particolari difficoltà: in fondo, sarebbe stato sufficiente levare le sue *additiones*. Togliercle dalle sole opere di Decio, ad ogni buon conto, aveva richiesto quattordici anni (avevano iniziato i padri conciliari a Trento).

---

(34) GREGORIO DA NAPOLI, *Diligentia*, cit., BAV, *Vat. lat.* 12728, pp. 46-47; il riferimento alla “figura di Pio V” è dovuto al fatto che nel frontespizio dell’edizione del 1572 al posto della marca editoriale vi è appunto il ritratto di Ghislieri; su questa cfr. ADVERSI, *Saggio di un catalogo*, cit., p. 339.

(35) L’edizione fu in realtà approntata prima della stampa della *Censura* di Manrique (la cui dedica al lettore è datata 22 agosto 1572) e ancora vivo Pio V; l’espurgazione (la stessa che era stata fatta a Bologna, e di cui nella città si erano perse le tracce? — cfr. la lettera di Paleotti citata cap. II, nota 17) era già pronta a Roma alla fine del 1571 (cfr. le lettere di Uberto Locati del 6 e 21 novembre 1571 in BAB, Ms B 1860). Un testo espurgatorio, senza data, proveniente da Bologna è conservato in ACDF, *Index* II/7, cc. 61-74. Per i rapporti tra Bevilacqua e Roma cfr. RENOARD, *Lettere di Paolo Manuzio*, *passim*; e un cenno in F. BARBERI, *Paolo Manuzio e la stamperia del popolo romano (1562-1570)*, Roma, Cuggiani, 1942, p. 74. I cartigli incollati sono almeno a pp. 45 e 55 (cfr. l’esemplare BU Genova 3.QQ.I.23, mentre in altri col tempo sono caduti).

(36) BAB, Ms B 1860 (lettera del 17 luglio 1576 di Damiano Rossi).

Il problema si presentò da subito ancora più irto di difficoltà quando si trattò di affrontare i suoi scritti giuridici, visto che, nonostante le reiterate condanne romane, le opinioni in proposito erano divergenti. Si è ricordato come gli indici spagnoli e portoghesi avessero assunto una posizione diversa e come pure la commissione insediata da Filippo II nelle Fiandre avesse manifestato in proposito un'adesione alle regole tridentine, tanto che nell'appendice all'indice pubblicato nel 1570 era annotato (come si è già ricordato) "Caroli Molinaei omnia opera ex professo de religione tractantia prohibentur. Caetera quoque, donec repurgentur" <sup>(37)</sup>. E i risultati si videro presto: già nel 1571 andava in stampa un primo indice espurgatorio, in cui il lavoro di correzione di Erasmo e di du Moulin (almeno in base alle parole dello stesso Arias Montano) rappresentò la fatica maggiore: "los que más nos han dado que hacer han sido, entre los teólogos, Erasmo, y entre los jesuitas [*sic per* juristas], Carolo Molineo". E in effetti ben dieci pagine di questo indice erano dedicate al francese <sup>(38)</sup>.

Non vi erano solo indicazioni di cancellazioni; molte opere erano permesse o toccate solo in modo marginale (levando soprattutto violenze verbali). Evidentemente tra l'università di Lovanio ed Anversa la condanna tridentina era giudicata eccessiva; con questo tipo di espurgazione, in effetti, per i territori in cui era vigente tale indice, ma con un'eco senz'altro più vasta, erano rimessi in circolazione un gran numero di scritti, dai commentarî alla *coutume* di Parigi al non meno famoso *Tractatus commerciorum* <sup>(39)</sup>. Come Arias

---

<sup>(37)</sup> ILI VII, p. 655.

<sup>(38)</sup> M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, *Correspondencia del doctor Benito Arias Montano con el licenciado Juan de Ovando*, in « Boletín de la real Academia de la Historia », 19 (1891), pp. 448-449; la lettera è stata poi ripresa da M. BATAILLON, *Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI*, Mexico-Madrid, Fondo de cultura economica, 1979, p. 722; ILI VII, pp. 758-768.

<sup>(39)</sup> Agustín aveva iniziato a Trento il lavoro di espurgazione di questo testo, che quindi considerava emendabile (cfr. nota 24); Manrique nella *Purgatio* ai *Consilia* di Decio, a proposito di un gruppo di *additiones* da cancellare, aveva aggiunto uno dei rari commenti: "omnes loquuntur de usuris. In quibus hic fuit particulariter haereticus" (cit. cap. II, nota 18). Il tema, come si avrà modo di vedere, ritornerà più volte, e fu uno dei terreni di confronto/scontro tra teologi e giuristi, anche se poi l'attenzione si concentrò soprattutto sui commentari alla *coutume*.

Montano spiegava nella premessa, finalità del lavoro era stata quella di rendere di nuovo disponibili libri “qui utiles esse alias possent”.

Negli stessi mesi in cui ad Anversa si stampava l'indice, a Roma, la neonata Commissione (e solo successivamente Congregazione) dell'indice discuteva e affrontava identici problemi; al suo interno vi era chi prospettava soluzioni non molto diverse da quelle che erano state trovate nelle Fiandre. Gli anni '70-'80 sono stati variamente giudicati: chi ha evidenziato una volontà di restaurazione dell'indice inquisitoriale del 1558-1559 e l'allargamento dello spettro delle opere proibite (e ciò risulta evidente anche nel campo del diritto), chi ha sottolineato “la persistenza per lo meno fino allo scorcio del Cinquecento, di una viva dialettica interna alle istituzioni centrali della Chiesa” (40).

La vicenda du Moulin è in tale prospettiva esemplare. Nell'autunno del 1571

propositum fuit in congregatione ut consuleretur Sanctissimus Dominus super quosdam tractatus qui modo prohibentur et parvo ocio possunt purgari et ad hominum utilitatem non exiguam permitti, ut est ille tractatus de mercimoniis et usuris Caroli Molinei. An Sue Beatitudini videatur ille tractatus et si quis alius ei similis purgari debere et concedi ut legatur (41).

La stringatezza del verbale non dice nulla di più, ma già così è testimonianza di un ampio spettro di problemi. La Commissione dell'indice fino ad allora ha prevalentemente discusso di regolamenti e di questioni relative alla Bibbia (e in specie di quelle in volgare). Emerge il tema delle espurgazioni: il primo libro di diritto menzionato è il trattato di du Moulin. L'argomento è considerato di tale importanza che si reputa necessario consultare il pontefice (allora Michele Ghislieri). È lo stesso periodo in cui tra Roma, Bologna e Venezia si preparano le censure alle edizioni del *Decretum*, e in cui,

---

(40) FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., pp. 113 e ss.; sugli inizi di attività della Commissione, cfr. anche FRAJESE, *La politica*, cit.; BALDINI-SPRUIT I, p. 111-112.

(41) ACDF, *Index II/1*, c. 49r: il documento è qui datato 21 ottobre, mentre in ACDF, *Index I/1*, c. 4r è datato settembre; penso però che la prima data sia più corretta, essendo anche il verbale più esteso.

ad esempio, si avvia la ripulitura degli *Adagia* di Erasmo (42). Sarebbe di grande interesse sapere chi fu a sollevare tale problema. Per il momento si possono solo allineare alcuni frammentari documenti, che riportano ancora una volta a Bologna e a Venezia.

Come da tempo è noto, il giurista marchigiano Gaspare Cavallini fece stampare a Venezia dal 1574 al 1576 tre trattati di du Moulin, tra cui, appunto, quello sulle usure; sostituì il nome del francese con il proprio, dando così avvio a una questione senza fine di attribuzione di opere (43). Cavallini, dopo studi in diverse università — tra cui Bologna, dove entrò in rapporto con Paleotti —, iniziò la tipica strada del giurista di “provincia”, esercitando presso corti locali in varie parti d’Italia (Savona, Piombino, Fano, etc.) per spostarsi poi nel Veneto; attorno al 1570 si inserì nel giro dell’editoria giuridica. Oltre a pubblicare suoi scritti (e quelli di du Moulin), approntò l’edizione di raccolte di *consilia*, collaborando con diversi “librari”, tanto che fu ricordato da Andrea Zenaro come uno che “ne corregeva la stampa” (44).

---

(42) Cfr. *supra* nota 35. Per Erasmo cfr. SEIDEL MENCHI, *Sette modi di censurare Erasmo*, cit.

(43) *Tractatus de eo quod interest, ad theoreticam, praximque utilissimus [...] Accessit brevis, et analytica discussio De inofficiosis testamentis, Donationibus et Dotibus [...] de donatione in contractu matrimonii celebrata. Omnia a Gaspare Caballino de Cingulo [...] in unum congesta*, Venetiis, [al segno della fontana], 1574; *Tractatus dividui et individui [...] compilatore Gaspare Caballino*, Venetiis, Apud Petrum Longum, 1576; *Tractatus commerciorum et usurarum, redituumque pecunia constitutorum, et monetarum [...] Gaspare Caballino I.C. compilatore*, Venetiis, [al segno della fontana], 1576. I contributi ancora più utili sono quello di A. LATTES, *Carlo Dumoulin e Gaspare Caballino*, in « Archivio giuridico Filippo Serafini », s. IV, vol. XI (1926), pp. 7-19, e di P. COLLIVA, *Due studiosi cinquecenteschi delle “Constitutiones” dell’Albornoz. Virginio de’ Boccacci e Gaspare Cavallini da Cingoli*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider*, Roma, Bulzoni, 1974, pp. 853-866. Il problema dell’attribuzione di opere cui si è fatto riferimento nel testo è dato dal fatto che il cambiamento di nome ha fatto credere che *tutte* le opere uscite con il nome di Cavallini fossero da attribuire al giurista francese (e che “Caballinus” fosse uno pseudonimo), mentre, in realtà, il *De evictionibus*, Venetiis, Apud Iordanum Zilettum, 1571 (e ampliato 1573) e il *Milleloquiorum iuris [...] prior [-posterior] pars*, Venetiis, Apud Petrum Longum (Ex officina Christophori Zanetti) 1575, sono opere del giurista cingolano, così come il suo commentario alle *Aegidianae constitutiones* (Venetiis, [al segno della fontana], 1571 e altre edizioni in 1572, 1588).

(44) La testimonianza di Zenaro è in ASVe, SU 64 (copia in ACDF, *Index* II/8, cc. 430 e ss.); sulla partecipazione di Cavallini alle società editoriali cfr. il documento

Quale ruolo svolge Cavallini nella questione du Moulin e nei rapporti tra Roma e Venezia? È indubbio che doveva essere stato affascinato dalla lettura del giurista francese; i termini con cui ne parla nella dedica al lettore del *De eo quod interest* sono univoci:

cum in manus meas incidissent scripta haec doctissimi cuiusdam iureconsulti monumenta, ne cum blattis et tineis diu litem facerent, neve hoc peregregio foetu posteritas fraudaretur, placuit in publicum dare. Hoc autem dicam, cum hodie tum facilius sit apud Bibliopolas atque Calcographos cuiuslibet operis absque delectu impressio, nullum tanti adusque aestimavi neotericorum opus, ut huic aequari possit, sic proprio iudicio omnia persecutus est, sic multarum legum genuinum sensum restituit nobis, ut antiquorum Iureconsultorum spiritum habuisse videatur.

Fitte ed estese sono le citazioni (ai confini del plagio) del “modernus parisiensis” o “appostillator”, sia nella seconda edizione del *De evictionibus*, sia nel *Milleloquiorum iuris*; quest’opera, non diversamente dal *Tractatus dividui et individui*, fu edita da Pietro Longo, il famoso “libraio” condannato a morte nel 1588 come eretico “relapso” (45). Non penso, però, che questi indizi possano, da

---

pubblicato in C.M. SIMONETTI, *La compagnia dell’aquila che si rinnova: appunti sui consorzi editoriali a Venezia nel Cinquecento*, in *Bibliografia testuale o filologia dei testi a stampa? Definizioni metodologiche e prospettive future. Convegno di studi in onore di Conor Faby*, a c. di N. HARRIS, Udine, Forum, 1999, p. 267; per le edizioni curate da Cavallini cfr. *Consiliorum sive responsorum D. Petri Philippi Cornei...*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacqua, & socios, 1572 (e Venetiis, [Società dell’Aquila che si rinnova], 1582); *Consilia seu responsa D. Antonii de Butrio*, Venetiis, apud Christophorum Zanettum, 1575 (e ripubblicati in *Consilia, sive Responsa [...] Ioannis Calderini, Gasparis ac aliorum, Antonii de Butrio, Felini Sandaei*, Venetiis, apud Bernardum Iuntam, & fratres, 1582); collaborò all’edizione di Tartagni del 1578 (cfr. nota 33); non sono riuscito per il momento a trovare indicazione di altre opere da lui annunciate, quali un volume di suoi *consilia*, un commentario al catechismo e ai decreti del concilio di Trento, un quinto volume miscelaneo di *consilia* da collocare in appendice a quelli di della Corgna; per gli Zenaro cfr. P. VENEZIANI, *Il libraio al segno della fontana*, in «Gutenberg-Jahrbuch», 74 (1999), pp. 242-266.

(45) F. ALBANESE, *L’inquisizione religiosa nella Repubblica di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1875, p. 136; A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica*, cit., p. 1420; GRENDLER, *The Roman Inquisition*, cit., pp. 187 e ss.; M. GRENDLER, *Book Collecting in Counter-Reformation Italy: The Library of Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601)*, in «Journal of Library History», 16 (1981), p. 148; MCCUAIG, *On Claude Dupuy*, cit., pp. 78-82; J.

solì, legittimare l'ipotesi di una qualche forma di eterodossia del giurista cingolano (non avrebbe negli stessi anni espresso l'intenzione di prendere gli ordini) <sup>(46)</sup>.

È invece ipotizzabile un rapporto più o meno diretto con ambienti della curia romana. Se i nomi dei dedicatari presenti nei commentari alle *Constitutiones aegidianae* (da Pio V al cardinale Alessandro Farnese, insieme a numerose altre personalità) non possono essere presi tutti a testimonianza di una specifica relazione con i vertici della Chiesa (propenderei invece per forme di sollecitazione di protezione e di richiesta di favori), indicano nondimeno che legami vi erano, che Cavallini non era uno sconosciuto <sup>(47)</sup>. A ciò va aggiunto il rapporto con Paleotti, con cui era rimasto in corrispondenza; gli aveva dedicato il *De evictionibus*, ricordando il periodo di discepolato allo studio bolognese; “mio padrone” lo definì in un momento di tensione con l'Inquisizione <sup>(48)</sup>. E, soprattutto, sono rimaste due lettere di Paleotti che gettano un poco di luce sulla vicenda. La prima di queste è del marzo 1573; il cardinale informava il suo antico allievo di aver presentato all'Indice la

---

MARTIN, *Venice's Hidden Enemies. Italian Heretics in a Renaissance City*, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 222-225; A. NUOVO, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Angeli, 2003<sup>2</sup>, p. 91; PINELLI-DUPUY, *Une correspondance*, cit., *passim*. Longo (che dedicò il *Tractatus dividui et individui* al giurista tedesco Johann Fichard) risulta editore a Francoforte nel 1576, in collaborazione con Feyerabend, del *De arbitrariis iudicum quaestionibus* di Giacomo Menochio; la sua fama di commerciante di libri doveva essere superiore a quella di eterodosso, visto che Vincenzo Bonardi, segretario della Congregazione dell'Indice annotava “et quanto all'havere de libri può servire Pietro Longo principale mercante de libri in Venetia” (ACDF, *Index* II/2, cc. 507 e ss).

<sup>(46)</sup> Paleotti scriveva al vicario di Padova che il suo lontano allievo “altre volte m'ha significato che'l desiderio suo seria di clericarsi” (AIB, CN 61, F.32.2, c. 125 lettera del 24 gennaio 1574)

<sup>(47)</sup> Sarebbe interessante poter verificare se la notizia riportata da F. VECCHIETTI (*Biblioteca Picena*, III, Osimo, D.A. Quercetti, 1793, p. 292) secondo cui Cavallini era stato “incaricato da S. Pio V della correzione di due trattati *Commerciorum et usurarum*, *Dividui et individui*, pubblicati da Carlo Molineo”, fosse basata su qualche fonte documentaria oppure fosse di carattere induttivo; lo stesso autore sapeva anche che “questa sua fatica [...] non soddisfece”.

<sup>(48)</sup> Si veda la lettera che Cavallini scrisse il 23 luglio 1589 all'inquisitore di Venezia quando fu aperto un procedimento per l'edizione delle opere di du Moulin (ACDF, *Index* II/8, c. 431r).

richiesta “sopra la licenza ch’ella domandava per correggere quei libri”; l’aveva data al segretario della Congregazione, ma al momento, non essendo più a Roma, non sapeva come la pratica fosse finita. La seconda (del novembre 1574) è molto più specifica; nonostante le lacerazioni ne rendano difficoltosa la lettura, merita di essere citata per esteso:

io ho fatto tale relatione a questi Illustrissimi Signori della Congregatione et della sufficienza et della bontà di Vostra Signoria che si sono contentati per le parole mie di darle licentia di poter vedere [...] il trattato del Molineo de usuris; con questa aggiunta però [...] annotationi et emendationi che Vostra Signoria ci haverà fatte siano qui alla Congregatione prima che si ristampi il trattato [...] ella potrà perciò [...] che questa mia le servirà per licenza <sup>(49)</sup>.

In quegli anni di ridiscussione delle politiche censorie risultano evidenti alcuni dati di fatto: anche nei circoli curiali vi era interesse a che alcune opere del giurista francese fossero ripubblicate corrette (ivi compreso il *Tractatus commerciorum*, menzionato nel già citato verbale della Commissione dell’indice del 1571); Paleotti sembra quasi giocare, in questa vicenda, un ruolo di intermediario tra Roma e l’editoria veneziana, grazie anche alla presenza in loco di Cavallini <sup>(50)</sup>.

Paleotti, in effetti, interagiva con un ambiente particolare, quale

---

<sup>(49)</sup> AIB, CN 61 (F.32.2), cc. 28r e 207v (la seconda è stata segnalata da PRODI, *Paleotti*, cit., II, p. 240).

<sup>(50)</sup> La posizione di Paleotti risulta non sempre univoca: da un lato nel 1572 segnalava a Sirleto autori che, come Le Douaren, non avevano ancora suscitato l’attenzione della censura romana (cfr. BAV, *Vat. lat.* 6191, cc. 246-247; PRODI, *Paleotti*, cit., II, p. 238); dall’altro, però, sembra aver svolto un ruolo importante nella parziale “riabilitazione” di du Moulin. Dai cataloghi della sua biblioteca risultano opere di Cavallini, Hotman e Le Douaren, ma non di du Moulin (cfr. BAB, *Ms B 1348* e BU Bologna, *Ms 120 fasc. 6*); nel fondo Opizzoni della Biblioteca Arcivescovile di Bologna (in cui è confluita parte della biblioteca Paleotti), per altro, risulta ancora presente un esemplare della prima edizione del *Tractatus commerciorum*, così come di altre opere del francese (e cfr. *Bibliothecae Archiepisc. Bononiens. Catalogus*, Bononiae, ex officina Jos. Cenerellii, 1856, p. 226; sulla biblioteca G. MONTECCHI, *La biblioteca arcivescovile di Bologna dal cardinale Paleotti a papa Lambertini*, in *Produzione e circolazione libraria a Bologna nel Settecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1987, pp. 369-382).

quello bolognese, in cui la pressione dei ceti professionali doveva essere tangibile; come si è ricordato, in quegli stessi mesi aveva scritto a Sirleto come “ogn’hora siamo molestati da scolari et Dottori intorno a quei libri che tanto si adoprano nelle scole”<sup>(51)</sup>. È lo stesso periodo in cui Cavallini da Padova dedicava ad Annibale Fregoso il *De eo quod interest* (che fu stampato agli inizi dell’anno successivo), e in cui, per altro, da Roma venivano indicazioni di segno opposto: il Maestro del sacro palazzo scriveva all’inquisitore di Bologna ordinandogli di bloccare opere di Hotman, Wesenbeck, Spiegel; la Congregazione dell’Indice si premurava di proibire l’edizione dello *Stylus curiae parisiensis* di Guillaume du Breuil curata dallo stesso du Moulin (tutti incomparabilmente meno innovativi rispetto al *Tractatus commerciorum*)<sup>(52)</sup>.

Se si deve prestare fede a quanto Andrea Zenaro dichiarò una decina di anni dopo, la procedura seguita sembra essere stata abbastanza corretta: i volumi, qualificati come opere di Cavallini, furono presentati all’inquisitore che diede l’autorizzazione<sup>(53)</sup>. Quando si legge il testo che poteva creare più problemi dottrinali (il *Tractatus commerciorum*, in cui du Moulin aveva profondamente aggiornato la teoria giuridica, ricorrendo ampiamente a Melantone) risulta che Cavallini in realtà non aveva fatto altro che togliere il nome del giurista francese e di altri personaggi più noti e “pericolosi” (Melantone, appunto, Erasmo, qualche volta anche Gerson), lasciando quelli di teologi riformati meno noti, come Aepinus o Pellicanus (benché da tempo presenti negli indici dei libri proibiti); aveva levato alcune espressioni polemiche (e neanche tutte quelle elencate nell’indice espurgatorio di Anversa, che erano davvero poche). Il giurista marchigiano si era apparentemente adeguato, insomma, a ciò di cui si stava allora discutendo negli ambienti

---

<sup>(51)</sup> Cfr. *supra* testo corrispondente a nota 18 e cap. II, nota 40.

<sup>(52)</sup> ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 154; ACDF, *Index* II/1, c. 86Av (5 ottobre 1575); la proibizione dello *Stylus* è riportata anche nell’indice preparato da Paolo Costabili (ILI X, p. 836).

<sup>(53)</sup> ASVe, SU 64 (copia in ACDF, *Index* II/8, cc. 430 e ss.; ivi anche altri documenti collegati).

inquisitoriali (cancellare o meno i nomi di autori eretici) e di cui si trova testimonianza nel volume di Cardona <sup>(54)</sup>.

Salvate le “apparenze”, rimaneva un problema di contenuti. Si poteva, certo, cambiare il nome di Melantone in quello di Beroaldo, levare i rinvii a Erasmo o all’edizione della Bibbia fatta a Zurigo <sup>(55)</sup>. Cavallini poteva anche ricordare nella dedica al vescovo di Recanati il suo desiderio di difendere la “Respublica Christiana” dall’avarizia, “malorum omnium pestis”. Restava il fatto che il trattato del giurista francese non era certo un’opera tradizionale, “neutrale”; il libro non era caratterizzato solo per qualche nome in più o in meno; la teoria era radicalmente innovatrice e metteva in discussione secolari tradizioni interpretative di carattere teologico e giuridico <sup>(56)</sup>.

Il testo così “corretto” circolò subito, anche oltralpe; il 30 maggio 1576 era già arrivato in Germania, dove i gesuiti stavano dibattendo il problema del “contratto trino”. Non essendosi per il momento accorti di chi fosse il vero autore, vi fu chi, come Paul Hoffaeus, si pose il problema di una revisione delle tradizionali posizioni in tema: “si autem vera sunt quae Caspar Cabalinus

---

<sup>(54)</sup> CARDONA, *De expungendis haereticorum propriis nominibus*, cit. Indicativo il fatto che nella riedizione di quest’opera (*De regia S. Laurentii Bibliotheca. De Pontificia Vaticana, de expungendis haereticorum propriis nominibus, de Diptychis*, Tarraconae Apud Philippum Mey 1587) Cardona pubblicò una lettera di Paleotti in cui loda il *De expungendis*. Non tutti erano d’accordo con questa procedura: Francisco Peña, ad esempio, ricordando i casi paralleli di Erasmo/Manuzio e du Moulin/Cavallini, osservava “haec enim non fiunt absque magna irrisione et catholicis honoris iactura, irridet nos haeretici” (ACDF, *Index* II/2, c. 394v; cfr. SEIDEL MENCHI, *La Congregazione dell’Indice*, cit., p. 41).

<sup>(55)</sup> “Mimetizzazioni” analoghe (sostituendo Melantone con Beroaldo) erano già avvenute: si veda, ad esempio, l’edizione delle *Epistolae familiares* di Cicerone, Venetis, Apud Hieronymum Scotum 1554, c. [2]r. E potevano far cadere in errore qualche lettore: il doto francescano Angelo Giustiniani aveva annotato tra le sue carte “querendus Filippi Beroaldi liber epitome philosophiae moralis” (BAV, *Vat. lat.* 6434, c. 164); evidentemente aveva letto l’edizione del *Tractatus commerciorum* curata da Cavallini, e non aveva percepito che l’*Epitome philosophiae moralis* era l’opera di Melantone tanto utilizzata da du Moulin e non uno scritto dell’umanista bolognese.

<sup>(56)</sup> SAVELLI, *Diritto romano e teologia riformata*, cit.; sul problema in generale cfr. il sempre valido volume di B. NELSON, *Usura e cristianesimo*, Firenze, Sansoni, 1967.

venetus nuper de usuris ad episcopum recanatensem scripsit, nos sane praepropere damnavimus germanos de 5 pro cento” (57).

L’“equivoco” (se tale può essere definito) era destinato a durare molto poco. Probabilmente, nonostante le indicazioni di Paleotti, Cavallini non aveva mandato a Roma una copia del *Tractatus* corretto; nello stesso 1576, negli ambienti della Congregazione, Giovanni Dei preparava un elenco di titoli a integrazione dell’indice tridentino; ha scovato l’inghippo e annota: “Hic Gasparus quotidie quantum apparet omnia Molinei opera sibi usurpat” (58). Le conseguenze furono tratte in modo molto rapido: nelle liste di aggiornamento dell’indice spedite da Roma in periferia il libro è sempre presente (59).

In questi anni sembra introdursi una distinzione nella valutazione degli scritti di du Moulin. In proposito vi è una significativa lettera proveniente dai fondi dell’Inquisizione di cui è conservato un estratto non molto corretto e di cui sarebbe interessante conoscere meglio sia l’origine sia l’identità del destinatario. Si è nell’ottobre del 1577 e un ignoto napoletano (il vicario arcivescovile?) viene informato del fatto che, nonostante le precedenti autorizzazioni a tenere il commentario alla *coutume* di Parigi (la cosiddetta *glossa parisiensis*), il pontefice aveva preso una serie di nuove decisioni: si potevano possedere le diverse edizioni di testi curate dal giurista parigino, purché corrette secondo le espurgazioni fatte a Roma, come, per altro, era stato stabilito fin dalla *Instructio* del 1559; vi è un cenno alla censura non ancora completata ai commentari di Decio (quella che vide la luce nel 1578) e a quella in corso alla *glossa parisiensis* — quindi tale opera non era allora giudicata del tutto irrecuperabile. Per quanto riguarda, invece, il “trattato de usuris del Molineo è bene non solamente d’abbrugiare quel stampato sotto nome del Molineo, ma ancora l’altro stampato in Venetia sotto nome di un Caballi-

---

(57) Lettera di Hoffaeus a Mercuriano citata in P. CANISIUS, *Epistulae et acta*, VII, Friburgi Brisgoviae, Herder, 1922, p. 346. Sul problema in generale cfr. I. BIROCCHI, *Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali. Il contratto trino e la natura contractus*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 243-322. Le riedizioni tedesche dei trattati di du Moulin con l’attribuzione a Cavallini furono numerose (anche in una città come Colonia), così come ve ne furono a Lione.

(58) ACDF, *Index* XIV/1.

(59) ILI IX, pp. 752, 754, 762.

no”<sup>(60)</sup>. Questa informazione trova una precisa conferma nelle pagine di un autore molto ben informato ed interessato a tutte queste vicende, il cappuccino Gregorio da Napoli: il trattato *de usuris* curato da Cavallini “iussu bone memorie Gregorii Papae XIII 1577, comburendus est”<sup>(61)</sup>.

Nella pur relativa scarsità di fonti per questi anni, da una serie di testimonianze risulta che nel valutare du Moulin era in qualche modo operante la seguente distinzione: il *Tractatus commerciorum* è considerato irrecuperabile (a differenza di quanto avevano giudicato pochi anni prima i censori che facevano capo alla commissione coordinata da Arias Montano); mentre è espurgabile il commentario alla *coutume* di Parigi<sup>(62)</sup>. Per tale testo l’interesse maggiore sembra provenire da Napoli; un’esplicita (e anche un po’ insistente) richiesta era fatta nell’agosto del 1578 da Giovanni Francesco Lombardo, che scriveva a Sirleto: “ricordo a Vostra Signoria del che molto li priega il Signor Vicario della *glossa parisiense*, perché Vostra Signoria Illustrissima mi disse che per agosto saria finita”<sup>(63)</sup>. Tentativi di ripulitura di quest’opera sono portati a termine dai consultori che collaborarono con Sirleto alla preparazione del nuovo indice, ma ancora in modo estremamente ridotto<sup>(64)</sup>.

---

<sup>(60)</sup> ACDF, *SO St. st.* Q3d, c. 111v (si tratta di uno dei tanti volumi prodotti nella cancelleria del Sant’Ufficio, in cui erano trascritte copie di documenti, ordinati tematicamente in ordine alfabetico).

<sup>(61)</sup> *Enchiridion*, 1588, cit., c. 153v; dello stesso autore cfr. anche il più tardo *Diligentia*, cit., BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 33.

<sup>(62)</sup> Oltre alla lettera citata alla nota 60, cfr. anche il riferimento ad una espurgazione fatta nel 1577 in ACDF, *Index* II/1, c. 204r; altri (per periodi di poco successivi) ivi c. 128r, 130r (e cfr. nota 64). La scomparsa del cosiddetto “protocollo E” dell’archivio dell’Indice ha comportato la perdita di una grande quantità di testi relativi proprio alla questione delle opere di du Moulin; dovevano esservi almeno un centinaio di pagine di espurgazioni e altri documenti connessi: cfr. la menzione di queste carte in ACDF, *Index* II/1, c. 143, e la sommaria elencazione delle censure riportata in *Commentariolum universorum quae in archivio sacrae congregationis Indicis asservantur apud secretarium*, BAV, *Vat. lat.* 6861; pertanto BAV, *Vat. lat.* 6207 non può identificarsi con il “protocollo E” (come invece afferma SEIDEL MENCHI, *La Congregazione dell’Indice*, cit., p. 37).

<sup>(63)</sup> BAV, *Vat. lat.* 6193/I, c. 183r.

<sup>(64)</sup> ACDF, *Index* II/5; a questo stesso periodo dovrebbe risalire anche la brevissima espurgazione conservata in ACDF, *Index* II/6, c. 236r.

Il caso du Moulin inizia così a presentare caratteri di “stranezza” e di curiosità che lo apparentano ad altri non meno significativi (Bodin ed Erasmo). La condanna romana era stata univoca e netta; era riuscita, di fatto, ad imporsi anche in occasione dell’indice tridentino; periodicamente, tuttavia, si ripetevano tentativi di recuperare questa o quell’opera, e al contempo si rinnovavano divieti che sarebbero dovuti essere ormai a tutti noti, eppure, a quanto pare, non lo erano, o non erano rispettati. Evidentemente l’edizione curata da Cavallini aveva creato non pochi malumori, ma l’intervento nei suoi confronti va avanti a stento, con tempi incredibilmente lunghi, costellato da iniziative che sembrano cadere in un nulla di fatto.

Nonostante la lacunosità della documentazione non si può non rilevare questo andamento che sembra sussultorio ed erratico: nel 1577 vi è la condanna di Gregorio XIII; ma nel 1580, di fronte al Maestro del sacro palazzo, si discute se espurgare la *glossa parisiensis* e “Caballini Tractatus de usuris qui est Molinaei” (65). Solo alla fine del 1582 (sembra) si scrive agli inquisitori di Venezia e Padova rimproverandoli della disattenzione dei predecessori e ordinando loro di vedere “se costì si ritrova detto Gaspar et lo costituisca con intendere da lui con che autorità ha letto il Molineo et l’ha dato alle stampe” (66). La lettera è scritta perché nelle settimane precedenti la Congregazione si era riunita e, alla presenza di Paleotti, appena rientrato a partecipare ai lavori, “cognitum fuit dictum tractatum esse impiissimi Caroli Molinei, quare decreverunt ipsi Illustrissimi Domini librum esse prohibendum, imo perquirendum quomodo et qua licentia talis liber scatens haeresibus sub nomine Gasparis Caballini prodierit” (67).

Nel 1584 il cardinale Savelli deve ricordare (un’altra volta) che il *Tractatus commerciorum*, anche nell’edizione veneziana, è sempre vietato; lo stesso anno una delle opere di du Moulin, il *De eo quod interest*, è ripubblicata (come si è ricordato) nei *Tractatus universi iuris*, sotto il nome del giurista di Cingoli. Solo nel 1589 si chiamò a deporre Andrea Zenaro (uno dei soci dell’impresa “all’insegna della

---

(65) ACDF, *Index* II/2, c. 193.

(66) ACDF, *Index* V/1, cc. 1-2 (e copia ivi II/8, c. 433r, con la specificazione che la lettera era stata scritta per ordine di Sirleto).

(67) ACDF, *Index* II/1, c. 86Gv.

fontana”) e si chiesero allo stesso Cavallini i motivi per cui avesse stampato tali volumi (68). È possibile che si trovi qui in nuce quella differenza di opinioni tra Indice e Sant’Ufficio (differenza che vi era anche tra i membri delle singole congregazioni), che avrà modo di manifestarsi in tutta la sua ampiezza in occasione della pubblicazione dell’indice clementino, e che proseguirà negli anni immediatamente successivi, anche attorno al caso du Moulin.

Nel frattempo era stato emanato in Spagna l’indice di Quiroga (1583), in cui il divieto del giurista francese è differente ed improntato ad una sostanziale moderazione: sebbene siano proibite “omnia opera”, tuttavia il segno della stella a fianco del suo nome indica che è un autore soggetto ad espurgazione, e la lista dei titoli permessi dopo tale futura ripulitura è senz’altro lunga (è escluso il *Tractatus commerciorum*, anche sotto il nome di Cavallini). Le differenze tra Roma e Madrid si manifestano anche per la celerità con cui l’anno successivo Quiroga pubblicò l’indice espurgatorio. Circa cento pagine sono dedicate al giurista parigino, riprendendo solo in parte le precedenti censure romane (69); si aprono con un elenco non piccolo di titoli che possono, tuttavia, essere letti liberamente “sine expurgatione”; per altri i passi da sopprimere sono decisamente limitati (per quanto riguarda i commentari alle *Consuetudines parisienses*, ad esempio, è indicato solo il paragrafo finale della seconda parte, contenente una breve autobiografia del giurista). La differenza più vistosa rispetto all’indice di Arias Montano consiste nell’aver eccettuato il *Tractatus commerciorum*; il che dimostra, però, come i *calificadores* di Quiroga avessero ben compreso quale carica innova-

---

(68) La lettera del cardinale Savelli è ricordata (ma non riportata) negli atti del procedimento contro Andrea Zenaro (cfr. nota 44); per Cavallini cfr. nota 48 (e ancora nel 1590 si inviavano lettere agli inquisitori locali per avere informazioni sul giurista cingolano, che, probabilmente, era nel frattempo morto: cfr. ACDF, *Index I/1*, c. 40r e II/2 c. 160).

(69) Anche per quanto riguarda i *Consilia* di Decio e Tartagni questo indice si discosta da quanto contenuto nelle espurgazioni pubblicate da Manrique: le *additiones* da togliere sono molto meno numerose ed è lasciato sia il *consilium* sia la scrittura annessa di Decio sul concilio di Pisa, così come, del resto, aveva già fatto l’indice di Anversa del 1571 (cfr. *supra* cap. II, nota 19).

tiva fosse contenuta in tale opera <sup>(70)</sup>. L'indice espurgatorio spagnolo, anche per questo suo orientamento nei confronti di du Moulin (oltre che verso Erasmo), fu sempre visto con sospetto in Italia, tanto che a Napoli (come si è sopra ricordato) sarebbe stato addirittura giudicato come opera apocrifa o da vietare <sup>(71)</sup>.

Sono ancora da ricostruire analiticamente i motivi che portarono nella prima metà degli anni '80 al fallimento del nuovo indice diretto da Sirleto e le modalità con cui la macchina della Congregazione riprese il moto con Sisto V <sup>(72)</sup>. Se l'attenzione si allontana dallo scenario romano e si sposta sulla "periferia", risulta palese una pressione dal "basso": esemplari da questo punto di vista le ricordate richieste di librai bolognesi e napoletani indirizzate a Sirleto <sup>(73)</sup>. Il mondo delle professioni, e di quelle giuridiche in specie, aveva motivo di chiedere che non continuassero ad uscire solo nuovi divieti (così come si erano susseguiti senza requie a partire dal 1574), ma anche espurgazioni che attuassero le regole tridentine.

La questione doveva essere ancora più viva in una città come Napoli, in cui la presenza di *iuris doctores* era così rilevante da un punto di vista sia quantitativo sia dell'organizzazione istituzionale. La città, soggetta al re di Spagna ma non alla sua inquisizione, aveva sotto gli occhi come quella stessa inquisizione tanto temuta fosse riuscita in un tempo relativamente breve a produrre un indice

---

<sup>(70)</sup> ILI VI, pp. 898, 910: in ILI non è stata riprodotta la parte dedicata all'espurgazione di du Moulin che occupa le cc. 22r-71v dell'indice del 1584. Il carattere più "liberale" degli indici anversano e spagnolo (rispetto a quelli romani) era stato sottolineato già dal curatore nell'ultima edizione delle opere di du Moulin: "romanenses solo suo privato odio permoti, de omnibus Caroli Molinaei tractatibus idem iudicium fecerunt [...] cum Hispani [...] sola aequitate et recte iudicandi ratione permoti quosdam tractatus tantum condemnaverint" (C. DU MOULIN, *Opera*, Parisiis, sumptibus Caroli Osmont, 1681, I, p. XIII) e ripreso da Z.B. VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum, bodiarnae disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae, et vicinarum provinciarum accommodatum*, Coloniae Agrippinae, sumptibus & typis Wilhelmi Metternich, 1702, p. 173 e da GIANNONE, *Istoria civile*, cit., V, pp. 190-191.

<sup>(71)</sup> Cfr. cap. II, p. 74.

<sup>(72)</sup> FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., pp. 121 ss, 143 ss.

<sup>(73)</sup> Cfr. *supra* cap. II, nota 41.

espurgatorio che rendeva possibile la lettura di un numero non piccolo di autori, tra cui Giovanni Pietro Ferrari e du Moulin (74).

I criteri ispiratori dei *calificadores* spagnoli, però, non erano gli stessi che potevano soddisfare le (potenzialmente diverse) esigenze di censura in Italia: le cosiddette teorie “regaliste” non erano certo viste con gli stessi occhi a Madrid, a Roma o a Napoli (75). In tema di contratti e denaro, invece, vi poteva essere maggiore disponibilità in certe città italiane, piuttosto che in Spagna o presso i teologi del Sant’Ufficio romano. Il problema era ben chiaro ai contemporanei: secondo Sigismondo Scaccia “Romae aliisque civitatibus in quibus non viget mercatura et vivunt ex praediorum redditibus odiosum est interusurii et interesse nomen” (76).

Non è quindi forse del tutto casuale che dopo il 1584 si infittiscano i segnali di una specifica attività censoria proveniente dalla città partenopea. Almeno dal 1582 Gregorio da Napoli si era occupato di problemi legati alla correzione dei libri; nel 1585 pubblicava il primo frutto del lavoro suo e di Giovanni Francesco Lombardo (77). L’anno successivo un gruppo di teologi preparava una espurgazione alla *glossa parisiensis*, dopo aver atteso invano che da Roma arrivassero le censure a questo testo (78). Secondo Gregorio da Napoli tale intervento era necessario perché “li dottori legisti hanno concluso che detta glossa

(74) Per il problema dell’inquisizione nella realtà partenopea cfr. G. ROMEO, *Una città due inquisizioni: l’anomalia del Sant’Ufficio a Napoli nel tardo ’500*, in « Rivista di storia e letteratura religiosa », XXIV (1988), pp. 42-67.

(75) Cfr. in proposito le considerazioni di DEFURNEAUX, *Inquisición y censura* cit., pp. 37 e ss, con particolare riferimento al caso de *La république* di Jean Bodin; sul problema in generale cfr. A. BORRAMEO, *Felipe II y la tradición regalista de la corona española*, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica*, Madrid, Parteluz, 1998, III, pp. 111-137. D’altronde, come si avrà modo di vedere (p. 127 e ss.), spesso i consulenti spagnoli delle congregazioni romane tennero, nei confronti di du Moulin, un atteggiamento improntato a quell’“apertura” che si riscontra anche nell’indice di Quiroga.

(76) SCACCIA, *De commerciis*, cit., § 1 Q. 7, p. 2 A. 8, n 231; sul problema cfr. SAVELLI, *Between Law and Morals*, cit.

(77) Cfr. *supra* cap. II, nota 63.

(78) ACDF, *Index* II/2, cc. 624-627; autori sono Pietro Roberto, Filocalo Faraldo e Cherubino da Verona (ricordati tra i responsabili della correzione dei libri in un documento del 1591: J.W. WOŚ, *Annibale di Capua. Nunzio apostolico e arcivescovo di Napoli (1544 c.-1595)*, Roma, Fondazione Giovanni Paolo II, 1984, pp. 257-261).

è la vera decisione della commune opinione de doctores et è in detrimento dello stato ecclesiastico”; d’altra parte l’indice di Quiroga era “molto deficiente dalla debita correctione”, tanto che a suo parere (come si è ricordato) sarebbe stato bene proibirlo<sup>(79)</sup>. Se queste erano le preoccupazioni del cappuccino napoletano, voleva dire che evidentemente vi era chi si faceva scudo dell’indice di Quiroga per tenere e usare l’opera del giurista parigino<sup>(80)</sup>.

Il passo successivo fu compiuto nel 1588 con la pubblicazione di una nuova edizione dell’*Enchiridion*: poteva servire come “aggiornamento” all’indice tridentino (ricependo molte indicazioni che si erano succedute a partire dagli anni ’70 nei vari elenchi inviati da Roma), e conteneva pure una prima espurgazione a non pochi libri di diritto e allo stesso du Moulin<sup>(81)</sup>. Il valore di queste censure è da valutare con attenzione. Qualche sondaggio fa propendere per un giudizio che sembra avvicinarsi a quello che di lì a non molto fu espresso da più rigidi revisori: “considerandum ne aliquae ex iis censuris sint fratris Gregorii Capuccini qui tantum delet nomina haereticorum, quorum errores non advertit sed praetermittit”<sup>(82)</sup>.

D’altronde la cancellazione dei nomi non era stata solo teorizzata da Cardona; era una pratica corrente, che permetteva di tenere in circolazione quei volumi “qui vero de religione non tractant”, in cui comparivano riferimenti ad autori condannati<sup>(83)</sup>. Questa sem-

<sup>(79)</sup> ACDF, *Index* II/2, cc. 608 e 622.

<sup>(80)</sup> Cfr. la lettera di Cherubino da Verona citata a nota 133. Sulla circolazione di questi indici cfr. anche le osservazioni contenute in un documento del 1594, pubblicato da FRAJESE, *La politica*, cit., p. 349.

<sup>(81)</sup> GREGORIO DA NAPOLI, *Enchiridion*, 1588, cit., cc. 146 e ss. Benché spesso criticato, era considerato una fonte utile per il lavoro di correzione dei libri: cfr. cap. II, nota 67.

<sup>(82)</sup> ACDF, *Index* II/21, cc. 159-160: si tratta di un parere anonimo databile tra il 1599 e il 1602 relativo al progetto di stampare un indice espurgatorio a Napoli. Che l’attività del cappuccino si fosse concentrata nella cancellazione di nomi risulta evidente leggendo le pagine dedicate all’espurgazione del *Lexicon iuris* di Spiegel, in cui sostanzialmente erano stati levati i nomi di Erasmo e Oldendorp.

<sup>(83)</sup> Si veda la testimonianza del medico napoletano Giuseppe Perrotta: “Don Francesco Lombardo cassa il nome delli autori de questi libri [Cardano, Fuchs] et dà licenza che si possano leggere si come anco lui l’ha detto a me, et come ha dato licenza che se vendano” (L. AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, Città di Castello, Lapi, 1892, II, appendice, p. 34).

bra essere la preoccupazione principale dei censori partenopei: Gregorio da Napoli richiamava espressamente e le regole tridentine e la competenza della corte arcivescovile, cui (insieme alla Chiesa di Roma) “competit determinare in materia librorum”. Espurgare du Moulin (ma anche Nevizzano, Ferrari, Spiegel) era un modo attraverso cui permettere al ceto dei giuristi di possedere libri altrimenti proibiti, e non “incurrere in infinitas excommunicationes tam in Bulla Coenae Domini, quam diversorum sacrorum canonum” (84).

Espurgare a Napoli du Moulin avrebbe potuto rappresentare anche l'occasione di preparare una censura che, a differenza di quelle di Arias Montano e Quiroga, usate dai dottori proprio perché molto aperte, non riducesse “lo stato ecclesiastico sotto regia secolare potestà”, come scrisse qualche anno dopo un altro dei protagonisti della vicenda censoria napoletana, l'agostiniano Cherubino da Verona (che con l'occasione non mancò di sottolineare le incongruenze di molte decisioni romane) (85).

Se si considerano, tuttavia, le correzioni proposte da Gregorio da Napoli, risulta palese che, di fatto, l'impianto delle opere in questione restava inalterato: togliere questo o quel passo significa levare una proposizione che più di altre poteva toccare la sensibilità di ecclesiastici post-tridentini; è indubbio che, nei fatti, le prescrizioni di questi censori napoletani (così come molte di quelle degli indici di Arias Montano e di Quiroga) lasciavano i libri in oggetto sostanzialmente integri. Il suggerimento di aggiungere note marginali, in cui fossero richiamati i diversi orientamenti della Chiesa in proposito, poteva forse servire per testi classici, ma aveva tutt'altro senso nel caso di du Moulin, autore “*primae classis*”.

---

(84) *Enchiridion*, 1588, cit., cc. 187v-188r.

(85) ACDF, *Index* II/13, c. 351r. Ma lui stesso e Gregorio da Napoli non disdegnano di utilizzare l'indice di Arias Montano: si veda la copia del *Tractatus commerciorum et usurarum* [...] *Gaspere Caballino Iuris Consul. compilatore*, Lugduni, Apud Carolum Pesnot, 1583, passata tra le mani di entrambi, conservata in BAV RG Dir. Civ. V 469 o quella in BNN 81.2.37 (censurata da Cherubino e altri). Il problema delle contraddizioni fu evidenziato in più occasioni anche da parte del cappuccino: si vedano le dediche al lettore dell'*Enchiridion* 1585 e 1588 e nella più tarda *Diligentia*; per Erasmo annotava: “essendo che tre sommi Pontefici successive l'hanno penitus dannato et tre altri Sommi Pontefici soccessori poi l'habbiano detto Erasmo adnesso [...] il che dimostra instabilità in uno istesso authore” (BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 54).

Queste iniziative si collocano in quella che è stata definita la piccola (e ben breve) “primavera del 1587”, vale a dire il riavvio dell’attività dell’Indice voluta da Sisto V <sup>(86)</sup>. I risultati furono poi molto differenti rispetto alle aspettative, ma è palese che i lavori della Congregazione, e dei suoi consultori, ripartirono sotto l’influenza di un’idea-guida presente anche nella bolla con cui Sisto V riorganizzò il sistema delle congregazioni cardinalizie: era cioè necessario espurgare i libri “utili” <sup>(87)</sup>.

Quali, però, erano quelli utili? Tra i passibili di espurgazione il segretario della Congregazione, Vincenzo Bonardi, aveva indicato lo stesso du Moulin <sup>(88)</sup>. Se si lascia la parola alle liste che i consultori dell’Indice prepararono tra il 1587 e il 1589, o a documenti redatti dopo il 1590 (nei quali si prendevano le distanze da alcune prescrizioni dell’indice sistino), risulta palese come molte delle opere giuridiche precedentemente vietate erano “declassate” nella categoria dei libri espurgabili, e quindi, una volta tolte singole proposizioni (o singoli nomi), avrebbero potuto essere dati in lettura agli “studiosi”.

Gli elenchi dei volumi distribuiti tra le diverse commissioni in cui si riorganizzò allora la Congregazione, per giungere all’auspicato indice espurgatorio, comprendono sempre, in questa fase, il nome del giurista parigino. In una di esse era annotato: “Molinaei opera omnia, excepto commentaria ad edictum Henrici secundi in quo fatue plane erravit [...] circa potestatem Domini Pontificis; quae etiam expurgata sunt in indice lovaniensi et hispano” <sup>(89)</sup>. In questo periodo fu avviato forse il più ampio tentativo di correzione dei suoi scritti, all’interno di un progetto complessivo di revisione dei libri di diritto “utiliores et magis necessarii”. Sotto la guida di Bartolomeo

---

<sup>(86)</sup> FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 282 e ss.; e cfr. FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., pp. 143 e ss.

<sup>(87)</sup> “Certorum auctorum libros prohibitos aut quovis modo in prioribus indicibus suspensos diligenter excutiant, et prout expedire iudicaverint, permittant [...] eos libros qui, paucis erroribus reiectis, alioquin utiles studiosis esse possent, expurgandi atque corrigendi modum ineant, indicesque expurgatorios conficiant” (*Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, VIII, Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo, 1863, p. 991).

<sup>(88)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 100.

<sup>(89)</sup> ACDF, *Index II/2*, c. 232v.

Cesi collaborarono diversi consultori italiani e iberici, che ben sapevano che gli indici di Quiroga e Arias Montano costituivano di fatto un modello di riferimento <sup>(90)</sup>. L'attività censoria può essere quindi studiata partendo da prospettive differenti, di cui non ultima era quella degli uomini di chiesa che dovevano confrontarsi con tutti coloro che, possedendo libri proibiti ma necessari alla professione, si trovavano in una condizione di peccato <sup>(91)</sup>.

Lo spettro delle opere del giurista francese prese in esame era molto vasto: chi proponeva di considerarle tutte (tranne, appunto, il *Commentarius contra parvas datas*); chi in modo più realistico indicava solo quelle di maggiore circolazione (come le edizioni di Cavallini o i famosi commentarî alla *coutume* così utilizzati a Napoli); talvolta l'attenzione si allargava anche ad altre meno note, come i *consilia* o l'edizione dello *Stylus curiae parlamenti parisiensis* del 1551 <sup>(92)</sup>. Tra l'estate del 1587 e la tarda primavera del 1588, alcune di queste furono lette e rilette, e si prepararono le prime, nuove, correzioni: Gonzalo Ponce de León, Marco Antonio Maffa, Giovanni Francesco Bordino lavorarono a tale progetto. Ricomparve anche il cardinale Paleotti, con il compito di rivedere, guarda caso, du Moulin <sup>(93)</sup>.

La coincidenza con le discussioni su Erasmo, Machiavelli, Bodin (solo per considerare alcuni dei nomi più significativi) non è casuale <sup>(94)</sup>. Tutto era legato e, parzialmente, girava attorno al problema dell'interpretazione da dare alle regole tridentine. All'interno della Congregazione vi erano evidentemente posizioni diverse tra loro, ma spesso favorevoli ad un ammorbidimento dei divieti risalenti agli anni di Gregorio XIII e Sirleto. Non priva di significato è la

---

<sup>(90)</sup> ACDF, *Index* I/1, cc. 23 e ss.; II/2 *passim*. Per l'*Index collectus* cfr. *supra* cap. II, nota 80 e cfr. *infra* nota 111.

<sup>(91)</sup> Si veda in proposito il testo citato in cap. II, a nota 50.

<sup>(92)</sup> ACDF, *Index* II/7, c. 128.

<sup>(93)</sup> ACDF, *Index* II/2, c. 64r e I/1, c. 29r. Anche in un periodo forse di poco successivo (i documenti non sono datati) troviamo altri riscontri al fatto che Paleotti e un suo probabile collaboratore, Ludovico Lambertini, si occupavano di du Moulin (ACDF, *Index* II/2, cc. 183v e 259).

<sup>(94)</sup> G. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Bari, Laterza, 1995, pp. 83-121, 433-453; FRAGNITO, cit., *La Bibbia*, pp. 148 ss.; FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 284-307; VALENTE, *Bodin*, cit., pp. 151 e ss.

posizione assunta in questo periodo dallo stesso Francisco Peña: “Molineus de feudis, de usuris et aliis huiusmodi tractatibus multa habet utilissima, et quamvis alii idem argumentum tractaverunt, dignum tamen est opus ut purgatum retineatur et legatur”<sup>(95)</sup>.

Chi si poneva su posizioni di maggiore apertura poteva trovare un punto di riferimento proprio nel fatto che, da un lato, gli indici di Anversa e di Madrid avevano lasciato un ampio varco alle opere di questi giuristi e che, dall’altro, in passato erano stati dati permessi di lettura di tali testi. Nella discussione delle nuove regole volute da Sisto V si trova così un esplicito richiamo a tale assunto: “difficile admodum erit aliquos haeticorum libros cuiuslibet scientiae professoribus respective non concedere, ut iurisperitis Molineum Zassium Hottomannum Wesembecium [...] expurgatos retinent et legunt; cum id fecerint Sedis Apostolicae permissu, egre ferent, si, eadem iubente, eos reiicere coacti fuerint”. La Congregazione voleva arrivare ad una stesura di quella che sarebbe stata la regola V dell’indice sistino meno rigida e meno precludente la possibilità di espurgazioni, e che in qualche modo meglio riecheggiasse quella tridentina; proponevano infatti questo testo: “haeticorum libri qui de religione ex professo tractant, prohibentur omnino. Permitti vero poterunt nonnulli eorum libri, sed admodum pauci, et ex his, ii tantum qui hactenus prodierunt quique possint esse alicuius utilitatis, si modo de religione non tractent ex professo, sitque eorum expurgatio a cardinalibus deputatis approbata”. Nella lunga trattativa con il pontefice, la Congregazione ripropose il documento e le motivazioni sopra riportate, ma il nome di du Moulin era stato cancellato con un tratto di penna. Si pensava, senza dubbio, che una delle possibili cause di opposizione da parte del papa (e del Sant’Ufficio?) fosse legata anche al nome del giurista francese<sup>(96)</sup>.

Tra 1589 e 1590 vi furono diversi cambiamenti non del tutto univoci: nell’aprile del 1589, a Venezia, è convocato Andrea Zenaro; si prende contatto con Gaspare Cavallini<sup>(97)</sup>; l’anno successivo si decide di scrivere nuovamente agli inquisitori di Venezia e Padova

<sup>(95)</sup> ACDF, *Index* II/2, c. 394r.

<sup>(96)</sup> ACDF, *Index* II/2, c. 439; una diversa stesura *Ibid.* c. 516, e II/19, c. 4r (con la cancellatura del nome di du Moulin); per il testo approvato cfr. ILI IX p. 796.

<sup>(97)</sup> Cfr. *supra* nota 53.

per avere notizie del giurista cingolano, e pochi giorni prima della morte di Sisto V, l'inquisitore di Ancona è incaricato "ut inquirat a Gaspare Caballino quo iure opera Molinaei sibi usurpavit et publicavit" (98).

Al contempo lo stesso Sant'Ufficio proseguiva per strade autonome. Le testimonianze sono purtroppo indirette, ma segnalano la pluralità delle voci e dei modi di intervenire. Nell'agosto del 1599, Ascanio Libertani, vescovo di Cagli, scrisse al cardinal Tagliavia d'Aragona, raccontando episodi passati, che si dovrebbero collocare negli anni in questione:

devo dire a Vostra Signoria Illustrissima che *dieci anni sono* dalla Sacra Congregazione dell'Inquisitione (essendo io uno de consultori) mi fu dato a rivedere il trattato de usuris del Molineo, il quale io veddi [!] [...] questo trattato fu stampato sotto nome di Gasparo Caballino, mutato tantum nomine, non fu dato alla stampa per non metterlo sub nomine incerti auctoris, né io volsi che si ponesse il mio nome in modo alcuno, per non mi far degno di quel nome, che ne ero indegnissimo. Il libro era in foglio, non era legato, et più volte l'ho veduto nella libreria del patre Magistro Sacri Palatii (99).

Da questa tardiva testimonianza (non del tutto perspicua) si può dedurre che anche all'interno dell'Inquisizione vi era chi progettava una qualche espurgazione del *Tractatus commerciorum*, nonostante tale testo ponesse dal punto di vista dottrinale non pochi problemi, e che addirittura si pensava di ristamparlo. D'altronde è più o meno lo stesso periodo in cui il cardinale Facchinetti (un anno prima di diventare pontefice) avrebbe ordinato a Gregorio da Napoli di censurare una copia dello stesso trattato, "per compiacere a uno regente della regia cancellaria" (100).

Sia come sia, la soluzione adottata nell'indice sistino (stampato, non promulgato, e subito ritirato dopo la morte del pontefice) fu di

(98) ACDF, *Index* I/1, cc. 40r e 43r.

(99) ACDF, *Index* III/4, c. 43 (corsivo mio). Su Libertani cfr. BALDINI-SPRUIT IV, p. 2876.

(100) ACDF, *Index* II, 8, c. 578 e GREGORIO DA NAPOLI, *Diligentia*, cit., BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 6; in questo stesso testo Gregorio riporta la notizia che lo stesso trattato nel 1591 fu "correctum et sic hoc dictum oportet et emendato [!] considerare" (p. 33).

ribadire la condanna completa di du Moulin, citando anche le tre edizioni curate da Cavallini “qui omnes sunt Caroli Molinei, mutato tantum auctoris nomine” (101).

Gli anni immediatamente successivi videro intrecciarsi a Roma dibattiti e contrasti attorno al problema dell’indice e alla proibizione di singole opere ed autori (la Bibbia in volgare, Bodin, Lullo, Patrizi, per ricordare solo alcuni casi) tanto che nel 1593 fu pubblicato un altro indice, anch’esso subito ritirato (102). In queste discussioni la presenza delle opere di du Moulin è continua; indubbiamente si riscontra una certa ripetitività nelle posizioni, ma è anche degno di nota il fatto che dai tempi del concilio di Trento si stesse discutendo sui comportamenti da adottare nei confronti di quei libri “qui de religione non tractant”, e sulle espurgazioni da fornire alle più diverse categorie di lettori.

Non è quindi un caso che, in una delle prime riunioni della Congregazione dell’Indice successive all’elezione di Clemente VIII, fosse richiamata non solo, e tanto, l’ovvia esigenza di avere un nuovo indice, quanto il fatto che “librorum expurgationi insistatur quod ab omnibus summopere desideratur” (103). A quel punto il problema diventava non solo, e tanto, rimettere in moto la complessa macchina di consultori che avrebbero dovuto realizzare tali orientamenti, quanto, in via prioritaria, decidere quali testi potessero essere considerati suscettibili di correzione. È per questo motivo che ancora una volta (non altrimenti da quanto era avvenuto nelle Fiandre negli anni Settanta) si ritrovano intrecciate le vicende di Erasmo e du Moulin. Le discussioni si sovrappongono; nelle parole di un consultore spagnolo, Fernando de Hoces, il tutto è significativamente ricomposto:

ut index conficiendus *totae ecclesiae* inserviat et ab omnibus alacri animo recipiatur, iuxta ea quae dicuntur in praefatione indicis Pii III

---

(101) ILI IX, pp. 805 e 817.

(102) FIRPO, *Filosofia italiana e controriforma*, cit.; ROTONDÒ, *Cultura umanistica*, cit., pp. 15-50; FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., p. 156 e ss.; FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 312 e ss.; VALENTE, *Bodin*, cit., pp. 147-163; RICCI, *Inquisitori, censori, filosofi*, cit.; BALDINI-SPRUIT I, pp. 117 e ss.

(103) ACDF, *Index I/1*, c. 46v.

expedire videtur aliquos permittere libros qui multum iuvare possunt catholicos, licet authores fuerint suspecti; hoc dixerim propter Carolum Molinaeum, qui, licet de heresi notatus sit, quia tamen iuris utriusque fuit *peritissimus et acuto poluit ingenio et ex eo possunt catholici multum emolumentum* capere, aliqua eius opera in lucem prodeant, praesertim cum in illis non ex professo de religione tractet, iuxta regulas indicis Pii III, licet aliqua eius opera possint merito omnino damnari. Idem quod de Carolo Molinaeo de Desiderio Erasmo dictum volo <sup>(104)</sup>.

Nella stessa fase di dibattito si colloca presumibilmente lo scritto di un altro consultore spagnolo, Juan de Hoces: era interessato a rimettere in discussione molte delle scelte compiute nei confronti della letteratura giuridica durante il pontificato di Sisto V. Il suo pensiero si palesa del tutto quando si leggono le parole dedicate al giurista parigino:

fuit haereticus, sed scripsit commentaria in constitutiones parisienses typis cusas anno 1539, antequam in haeresim laberetur, in quibus nihil absonum continetur, et ideo in indice hispano et lovaniensi permittuntur. Caetera eius opera quoniam sunt utilissima et passim citantur nomine non expresso, existimo expurgata permittenda, ut permittuntur in indice hispano et lovaniensi. Ex quo excusatur inanis labor Gasparis Caballini qui aliqua eius opera, mutato nomine Caroli, impressit et alii idem contendunt efficere, propter dictarum operum *utilitatem summam* <sup>(105)</sup>.

L'orientamento dei consultori spagnoli sembra confermato da Chacón e da Gonzalo Ponce de León. Anche quest'ultimo poneva più o meno sullo stesso piano Hotman e du Moulin per l'utilità dei loro scritti giuridici e a proposito di quest'ultimo osservava:

Carolus Molinaeus etsi magnus fuerit haereticus tamen non debet poni in indice Sixti in prima classe, quorum libri et scripta omnia prohibentur, sed potius ut in indice hispano cum nota repurgationum, nam ex eo non mediocrem utilitatem capere possunt iuris studiosi <sup>(106)</sup>.

---

<sup>(104)</sup> ACDF, *Index* II/9, cc. 71-72 (corsivo mio).

<sup>(105)</sup> ACDF, *Index* II/9, c. 69r (corsivo mio); il giudizio riprende in parte alla lettera quanto scritto nell'indice di Anversa (cfr. *supra* cap. II, nota 60. Per il suo parere su Hotman cfr. *supra* cap. I, nota 101.

<sup>(106)</sup> ACDF, *Index* II/9, c. 87v.

La molteplicità delle posizioni che potevano sorgere dal confronto delle differenti politiche censorie di Roma e Madrid emerge con chiarezza dalle pagine di un memoriale inviato da Gregorio da Napoli alla Congregazione nel novembre del 1592, proprio mentre si stava discutendo su come rivedere l'indice sistino. A parte le considerazioni relative alla contraddittorietà delle disposizioni romane (una delle idee fisse del cappuccino), il centro della sua attenzione era costituito ancora una volta dalla questione dell'indice spagnolo (e di Anversa) e da quella, strettamente connessa, di du Moulin. Da un lato imputava all'indice del 1583 un'eccessiva severità per le troppe proibizioni (erano perfino condannati il “lexicon iuris civilis [di Spiegel] et Gasparo Gabalini [!] corrigibili et utili”); dall'altro rimproverava Arias Montano e Quiroga per essere stati troppo blandi nell'espurgare le edizioni di Tartagni e Decio curate dal francese, e soprattutto il commentario alla *coutume* di Parigi (“ho ritrovato che circa trenta lochi non possono dire pegio contro la republica ecclesiastica”). A questo punto si assiste ad un imprevedibile, radicale *revirement*:

per essere libro famosissimo et desideratissimo tra dottori legisti in ogni republica secolare, et conoscendo quanto detto libro era necessario alla corte romana farlo emendare et ristampare, per oviare alli stampati, ho quello di novo emendato et mandatolo in potere del molto reverendo padre Maestro del sacro palazzo di Roma acciò di novo si riveda et si possa stampare con licentia et ordine romano <sup>(107)</sup>.

Tutto preso dalle richieste dei “dottori legisti” il cappuccino napoletano sembra (apparentemente) non rendersi conto delle implicazioni di un progetto del genere — preparare un'edizione della *glossa parisiensis* “con licentia et ordine romano”! All'interno della

---

<sup>(107)</sup> ACDF, *Index* II/8, cc. 594-595. Sul dorso del documento citato è annotato che fu letto in Congregazione, che se ne sarebbe dovuto occupare Bellarmino, e che “non indiget responsione”; però qualcosa doveva aver smosso, perché il cappuccino fu convocato a Roma e nel gennaio del 1593 scriveva una lettera accampando scuse di salute per non recarvisi; in tale occasione ricordava come avesse espurgato l'edizione di Cavallini a richiesta di Facchinetti (ACDF, *Index* II/8, c. 596). Gregorio, per altro, non abbandonò l'idea e la ripropose successivamente (cfr. *infra* nota 138).

Congregazione dell'Indice, però, vi dovevano essere autorevoli interlocutori non molto distanti da simili posizioni.

Vi è ora da considerare un piccolo enigma rappresentato dalle possibili interpretazioni di alcuni documenti. Nel marzo del 1593, si svolsero diverse riunioni settimanali della Congregazione dell'Indice: all'ordine del giorno sempre l'annoso problema dell'indice espurgatorio. Il 6 marzo fu deciso che, per quanto riguardava du Moulin e Cavallini, "iuxta censuram *Romae editam* eorum opera expurgata permitti poterunt" (108). La settimana successiva fu stabilito che "in sequenti Congregatione tractandum an unusquisque possit libros suos expurgare iuxta censuram hispanam et lovaniensem"; si sapeva, evidentemente, che il citato *Index collectus* (in cui erano stati accorpati, secondo gli ordini del 1588, i due indici di Arias Montano e Quiroga) era in dirittura d'arrivo; ma, contestualmente, si stabiliva "de Molinaei operibus permittendis cum Sanctissimo tractandum": una mera e passiva recezione non sembrava possibile; era necessario un confronto con Clemente VIII. Due settimane dopo Domenico Basa presentò ai cardinali l'edizione a stampa dell'*Index collectus* (109). Delle 492 pagine del volume, quasi 100 erano dedicate a du Moulin, e, tuttavia, erano stati omissi, ad esempio, quei titoli che l'indice di Quiroga permetteva. Nel frattempo il libro fu subito utilizzato nelle riunioni romane: Marco Antonio Maffa, ad esempio, confrontò la validità delle indicazioni ivi contenute al fine di preparare quella che sarebbe dovuta diventare una "perfectissima et absolutissima omnium operum expurgatio" (110).

Quali sono i problemi? La prima delibera ricorda che era stata "edita" a Roma una censura a singole opere di du Moulin e, conseguentemente, i membri della Congregazione giudicavano che queste potessero essere permesse. Si resero, poi, conto di avere fatto un passo troppo ardito e decisero di consultare direttamente il pontefice. Per il momento non si è trovato tale testo, e quindi è difficile dire quali titoli fossero presi in esame e che tipo di indicazioni contenesse. A meno che non possa essere identificato con la parte

(108) ACDF, *Index* I/1, c. 64v (corsivo mio).

(109) ACDF, *Index* I/1, cc. 65r, 67r. Sull'*Index collectus* cfr. *supra* cap. II, nota 80.

(110) *Ibidem* II/7, c. 140.

dell'*Index collectus* dedicata a du Moulin, della cui utilizzabilità, per altro, si stava proprio allora discutendo <sup>(111)</sup>.

Nonostante queste premesse, certo è che nel cosiddetto indice sisto-clementino (completato nei mesi successivi), nulla fu innovato rispetto a quello del 1590 per quanto riguarda il giurista francese, nonostante le iniziative dispiegate tra Roma e Napoli; la condanna rimaneva totale <sup>(112)</sup>. Non estranea a tale decisione deve essere stata la pressione che veniva da personalità influenti dal punto di vista politico-culturale, quali Antonio Possevino. In quella straordinaria *summa* della cultura controriformistica che è la *Bibliotheca selecta*, la parte dedicata al diritto presenta un'eloquente testimonianza degli orientamenti presenti nella Compagnia di Gesù <sup>(113)</sup>. Ma, non diversamente dal coevo caso di Bodin, Possevino individuava un preciso "nemico" verso cui condurre una lotta senza quartiere: "cum iam in Italia Molinaeus ac plerique alii professorum et studiosorum mentes infecerint, certe ad Theologos potissimum pertinet ut insonent buccina, et productores Ecclesiae prodant" <sup>(114)</sup>.

Il richiamo al ruolo specifico dei teologi contro i "productores Ecclesiae" fa legittimamente pensare al fatto che il gesuita non valutasse in modo del tutto positivo la presenza di così tanti chierici con una spiccata formazione giuridica all'interno della Chiesa (nella Congregazione dell'Indice e perfino ai suoi vertici). Hotman, Cujas o Zasius possono essere utilizzati, con cautela magari, espurgati là dove è necessario; verso il giurista parigino, invece, così come per Bodin, non è possibile alcuna tolleranza. Il messaggio era rivolto (si può ipotizzare) anche alla gerarchia ecclesiastica.

---

<sup>(111)</sup> Vi è un'ulteriore testimonianza della possibile esistenza di una censura autonoma: nell'inventario curato da Pico è citata un'espurgazione "romana impressa", distinguendola dalle altre manoscritte conservate nei protocolli (BAV, *Vat. lat.* 6861); per altro, non è ricordata nell'agosto del 1594, quando si riunirono tutte le espurgazioni a du Moulin e a quelle romane si accennò come a "multa fragmenta romanae censurae" (cfr. testo corrispondente a nota 117).

<sup>(112)</sup> ILI IX, p. 867 e 878.

<sup>(113)</sup> Cfr. *infra* cap. V, § 3.

<sup>(114)</sup> POSSEVINO, *Bibliotheca selecta*, cit., II, p. 55. Nel 1591-1592 si erano ripetute le condanne della *République* (L. FIRPO, *Ancora sulla condanna di Bodin*, in « Il pensiero politico », XIV (1981), pp. 173-184); FRAGNITO, *Proibito capire*, cit., pp. 66-72; nella prima parte della *Bibliotheca* Possevino aveva ripubblicato parte della sua opera contro Machiavelli e Bodin (il *Iudicium* edito nel 1592).

La sospensione del nuovo indice nel 1593 riaprì la discussione su quali autori dovessero essere proibiti *in toto* e chi fosse da collocare nella categoria degli espurgabili. Non si può passare sotto silenzio il fatto che tra le tante osservazioni presentate vi fossero anche quelle mandate da Napoli: “*obiectioes contra novum Indicem ex Neapoli ad Cardinalem Veronensem transmissae a fratre Cherubino de Verona [...] receptae sunt, quae cum aliis a Sanctissimo tradendis simul erunt discutiendae*”. Vi si parlava anche di du Moulin? Non è noto, anche se pare probabile, visto l’interesse sempre espresso verso tale autore nella città partenopea, e che lo stesso Cherubino manifestò negli anni immediatamente successivi (115).

Nel confronto tra pontefice e Congregazione dell’Indice, rimerse ancora una volta, nel febbraio del 1594, il nome del francese, in compagnia di altri giuristi che erano stati oggetto di non meno lunghe discussioni (Zasius, Oldendorp, Kling), e per i quali era dubbio il senso di continuare a mantenere l’espressione “*donec expurgentur*”, dal momento che i passi da cancellare erano già indicati negli indici di Arias Montano e di Quiroga (116). La volontà di prendere in considerazione (e di confrontarsi con) le censure provenienti dal resto dell’Europa (e da Napoli) affiora in modo palese nella decisione assunta nell’agosto del 1594, quando furono ridistribuiti tra le diverse classi di consultori i casi considerati più problematici (da diverse edizioni della Bibbia a Zasius, da Vives e Zabarella a Nicola Cusano e Gaspare Contarini): “*ex variis censuris in opera et annotationes Molinaei et Caballini conflabitur perfectissima et absolutissima omnium operum expurgatio. Habetur hispana et lovaniensis in Indice expurgatorio Romae impresso. Lusitana et*

---

(115) ACDF, *Index I/1*, c. 71r. In un memoriale di Gregorio da Napoli, di articolata critica all’indice del 1593, indirizzato al vicario arcivescovile (e inoltrato a Roma) è affrontato anche il problema di numerose opere giuridiche, tra cui quelle di du Moulin (ACDF, *Index II/11*, cc. 173 e ss).

(116) FRAJESE, *La politica*, cit., pp. 325 e ss, 349. In realtà ciò era solo parzialmente vero: per du Moulin si è già visto; Oldendorp e Kling erano espurgati nell’indice di Anversa e proibiti del tutto in quello spagnolo; mentre, per quanto riguarda Zasius, Quiroga continuava a vietare solo due opere minori e non quelle giuridiche, seguendo in ciò le decisioni tridentine, a differenza di quanto era successo a Roma.

neapolitana et multa fragmenta romanae censurae” (117). L’anno successivo fu speso in un defatigante lavoro di limatura del nuovo indice, che continuò a passare dalle mani della Congregazione a quelle del Maestro del sacro palazzo, a quelle di Clemente VIII; il pontefice delegò la revisione e il controllo di tutta questa ultima fase al cardinale Toledo e ai suoi più stretti collaboratori come Baronio e Antoniano (e ricomparve anche un consultore storico della Congregazione, Marco Antonio Maffa).

Tra la fine del 1595 e gli inizi del 1596 venne a maturazione un altro rilevante “equivoco” dell’indice clementino (oltre a quelli noti relativi alla Bibbia in volgare, al Talmud e a Bodin) (118). Sarebbe utile uno studio analitico delle diverse stesure manoscritte rimaste; se ci si concentra solo sul caso del giurista francese appare chiaro che cambiamenti e inserzioni furono fatte fino all’ultimo momento. In una copia manoscritta (cui era stato anteposto già un frontespizio a stampa datato 1595) du Moulin e Cavallini erano collocati nelle stesse categorie e con le stesse formule dei due indici del 1590 e del 1593; una mano successiva, tuttavia, scrisse a fianco delle tre opere di du Moulin pubblicate dal giurista cingolano “nisi expurgentur” (119). Fu preparata poi un’altra stesura, in cui mancava questa frase, che, ancora una volta, fu aggiunta in un secondo tempo. Questa copia presenta la particolarità di essere sottoscritta dal cardinale Toledo, che alla fine del testo annotò: “Annuet Sanctissimus Dominus Noster Clemens papa octavus sic correctum indicem imprimi et publicari” (120). E così avvenne. All’inizio della lettera “C”, tra gli autori “primae classis” subito dopo i Curione, Calvino e Carlostadio, era collocato *Carolus Molinaeus* (come negli indici del 1558-1559 e del 1564); e però, nell’appendice alla lettera “G”, dove

---

(117) ACDF, *Index I/1*, c. 80v. Il riferimento all’indice espurgatorio “Romae impresso” è da intendersi al più volte citato *index collectus* (cfr. cap. II, nota 80).

(118) FRAGNITO, *La Bibbia*, cit., pp. 173 e ss.; F. PARENTE, *The index, the Holy Office, the condemnation of the Talmud and publication of Clement VIII’s index*, in *Church, censorship and culture in early modern Italy*, ed. by G. FRAGNITO, Cambridge Cambridge UP, 2001 pp. 163-193.

(119) ACDF, *Index XVII/3*. Per la locuzione usata nel 1590 e 1593 cfr. testo corrispondente a nota 101.

(120) ACDF, *Index XVI/1*.

erano ricordati i trattati editi da *Gaspar Caballinus*, era aggiunta la clausola della espurgabilità <sup>(121)</sup>.

Nel 1595-1596 a Roma vi fu evidentemente chi pensò di riuscire a fare passare una soluzione del genere, puntando sul carattere estremamente tecnico di due delle opere in questione — nel 1584 il *De eo quod interest* era stato addirittura incluso (inavvertitamente?) nei *Tractatus universi iuris*. Ma diverso era il caso della terza, il *Tractatus commerciorum*, opera decisamente “eversiva” rispetto ad una secolare tradizione dottrinale. In quegli stessi anni erano finiti sotto l’occhio vigile dei censori (a incominciare da quello del Costabili nel 1574) i *Dialoghi* di Sperone Speroni, anche perché ve ne era uno, sull’usura, “*aspersus erroribus*” <sup>(122)</sup>. E quindi se si considerava condannabile Speroni, ancor di più lo era il trattato di du Moulin.

Il pasticcetto (del tutto coscienti Toledo e il papa?) era compiuto. Non si può certo credere alla finzione della “svista” del tipografo (come si scrisse di lì a poco per il caso di Bodin — “*per errorem fortasse librarii factum*”). L’indice, come si è visto, fu bloccato su esplicita richiesta dell’Inquisizione, che impose al testo già stampato l’aggiunta di una “*observatio*” <sup>(123)</sup>. Per il momento non ci si accorse (a quanto pare) delle contraddizioni che comportava il duplice trattamento riservato a du Moulin. Tanto è vero che il 17 agosto 1596 il Maestro del sacro palazzo poteva legittimamente concedere ad Alessandro Graziani, vicario capitolare a Napoli, un permesso di lettura per tre anni dei volumi attribuiti a Cavallini (insieme a quelli di altri autori che, come Zasius, erano stati inseriti nell’indice con la clausola “*donec corrigantur*”) <sup>(124)</sup>.

Dopo la pubblicazione del nuovo indice clementino ripartì in Italia un’altra campagna di preparazione dell’espurgatorio “romano”, in cui erano coinvolte in modo istituzionale diverse diocesi,

<sup>(121)</sup> ILI IX, pp. 936, 948.

<sup>(122)</sup> ILI IX, 747; ACDF, *Index*, II/1 (decreto del 3 febbraio 1584). Speroni compare ancora nell’indice del 1593, e fu tolto nel 1596, perché uscì un’edizione espurgata dei dialoghi, in cui, tra l’altro, era stato ommesso quello sull’usura (Venezia, appresso Roberto Meietti, 1596).

<sup>(123)</sup> ILI IX, pp. 929-931; e cfr. *supra* cap. I nota 111.

<sup>(124)</sup> BAV, *Vat. lat.* 11286.

inquisitori (là dove vi erano), la Rota romana e le principali università. A livello locale furono costituite commissioni con il compito di correggere quelli “più necessari al pubblico et costì più desiderati” (come scrisse Valier all’inquisitore di Bologna) <sup>(125)</sup>.

Tra i diversi volumi che la commissione di Bologna “censuit expurgandos [...] uti maxime necessarios” si trova “Gaspar Caballinus de usuris”; altrettanto fu fatto a Firenze e Perugia, dove furono aggiunti anche il *De eo quod interest e Tractatus dividui et individui* <sup>(126)</sup>. La scelta non sembra casuale, visto che sono frequentemente menzionati negli elenchi dei libri sequestrati e/o depositati presso gli inquisitori, o per i quali si chiedeva il permesso di lettura. Il periodo successivo al 1596 vede così dispiegarsi un impegno a ripulire le edizioni di Cavallini soprattutto di nomi vietati e di qualche passo più compromettente; nel complesso, però, le correzioni non intervenivano in modo rilevante nel testo <sup>(127)</sup>.

A Napoli l’attenzione si polarizzò da subito attorno alla questione dei commentari alla *coutume* di Parigi: questi, da un certo punto di vista, non potevano essere giudicati, in via di principio, espurgabili sulla base dell’indice clementino, a meno di non considerarli sotto l’ottica della seconda e della ottava regola dello stesso indice <sup>(128)</sup>. L’opera, secondo Gregorio da Napoli, era “magistra distruttiva del ius canonico”, ed era “recevuta da legisti come la Bibbia”, o, per ricordare le parole usate nello stesso periodo da Cherubino da Verona, “desideratissima da legisti in statu regio”. L’agostiniano era soprattutto preoccupato del fatto che (come si è

<sup>(125)</sup> ACDF, *Index* V/1 (lettera del 23 maggio 1596). Per la “licentia retinendi et legendi libros utriusque iuris ad effectum expurgandi” concessa agli auditori di rota cfr. ACDF, *Index* I/1, cc. 90v, 94r.

<sup>(126)</sup> ACDF, *Index* II/13, cc. 522, 579; II/14, cc. 436-438.

<sup>(127)</sup> ACDF, *Index* II/12, cc. 409, 451-452.

<sup>(128)</sup> “Qui vero de religione non tractant, a Theologis catholicis, iussu Episcoporum et Inquisitorum examinati et approbati permittuntur [...] Libri quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt quae ad haeresim seu impietatem [...] spectant, a catholicis theologis Inquisitionis generalis auctoritate expurgati, concedi possunt”; né devono essere dimenticate le disposizioni incluse nella *Instructio* che segue le regole e in cui si ricordava che “expurgandae sint etiam propositiones quae sunt contra libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam” (ILI IX, pp. 920, 922, 927).

visto) gli indici di Arias Montano e Quiroga si erano mostrati tolleranti verso quell'opera, che, per di più, era stata stampata innumerevoli volte e continuava ad essere immessa sul mercato da editori francesi, tedeschi e svizzeri, distribuita dai librai veneziani, e quindi rappresentava ai suoi occhi il pericolo maggiore <sup>(129)</sup>.

Eppure l'agostiniano pensava che fosse necessario giungere ad una *nuova* espurgazione: il motivo va forse ricercato nelle parole contenute in una lettera di poco successiva in cui raccomandava al segretario dell'Indice, Paolo Pico, la conclusione positiva della pratica: ciò era necessario per "assicurar le consentie dell'officiali regii in Napoli" <sup>(130)</sup>.

Divisa tra l'esigenza di ubbidire alle indicazioni provenienti da Roma e le pressioni di "librari" e "leggisti", la città partenopea costituisce un caso peculiare. Una lettera dell'arcivescovo di Napoli al cardinale Santoro è piuttosto rivelatrice; presenta un significativo elenco di opere del giurista francese sequestrate, spia di un interesse non episodico da parte del mondo professionale e commerciale:

si sono ritrovati sei volumi di *Consigli* in potere di Paolo Venturino, libraro, non espurgati né anco deleto nomine auctoris. Et in potere di Hettorre Soldanelli et di un altro Andrea Pellegrino si son trovati alcuni volumi del *Trattato de Usuriis*, stampato sotto il nome di Gaspare Gabalino, che né anco sono espurgati. Et in potere di Giovan Tomasso Scotto si è trovata un'opera intitolata: *Extrictio Labyrinti sexdecim Legum*.

Gesualdo trattava poi del comportamento dello stesso Cherubino da Verona non troppo rigido (o non rispondente a una rigorosa politica censoria secondo i dettami del Sant'Ufficio) e informava il

---

<sup>(129)</sup> Così scriveva in diverse lettere ai cardinali Valier e Santoro: ACDF, *Index* II/11, c. 352v; II/13, cc. 346 e ss. Numerosi sono gli avvisi che Santoro inviava al cardinale Gesualdo preavvertendolo del pericolo: "Si è inteso che da Venetia sono state mandate a cotesta città l'opere di Carlo Molineo di dannata memoria, per il che potrà Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima fare usare diligentia ne libri che vengono di nuovo et provvedere secondo le detterà il suo molto zelo et il caso ricercherà" (P. SCARAMELLA, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli (1563-1625)*, Trieste, Università, 2002, p. 215) e cfr. le lettere di Cherubino da Verona in cui informava Roma dell'arrivo di questi volumi e dello stato di avanzamento dell'espurgazione (ACDF, *Index* III/3, c. 201 e ss).

<sup>(130)</sup> ACDF, *Index* III/4, c. 129 (lettera del 22 novembre 1599).

suo autorevole interlocutore di come si fosse fino ad allora proceduto:

Li detti librari si scusano dicendo che magistro Cherubino Veronese dell'ordine di Sant'Agostino, teologo che ho trovato nella Congregazione del detto tribunale, habbia dato loro l'espurgatorio, et ordinato che dovessero essi stessi librari espurgar li libri prefati, et mentre non erano espurgati, che non li potessero vendere. [*Il detto maestro Cherubino dice che in tempo dell'Arcivescovo predecessore fu fatto l'espurgatorio delle opere del Molineo, et egli poi l'ha dato alli detti librari con ordine che li esporgassero, ma non potessero venderli prima che fussero esporgati. Ho voluto avvisare Vostra Signoria Illustrissima et cotesta Sacra Congregazione di quanto passa in questo particolare, et starò aspettando l'avviso di lei se si dovrà procedere contra li sodetti non ostante la scusa che loro dà il prefato padre, o se si dovrà fare altra provvisione*] Di che, risentendomi io con questo padre [...] egli si è scusato con dirmi che non ha fatto cosa di nuovo, ma continuato quel che si faceva in tempo dell'Arcivescovo predecessore, et che questa espurgatione allhora fu fatta con partecipazione delli deputati di quel tempo <sup>(131)</sup>.

Il motivo per cui sopra si è scritto una “nuova” espurgazione di du Moulin è perché dalla corrispondenza con Roma risulta che Cherubino, dopo aver inviato una copia di quella precedente, si era messo per l'ennesima volta al lavoro, anche se la “vecchia” censura era ancora utilizzata dai librai napoletani. Un anno dopo, però, quella “nuova” non era ancora completata <sup>(132)</sup>.

Solo nel marzo del 1599 da Napoli fu mandata a Roma la più recente edizione del testo di du Moulin (arricchita da aggiunte di Denys Godefroy) con l'indicazione dei passi da cancellare. A questo

---

<sup>(131)</sup> Il passo tra parentesi quadre è depennato nel manoscritto; ringrazio Pierroberto Scaramella per avermi fornito la trascrizione di questa lettera del 22 febbraio 1597 (insieme a quella citata a nota 132) conservate in ASDN.

<sup>(132)</sup> ACDF, *Index I/1*, cc. 98v e 112v; III/3, c. 204r: nel giugno del 1597 Gesualdo informava Santoro: “ho fatto usare ogni diligenza in tutte queste botteghe di librari, per vedere se si ci trovassero li commentarii di Carlo Molineo sopra le *Consuetudini Parisiensis* [...] Et non si sono trovati detti *Commentarii* stampati in Parigi, né sotto nome di Giovanni Leprutz, né d'altro. Se ne sono trovati solamente stampati in Lione, emendati sotto l'espurgatione fatta qua sin in tempo dell'Arcivescovo passato, la quale, se bene è parsa assai piena, pure per maggior cautione ho ordinato ad alcuni valent'huomini che la rivedano” (cfr. *infra* cap. V, nota 249).

punto rientra in scena Francisco Peña, cui una delle copie era indirizzata da parte di Cherubino (che si augurava di poter venire così incontro alle esigenze di un censore temuto):

sappia che tutte queste *glose parisiensi* ultimamente stampate con tant'annotamenti pregiudicialissimi alla libertà ecclesiastica [...] non si concedono ne anco espurgate, sinché da Vostra Signoria Reverendissima e dall'altri signori deputati in Roma non siamo avisati dell'ultima volontà loro, avvertendole che Spagna e Sicilia le concede per la materia feudale; et ho veduto l'espurgatione di quelli Regni, la quale non è un terzo dell'espurgation nostra <sup>(133)</sup>.

Anche l'abate Maffa fu incaricato per conto dell'Indice di prendere visione del lavoro svolto a Napoli "ut ex omnibus censuris eiusdem iudicio et voto conficiatur unica et perfecta censura"; l'abate chiese ("instanter") di essere affiancato da una personalità gerarchicamente superiore, e gli fu dato il cardinale Guzmán de Ávila; non poté concludere il lavoro cui si era spesso dedicato per quasi un quindicennio, perché la morte lo colse mentre era impegnato su più fronti non meno delicati (in quei mesi si stava infatti occupando anche del caso di Cosimo Filiarchi e di Giacomo Menochio) <sup>(134)</sup>.

L'attività sembra così proseguire solo a Napoli: Cherubino era affiancato da altri consultori (gesuiti e domenicani), e, al contempo, lavorava alla preparazione di un indice espurgatorio, in cui erano presi in considerazione in modo rilevante testi giuridici <sup>(135)</sup>. La

---

<sup>(133)</sup> BNN, *Ms. Branc. I.B.2*, c. 216r, 23 aprile 1599 (edita in SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 254); per il riferimento alla Sicilia cfr. *supra* cap. II, nota 62. Cherubino sapeva che "Monsignor Pegna è di parere che anco espurgata non si conceda" e pregava pertanto Paolo Pico di interporre i suoi buoni uffici (ACDF, *Index III/4*, cc. 128 e 130). Già il mese precedente aveva annunciato a Peña l'invio della nuova espurgazione, ricordandogli di "quanto insieme ragionassemo" (BNN, *Ms. Branc. I.B.2*, c. 215r).

<sup>(134)</sup> ACDF, *Index I/1*, cc. 114r, 123r; e cfr. *infra*. cap. V.

<sup>(135)</sup> ACDF, *Index III/7*, c. 225; per il progettato indice napoletano cfr. cap. I, nota 121. L'elenco dei libri proibiti conservati a S. Giovanni di Carbonara da Cherubino "in loco clave clausa" in ACDF, *Index XVIII/1*, c. 38 (molte opere di du Moulin); e sempre a Carbonara vi erano "censurae nonnullae" facenti parti della biblioteca personale di Cherubino: Archivio Generale Agostiniani, Aa 6, cc. 220-228, segnalato da D. GUTIÉRREZ, *La biblioteca di San Giovanni a Carbonara di Napoli*, in « *Analecta Augustiniana* », 29 (1966), p. 79; e cfr. anche BAV, *Vat. lat.* 11286, cc. 151 e ss.

collaborazione che si aspettava venne progressivamente meno, anche perché i due gesuiti “che l’hanno riveduta, non parve a loro di sottoscriverla desiderosi di aspettare la risoluzione da questa Ill.ma congregazione” (136). Infine, nell’estate del 1600, la correzione fu pronta: verso la metà di agosto il vicario arcivescovile Ercole Vaccari la spedì a Roma e chiese istruzioni “a fine si possi pigliare ressolutione se questa glosa con detta espurgatione si possi concedere a dotti, pii e timorosi di Dio” (137).

Insieme a questa iniziativa “ufficiale” non va dimenticata la parallela opera di Gregorio da Napoli: nella lettera con cui informava di aver completato il suo lavoro di revisione, non poteva fare a meno di ritornare su alcuni dei suoi chiodi fissi (la pericolosità dell’indice di Quiroga, la contraddittorietà delle indicazioni romane), e tra questi non mancava il commentario alla *coutume* (138).

Il significato profondo di queste diverse iniziative censorie è chiarito nelle lettere inviate da Cherubino negli stessi giorni al cardinal Valier e al segretario dell’Indice, Paolo Pico: spediti da Lione e Venezia continuavano ad arrivare a Napoli volumi della *glossa parisiensis*, “desideratissima da dottori et ufficiali regii, et acciò si potesse tuta conscientia permetterli, con ogni diligentia possibile si è fatta una espurgatione amplissima approbata da molti theologi e dottori”; chiedeva pertanto che la Congregazione decidesse “se possiamo concedere detta glossa parisiense per assicurarci ch’alcuno curioso non la tenghi nascostamente” (139).

(136) ACDF, *Index* III/4, c. 132.

(137) ACDF, *Index* III/7, c. 226r; il testo (datato 7 agosto 1600) in ACDF, *Index* II/12, cc. 166-172, cui segue una tabella comparativa delle diverse edizioni; altra copia in BNN, *Ms. Branc.* I.B.2, cc. 217r-222v.

(138) ACDF, *Index* II/17, cc. 201 e 211; il testo in cui raccolse le sue espurgazioni (comprese quelle alle opere di du Moulin) è la *Diligentia*, cit.; in questa segnala non solo i molti passi da togliere, ma anche le numerose “aggiunte” che andavano apposte per rendere fruibile la *glossa parisiensis* come era stato annotato nell’esemplare inviato a Roma “per farla ristampare; et si conserva in potere del R. P. Secretario della Sacra congregazione dell’Indice” (BAV, *Vat. lat.* 12728, p. 31 e ss, corsivo mio).

(139) ACDF, *Index* III/7, c. 221r; e scriveva a Pico “aspetterò che Vostra Reverentia con la sua persuasione efficace faccia in modo che la Congregatione si contenti con quest’espurgatione espurgarsi detto libro, e così espurgato poterlo concedere a persone qualificate dotte e pie” (*ibid.* c. 223r).

Se tra Napoli e Congregazione dell'Indice si continuava questa laboriosa attività, su tutt'altro registro si collocavano le scelte di altri protagonisti (e il Sant'Ufficio aveva mostrato, anche nel vicino passato, molto minore disponibilità nei confronti delle richieste che venivano dal mondo dei giuristi) <sup>(140)</sup>. Una testimonianza rivelatrice degli orientamenti di settori della curia romana è contenuta nella bozza di un promemoria steso da Francisco Peña e indirizzato al pontefice. È il 27 settembre 1600; solo quattro giorni prima, nella Congregazione dell'Indice, si era discusso se approvare la censura inviata da Napoli; il giurista spagnolo non doveva esserne rimasto né soddisfatto né convinto. Delineava quindi una soluzione del tutto differente; a suo parere i *Commentarii in consuetudines parisienses* dovevano subire una condanna radicale:

saepe prohibiti, nunquam tamen extingui potuerunt, semper enim quasi renascentes renovati [...] demum vero anno 1596 cum multis additionibus et impiis summariis etiam excusi, per omnis christiani orbis provincias quasi disseminati magna aviditate leguntur. Intellectum praeterea est a fide dignis numerosam eorum copiam a mercatoribus transmissam in Regnum neapolitanum pervenisse omnesque fere ministros, qui iurisdictioni praesunt in toto Regno, eorundem commentariorum auctoritate sic in transversum ut omnis pene ecclesiastica paulatim libertas opprimatur, quod ipsum iam caeteris provinciis contingere facile posset, ubi vel communiter liber ille venalis haberetur vel absque magna difficultate eius legendi atque habendi facultas concederetur.

E poiché “ultima provisio in Indice Sanctissimi Domini Nostri Clementis papae VIII, ubi Molinaeus ponitur inter auctores primae classis, *minime sufficere videatur*, oportunius acriusque remedium adhiberi oportebit”, vale a dire riservare al solo pontefice la possibilità di concedere eventuali permessi di lettura (e toglierlo quindi anche all’“Inquisitor supremus haereticae pravitatis”). Il testo di Peña esplicitava quali fossero le preoccupazioni romane: la difesa

---

<sup>(140)</sup> Si veda ad esempio il decreto con cui il 26 novembre 1598 a Ludovico Vignate “procurator causarum in romana curia” era rifiutato il permesso di leggere du Moulin e la *Sylva nuptialis* di Nevizzano: mentre per Nevizzano si rinviava ad una decisione papale, “quoad opera Caroli Molinaei in urbe nihil concedatur” (ACDF, SO, Decreta 1597-1598).

della giurisdizione dagli attacchi degli ufficiali “regi”, il diffondersi di simili atteggiamenti anche al di fuori del *Regnum*; quindi, alla fin fine, la sua attenzione si rivolgeva alla sola *glossa parisiensis*, riconoscendo l’inefficacia dei precedenti divieti <sup>(141)</sup>.

Era necessario qualcosa di più. Il 5 ottobre 1600 il Sant’Ufficio decise di preparare un nuovo decreto di proibizione di tutte le opere del giurista francese; la settimana successiva l’ordine di sequestro fu spedito (non casualmente) a Milano e a Napoli, i due fronti caldi dei conflitti giurisdizionali <sup>(142)</sup>. Come scrisse Santoro al vicario arcivescovile di Napoli, “Sua Santità ha ordinato che, in esecuzione del sopradetto decreto, si faccia una bolla accioché nessuno possa pretendere ignoranza” <sup>(143)</sup>. Prima che questa bolla vedesse la luce e fosse poi stampata, fu necessario attendere ancora non poco tempo; e non è facile dire quali siano stati i motivi.

I cardinali della Congregazione dell’Indice avevano senz’altro altri progetti: negli stessi giorni in cui Santoro metteva in moto la macchina sanzionatoria, informavano Cherubino da Verona di aver approvato “la censura del Molineo, la qual hora si rivede, e subito si rimanderà”; ai loro occhi risultava di grande importanza che a Napoli si conducesse in porto l’indice espurgatorio <sup>(144)</sup>.

Nel febbraio del 1601 il vicario arcivescovile sollecitava l’invio della bolla annunciata; lo stesso pontefice ordinava che la pratica fosse conclusa, ma senza risultato <sup>(145)</sup>. In agosto le cose ricominciarono a muoversi e si decise di stampare la bolla; la (relativa) straordinarietà della procedura consigliava cautela e il suo contenuto

<sup>(141)</sup> BNN, *Ms. Branc.* I.B.2, c. 213 (corsivo mio); nel testo vi sono diverse correzioni autografe di Peña che rendono la lettura non del tutto coerente. Per la riunione della Congregazione del 23 settembre cfr. ACDF, *Index* I/1, c. 139r.

<sup>(142)</sup> ACDF, *SO*, Decreta 1600-1601 (le cc. 147-148, relative al 5 ottobre, sono quasi illeggibili; copie in BNN, *Ms. Branc.* I.B.2, cc. 209r-210v e III.B.4, cc. 464-465; il testo sarà ripreso in forma ampliata nella bolla del 1602); LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., p. 199.

<sup>(143)</sup> SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 309.

<sup>(144)</sup> ACDF, *Index* V/1 lettera del 10 ottobre 1600. Il 3 ottobre dalla Vallicella Tommaso Galletto aveva appena inviato un nuovo elenco di passi meritevoli di espurgazione (*Ibidem*, Prot. II/10, c. 210).

<sup>(145)</sup> ACDF, *SO*, Decreta 1600-1601 (5 febbraio 1601) e Decreta 1601 (15 febbraio).

fu ridiscusso in una seduta del Sant'Ufficio alla presenza del pontefice; ancora a novembre il testo continuava a circolare, insieme a un progetto di espurgazione<sup>(146)</sup>. Nella città partenopea erano sempre in attesa di un orientamento univoco, e Cherubino da Verona si fece interprete delle ansie in un'accurata lettera a Valier: avevano saputo

che Sua Santità haveva dato ordine se facesse breve proibitivo de tutte l'opere di Carlo Molineo, autor dannato, anco di quelle che sotto altro nome sono stampate. Napoli con tutto il Regno sta sospeso nell'animo, e si supplica Vostra Signoria [...] come capo dell'indice voler dar avviso del breve, non ancora comparso, e come dobbiamo regolarci.

La risposta di Valier non poteva essere più rassegnata: “quanto al Molineo non si può dare resolutione, poiché il tutto dipende da Nostro Signore, nel che vi governarete conforme a quanto ha scritto Monsignor Illustrissimo Cardinale Santa Severina”<sup>(147)</sup>. Se si deve prestare fede ad un appunto di Peña, egli stesso sarebbe venuto a conoscenza del decreto del Sant'Ufficio del 5 ottobre 1600 solo agli inizi di marzo dell'anno successivo, quando presentò all'Inquisizione l'elenco dei volumi di du Moulin da lui posseduti; il 5 giugno fu assolto da Clemente VIII

ex eo quod non satis oportuno fortassis tempore paruisse huic decreto, et tunc amplius indulisit ut nos libros Molinaei et alios similes prohibitos sine scrupulo posse habere, nempe Roam, Henriquez et similes de iurisdictione ecclesiastica male sentientes<sup>(148)</sup>.

La “resolutione” arrivò solo alla fine di agosto del 1602, dopo una revisione della censura che doveva accompagnare la bolla e rimettere ordine nelle espurgazioni alle *additiones* apposte da du Moulin ai testi dei giuristi italiani e al *corpus* canonistico. A questo

<sup>(146)</sup> ACDF, SO, Decreta 1600-1601 e Decreta 1601.

<sup>(147)</sup> ACDF, *Index* III/7, c. 230r e V/1, cc. 144v-145r.

<sup>(148)</sup> BNN, *Ms. Branc.* I.B.2, c. 208r; del giurista parigino Peña possedeva i *Commentarii in consuetudines parisienses*, Lausannae, excudebat Franciscus Le Preux, 1576 (GLN 5585-5587; cfr. *infra* cap. VI, nota 98), i *Consilia* nell'ed. del 1582 (GLN 6704) e il *Tractatus commerciorum* nella versione corretta da Cavallini (Lugduni, Apud Carolum Pesnot, 1582). Per Roa ed Henriquez cfr. *infra* cap. IV, § 2.

lavoro sembra per altro che abbiano partecipato soprattutto il Maestro del sacro palazzo e consultori del Sant'Ufficio, vista la scarsità di documenti che si trovano tra le carte dell'Indice <sup>(149)</sup>. Datata 21 agosto fu pubblicata la *Prohibitio operum damnatae memoriae Caroli Molinaei, cum revocatione licentiarum illa legendi, et retinendi* e contemporaneamente la *Censura in omnes Additiones seu Adnotationes marginales [...] impii Caroli Molinaei...* <sup>(150)</sup>.

Questa volta non sussistevano equivoci. Il divieto è totale: le opere con *additiones* potevano essere possedute solo se espurgate in base alla *Censura* contestualmente edita, cui la bolla fa preciso riferimento; si ritornava di fatto alla situazione prevista dalle rigide disposizioni dell'indice inquisitoriale del 1558-1559. Tutte le licenze di lettura erano ritirate e da allora in avanti potevano essere concesse dal solo pontefice. Il carattere e le finalità del provvedimento emergono nettamente in alcuni passi della bolla stessa: nonostante i precedenti divieti, Clemente VIII si era accorto che

a pluribus et iis praesertim qui utriusque iuris scientiam profitentur, contra huiusmodi prohibitionem [...] sub variis praetextibus, sive illa examinandi et expurgandi, sive corrigendi et emendandi, ut dicunt, sive etiam ut illis utantur in iudiciis et decisionibus causarum, et aliis eorum scriptionibus frequenter legi et retineri [...] et sub his praetextibus varias licentias a nonnullis Episcopis et aliis locorum ordinariis et ab inquisitori-

---

<sup>(149)</sup> ACDF, SO, Decreta 1602; e si veda in proposito la lettera di Marcello Filonardi a Paolo Pico (25 gennaio 1602) in ACDF, *Index* II/22, c. 233r. In ACDF, *Index* II/17, cc. 286-305 vi sono due bozze incomplete della censura, di cui una sottoscritta da Pico. La decisione di pubblicare assieme bolla ed espurgazioni è all'origine dell'ulteriore ritardo nella promulgazione: cfr. Santoro a Gesualdo "hora si stampa la censura alle additioni del Molineo, et finito che sarà, si publicarà il Breve della prohibitione delle opere" (SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 350).

<sup>(150)</sup> Cfr. *supra* cap. II, nota 46. Sulla bolla cfr. J. HILGERS, *Die Bücherverbote in Papstbriefen*, Freiburg i.B., Herder, 1907, pp. 29-30. Come è stato sottolineato, si trattava della prima proibizione di un autore con un provvedimento pontificio, dopo la promulgazione dell'indice del 1596: P.-N. MAYAUD, *La condamnation des livres coperniciens et sa révocation à la lumière de documents inédits des Congrégations de l'Index et de l'Inquisition*, Roma 1997, p. 14; su questo tipo di pronunce si vedano le considerazioni di F. BERETTA, *Le procès de Galilée et les archives du Saint-Office*, in « Revue des sciences philosophiques et théologiques », 83 (1999), pp. 451-454. La proibizione fu iterata nel 1658 (ILI XI, p. 309).

bus temere ac de facto, et etiam quandoque ab hac S. Sede et a venerabilibus fratribus S.R.E. Cardinalibus super Indice librorum prohibitorum, sive etiam interdum a Generalibus Inquisitoribus [...] ab eisdem extortas aut impetratas fuisse.

Da queste parole emerge con chiarezza che la pressione da parte del mondo forense era stata multiforme, con le motivazioni o i pretesti più vari, e che neppure i vertici della Chiesa avevano saputo resistere a tale pressione. Tutti sono ricordati, infatti, per questa deprecabile tolleranza — papi, Sant’Ufficio e Indice. Il sospetto di eresia era da allora pronto per chiunque avesse opere di du Moulin, “quovis modo fuisse expurgata praetendunt”.

La primissima conseguenza fu che le varie commissioni espurgatorie locali (che così lentamente e neghittosamente avevano proceduto nella loro attività) furono invitate a lasciare perdere una parte del lavoro; all’arcivescovo di Bologna fu subito scritto: “delle cose del Cabalino, che sono del Molineo, non mettano mano per essere in tutto proibite”<sup>(151)</sup>. Recepta la condanna da parte dell’Inquisizione spagnola la vicenda si sarebbe potuta dire conclusa<sup>(152)</sup>.

Restava il problema di quei giuristi (anche di gran prestigio o collocati in posti di rilievo) che dovevano confrontarsi con controparti che continuavano ad utilizzare du Moulin: esemplare il caso di Giovanni Battista Laderchi, consigliere del duca di Modena, che chiese di poter leggere gli scritti appena proibiti “per rispondere alle allegazioni dei Dottori di Francia sulle liti che il signor Duca ha in quelle parti”. La risposta indirizzata all’inquisitore fu “che i libri di

---

<sup>(151)</sup> ACDF, *Index* V/1 (16 ottobre 1602). La palese insoddisfazione per quanto era stato fatto da queste commissioni emerge con chiarezza dalla sterzata impressa dal papa negli stessi giorni in cui stava per pubblicare la bolla contro du Moulin: “Cardinalis Asculanus retulit, ex ordine Sanctissimi, in Congregatione Sanctae Inquisitionis coram Sanctissimo habita, ordinatum quod in Congregatione Indicis librorum expurgationi detur opera ut tandem index expurgatorius prodeat nec amplius confidendum in Universitatibus ab extra, postquam spatio tot annorum nihil perfecerunt, sed adhibitibus in Urbe consultoribus, cardinales bini et bini distribuunt inter se, secundum diversas facultates scientiarum, libros expurgabiles” (ACDF, *Index* I/1, c. 154r).

<sup>(152)</sup> PINTO CRESPO, *Inquisición*, cit., p. 221; per quanto riguarda l’indice del 1612 nella prima parte è ricordata la particolare condanna di Clemente VIII, e nella seconda è ripubblicata la *Censura* secondo l’edizione del 1602 (SANDOVAL I, pp. 25, 48; II, pp. 108-146).

detto Molineo si conservino nel Sant'Ufficio appresso di lei et che in caso di necessità [...] il detto signor [...] possa venire a leggerle nel S. Ufficio et questa habilità se gli concede solo per il tempo che dureranno le sudette liti et non più oltre. Et la mente di Nostro Signore è che le sudette opere del Molineo non si portino fuori del S. Ufficio” (153).

Richieste del genere dovettero moltiplicarsi nei mesi e negli anni successivi, visto che, morto Clemente VIII, la questione sembra riaprirsi: già alla fine di settembre del 1605 il Maestro del sacro palazzo accenna alla “multorum instantia pro Molinei operum correctione et concessione”; nonostante il parere favorevole del cardinale Séraphin Olivier-Razzali, la cosa fu fermata (154).

Anche all'interno dell'Indice vi era qualcuno che spingeva per un riesame del divieto; sono rimasti, infatti, diversi memoriali prodotti senza ombra di dubbio da qualche autorevole membro della Congregazione, in cui, ripercorrendo tutta la storia fin dai tempi delle correzioni fatte da Agustín a Trento, era ancora una volta riproposta l'espurgazione di du Moulin “per liberar da scomunica gran numero di dottori”: questi andavano cercati sia tra i numerosi giuristi francesi o fiamminghi che non avevano mai smesso di utilizzarne gli scritti, sia tra quei “principali Presidenti et consiglieri di Napoli [che] ne fanno efficace istanza”. Non era solo la *glossa parisiensis* ad essere sempre l'oggetto del desiderio, ma anche il *Tractatus commerciorum*: “purgato d'alcuni errori et heresie che vi sono [...] sarebbe di grande utilità che [...] fosse poi permesso” (155). La decisione presa nell'agosto del 1607, dopo che, a nome del pontefice, era stato presentato un memoriale da parte del cardinale Bernieri (da anni sempre presente nelle congregazioni dell'indice e dell'inquisizione) poteva sembrare possibilista, pur nell'estrema cautela:

---

(153) ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 175 (lettera del cardinal Borghese del 18 gennaio 1603).

(154) ACDF, *Index* I/1, c. 178v.

(155) ACDF, *Index* II/17, c. 359 (e copia in BAV, *Cap. lat.* 165/I, c. 117r; altri memoriali in ACDF, *Index* II/17, c. 360 e ss. Per richieste di permessi cfr. *infra* cap. VI, nota 94).

mature per Cardinales consideratis ex utraque parte merito considerandis, decretum fuit quod cum negotium indigeat multa discussione et censura, expediri nequeat tam subito, et temporis diuturnitate sit ponderanda, nec decet tam cito constitutionem Clementis infringere; idcirco nulla detur interim supplicantibus fiduciam, nec etiam desperetur negotium, sed secretiori quo poterit fieri modo per Sanctissimum Dominum Nostrum committatur censura eorum dumtaxat operum Moline [!], quae magis censentur necessaria et minus habent venenum <sup>(156)</sup>.

In realtà i giochi non si riapirono affatto, almeno in Italia. In Francia, invece, iniziò il culto dei suoi scritti, vivo ancora a fine '700 e di cui si è portata una testimonianza <sup>(157)</sup>. Nelle stanze della Congregazione dell'Indice si discettava dottamente del caso du Moulin; sulle piazze, ad ogni buon conto, i suoi trattati contribuivano ad alimentare i roghi di libri sequestrati <sup>(158)</sup>. “Usura” e

---

<sup>(156)</sup> ACDF, *Index* I/2, cc. 2v-3r.

<sup>(157)</sup> Cfr. *supra* nota 6. Già nel 1603 furono ristampate da Nicolas Frerot le *additiones* ai testi canonistici, e si moltiplicarono poi le edizioni delle opere complete o di singoli volumi.

<sup>(158)</sup> Nel 1605 a Roma si scoprì che il libraio Gariboldi “ad insignia populi romani [...] clam retinuisse” diversi autori proibiti tra cui du Moulin: “decreverunt quod [...] libros [...] publice ante illius officinam comburi faciat” (ACDF, *Index* I/1 c. 176r); a Napoli nel 1610 alcune opere di du Moulin furono bruciate in un grande falò (cfr. *infra* cap. VI, nota 67). D'altronde ciò era previsto dalla bolla clementina (“non aliter quam igne espurgari possint”) ed è ripetuto in manuali pratici come quello edito a cura di Arcangelo CALBETTI, *Sommaria instruzione per i negotii del Sant'Ufficio* (cito dalla riedizione fatta in *Scriniolum*, pp. 335-346): “si raccordino ancora della constitutione di N.S. Clemente Papa Ottavo contra l'opere dell'empio Carlo Molineo [...] e conforme al tenor d'essa subito abbruggino tutte l'opere del sodetto empio heretico, se per caso ve ne fusse trascuratamente rimasa qualc'una. Avvertendo che sotto la medema constitutione vengono compresi quei tre trattati che sono divulgati sotto nome di Gasparo Caballino [...] Perché veramente sono del Molineo”. Un po' di disordine continuò a permanere: si veda per esempio l'*Elenchus librorum omnium [...] prohibitorum per Fr. Franciscum Magdalenum Capiferreum [...] digestus. Editio Secunda aucta*, Romae Ex Typographia Rev. Cam. Apost., 1640: il segretario dell'Indice a pp. 152-153 continuava ad attribuire alle edizioni curate da Cavallini la clausola “nisi emendentur”. Ancora a Seicento inoltrato si possono trovare in documenti interni della Congregazione (formulari relativi ai permessi di lettura) che “Carolus Molinaeus primae classis, eius opera semper excluduntur a licentiis generalibus etiam sub nomine Gasparis Caballini”; ma sotto la voce relativa a Cavallini si trova che il *De eo quod interest* e il *Tractatus dividui et individui* “sunt Caroli Molinaei qui non permittuntur nisi emendati” (ACDF, *Index* XIII/1). Agli occhi di Reginaldo Lucarini, però, dopo la bolla di Clemente VIII, il caso

soprattutto giurisdizione erano terreni su cui i vertici della Chiesa (per motivi sia pure diversi) non erano disposti, per il momento, a transigere. Ciò, forse, spiega perché sia stato proprio il Sant'Ufficio a condurre l'ultima battaglia contro il giurista parigino; quel "modernus parisiensis" che, dopo la precocissima apparizione a Venezia nel 1550, ogni tanto tornava ad occhieggiare tra i libri dei giuristi italiani, segnando una presenza, nonostante le condanne, mai del tutto spenta, ma resa oltre modo difficile <sup>(159)</sup>.

---

si poteva considerare risolto: "omnino prescribuntur, nulla permissa eorum expurgatione, quapropter delendam ab Indice crederem illam particulam 'nisi emendentur'" (BAV, *Barb. lat.* 1557, cc. 796-798).

<sup>(159)</sup> Si veda, ad esempio, la raccolta *De monetarum augmento variatione, et diminutione, tractatus varii [...] ex bibliotheca [...] Gasparis Antonii Thesauri in hoc volumen redacti [...]*, Augustae Taurinorum, [Giovanni Domenico Tarino], 1609, in cui alle pp. 221-385 sono pubblicate *Quaestiones undecim, in materia augmenti monetarum, incerti auctoris*, tratte dalla parte finale del *Tractatus commerciorum* (subito individuate nell'indice spagnolo del 1612: cfr. SANDOVAL I p. 78, II p. 619).



CAPITOLO IV  
SCENARI SEICENTESCHI

1. “Genua flectere”. — 2. “L’erronea opinione dei moderni spagnoli”. — 3. Ancora nell’Italia spagnola.

La vicenda du Moulin (un *case-study* come si usa scrivere oggi) è per certi aspetti singolare quanto a durata, complessità, molteplicità dei personaggi implicati; va tenuto presente, tuttavia, che per non pochi dei giuristi sopra incontrati (e per altri che ora si ricorderanno) si potrebbe fare un’indagine altrettanto analitica e foriera di informazioni sui complessi rapporti tra mondo del diritto e mondo dei censori.

Una volta eliminato il dissenso religioso in Italia e nei domini iberici, le strutture inquisitoriali e censorie permangono, i loro compiti in qualche modo si affinano e si adattano a quella che è ormai diventata una realtà di fatto irrecuperabile: cospicue parti dell’Europa sono stabilmente connotate dall’adesione ad una delle chiese riformate; i giuristi che operano nei diversi ambienti (culturali, religiosi, politici) scrivono di diritto con maggiore o minore libertà di espressione, e nei loro scritti non possono non apparire riferimenti alle pratiche in uso nei differenti ambiti (anche meramente editoriali): ad esempio, nelle opere della dottrina iberica, il testo è spesso preceduto (o seguito) dall’indice analitico delle fonti dello *ius regni* utilizzate; in quelle dei giuristi protestanti emergono, di volta in volta, riferimenti a istituzioni tipiche delle chiese riformate; compaiono citazioni di *auctoritates* che identificano facilmente una linea culturale: da una parte si cita Tommaso d’Aquino, dall’altra Erasmo o Lutero (o du Moulin).

Nelle pagine che seguono si intende così tratteggiare, in estrema sintesi, alcune linee di intervento della censura romana, distinte per

aree “geografico-tematiche”, e svolgere qualche considerazione un po’ meno affrettata relativamente ad un ambito particolare di divieti.

Una piccola (piccolissima) quota della produzione editoriale che può essere ascritta ad autori protestanti è presa in considerazione dalle congregazioni del Sant’Ufficio e dell’Indice; insieme ad autori recenti vi è pure il recupero di opere che erano circolate ampiamente nei decenni precedenti.

Un caso per tutti: il *De processibus executivis* di Matthias Coler fu messo all’indice solo nel 1622, benché ne fosse stata segnalata la “pericolosità” (e al contempo, per altro, l’utilità) almeno dal 1589; più e più volte si era ritornati sul libro, ricordando ora che era “suspensus”, ora che elogiava du Moulin e Lutero; tanto che il 5 marzo del 1622 il segretario della Congregazione dell’Indice annotava “ordinem se habuisse a S.to Officio ut poneretur in impresso aliquo edicto Mattheus Colerius [...] cum clausula suspenditur donec corrigatur, cum iam per dictum S. Officium 10 februarii 1606 suspensus fuerit” e il suo nome fu finalmente inserito nel bando del 22 dicembre (1).

Decisioni del tutto intempestive non riguardavano solo autori riformati, ma anche altri libri su cui l’occhio dei censori cadeva un po’ casualmente, in tempi e modi diversi: nel 1603 si vietano i *De publicis concubinariis commentarii* di Choveron, a più di mezzo secolo di distanza dalla prima edizione (1550), e già inclusi nei *Tractatus universi iuris*; i *Miscellaneorum libri* di Jean de Coras furono proibiti nel 1605 (anche in questo caso a più di cinquant’anni dalla prima edizione e benché l’autore fosse da tempo noto) (2). Perfino la *Praxis criminalis* di Damhouder/Wielant, pubblicata e ripubblicata in Europa e in Italia (anche a cura del già citato Leonardo Legge), fu vietata nel 1623, dopo che nel 1603 a Cosenza

---

(1) Cfr. *supra* cap. I, nota 90; la data (1603) riportata in ILI XI, p. 231 fa riferimento ad una discussione in Congregazione piuttosto che a un divieto formale che si ebbe nel 1622, (ACDF, *Index* I/3, cc. 74v, 96v; *Elenchus librorum omnium* [...] *prohibitorum per Fr. Franciscum Magdalenum Capiferreum* [...] *digestus. Editio Secunda aucta*, Romae, Ex Typographia Rev. Cam. Apost. 1640, p. 258). Il 18 febbraio 1606 erano state segnalate anche le *Decisiones Germaniae*, ma poi non se ne fece nulla (ACDF, *Index* XVII/2).

(2) Cfr. *supra* cap. I, nota 108.

si erano accorti che conteneva passi “pericolosi” (3). Non è necessario moltiplicare gli esempi di tali recuperi dal passato, di cui si può senz’altro discutere l’efficacia, per non parlare del significato: nel 1609 si vieta addirittura il *Repertorium* dei commentari di Francesco Accolti, curato da Lucio Paolo Rosello, edito per la prima volta nel 1523: eppure il divieto circola e talvolta in periferia non si concede la licenza di lettura (4).

Non sempre le segnalazioni sono così tardive; scorrendo un ipotetico elenco delle opere dei giuristi (o scrittori di diritto) operanti nell’Europa centro-settentrionale vietati nel corso del Seicento si può osservare che non pochi sono coloro che, o per il tema o per le informazioni più rapidamente trasmesse al centro, sono prontamente posti all’indice: il *De iurisdictione* di Scipione Gentili è proibito l’anno successivo alla pubblicazione; sempre nello scorcio del primo decennio vi sono divieti con la specificazione *opera omnia* relativamente ad Alberico Gentili, Henning Arnisaeus, Arnold Clapmar, e successivamente la stessa fu utilizzata anche per Helfrich Ulrich Hunnius e Melchior Goldast, sebbene sia un tipo di proibizione impiegato ormai meno frequentemente rispetto a quanto avvenuto nel Cinquecento; con la stessa clausola sono pure colpiti gli scritti di non protestanti, come il gallicano Edmond Richer (e fu riutilizzata nel Settecento per van Espen e Noodt) (5). Vi sono autori per i quali non si ricorre alla dizione *opera omnia*, ma di cui si segue con attenzione la produzione e i cui scritti sono posti selettivamente all’indice in una lunga progressione temporale: un caso significativo

(3) ACDF, *Index* I/1, c. 167r; II/22, c. 136r; III/5; VI/1.

(4) Nel 1617 da Arezzo si scriveva all’inquisitore di Firenze: “un certo signor Girolamo Giudici mi domandava licenza di poter tenere e leggere il repertorio di Francesco Accolti aretino, et se bene questo signore è uomo da bene dottor di leggi aretino, non di meno non gli l’ho voluto concedere in modo alcuno per non sapere io se detto libro sia formalmente proibito o no” (Archivio Arcivescovile Firenze, *Inquisizione* 7, c. 151).

(5) Per van Espen cfr. G. COOMAN-B. WAUTERS, *Jus ecclesiasticum subversum: la condamnation du magnum opus de Zeger-Bernard van Espen par le Saint-Office romain (1704)*, in *Zeger-Bernard van Espen at the crossroads of canon law, history, theology, and church-state relations*, ed. by G. COOMAN, M. VAN STIPHOUT, B. WAUTERS, Leuven, Peeters, 2003, pp. 71-94.

è dato da Grozio, con divieti che si collocano tra il 1610 e il 1672, con due riprese nel '700 per le opere teologiche (6).

Nella rete dei divieti incappano così testi dai destini e caratteristiche differenti (immensi trattati e brevi dissertazioni accademiche), e talvolta anche con motivazioni che si collocano su piani disuguali; una delle spie che mettono sul chi vive i censori sono le citazioni di autori notoriamente “pericolosi”: per le opere di Althusius è sottolineato il ricorrere di Bodin e Machiavelli, mentre per la raccolta di *Arrests* di Géraud de Maynard (conosciuta attraverso l'edizione latina edita prima a Francoforte e poi a Ginevra) è du Moulin il nome per cui il censore viene allertato (oltre che per le aggiunte del curatore dell'edizione, Hieronymus Bruckner) (7).

Ovviamente non è solo una questione di nomi: la citazione di du Moulin, ad esempio, era funzionale a suffragare proposizioni in tema di liceità del mutuo oneroso, come era stato sottolineato agli inizi degli anni Novanta del Cinquecento da un consultore quando suggeriva di mettere il trattato di Coler all'indice (“continent enim errores in textu et indice et easdem oppiniones quas Molinaeus in materia usurarum”), o come fu ripetuto nel 1625 per le *Selectae disputationes* curate da Hieronymus Treutler (8).

Volendo essere molto stringati e schematici, si può sostenere che vi erano alcuni temi ben precisi attorno ai quali si collocavano i principali interessi dei censori: tra questi vanno menzionate le problematiche del matrimonio, anche se sono veramente pochi i testi presi in considerazione, e in un modo che potrebbe essere definito abbastanza casuale. A inizio secolo incappano nei divieti opere già pubblicate nel Cinquecento: un singolo *consilium* di Laurentius Kirchhoff incluso nella raccolta curata da Nicolaus Rucker nel

---

(6) La fonte principale per queste considerazioni è data da ILI XI (*Index librorum prohibitorum 1600-1966*) integrato e corretto per talune datazioni dalla consultazione delle carte dell'ACDF; e cfr. REUSCH, *Der Index*, cit., II 1, p. 167 e ss. Per Grozio cfr. ILI XI, pp. 408-410.

(7) ACDF, *Index* II/25, cc. 54-61; *Librorum post indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia hactenus edita*, Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apost. 1624 (1640), p. 110.

(8) Per Coler: ACDF, *Index* II/9, c. 168 e ss.; per Treutler: ACDF, *Index* II/25, cc. 213-214 e 229-230.

1580 <sup>(9)</sup>; i trattati di Basilius Monner *De matrimonio* e *De clandestinis coniugiis*, forse perché riediti ancora agli inizi del Seicento (eppure Monner compariva già nell'indice inquisitoriale del 1559 tra gli autori *primae classis*); e poi il *De sponsalibus et matrimoniis* di Joachim Beust, anche questo pubblicato a partire dal 1586. Il *De iure connubiorum* di Arnisaeus rappresenta una delle opere “nuove” vietate e a fine secolo subirà la stessa sorte il *De iure connubiorum apud Batavos recepto* di Hendrick Brouwer, uno dei non molti giuristi olandesi che furono presi in esame nel corso del Seicento.

In effetti la materia matrimoniale (lasciando da parte questioni più propriamente teologiche) poteva anche “sconfinare” verso altri terreni: la potestà legislativa del principe, l'eventuale competenza dei tribunali secolari per specifiche questioni (e sono correlazioni non solo evidenti nelle opere dei giuristi protestanti, ma emergono pure nel mondo francese e iberico) <sup>(10)</sup>.

E non è certo casuale che i consultori delle congregazioni romane potessero trovare connessioni e implicazioni “pericolose” quando affrontavano quello che può essere considerato il tema centrale attorno a cui si muovevano gli interessi dei censori nel Seicento. Vi aveva accennato Vincenzo Bonardi, in modo quasi accidentale, quando aveva annotato che (per i libri di diritto) “s'ha d'attender alle cose della giurisdittione” <sup>(11)</sup>. Il che era intimamente collegato alle teorie della sovranità, come stanno a dimostrare le innumerevoli discussioni e polemiche di quei decenni.

A volte certe sensibilità emergono non solo dai grandi trattati, ma da minute note di “amministrazione”: ad esempio Bellarmino, nel redigere una valutazione dei diversi scritti inclusi nella riedizione dei trattati *de iurisdictione* curata da Schard annotava a proposito del *De monarchia* di Dante, “qui liber nominatim prohibitus est, et merito, quia in tertio libro contendit imperatorem immediate habere

---

<sup>(9)</sup> *Matrimonialium consiliorum tomus secundus [...] per Nicolaum Ruckerum [...] congestus*, Francofurti ad Moenum, impensis Sigis. Feyrabendii, 1580, cons. 27, p. 144 e ss: criticava la sistemazione canonistica dei gradi di affinità e affermava che la competenza in simili cause spettava “non ad ecclesiasticos, sed ad civiles magistratos”, negando per di più il carattere sacramentale del matrimonio.

<sup>(10)</sup> Cfr. *infra* pp. 158 e ss., 209.

<sup>(11)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 100.

a Deo suam auctoritatem” (12). Specularmente Sarpi, nel delineare quali fossero i “libri che a Roma non piacciono”, indicava quelli che “se ben buoni e santi, [...] difendono la potestà temporale”:

è cosa chiara che il principe, massime che regge con le arti della pace, ha per instrumento principale che il popolo abbia per ferma questa verità, cioè che il principe è costituito da Dio e regge con autorità divina (13).

Nel caso dei giuristi tedeschi posti all'indice, assieme agli enunciati che in qualche modo richiamavano l'appartenenza ad una chiesa riformata, ad attivare interessi censorii era la riflessione sui temi della sovranità, dell'organizzazione degli stati e dell'impero, e, conseguentemente, i rapporti con il papato e il problema dello *status* dei chierici.

Bodin è un autore con cui il confronto è continuo e particolarmente fecondo; è tuttavia un autore quanto mai invisibile agli occhi “romani”, non diversamente da Machiavelli. Perfino i *Politicorum libri* di Lipsius non ebbero vita facile (nonostante il forte sostegno di autorevoli gesuiti come Bellarmino o Possevino) (14).

Scorrendo i nomi dei giuristi “nordici” vietati nel corso del Seicento risulta immediatamente evidente come siano inclusi nell'indice, per una o più opere, non pochi tra gli autori più rappresentativi (ma talvolta anche quelli meno noti): da Bornitz ad Arumaeus, dai

---

(12) GODMAN, *The Saint as Censor*, cit., p. 305 (corsivo mio); S. SCHARD, *Syntagma tractatum de iurisdictione, auctoritate et praeminentia imperiali, ac potestate ecclesiastica*, Argentorati, sumptibus Lazari Zetzneri, 1609; sul pensiero di Bellarmino si veda la messa a punto di S. TUTINO, *Empire of Souls. Robert Bellarmine (1542-1621) and the Christian Commonwealth*, Oxford, Oxford UP, 2010. Anche durante la discussione del caso Cevallos una delle critiche di Bellarmino (e di altri) fu proprio sul tema dell'autorità “immediate a Deo” (cfr. *infra* nota 159)

(13) SARPI, *Scritti giurisdizionalistici*, cit., p. 190; cfr. anche Id., *Sulla potestà de' principi*, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 31 e ss, 51; sulla teoria sarpiana della sovranità si veda ora C. PIN, *Paolo Sarpi senza maschera: l'avvio della lotta politica dopo l'Interdetto del 1606*, in *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, a cura di M. VIALON, Paris, Garnier, 2010, pp. 55-103.

(14) M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania*, I, Milano, Giuffrè, 2008, *passim*; GODMAN, *The Saint as Censor*, cit., pp. 209-211; F. BUZZI, *Teologia, politica e diritto tra XVI e XVII secolo*, Genova, Marietti, 2005, p. 185 e ss.

trattati di Matthias e Joachim Stephani a Reinkingk, dalle molteplici iniziative editoriali di Melchior Goldast a Besold, a Sixtinus, a Carpzov — ebbene sia per la riflessione sullo *ius publicum* dell'Impero, sia per quanto riguarda lo studio della sovranità dei principi o del problema delle regalie, vi è una cospicua corrente di cultura giuridica europea che è posta al bando, e che diventa così (potenzialmente) inaccessibile per tutti coloro che non hanno la possibilità di ricorrere al sistema delle *licentiae legendi* (magari “scambiando” un permesso con un impegno a collaborare con gli organi censori) (15).

Non era solo lo *ius publicum* ad essere (di fatto) reso lontano rispetto al mercato del libro, quello italiano in primo luogo. Si è già ricordato come Grozio avesse richiamato precocemente su di sé l'attenzione di censori e lettori; anche Pufendorf entrò nel novero degli autori proibiti, sia pure in ritardo e con un numero di opere relativamente limitato (16); più pronta era stata l'attivazione nei confronti di Conring: il primo intervento risale al 1661, cui ne seguirono altri fino a quello del 1757 relativo agli *opera omnia* “in quibus de religione tractat” (Conring, in effetti, aveva redatto trattazioni a favore della pace di Westphalia, in cui le implicazioni religiose erano tutt'altro che irrilevanti) (17).

Due altri “ambiti”, in cui la problematica giuridico-politica si connetteva con quella religiosa, erano rappresentati dalle polemiche relative alle opere di Giacomo I d'Inghilterra, da un lato, e dalla letteratura gallicana, dall'altro. Non pochi testi del sovrano inglese e dei fautori dell'assolutismo (da Barclay a Barrett, a Preston, solo per

---

(15) Eliseo Masini, inquisitore a Genova, ad esempio raccomanda il giurista Giovanni Battista Casanova, suo consultore, perché gli sia accordata un'estesa licenza: a suo merito segnala che “eccettuò sempre l'opere dannate dell'empio Molineo et d'altri simili” e che “mi ha grandemente aiutato in questa materia de libri consegnandomi subito quelli che egli scuopre esser cattivi” (ACDF, *SO St. st.* O2c, c. 137; l'amplissima lista dei libri concessi dal Sant'Ufficio è *Ibid.*, Q1c, cc. 149-150); sul tema cfr. CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., *passim*.

(16) Il primo divieto pubblicato è del 1692, altri fino a metà Settecento.

(17) Non è un caso che tra le carte dell'Indice sia conservata anche un'analisi critica dello scritto di J. CARAMUEL, *S.R. Imperii pax licita demonstrata*, s.n.t., 1648 (ACDF, *Index* II/30, c. 333 e ss).

ricordare qualche nome) furono posti all'indice, dando avvio a una "guerra di libri" che trovò significativa sponda in Francia (18).

Nei confronti dei "gallicani" le procedure che portarono all'inserimento nell'indice furono palesemente contrassegnate da una sostanziale prudenza e da un atteggiamento talvolta ondivago: al caso Servin si è già fatto cenno (19); un altro significativo "manifesto", vale a dire *Les libertez de l'Église gallicane* di Pierre Pithou, fu proibito solo nel 1610 (insieme alla raccolta di documenti sulla storia della chiesa francese durante lo scisma), in occasione della pubblicazione delle opere complete (la prima edizione risaliva al 1594); e si decise di pubblicare tale divieto ricorrendo ad una perifrasi un po' bizantina ("opuscula duo incerti auctoris [...] inserta operibus Petri Pithoei"), così come avvenne anche, in un primo momento, per il *De ecclesiastica et politica potestate* del teologo Edmond Richer (20).

Si scontravano in effetti esigenze diverse: da un parte la difesa dell'ortodossia, dall'altra una valutazione delle opportunità politiche che di volta in volta potevano far propendere per soluzioni meno rigide. Un esempio di tale maggiore duttilità risulta dalle parole del nunzio in Francia, Ottaviano Corsini; questi nel 1622 consigliava di non ripetere divieti a carico di Richer e Servin:

la prohibition de libri in questo regno è sì difficile, pericolosa et di poco effetto come appare quando altre volte si trattò de libri del Riccier e

---

(18) F. OAKLEY, *The Conciliarist Tradition*, Oxford, OUP, 2003, pp. 141-181; S.H. DE FRANCESCHI, *La crise théologico-politique du premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince: le Saint-Siège face au prisme français (1607-1627)*, Rome, École française de Rome, 2009.

(19) Cfr. *supra* Introduzione p. XI.

(20) Maffeo Barberini propose di vietare Pithou così come era stato fatto per le storie di de Thou, vista l'edizione degli *Opera* (Parisiis, ex officina nivelliana, 1609, p. 511 e ss): ma dopo diverse consulte, nel 1614, quando fu deciso di stampare un divieto comprendente diversi autori francesi, per Pithou si stabilì "non opera Petri Pithoei prohibeantur" ma di ricorrere alla locuzione citata nel testo, mentre per Richer in questa fase si risolve di non menzionarne il nome, visto che l'opuscolo era stato pubblicato anonimo; per Bouchel e l'edizione di Ivo di Chartres curata da Juret, nel divieto fu più blandamente specificato "donec corrigantur", perché, come aveva ricordato Henri de Sponde, contenevano anche atti regi (ACDF, *Index* I/2, cc. 13r, 70v; VI/1, cc. 55-58). E talvolta, ancora in epoche tarde, ad esempio nell'indice pubblicato nel 1717, per Pithou ricompare la locuzione sopra indicata; e cfr. BAV, *Barb. lat.* 3151, c. 115 e ss.

Servino, ch'io ho sempre stimato doversi haver molto matura consideratione prima di venire a tal cimento [...] giudico il rinovellar l'istanza contro questi già tanti anni stampati et quasi sepolti da se medesimi impresa di maggior pericolo che momento <sup>(21)</sup>.

Le rigidità e le sensibilità curiali emergono non solo nei confronti di testi esemplari come quello menzionato di Pithou, o come avvenne successivamente per la non meno famosa *De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae gallicanae* di Pierre de Marca (e destinata ad un duraturo successo) <sup>(22)</sup>.

Preoccupazioni vi erano per quanto poteva, di volta in volta, mettere in discussione principi considerati centrali nel sistema delle relazioni con le autorità secolari: ecco allora il pronto divieto di un testo non particolarmente originale come il trattatello di un consigliere del parlamento di Digione, Bénigne Milletot, dedicato alla questione dell'esenzione dei chierici ("eiusdem farinae cum libellis Pauli Veneti Servitae", fu annotato nei verbali della congregazione dell'Indice) <sup>(23)</sup>. È interessante ricordare che una delle proposizioni evidenziate dal consultore ("temeraria, erronea in fide, et schismatis inductiva et continet seminarium multorum errorum") fosse un passaggio iniziale del trattato in cui il giurista francese ricordava (senza alcuna particolare novità) le differenze tra autorità sovrana e potere subordinato: il principe detiene la prima "de soy-mesme, en tant que Prince, c'est à dire immédiatement de Dieu", e quindi "le Prince [...] ne peut estre contrôllé, ny sont pouvoir limité par qui se soit" — ormai un *topos* della letteratura giuridico-politica, attorno al quale, però, si continuava a battagliare.

<sup>(21)</sup> ACDF, *SO*, *St. st.* H2a, c. 153r.

<sup>(22)</sup> Una prima informazione sulle disavventure censorie e la ritrattazione di de Marca in F. GAQUÈRE, *Pierre de Marca (1594-1662)*, Paris, Lethielleux, 1932, pp. 189-204.

<sup>(23)</sup> Il *Traicté du délict commun et cas privilégié ou de la puissance légitime des juges séculiers sur les personnes ecclésiastiques* (Paris 1611) fu subito bandito, dopo una relazione del gesuita Stefano del Bufalo (ACDF, *Index* I/2, c. 28; II/21, cc. 291-292, 297-298); l'opera fu ripubblicata in traduzione latina l'anno successiva e inclusa, poi, nella raccolta di Goldast (*Monarchiae S. romani imperii [...] tomus tertius*, Francfordiae, Typis Nicolai Hoffmanni, 1613, pp. 774-797) ed ebbe ulteriori riedizioni sia come volume autonomo nel 1615 e 1624, sia nella raccolta di trattati gallicani curata da Pierre Dupuy (*Traitez des droits et libertez de l'église gallicane*, s.n.t. 1639, pp. 515-647); cfr. DE FRANCESCHI, *La crise théologico-politique*, cit., pp. 371, 862-869.

Di lì a qualche anno finì sotto le critiche romane una trattazione di ben maggior respiro, l'*Historia pontificiae iurisdictionis* di Michel Roussel<sup>(24)</sup>. La monumentale trattazione veniva compendiata dal consultore della Congregazione dell'Indice, Urbano Felice, in modo tanto sintetico quanto suggestivo (e parzialmente tendenzioso) attorno a due temi — “ecclesiastici quoad corpus et bona subsunt principi terreno” e “Ecclesia non habet vim coactivam nec ius gladii quoad personas et res, quare potest tantum in animas et non in corpora habetque solum gladium spirituale”; venivano di conseguenza individuate ascendenze dottrinali che mettevano automaticamente l'opera in un'area “pericolosa”: Marsilio da Padova, Lutero, Calvino, de Dominis. Nonostante questa critica, in un primo momento si pensò tuttavia di soprassedere, “ne hac occasione turbentur res sorbonicae”, e “mandarunt scribi Nuntio Galliarum ut *suaviter* impediatur ne alia talis auctor imprimatur”; ma dopo poco anche quest'opera fu vietata<sup>(25)</sup>.

È da considerare, inoltre, che anche nel mondo francese emersero dottrine in tema di matrimonio che potevano scontrarsi con l'ortodossia tridentina. Vi era innanzi tutto la presenza calvinista, per la quale, come avrebbe annotato molto sinteticamente Jean Solier, “in Gallia tamen toleratur matrimonium inter catholicum et calvinianam, et e contra: quia ibi existentes haeretici recte contrahunt et iuris politici sunt capaces”<sup>(26)</sup>.

Non era solo il problema dei *mariages des protestants* (su cui tanto si discusse nel secolo successivo), bensì una questione apparentemente minore, e che, tuttavia, si connetteva con affermate teorie della sovranità. All'ordine del giorno, infatti, oltre all'annosa contesa sui “matrimoni clandestini”, era emerso il problema della

(24) Parisiis, I. & S. Richer, 1625.

(25) ACDF, *Index* I/3, pp. 178 (corsivo mio), 185, 187; II/24, cc. 113-117. Roussel era già noto per l'*Antimariana*, a proposito del quale la Congregazione dell'Indice aveva avuto una segnalazione dal Sant'Ufficio, segnalazione che tuttavia non si tradusse in un bando pubblico (ACDF, *Index* XVII/2, c. 9v).

(26) G.P. LANCELLOTTI, *Institutiones iuris canonici* [...] *cum glossis antiquis, et modernis, nempe ipsius Lancelotti, Bartholini, Timothei, Ricci, Solierii*, Venetiis, apud Iacobum Tomasinum, 1704, II, col. 124; le note di Solier risalgono a prima del 1670, precedenti quindi alla revoca dell'editto di Nantes; su Solier e l'edizione citata cfr. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, cit., pp. 72-73.

legislazione secolare in tema di impedimenti. Traendo origine da questioni politico-giudiziarie (le contrastate nozze di un principe del sangue), la corona aveva deciso di legiferare su tali materie, dando origine ad una *querelle* arricchita da opuscoli e ponderosi trattati. Nell'immediato a cadere nella rete fu il libro di un gesuita, Michel Rabardeau, che aveva discettato, oltre che sull'"auctoritas regia pro legibus connubialibus constituendis", anche della sempre controversa questione dell'immunità dei chierici (meritandosi così un bando apposito del Sant'Ufficio, e la reprimenda di Antonino Diana e Tommaso del Bene) (27).

Le sanzioni censorie non caddero su altri protagonisti del dibattito, a parte il già ricordato Pierre de Marca; vi furono, invece, decenni dopo, nei confronti di un teologo ed erudito gallicano, Jean de Launoy: finì all'indice (insieme a tanti altri suoi scritti) anche il *Regia in matrimonium potestas* (28). L'opera non particolarmente originale conteneva però proposizioni tipiche di una certa tradizione di pensiero che confliggevano radicalmente con le dottrine della Chiesa post-tridentina. In mezzo a centinaia di pagine infarcite di dotte citazioni si possono trovare anche enunciati di grande chiarezza:

eadem est ratio contractus matrimonii quae venditionis aut emptionis; sed pro bono reipublicae Princeps saecularis ea statuere potest quibus irritetur venditio vel emptio, si fiat aliter quam Princeps voluerit. Igitur et

---

(27) M. RABARDEAU, *Optatus Gallus de Cavendo Schismate*, Parisiis, apud Viduam Ioannis Camusat, 1641; il bando è del 18 marzo 1643; cfr. H.-J. MARTIN, *Livre pouvoirs et société a Paris au XVII<sup>e</sup> siècles (1598-1701)*, Genève, Droz, 1969, I, p. 185; A. DIANA, *Resolutionum moralium pars septima*, Lugduni, sumpt. haered. Gabr. Boissat & Laurentii Anisson, 1645: il nucleo originario di questa *pars septima* era costituito da una *disceptatio contra Michaellem Rabardaeum* per la quale aveva ottenuto due *approbationes* nel 1642, e una nel 1643 di Antonio Lelio (su cui cfr. *infra* nota 171); T. DEL BENE, *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica*, Lugduni, sumptib. Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claudii Rigaud, 1650, I, *passim*; da giovane Rabardeau aveva collaborato con la Congregazione dell'Indice: cfr. BALDINI-SPRUIT IV, p. 2917.

(28) *Regia in matrimonium potestas vel tractatus de iure saecularium principum christianorum in sancendis impedimentis matrimonium dirimentibus* Parisiis, apud Viduam Edmundi Martini, 1674. Al Launoy rispose Domenico Gallesio con *Ecclesiastica in matrimonium potestas*, Romae, typis Tinasii, 1676, cui controrispose Launoy l'anno successivo ed entrambi i suoi scritti furono vietati nel 1686.

pro bono reipublicae idem Princeps ea statuere potest, quibus irritetur matrimonium, si secus ac princeps statuerit celebretur. Neque superveniens matrimonio sacramentum obesse potest; quia dirimentes matrimonium leges non afficiunt matrimonium qua sacramentum est, sed qua tantum contractus civilis <sup>(29)</sup>.

Si trovano qui *in nuce* alcuni concetti (innanzi tutto la distinzione tra contratto e sacramento) su cui il dibattito continuò in Francia, perfino dopo la codificazione napoleonica. A Settecento inoltrato fu colpito da proibizione un altro corposo trattato, questa volta di un giurista, Pierre Le Ridant, ma ormai la dottrina si muoveva in modo molto più autonomo e libero <sup>(30)</sup>.

L'impressione è che nel corso del Seicento siano vietati testi di argomento giuridico in modo molto selettivo e parziale, intervenendo talvolta a distanza di decenni dalla pubblicazione di un'opera: così avvenne per il trattato di Charles Févret su di un istituto tipico della tradizione giuridica francese, *l'appel comme d'abus*, posto all'indice nel 1695, a quarant'anni dalla prima edizione e dopo che era stato ripubblicato per la quarta volta <sup>(31)</sup>. Ma nel frattempo vi era stata la controversia sulla "regalia", le dichiarazioni del clero gallicano del 1682 e tutta la questione si era fatta estremamente più complicata <sup>(32)</sup>.

In altri casi, in specie quando sono implicati ecclesiastici, l'intervento è più sollecito, anche se permane la sensazione che, nell'impossibilità di sorvegliare tutta la produzione, si proibisca quando si è anche in presenza di polemiche (reali o potenziali): il *De usu licito pecuniae* (1673) del minimo Emmanuel Maignan fu posto all'indice nel 1674, su segnalazione del Sant'Ufficio, praticamente

---

<sup>(29)</sup> *Regia in matrimonium potestas*, cit., p. 52.

<sup>(30)</sup> *Examen de deux questions importantes sur le mariage. Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empêchemens dirimens le mariage*, s.l., s.e., 1753: il divieto fu in questo caso particolarmente sollecito: 1754 (ILI XI, p. 534). Su questi temi cfr. ad esempio R.J. POTHIER, *Traité du contrat de mariage*, Paris, Debure, 1771.

<sup>(31)</sup> *Traité de l'abus...*, A Dijon, Chés Pierre Palliot, 1654.

<sup>(32)</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il conflitto della "Regalia" e l'appello per abuso del 22 gennaio 1688*, in « Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Cl. di Scienze morali storiche e filologiche », ser. 8, v. 11 (1965), fasc. 4, pp. 173-232.

appena pubblicato; eppure opinioni non molto lontane da quelle espresse nell'opera avevano avuto ampia circolazione (non foss'altro che per la larga influenza del trattato di du Moulin) <sup>(33)</sup>.

Questo orientamento risulta pure se si volge lo sguardo alla produzione "nordica" o italiana. Sono veramente pochi i testi relativi alle questioni del credito vietati: a parte il caso del *De iure mercatorum* di Marquart (proibito nel 1663) e degli *opera omnia* di Saumaise (e quindi erano inclusi anche i suoi libri in argomento), nel corso del Seicento l'attenzione si rivolge sostanzialmente ad opere minori di teologi che discutono sul problema dei cambi negli anni Venti <sup>(34)</sup>.

### 1. "Genua flectere".

In una valutazione articolata dei processi in atto non si può fare a meno di constatare un dato di fatto che caratterizza le pratiche censorie successive alla pubblicazione dell'indice clementino. Fino ad allora pochissimi erano stati gli autori italiani e iberici presi in considerazione, ed erano prevalentemente autori del secolo precedente (Ferrari, Zabarella, Panormitano, Roselli); quasi coevo era stato Nevizzano per la *Sylva nuptialis*, e per quanto riguarda gli

---

<sup>(33)</sup> É. DANDINE, *Une dissertation théologique oubliée: De l'usage licite de l'argent. Emmanuel Maignan et le prêt à intérêt (1673-1674)*, in «Revue historique de droit français et étranger», 82 (2004), pp. 613-656; P. VISMARA, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 144 e ss. Già Reusch aveva segnalato questo atteggiamento ondeggiante e incerto, di cui si avrà riprova soprattutto nel Settecento (REUSCH, *Der Index*, cit., II 1, p. 847 e ss).

<sup>(34)</sup> J. MARQUART, *De iure mercatorum*, Francofurti, ex Officina Thomae Matthiae Götzii, 1662; in ACDF, *Index* II/26, cc. 238-242 un'analitica censura di Fabio Papazzoni al trattato di C. SAUMAISE, *Dissertatio de foenore trapezitico*, Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1640. Per le opere sui cambi si fa riferimento a due opuscoli di Antonio da San Salvatore (ILI XI, p. 804) e a un volumetto edito anonimo nel 1623: *Discorso e parere d'un teologo intorno al cambio della ricorsa a se stesso*, Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, 1623. L'autore del *Discorso* potrebbe essere il gesuita Basilio Alamanni (o Alemanni), come è stato annotato sull'esemplare della Biblioteca Naz. Braidense di Milano (F. VII. 272). Questo è il motivo per cui U. GOBBI, *L'economia politica negli scrittori italiani del secolo XVI-XVII*, Milano, Hoepli, 1889, p. 259, lo citò sotto il nome di Alemanni (il testo non è identificato in ILI XI, p. 293). Per il caso Filiarci cfr. *infra* cap. V, nota 12.

spagnoli l'unico libro di argomento giuridico incluso nell'indice era l'*Apologia* di Roa Dávila. Dopo il 1596 il quadro cambia: il primo ad essere posto sotto "osservazione" fu Giacomo Menochio, che giunse ad una qualche forma di transazione con gli apparati censori <sup>(35)</sup>.

Ciò non riuscì ad ottenere, invece, un autorevole magistrato farnesiano, Pietro Antonio Pietra, allora al culmine di una lunga carriera (presidente del Consiglio di giustizia di Piacenza) <sup>(36)</sup>. La sua ultima opera finì sotto le attenzioni di diversi consultori, che la sottoposero ad una puntuale, analitica (e acrimoniosa) revisione <sup>(37)</sup>.

La prima e più dettagliata di queste è attribuibile a Scipione Cobelluzzi, allora uditore del cardinale Bernieri, mentre la seconda potrebbe essere, in via ipotetica, frutto della lettura di Napoleone Comitoli, vescovo di Perugia e consultore della Congregazione dell'Indice <sup>(38)</sup>. Su sua relazione, infatti, il 18 maggio 1601 i cardinali proposero di trasmettere la pratica al Papa affinché il libro "ex eius speciali mandato" fosse vietato "donec corrigatur" <sup>(39)</sup>. La procedura si presenta da subito peculiare: la trasmissione al pontefice indica che si è di fronte a qualcosa che è valutato in termini gravi, e infatti nel decreto a stampa pubblicato nel 1603 è scritto "omnino prohibetur". Le vicende non si presentano ancora del tutto chiare: nel giugno del 1601, infatti, il Sant'Ufficio decise di citarlo a Roma, e l'anziano giurista si rivolse al duca e al cardinale Odoardo Farnese in cerca di protezione, dichiarandosi disponibile a ritrattare, ma cercando di ottenere il permesso di non viaggiare fino a Roma, stante l'età ("son certo che morirei per la strada, sendo io di ottanta tre

---

<sup>(35)</sup> Cfr. *infra* cap. V, § 2.1.

<sup>(36)</sup> V. CERRI, *Memorie per la storia letteraria di Piacenza in continuazione al Poggiali*, Piacenza, Solari, 1895, pp. 176-179; E. NASALLI ROCCA, *Il supremo consiglio di Giustizia e Grazia di Piacenza*, Piacenza, Del Maino, 1922, pp. 19, 60; per la nomina a presidente del consiglio di giustizia cfr. ASP, *Patenti* 4, cc. 43 (1590) e 106 (1593, conferma).

<sup>(37)</sup> *De iure quaesito per principem non tollendo, seu de potestate principis, et inferiorum ab eo*, Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1599; il trattato fu immediatamente riedito a Francoforte nel 1600 (ex officina typographica Matthaei Beckeri) e rimesso nel 1610.

<sup>(38)</sup> ACDF, *Index* II/16, cc. 92r-101v il nome di Cobelluzzi è annotato a c. 92v); per la seconda vi sono due copie più tarde: BNN, *Ms. Branc.* II.D.8, cc. 109r-116v; BCR, *Ms.* 1161, cc. 250r-252r.

<sup>(39)</sup> ACDF, *Index* II/22, c. 567 e ss.; I/1, c. 146r.

anni, e inhabile nel corpo”) (40). Tutto inutile, perché dai verbali inquisitoriali risulta che a metà settembre fu stabilito di bruciare il libro “hic Romae in presentia ipsius Petri Antonii” e che lo stesso “fecit revocationem” (41).

Tra la gravità della procedura (e della sanzione) e i passi evidenziati dai consultori pare esservi uno iato: si imputano a Pietra proposizioni ereticali, ma nei lunghi elenchi di annotazioni non vi è molto più di quanto si poteva trovare nella letteratura giuridica del tempo o dei secoli precedenti (di cui Pietra fa largo uso). Fossero le immunità fiscali dei chierici o i problemi di giurisdizione, il giurista piacentino tramanda opinioni diffuse; come fu annotato a proposito di un tema allora molto sentito: “laicos iurisdictionem habere in possessoriiis spiritualium multis conatur probare, et quod hodie hoc fieri possit ex consuetudine quam confirmavit Martinus V et idem observatur in Senatu Mediolani et fere in tota Italia sciente et patiente Romanus Pontifex”, ma era appunto una teoria diffusa non solo in Francia, ma anche nella penisola iberica. L’attenzione dei giuristi curiali si appuntava soprattutto sul problema del valore della consuetudine e sul negare il tacito assenso pontificio.

Un indizio che può forse spiegare la durezza dei provvedimenti emerge in una delle relazioni censorie:

Bulla Pii quinti de illegitimis, ut legitimated non admittantur ad bona amphitheutica ecclesiastica, ex defectu potestatis non habere locum in terris Sede Apostolica mediate subiectis [...] *Istud ab officiale Principis infeudati adversus supremam Papae potestatem videtur pronunciatum audacius propter consequentia ex falso principio* (42).

(40) ASP, *Carteggio farnesiano interno* 223 e 224.

(41) ACDF, *SO Decreta* 1601 (il manoscritto è in cattive condizioni di conservazione e la lettura non è sempre agevole). Il fatto è ricordato ad esempio da R. PICO, *Appendice di vari soggetti parmigiani*, Parma, appresso Mario Vigna, 1642, a pp. 52-53 dell’allegato *Catalogo ovvero matricola de dottori dell’una e l’altra legge, del collegio di Parma*, dove viene ricordata la difesa pronunciata da Francesco Stirpio. Pochi giorni dopo, il 23 settembre 1601, Peña consegnava la sua copia del libro all’Inquisizione (ora BCR G.XI.57).

(42) BNN, *Ms. Branc.* II.D.8, c. 114 (in corsivo la parte che contiene l’osservazione critica rispetto al sunto del testo di Pietra).

A suscitare la critica non è solo l'“audacia” di aver messo in discussione una bolla pontificia, ma il fatto che a fare ciò sia stato un “officialis” di un principe infeudato alla Chiesa; se si legge il libro si vede poi che il giurista riportava gli esiti di una risoluzione del consiglio ducale cui aveva partecipato e in cui aveva motivato una decisione in tal senso <sup>(43)</sup>.

Qua e là si ritrovano, poi, affermazioni su cui entrambi i consultori appuntarono concordi le loro critiche, visto che riguardavano questioni di piena attualità in quei decenni, ad esempio quando Pietra scrive che i principi “possunt proclamata et statuta facere ne bona immobilia [...] possint quoquomodo [...] in non subditos alienari, nec etiam in Ecclesias, ne laici supra vires graventur”. Per suffragare tale teoria aveva citato un *consilium* di Mariano Sozzini jr. e uno di Natta, “licet multi dissentiant”; ma come fece osservare il revisore Cobelluzzi, Sozzini “negat expresse valere haec statuta respectu ecclesias ex communi opinione, licet de facto aliud servari affirmat” <sup>(44)</sup>.

Non è il caso di moltiplicare gli esempi; si può dedurre con una certa qual sicurezza che il ponderoso trattato fu sottoposto ad una lettura estremamente attenta; si individuaron così numerosi passi che offendevano le “pias aures”; come quello in cui si affermava che, a fronte di quanto stabilito nella bolla *In Coena Domini*, bisognava “genua flectere”, anche se differente dallo *ius commune* (“et de ea dico nolle me ingerere”), e il censore annotava: “quasi bulla contraria sit iuri communi” <sup>(45)</sup>. Insomma, su certi argomenti (e su innovazioni come quelle rappresentate dalla bolla citata) non erano ammesse opinioni che mostrassero la pur minima presa di distanza.

La vicenda del libro di Pietra si inseriva in un clima di particolare attenzione verso tutte le problematiche di tipo giurisdizionale,

<sup>(43)</sup> *De iure quaesito*, cit., c. 56.

<sup>(44)</sup> M. SOZZINI, *Consiliorum [...] volumen tertium*, Venetiis, apud Guerreos fratres et socios, 1571, c. 119 (cons. LXXVI, n. 23 e ss.); M.A. NATTA, *Consiliorum [...] tomus tertius*, Venetiis, ex officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574, cc. 51v-52v (cons. DXV); il problema era molto diffuso nella legislazione (e discusso in dottrina): oltre al caso veneziano si veda ad esempio la fine ricerca di A. CERNIGLIARO, *La costituzione Praedecessorum nostrorum: una chiave di lettura dei rapporti fra stato e chiesa*, in «Frontiere d'Europa», X (2004), pp. 17-58.

<sup>(45)</sup> *De iure quaesito*, cit., c. 23r; ACDF, *Index* II/16, c. 93v; BNN, *Ms. Branc.* II.D.8, c. 112v.

di cui la bolla *In Coena Domini* può essere assunta ad emblema. Non casualmente, proprio nello stesso periodo (1599-1603), la Congregazione dell'Indice mise in discussione alcune opere che avevano riscosso non poco successo, il *Candelabrum aureum* di Martín Alfonso Vivaldi e le *Decisiones casuum conscientiae* di Giacomo Graffi, cui fece seguito la *Praxis episcopalis* di Tommaso Zerola <sup>(46)</sup>. Sono tutti ecclesiastici con una formazione giuridica che scrivono di argomenti di “confine”; i censori non si occupano solo di questioni di fede (si pensi al solo problema della confessione o del matrimonio); le loro preoccupazioni sono rivolte con altrettanta cura a tematiche connesse al mondo del diritto (e in particolare all'esegesi della bolla *In Coena Domini*).

Graffi riuscì ad evitare che il suo libro finisse all'indice, e seguendo le indicazioni romane ne curò un'edizione rivisitata e aggiornata, in cui, ad esempio sono caduti alcuni passi relativi a prassi come quella dell'*exequatur* nel Regno di Napoli, un puntuale riferimento allo statuto di Milano in cui si vietavano le alienazioni di immobili a favore degli ecclesiastici (non “est censendum esse contra libertatem ecclesiasticam, sed pro libertate publici territorii et publicarum functionum”); la mera citazione di pratiche matrimoniali in uso prima dei deliberati tridentini <sup>(47)</sup>. Cade anche un riferimento alla possibilità di appello al concilio di cui si ritrova traccia anche nelle opere degli altri due religiosi menzionati <sup>(48)</sup>.

In stretta contiguità al caso di Graffi si svolsero quelli di Vivaldi e di Zerola. Vivaldi (di origine spagnola, ma a lungo vissuto in Italia)

---

<sup>(46)</sup> Numerose le edizioni cinquecentesche; sul genere letterario cfr. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1991.

<sup>(47)</sup> Si confrontino *Decisiones aureae casuum conscientiae*, Augustae Taurinorum, [G.D. Tarino], 1595 (= Lugduni, apud Iunctas, 1595; su cui *infra* cap. V, nota 273), cc. 217r, 416v, 421r, 423r con l'edizione Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1600, cc. 249r, 478v, 483v, 486r. Su Graffi cfr. ACDF, *Index* I/1, c. 123v e ss.; II/18, c. 351 e ss.

<sup>(48)</sup> Nell'edizione del 1595, dopo aver ricordato che l'appello al futuro concilio era già vietato perché “quando quis appellat ad futurum concilium facit schisma, quia praesupponit Concilium esse supra papam, quod est falsum”, aveva poi specificato “appellans ad Concilium universale praesens non incidere in bulla quia textus requirit futurum” (*Decisiones aureae*, cit., 1595, c. 416v); per la testimonianza in proposito di Zerola e Vivaldi cfr. *infra* nota 61; sul tema H.J. BECKER, *Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil*, Köln-Wien, Böhlau, 1988.

operava allora a Napoli e aveva collaborato con il cardinale Gesualdo, in particolare nella preparazione di un indice espurgatorio locale <sup>(49)</sup>. Dalle fonti si deduce che era in rapporto anche con il cardinale Paleotti (vista la sua permanenza al Collegio di Spagna); tuttavia, benché avesse preparato un'edizione corretta sotto un attento controllo romano, il 7 agosto 1603 fu pubblicato un bando di aggiornamento dell'Indice in cui il *Candelabrum* era vietato “donec prodeat emendatus”; nello stesso bando riedito in appendice all'espurgatorio curato da Guanzelli (1607) è scritto “nisi fuerit ex impressis ab anno 1602”, visto che nell'indice era ripubblicata la *censura* distribuita quasi in contemporanea all'edizione corretta del 1602 <sup>(50)</sup>.

Un'eco di questa situazione un po' confusa emerge negli indici spagnoli: in quello del 1640 fu riedita la censura pubblicata da Guanzelli, mentre il precedente del 1632 disponeva che per Vivaldi era proibito

Candelabrum Aureum, nisi fuerit ex impressis ab anno 1602 sicut praecipit Index Romanus [!]. Quia vero editio coloniensis ab anno 1606 emendatior prodierit quae ad illius normam exactae fuerint, permittuntur [...] Antiquiores vero editiones huius Candelabri, ut quae iam rariores sint et videantur exolevisse, quamvis suam quoque expurgationem subire de-

---

<sup>(49)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 121; BALDINI-SPRUIT *ad indicem*. Su Vivaldi e diverse edizioni dell'opera cfr. M.C. MISITI, *Tra censura e contraffazione: congetture su due edizioni veneziane del Candelabrum aureum di Vivaldo*, in « Rara volumina », 8 (2001), nn. 1-2, pp. 75-104.

<sup>(50)</sup> La locuzione “donec prodeat emendatus” compare negli indici romani seicenteschi; in GUANZELLI è riedita la *censura* che era stata stampata e fatta circolare (il testo recita “censura libri intitolati Candelabrum aureum [...] impress. ann. MDC Venetiis, nec non et omnium aliorum cuiuscunque impressionis ante ann. 1602, quo tempore expurgatus prodit apud Georgium Variscum”); sulla distribuzione della censura cfr. *Scriniolum* p. 196. Nonostante l'edizione fosse stata rivista a Roma (e fu collazionata dopo la stampa con il manoscritto inviato a Venezia), la Congregazione dell'indice si era premurata di scrivere all'inquisitore veneziano: “userà ogni diligenza in far sì che si stampi corretto senza far menzione alcuna che per ordine della nostra Congregazione sia stato corretto, per non dar maggior autorità al libro di quello che se li deve” (ACDF, *Index* V/1, c. 140r). Interessante documentazione in ACDF, *Index* II/20, cc. 182-324, oltre che in *Index* I/1.

buisent, omittendam duximus, quod facile ad illam coloniensem quae correctissima est, exigi caeterae possint <sup>(51)</sup>.

Questa indicazione è abbastanza curiosa: segna una recezione delle prescrizioni romane “interpretate” nell’ottica di Guanzelli, con il dettaglio che gli inquisitori spagnoli sembrano non conoscere le due edizioni veneziane corrette (1602 e 1605), ma quella tedesca del 1606 esemplata sulle due precedenti. Dalle disposizioni degli indici spagnoli non sembra sia stato percepito un elemento qualificante della censura romana: a provocare il divieto, insieme a tanti singoli passi, era evidentemente stato il commento alla bolla *In Coena Domini*, formalmente perché, pure nell’ultima edizione del 1600, era presente ancora la stesura di Sisto V (e non quella clementina), ma sostanzialmente perché nella trattazione di diversi *casus* Vivaldi (citando più volte il suo “magister” Diego Pérez de Salamanca) aveva presentato i risultati di una tradizione interpretativa tipica dei giuristi e dei teologi spagnoli particolarmente invisa a Roma in quel periodo <sup>(52)</sup>.

Gli effetti dell’accettazione da parte di Vivaldi delle prescrizioni censorie si notano subito: nella dedica al lettore Vivaldi dichiara di voler correggere quanto aveva scritto nei decenni precedenti (ricordando l’esempio di autori che da anziani avevano modificato le loro posizioni: Tommaso d’Aquino, de Vio, Azpilcueta) e denunciando le manomissioni che, a suo dire, aveva subito l’opera, soprattutto a Venezia <sup>(53)</sup>. Le “auto”-correzioni sono particolarmente evidenti nel commento della citata bolla, riscritto in modo sostanziale, capovol-

---

<sup>(51)</sup> *Novus index librorum prohibitorum et expurgatorum editus auctoritate [...] Antonii Zapata, Hispali, ex typographeo Francisci de Lyra 1632, p. 41, dove si indicava un ulteriore passo da correggere; e cfr. Candelabrum aureum [...] Iussu superiorum recognitum et emendatum, Coloniae, sumptibus Conradi Butgenii, 1606.*

<sup>(52)</sup> Le numerose edizioni che si erano succedute a partire dal 1588, in Italia e in Spagna (Bologna, Brescia, Venezia, Genova, Saragozza, Barcellona), non sembrano infatti aver suscitato alcuna preoccupazione, fino al 1599, quando iniziò appunto la *querelle*. Nel 1600 Azor aveva segnalato in termini critici l’“auctor quidam Candelabri Aurei” per l’esegesi della bolla (J. AZOR, *Institutionum moralium [...] pars prima, Romae, apud Aloysium Zannetum, 1600, col. 507 [lib. V cap. 12]*). Azor era stato consultore della Congregazione dell’Indice dal 1592 alla morte (BALDINI-SPRUIT IV, p. 2797).

<sup>(53)</sup> Sull’inserimento di un opuscolo di Ludovico Carboni cfr. MISITI, *Tra censura e contraffazione*, cit.

gendo quanto era stato enunciato in precedenza a proposito sia del problema dell'imposizione fiscale sui chierici, sia del ricorso al giudice secolare, sia della questione della *retención de bulas* — ebbero Vivaldi modifica del tutto l'impostazione o, addirittura, evita di affrontare il *casus*, oppure, dopo aver premesso “tempus esse loquendi, tempus tacendi” fa completa autocritica osservando che in passato “loquebar ut parvulus” (54).

La discussione del secondo *casus* della bolla (quello relativo alla scomunica per chi avesse proposto l'appello al concilio) serve molto bene a comprendere come stessero mutando atteggiamenti culturali. Ancora nelle edizioni pre-censura Vivaldi pone il caso all'interno della questione più generale dei poteri del pontefice (in generale e in rapporto al concilio), ricordando sulla scorta di Vitoria che il pontefice può errare in questioni non di fede, e sul problema specifico dell'appello ricorda che le opinioni in materia erano diverse, che la questione era “ardua [...] quapropter miror authores moderniores, maxime Navarrus [...] sic leviter transisse”; menziona autori di diverso genere che avrebbero ritenuto il concilio superiore al papa e/o legittimo l'appello, come Silvestro da Prierio e François Marc; ricorda poi i “parisienses” fautori di tale orientamento, mettendo insieme, più o meno appropriatamente, Gerson, Ockham, Almain e Vitoria, per concludere (pur tra molteplici incertezze) che non si può concedere appello al concilio. Di tutto ciò (e soprattutto di certi nomi) non vi è più traccia nella versione corretta, tutta orientata sui poteri supremi e assoluti del vicario di Cristo; vi è solo la generica menzione di “quidam” che “olim affirmabant, qui si nunc viverent contrarium (credo) dixissent, ut ego semper tenui et teneo” (55).

Esemplare è come venga modificato il commento al paragrafo della bolla con cui si scomunicava chi impediva la giurisdizione ecclesiastica o chi, eludendone le competenze, ricorreva “ad cancellarias et alias curias saeculares” (*casus* XVI): nella redazione pre-

---

(54) *Candelabrum*, 1606, cit., p. 443.

(55) *Candelabrum aureum*, Genuae, ex officina haeredum Hieronymi Bartoli, 1596, II, pp. 39-40; *Candelabrum*, 1606, cit., pp. 317-319. Per Marc cfr. *infra* cap. V, nota 898; i passi citati dalla *Summa silvestrina* riguardano piuttosto il problema se il concilio possa condannare un papa eretico.

censura Vivaldi richiamava molto sinteticamente le disposizioni canonistiche in merito e quanto deliberato dal concilio tridentino, ricordando poi che “solent auditores Regis per viam violentiae compellere ut Episcopus concedat appellationem ad Metropolitanum vel Papam”, suffragando questa constatazione con le *auctoritates* di Covarrubias, Gregorio López de Tovar e il citato Pérez de Salamanca. Nella successiva redazione, Vivaldi sostanzialmente rinuncia all’esegesi (“verba enim sunt satis aperta”) e riproduce due decisioni “nondum typis datae”, una di Lorenzo Bianchetti e una di Francisco Peña; in queste si condannava il *recurso de fuerza* e si giustificava la scomunica, in base alla bolla *In Coena Domini*, per chi avesse appellato a tribunali secolari per cause di competenza ecclesiastica (*decisiones* destinate ad un lungo successo nella dottrina filo-curiale) <sup>(56)</sup>.

Il terzo autore sopra ricordato, quello del vescovo di Minori, Tommaso Zerola, conduce a problematiche analoghe: la sua *Praxis episcopalis* è l’ennesimo manuale di carattere eminentemente pratico pubblicato tra Cinque e Seicento e, pur fregiandosi di una dedica a Clemente VIII (e a Cinzio Aldobrandini), finì egualmente all’indice <sup>(57)</sup>.

---

<sup>(56)</sup> *Candelabrum*, 1596, cit., II, pp. 59-60; *Candelabrum*, 1606, cit., pp. 345-347; e cfr. PEÑA, *Recollectae decisiones*, cit., dec. 481 (Bianchetti) e 484 (Peña; molto interessante è anche la *decisio* 480, di Peña, sempre sullo stesso tema). Queste decisioni, prima dell’edizione del 1648, furono pubblicate in diversi contesti e da altri autori: cfr. l’elenco (incompleto) in *Sacrae Rotae Romanae Decisionum recentiorum pars quarta [...] iuris publici factarum a Paulo Rubeo*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1645, p. 6.

<sup>(57)</sup> La prima edizione è: Venetiis, apud haeredes Ioan. Varisci, 1595; fu ripubblicata arricchita di una seconda parte (Venetiis, apud Georgium Variscum, 1599, da cui si cita, e *ibid.*, 1602); dopo il divieto fu riedita una prima volta integra a Lione (Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1606-1607); e un anonimo censore osservò che si erano corretti solo gli errori tipografici e non quelli di contenuto (ACDF, *Index* II/24, c. 619; e cfr. *ibid.* I/2, c. 57); nel 1615 (Lugduni, sumptibus Horatii Cardon) comparve un’edizione che nel frontespizio si fregiava dell’indicazione “ex censura magistri sacri palatii apostolici”, anche se non pare verisimile, visto che a parte alcune note (di cui si dirà) rimasero molti dei passi incriminati; l’edizione lionese fu poi ristampata in Germania (Coloniae, apud Ioannem Crithium, 1618 e Coloniae Agrippinae, sumptibus Petri Ketteler, 1680). Il divieto del 1603 fu pronunciato dal Sant’Ufficio presente il pontefice (SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 371); e fu successivamente ribadito in occasione

Lasciando da parte altre questioni più strettamente teologiche, anche in questo caso i temi su cui si appuntarono le critiche furono soprattutto quelli di carattere giurisdizionale, con un occhio molto attento alle vicende del regno di Napoli (che spesso emergono nelle pagine del vescovo di origine beneventana): al quesito “cognitio clericatus clericis ad quem iudicem spectat” aveva risposto con l’esemplificazione di diverse realtà politiche (Stato della Chiesa, Spagna, Francia), citando autori che potevano andare per la maggiore (Covarrubias, Azpilcueta), per concludere che “de iure Regni Neap. ista cognitio pertinet ad iudicem saecularem”, vista la dottrina di Follerio e un *ritus* della Vicaria (che fu fonte di ulteriori questioni censorie di lì a qualche anno) <sup>(58)</sup>. Più o meno le stesse *auctoritates* (iberiche, francesi, napoletane) giustificano l’affermazione “clericus delinquens in hoc delicto [*assassinium*] est ipso facto degradatus, adeo quod iudices seculares possint procedere contra eum sicut contra laicos absque ulla degradatione”.

Il problema dell’*exequatur* alle *litterae apostolicae* (da tempo all’ordine del giorno) era stato affrontato secondo l’opinione di Covarrubias, opponendola alle disposizioni della bolla *In Coena Domini*, “et sic vidi praticari indifferenter in Regno Neapol. et ad bullam potest responderi quod non fit ad impediendum sed ad videndum et ad examinandum [...] an contineant aliquam subreptionem vel obreptionem” <sup>(59)</sup>. Nel contesto si ricordava pure il diritto del re a rifiutare la nomina di un vescovo (“Rex potest dicere Papae non accepto eum in episcopum quia habeo eum suspectum”), richiamando in questo caso l’autorità di Matteo d’Afflitto e di Jean de Selve.

Più curioso è il caso della voce *Papa*, per la quale fu accusato di aver ammesso l’appello al concilio; di ciò si scusò, imputando

---

delle riedizioni: ILI XI, p. 926. Censure e lettere di Zerola in ACDF, *Index* II/20, c. 477 e ss.

<sup>(58)</sup> *Praxis episcopalis*, cit., I, c. 43v (e cfr. *infra* cap. V, nota 157 e ss). Alla voce *immunitas* si lasciava “scappare” un giudizio immediatamente colto dal censore: “ista immunitas parum hodie est in usu propter multiplicationem ecclesiarum et delictorum et scelerum, qua daretur commoditas delinquendi”.

<sup>(59)</sup> *Praxis episcopalis*, cit., c. 139. Nell’edizione lionese del 1615 (cit., pp. 241-242) il testo fu mantenuto integro, ma fu premessa una nota: “caute lege, nam sunt haec contra auctoritatem apostolicam et iurisdictionem ecclesiasticam”.

l'errore al tipografo <sup>(60)</sup>. Il che però non convinse (e non convince): infatti dopo aver scritto che l'appello al concilio futuro ricadeva sotto uno dei casi di scomunica previsti dalla bolla *In Coena Domini*, aggiungeva: "sed posset ab eo appellari ad praesens concilium, si tunc temporis celebraretur, ita quidam doctor modernus in publica lectura Neapoli", una puntuale testimonianza sulle enunciazioni di Graffi sopra ricordate <sup>(61)</sup>.

La sensibilità mostrata verso opere diffuse, ma sostanzialmente minori (per la qualità, il genere e la statura degli autori) è una spia utile per comprendere il clima degli inizi del Seicento, quando vennero in primo piano vicende (e libri) di ben altra importanza: il caso Menochio a Milano, de Curtis a Napoli, l'interdetto veneziano si situano in un panorama in cui, superato il timore dell'eresia, la curia romana difende (e tenta di espandere) tutti gli spazi di privilegio, con l'obbiettivo di tenere sotto stretto controllo la produzione intellettuale in Italia, e in parte nella penisola iberica (ma, come si vedrà, con minore successo). Si potrebbe quasi affermare che vede come temibile, e cerca conseguentemente di arginare, il fruttuoso scambio di dottrine tra le due penisole: emblematici in tale prospettiva i destini di de Curtis e dei trattati in difesa della giurisdizione secolare scritti a Napoli in quegli anni <sup>(62)</sup>.

Non è per altro solo una pratica di censura attiva (repressiva) nei confronti di autori che vivono la messa all'indice come un qualcosa di infamante. Operano senz'altro anche altri fattori: ad esempio vi sono forme di intervento non dichiarate così come presumibili autocensure, adattamenti ai tempi "nuovi". Di almeno un caso si

---

<sup>(60)</sup> Per il tentativo di giustificazione cfr. *infra* cap. V, nota 26.

<sup>(61)</sup> *Praxis episcopalis*, cit., c. 160v (per Graffi cfr. *supra* nota 48): nell'edizione del 1615, invece, fu introdotto dall'anonimo curatore un "non" che, ovviamente, capovolgeva il significato dell'affermazione. Anche Vivaldi nell'edizione corretta riportava la menzione relativa a Graffi: "nec valet [...] cuiusdam pii viri interpretatio, dicens non possumus appellare ad futurum generale concilium, ergo bene ad praesens, quia currit eadem ratio prohibitionis, de praesenti ac de futuro, quia Papa est caput praesentis et futuri" (*Candelabrum*, 1606, cit., p. 319).

<sup>(62)</sup> Per Menochio e la trattatistica napoletana cfr. cap. V, § 2; la vicenda dell'interdetto meriterebbe una rivisitazione attenta delle fonti, come sta facendo Corrado Pin per Sarpi: cfr. P. SARPI, *I consulti dell'interdetto*, a cura di C. PIN, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001.

vuole qui dare conto, vista anche la connessione con alcune fonti precedentemente citate.

Il ben noto Prospero Farinacci in una delle sue innumerevoli *ampliaciones e limitationes* che infarciscono la *Praxis et theorica criminalis*, edizione del 1595, riprendeva un giudizio su di un caso relativamente diffuso nella dottrina, vale a dire che “quando iudex ecclesiasticus esset negligens in administranda iustitia ipsi clerico, in realibus [...] potest iudex et Princeps laicus supplere negligentiam iudicis ecclesiastici”, suffragando questa affermazione con le autorità dell’Ostiense e di Menochio <sup>(63)</sup>. Nell’edizione del 1609 ripete le stesse parole e però aggiunge “quamvis regulariter secularis iudex ecclesiastici iudicis negligentiam supplere nequeat”, e rinvia ad una *ampliatio* successiva; in questa si trova la motivazione: “secularis enim iudex minime potest ecclesiastici iudicis negligentiam supplere prout fuit resolutum coram [...] Blanchetto”, per concludere che è sempre necessario ricorrere al giudice ecclesiastico superiore, fino al papa <sup>(64)</sup>. Si tratta di due o tre righe annegate nel *mare magnum* dell’opera del criminalista; rappresentano tuttavia un *revirement* significativo, segno dell’adeguarsi agli orientamenti allora dominanti e che non sfuggì ad attenti lettori <sup>(65)</sup>.

Nelle reti censorie incappano poi anche scrittori “papisti”: già Francesco Albizzi si era quasi vantato del fatto che all’indice fossero finiti Botero e Marta (anche se “niuno più del Botero ha sublimata l’autorità Pontificia. Niuno più del Martha ne’ suoi trattati [...] l’ha difesa”) <sup>(66)</sup>. Non furono solo questi, per altro, che meritavano censure per eccesso di zelo o per aver scritto in modo impro-

---

<sup>(63)</sup> *Praxis et theoricae criminalis, pars prima*, Venetiis, apud haeredes Iohannis Varisci, 1595, c. 56v (Quaestio VIII, n. 23).

<sup>(64)</sup> *Praxis, et theoricae criminalis partis primae tomus primus*, Venetiis: apud Georgium Variscum, 1609, cc. 54v, 58 (Quaestio VIII, nn. 23 e 46); per Bianchetti cfr. *supra* nota 56.

<sup>(65)</sup> A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, Venetiis, apud Franciscum Babam, 1651, pars I, dec. VIII, n. 53 (p. 51).

<sup>(66)</sup> F. ALBIZZI, *Risposta all’historia della sacra inquisitione composta già dal r. p. Paolo Servita [...] Editione seconda corretta*, s.n.t., p. 315; sulla vicenda della messa all’indice delle *Relazioni universali* di Botero cfr. da ultimo A.E. BALDINI, *Le ultime ricerche di Luigi Firpo sulla messa all’Indice delle ‘Relazioni universali’ di Botero*, in *Botero e la ‘Ragion di Stato’*, a cura di A.E. BALDINI, Firenze, Olschki, 1992, pp. 485-495.

prio su questioni che attenevano alle delicate materie politico-giurisdizionali: si ricordano Alessandro Carrieri, Benedetto de Benedetti e Rutilio Benzoni, il cui trattato non fu posto all'indice, ma si cercò di procedere in modo "suavis", ritirandolo dalla circolazione, soprattutto perché non offrisse "principibus saecularibus tumultuum ac litium contra Sedem apostolicam [...] occasionem", o come scrisse Bellarmino su di un passo di dettaglio "dicit auctor Papam posse transferre imperium a Germanis ad alias nationes. Quod quidem est verum, sed non esset scribendum absque necessitate, ne sine causa irriteremus Germanos" (67).

Un po' più complesso fu il caso del noto "dottor" Marta, giurista dalle molte facce e dalla vita avventurosa (68). Nel 1609 questi pubblicò a Magonza il corposo trattato *De iurisdictione per et inter iudicem ecclesiasticum et secularem exercenda* (69). Nonostante un'encomiastica dedica a Paolo V l'opera fu presto messa all'indice. Da elementi interni si deduce che il libro ebbe una lunga gestazione e che almeno diverse parti sono databili ad anni precedenti. Il che è confermato dal primo verbale della Congregazione dell'Indice in cui si discusse del *De iurisdictione* (30 gennaio 1610): il cardinale Girolamo Bernieri presentò una censura (che non sembra essere conservata), chiedendo che fossero nominati altri consultori e ponendo, soprattutto, il problema "quid agendum tam de libro quam

---

(67) ACDF, *Index I/2*, c. 50v: alla riunione era presente Bellarmino; il parere in X.-M. LE BACHELET, *Auctarium Bellarminianum*, Paris, G. Beauchesne, 1913, p. 679; si trattava della *Expositio Psalmi LXXXVI. cum tribus disputationibus de iurisdictione ecclesiastica, et temporalis*, Maceratae, apud Petrum Salvionum, 1612. Per Carrieri cfr. G. PIAIA, *Marsilio e dintorni*, Padova, Antenore, 1999, p. 294 ss.; anche l' *Antithesis* di Benedetto Benedetti (Bononiae, apud Bartholomaeum Cocchium, 1608) suscitò le critiche di Bellarmino e costò un richiamo all'inquisitore di Bologna per la scarsa cura dimostrata nel controllo della stampa (*Auctarium*, cit., pp. 678-679 e ACDF, *Index I/2*, *passim*).

(68) Tra i contributi più recenti (cui si rinvia anche per la bibliografia precedente) cfr. F. DE PAOLA, *Il carteggio del napoletano Jacopo Antonio Marta con la corte d'Inghilterra (1611-1615)*, Lecce, Milella, 1984; F. ROGGERO, *Un giurista nel « secolo di ferro »: Giacomo Antonio Marta (1559-1629)*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXXXI (2008), pp. 301-329; P.F. GRENDLER, *The University of Mantua, the Gonzaga & the Jesuits, 1584-1630*, Baltimore, John Hopkins UP, 2009, pp. 83-126, 240-245.

(69) *Moguntiae, typis Ioannis Albini, sumptibus Hulderici Rewall*, 1609; per le successive edizioni ginevrine cfr. *infra* cap. V, note 258-259 (la falsa data topica non è stata minimamente percepita da Grendler).

de authore, praesertim quia B.M. Clemens VIII noluit hunc librum dari in Urbe impressioni” (70).

Tra marzo e aprile furono approntate altre censure, che Marta chiese di leggere e che in un primo momento non ottenne, ma che poi ebbe modo di vedere grazie probabilmente ad un intervento dello stesso pontefice (cui in effetti sono indirizzate le risposte alle critiche) (71). Nonostante questa procedura di “riguardo” il divieto decretato il 2 aprile 1610, fu ribadito il 10 settembre, con una motivazione che lascia trapelare non solo i motivi ma anche le incertezze della decisione:

decretum quod stetur in decisis a S. Pontifice probatis, ut liber supprimatur [...] nam cum hic Moguntiae impressus diversis scateat erroribus, nec opportunum sit ut eidem iniungatur quod emendet quae sunt pro principibus contra Ecclesiam, sed melius sit quod prohibeatur, cum contineat quae sunt contra utriusque iurisdictionem, ideo alium librum poterit imprimere de eadem materia melius pertractata (72).

In effetti se si leggono i lunghi elenchi di passi imputati a Marta come errori, risulta abbastanza difficile comprendere perché un trattato, così schierato in difesa della giurisdizione ecclesiastica e sui poteri pontifici, sia incorso in una tale proibizione: dalla difesa della donazione di Costantino alla polemica contro il *Brutum fulmen* di Hotman — la posizione di Marta è univocamente connotata. Ma forse troppo connotata, se già Clemente VIII gli aveva impedito di pubblicare l’opera; e poi ritornare su di un testo come quello di Hotman, per di più in un modo giudicato non molto appropriato, serviva solo a rinfocolare polemiche ormai sopite da tempo (“non bene solvuntur rationes Bruti Fulminis, quare cautius esset ab huiusmodi rebus abstinere” — gli rimproverò uno dei consultori, Antonio d’Aquino; mentre un altro evidenziò i giudizi avventati sulla situazione francesi, da omettere “quia excitant flammam”) (73).

---

(70) ACDF, *Index* I/2, c. 13v.

(71) ACDF, *Index* I/2, c. 19r (cfr. *supra* cap. II, nota 128). Censure e risposte in ACDF, *Index* II/17, cc. 128-154.

(72) ACDF, *Index* I/2, c. 23v.

(73) ACDF, *Index* II/17, cc. 137v, 132r.

È probabile che gli sia stata fatale e la disubbidienza e il citare troppo liberamente autori allora all'indice. Dopo aver elencato tutti i libri proibiti menzionati, Marco Antonio Petilio scriveva:

licentia magni exempli mihi videtur haec et quae prohibitiones librorum et damnationes autorum generatim elusorias redderet, si iurisperito in Urbe agenti et opus suum Sanctissimo noncupanti, damnatos ita libere allegare permetteretur <sup>(74)</sup>.

Ma dalla seconda delibera sopra ricordata emerge che tra i motivi della proibizione andavano annoverati alcuni passi in cui si era lasciato sfuggire giudizi su usi giudiziari del regno di Napoli; tali usi erano allora quanto mai avversati perché lesivi della “libertas ecclesiae”, benché facessero parte di un patrimonio comune della cultura giuridica meridionale. Marta, ad esempio, aveva menzionato il capitolo 235 dei *ritus* della Vicaria e affermato che tale disposizione era stata approvata da Clemente VII <sup>(75)</sup>; e in altri contesti era ritornato su pratiche giudiziarie napoletane (in tema ad esempio di chierici *in minoribus* o di confraternite) mettendo subito in allarme i suoi più che attenti revisori, nonostante che, di lì a qualche anno, Marta fosse sarcasticamente ricordato come colui che “ab hac civitate [*Napoli*] profugus Romae scripsit, dum alibi libere morari non permittebatur, ideoque cantavit *Psalm. 114*, cuius finis, *Placebo domino in regione vivorum*” <sup>(76)</sup>. Ma la vicenda della messa all'indice del libro da cui così tanto sperava contribuì a spingerlo verso altri e differenti lidi <sup>(77)</sup>.

La presenza di giuristi italiani (o di singole opere classificabili in tale ambito) si fa sempre più rada nelle carte dell'Indice, con

---

<sup>(74)</sup> ACDF, *Index* II/17, c. 128v.

<sup>(75)</sup> MARTA, *De iurisdictione*, cit., I, pp. 230-231; sul *ritus* 235 cfr. *infra* cap. V, note 157-158.

<sup>(76)</sup> A. AMATO, *Responsum*, s.n.t., n. 31 (su cui cfr. *infra* cap. V, nota 164); per i criticati riferimenti agli usi nel regno di Napoli cfr., ad esempio, *De iurisdictione*, I, pp. 189, 235-236.

<sup>(77)</sup> È interessante notare che, nelle risposte alle censure, Marta mantenne sempre un atteggiamento molto sicuro di sé, spesso imputando ai suoi censori una scarsa conoscenza non solo della letteratura giuridica, ma del libro stesso che avevano criticato.

l'eccezione, come si vedrà, di quelli dell'area meridionale, sudditi del re di Spagna, che saranno analizzati insieme ai loro colleghi iberici.

Prima di affrontare tale gruppo si ricordano altri due libri che subirono lo stesso trattamento, benché frutto della penna di autori senz'altro non in odore di pericolosità. Il primo è il trattato di un gesuita siciliano, Pietro Gambacorta: evidentemente il tema fece aggio sulla qualifica dell'autore come avvenne poi per il già citato Rabardeau. I suoi commentari alla bolla di Gregorio XIV in tema di immunità (*Cum alias*, 1591) furono proibiti con grande solerzia, addirittura maggiore rispetto all'intervento contro il *De iure asylo-rum* di Sarpi<sup>(78)</sup>. L'opera del religioso siciliano (molto ben addentro alla letteratura giuridica) fu evidentemente considerata da subito sospetta, nonostante l'approvazione del generale della Compagnia, Muzio Vitelleschi<sup>(79)</sup>.

Vi erano indubbiamente elementi che potevano mettere sull'avviso: perché pubblicare diverso tempo dopo la morte dell'autore un'opera su un argomento così scottante, per di più a Lione? In assenza di studi specifici si può rilevare che questa vide la luce proprio negli anni di accesi conflitti giurisdizionali a Napoli, quando erano attive congregazioni cardinalizie che si dovevano occupare di tali temi e che portarono poi alla costituzione della Congregazione delle immunità<sup>(80)</sup>.

La questione del "confugio" era talmente all'ordine del giorno che, perfino in un'opera dedicata a Paolo V, Giovanni Francesco de Ponte aveva pubblicamente espresso le sue riserve, osservando che

immunitas ecclesiastica ante Concilium Tridentinum circa delinquentes confugientes ad Ecclesiam non servabatur de generali Italiae consuetu-

---

(78) P. GAMBACORTA, *De immunitate ecclesiarum in constitutionem Gregorii XIV*, Lugduni, sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavellat, 1622; l'opera di Sarpi fu proibita alcuni mesi dopo: ILI XI, pp. 369, 827.

(79) Già nell'ottobre del 1622, infatti, si decise di scrivere ai nunzi segnalandola come sospetta: ACDF, *Index* I/3, p. 76.

(80) Cfr. A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, Storia e Letteratura, 1974, p. 119 e ss.; ID., *Il cardinale Giovan Battista de Luca. Diritto e riforme nello stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991, p. 625 e ss.; C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.

dine, propter frequentiam Ecclesiarum et delictorum, quae demum consuetudo est sublata per Sacrum Concilium Tridentinum <sup>(81)</sup>.

Per quanto riguarda Gambacorta va segnalato che ad un'analitica censura di uno dei consultori della Congregazione, Andrea da Cortona, seguì una risposta in difesa del gesuita (redatta probabilmente dal confratello Paolo Bombini), cui fu successivamente controrispuesto <sup>(82)</sup>. Senza entrare nel merito delle numerose critiche e argomentazioni a favore, si può ricordare che il primo punto evidenziato era la teoria secondo cui l'*immunitas* non era di diritto divino, ma umano, tema su cui il confronto era sempre stato piuttosto acro e che si era ovviamente inasprito dopo la bolla gregoriana e dopo il conflitto dell'Interdetto. Sull'argomento avevano molta influenza le opinioni di giuristi del calibro di Covarrubias o teologi quali Bellarmino e Suárez.

L'opzione di definire l'*immunitas* di diritto umano, e non divino (di per sé non inusuale) poteva portare per altro a conclusioni inattese: il gesuita aveva prospettato l'evenienza che vi fosse un caso particolarmente scandaloso o pericoloso per la *respublica* e che, d'altro canto, il vescovo (cui andava presentata la richiesta di

---

<sup>(81)</sup> Così è sintetizzato il suo pensiero nel § 1 della *decisio* XIV (G.F. DE PONTE, *Decisionum supremi Italiae Consilii, regiae Cancellariae, et Camerae Summariae regni Neapolitani*, Neapoli, ex Typographia Tarquinii Longhi, sumptibus Hectoris Soldanelli, 1612, p. 93); il giudizio era ricorrente nella letteratura: già in Claro si trovano le stesse parole relative alla consuetudine (senza il riferimento al concilio di Trento), riprese testualmente da Farinacci con la sottolineatura dell'innovazione tridentina e della successiva bolla gregoriana (P. FARINACCI, *Praxis et theoriae criminalis libri duo*, Collegii Paltheniani in nobili Francofurti praefectus, 1606, II, XXVIII, nn. 73-74, p. 426). Sul tema de Ponte aveva scritto diversi memoriali che erano però rimasti inediti insieme ad altre sue riflessioni (cfr. *infra* cap. V, nota 130 e ss.).

<sup>(82)</sup> ACDF, *Index* II/24, cc. 270-277, 282-290; BAV, *Barb. lat.* 3151, cc. 88-105 (testo di Andrea da Cortona); *Vat. lat.* 6207, cc. 112-115 (la questione dovette suscitare interesse e scalpore perché si trovano copie della documentazione in diverse biblioteche). Dopo una prima relazione di Raffaele Rastelli, si decise di commissionare una seconda relazione e successivamente, su proposta del cardinale Maffeo Barberini, di sentire le controdeduzioni dei gesuiti, ma alla fin fine "unanimiter omnes iudicarunt librum esse perniciosum, destructivum immunitatis ecclesiasticae et eversivum totaliter bullae gregorianae [...] prohibendum omnino esse simpliciter et absolute, absque clausula donec corrigatur, cum incapax sit correctionis" (ACDF, *Index* I/3, pp. 82, 91-93, 100).

estrazione di chi aveva trovato riparo in un luogo sacro) fosse invece “adeo timidus, perplexus et scrupolosus et nihil ex eo extorqueri possit”; la sua soluzione era tanto interessante per il tipo di argomentazione, quanto confliggente con le teorie più ortodosse degli intellettuali di curia:

tunc putandum est redire casum iuris naturalis, in quo ad necessariam sui conservationem, ad rempublicam seu principem et gubernatorem plena potestas redit cessatque omne humanum ius immunitatis, ac si non esset <sup>(83)</sup>.

Inoltre, se l'*immunitas* è di diritto umano, ciò comporta che può essere modificata dalla consuetudine (tema, questo, su cui si erano già scontrate diverse posizioni). Parimenti pernicioso appariva un'altra conclusione cui era giunto Gambacorta nell'affrontare una delle tante fattispecie individuate dalla bolla gregoriana; il gesuita richiamava una prassi a suo parere consolidata:

dico [...] in hoc Siciliae Regno excludendos esse homicidas huiusmodi [*ex proposito et per insidias*] ab immunitate, tum propter proximam et consuetudinem magnae regiae curiae criminalis, tum propter specialem regni legem [...] cum enim sit lex regni quae in magna eiusdem regni curia in viridi est observantia, nulla ratione licet ab ea recedere <sup>(84)</sup>.

Aveva buon gioco Andrea da Cortona nel contrapporre a tali proposizioni la trattazione di un altro giurista siciliano (Mario Italia), tanto da chiosare: “et noster auctor theologus et religiosus, qui rectius et dignius de constitutionibus pontificum sentire tenetur, praeponit legem regni apostolicae constitutioni” <sup>(85)</sup>; per poi concludere il compendio della sua lunga relazione con un giudizio relativo a due personaggi ricorrenti tra le pagine di Gambacorta:

---

<sup>(83)</sup> GAMBACORTA, *De immunitate*, cit. p. 186.

<sup>(84)</sup> *Ibid.*, p. 335.

<sup>(85)</sup> BAV, *Barb. lat.* 3151, c. 94r. Italia aveva pubblicato un esteso commento alla bolla gregoriana: *In tertium librum Decretalium de immunitate ecclesiarum commentarius*, Panormi, apud Iohannem Baptistam Maringum, 1612.

censeo igitur corrigendum dictum opus, etsi in eius favorem adduci possint [...] Clarus et Covarrubias, non videntur curandi cum libertatis et immunitatis ecclesiasticae *semper fuerint parum amici*, quod si et ipsi correcti fuissent, non posset hic auctor ex illorum autoritate pretendere fulcimenta <sup>(86)</sup>.

Ancora un volta emerge il problema del comportamento da assumere verso giuristi estremamente autorevoli e noti, che avevano potuto affermarsi nel corso del Cinquecento, ma che ormai erano visti sotto tutt'altra luce (uno per tutti: Covarrubias, appunto). La proibizione di Gambacorta nel 1623 deve aver lasciato in ogni modo qualche strascico, visto che ancora nel 1626 si discuteva del suo libro insieme a quelli di altri giuristi napoletani e spagnoli <sup>(87)</sup>.

Passano vent'anni e nella rete dell'Indice incappa un altro giurista italiano, Francesco Ansaldi, di San Miniato e vice cancelliere dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano dal 1627 al 1645 <sup>(88)</sup>. Il suo voluminoso *De iurisdictione* fu vietato, con la clausola "donec corrigatur", nel giugno del 1644, dopo che una duplice, lunga e analitica relazione di Giovanni Battista Morra aveva individuato più di quaranta punti critici: il tema enunciato nel titolo e il fatto che fosse stato pubblicato a Lione aveva evidentemente suscitato subito le preoccupazioni censorie <sup>(89)</sup>. Anche il libro di Ansaldi non può certo essere collocato tra le opere pericolose, apertamente critiche nei confronti della giurisdizione ecclesiastica, anzi. Il giurista si muove sempre con estrema prudenza, costruendo le argomentazioni con dovizia di citazioni, sviluppando i temi secondo lo schema molto classico e tradizionale *pro - contra*.

---

<sup>(86)</sup> ACDF, *Index* II/24, c. 290r (corsivo mio).

<sup>(87)</sup> ACDF, *Index* I/3, p. 162.

<sup>(88)</sup> F. ANGIOLINI, *I Cavalieri e il Principe. L'Ordine di Stato Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze, Edifir, 1996, ad indicem; A. LABARDI, *Gli Ansaldi di San Miniato e l'Ordine di Santo Stefano*, in *Atti del Convegno San Miniato e l'Ordine di Santo Stefano*, Pisa, ETS, 2004 ("Quaderni Stefaniani", XXIII), pp. 103-107; M. MONTORZI, *Moleskine Storico-Giuridico. Appunti e schede tra storia, diritto e politica*, Pisa, ETS, 2009, pp. 69-79.

<sup>(89)</sup> *De iurisdictione tractatus, in quinque partes divisus, quarum I. Iurisdictionem in genere, II. Ecclesiasticam, III. Saecularem, IV. Mixti fori, V. Muneris impositionem et exactionem continet*, Lugduni, sumpt. haered. Gabr. Boissat, & Laurentii Anisson, 1643; la relazione di G.B. Morra (futuro vescovo di Isola) in ACDF, *Index* II/27, cc. 138-151.

In molti casi le segnalazioni del censore sarebbero da spostare da Ansaldo agli autori (classici) da lui citati. Un caso per tutti: Morra segnala come criticabile un passo in cui il giurista toscano aveva discusso delle non uniformi discipline in tema di matrimonio e impedimenti (deducibili dalla lettura del Vecchio e del Nuovo Testamento), tanto da concludere che

cum dictum ius divinum immutabile non fuerit, sed extemporale, variabile, Papa, qui in terris vicem Dei fungit, quod in eo iure expedire melius sibi visum fuerit, dubio procul facere poterit <sup>(90)</sup>.

L'argomentazione è copiata quasi alla lettera da un canonista tre-quattrocentesco, Pietro d'Ancarano; questi, in un parere in cui aveva discusso dei poteri di dispensa del pontefice in tali materie, aveva appunto concluso che

ius editum circa matrimonia impedienda non est ius quod immobile perseveret, imo mutabile prout Papae, qui in terris Dei vice fungitur, expedire visum fuerit <sup>(91)</sup>.

Non era solo l'imprudenza o la superficialità nel citare opinioni parzialmente passate di moda a mettere sull'avviso il critico lettore. Ansaldo in effetti affrontava un vastissimo spettro di problemi, come appunto enunciato nel titolo, per i quali (si può dire) ogni sotto-argomento poteva essere in quei decenni oggetto di contestazione. Anche perché, volendo offrire un quadro esaustivo della problematica, prese in esame temi quanto mai delicati; si veda ad esempio il caso dei delitti di lesa maestà eventualmente commessi da chierici: vi era da risolvere preliminarmente l'annosa controversia se costoro potessero definirsi sudditi <sup>(92)</sup>. Il suo assunto iniziale era che non si nasceva chierici, ma sudditi di un principe e che tale condizione non

---

<sup>(90)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., p. 378.

<sup>(91)</sup> P. ANCARANO, *Consilia*, Venetiis, Ad Candentis Salamandrae Insignie, 1574, c. 199v (cons. 373, n. 8).

<sup>(92)</sup> M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 230 e ss. Su coeve elaborazioni spagnole cfr. *infra* § 2.

si perdeva del tutto, per concludere poi (dopo una lunghissima disamina delle dottrine) che “vim vi repellere licet”, finendo con una classica esemplificazione (la repressione della congiura dei Pazzi) e riutilizzando le argomentazioni di un *consilium* di Girolamo de' Torti; questi aveva giustificato (*inter alias*) l'impiccagione di Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa <sup>(93)</sup>.

Un'altra “doctrina omnino abolenda” (così scriveva il censore, richiamando la bolla *In Coena Domini*) era quella relativa alla non accettazione di un vescovo “suspectus” da parte del *princeps* o la sua rimozione in caso di scandali: le fonti di Ansaldi sono quelle tipiche della canonistica due-quattrocentesca, ma i tempi non sono più gli stessi <sup>(94)</sup>.

In una lenta progressione Ansaldi si stava avvicinando a due questioni ormai divenute spinose. Per il problema dell'immunità locale delle chiese, il giurista toscano non solo richiamava la teoria di Covarrubias (insieme a Claro e Deciani) secondo cui questa era “de iure positivo”, ma aggiungeva, coerentemente, che la consuetudine poteva derogare “quae sunt iuris positivi”; a questo punto non erano pochi i casi in cui si presentava come legittima l'estrazione dei delinquenti dai luoghi sacri <sup>(95)</sup>. L'altro tema è enunciato ricorrendo all'ipotesi della “negligentia iudicis ecclesiastici” per affrontare così la questione degli eventuali poteri del principe in materie pertinenti in via di principio alla giurisdizione ecclesiastica (si tratta della tematica che poteva rientrare sotto la categoria dell'*appel comme d'abus* o del *recurso de fuerza*) <sup>(96)</sup>.

La letteratura giuridica in tema era quanto mai vasta e con gli orientamenti più divergenti; scorrendo le numerose *auctoritates* citate *pro, contra* e le *ampliationes*, si percepisce abbastanza facilmente che, se le conoscenze di Ansaldi sono vaste, è anche vero che

<sup>(93)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., p. 160; sul *consilium* di Torti cfr. K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1993, pp. 242, 262-268; E. SPAGNESI, *In difesa del Magnifico. A proposito di alcuni consilia legali al tempo della congiura dei Pazzi*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, Pisa, Pacini, 1996, III, pp. 1235-1253.

<sup>(94)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., pp. 356-357.

<sup>(95)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., pp. 370-372.

<sup>(96)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., pp. 357-362.

le sue citazioni si orientano verso autori “tranquilli”, soprattutto per quanto riguarda quelli di area iberica che arrivano a pubblicare sino alla fine Cinquecento: Covarrubias, ovviamente, non può mancare, compare un cenno a Morla, Núñez de Avendaño e López de Salcedo (forse di seconda mano, tramite una citazione critica di Stefano Graziani)<sup>(97)</sup>, ma nulla sembra emergere di opere che avevano caratterizzato il dibattito negli ultimi decenni: non Castillo de Bobadilla, non Sessé, non Cevallos e neppure Salgado de Somoza o Gabriel Pereira de Castro. Discute con prudenza Farinacci e la già menzionata *decisio* del cardinale Bianchetti<sup>(98)</sup>; e poi, cautelandosi dietro le parole di Alderano Mascardi, conclude che “cum haec defensio Principis in subditos debita sit de iure naturae, recusari non potest, ea equidem ratione (credo) motus quia ius naturale divinum dicitur esse”<sup>(99)</sup>. Nulla di particolarmente eversivo, ma anche questa parte della sua opera fu posta nell’elenco dei passi degni di censura. Le fonti e le *auctoritates* possono essere diverse, e pur tuttavia anche il cauto giurista toscano portava il suo contributo alle teorie della sovranità in modo non particolarmente distante da quanto veniva elaborato nella penisola iberica.

## 2. “L’erronea opinione dei moderni spagnoli”

Benché fosse edito nel 1643, il *De iurisdictione* di Ansaldi offriva un’eco tenue (decisamente carente) di quanto pubblicato in Spagna nei decenni precedenti. Un motivo di tale assenza è da cercare probabilmente negli effetti di una stagione censoria attivata proprio nei confronti di giuristi di tale area (o al servizio della corona) e che giungeva a compimento negli anni Quaranta: nel solo 1643, ad esempio, proprio quando il trattato vede la luce, risultano vietate le

---

<sup>(97)</sup> S. GRAZIANI, *Disceptationum forensium [...] tomus secundus*, Genevae, Sumptibus Samuelis Chouet, 1664, p. 151 (cap. 238, n. 75). Graziani aveva collaborato in più occasioni con la Congregazione dell’Indice, preparando, tra l’altro, una censura a Morla (cfr. *infra* nota 145).

<sup>(98)</sup> Cfr. *supra* nota 56.

<sup>(99)</sup> ANSALDI, *De iurisdictione*, cit., p. 362; A. MASCARDI, *Conclusiones ad generalem quoruncunque statutorum interpretationem accomodatae*, Francofurti, ex officina Wolfgangi Richteri, 1609, p. 71 (I, n. 220); su Mascardi si veda la voce di V. PIERGIOVANNI in DBI 71, pp. 532-534.

*Quaestiones canonicae* di Pedro Cenedo, le *Allegationes fiscales* di Juan Bautista Larrea e la raccolta delle leggi siciliane curata da Mario Cutelli. Nel marzo 1647 è stampato a Roma un bando contenente in forma riassuntiva (e un po' casuale) divieti degli ultimi anni: ai tre titoli appena citati se ne sono aggiunti altri non meno significativi (alcuni pubblicati di recente, altri in circolazione da tempo). Insieme a scritti minori o frutto di controversie occasionali (López de Baylo, Martí i Viladamor, Peralta), compaiono trattati veri e propri su temi che, direttamente o indirettamente, riguardano le complesse vicende delle relazioni tra monarchia e chiesa romana (Solórzano Pereira, González de Salcedo, Castillo Sotomayor), insieme a testi più connotati da un'impronta accademica, ma in cui si rintracciavano singoli passi sempre connessi alle tematiche di tipo giurisdizionale (Amaya) <sup>(100)</sup>. Tra gli effetti "secondari" di questo bando vi fu anche la pubblicazione di un curioso trattato di Giulivo Cartari, mandato in stampa dal figlio Carlo, vista la stretta connessione tematica <sup>(101)</sup>.

---

<sup>(100)</sup> Il bando con quanto stabilito il 18 dicembre 1646 è dell'11 marzo 1647 (consultabile sul sito della Biblioteca Casanatense di Roma) ed è riprodotto nell'indice di Alessandro VII (*Index librorum prohibitorum Alexandri VII*, Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae 1664, p. 354-356). Nel bando, oltre agli autori qui ricordati, vi sono ovviamente molte altre opere, tra cui la traduzione francese di un trattato di Sarpi (non identificato come autore) curata da tale Jean Bouillon (*La guerre libre*, La Haye, Chez Theodore Maire, 1641); si tratta del testo pubblicato dapprima anonimo in italiano, poi in inglese con il titolo *The free schoole of warre* e poi come *Quaestio quodlibetica ...* (P. SARPI, *Opere*, a cura di G. e L. COZZI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 1224-1275; M. INFELISE, *Ricerche sulla fortuna editoriale di Paolo Sarpi (1619-1799)*, in *Ripensando Paolo Sarpi*, a cura di C. PIN, Venezia, Ateneo Veneto, 2006, p. 522; ILI XI, p. 156); per gli autori "iberici" cfr. ILI XI, pp. 58 (Alcedo Avellaneda), 68 (Amaya), 199 (Castillo Sotomayor), 207 (Cenedo), 261 (Cutelli), 352 (Fonseca), 395 (González de Salcedo), 509 (Larrea), 559 (López de Baylo), 592 (Martí i Viladamor), 694 (Peralta), 844 (Solórzano Pereira).

<sup>(101)</sup> G. CARTARI, *Disputatio de foro competenti ...*, Romae, excudebat Ludovicus Grignanus, 1648 (OJB 1356); nella dedica al lettore Carlo Cartari menzione espressamente il bando del 1647 per i titoli delle opere di Peralta, Martí i Viladamor, González de Salcedo e López de Baylo. Il trattato è una curiosa difesa delle tesi curiali in tema di esenzione dei chierici, redatta presuntivamente in tempi diversi, e comunque con interventi databili a dopo il 1624 (è citato il libro di Urries: cfr. cap. V, nota 157); benché palesemente e intenzionalmente scritta contro le pratiche e le dottrine iberiche (e napoletane), è poverissima di riferimenti alle opere che avevano trattato dell'argomento, quasi si volesse espressamente non citarle; sull'autore cfr. la voce di A. MAZZACANE in DBI 20, pp. 792-793.

I non pacifici rapporti tra Filippo IV e il papato avevano raggiunto un punto di rottura, tanto che il sovrano rispose a questo bando con un duro documento in cui era ribadita l'inefficacia dei divieti nei regni sottoposti all'inquisizione spagnola ("sin dependencia de las Congregaciones de Inquisicion i Expurgatorio, que en estos Reinos non tienen jurisdicion ni superioridad"):

se acaben de persuadir en Roma que no es materia esta que se ha de reducir à opiniones, ni en que han de poner la mano, ni dâr leyes al Gobierno en un derecho que nació con la Corona i se ha practicado siempre <sup>(102)</sup>.

Due nomi sono evidenziati nel documento, Salgado de Somoza e Solórzano Pereira (per il ruolo che questi avevano avuto nell'amministrazione regia), mentre non si fa cenno ad altri (alcuni dei quali già defunti); si può dire, comunque, che la misura era considerata ormai colma.

In effetti fu necessario attendere più di trent'anni per ritrovare nuovi giuristi "iberici" all'indice: nel 1680 vi fu l'iterazione del divieto per il *De lege politica* di González de Salcedo (di cui era stata pubblicata una seconda edizione ampliata); e successivamente furono proibite opere di Pietro Frasso (di origine sarda) e di Juan Luis López Martínez, in cui si difendevano i diritti della corona per il vicariato regio nei territori americani e si discuteva l'annosa questione della giurisdizione e delle immunità ecclesiastiche <sup>(103)</sup>.

Chi, invece, non sfuggì alle attenzioni censorie furono ancora una volta i libri di italiani che si muovevano tra il Mezzogiorno e Madrid: subito a metà secolo furono vietate la raccolta delle leggi

---

<sup>(102)</sup> *Tomo tercero de autos acordados*, Madrid, por D. Joachim Ibarra, 1775, pp. 32-33; e cfr. il memoriale con la stessa data pubblicato da A. SIERRA CORELLA, *La censura de libros y papeles en España y los índices y catálogos españoles de los prohibidos y expurgados*, Madrid 1947, pp. 153-157. Nel febbraio del 1648 il re ordinava al vicerè di Aragona di non dar seguito a brevi pontifici contenenti divieti, per verificare "si es contra mis Regalías dicha prohibicion" (J.L. LÓPEZ MARTÍNEZ, *Historia legal de la bula llamada In Coena Domini*, Madrid, Gabriel Ramirez, 1768, p. 101).

<sup>(103)</sup> ILI XI, pp. 359, 395, 559 (cfr. *infra*).

sarde curata da Francesco Vico, un pamphlet di Carlo Calà, e un nuovo libro di Mario Cutelli (in polemica con Antonino Diana) <sup>(104)</sup>.

I casi qui solo menzionati sono noti da tempo, perché già Reusch aveva richiamato l'attenzione su di essi (anche se non tutti gli autori possono essere in effetti tra loro apparentati, come aveva ipotizzato lo studioso tedesco) <sup>(105)</sup>. Come è stato di recente sintetizzato in modo efficace, “a colpi di proibizioni librarie fu messa al bando l'intera tradizione regalista iberica” <sup>(106)</sup>. Il quadro risulta più completo se si considera che, insieme a questi, altri nomi ed opere furono poste in discussione dai censori romani, senza che si giungesse ad un divieto formale: bisogna così aggiungere Morla, Peguera e Sessé, per non dimenticare il “recupero” di un testo datato come il quattrocentesco *Speculum principum* di Pedro Belluga <sup>(107)</sup>.

Indubbiamente il vero nervo scoperto era rappresentato da Covarrubias, individuato (più o meno propriamente) come l'iniziatore di una tradizione dottrinale quanto mai pericolosa: il suo nome era comparso fugacemente durante la preparazione dell'Indice clementino <sup>(108)</sup>. Nel 1595 Camillo Borghese (nunzio straordinario a Madrid) aveva suggerito di “far scrivere ex professo et stampar un libro [...] da qualche dottor italiano, che mostrasse quanto sia

<sup>(104)</sup> ILI XI, pp. 181, 261, 917.

<sup>(105)</sup> REUSCH, *Der Index*, II/1, p. 370 e ss. López de Baylo, ad esempio, non è da collocare tra gli scrittori portoghesi, ma era un funzionario spagnolo in Sardegna, le cui *Iustificaciones motivorum ...* furono redatte in occasione di un conflitto con il vescovo di Alghero (cfr. *infra* nota 193).

<sup>(106)</sup> CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., p. 76.

<sup>(107)</sup> Note critiche del 1625 all'edizione di Belluga curata da Camillo Borrelli nel 1580 (ma che si concludevano con un giudizio sostanzialmente positivo) sono conservate in ACDF, *Index* II/25, cc. 267v-273v; ACDF, *Index* I/3, p. 160.

<sup>(108)</sup> FRAJESE, *La politica*, cit., p. 348. In un documento spagnolo relativo al caso Roa Dávila del 1591 si accusava Roma “de aver quitado de los libros de Covarrubias y de Navarro y de otros, quando los imprimen en Italia, todo lo que an escripto en esta materias” (patronato regio *recurso de fuerza*, etc.) in C. PÉREZ PASTOR, *Bibliografía madrileña: ó Descripción de las obras impresas en Madrid (siglo XVI)*, Madrid, Tip. de los huérfanos, 1891, pp. 404-405; la notizia ricorse nuovamente nel 1606 (ZOTTA, *G. Francesco de Ponte*, cit., p. 238), ma per Covarrubias non ho trovato riscontri (mentre per Azpilcueta cfr. *supra* cap. I, note 132-136). Un abbinamento elogiativo dei due, “diligentissimus magister et discipulus, Azpilcueta et Covarrubias”, in J. MARTÍNEZ DE OLANO, *Concordia et nova reductio antinomiarum iuris communis ac regii Hispaniarum*, Burgis, Apud Philippum Iuntam, 1575, p. 160.

erronea l'opinione di Covarrubias, et d'altri moderni spagnoli, e hanno difeso in stampa questo rimedio della forza et cavillato le parole della bolla *In Coena Domini*" (109). Borghese pensava soprattutto ai libri di Roa Dávila e Henriquez (per altro ormai posti in condizione di non nuocere, come si vedrà). La connessione tra Covarrubias e Roa Dávila compare anche in un memoriale indirizzato a Clemente VIII (molto probabilmente da Francisco Peña), quando tra Sant'Ufficio e Congregazione dell'Indice si stava discutendo dei *consilia* di Menochio; in questo scritto si rimproverava al giurista lombardo di aver citato Covarrubias,

cuius assertiones explicatae a Ioanne Roa in pessimo illo libro de iuribus principalibus fuerunt iam explosae et damnatae. Quarto loco citat Osasc. decisio 30 sed quia decisio illa multa habet schismatica, erronea et temeraria, indigna est quae a catholico viro citetur [...] Quinto citat Ignatium Lopez in addit. ad pract. Diaz c. 102 sed iste in eadem damnatione est cum Ioanne Roa, quia destruit bullam coenae et ipse non meretur allegari (110).

Nelle censure che pochi anni dopo Peña preparò al trattato di de Curtis è presente un passaggio abbastanza sibillino quanto a riferimento fattuale, ma chiaro per il significato: "quod attinet ad Covarrubiam in pract. quaest. cap. 35 iamdiu ab ecclesia contra eum conclamatum est" (111). Non risultando divieti formali si può ipotizzare che Peña facesse allusione alle disposizioni contenute nella bolla *In Coena Domini* oppure potrebbe trattarsi del riferimento ad un orientamento rotale enunciato in una *decisio* dello stesso Peña: "Domini [...] tales recursus [ai tribunali secolari] nusquam tolerantur, in eaque re gravissime lapsum Covarrubiam [...] et

---

(109) J. ROA DÁVILA, *De regnorum iustitia*, a cura di L. PEREÑA, Madrid, CSIC, 1970, p. 152. Diventato papa, Borghese era stato nuovamente investito del problema proprio nei giorni delle discussioni sul libro di de Curtis (cfr. *infra* cap. V, p. 289).

(110) ACDF, *Index* II/20, cc. 397v-398r; per Cacherano *supra* cap. I, note 52-54; per Menochio cfr. *infra* V, § 2.1; per le note di López de Salcedo: J. B. DÍAZ DE LUGO, *Practica criminalis canonica* [...] *Accesserunt etiam huic tertiae & ultimae aeditioni selectissimae annotationes* [...] *A doctore Ignatio Lopez de Salzedo*, Compluti, excudebat Ioannes Gracian, 1587.

(111) ASV, *Misc. Arm.* X, 205, c. 296r; per il caso de Curtis cfr. *infra* cap. V, § 2.2.

caeteros idem opinantes uno consensu affirmatum fuit” (112). Certo è che alla fine del 1605 la questione Covarrubias era ancora considerata aperta (113).

La *querelle* dell’interdetto veneziano attirò nuovamente l’attenzione sulla sua opera: alle argomentazioni e alle citazioni di un Giovanni Marsilio aveva risposto Bellarmino con un giudizio abbastanza netto: “nimis semper Regiae potestati favere visus est” (114). In precedenza il gesuita aveva già scritto considerazioni critiche (in specie in tema di immunità), e fu in ciò seguito da non pochi giuristi e teologi, al rinfocolarsi delle discussioni sulla questione della bolla di Gregorio XIV (115).

L’autorevolezza e il ruolo svolto in passato da Covarrubias (docente all’università di Salamanca, magistrato, vescovo, presente al concilio di Trento, presidente del Consiglio di Castiglia e membro del consiglio *de Estado*) fecero sì che, presumibilmente, motivazioni politico-diplomatiche prevalessero su un non sopito intento di vederne condannate alcune teorie (116). Indubbiamente il capitolo 35

---

(112) PEÑA, *Recollectae decisiones*, cit., dec. 480, n. 38, p. 344; questa *decisio* ebbe una straordinaria fortuna nei dibattiti seicenteschi, ben prima della pubblicazione tra le *Recollectae*.

(113) Cfr. *infra* cap. V, nota 149.

(114) R. BELLARMINO, *Responsio Cardinalis Bellarmini ad duos libellos* [...], Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1607, p. 67; e cfr. A. TANNER, *Defensionis ecclesiasticae libertatis libri duo*, Ingolstadii, ex Typographia Ederiana, 1607, pp. 179 e ss, 406 e ss.; F. SUÁREZ, *De virtute et statu religionis*, Moguntiae, sumptibus Hermanni Mylii, 1609, p. 151 (II, 38 n. 17): “caute legendi sunt, quia plus quam oportet, inclinant in favorem secularium principum”; per il gustoso episodio narrato da Sarpi cfr. *supra* Introduzione, testo corrispondente a nota 53.

(115) R. BELLARMINO, *De exemptione clericorum*, in *De indulgentiis et iubileo* [...] *Accedunt* [...] *alia opuscula*, Lugduni, Apud Iohannem Pillehotte, 1599, in specie cap. III, p. 111 e ss.; A. PESANTIUS, *Tractatus de immunitate ecclesiastica*, Romae, ex typographia Gulielmi Facciotti, 1606; ITALIA, *In tertium librum Decretalium*, cit.

(116) C. GUTIERREZ, *Españoles en Trento*, Valladolid, CSIC, 1951, pp. 238-245; tra i contributi più recenti S. DE DIOS, *El absolutismo regio en Castilla en el siglo XVI*, in « Ius fugit » 5-6 (1996-97), pp. 179-186; Id., *Disputas de Diego de Covarrubias en torno al derecho de pastos, in Estudios de derecho de obligaciones. Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, coord. por E. LLAMAS POMBO, Las Rozas, La Ley, 2006, I, pp. 469-500; I. EZQUERRA REVILLA, *El consejo real de Castilla bajo Felipe II. Grupos de poder y luchas faccionales*, Madrid, Soc. estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.

delle *Practicae quaestiones* (“de rebus et negotiis ecclesiasticis quae solent apud huius Castellani Regni praetoria frequenter examinari”) risulta essere un punto di riferimento costante nella dottrina iberica così come in non poca letteratura giuridica cinque-seicentesca<sup>(117)</sup>. Non meno influenti furono anche le sue posizioni in tema di immunità: a suo parere questa, per quanto riguardava i chierici di prima tonsura e/o coniugati, non era di diritto divino, ma di diritto umano (con tutte le conseguenze che ciò comportava: ad esempio che la consuetudine, e quindi la prassi delle corti, potevano limitare l’esenzione dei chierici)<sup>(118)</sup>.

Perché tanta preoccupata attenzione verso questo scritto (come per altri capitoli della stessa opera)?

Si può partire da un aspetto apparentemente secondario: la trattazione è costruita non solo sulle fonti tipiche dello *ius commune*, ma vi è una spiccata e vistosa utilizzazione di *auctoritates* della tradizione (in senso lato) gallicana: da d’Ayma e Guymier a Benoît e Grassaille, fino a du Moulin; e poi il “primo” Azpilcueta (che sarà noto grazie anche a questa citazione di Covarrubias)<sup>(119)</sup>; non mancano alcuni degli autori più significativi della cultura meridionale (Matteo d’Afflitto, Tommaso Grammatico). Il tutto congegnato in modo da dimostrare che pratiche e usi spagnoli erano comuni ad altri paesi (cattolici), come la Francia, il Portogallo, le Fiandre o la stessa Italia.

Non era, tuttavia, solo una questione di citazioni (tra le quali quella di du Moulin si stagiava quanto a “pericolosità”); erano i temi stessi, quei *negotia ecclesiastica* esaminati nelle corti regie, ad essere problematici: le cause possessorie di una *res spiritualis*; le cause relative alla decime; il controllo sui poteri dei nunzi apostolici; i benefici ecclesiastici inibiti agli stranieri; il controllo delle *litterae apostolicae* (l’*exequatur* o *retención de bulas*); e infine il potere di togliere “vim et violentiam quae a iudicibus ecclesiasticis appellan-

---

<sup>(117)</sup> *Practicarum quaestionum liber unus*, Salmanticae, Andreas a Portonariis, 1556, cc. 159r-163v.

<sup>(118)</sup> *Ibidem*, cc. 141r-148r; sul tema è da anche da vedere *Variarum resolutionum*, lib. II, XX.

<sup>(119)</sup> Cfr. *supra* cap. I, note 135-136.

tibus fieri solet” (120). Va sottolineato inoltre che nelle argomentazioni di Covarrubias, là dove è spiegato che il ricorso ai tribunali regi e il loro intervento sono da valutare come strumento extragiudiziale, torna con frequenza il rinvio alla “utilitas reipublicae” quale principio ispiratore dell’attività del re e delle sue corti.

L’aver legittimato tali pratiche aprì la strada a schiere di autori (e non solo giuristi) che caratterizzarono la produzione iberica tra Cinque e Seicento. Sempre Peña aveva preparato un elenco di “doctores hispani qui in causis ecclesiasticis super violentiis auferendis licitum esse recurrere ad tribunalia laicorum censuerunt” e questa lista si apriva, non a caso, proprio con il nome di Covarrubias (121).

Curiosamente in questo elenco non compaiono due libri che pure Peña doveva ben conoscere (era stato autorizzato dal papa a possederli), vale a dire quelli di Juan Roa Dávila e Enrique Henríquez, da poco pubblicati in Spagna e oggetto di una caccia e una distruzione sistematica (122). Roma ottenne, nel caso di Roa, che il libro fosse proibito dall’Inquisizione spagnola e successivamente, “ex ordine Sanctissimi et Congregationis S.ti Officii”, fu posto all’indice, visto che non si era riusciti ad ottenere ciò di cui era stato incaricato il nunzio: che “non si stampi, anzi che questa parte

---

(120) Sul tema cfr. CARON, *L’appello per abuso*, cit.; G. CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell’età di Gregorio XIII e di Filippo II*, in «Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo», serie IV, vol. XV, II (1954-55), pp. 5-306; Q. ALDEA VAQUERO, *Poder y elites en la España de los siglos XV al XV (aspecto religioso)*, in «Anuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea», XXIX-XXX (1979), p. 425 e ss.; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII*, in R. GARCÍA-VILLOSLADA, *Historia de la Iglesia en España*, IV, *La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII*, Madrid, BAC, 1979, p. 102 e ss.; BORROMEIO, *Felipe II y la tradición regalista*, cit.; B. CÁRCELES DE GEA, *El recurso de fuerza en los conflictos entre Felipe II y el Papado: la plenitudo quaedam iuris*, in «Espacio, Tiempo y Forma», Serie IV, *Historia Moderna*, t. 13, 2000, pp. 11-60.

(121) BAV, *Vat. lat.* 5429, cc. 72r-73r. Coevo a questo è un elenco analogo, ma arricchito anche di citazioni della dottrina francese e italiana in PEÑA, *Recollectae decisiones*, cit., p. 341 (dec. 480 del 1595).

(122) J. ROA DÁVILA, *Apología de iuribus principalibus*, Madriti, apud Petrum Madrigal, 1591; E. HENRIQUEZ, *De pontificis romani clave*, Salamanticae, ex officina Ioannis & Andreae Renaut fratrum, 1593; per il permesso di Peña cfr. *supra* cap. III, nota 148.

stampata si abbrugi”, e che ne distruggesse “anche l’originale [...] per estinguere la memoria d’esso” (123).

Meno noto è il caso di Henriquez (di cui talvolta si confondono anche le opere): si può ipotizzare che la stampa del libro (*De pontificis romani clave*) non fu portata a compimento e che, nella massima parte, fu effettivamente distrutta, tanto che (forse) non si reputò utile proibirlo formalmente (a differenza della sua *Summa* che fu successivamente vietata “donec corrigatur”) (124). Il fatto, poi, che entrambi fossero incarcerati dal Sant’Uffizio a Roma ha determinato che siano rimasti ancora non pochi documenti (che attendono studi analitici) (125).

La durezza delle procedure nei confronti dei due (chierico regolare di S. Agostino ed ex-gesuita, Roa Dávila; gesuita, Henriquez) va forse ascritta al fatto che fossero due religiosi ad aprire un ulteriore fronte critico su di un terreno così delicato come quello dell’immunità ecclesiastica e degli ambiti della giurisdizione secolare; si era in una fase in cui il papato cercava di contrastare posizioni diffuse nella cultura professionale iberica (di cui sono testimonianza anche le aggiunte e correzioni alla bolla *In Coena Domini*).

I timori emergono con grande chiarezza nelle parole dedicate da Bellarmino al libro di Roa, la cui dottrina è definita “scandalosa,

(123) ROA DÁVILA, *De regnorum iustitia*, cit., pp. 133-135; PINTO CRESPO, *Inquisición*, cit., p. 220; ACDF, *Index I/1*, c. 62r; E. LLAMAS, *Dos documentos inquisitoriales sobre una obra de Juan Roa Dávila en el « British Museum »*, in « Salmaticensis », 17 (1970), pp. 425-429; A. BORROMEIO, *Istruzioni generali e corrispondenza ordinaria dei nunzi: obiettivi prioritari e risultati concreti della politica spagnola di Clemente VIII*, in *Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592-1605*, hgb. von G. LUTZ, Tübingen, Max Nimeyer, 1994, pp. 182, 209; secondo una più tarda testimonianza riportata da Pereña sembra che il libro di Roa Dávila sia stato addirittura portato in Italia e ivi bruciato.

(124) Una prima informazione, relativamente imprecisa, in *Dictionnaire de théologie catholique*, VI, Paris, Letouzey et Ané, 1920, coll. 2197-2198. Per la *Summa* cfr. ILI XI, p. 431.

(125) Per Roa Dávila (oltre a quanto segnalato e pubblicato da Pereña): ASV, *Misc. Arm. X*, 205, cc. 1-18, 255-263; ACDF, *Index II/15*, cc. 134-144; II/16, cc. 130-222; ACDF, *SO, Censurae librorum I*, cc. 380-400, 462-463; BAM, L.7 suss, cc. 286-353; BNN, *Ms. Branc. I.B.2*, cc. 423-428; per Henriquez: ACDF, *Index II/15*, cc. 127, 146-256; ACDF, *SO, Censurae librorum I*, cc. 267-379; Archivum Romanum Societatis Iesu, *Opp. NN. 190*; BNN, *Ms. Branc. III.B.3*, cc. 350-363; sulla contemporanea presenza dei due nelle carceri inquisitoriali cfr. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, cit., ad indicem.

periculosa, temeraria” e per la quale si richiamano, di volta in volta, precedenti luterani o inglesi; soprattutto si temeva un effetto di contagio dalla cattolicissima Spagna (che traeva origine da trattati basati eminentemente su fonti teologiche, ma ricchi di citazioni giuridiche, soprattutto le pagine di Henriquez). Se si giustificavano “*actiones principum secularium qui ad vim tollendam miscent se in causis ecclesiasticis, aperietur porta ad omnia iura ecclesiae conculcanda*”, e soprattutto cosa sarebbe successo in Europa

si videant actiones suas defendi per librum editum in Hyspania? [...] si absque scrupulo incipiant principes seculares non obedire mandatis Pontificum in causis beneficiorum et similium rerum, periculum erit ne paulatim incipiant eorum primatum et auctoritatem non agnoscere <sup>(126)</sup>.

La *quaestio prima* del libro di Roa Dávila, su cui si appuntarono le numerose note critiche (curiosamente omessa dall'antologia curata da Pereña) è intitolata programmaticamente “*de iusto iure principum ad tollendam vim, si quandoque inferri forte contigerit ab ecclesiasticis in mandatis, iudiciis et immunitatis usu*”. Prendeva avvio da un caso che si potrebbe definire di “scuola”, vale a dire “*si Pontifex et praelatus contra ius divinum et naturale agat*”, per poi ampliarsi a ogni sorte di ingiustizia e *violentia* compiute da ecclesiastici <sup>(127)</sup>.

Va considerato che diverse *auctoritates* utilizzate da Roa Dávila erano state elaborate in periodo pre-tridentino (ad esempio Torquemada, de Vio, la prima edizione della *Relectio* di Azpilcueta), epoca in cui lo scrivere era senza dubbio più libero; inoltre non bisogna dimenticare che molte di queste fonti si collocano in una prospettiva fortemente connotata dalle tradizioni giuridiche iberiche e francesi — due dimensioni che alla fine del Cinquecento non erano più così congruenti con gli indirizzi curiali. Indubbiamente creava scandalo definire “tirannici” comportamenti (eventuali) di pontefici e prelati (anche se gli esempi erano palesemente tratti dall'opera di de Vio e

<sup>(126)</sup> LE BACHELET, *Auctarium Bellarminianum*, cit., pp. 493-497.

<sup>(127)</sup> ROA DÁVILA, *Apologia*, cit., p. 12 e ss.

Torquemada) <sup>(128)</sup>; ma, forse, il motivo per cui il libro fu visto come pericoloso non risiedeva tanto nell'insieme delle argomentazioni di tipo giuridico (il debito nei confronti di Azpilcueta e Covarrubias è evidente), quanto in quelle più propriamente religiose.

Forte è il richiamo alla dimensione spirituale della Chiesa, e al ruolo che il sovrano ha non solo nella tutela della pace in generale, ma anche per ciò che attiene alla vita ecclesiastica:

pacem et tranquillitatem ecclesiae velle Deum a principibus dependere, qui vi armorum iniurias propulsare ac vim auferre possunt; cum id ecclesiasticis non usquequaque sit datum, quibus arma materialia non concessit Deus <sup>(129)</sup>.

Le citazioni paoline abbondano; così come il richiamo ad un ben noto passo di S. Girolamo (ripreso nel *Decretum* C. 23, q. 5, c. 23), da cui si deduceva la funzione tutoria del sovrano assieme alla massima della liceità di “vim vi repellere” (assurta a principio di diritto naturale anche dai teologi) <sup>(130)</sup>. Era poi enunciato l'assioma che il principe ha un “paternum ius in *totam* rempublicam [...] cum omnes, etiam ecclesiastici, partes reipublicae sint”, andando così a toccare uno dei punti dolenti delle polemiche del tempo <sup>(131)</sup>.

Come si è già osservato per altri autori, queste affermazioni erano state (ed erano) relativamente diffuse pure in ambiti tradizionali; non pochi giuristi e teologi cattolici avrebbero potuto sottoscriverle (tanto è vero che lo stesso Roa avrebbe poi chiesto che il suo libro fosse tolto dall'indice, visto che era stato assolto dall'accusa di eresia) <sup>(132)</sup>. Cadevano però in una temperie culturale in cui i margini del dibattito si erano decisamente ristretti.

Non poteva non preoccupare i vertici romani il fatto che, due anni dopo, con la questione di Roa ancora aperta, si intendesse

---

<sup>(128)</sup> Cfr. T. DE VIO, *De comparatione auctoritatis Papae et concilii*, cap. 27 in *Opuscula omnia*, Antverpiae, apud viduam et haeredes Ioannis Stelsii, 1567, p. 29; J. TORQUEMADA, *Summae ecclesiasticae libri quatuor*, Salmanticae, apud Ioannem Mariam a Terranova, 1560, p. 352 (lib. II, cap. XCVII).

<sup>(129)</sup> ROA DÁVILA, *Apologia*, cit., p. 21.

<sup>(130)</sup> Cfr. *ibid.*, p. 46 “privilegium clericale non tollit naturae iura”.

<sup>(131)</sup> *Ibid.*, pp. 29-30.

<sup>(132)</sup> ROA DÁVILA, *De regnorum iustitia*, cit., p. 190.

pubblicare una trattazione che veniva a toccare temi vicini, opera di un gesuita di origine portoghese ma da tempo attivo in Spagna (docente a Salamanca), il citato Henriquez; erano note le sue polemiche contro Suárez e addirittura si vociferava che tramasse per far proibire in Spagna le opere di Bellarmino <sup>(133)</sup>.

La stampa del *De pontificis romani clave* fu bloccata in fase avanzata, e la tiratura in massima parte distrutta: tutti gli esemplari noti sono incompleti e diversi presentano la stessa mutilazione anche all'interno del testo <sup>(134)</sup>. Come per Roa Dávila l'informazione di cosa fosse in corso di pubblicazione giungeva rapidamente alle orecchie del nunzio a Madrid, permettendogli, almeno in questi due casi, di prendere provvedimenti risolutivi. La questione tuttavia si protrasse a lungo, visto che ancora nel 1598 si discuteva sul contenuto del volume, cui poi si aggiunse dal 1599 anche la censura della *Summa*. Sembra che Henriquez abbia ottenuto un'assoluzione da Clemente VIII, relativamente al sospetto di eresia, mentre la dottrina contenuta del *De clave* fu giudicata falsa, scandalosa e favorevole alle "moderne" dottrine eterodosse in tema di libertà e immunità ecclesiastica <sup>(135)</sup>.

L'attenzione dei censori si concentrò su di un numero limitatissimo di capitoli del secondo libro di questo ampio trattato, là dove

<sup>(133)</sup> X.M. LE BACHELET, *Bellarmin avant son Cardinalat*, Paris, Beauchesne, 1911, p. 368 e ss.

<sup>(134)</sup> Già nel Settecento si lamentava la quasi scomparsa del volume: "toda a impressão foy entregue no fogo salvandose unicamente tres ou quatro exemplares" (D. BARBOSA MACHADO, *Bibliotheca lusitana historica*, II, Lisboa, Ignacio Rodrigues, 1747, p. 452; e cfr. D. CLÉMENT, *Bibliothèque curieuse, historique et critique*, IX, Leipsic [!], Jean Fred. Gleditsch, 1760, pp. 406-407); più "ottimistica" la valutazione di un altro erudito: "multa vero exemplaria regiorum officialium cura servata per varia Hispaniae partes venum exposita sunt, atque hodie in pretio habentur" (N. ANTONIO, *Bibliotheca hispana nova*, I, Matriti, apud Joachimum de Ibarra, 1783, p. 564); L. RUIZ FIDALGO, *La imprenta en Salamanca (1501-1600)*, Madrid, Arcos, 1994, III, pp. 1152-1153; il secondo libro, ad esempio, è mutilo del fascicolo *f*; nell'esemplare della Biblioteca de Castilla-La Mancha questo è stato sostituito da pagine manoscritte a riprova che era rimasto da qualche parte una copia più integra.

<sup>(135)</sup> Si veda la minuta senza data in BNN, Ms. *Branc.* III.B.3, cc. 351-352; nel dispositivo è menzionato il fatto che non avrebbe potuto continuare la stampa del volume, e che lo stampato doveva essere tutto raccolto e distrutto; a sua discolpa fu indicato che l'opera era stata approvata dai revisori.

si discutevano i “casi riservati” al pontefice e in particolare si analizzava nel dettaglio la bolla *In Coena Domini*. La questione si riduceva, sostanzialmente, alle diverse fattispecie per le quali, agli occhi spagnoli, risultava lecito il ricorso a corti secolari; quando, cioè, il sovrano poteva legittimamente impedire “vim et violentiam”, ed esercitava poteri che aveva *iure naturae et gentium*. Il gesuita era giunto alla conclusione che

Rex non ut iudex et remedio ordinario, sed per viam coercionis oeconomicae, ut pater familias et iure privati extraiudicialiter et per modum extraiudicialis defensionis, incipit tollere vim subditis illatam a clerico turbatore.

La fonte principale è Covarrubias (che a sua volta aveva derivato parte dell’argomentazione da una *decisio* di Matteo d’Afflitto)<sup>(136)</sup>; testimonianza di un diverso lessico è, invece, il riferimento alla *coercio oeconomica* che fu variamente declinata nella letteratura giuridica. Se il lessico del concetto di *potestas oeconomica* era di derivazione aristotelica, non si può dimenticare che i giuristi avevano soprattutto presente una tradizione che traeva origine (anche negli esempi) da un ben identificato (e citato) filone dottrinale (Terrevermeille, Benoît, Grassaille, ...) (137).

---

(136) “Sacrum Consilium potest de iure querelanti de spolio beneficii ecclesiastici facto per clericum succurrere et non consentire oppressioni [...] et providere exemplo Sanctorum Patrum providentium ad repellendam iniuriam et oppressionem illatam querelanti, quia illud est officium charitatis, verum debet procedi non per modum iudiciariae auctoritatis, sed provideri notorie et evidenter oppresso [...] Ita quod tali restituito potius sit defensio extraiudicialis quam iudicialis”: M. D’AFFLITTO, *Decisiones Sacri Regii Consilii*, dec. XXIV, n. 2 (Venetiis, apud Iuntas, 1635, p. 59).

(137) J. DE TERREVERMEILLE, *Contra rebelles suorum regum*, Lugduni, in edibus Ioannis Crespini, 1526, c. 65v e ss (su cui cfr. J. BARBEY, *La fonction royale. Essence et légitimité d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille*, Paris, Nouv. Ed. Latines, 1986, in specie p. 230 e ss); G. BENOÎT, *Repetitio capituli Raynuitius de testamentis*, Lugduni, apud Antonio Vincentium, 1544, I, c. 95 (sect.: *et uxorem nomine Adelasiam*, dec. II, nn. 155-156); C. DE GRASSAILLE *Regalium Franciae libri duo*, Lugduni, apud haeredes Simonis Vincentii, 1538, II cap. 16, pp. 95-96. Per altri utilizzi nella dottrina cfr. L. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderna», 19 (1990), p. 428 e ss.

La *paterna protectio* riguardava tutti, perché anche gli ecclesiastici dovevano essere difesi dal re, in base all'esegesi di un passo classico della lettera di Paolo ai Romani (*Rm.* 13):

Regi subdi in casibus necessariis omnem animam, nempe et saeculares et ecclesiasticos circa ea bona temporalia in quibus Rex est supremus.

E poi Henriquez ulteriormente glossava:

causa violentiae etiam in rebus ecclesiasticis non videtur spiritualis, ubi iniuria est notoria; episcopus enim dum vim infert, non agit publica Christi et ecclesiae autoritate, sed un privatus vir et de facto <sup>(138)</sup>.

Lo spettro della dottrina utilizzata (giuridica, innanzi tutto) è molto ampio, con un'attenzione (ovviamente privilegiata) verso quella iberica (interessante l'analisi delle specifiche tradizioni aragonesi), e una valutazione non meno puntuale delle realtà francesi e italiane.

La distruzione dei libri di Roa Dávila e di Henriquez portò di fatto ad una loro quasi scomparsa (soprattutto Roa) dall'orizzonte dei sistemi argomentativi dei giuristi <sup>(139)</sup>. Resta il fatto, però, che buona parte degli autori citati suffragava, più o meno esattamente, teorie del genere; ma verso di essi non si conoscono provvedimenti censori.

A fine secolo videro la luce due opere in cui temi analoghi erano trattati, ed ebbero un'accoglienza abbastanza diversa da parte dei censori (romani e spagnoli). Nel 1597 fu pubblicata la monumentale *Política para corregidores* di Jerónimo Castillo de Bobadilla, destinata ad un duraturo successo, nonostante il fatto che l'Inquisizione spagnola avesse indicato nel 1604 una breve serie di passi da

<sup>(138)</sup> *De pontificis romani clave.* cit., II parte, p. 35.

<sup>(139)</sup> In verità l'opera di Henriquez risulta relativamente citata da autori spagnoli del Seicento; fu utilizzata, ovviamente, da giuristi come Salgado de Somoza o Solórzano Pereira. González de Salcedo ne fece un significativo recupero: si veda ad esempio la ristampa dei capitoli centrali oggetto della censura nel primo volume della seconda edizione del *De lege politica* (Matriti, ex typographia imperiali, 1678, pp. 242-262; sul trattato cfr. *infra* nota 227); puntuali citazioni tra le carte inedite di Carlo Petra dedicate alla giurisdizione del cappellano maggiore a Napoli (SNSP XXIV.C.11).

espurgare (per altro decisamente marginali) <sup>(140)</sup>. Nonostante il volume fosse poi ampiamente utilizzato non solo in Spagna, ma anche in alcuni testi napoletani (fatti oggetto di censura radicale), non sembra essere rimasta traccia di Castillo de Bobadilla tra le carte romane <sup>(141)</sup>; eppur era un'opera particolarmente dettagliata su tutte le questioni attinenti alla difesa della giurisdizione regia con enunciati molto diffusi nella dottrina iberica (in specie i cap. XVIII-XIX del secondo libro).

Passano pochi anni e quando sta per iniziare la *querelle* relativa all'opera di Camillo de Curtis, a mettere in allarme i censori è il farraginoso *Emporium* di Morla, stampato dapprima a Valencia nel 1599 e riedito nel 1603 a Lione <sup>(142)</sup>. È l'edizione francese che viene presa in esame, visto che quella valenziana probabilmente non era uscita dai confini di un circuito più locale. L'iniziativa partì dal Sant'Ufficio che incaricò della questione autorevoli cardinali (Arri-goni, Bernieri e Bianchetti) e il gesuita Benedetto Giustiniani; sulla base di una prima relazione si diramò ordine alla rete periferica di sequestrare il volume perché avrebbe contenuto "diverse heresie et opinioni erronee et temerarie" <sup>(143)</sup>.

Nel tardo autunno del 1605 le censure furono consegnate a Peña, e la questione si arenò, tra un divieto dato per scontato e il fatto che mancava una decisione formale del Sant'Ufficio <sup>(144)</sup>. La

---

<sup>(140)</sup> En Madrid, por Luis Sanchez, 1597; cfr. PINTO CRESPO, *Inquisición*, cit., p. 221; sull'opera F. TOMÁS Y VALIENTE, *Castillo de Bobadilla (c. 1547-c. 1605). Semblanza personal y profesional de un juez del Antiguo Régimen*, in « Anuario de historia del derecho español », 45, 1975, pp. 159-238 (ora in *Obras completas*, II, Madrid, CEPC, 1997, pp. 1717-1774, 1734-1735 per i passi censurati); B. GONZÁLEZ ALONSO, *Sobre el estado y la administracion de la corona de Castilla en el antiguo regimen*, Madrid, Siglo veintiuno, 1981, pp. 85-139; R.W. TRUMAN, *Spanish treatises on government, society and religion in the time of Philip II. The 'de regimine principum' and associated traditions*, Leiden, Brill, 1999, pp. 164-182.

<sup>(141)</sup> Per l'uso fatto a Napoli cfr. *infra* cap. V, nota 144.

<sup>(142)</sup> P.A. MORLA, *Emporium utriusque iuris quaestionum*, Valentiae, per Alvarum Franco et Didacum de la Torre, 1599; Lugduni, in officina Hugonis à Porta, sumptibus Io. de Gabiano, & S. Girard., 1603; per de Curtis cfr. *infra* cap. V, p. 276.

<sup>(143)</sup> Sulla circolare cfr. *infra* cap. V, nota 14.

<sup>(144)</sup> "Edictum Magistri Sacri Palatii suspendatur quousque per Congregationem Sancti Ufficii decernatur de libro inscripto Emporium iuris" (ACDF, *Index I/1*, c. 181r).

pratica sembra perdersi, riemerge nel 1610, per poi scomparire nuovamente <sup>(145)</sup>.

Delle venticinque proposizioni identificate da un primo censore come eretiche e/o pericolose solo poche rimasero in piedi nelle controdeduzioni allegate al documento (di Giustiniani? di Peña?). Chi confrontò censure e testo si accorse che in molti casi Morla aveva solo presentato opinioni altrui, confrontandole e non spondole; il primo consultore non sempre aveva capito quanto esemplificato; ma qualcosa rimase in piedi: ad esempio per quanto riguarda le opinioni espresse nel capitolo relativo al *recurso de fuerza* e alla *retención de bulas*, anche il più favorevole lettore non poteva non ammettere che la teoria era “scandalosa et temeraria”, così come “haeretica” era la discussione sui poteri del pontefice <sup>(146)</sup>.

Teorie del genere, tuttavia, erano ormai diffuse, quasi patrimonio comune di una parte non secondaria della cultura accademica e professionale, con autori di riferimento più che autorevoli (Covarrubias e Vitoria, appunto). Negli stessi mesi in cui il libro di Morla è all’ordine del giorno altre due opere sono prese in esame: la *Practica criminalis* di Peguera e i *Collectanea* di Cenedo.

Nella *Practica* Peguera aveva addirittura dedicato un capitolo al tema “de processu conficiendo contra commissarios apostolicos iurisdictionem pro factis profanis in personas et bona laicorum et iurisdictioni domini Regis submissorum exercentes”, in cui era invocata la “potestas politica vel economica” come fondamento per impedire la violenza contro la giurisdizione regia: tra le *auctoritates* più utilizzate si possono ricordare Benoît e Grassaille, da un lato, López de Salcedo e Castillo de Bobadilla, dall’altro <sup>(147)</sup>.

Nei *Collectanea* di Cenedo non vi era molto di più che elementari commenti di passi del *Decretum* e delle *Decretales*; tra una pagina e l’altra emergevano sempre le questioni che tanto preoccupavano

<sup>(145)</sup> Nel 1610 risulta che il consultore Stefano Graziani aveva presentato le censure a Morla (ACDF, *Index I/2*, c. 20r), che non sembrano essere quelle conservate in ACDF.

<sup>(146)</sup> Cfr. *Emporium iuris*, 1599, cit., II 4 (cc. 112v-116r) e II 14 (cc. 138r-139v); ACDF, *Index II/16*, cc. 81-87 e ACDF, *SO Censurae librorum I*, cc. 495r-506v).

<sup>(147)</sup> L. PEGUERA, *Practica criminalis*, Barcinonae, ex typographia Iacobi a Cendrat, 1603, cap. 24 (c. 128v e ss); cfr. *supra* Introduzione, testo corrispondente a nota 51.

pavano i consultori curiali: l'esegesi del capitolo *Regum* (C. 23, q. 5, c. 23) portava ad enunciare che era dovere del re difendere i popoli oppressi dai giudici ecclesiastici; in tema di appello si richiamavano istituti tipici della prassi aragonese, su cui sarebbe intervenuto a breve il ben più corposo trattato di Sessé<sup>(148)</sup>.

Nulla fu deciso per questi autori nel 1605, perché molto più urgenti, pressanti e soprattutto più vicine erano Napoli e Venezia; i temi però erano comuni ai diversi scenari. Le opere di Peguera (la *Praxis* e le *Decisiones*) furono riesaminate nel 1617, in base ad una segnalazione proveniente dalla Sardegna; in un primo momento sembrò che si potesse procedere "suaviter", successivamente si chiese un'analisi dettagliata delle singole proposizioni, da passare al Sant'Ufficio

ut sic postea ad aliquam determinationem deveniri possit prohibitionis libri vel huius doctrinae et *omnium aliorum qui eam assentiunt* et quod interim videatur editio veneta an huiusmodi propositiones etiam in illa contineantur vel sint deleta [!] <sup>(149)</sup>.

Il fatto che, da un lato, alle riunioni fosse presente il cardinale (e giurista) Gabriel Trejo y Paniagua e che, dall'altro, nell'edizione veneta delle *Decisiones* fossero stati omissi due capitoli, spiega forse perché si perdano le tracce di Peguera<sup>(150)</sup>.

Nel frattempo era apparso sulla scena un nuovo libro, che non si presentava come un prodotto di interesse "locale" (per quanto una definizione del genere potesse avere allora senso), e che mise

---

<sup>(148)</sup> P.J. CENEDO, *Collectanea ad ius canonicum*, Caesaraugustae, apud Michaellem Ximenum Sanchez, 1592, pp. 6-7, 126-128.

<sup>(149)</sup> ACDF, *Index I/2*, cc. 106v-108v, 110v (corsivo mio).

<sup>(150)</sup> Per le edizioni italiane delle *Decisiones* cfr. *infra* cap. V, note 32-33. Di Peguera e Olibà si ridiscusse negli anni Quaranta, quando altri "cathalani doctores" richiamarono su di sé loro l'attenzione dei censori romani: pur propugnatori della teoria della "potestas politica et oeconomica" erano giudicati meno pericolosi (cfr. ACDF, *Index II/27*, cc. 170-171). Di Olibà si veda l'importante *Commentarius ad usat. alium namq. de iure fisci. lib. 10. constit. Cathaloniae [...] Huic accessit [...] explicatio iurium regalium, quae rex Aragonum, et comes Barcinonae exercet, cum debita moderatione in bonis, et personis ecclesiasticis provinciae Cathaloniae, Barcinonae, ex typographia Gabrielis Graells, & Geraldii Dotil, 1600.*

probabilmente in ombra anche le opere di un altro “cathalanus doctor”, José de Sessé. A più riprese si discusse del suo *tractatus inhibitionum*, senza per altro addivenire a decisioni, nonostante diversi consultori ne avessero proposto la proibizione. A fronte della risonanza di Cevallos, Sessé finì in secondo piano <sup>(151)</sup>.

La pubblicazione nel 1613 del quarto tomo dello *Speculum aureum opinionum communium contra communes*, dopo una non breve gestazione (il *discorso* iniziale, indirizzato a Filippo III, è datato 1610) aprì un nuovo *casus belli* tra Roma e Madrid <sup>(152)</sup>. Sembra che ancor prima che fosse completata la stampa già circolassero voci sull’opera: Roa Dávila ne scrive direttamente a Paolo V, quasi a giustificarsi che “quelle cose sono contra mia intentione”; si incarica il nunzio di bloccare la stampa, perché “non si potrà far di meno di non prohibirlo onde ne seguirà disgusto maggiore all’Autore” <sup>(153)</sup>. La vicenda in realtà fu un po’ più complessa e richiese quasi dieci anni per essere conclusa.

Il quarto volume dello *Speculum* si distingueva in modo abbastanza netto dai precedenti; il numero delle *quaestiones* discusse è

<sup>(151)</sup> J. SESSÉ, *Inhibitionum et magistratus Iustitiae Aragonum tractatus*, Barcinonae, Ex Typographia Gabrielis Graells, & Geraldii Dotil, 1608 (Cesaraugustae, apud Angelum Tavannum, 1606); dopo una prima relazione di Stefano Graziani il libro fu preso in esame a partire dal 1613, e fu discusso nella primavera del 1614 (ACDF, *Index* I/2 68r; II/17, cc. 202-203; II/21, cc. 353-353; II/25, cc. 521-528); FRAGNITO, *Un archivio conteso*, cit., p. 1316; benché non risultino divieti dell’opera, è tuttavia ricordata come proibita in una lettera conservata tra le carte della stessa Congregazione (ACDF, *Index* II/27, c. 181r) e in un documento spagnolo del 1648 (LÓPEZ MARTÍNEZ, *Historia legal*, cit., p. 101). Molto interessante è il discorso indirizzato al re, premesso a *Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum [...] tomus secundus* (Caesaraugustae, apud Ioannem a Lanaja & Quartanet, 1615, cc. nn.; in questo volume si vedano inoltre le *decisiones* 113 e 114.

<sup>(152)</sup> Salmanticae, Apud Antoniam Ramirez, 1613; sul personaggio e le sue opere cfr. F.J. ARANDA PÉREZ, *Jerónimo de Ceballos: un hombre “grave” para la república*, Córdoba, Universidad, 2001; S. DE DIOS, *La doctrina sobre el poder del príncipe en Jerónimo de Cevallos*, in *Letrados, juristas y burócratas en la España moderna*, a cura di F.J. ARANDA PÉREZ, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2005, pp. 193-252; F.J. ARANDA PÉREZ, *Los trabajos de un jurista en acción. Controversias eclesíásticas en torno a Jerónimo de Ceballos entre los reinados de Felipe III y Felipe IV*, in *Juristas de Salamanca: siglos XV-XX*, a cura di S. DE DIOS, J. INFANTE, E. TORIJANO, Salamanca, Universidad, 2009, pp. 111-172.

<sup>(153)</sup> ROA DÁVILA, *De regnorum iustitia*, cit., p. 154; ASV, *Segr. Stato, Spagna* 337, cc. 373-374 (23.4.1613).

ridotto drasticamente (solo 10, rispetto alle 896 dei primi tre volumi); a queste è premesso (come si è detto) un discorso rivolto al re, in cui sono enunciati in modo sintetico e programmatico i temi oggetto di analisi in alcune delle *quaestiones* successive; subito dopo il foglio del frontespizio compare una pagina che, insieme ad una specie di sommario, riporta un titolo che non avrebbe potuto allarmare: “cognitio per viam violentiae et extraordinariae cognitionis pertinet ad regem nostrum et suos gravissimos senatores in causis ecclesiasticis et inter personas ecclesiasticas, ex titulis et iuribus sequentibus”. A fine volume il toledano riportava un’ampia lista di autorevoli giuristi e teologi che avevano letto il *discorso* al re e che lo approvavano (aggiungendosi così all’*imprimatur* iniziale).

Cevallos stava compiendo un salto di qualità nell’elaborazione giuridica: non più capitoli “annegati” in trattazioni generali, ma un’indagine quasi monografica su temi delicatissimi, come quello enunciato sempre nel sommario relativo alla bolla *In Coena Domini*, “bulla [...] non procedit in iusta cognitione per viam violentiae”, perché come spiegava nel *Discorso*

este conocimiento por via de fuerça [...] que tienen los reyes y principes que non tienen superior en lo temporal, es de derecho natural divino; i assi non se puede introducir descomunion por derecho positivo contro esto conocimiento <sup>(154)</sup>.

Per giustificare tale giudizio le *auctoritates* richiamate sono varie e parzialmente appropriate (Covarrubias, Sessé, Azevedo, Azpilcueta, Vivaldi); ciò che costituisce indubbiamente una rottura è il contrapporre un diritto definito come naturale-divino (quello regio) ad uno “positivo” (quello pontificio).

Non è questa la sede per un’analisi della (per altro verbosa) trattazione dell’opera di Cevallos, così come della successiva rielaborazione edita in forma di trattato autonomo nel 1618; nel maggio del 1614 si scriveva al nunzio che era circolata voce che il giurista stesse progettando una nuova opera

---

<sup>(154)</sup> *Speculum*, cit., p. 23.

nell'istessa materia con occasione di voler rispondere a quel che intorno a ciò ha scritto il P. Suarez incidentalmente nel suo volume contro il re d'Inghilterra, dove il p. Suarez difenda [!] il rimedio della forza con pretesi privilegi apostolici quasi che non si possi sostenere altrimenti. Il che non admette Zavallos ma vuol mostrare che la difesa che pretendono de vi tollenda sia fondata in iure naturali [...] procuri di farlo desistere <sup>(155)</sup>.

Il 1613-1614 passò con l'elaborazione di diverse censure, invian-dole anche a Madrid, con la (vana) speranza di ottenere una proibizione da parte dell'Inquisizione spagnola; la pratica sul momento si arenò, dopo la decisione di procedere "suaviter [...] quoniam in Hispaniis impressus est liber", benché fosse giudicato *perniciosissimus* e si intendesse fare in modo che "caeteri qui similia scribere parati essent, abstineant" <sup>(156)</sup>. La pratica fu ripresa nel 1616-1617, quando alle riunioni della Congregazione dell'Indice partecipò pure il cardinale Trejo y Paniagua, che evidentemente ne informò il sovrano, il quale a sua volta si attivò presso l'ambasciatore spagnolo a Roma <sup>(157)</sup>. La pubblicazione nel 1618 del *Tractatus* non fece altro che rinfocolare le polemiche, anche perché le opere di Cevallos riscossero l'interesse di editori europei, tanto da essere ripubblicate parzialmente o totalmente a Strasburgo, Colonia e Anversa. Il confronto tra diversi consultori (tra cui lo stesso Bellarmino), portò finalmente nel 1624 alla decisione: "et cum visum fuerit ambos libros errores eosdem multos et gravissimos continere Ill.mi

---

<sup>(155)</sup> ASV, *Segr. Stato Spagna* 339, c. 72; la preoccupazione per le sorti del libro di Suárez continuarono anche l'anno successivo, visto quello che era accaduto in Francia, tanto che si paventava addirittura un intervento censorio in Spagna: "era stato alcuno che aveva havuto ardire di dir che bisognava proibirlo, come si fa in Roma quelli che scrivono per l'autorità regia" (F. SUÁREZ, *De iuramento fidelitatis. Estudio preliminar*, Madrid, CSIC, 1979, p. 610). In effetti Cevallos polemizzò piuttosto acutamente con Suárez ("omnia degustavit et nihil digessit") nel *Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis et inter personas ecclesiasticas*, Toleti, apud Didacum Rodriguez, 1618, cc. 64r-67v; cfr. F. SUÁREZ, *Defensio fidei [...] adversus anglicanae sectae errores*, Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, 1614, coll. 631-637 [IV, 34, nn. 30-43]; B. WAUTERS, *Francisco Suárez and the Foundation of the Law*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, BAV, 2008, pp. 57-71.

<sup>(156)</sup> ACDF, *Index I/2*, c. 69; ROA DÁVILA, *De regnorum iustitia*, cit., p. 155.

<sup>(157)</sup> ACDF, *Index I/2*, cc. 104v, 111v-112r; LLORENTE, *Coleccion diplomática*, cit., pp. 22-23.

Domini iudicarunt esse prohibendos ambos, habito prius verbo cum Sanctissimo” (158).

Tra i molteplici punti rilevati in un decennio da censori di diversa qualità e attenzione se ne possono ricordare alcuni: Bellarmino, ad esempio, aveva sottolineato la pericolosità della teoria secondo cui la “potestas in temporalibus” fosse “immediate a Deo et mediate solum a gentibus et republica” (159). Più di un consultore aveva appuntato (prendendo in esame soprattutto il *Discurso al re*) le implicazioni che Cevallos deduceva dalla teoria del potere “paterno” e/o “tutorio” del sovrano:

todos los ecclesiasticos, como miembros y ciudadanos desta republica temporal estan subiectos a su rey, como cabeça della y el, como padre de su republica [...] y protector della, tiene obligacion de los defender y amparar, de derecho natural y divino, de todas la fuerças y violencias que en sus personas y haziendas les hizieren qualesquier persona ò juezes ecclesiasticos ò seglares (160).

Cevallos in diversi contesti insisteva sulla concezione che “clerici sunt pars et membra totius communitatis”, e quindi vincolati al rispetto delle leggi, ricollegandosi ad una tradizione della riflessione giuridica, particolarmente forte nella cultura iberica (161). Come altri (prima e dopo di lui) dalla definizione del potere “paterno” del sovrano deduceva, inoltre, che l’intervento nelle questioni in cui erano implicati ecclesiastici non era propriamente “giurisdizionale”, ma derivava da quella che Olibà aveva definito “politica et oecono-

---

(158) ACDF, *Index I/3*, cc. 136, 139, 142; il divieto (11 giugno 1624) fu pubblicato nel bando del 12 dicembre 1624.

(159) ACDF, *Index XV/1*, c. 16 e cfr. ACDF, *Index I/2*, c. 135r.

(160) *Speculum*, cit., p. 6.

(161) Si veda la lunga discussione in *Speculum*, cit., p. 223 e ss (q. 899, n. 143 e ss); a titolo di esempio ricordo l’interessante trattato di L. MEJÍA PONCE DE LEÓN, *Laconismus, seu chilonium pro pragmaticae qua panis precium taxatur in interioris foro hominis elucidatione*, Hispali, Apud Ioannem Gotherrium, 1569, concl. V; sul personaggio e la sua opera cfr. S. DE DIOS, *La doctrina sobre el poder del príncipe en Luis de Mexía Ponce de León*, in « Anuario de historia del derecho español », LXXII (2002), pp. 9-70.

mica administratio” (162). La teoria aveva avuto fortuna non solo in Francia; era stata e sarà utilizzata in Spagna, e in particolare da giuristi aragonesi e catalani, e a Napoli (163).

Un altro censore, il già citato Marco Antonio Petilio, aveva percepito che “*ius hoc politicum quod novatores praetendunt, quanti incommodi in ecclesia causa fuerit, non est cur unus dicam*”, e poi appuntò un passo di cui erano sottolineate le implicazioni a livello generale: Cevallos, nel *prologus* al *Tractatus*, aveva insistito sul fatto che il diritto dei re di Spagna alla “*cognitio per viam violentiae*” non derivava da un privilegio pontificio (che, in quanto tale, poteva anche essere revocato), bensì “*mero iuris rigore*”; era quindi coesenziale alla sovranità. Agli occhi di Petilio ciò rappresentava

*ingens vulnus et quod ecclesiasticam libertatem omnino prosternans, amplius dilatari [potest]. Nam si ex iuris omnino rigore, cum ius ubique omnino sit idem, non in Hispania solum nec solum in certo Hispaniae loco Rex Hispaniarum uti illo posset, sed in aliis quoque suis [...] extra Hispaniam regnis ubi eo non abutitur et sic noviter introducere [...] ex hac nova opinione videtur, imo et regibus omnibus exemplo fieri ut eodem suis in regnis utantur* (164).

I censori non sembrano molto interessati alla discussione su tutte le singole e dettagliate fattispecie analizzate da Cevallos soprattutto nel *Tractatus*; si fermarono, in qualche modo, ai principi, ai temi di fondo. Su questi il confronto stava per allargarsi in modi e dimensioni forse inaspettate. Erano passati due anni e alla Congre-

---

(162) *Speculum*, cit., p. 8; OLIBÀ, *De iure fisci*, cit., pp. 175-176, che rinvia a GRASSAILLE *Regalium Franciae*, cit., II cap. 16, p. 95, dove si discuteva della punibilità dei chierici per lesa maestà.

(163) Oltre al filone che sembra prendere avvio da Terrevermeille (per diffondersi via Benoît e Grassaille), molto ricca fu la produzione iberica (sia nel '500 sia nel '600): oltre agli autori già citati (o che si incontreranno poi) si possono ricordare, ad esempio, J.I. de BARDAJI, *Commentarii in quatuor aragonensium fororum libros*, Caesaraugustae, apud Laurentium Robles, 1592, c. 6v; P.C. RAMÍREZ, *Analyticus tractatus de lege regia*, Caesaraugustae, apud Ioannem a Lanaja & Quartanet, 1616, pp. 15 e ss, 271 e ss.; C. CRESPI VALDAURA, *Observationes illustratae decisionibus sacri supremi regii Aragonum consilii*, I, obs. III (Lugduni, Deville & Chalmette, 1730, pp. 44-54; I ed. 1662); per Napoli cfr. *infra* nota 254 e cap. V, nota 136.

(164) ACDF, *Index* II/25, c. 218v.

gazione viene segnalato un libro pubblicato già da qualche tempo, le *Decisiones sacrae regiae audientiae valentinae* curate da Francisco Jerónimo de León; un consultore indica che nella seconda *decisio* era approvata la teoria di Cevallos; non se ne fece nulla, fors'anche perché Cevallos era sì citato, ma costituiva solo una delle tante (solite) *auctoritates*, e tra queste risultavano, se mai, molto più presenti, Azpilcueta e Covarrubias <sup>(165)</sup>. Nella rete dei divieti restò, invece, impigliato Pedro Urries, funzionario spagnolo a Napoli, e non solo per aver citato Cevallos <sup>(166)</sup>.

Diversa, invece, si presentò da subito la vicenda di Salgado de Somoza: nonostante qualche minima cautela iniziale, le sue opere furono proibite con estrema rapidità, a meno di un anno dalla loro rispettiva pubblicazione, suscitando immediate reazioni spagnole <sup>(167)</sup>.

Per il *De regia protectione* la documentazione è relativamente scarna e limitata: una breve lettera in cui si sottolinea che già il titolo “rappresenta un argomento assai scandaloso”, che riprende opinioni diffuse in Spagna e che tale tipo di “pretensione [...] si è contenuta dentro i confini di quel Regno”, mentre “oggi con quest’opera potria diffondersi in altri luoghi”; a questa segue uno schema di una paginetta, in cui un abituale collaboratore della Congregazione, Urbano Felice, sintetizzava le proposizioni più pericolose, indicandone origini e parallelismi (più o meno appropriati): Calvino, Marsilio da Padova, Jean de Jandun, Wyclif, du Moulin (citati attraverso le opere dei loro critici, in primis Bellarmino) <sup>(168)</sup>. L’attenzione del censore si fermava sostanzialmente sulla prima parte di questo

<sup>(165)</sup> Matriti, apud Thomam Iuntam, 1620, pp. 18-27; ACDF, *Index* II/23, cc. 824rv, 841r; I/3, c. 162.

<sup>(166)</sup> Cfr. *infra* cap. V, p. 293.

<sup>(167)</sup> F. SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et iudicibus ecclesiasticis*, Lugduni, sumptibus Ludovici Prost, Haereditis Rouille, 1627; ID., *Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum*, cit.; ACDF, *Index* I/3, pp. 190, 192, 203; I/4, pp. 132-133, 140; ILI XI, p. 798; SIERRA CORELLA, *La censura de libros*, cit., pp. 130-133. Sul giurista cfr. S. ALONSO, *El pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza (1595-1665)*, Salamanca, Instituto Peñafort, 1973; W. FORSTER, *Konkurs als Verfahren. Francisco Salgado de Somoza in der Geschichte des Insolvenzrechts*, Köln, Böhlau, 2009, pp. 19-63.

<sup>(168)</sup> ACDF, *Index* II/27, cc. 181, 182.

ponderoso trattato, evidenziando alcune affermazioni generali che potevano apparire immediatamente condannabili: ad esempio

ecclesiasticae personae, quatenus tangunt ordinem potestatis, subsunt principibus laicis et ad eorum invocationem accedere tenentur [...] ecclesiastici tenentur praestare iuramentum fidelitatis iure subiectionis principi seculari, tanquam capiti in temporalibus.

Sono proposizioni che, così isolate, potevano in effetti richiamare concetti presenti in alcuni degli “haeretici” o dei “novatores” elencati a margine dello schema. Non danno certo il senso delle sottili argomentazioni e distinzioni utilizzate da Salgado de Somoza, per cercare di restare su di un piano di stretta tecnicità giuridica; il che lo portò, tra l’altro, a polemizzare numerose volte contro i libri di Cevallos (anche se non disdegnò di utilizzarli ampiamente) <sup>(169)</sup>. L’opera è costituita da un’analisi (e verbosissima) trattazione di tutti i casi di legittimo ricorso al principe per via della regola (di diritto naturale) che il principe deve proteggere i sudditi da qualsiasi tipo di violenza, senza per altro ledere la cosiddetta libertà ecclesiastica: “nihil enim in huiusmodi cognitione reperietur iurisdictionale, quia est nuda potestas [...] oeconomica tuitio [...] charitativa protectio” <sup>(170)</sup>.

La situazione non si presenta molto diversa, quando, passato poco più di un decennio, Salgado de Somoza pubblicò un’altra opera destinata ad essere immediatamente proibita: il *Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum*. Gli stili della Congregazione erano in parte cambiati; le relazioni dei consultori si sono spesso fatte molto più ampie; e così per l’istruttoria sul nuovo libro furono incaricati due giuristi, Carlo Bompiani e Antonio Lelio <sup>(171)</sup>.

---

<sup>(169)</sup> SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de regia protectione*, cit., pp. 10, 70 (il lemma *Cevallos* compare addirittura nell’*Index rerum* del primo tomo); e cfr. ALONSO, *El pensamiento regalista*, cit. p. 168 e ss.

<sup>(170)</sup> SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de regia protectione*, cit., pp. 2, 82.

<sup>(171)</sup> Pareri di questi due giuristi sono conservati tra le carte dell’Indice sia in ACDF sia in BAV (con un caso del tutto eccezionale che si vedrà poi). Di Carlo Bompiani si sa che era originario di Ancona e che gravitava nell’orbita dei Barberini (C. ORLANDI, *Delle città d’Italia*, T. II, Perugia, Stamperia Augusta, 1772, p. 64), mentre la biografia di Antonio Lelio è stata ricostruita da P. DE LETURIA, *Antonio Lelio da Fermo*

La relazione di Bompiani, ancora piuttosto frammentaria, si concentrò soprattutto sugli elementi comuni che il nuovo libro di Salgado de Somoza aveva con il precedente e soprattutto con il principio ispiratore di entrambi, vale a dire il ruolo tutorio del sovrano verso i sudditi (sia laici sia ecclesiastici) da ogni *violentia* (e tale poteva essere anche un breve apostolico che ledesse legittimi diritti di qualche soggetto). Le critiche di Bompiani si appuntarono poi sulla teoria del giurista spagnolo secondo cui la bolla *In Coena Domini* (così come quella di Gregorio XIV) non era recepita in Spagna per le parti che potevano pregiudicare alla giurisdizione regia. Si può sottolineare che nelle argomentazioni di Bompiani non vi è solo un ricorso ad alcuni dei testi che andavano allora per la maggiore, come Azor, Figliucci o Antonino Diana (che già aveva pubblicato contro Salgado de Somoza), ma anche frequentemente a *decisiones* della Rota romana, tra cui una da poco pronunciata, segno evidente dell'esperienza professionale del giurista anconetano <sup>(172)</sup>.

La relazione di Lelio (grazie anche alla lunga frequentazione degli ambienti spagnoli) si presenta senz'altro più articolata e argomentata, anche se, ovviamente, uno dei centri della polemica è costituito dalla questione della bolla *In Coena Domini*, e soprattutto dalla pretesa "naturalità" dei diritti regi ("dicit retentionem bullarum esse fundatam in iure naturae hoc est in defensione ad vim tollendam"):

omnem ergo discussionem validitatis et iustitiae Auctor appellat cognitionem ad vim tollendam atque ita sub isto colore violentiae constituit potestatem secularem et regiam super apostolicam et ecclesiasticam contra extravag. *Unam sanctam* <sup>(173)</sup>.

---

*y la condenación del "De Indiarum iure" de Solórzano Pereira*, in « Hispania sacra », I (1948), pp. 351-385; II (1949), pp. 47-87, e da S. GIORDANO in DBI 64, pp. 330-332. Le relazioni sul *De supplicatione* sono in ACDF, *Index* II/27, cc. 183-193 (Bompiani), 203-216 (Lelio); una copia di quella di Lelio in BAV, *Barb. lat.* 1267. Sui consultori del periodo seicentesco un'importante messa a punto in CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit.

<sup>(172)</sup> È ricordata, ad esempio, la *decisio* "in causa pampilonensis electionis canonicorum coram [...] Dunozetum 11 maii 1640": cfr. *Decisiones* [...] *Amati Dunozeti Sacrae Rotae Romanae decani*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1668, dec. 580, pp. 667-669.

<sup>(173)</sup> ACDF, *Index* II/27, c. 211.

Lelio non può non segnalare (ovviamente) quelle parti dell'opera in cui Salgado de Somoza aveva elencato i casi di lettere apostoliche non ricevute perché riduttive dei poteri dell'inquisizione spagnola, o il cenno critico alle proibizioni di libri scritti in difesa della giurisdizione regia <sup>(174)</sup>.

Il consultore metteva, poi, l'accento sulla breve considerazione che lo spagnolo aveva fatto a proposito del concilio di Basilea e della *Pragmatica sanctio* (citati attraverso Aufréri) relativamente ai doveri/poteri dei principi nel proteggere attivamente la Chiesa stessa, anche con interventi normativi (“reges [...] et imperatores non sunt vetiti de rebus sacris et sacerdotibus leges condere, prout in similibus terminis Stephanus Aufrerius recte adnotavit [...] Quae quidem doctrina mirabilis est ad propositum nostrum”). Salgado, per altro, citava anche una *decisio* di Tesauro, che tuttavia non suscitò l'interesse censorio <sup>(175)</sup>.

A conferma delle argomentazioni di Bompiani, recepite poi dalla Congregazione, le conclusioni di Lelio furono che il libro era da proibire,

quia doctrina [...] non se compatitur cum titulo et cum bulla in Coena Domini [...] quia est fundatum in conciliabulo basileense [...] demum quia doctrina est eadem Barclai concedentis regibus et principibus secularibus ut valeant in spiritualibus et ecclesiasticis se intromittere <sup>(176)</sup>.

---

<sup>(174)</sup> “Assidue praticari videmus circa libros catholicorum authorum horum regnorum tractantes et fundantes regis nostri iurisdictionem aut regalias, maxime in rebus ecclesiasticis sibi competentes aut de iure aut indultis apostolicis sive etiam immemorabili consuetudine [...] qui ob id solum solent integraliter in romana curia prohiberi”: SALGADO DE SOMOZA, *Tractatus de supplicatione*, cit., c. 332r.

<sup>(175)</sup> *Tractatus de supplicatione*, cit., c. 142v; cfr. E. AUFRÉRI, *Opusculorum [...] Repetitio Cle. I. de offi. ordi. [...] de potestate secularium super ecclesiasticis personis et rebus, et econtra de potestate ecclesie super laicis*, Lugduni, per Benedictum Bonyn, 1533, reg. II, n. 31, c. 40v; A. TESAURO, *Decisiones novae sacri Senatus pedemontani*, Venetiis, apud Hieronymum Polum, 1591, dec. 131, cc. 149-150.

<sup>(176)</sup> ACDF, *Index* II/27, c. 216r. Il bando relativo al libro di Salgado fu pubblicato il 31 gennaio 1641 e riporta come data complessiva quella del 26 ottobre 1640; in realtà l'opera fu effettivamente vietata solo il 17 dicembre 1640 (ACDF, *Index* I/4). Una decina di anni dopo, Antonino Diana scrisse un'analitica critica del volume, rimasta però inedita, in cui lo poneva a confronto con autori del mondo riformato come Grozio, Reinkingk e Besold (“quando erat haereticus”): *De illicita bullarum apostolicarum per*

Negli stessi giorni in cui si discuteva di Salgado, il giurista fermano stava preparando una relazione censoria sull'opera di un altrettanto autorevole magistrato portoghese, Gabriel Pereira de Castro. In questo caso il libro era stato edito già da tempo e, sebbene se ne fosse paventata la stampa, la questione sembrava essere quasi caduta nella disattenzione, finché non fu ripresa da Lelio<sup>(177)</sup>. Tale intervento si colloca nell'acuito clima di conflitto tra Roma e Madrid, e i due corposi volumi del *De manu regia* non potevano non suscitare un interesse più che critico, visto che, come aveva dichiarato l'autore, vi era contenuta una *cyclopaedia* in cui "legum regiarum, quae in materiis ecclesiasticis disponunt, sensum veramque decidendi rationem aperiamus"<sup>(178)</sup>.

Nonostante le prudenze (e anche la non particolare originalità) di Pereira, questi si collocava, tuttavia, in una tradizione ormai consolidata di pensiero verso la quale le ostilità curiali (e di Lelio in specie) erano più che evidenti: la sua lunga e prolissa relazione censoria segue passo passo i due volumi, evidenziandone tutti i punti critici, e talvolta anche imputando a Pereira ciò che in effetti sarebbe stato più corretto imputare alle leggi stesse, di cui il trattato vuole essere programmaticamente un'esposizione sistematica (soprattutto nel secondo volume)<sup>(179)</sup>.

Il richiamo alla tradizione giuridica e alle consuetudini portoghesi è costante, come altrettanto costante è l'utilizzo della dottrina spagnola (da Covarrubias a Castillo de Bobadilla e Cevallos), sia per

---

*laicos magistratus examinatione et retentione*, BNN, Ms. Branc. VI.A.16 (e cfr. S. BURGIO, *Teologia barocca. Il probabilismo in Sicilia nell'epoca di Filippo IV*, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1998, p. 54 e ss).

<sup>(177)</sup> G. PEREIRA DE CASTRO, *De manu regia* [...] *prima pars*, Ulyssiponae, Apud Petrum Craesbeeck, 1622; *Manus regiae secunda pars*, Ulyssipone, Ex officina Petri Craesbeeck, 1625; se ne era discusso almeno a partire dal 1615, in occasione di conflitti con il collettore apostolico in Portogallo, e si cercò di impedirne la pubblicazione (ASV, *Segr. Stato Spagna* 339, cc. 189, 223 249; 340, cc. 32, 132, 355, 392; 60E, c. 291; S. GIORDANO, *Difendere la giurisdizione et immunità ecclesiastica fino all'estremo. La collettorìa di Portogallo*, in *Die Aussenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621)*, Hgb. von A. KOLLER, Tübingen, Niemeyer, 2008, pp. 197-198); dopo l'uscita del primo volume la notizia era giunta anche alla Congregazione dell'Indice: ACDF, *Index I/3*, p. 132; ILI XI, p. 697.

<sup>(178)</sup> *De manu regia*, II, cit., c. 297v.

<sup>(179)</sup> ACDF, *Index II/27*, cc. 232-298.

quanto riguarda la questione della tutela dalla *violentia* (e qui è ricorrente la polemica con Azor e Suárez), sia per le teorie relative all'immunità. Pereira utilizzava più volte la categoria di "gubernatio / potestas aeconomica" per giustificare l'espulsione dei chierici (ma non dei prelati) e le possibili sanzioni sovrane nei confronti di ecclesiastici, qualora il loro superiore non agisse debitamente. Lelio così commentava: "huius aeconomicae potestatis ratio hoc modo accepta [...] involvit scismatica quaeque principia et ecclesiasticam immunitatem funditus evertit" <sup>(180)</sup>. L'affermazione, poi, che "clerici in minoribus saeculares reputantur in omnibus nisi in causis criminalibus" suscitava una pronta reazione in Lelio che annotava: "omnia per auctorem adducta continent errorem non minus patentem quam temerarium, et non decolorant solum sed etiam deformant ecclesiam" <sup>(181)</sup>.

Non meno pericolose potevano essere le pagine in cui Pereira analizzava una legge che vietava il matrimonio alle donne di età inferiore ai 25 anni senza il consenso dei parenti, pena l'essere diseredate:

cum matrimonium sit contractus naturalis, et licet circa Sacramentum lex politica valide non statuatur, tamen quatenus contractum involvit, Principi saeculari incumbit statuere modum contrahendi, praecipue cum pena exhaereditatis concernat lucrum acquirendum non vero inducat poenam vel damnum cum amissione bonorum iam acquisitorum. Nam legitima filii debita de iure civili seu municipalis est.

L'assonanza con certe teorie sviluppate o in corso di elaborazione negli ambienti gallicani non può non essere rimarcata <sup>(182)</sup>.

Passano pochi mesi dalla conclusione della pratica di Salgado de Somoza e di Pereira de Castro, ed ecco che Lelio porta alla Congregazione dell'Indice un nuovo libro, fresco di stampa, il secondo tomo del *De indiarum iure* di Solórzano Pereira. Ancora

---

<sup>(180)</sup> ACDF, *Index* II/27, c. 280r; PEREIRA DE CASTRO, *De manu regia*, cit., I, c. 120r; II, c. 145r.

<sup>(181)</sup> PEREIRA DE CASTRO, *De manu regia*, cit., II, c. 92r; ACDF, *Index* II/27, c. 272r.

<sup>(182)</sup> PEREIRA DE CASTRO, *De manu regia*, cit., II, c. 307r. Cfr. *supra* pp. 159-160.

una volta un *letrado* di alto profilo scientifico e professionale cade nella rete dei divieti romani <sup>(183)</sup>.

In questo caso la procedura non fu sbrigativa, ma portò all'elaborazione di testi di un discreto interesse per comprendere le motivazioni degli apparati censori: Lelio infatti curò nel 1641 ben due edizioni del suo ampio parere; data una maggiore formalizzazione delle prassi in uso allora, il libro di Solórzano fu sottoposto alle successive letture del domenicano Giovanni Vincenzo Moreno (socio del Maestro del Sacro Palazzo) e del gesuita Melchior Inchofer, che confermarono, per altro, le conclusioni di Lelio <sup>(184)</sup>.

Tutti e tre i consultori furono concordi nel giudicare positivamente la vasta cultura di Solórzano e nel trovare minuti errori nel primo tomo dell'opera, ma anche, come sintetizzò Moreno, "sub utroque titulo plurimam videtur auctor cum tritico seminare zizaniam [...] suis hispanis placendi studio illectus". Anche per il secondo volume, quello dedicato al governo delle strutture coloniali, l'attenzione si concentrò sostanzialmente sul terzo libro, "de rebus ecclesiasticis et regio circa eas patronatu", in cui Solórzano ricostruiva in modo estremamente analitico tutte le competenze delle autorità secolari ed ecclesiastiche, con al centro il controverso istituto del vicariato regio nelle Indie. Il giurista aveva modo di applicare i più

---

<sup>(183)</sup> J. SOLÓRZANO PEREIRA, *De indiarum iure*, Matriti, ex typographia Francisci Martines, 1629-1639; Lelio presenta il volume il 22 aprile 1641, la proibizione del libro III del secondo tomo, "absolute et omnino", è del 20 marzo 1642, dopo che fu discussa la relazione di Inchofer (ACDF, *Index* I/4, pp. 144, 148, 164). Il *cursus honorum* di Solórzano Pereira prende avvio dalla docenza a Salamanca per giungere alla nomina nel consiglio di Castiglia, dopo aver ricoperto cariche dapprima in Perù e poi nel consiglio delle Indie: tra i contributi più recenti cfr. E. GARCÍA HERNÁN, *Consejero de ambos mundos. Vida y obra de Juan de Solórzano Pereira (1575-1655)*, Madrid, Fundación Mapfre, 2007.

<sup>(184)</sup> Del testo di Lelio esiste una prima edizione pubblicata come *Sacra Congregatione Indicis Censura Antonii Laelii I.U.D. & eiusdem S. Congregationis Consultoris ad Tractatum de Indiarum iure Ioannis de Solorzano Pereira ab Eminentissimis DD. examinanda*, Romae, ex typographiae Reverendae Camerae Apostolicae, 1641 (uno dei primi, se non il primo caso di una censura pubblicata a stampa, addirittura prima del divieto), e una seconda con pochissime aggiunte: *Observationes ad tractatum De indiarum iure Ioannis de Solorzano Pereira*, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae; 1641 (da cui cito); i pareri di Moreno e di Inchofer sono in ACDF, *Index* II/27, cc. 635-644 e 645-704.

recenti risultati della dottrina, con ampio ricorso a quegli autori su cui già da tempo si erano appuntate le autorità romane, tanto che le conclusioni di Lelio furono quanto mai indicative: le riflessioni di Solórzano erano costruite “peiori modo” rispetto a Cevallos, Pereira de Castro e Salgado de Somoza.

Nel terzo libro del *De Indiarum iure*, in effetti si ritrovano tutte le teorie già incontrate: dall’istituto della *retención de bulas* (e dell’*exequatur*) alle dottrine sui doveri del re relativi alla protezione dei sudditi (la *cognitio per viam violentiae*). Ciò che viene con precisione individuato dai censori è proprio il nucleo concettuale della *potestas* (o *gubernatio*) *oeconomica*, come potere extragiudiziale del sovrano (e dei suoi rappresentanti); nulla di nuovo per ciò che attiene all’elaborazione di Solórzano, se non forse un largheggiare nelle citazioni di *auctoritates* diverse: da Jean de Terrevermeille (*Terrarubea*) a Salgado de Somoza, passando attraverso una lunga serie di autori iberici (come ad esempio Ramírez) e francesi (come Grassaille), senza dimenticare, ovviamente, Covarrubias; a proposito del quale, fu annotato da Moreno, “nec auctor debebat se credere in hac materia auctoritati Covarrubiae et Rebuffi, et quorundam *pau-corum*, quia iam periculosa a Theologis eorum adiudicatur sententia” (185).

Il problema era costituito dal fatto che in Spagna non erano per niente “pochi” coloro che, in un modo o nell’altro, con differente graduazione nei giudizi, si muovevano secondo queste linee dottrinali: una significativa dimostrazione di tale divaricazione di prospettive all’interno del mondo cattolico può venire dai numerosi volumi delle *Resolutiones morales* di Antonino Diana, che a partire dal 1629 aveva sottoposto a critico esame gran parte di questa produzione, anticipando spesso i divieti delle Congregazioni romane. A proposito dei sottili distinguo tra *potestas oeconomica* e *iurisdictio contentiosa* aveva osservato “hanc distinctionem esse chimericam” (186). Il confronto aveva assunto toni decisamente duri, come si può evincere

---

(185) SOLÓRZANO PEREIRA, *De indiarum iure*, II, cit., pp. 935-936; per il giudizio di Moreno ACDF, *Index* II/27, c. 638r (corsivo mio); RAMÍREZ, *De lege regia*, cit.

(186) A. DIANA, *Resolutiones morales*, p. I, tract. II, 17 (Venetiis, apud Franciscum Baba, 1636, p. 20 (e cfr. DIANA, *Resolutio num moralium pars septima*, cit., p. 21).

da alcuni passaggi presenti nelle relazioni di censura a Solórzano. Moreno, ad esempio, aveva inserito questa valutazione:

auctoris decisio videtur esse germana haeresis Calvini et Petri Martiris [...] ubi tenent clericos non esse eximendos a iurisdictione principum saecularium poenisve laicalium legum, quod innovavit F. Paulus Servita et Gulielmus Barclaius [...] quare ut dixi haec auctoris sententia posset haeretica censeri, sed quia vir alias pius est et quantum potest conatur infra limites catholicae veritatis suam (saltem apparenter) trahere sententiam, sufficiat pro nunc illum eiusque decisionem subicere censurae ... <sup>(187)</sup>.

Se era senz'altro un'esagerazione retorica apparentare Solórzano a Calvino, meno forzato risultava l'accostamento a certe teorie di Sarpi: si era al cospetto di un'evoluzione della cultura europea che cercava di uscire dalle secche della teoria dell'essenzone dei chierici per diritto divino. Tra i giuristi iberici una soluzione era stata individuata nel ricorso al "grimaldello" concettuale della *potestas oeconomica*. La metafora del padre di famiglia che poteva punire figli e servitori, anche se chierici, serviva ad evitare di essere accusati di ledere la *libertas ecclesiae*.

Implicita o esplicita che fosse, una delle conseguenze era che i chierici (e i loro beni) soggiacevano nelle questioni temporali alla disciplina normativa e alle corti del sovrano; nelle parole dei teologi che si occuparono del trattato di Solórzano ciò sconfinava direttamente nell'eresia o in proposizioni scismatiche. Moreno non solo aveva evocato Calvino e Sarpi, ma definiva aspetti della teoria dello spagnolo "anglicanae haeresi affinis"; sulla stessa linea d'onda si mosse Inchofer nel commentare un breve passo in cui era ricordato come fosse necessario l'assenso regio per la fondazione di nuovi monasteri:

et eo solo notant docti viri plus profecisse Lutherum contra Ecclesiam Romanam quam armis omnium protestantium. Aiebat vero nihil esse magis proficuum ad evertendum Papatum quam ratione gubernationis politicae et

---

<sup>(187)</sup> ACDF, *Index* II/27, c. 640r. La citazione appaiata di Calvino e Vermigli è un *topos* nella letteratura controversistica: cfr. BELLARMINO, *De exemptione clericorum*, cit., p. 107.

oeconomicae in eodem homine residere regnum et sacerdotium, quo etiam praecipue freti Puritani Regem Angliae caput ecclesiae suae constituerunt (188).

Si sente chiaramente l'eco delle polemiche di Bellarmino contro Barclay e contro Giacomo I; e i due censori teologi (si potrebbe dire) non vanno tanto per il sottile. Da un certo punto di vista è interessante riportare qui una delle osservazioni critiche del censore giurista (Lelio), sempre in tema di *potestas oeconomica*:

dicto iure regaliae et potestatis oeconomicae [...] *saecularizzata* remanent spiritualia et ecclesiastica omnia, et libertas atque immunitas ecclesiastica penitus evertitur ab eadem manu regum (189).

Si è evidenziato il termine *saecularizzare* perché si presenta come un bel neologismo usato in tale contesto e per quest'epoca (prima, ad esempio, della pace di Westphalia) (190). Lelio in questo caso dimostra la sua fedeltà alla causa curiale (come aveva per altro fatto in tanti anni di servizio in Spagna); pur estremizzando le posizioni di Solórzano, ne riesce ad individuare le (pericolose) potenzialità:

omnia in isto capitulo tradit a duobus principiis deduxisse videtur. Primum est quia constituit regiam seu saecularem potestatem politicam in temporalibus omnibus a iure divino procedentem, a qua nullum genus personarum de mundo eximitur [...] Secundum est quodammodo praecedentis consecutivum, scilicet oeconomicae potestatis, quo iure dicit reges posse et teneri punire omnes de sua familia, idest cuiusvis conditionis, sive saecularis sive ecclesiasticae in suo regno existentes, pro excessibus ad vim tollendam et ad ipsius familiae defensionis (191).

Per teorie del genere Lelio richiama diverse sanzioni ecclesiastiche, presenti nel corpo canonistico, nei deliberati del concilio di

---

(188) ACDF, *Index* II/27, cc. 637r e 693; cfr. SOLÓRZANO PEREIRA, *De indiarum iure*, II, cit., p. 881.

(189) LELIO, *Observationes ad tractatum De indiarum iure*, cit., p. 12 (corsivo mio).

(190) Cfr. C. DONATI, *Introduzione*, in *Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi stati italiani*, a cura di C. DONATI e H. FLACHENECKER, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 12-14.

(191) LELIO, *Observationes ad tractatum De indiarum iure*, cit., pp. 60-61.

Costanza contro Wyclif come, pure, nella condanna della *Pragmatica sanctio* durante il Concilio Lateranense V (192). L'unanimità delle relazioni dei consultori portò di conseguenza al divieto ricordato.

Si era appena conclusa questa pratica e Lelio presenta una nuova relazione su di una scrittura dal carattere completamente differente, un'allegazione dell'avvocato patrimoniale Juan López de Baylo contro il vescovo di Alghero, Antonio Nuseo, in occasione di conflitti di giurisdizione in Sardegna (193). Un altro *letrado* aragonese finiva all'indice, questa volta per uno scritto d'occasione, e pur tuttavia Lelio preparò con altrettanta attenzione il suo memoriale (194).

Rispetto alle dotte *observationes* a Solórzano, in questo scritto molto minori appaiono le considerazioni di carattere dottrinale rispetto a quelle che si potrebbero definire di carattere processuale, quasi Lelio avesse una conoscenza diretta della causa nelle sue diverse articolazioni: cita infatti il parere redatto dal *promotor* di parte vescovile, da cui riprende argomentazioni, espone dettagliatamente il breve scritto di López de Baylo con citazioni testuali. L'accusa di contenere proposizioni "scismatiche" (apparentate alle teorie di Wyclif e degli hussiti) si sostanzia poi di richiami agli autori che potevano essere assurti a ispiratori delle tesi criticate, vale a dire l'"occupatio temporalitatum" e l'espulsione del religioso disubbidiente nei confronti dell'autorità secolare; tesi che trovavano il loro motivo ispiratore in una ben precisa teoria:

remanet absolvendus ultimus propositus articulus nempe confutatio schismaticarum assertionum in iure [...] quod ex Bobadilla, Sesse, Salgado,

---

(192) Per la *Pragmatica sanctio* cfr. cap. I, nota 4.

(193) *Iustificaciones motivorum tam iuris quam facti, quibus Regia Audientia moveri debet ad procedendum ad occupationem temporalitatum et bannimentum contra episcopum alquarensem d. Antonium Nuseo, pro defensione regiae iurisdictionis*, s.n.t.; l'opuscolo, descritto da E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española de Cerdeña*, Madrid, Tipografía de Los Huérfanos, 1890, pp. 126-127, non è stato per il momento reperito; il testo fu proibito il 23 luglio 1642 (ACDF, *Index* I/4, p. 174). Il caso è ricordato con particolare enfasi da DIANA, *Resolutionum moralium pars septima*, cit., p. 21; cfr. P. MARTINI, *Storia ecclesiastica di Sardegna*, II, Cagliari, Stamperia Reale, 1840, p. 406 e ss. López de Baylo fu successivamente chiamato a presiedere la Sommaria a Napoli: G. INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli, Jovene, 1987, p. 236.

(194) ACDF, *Index* II/27, cc. 488-513 e BAV, *Barb. lat.* 3150, cc. 277-300.

Cevallo et aliis, ecclesiastici, cum sint pars reipublicae subsunt regi ipsius reipublicae capiti et gubernatori, iure oecumenicae [! *sic per oeconomicae*] et politicae potestatis <sup>(195)</sup>.

Il tema non era nuovo e gli autori citati sono in qualche modo quasi ovvi, né Lelio dedica molte parole alla critica, gli basta ricordare che erano proposizioni già condannate da concili e pontefici. Oltre a quelli sopra citati aggiungeva poi Peguera e un nome “nuovo”, quello del siciliano Mario Cutelli.

In effetti Lelio stava portando a termine una lettura critica dell'ultimo lavoro del giurista catanese, i *Codicis legum secularum libri IV*, pubblicati nel 1636 <sup>(196)</sup>. Sull'opera già Antonino Diana si era espresso criticamente: aveva trovato non pochi passi contestabili nel ponderoso volume del suo conterraneo (oltre che, ovviamente, in alcune leggi di Federico III: ad esempio quella che limitava la proprietà immobiliare ecclesiastica); d'altra parte Cutelli non si era risparmiato parole critiche nei confronti dello stesso Diana, tanto che la polemica continuò negli anni successivi <sup>(197)</sup>.

Dalla discussione tra intellettuali, tuttavia, si era rapidamente passati ad un diverso rapporto di poteri: la Congregazione dell'Indice incaricò tre consultori di redigere pareri sul *Codex* di Cutelli, un'opera complessa e dalla duplice natura, contenendo fonti normative ed esegesi dottrinale, curata da un alto magistrato, dedicata a Filippo IV e che già del frontespizio enunciava propositi critici: “praeter legales tractatus innumerae status politicaeve huius temporis quaestiones exagitantur, ac regia dignitas propugnatur”; in effetti il termine *politicus* non era casuale e si presenta ricorrente <sup>(198)</sup>.

<sup>(195)</sup> ACDF, *Index* II/27, c. 512r.

<sup>(196)</sup> Messanae, Typis haeredum Petri Breae; per la bibliografia delle opere edite in Italia cfr. M.A. COCCHIARA, *Diritto e cultura nella Sicilia medievale e moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1994, pp. 166-169; OJB 1649-1661; V. SCIUTI RUSSI, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Acireale, Bonanno, 1994. Nella parte finale del *Codex* Cutelli aveva ripubblicato un testo precedentemente edito in Spagna: *Patrocinium pro regia iurisdictione inquisitoribus siculis concessa*, Matriti, apud Mariam de Quiñones, 1633 [ma 1634] (di cui esiste anche un'emissione del 1635).

<sup>(197)</sup> A. DIANA, *Resolutionum moralium pars quinta*, Lugduni, sumpt. Laurent. Durand, 1639, tract. I, resol. 1-6, 17, 21; e cfr. *infra* nota 258.

<sup>(198)</sup> Una delle approvazione è sottoscritta da Salgado de Somoza; l'opera di Cutelli è anche indicata come “notae iuridicae politicae ad leges regni Siciliae”.

Non sembra che sia stato subito stampato un divieto per questo libro, divieto che confluì nel citato bando pubblicato nel 1647, in compagnia di così tanti altri giuristi iberici (e non solo iberici: vi comparivano anche Matthaeus, Marca e Ansaldi, ad esempio) <sup>(199)</sup>. Cosa spinse i consultori a proporre una proibizione di tale opera? Uno di essi, Lorenzo Orselli, baroccamente concludeva che “cum iste Cutellius habeat cuspidem ex utraque parte acutam necnon venenosam et mortiferam, merito igitur si inter arma prohibita sit describendus et annumerandus” <sup>(200)</sup>; risulta anche lecito chiedersi al contempo cosa accomunasse (nel bando del 1647) testi prodotti tra la Sicilia e Madrid, passando attraverso le scritture di giuristi catalani durante la rivolta (Peralta e Martí i Viladamor), avvocati, professori e magistrati (Cutelli, Larrea, Castillo Sotomayor, Amaya, González de Salcedo) e chierici “provinciali” defunti da tempo (come Cenedo).

Ampio è lo spettro delle tematiche affrontate in questi libri, ma, pur nelle differenze delle singole personalità, emerge con forza una tradizione di pensiero convenzionalmente definita regalista (o almeno, ciò è quanto appare dalle note di lettura dei consultori ed è sostanzialmente alla base dei divieti).

Nel caso di Cutelli la critica più completa fu senz'altro quella di Antonio Lelio, un testo da considerare come uno degli ultimi contributi alla causa censoria (e in cui frequenti sono i rinvii proprio alle sue precedenti relazioni); vi riprende anche un giudizio che sembra essere un chiodo fisso delle sue note critiche, vale a dire che in opere come quella del siciliano si riscontrano testimonianze di varie eresie già condannate in passato — non solo Wyclif e gli hussiti, ma risalendo indietro si arriva fino all'eresia “enriciana”: le note *politicae* di Cutelli avrebbero spinto “principes adversus apostolicam iurisdictionem atque immunitatem ecclesiasticam ut haereticam henricianam (sic nuncupatam ab Henrico 3° imperatore) amplectantur”; era ritornata di “moda” sulla scorta di Baronio e come aveva osservato Severinus Binius, “docebant id quod Politici nostri

---

<sup>(199)</sup> Cfr. *supra* nota 100.

<sup>(200)</sup> ACDF, *Index* II/28, c. 152v; a preparare una relazione oltre a Lelio (*ibidem* cc. 88-122) fu il già ricordato Giovanni Battista Morra (*ibidem*, cc. 125-130), che evidenziò in modo più sintetico gli stessi passi criticati da Orselli e Lelio.

temporis asserunt, Imperatoribus et regibus non tantum temporalia, sed etiam spiritualia subiecta esse” (201).

In un volume di più di 600 pagine non era difficile trovare argomentazioni, frasi, addirittura singole parole che potevano provocare le critiche in un lettore così motivato quale era Lelio (come, quando evidenziò, che Cutelli ricordava sarcasticamente i “vicarioli” che scrivevano contro la giurisdizione regia) (202). Ma non è il caso di illustrare partitamente i numerosi casi per i quali il consultore poteva segnalare alla Congregazione che il giurista siciliano aveva giustificato pratiche (o addirittura leggi) che potevano violare l’essenziale o l’immunità ecclesiastica: ad esempio l’obbligo per tutti (quindi anche i chierici) di usare le misure pubbliche o le limitazioni alla proprietà immobiliare (203).

Ovviamente Cutelli aveva usato autori (iberici) ormai all’indice (da Cevallos a Solórzano), e anche questo non piaceva. Ma ciò che costituì probabilmente motivo fondante del divieto fu la convinta approvazione di usi consolidati nella monarchia spagnola (il *recursus per viam violentiae* e la *retención de bulas*), e l’adesione a quel sistema di principi dottrinali affermatosi soprattutto nel corso del Cinquecento con la teoria della *potestas oeconomica*: questa era invocata per giustificare l’espulsione di prelati disubbidienti agli ordini regi in quanto l’*imperium* è “duplex, iuridicum et politicum sive aeconomicum”, principio per il quale poteva allineare *auctoritates* (un po’ disordinatamente, ma tutte omogenee) quali Ramírez, Benoît, Cevallos, Castillo de Bobadilla, Cenedo e Covarrubias (204). Cutelli utilizzava tale principio a favore dell’autorità sovrana nei

---

(201) *Concilia Generalia, et Provincialia, graeca et latina quotquot reperiri potuerunt studio et industria Severini Bini*, Vol. III, t. 2, Coloniae Agrippinae, sumptibus Ioannis Gymnici, 1618, p. 406. I *politici* sono ricordati in diversi repertori di eresie: cfr. ad esempio T. PETREIUS, *Catalogus haereticorum*, Coloniae, Typis Petri Brachel, 1629, p. 180.

(202) “Solent enim alibi quolibet instante ad iurisdictionem ecclesiasticam attinentes libros uti praeiudiciales respuere, cum adversus temporalem in dies novos Vicarioli quidam edant tractatus ...”: CUTELLI, *Codicis legum*, cit., p. 182.

(203) Il problema delle sanzioni per chi non usava le misure “impresso publico stegmate” aveva portato Cutelli a polemizzare sia con Diana, sia con Bellarmino, per la teoria secondo cui i chierici devono obbedire alle leggi “vi rationis” e non “vi legis” (*Ibid.*, pp. 106-107, e cfr. anche pp. 275-276).

(204) *Ibid.*, pp. 144-145.

confronti dei familiari dell'Inquisizione (riprendendo quanto aveva scritto nel *Patrocinium*), perché anche il vicerè fruiva della “suprema ac oeconomica Principis potestate”, e poi, dopo un'amplissima rassegna della dottrina, concludeva

licet Princeps secularis non possit ex contentiosa iurisdictione exemptos expellere e suis finibus, attamen bene hoc poterit uti pater Reipublicae, in qua *omnes includuntur qui in suo regno ortum vel domicilium habent* [...] haec enim *naturalis* quodammodo iurisdictionis est, quae nullis legibus decretisque potuit tolli vel imminui (205).

Non era certo una teoria nuova, anzi vi erano molti ed autorevoli precedenti. Tuttavia non era accettabile che fosse un giurista siciliano a diffondere simili principi anche in Italia; su questo tutti e tre i consultori concordarono e per lasciare ancora una volta la parola ad Antonio Lelio “apparet quod non positivo sed divino iure damnatus est titulus politicae et oeconomicae administrationis saecularium principum in causis, rebus et personis ecclesiasticis”, e che perciò tale dottrina era da considerarsi eretica o scismatica (206).

Chiusa temporaneamente la pratica Cutelli, in Congregazione furono affrontati due casi che possono essere definiti “minori”, il primo dei quali è rappresentato dalle *Practicae quaestiones canonicae, et civiles* di Pedro Cenedo, canonico di Saragozza, pubblicate postume da più di trent'anni (207).

L'autore non era ignoto alla Congregazione (come si è visto) e forse l'attenzione su questo libro fu richiamata dalle non infrequenti citazioni che si trovano in diversi libri posti nel frattempo all'indice, non ultimo proprio quello di Cutelli (e, d'altronde, Antonino Diana lo aveva già menzionato in tali “pericolose” compagnie) (208). Il consultore Carlo Bompiani, in una stringata relazione, ricordò che nella *quaestio* 45 si discutevano tutte le problematiche connesse all'annoso tema del *recurso de fuerza*, seguendo l'impostazione che sarebbe poi stata seguita da Cevallos, Pereira de Castro, Salgado de

(205) *Ibid.*, p. 456, corsivi miei (= *Patrocinium*, cit., c. 144).

(206) ACDF, *Index* II/28. cc. 94r, 119v.

(207) Caesaraugustae, apud Ioannem a Lanaja & Quartanet, 1614.

(208) DIANA, *Resolutiones morales*, cit., I, II, 17.

Somoza e che su tale questione si era da tempo pronunciata la Rota romana; veniva così richiamata la citata *decisio* di Peña nella causa *oscensis* (verso la quale, invece, Cenedo esprimeva riserve di non poco conto); e quindi “cum impossibile sit ea corrigi”, non si poteva far altro che proibire l’intero volume (209). Anche perché Cenedo non aveva approfondito solo il discorso relativo alle mere competenze dei tribunali regi, ma nella discussione si era allargato su più fronti: la non applicabilità a tali fattispecie della bolla *In Coena Domini*, la delicata questione dell’eventuale espulsione dei chierici “disobbedienti” o ribelli e/o l’occupazione delle temporalità, basandosi, sostanzialmente, sull’inviso principio (per usare le sue parole) della “ditio aeconomica et politica” dei sovrani (210).

È sempre lo stesso consultore, Carlo Bompiani, a preparare una ben più argomentata relazione su di un libro questa volta appena stampato, il primo volume delle *Allegationes* di Larrea; la proibizione con la clausola “donec corrigatur” fu pubblicata solo quattro anni più tardi, quando ormai Larrea era defunto (e non avrebbe potuto certo correggere la sua opera) (211). Solo due sono le allegazioni poste sotto esame: la XXXVII relativa a quelle particolari decime definite *tertiaie*, con l’annesso problema di chi avesse giurisdizione su di esse essendo considerate di patronato e patrimonio regio (tema su cui era già stato pubblicato il volume di Castillo Sotomayor, destinato anch’esso, come ora si vedrà, a finire all’indice) (212); e poi la LXIV in cui era posto in discussione il non meno spinoso problema della sottomissione di un appartenente ad un ordine militare ai comandi sovrani e alle possibili sanzioni per chi avesse disubbidito.

Ancor più evidente in questo caso risulta come il tema giurisdizionale in tutte le sue implicazioni fosse uno dei terreni fondamentali di conflitto (se non *il terreno*). Le *auctoritates* su cui appoggiarsi non

(209) ACDF, *Index* II/28, c. 383r; per la *decisio* di Peña cfr. *supra* nota 56.

(210) CENEDO, *Practicae quaestiones*, cit., p. 383.

(211) J.B. LARREA, *Allegationum fiscalium pars prima*, Lugduni, sumptibus Petri Prost, 1642; sul personaggio cfr. P. VOLPINI, *Lo spazio politico del letrado. Juan Bautista Larrea magistrato e giurista nella monarchia di Filippo IV*, Bologna, il Mulino, 2004; le note di Bompiani in ACDF, *Index* II/27, cc. 427-434.

(212) Sulle origini delle *tercias* cfr. J.M. NIETO SORIA, *Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480)*, Madrid, ed. Complutense, 1993, pp. 223-233.

erano poche e vi era un precedente vicino e molto simile, discusso nei *consilia* di Mario Giurba (che Larrea dimostra di conoscere bene) <sup>(213)</sup>. Sia il giurista messinese sia quello spagnolo si muovono all'interno di un ampio spettro di fonti dottrinali, ma non può non essere rimarcato che pure in questi scritti due chiavi di volta del sistema argomentativo erano date dal concetto di *potestas oeconomica* e dalla considerazione che pure gli esenti (come i chierici e/o i membri degli ordini militari) erano pur tuttavia soggetti al *Princeps* <sup>(214)</sup>.

Passano tre anni e nuovi libri provenienti dalla penisola iberica sono posti sotto osservazione. Ancora una volta si può constatare come siano prese in esame opere di varia natura, con motivazioni ed esiti differenti.

Il 1646 si chiude con il divieto del commentario ai *tres libri* di Francisco de Amaya: all'interno delle dotte trattazioni dell'autorevole docente e magistrato un consultore aveva trovato due passi (potrebbero essere definiti quasi due incisi), in cui si faceva riferimento alle procedure dei giudici secolari *per viam violentiae* (ma il censore non sembra essersi accorto che, nel prosieguo del libro, Amaya aveva anche illustrato e giustificato un caso di espulsione del vicario arcivescovile, quando aveva svolto le funzione di fiscale a Granada); la proposta “posse suspendi donec corrigatur”, fu recepita dalla Congregazione <sup>(215)</sup>. Identico divieto vi fu per un altro testo sostanzialmente “innocuo”, le *Decisiones* di Fonseca: Carlo Bompiani sottolineò qualche riferimento alla letteratura relativa al ricorso ai giudici secolari per cause ecclesiastiche, agli obblighi di

---

<sup>(213)</sup> M. GIURBA, *Consilia criminalia*, Venetiis, apud Io. Baptistam Combum, 1626, cons. XLIX, pp. 240-245. Nel marzo del 1626 la Congregazione dell'indice decise di scrivere al cardinale Doria chiedendogli di segnalare (“suaviter”) all'autore che nella raccolta dei *consilia* erano stati trovati “de quibusdam notatis quae ei conveniat corrigi” (ACDF, *Index* I/3, p. 164); ma la pratica sembra non avere seguito.

<sup>(214)</sup> Una delle fonti più citate è Grassaille, che dipendeva da Terrevermeille e Benoît (cfr. *supra* nota 137); cfr. GIURBA, *Consilia*, cit. p. 245, n. 26 e LARREA, *Allegatum*, cit., p. 464 (LXIV, n. 21).

<sup>(215)</sup> F. DE AMAYA, *In tres posteriores libros Codicis imperatoris Iustiniani commentarii*, Lugduni, sumptibus Iacobi & Petri Prost, 1639, pp. 49 n. 29, 252 n. 44-49, 279; ACDF, *Index* II/27, cc. 132-134.

difesa della città anche da parte di chierici (e quindi questi venivano considerati “partes Reipublicae”), e ben poco altro <sup>(216)</sup>.

Fossero state le frequenti citazioni da parte dei libri vietati nell'ultimo quadriennio, fosse una specifica informativa proveniente dalla Spagna, sta di fatto che nel 1646 altri volumi sono esaminati e vietati.

Un recupero dagli anni addietro è rappresentato dal trattato sulle *tertiaie* di Juan del Castillo Sotomayor, l'ennesimo *letrado* che da Salamanca era assunto agli onori delle alte cariche dell'amministrazione <sup>(217)</sup>. Carlo Bompiani e il teatino Agostino de Bellis dedicarono proporzionalmente poca attenzione al tema centrale del trattato (i diritti regi sulle *tertiaie*) per segnalare invece passi critici presenti nella trattazione del tema dell'esenzione dei chierici (in particolare quella fiscale), e concentrarsi sul capitolo dedicato alle *regaliae*: entrambi indicarono come pericolose le parti dedicate al *recurso de fuerza* e alla *retención de bulas*; la trattazione di Castillo Sotomayor non presentava elementi di particolare novità, anzi era contrassegnata da una certa prolissità e ripetitività, con interminabili rassegne della bibliografia e qualche prudente puntata polemica contro Diana (che a sua volta lo avrebbe poi criticato proprio per gli stessi punti su cui intervennero i due consultori della Congregazione dell'Indice) <sup>(218)</sup>.

Chiusa questa pratica con un divieto, la Congregazione attivò i suoi consultori attorno a due libri provenienti dalla Barcellona allora sotto il governo francese: gli autori sono Francisco Martí i Viladamor e Narcís de Peralta <sup>(219)</sup>. Non si è di fronte a grandi trattati

<sup>(216)</sup> M.T. DA FONSECA, *Decisiones et quaestiones senatus archiepiscopalis metropol. olysipon. regni Portugaliae*, Ulysipone, ex Officina Dominici Lopez Rosa, 1643; ACDF, *Index* II/27, cc. 459v-460v, 471v-473r; e cfr. CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., p. 202.

<sup>(217)</sup> J. CASTILLO SOTOMAYOR, *De tertiis debitis catholicis et invictissimis Regibus Hispaniae ex fructibus et rebus omnibus quae decimantur*, Matriti, ex typographia Regni, 1634; cfr. S. DE DIOS, *La doctrina regalista en el doctor Juan del Castillo Sotomayor*, in *Facultades y grados*. X Congreso internacional de historia de las universidades hispánicas, Valencia, Universitat de València, 2010, I, pp. 303-350.

<sup>(218)</sup> ACDF, *Index* II/27, cc. 459-460v, 469-471v (Bompiani), 463-466 (de Bellis); DIANA, *Resolutionum moralium pars quinta*, cit., tract. I, resol. 5, 12, 13.

<sup>(219)</sup> F. MARTÍ I VILADAMOR, *Defensa de la auctoritat real en las personas ecclesiasticas del principado de Cataluña*, Barcelona, emprenta de Pedro Juan Dexen, 1646; N. PERALTA, *De la potestat secular en los eclesiasticos por la oeconomica y politica*, Barcelona, estampa de la viuda de Pere Lacavalleria, 1646 (titolo dall'occhietto; il frontespizio vero e proprio contiene la dedica ad Enrico di Lorena conte d'Harcourt; segnalo due copie

sistematici come alcuni di quelli ricordati (Cevallos, Salgado, Solórzano, ...) ma a due opere più limitate, che traggono origine da polemiche contingenti sorte nella capitale catalana attorno ad una controversia giurisdizionale (un beneficio contestato e l'espulsione di tre canonici). Eppure rappresentano molto vivacemente una corrente dottrinale iberica, con spiccate connessioni alla tradizione giuridica aragonese-catalana; si sente inoltre qualche echo di un rinnovato incontro con le dottrine francesi, grazie al fatto che Pierre de Marca era allora formalmente visitatore generale ecclesiastico, e governatore di fatto della Catalogna "francese" <sup>(220)</sup> Ulteriore elemento che accomuna i due libri è l'essere scritti in volgare, in castigliano l'uno, in catalano l'altro, il che costituì un'aggravante agli occhi dei censori romani <sup>(221)</sup>. La procedura seguì un iter ormai standardizzato e piuttosto rapido: tra giugno e settembre furono incaricati tre consultori con precise esperienze della realtà iberica (Wadding, de Bellis e Lezana); e a metà di settembre i libri furono proibiti <sup>(222)</sup>.

---

manoscritte dalla stampa conservate, rispettivamente, in BNN, *Ms. Villarosa* 84 e Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli: cfr. *I codici manoscritti della Biblioteca oratoriana di Napoli*, illustrati da E. MANDARINI, Napoli-Roma, A. & S. Festa, 1897, n. CLXXIV); sui due giuristi cfr. J. VILLANUEVA LÓPEZ, *El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta catalana de 1640*, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (<http://www.tesisenred.net/handle/10803/4796>).

<sup>(220)</sup> Un breve scritto di Marca è pubblicato nel volume di Martí e questo spiega perché in occasione della proibizione dei due libri si decise di passare la pratica a Francesco Albizzi segretario della commissione che si occupava di Marca (ACDF, *Index* I/4, p. 255).

<sup>(221)</sup> Il consultore Juan Bautista Lezana così concludeva la sua relazione e: "quarto et forsan praecipue quia cum libri isti idioma hispano et cathalano, vulgari videlicet in principatu Cathaloniae, scripti sunt ac per consequens obvii vulgaribus hominibus, foeminis, rusticis et proculdubio inconveniens magnum est et in detrimentum auctoritatis ecclesiae, quam impugnat, ut permittantur" (ACDF, *Index* II/27, c. 180r; su Lezana cfr. L. SINISI, *Le "imprudenze" di un grande canonista della prima metà del Seicento. Agostino Barbosa e la Congregazione dell'Indice*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 363-364).

<sup>(222)</sup> ACDF, *Index* I/4, pp. 254-255; II/27, cc. 161-165 (Luke Wadding); 168, 173 (Agostino de Bellis); 174-180 (J.B. Lezana). Sia Wadding sia Lezana ricordano, a proposito dell'utilizzo di un passo del *Regaliarum tractatus* di Ripoll (cap. 11, nn. 70-71), che le proposizioni in oggetto erano già state condannate da parte dell'inquisitore di Barcellona (il che risulta curioso, essendo una citazione del *Decretum* (C. 2, q. 7, c. 41);

Come osservò il teatino de Bellis non vi era praticamente nulla di nuovo in questi due libri, se non che, a partire fin dai rispettivi titoli, gli autori avevano enunciato con grande nettezza quale fosse l'assunto delle tesi ed erano riusciti a sintetizzare in relativamente poche pagine (in volgare!) ciò che si poteva trovare sparso in svariate opere dalle dimensioni indubbiamente molto più ampie; inoltre erano stati affrontati in modo troppo "audace" determinati argomenti (il potere del papa in *temporalibus*), tanto che certe proposizioni potevano essere definite ereticali (e nelle relazioni dei consulenti compare ancora una volta il nome di Wyclif come termine di paragone negativo).

Gli autori di riferimento sono da un lato alcuni personaggi emblematici della tradizione "locale" (Olibà, in primo luogo, e poi Peguera, Ramírez, Sessé, e altri pratici e commentatori dei *fueros* e degli *usatges*) e, dall'altro, tutti i maestri della tradizione "regalista" — da Covarrubias a Cevallos, da Salgado de Somoza e Solórzano Pereira al recentissimo González de Salcedo. Peralta amplia il raggio delle citazioni sia con recuperi come quello del cinquecentesco *De libertate christiana* di Driedo (molto citato da Covarrubias), di Terrevermeille, del *De pontificis clave* di Henriquez, di autori italiani come Menochio e Giurba, o con l'utilizzo di opere allora da poco pubblicate, come il *De iurisdictione* di Ansaldo e il *Codex* di Cutelli.

I fondamenti del diritto sovrano di espellere chierici erano da ricercare nella *potestas* (o *noción*) *oeconomica* "que es la mas suprema regalia del Principe" e nella considerazione che anche i chierici potevano essere considerati sudditi non diversamente dagli abitanti di un determinato territorio (223). Come scrisse Peralta

los Eclesiastichs son subdits del Princep secular, per raho de la administracio politica y pero en quant son poder politich prove del dret natural, si apreta la causa natural cessa la immunitat y exempcio secular y

---

e cfr. DIANA, *Resolutionum moralium pars septima*, cit., p. 346, tract. X, res. III). In conseguenza (forse) del ruolo di Martí e Peralta durante la rivolta catalana furono poi inclusi nell'indice spagnolo del 1707 (*Novissimus librorum prohibitorum, et expurgandorum index pro Catholicis Hispaniarum regnis Philippi V*, Matriti, ex Typographia Musicae, 1707, I, p. 440, II, p. 93; cfr. ALVARADO, *Juristas turbadores*, cit., p. 373.

(223) MARTÍ I VILADAMOR, *Defensa de la auctoritat real*, cit., p. 72.

axi delinquent los Eclesiastichs contra la Republica temporal, podran ser castigats per lo Iurge secular potestate naturali politica <sup>(224)</sup>.

L'argomentazione è presente in modo sostanzialmente identico anche in Martí (essendo l'esenzone di diritto positivo non può limitare un diritto naturale come quello del principe, conoscibile razionalmente) <sup>(225)</sup>. Tra le affermazioni che colpiscono negativamente i consultori della Congregazione vi fu il giudizio che il sovrano aveva la possibilità di intraprendere azioni contro chierici disubbidienti (e quindi anche espellerli) non in via giudiziaria ma *iure belli*, e che ciò era parimenti fondato sul diritto catalano. In effetti non si può non constatare che la dottrina utilizzata (a iniziare da Olibà) si collocava proprio su questa linea interpretativa <sup>(226)</sup>.

Un libro ricorre tra le *auctoritates* dei due giuristi catalani (da cui probabilmente attinsero a piene mani); si tratta del *De lege politica* di Pedro González de Salcedo <sup>(227)</sup>. L'istruttoria in questo caso fu più lunga, essendo iniziata nel novembre del 1645 e conclusa esattamente l'anno successivo <sup>(228)</sup>.

Quando nel 1642 il giovane avvocato di Najera pubblicò il volume poteva facilmente intuire dove la faccenda sarebbe andata a finire: tra il 1624 e il 1640, come si è visto, vi erano state proibizioni importanti (Cevallos, Salgado de Somoza, Pereira de Castro) e il

<sup>(224)</sup> PERALTA, *De la potestat secular*, c. 51r; e cfr. 53r: l'espulsione dei chierici avviene non in via contenziosa, bensì "en purs termens de defensa natural".

<sup>(225)</sup> "Es el discurso referido de la oeconomica o politica nocion tan demonstrativo y patente que no requiere otra prueba que el uso de la razon natural" (MARTÍ I VILADAMOR, *Defensa de la auctoritat real*, cit., p. 78).

<sup>(226)</sup> "Rex Aragoniae reperitur processisse contra clericos iure scilicet belli [...] nec hoc casu citatio requiritur, quia non proceditur iure ordinario [...] in hac regalia potest procedere princeps iure belli, quando procedit princeps ut pars" (OLIBÀ, *De iure fisci*, cit., p. 312).

<sup>(227)</sup> *De lege politica, eiusque naturali executione, et obligatione, tam inter laicos, quam ecclesiasticos; ratione boni communis*, Matriti, ex typographia Didaci Diaz de la Carrera, 1642; riedito ampliato nel 1678, fu nuovamente vietato nel 1680 (ILI XI, p. 395); sull'opera e il giurista si veda S. DE DIOS, *La política en el derecho. El tratado De lege politica de Pedro González de Salcedo*, in corso di stampa in *Homenaje al Prof. José Antonio Escudero López* (ringrazio l'autore che mi permesso la lettura in anteprima).

<sup>(228)</sup> Il divieto è del 26 novembre 1646: ACDF, *Index I/4*, c. 130; relazioni dei consultori *Ivi* II/28, cc. 385-413.

1642 si era aperto con quella di Solórzano Pereira. E così premise al testo una curiosa nota intitolata *Censori synopsis et propugnaculum operis*, in cui si enunciavano alcuni dei principi contenuti nell'opera (“ne damnatur Hispaniarum iuris naturalis usus”) richiamando leggi regie, fonti patristiche e canoni conciliari; e concludeva con quella che era ormai diventata una clausola prudenziale (rimettersi all'autorità del Papa e/o della Chiesa), ma aggiungendo affermazioni che indicano chiaramente un atteggiamento nei fatti poco sottomesso:

haec defendere in hoc opere censui, ex eo solum quod legitimo iure fulciuntur; sed quia opinio ista acre ab aliquibus recipitur, utinam libellus meus iudicium patiat. Condemnationem recuso, cum non adulationem commovear, sed in eo innitar quod iniustam ac prohibitam a Sacris Canonibus hanc politicam defensionem non censui. Nihilominus omnia Supremo Iudici Ecclesiastico remitto, cuius iudicio et obedientia et votum me submittit. Unum tamen observa, qui censor fueris operis huius, quod et tui et mei censor erit Deus.

Indubbiamente una strategia di attacco del genere non era certo gradita dai curiali romani, visto che (tra l'altro) i temi affrontati e le soluzioni proposte in questo ampio e aggiornato volume erano già state discusse e condannate nei decenni precedenti — che si trattasse sia del *recursus per viam violentiae*, della *retención de bulas*, della teoria dell'esonazione per diritto positivo (per diritto divino solo *in spiritualibus*), sia di questioni attinenti al patronato regio. Da un certo punto di vista nulla di particolarmente nuovo, se non una maggiore sistematicità e insistenza sul tema della legge e della sovranità. In questo caso da parte dei consultori non fu richiamato Wyclif, bensì Marsilio da Padova!

Il significato delle principali tesi esposte nel volume è ben colto nella sintesi delle relazioni presentate alla Congregazione, dove si riassunsero le tesi del giurista anche con l'utilizzo delle sue stesse parole:

Rex seu quilibet alius Princeps ex officio proprio potest procedere inter ecclesiasticos de facto et extraiudicialiter: primo ratione politicae potestatis ad conservandam auctoritatem et foelicitatem politicam, quotiescumque ab ipsis oritur aliqua perturbatio Reipublicae; secundo ratione naturalis defensionis ad conservationem iurium naturalium et legitimorum suorum subdi-

torum [...] quotiescumque fit violentia, etiam ab ecclesiasticis; tertio ratione ecclesiasticae potestatis ad tuendam auctoritatem Apostolicae Sedis quotiescumque non observantur canones, etiam inter ecclesiasticos <sup>(229)</sup>.

Corollario delle teorie di González de Salcedo (come di tanti altri autori di questa tradizione dottrinale) è che all'interno di una *respublica* ai comandi sovrani sono soggetti tutti, anche i chierici (sia pure con limiti e privilegi); e come fu scritto in uno di questi memoriali, sembrava particolarmente condannabile quanto veniva così sinteticamente, ma efficacemente, riassunto:

omnes ecclesiastici ratione politicae gubernationis dicuntur subiecti principi seculari tanquam membra reipublicae; et ideo episcopi tenentur accedere ad [...] vocationes Regis seu ipsius officialium et inobedientes possunt a Regno expelli <sup>(230)</sup>.

Su questo specifico tema della soggezione alla legge era già intervenuto Antonino Diana con una delle sue puntuali note critiche (anche perché nel *De lege politica* non mancavano annotazioni polemiche contro il teatino): a suo parere González de Salcedo (“vir alias satis doctus et eruditus”) aveva frainteso le teorie di Suárez in proposito <sup>(231)</sup>.

Il giovane avvocato, destinato ad una prestigiosa carriera, ritornò successivamente su tale cruciale problematica, nell'ultimo capitolo di un'altra sua opera dedicata al contrabbando, ricollegandosi strettamente alla trattazione che ne aveva fatto un giurista napoletano finito anch'egli all'indice, Carlo Calà <sup>(232)</sup>.

Prima di affrontare tale vicenda può essere utile inserire una breve pausa di riflessione nella ricostruzione di questa fase della politica censoria romana nei confronti di correnti della cultura

<sup>(229)</sup> ACDF, *Index* II/28, c. 412r.

<sup>(230)</sup> *Ibid.*, c. 414v.

<sup>(231)</sup> DIANA, *Resolutionum moralium pars septima*, cit., pp. 342-345 (tract. X, res. II); e cfr. SUÁREZ, *De legibus*, III 34 (Antverpiae, apud Ioannem Keerbergium, 1613, pp. 227-233); GONZÁLEZ DE SALCEDO, *De lege politica*, cit. lib. I, cap. IV.

<sup>(232)</sup> GONZÁLEZ DE SALCEDO, *Tratado iuridico-político del contra-bando*, Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, 1654, cap. 32: “si las leyes, ordenes y cedulas de contra-bando obligan à los Eclesiasticos”. Per Calà cfr. *infra* nota 251.

giuridica ispano-portoghese. Dopo la pubblicazione del bando del 1647 (come si è detto) vi fu una specie di “quasi-tregua” trentennale, visto che non furono più vietate opere di giuristi iberici, anche se qualche altro autorevole “suddito” fu preso di mira negli anni immediatamente successivi al 1650 (come ora si vedrà).

Nelle scritture dei consultori erano sempre evidenziati i passi in cui venivano propugnate teorie (pur tra loro diverse) in base alle quali i chierici potevano essere definiti cittadini e/o sudditi; la conseguenza era che anch'essi dovevano rispettare le leggi del sovrano e potevano essere eventualmente puniti in caso di inosservanza; tuttavia in tali elaborazioni non venivano messi in discussione i presupposti su cui poggiava la loro esenzione, visto che si è all'interno della cultura cattolica. In passato si erano confrontate opinioni varie e divergenti, facilmente ricostruibili, ad esempio attraverso la lettura di alcuni *consilia*, tra loro contrapposti, sempre citati nei dibattiti seicenteschi — due di Menochio (l'800 e il 1000) e uno di Sordi (301), o nella rassegna di casi e dottrina fatta da Toschi nelle *conclusiones* relative al tema *statutum laicorum ...* <sup>(233)</sup>. Il tema era stato parallelamente oggetto di discussione in ambito teologico, e non pochi sono i “prestiti” e i passaggi tra un settore e l'altro <sup>(234)</sup>.

Nella penisola iberica si era però consolidata una diffusa tradizione che, pur con tutti i distinguo del caso, affermava il carattere di suddito/cittadino dei chierici, e limitava quindi la loro esenzione. Si possono ricordare a titolo meramente esemplificativo due testimonianze, pur lontane tra loro nel tempo e nel genere: Vitoria (non a caso molto presente negli scritti dei giuristi) aveva osservato che

personae clericorum non omnino et quo ad omnia sunt exemptae a potestate civili, nec iure divino nec humano. Patet clerici tenentur obedire legibus civilibus in his quae spectant ad gubernationem et administrationem temporalem civitatis, et non impediunt administrationem ecclesiasticam, et peccant facientes contra legem; atque ideo non omnino sunt exempti [...] clerici praeter hoc quod sunt ministri Ecclesiae, sunt cives

---

<sup>(233)</sup> Per Menochio e Sordi cfr. *infra* cap. V, note 95 e 97; D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, VII, Romae, ex typographia Iacobi Mascardi, 1607, concl. 581 e ss.

<sup>(234)</sup> Tra i contributi più recenti cfr. LAVENIA, *L'infamia e il perdono*, cit.

civitatis [...] Ergo clerici tenentur vivere legibus civilibus latis ab Imperatore aut Principe laico (235).

E, per citare le parole di un giurista sopra ricordato, Larrea aveva affermato (sulla scorta di una lista di *auctoritates* che iniziava con Benoît e terminava con Castillo de Bobadilla) che

licet sint exempti Clerici, Episcopi vel Religiosi, cum velut membra corporis politici Reipublicae debeant in temporalibus Principi, ut eius capiti, obedire, si fuerint inobedientes possunt puniri et a Regno expelli (236).

Fosse ciò *iure naturae* o *iure originis* (come avevano scritto Giurba o, prima di lui, Núñez de Avendaño), certo è che tali posizioni erano molto diffuse: in un citatissimo parere Alvaro Vaz (Valascus) aveva osservato “de iuramento fidelitatis quod regibus debetur a vassallis [...] ad illud tanquam cives etiam clerici tenentur, et ita servat praxis et generalis consuetudo Hispaniae” (237).

Eppure nel pieno delle polemiche relative al caso del libro di Camillo de Curtis (1605) Peña aveva ripreso un giudizio del teologo Bañez (isolandolo dal contesto e un po' estremizzandolo) per imputare al giurista napoletano un “error lutheranus”, che consisteva nel credere che “clericos esse subditos principibus saecularibus” (238). Si è sopra ricordato che due consultori per qualificare le teorie di Solórzano avevano evocato Calvino, Sarpi, Lutero, gli anglicani e (perfino) i puritani (239). Linguaggio e parallelismi facevano certamente parte dell'armamentario censorio; però vi è qualche elemento ulteriore che può essere colto: questi giuristi iberici (come non pochi loro corrispettivi dell'Italia meridionale) stavano cercando di costruire spazi di autonomia all'agire delle autorità secolari, sempre

---

(235) F. VITORIA, *Relectiones theologicae*, Lugduni, expensis Petri Landry, 1586, p. 56 (I *de ecclesiastica potestate*, sect. VII, n. 4).

(236) LARREA, *Allegationum fiscalium pars prima*, cit., p. 464 (LXIV, n. 21).

(237) A. VAZ, *Consultationum ac rerum iudicatarum in regno Lusitaniae. Tomus primus*, Olyssipone, excudebat Antonius Alvarez, 1593, c. 143v (cons. 100, n. 12). Sul tema cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992.

(238) Cfr. *infra* cap. V, testo corrispondente a nota 116.

(239) Cfr. *supra* pp. 212-213.

più (potenzialmente) imbrigliate dallo *ius novum* delle bolle pontificie (*Cum alias* di Gregorio XIV e la *In Coena Domini*). Agli occhi curiali ciò poteva apparire uno sconfinamento nell'“eresia” (anche se eresia non era) e contribuisce a spiegare il perché di un tale zelo che rasantava l'accanimento verso una parte della produzione culturale di Italia e Spagna.

Va per altro osservato che questi occhi zelanti talvolta sembrano “non vedere”: Antonio Lelio aveva correttamente indicato in Castillo de Bobadilla e Sessé due autori da cui aveva attinto López de Baylo; di Sessé si era discusso, ma la pratica (come si è detto) si arenò in un apparente nulla di fatto <sup>(240)</sup>; dell'altro non sembra che le congregazioni romane si siano occupate, nonostante la fortuna editoriale (perché scritto in spagnolo?). E le “assenze” sono ben più numerose se si allarga lo sguardo ad altri testi in cui si potevano ritrovare teorie non molto differenti da quelle qui ricordate (anche se magari non esposte in modo così sistematico): Peguera e Olibà sono già stati menzionati, ma si può aggiungere a titolo esemplificativo, Ramírez, Ripoll, Hevia Bolaños — non certo ignoti, perché molti di questi compaiono nelle sempre aggiornate pagine delle *Resolutiones morales* di un Antonino Diana (“perpetuo iurisdictioni laicali contradictore”, come lo definì Ettore Capecelatro) <sup>(241)</sup>. Per la seconda metà del Seicento si potrebbero aggiungere Crespí Valdaura, Cortiada; ma anche di loro si tace <sup>(242)</sup>.

Solo con gli anni Ottanta del secolo si aprirono nuovamente le ostilità nei confronti di giuristi iberici: nel 1680 si proibì la seconda edizione del *De lege politica* di González de Salcedo; fu poi la volta (a trent'anni dalla prima stampa a Coimbra) del *Tractatus de foro Ecclesiae* di Oliva e Sousa (grazie anche alla nuova edizione ginevrina del 1678 che portò il libro su un mercato più ampio).

A questi primi divieti ne seguirono pochi altri: tra il 1688 e il 1689 sono posti all'indice due libri che, pur nella diversità di impianto, idealmente si ricollegano a Solórzano Pereira, vale a dire

<sup>(240)</sup> Cfr. *supra* nota 151.

<sup>(241)</sup> E. CAPECELATRO, *Selectiorum consultationum iuris [...] liber secundus*, Neapoli, typis Iacobi Gaffari, 1644, p. 165 (cons. 103, n. 44).

<sup>(242)</sup> La storia della censura seicentesca è anche una storia di “proibizioni mancate”: CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., p. 181.

il *De regio patronatu* del (sassarese) Pietro Frasso e il *Discurso* di Juan Luis López Martínez (243). Opera decisamente ampia e sistematica la prima, più legata a vicende contingenti la seconda, sono entrambe connotate dall'utilizzo di categorie ormai del tutto usuali nella cultura di questi *letrados*: vi si trova la difesa di istituti come il *recurso de fuerza*, il patronato regio e la legittima espulsione degli ecclesiastici, la messa in discussione della bolla *In Coena Domini*, insieme al proficuo e diffuso impiego del concetto di *potestas oeconomica* (la *oeconomica Principis potestas* è un lemma dell'indice analitico del primo tomo del *De regio patronatu*).

È interessante notare come Frasso fosse ben cosciente delle polemiche che si erano attivate attorno a tali ambiti problematici, e del tipo di accuse allora circolanti; tanto che sentì la necessità di sottolineare la differenza sostanziale che correva tra una procedura "fattuale", connessa all'esercizio delle *regaliae* che permettevano l'intervento in materie apparentemente solo ecclesiastiche (la protezione dei sudditi connessa al *recursus per viam violentiae*) e la giurisdizione intesa in senso stretto (e tecnico):

subiicere [...] clericos et personas ecclesiasticas *iurisdictionaliter* saeculari potestati et Principi est error iamdiu damnatus, in personas Marsilii de Padua, Vbiclep. [! *Wyclif*] Ioann. de Iandun. in Concil. Constanc. a Ioann. Papa XXII celebrato (244).

Si trattava di una precisa citazione da uno dei tanti scritti redatti da giuristi spagnoli in occasione dell'interdetto veneziano, il *Propugnaculum* di Juan Beltrán de Guevara, il quale aveva scritto: "haec quaestio inter Catholicos non est disputabile, contrarium asserere esset opinio haeticorum dicentium clericos subiectos esse debere potestati seculari" (245). Ma appunto, per Frasso (come per tanti suoi

---

(243) P. FRASSO, *De regio patronatu ac aliis nonnullis regaliis, Regibus catholicis, in Indiarum occidentalium imperio, pertinentibus*, Matriti, ex typographia imperiali, 1677-1679; J.L. LÓPEZ MARTÍNEZ, *Discurso iuridico-político en defensa de la jurisdicción real, ilustración de la provision de veinte de febrero del año pasado de 1684*, Lima, s.e., 1685 (ILI XI, pp. 359 e 559).

(244) FRASSO, *De regio patronatu*, cit., I, p. 305 (corsivo mio).

(245) J.B. DE GUEVARA, *Propugnaculum ecclesiasticae libertatis et pontificiae potestatis adversus leges Venetiis latas*, Romae, apud Lepidum Facium, 1607, p. 121.

illustri e meno illustri predecessori) la via d'uscita dal rischio di essere apparentati agli esecrabili Marsilio, Wyclif, Lutero era rappresentata dal distinguere; si potrebbe dire che il *clou* era racchiuso in quell'avverbio (*iurisdictionaliter*): la protezione sovrana, le *regaliae* non toccavano la *iurisdiction*, visto che tutto ciò che derivava dalla *potestas oeconomica* si collocava su di un diverso piano concettuale.

### 3. Ancora nell'Italia spagnola.

Si è sopra affermato che con la pubblicazione del bando del 1647 iniziò un periodo di “quasi-tregua” tra censori romani e *letrados*, ma si è anche accennato al fatto che vi furono ulteriori interventi: sebbene non fossero colpiti giuristi iberici in senso proprio, possono tuttavia essere collocati su quella stessa area d'influenza; il che rappresenta un'ulteriore conferma della considerazione che, nel corso del Seicento, le opere italiane di argomento giuridico poste all'indice furono in gran parte frutto della cultura “meridionale” (o di sudditi del re di Spagna come Menochio).

Tra il 1648 e il 1653 si collocano le vicende di tre libri molto diversi, che meritano tuttavia di essere brevemente illustrate. La prima di queste prende avvio nel dicembre del 1648 quando la Congregazione dell'Indice riceve la relazione di Angelo Maria Ciria, procuratore generale dei Serviti, sul libro curato dal sassarese Francesco Vico (246). È una raccolta sistematica di leggi relative alla Sardegna cui Vico aveva apposto annotazioni, talvolta brevissime (mere indicazioni bibliografiche, ad esempio), talvolta molto lunghe; si tratta di una compilazione che presenta analogie con quella curata da Cutelli per la Sicilia, anche per quanto riguarda il lavoro dei censori.

Come osservò uno dei consultori incaricati, Lezana, il libro ne

---

(246) F. VICO, *Libro primero [-segundo] de las leyes, y pragmaticas reales del reyno de Sardeña compuestas, glosadas, y comentadas*, Napoles, en la emprenta real, 1640 (OJB 5735); cfr. F. MANCONI, *Un letrado sassarese al servizio della monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Ángel Vico y Artea*, in «Diritto @ Storia», 3 (2004) [<http://eprints.uniss.it/243/>]; A. MATTONE, *La Carta de Logu tra diritto comune e diritto patrio (XV-XVII secolo)*, in *La Carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. BIROCCI e A. MATTONE Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 444-445.

conteneva in effetti “due”, essendo l’uno costituito dalla normativa e l’altro dell’esegesi; per cui suggeriva una proibizione *soft* (vale a dire con la clausola “donec corrigatur”), in modo che i sardi non potessero pensare di essere stati privati delle loro leggi da un atto del pontefice; il quale, tuttavia, benché investito proprio di tali dubbi, rispose in modo negativo: il cardinale Spada “retulit se Sanctissimo comunicasse negotium, qui iussit librum absolute prohiberi”, il che avvenne il 6 settembre 1650 <sup>(247)</sup>.

Le tematiche e le argomentazioni sono quelle consuete per i giuristi che gravitavano nell’area iberica e nei domini spagnoli e che mettono sull’avviso i consultori: il ricorso alla giustizia secolare da parte degli ecclesiastici, la punibilità dei chierici responsabili di delitti particolarmente gravi e/o colti senz’abito talare, l’immunità della *familia* vescovile, le cause *mixti fori*, la bolla *In Coena Domini* — insomma le solite questioni su cui il confronto andava avanti da decenni e che Vico affronta con una strumentazione dottrinale a quei tempi abbastanza usuale per un giurista attivo tra la Sardegna e il Consiglio d’Aragona (da Sessé a Cevallos al pluricitato Castillo de Bobadilla). Come osservò il domenicano Moreno

nec assertum aliqua firmavit ratione, sed vallavit auctoritatibus recentiorum, ut moris est scriptorum huiusmodi, qui se mutuo citantes mutuoque faventes auctoritati auctoritatem componunt, ut quod ratione non possunt, multitudine saltem consequuntur.

I tre consultori furono concordi nel segnalare come pericolose quelle parti del commento in cui Vico illustrava le norme che assoggettavano anche i chierici al rispetto delle mete tariffarie in campo annonario o all’obbligo di contribuire a certe spese di utilità comune, richiamando l’annosa polemica relativa alla distinzione tra *vis directiva* e *vis coactiva* delle leggi. Non potevano poi mancare preoccupate segnalazioni dei passi in cui si legittimavano le espulsioni di ecclesiastici per via della *aeconomica iurisdictio* (in qualche caso Vico utilizza appunto *iurisdictio*, un termine improprio agli

---

<sup>(247)</sup> ACDF, *Index* I/4, p. 302: I/5, p. 4; per le relazioni dei consultori: ACDF, *Index* II/30, cc. 223-228 (Ciria); 231-239 (Moreno); 244-248 (Lezana); della relazione di Moreno esiste una seconda copia in ACDF, *Index* II/33, cc. 220-225.

occhi di molti dei giuristi spagnoli del tempo) (248). Era una dottrina “erronea atque sacrilega”, come sottolineò anche il consultore spagnolo (Lezana) che trovò modo di appoggiarsi sulla citazione alla lettera di un libro da poco pubblicato (quello di Cartari):

ut bene animadvertunt quidam huiusmodi doctrina de hac potestate oeconomica introducta est ad destruendum et evertendum funditus et omnino ecclesiasticam libertatem, quia sub pretextu illius poterunt qui illam introduxerunt in quocunque fere casu subiicere ecclesiasticos potestati saeculari (249).

Nonostante il divieto i due volumi curati dal giurista sassarese non uscirono dalla circolazione, anzi furono ristampati più volte in Sardegna (fuori dalla giurisdizione del Sant’Ufficio) fino alla fine del Settecento. Se si deve prestare fede alla testimonianza di Antonio Bulifon, ebbero invece la sventura di essere distrutti a Napoli alla fine del Seicento, quando se ne stava completando la ristampa (250).

Se l’opera di Vico era uscita con quasi tutti i crismi dell’ufficialità (Lezana aveva segnalato che non compariva il nome del tipografo e non vi era l’*imprimatur*), diverso è il caso di un *pamphlet* pubblicato invece alla macchia nel 1646, e di cui la Congregazione si occupò agli inizi del 1651: si tratta dell’opera di un giovane

(248) VICO, *Libro primero de las leyes*, cit., p. 106 (tit. 7, cap. 2, n. 20). Proprio in Sardegna si era da non molto consumato il conflitto per il vescovo di Alghero (di cui Moreno conosce e ricorda anche le scritture allora pubblicate).

(249) ACDF, *Index* II/30, c. 245v; secondo Cartari la dottrina della *potestas oeconomica* derivata da Terrevermeille e Benoît, era particolarmente pericolosa: “assertio praedicta non alio tendit quam ad destruendam et funditus evertendam ecclesiasticam in clericis et ecclesiasticas personas potestatem. Assertitur enim clericos subesse debere regi tanquam capiti corporum mysticorum et regnorum, quae quidem assertio [...] est erronea et haeretica et ab eis tantum prolata qui de pontificia et ecclesiastica potestate perperam senserunt et sentiunt” (CARTARI, *Disputatio de foro competenti*, cit., p. 157).

(250) Nella citata protesta di Bulifon contro il deputato arcivescovile (cfr. Introduzione nota 27) è scritto che “non solo ha proceduto si stranamente con detto Bulifone ma ha usato cose maggiori con esso Giovanni Battista Decimo il quale havendo havuto licenza così da V.S. Illustrissima come dal deputato dell’Em.mo Arcivescovo [...] di ristampare le Prammatiche di Sardegna quando l’aveva con grandissimo dispendio quasi finite è stato impedito di compire l’impressione [...] con pigliarci a viva forza mille e duecento fogli per bruciargli” (ASN, *Delegazione della Real giurisdizione. Processi* fs 449).

avvocato destinato ad una brillante carriera nella magistratura e nel governo di Napoli, Carlo Calà, dedicata ad un tema quanto mai spinoso come si evince già dal solo titolo: *De contrabannis clericorum* (251). Sembrano essere rimaste le note di lettura di un solo consultore, il gesuita Girolamo Savignano, che colse in modo molto sintetico tutti i punti cruciali dell'opera (252). Il tema potrebbe sembrare di primo acchito abbastanza "marginale" (l'inosservanza di divieti di esportazione da parte di ecclesiastici), ma dato il sistema delle immunità anche un argomento del genere portava quasi subito ad affrontare altre questioni cruciali (che Calà poi allargò ulteriormente nel prosieguo della sua dissertazione, ricca di spunti polemici contro due autori allora di successo, Antonino Diana e Alessandro Sperelli); in primo luogo vi era il problema se norme come quelle delle prammatiche fossero vincolanti per gli ecclesiastici e se i contravventori potessero essere puniti (come sempre il tema della giurisdizione è centrale). L'assunto di Calà è molto netto e l'atteggiamento è reciso nell'affermare

civiles leges et generalia Principum statuta [...] ad communem omnium utilitatem edita, etiam clericos comprehendere, cum et ipsi legibus ad bene vivendum ordinatis alligentur, quia cives sunt et tales remanent non obstante clericatu, et membra reipublicae nobiliora et quamvis privilegiati veniunt nihilominus civium appellatione (253).

Le *auctoritates* citate sono innumerevoli e apparentemente nel "solito" disordine del tempo: Luca da Penne, Baldo, Lessius, ed infiniti altri, con una netta e precisa attenzione alla produzione iberica; e però in queste liste si può scorgere quasi da subito una linea interpretativa (che fu sottolineata dal consultore della Congregazione dell'Indice): Cevallos, Pereira de Castro, Castillo Sotomayor, González de Salcedo e poi, con non minore frequenza, Castillo de Bobadilla e Ramírez. Infatti, una volta dimostrato che anche gli

---

(251) C. CALÀ, *De contrabannis clericorum in rebus extrahi prohibitis a regno Neapolitano dissertatio iuridico-politica*, s.n.t. [Napoli 1646; OJB 1007]; cfr. LAURO, *Il giurisdizionalismo*, cit., pp. 57-58; F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. ASCIONE, Napoli, Jovene, 1990, pp. 215-217; fu proibito il 25 aprile 1651.

(252) ACDF, *Index* II/31, cc. 298-301.

(253) CALÀ, *De contrabannis*, cit. p. 6.

ecclesiastici dovevano rispettare le leggi volte al bene comune, diventava indifferibile indicare quali fossero le sanzioni per coloro che le avessero violate. A questo punto, quasi fosse un automatismo tipico di questi giuristi, veniva messa in campo la *potestas politica et oeconomica* che apriva la strada non tanto a pene in senso proprio, quanto a provvedimenti “amministrativi”:

licet verum sit clericos esse exemptos a iurisdictione principum secularium quoad vim et auctoritatem iudicii, non tamen sunt exempti quoad vim et auctoritatem regalem, quatenus sunt cives et membra reipublicae in ordine ad bonum commune totius regni <sup>(254)</sup>.

E Calà, dopo un lunga trattazione, poteva giungere a conclusioni di cui si era già discusso nei decenni precedenti proprio a Napoli, con esiti (quanto alle proposte e alle successive censura) non molto differenti: sequestro delle temporalità ed espulsione degli ecclesiastici implicati; su ciò ricordava un trattato di de Ponte che non era mai stato pubblicato (benché fosse ampiamente circolato) mentre non menzionava altri testi, che pure erano stati stampati (e proibiti) <sup>(255)</sup>.

La diffusione di teorie del genere era abbastanza estesa negli ambienti della magistratura partenopea; circa due anni dopo la pubblicazione dello scritto di Calà fu stampato un altro opuscolo non destinato alla circolazione pubblica, benché fosse indirizzato al viceré, il conte di Oñate; si trattava del dotto parere di un membro del Sacro Regio Consiglio, Antonio Miroballo, in cui si rivendicava il diritto dell'autorità secolare di punire chierici responsabili di delitti di lesa maestà (si era appena conclusa la rivolta napoletana). Tra i fondamenti del ragionamento vi era la considerazione che fin dai tempi di Giustiniano era assodato “clericos regibus et principibus christianis fuisse quoad politicum subiectos”, nonostante le esenzioni concesse, e che “clerici *originaliter et naturaliter* subditi

---

<sup>(254)</sup> CALÀ, *De contrabannis*, cit., pp. 20-21.

<sup>(255)</sup> Per de Ponte cfr. *infra* cap. V nota 130; per gli altri scritti (de Curtis, Gizzarelli, *De remediis*) cap. V, § 2.2.

sunt principii sub cuius ditione *nati sunt*, et inde reverentiam illi debent, obedientiam et fidelitatem” (256).

Insomma la soggezione traeva la sua origine dalla naturalezza del vincolo politico. Il che non era certo una novità nella riflessione giuridica; molteplici le testimonianze in proposito, tanto che decenni prima Giovanni Antonio Lanario aveva annotato nel suo inedito *Repertorium*: “est advertendum quod clericus non nascitur et antequam fiat clericus iam fecit regi fidelitatem [...] proinde videtur quod clericatus non eximat eum a iuramento fidelitatis [...] ad quam tenebatur” (257). In un’epoca di conflitti politico-religiosi come il ’600 posizioni del genere avevano assunto una valenza diversa ed erano talvolta viste come espressione di una “eresia” *politica*; ma ovviamente non sempre e non tutto finiva all’indice, anche per motivi di mera convenienza congiunturale.

Se l’opuscolo di Miroballo passò indenne come era successo per altre pubblicazioni del genere, ciò non avvenne per un nuovo libro di Mario Cutelli, il *De immunitate*. Nonostante fosse dedicato a Innocenzo X (e a Filippo IV) entrava direttamente in polemica con Antonino Diana (e numerosi altri), mettendo in discussione non poche delle più accettate teorie curiali (258). Pubblicato a Madrid nel 1647 non sembra aver suscitato nell’immediato interessi nei censori; ma già nel 1651 iniziò la trafila degli incarichi ai consultori che si concluse con un divieto (“absolute”) a settembre del 1653, nonostante Lezana avesse proposto un più mite “donec corrigatur” (259).

L’opera si presenta estremamente frammentaria, non è certo un

(256) A. MIROBALLO, *Pro regia iurisdictione consultatio adversus ecclesiasticos rebelles*, s.n.t. [Napoli 1649], pp. 6, 30 n. 95 (corsivo mio); LAURO, *Il giurisdizionalismo*, cit., pp. 58-60; INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli*, cit., p. 342; D’ANDREA, *Avvertimenti*, cit., p. 207.

(257) G.A. LANARIO, *Repertorium iuris*, BNN Ms. Branc. I.E.6, c. 57r; nella carriera di Lanario (morto nel 1590) vanno ricordate le cariche di membro del Sacro Regio Consiglio e del Consiglio d’Italia.

(258) M. CUTELLI, *De prisca, et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales controversiae in duos libros distinctae*. In *quibus admod. rev. P. D. Antonini Dianae Resolutiones in controversiam vocantur, et excutiuntur*, Matriti, ex typographia regia, 1647.

(259) ACDF, *Index I/5*, pp. 19, 34, 37, 42; II/31, cc. 214-222 (Pancrazio da s. Giuseppe, illeggibile); 223-229 (Ughelli), 231-235 (Lezana).

trattato sistematico, suddiviso com'è in più di 170 *quaestiones*, alcune lunghe per pagine e pagine, altre non più di qualche riga; i temi discussi sono sostanzialmente i “soliti”, in un continuo dialogo con le dottrine iberiche (ma anche italiane e francesi) e i libri di teologi come Diana (e Bellarmino, Suárez, Gambacorta). Il fatto che Cutelli avesse scelto di utilizzare insieme alle opere della dottrina anche fonti storiche e patristiche (oltre che, ovviamente, bibliche) fece sì che nelle relazioni dei consultori fosse dedicato uno spazio del tutto marginale agli effettivi problemi tecnico-giuridici legati alle infinite fattispecie del problema esenzione/immunità, mentre si concentrarono soprattutto su alcuni passaggi interpretativi giudicati in termini di errore dottrinale, o su dettagli apparentemente secondari: quando Cutelli scrive che per l'accettazione delle bolle pontificie (come quella di Gregorio XIV) sarebbe stato necessario una consultazione dei principi sovrani, Lezana non poteva fare a meno di osservare “haec doctrina valde enervat supremam auctoritatem Summi Pontificis”.

Nel farraginoso procedere di Cutelli si trova ad un certo punto una considerazione sul fatto che le due potestà (pontificia e secolare) dovrebbero procedere tra loro congiunte “magis enim et minus genere non differunt, germanae hae potestates, tota domo, unum sunt, invicem parent, invicem iubent”<sup>(260)</sup>; il passo fu “intercettato” dai due consultori, e mentre Lezana osservò che ciò non era vero in quanto lo spirito è superiore al corpo, il sole alla luna, Ughelli annotò “dicere vero unam et idem [!] effectum esse laicalem potestatem cum pontificia est haeresis anglicana”. A compromettere la posizione del giurista siciliano fu anche il fatto che il suo libro si fregiava di un'*approbatio* di Agostinho Barbosa (allora a Madrid), ma lo stesso canonista portoghese si era premurato di avvertire con una lettera Antonino Diana che nell'opera si trovavano “resolutiones scandalosae”, aggiunte in tempi successivi alla sua lettura e approvazione<sup>(261)</sup>.

---

<sup>(260)</sup> CUTELLI, *De prisca, et recenti immunitate*, cit., p. 187.

<sup>(261)</sup> Ughelli scriveva che “illa autem epistola manuscripta extat in principio operis”, segno evidente che almeno in questo caso la discussione in Congregazione avvenne con una copia fisica del volume presente (ACDF, *Index* II/31, c. 223v); per i rapporti tra Barbosa, Congregazione dell'Indice e Lezana cfr. SINISI, *Le “imprudenze” di un grande canonista*, cit.

Dopo questa vicenda che illustra ancora una volta come il problema giurisdizionale fosse al centro delle preoccupazioni dei censori romani, si può dire che anche per i giuristi italiani (così come era avvenuto per i loro colleghi iberici) si apra un periodo pluridecennale di quiete; gli unici interventi degli anni Settanta-Ottanta furono relativi a opere (ancora una volta) di autori che operavano nel Mezzogiorno <sup>(262)</sup>. Si tratta di testi magari anche fortunati da un punto di vista editoriale, ma nel complesso minori. Si prenda ad esempio la *Praxis criminalis, seu methodus actitandi in criminalibus* di Francesco Broya <sup>(263)</sup>. La questione nacque perché il revisore arcivescovile si era accorto della non corrispondenza tra originale manoscritto e libro stampato, tanto da non concedere la pubblicazione; vi era infatti un capitolo “nuovo” (il XIX *de exceptionibus clericatus et extractionis ab ecclesia*): “illud caput fuit ex integro additum originali a me approbato in quo erat ultimo loco aliud caput de modo actitandi in civilibus, quod non fuit impressum” e anche il consultore della Congregazione concordò nel giudicarlo “perversae et reprobandae doctrinae” <sup>(264)</sup>. Si trattava di formule in uso nella Corte della Vicaria, anche se i casi richiamati potevano, in effetti, essere oggetto di conflitto con le autorità vescovili. Nonostante il divieto, però il libro fu riemesso identico nel 1698, e solo nelle edizioni settecentesche il capitolo fu modificato <sup>(265)</sup>.

Nel caso dei *Responsa* di Cammarata era stato trovato che in uno di questi si riaffermava la competenza della giustizia secolare nel valutare l'esecuzione di un rescritto pontificio in materia di benefici: il giurista siciliano aveva concluso il suo argomentato parere a favore delle prerogative dei ministri regi, basandosi sulla tradizione dottrinale iberica relativa alla *retentio bullarum* — da Covarrubias a Castillo Sotomayor <sup>(266)</sup>.

---

<sup>(262)</sup> ILI XI, pp. 167 Broya (19.6.1685); 185 Cammarata (22.9.1687); 277 C.A. de Luca (2.7.1686); 778 Rocco (18.11.1670).

<sup>(263)</sup> Neapoli, ex typographia Caroli Porsile, 1684 (OJB 884).

<sup>(264)</sup> ACDF, *Index* II/43, cc. 273, 284, 424-431.

<sup>(265)</sup> Neapoli, ex typographia Novelli de Bonis, 1714.

<sup>(266)</sup> F. CAMMARATA, *Responsa decisiva*, Panormi, sumptibus Augustini Bossio, 1663, resp. XXII, in specie p. 265; ACDF, *Index* II/45, cc. 231-239. Non va dimenticato che nel 1654 era già stata proibita un'altra opera che affrontava temi vicini, vale a dire

La storia dei rapporti tra censura e libro giuridico, tuttavia, non è solo una storia di divieti, di cui si sono tratteggiati a grandi linee alcuni aspetti. Gli intrecci potevano essere più complessi e stretti, come adesso si cercherà di illustrare.

---

il breve trattato di P. STOCKMANS, *Ius Belgarum circa bullarum pontificiarum receptionem*, s.n.t. (ILI XI, p. 857); sul problema si veda anche Z.B. VAN ESPEN, *Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum*, Bruxellis, apud t'Serstevens, 1713, su cui cfr. B. WAUTERS, *A jurisdictione principum nemo immunis: The Legal Construction of the Ecclesia Belgica*, in *Zeger-Bernard van Espen at the crossroads of canon law*, cit., pp. 31-70.



CAPITOLO V  
CENSURE, TESTI E MERCATI

1. Testi e frontiere. — 2. Napoli, Milano, Napoli: giuristi e censori all'opera. — 2.1. Edizioni mancate, edizioni corrette. — 2.2. Divieti ed espedienti. — 3. Bestseller dal nord. — 4. “Quelli diavoli di Genevra”. — 4.1. “Ad censuram indicis expurgatorii editum”.

Come è stato recentemente sottolineato, uno dei settori cardine del libro moderno (quello giuridico) ha di fatto suscitato un modesto interesse storiografico, soprattutto se rapportato al peso che aveva nel panorama sia della produzione sia, corrispettivamente, del consumo <sup>(1)</sup>. Molteplici e significative le ricerche monografiche, in particolare per l'età delle origini, mentre è il pieno Cinque-Seicento a risultare abbastanza sguarnito <sup>(2)</sup>. Eppure il tema della trasmissione e della diffusione dei testi a mezzo stampa ha prodotto, ad esempio, studi indubbiamente innovativi come quelli di Domenico Maffei sulle “falsificazioni” <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> A.M. HESPANHA, *Form and content in early modern legal books*, in « *Rechtsgeschichte* », 12 (2008), pp. 12-50. Per le implicazioni che la stampa può avere per il mondo del diritto cfr. ad esempio D. FREDA, *La dottrina dei lawyers. Le raccolte di giurisprudenza nell'Inghilterra dei Tudor*, Napoli, Satura, 2009. Non va dimenticato inoltre che una valutazione del “peso specifico” del libro giuridico dovrebbe tenere conto anche del formato e del numero di pagine medie, e non semplicemente dei titoli (come spesso invece accade in molte ricerche “bibliometriche”): in proposito cfr. le considerazioni di S. BREVAGLIERI, *Editoria e cultura a Roma nei primi tre decenni del Seicento: lo spazio della scienza*, in *Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières*, a cura di A. ROMANO, Roma, EFR, 2008, p. 270.

<sup>(2)</sup> Utili indicazioni nel breve saggio di L. BELLINGERI, *Editoria e mercato: la produzione giuridica*, in *Il libro italiano del Cinquecento: produzione e commercio*, Catalogo della mostra, Roma, Ist. Pol. dello Stato, 1989, pp. 155-173.

<sup>(3)</sup> D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento: Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979; cui si può

A fianco della questione delle attribuzioni errate (o volutamente camuffate) può essere utile riflettere sull'integrità delle opere messe in circolazione tra Cinque e Seicento: le stampe si succedevano alle stampe, le citazioni erano spesso fatte attingendo promiscuamente da qualsiasi edizione (ma anche con significative eccezioni). Eppure la completezza dei testi non è certo garantita dal mero fatto di essere stampati. Come era già noto agli stessi protagonisti di quel "secolo di ferro", censura e autocensura erano potenti attori sulla scena del libro (e delle idee).

La ricerca su tali vicende ha tratto un'iniziale ispirazione da una copia di una (doppia) edizione ginevrina del fortunato commentario di Schneidewein alle *Institutiones*, stampata nel 1626; una parte dell'impressione fu fatta seguendo le indicazioni dell'indice espurgatorio spagnolo del 1612, e un esemplare di questa fu successivamente corretto a mano da un censore italiano: un vero "intrigo internazionale", in cui si incontrano i temi, i soggetti, gli interessi più vari, racchiusi in un solo volume (4).

Si intende così portare luce su una serie di significativi intrecci che si vennero a creare tra il momento della produzione del libro, la sua commercializzazione e la censura ecclesiastica, soprattutto a partire dalla fine del Cinquecento. Il periodo preso in esame è sostanzialmente quello successivo alla promulgazione dell'indice clementino (1596), indice che in Italia chiudeva un quarantennio di discussioni, realizzazioni e conflitti.

---

aggiungere, dello stesso autore, *Giulio Ferretti fra diritto romano e diritto longobardo nell'Impero di Carlo V*, Pratola Serra, Sellino, 2003.

(4) J. SCHNEIDEWEIN, *In IV. Institutionum Imperialium Iustiniani imp. Libros Commentarii*, Aureliopoli, Apud Petrum et Iacobum Chouet, 1626 (cfr. *infra* nota 315). Si tratta della copia conservata in Biblioteca Berio Genova, BS XVII. B. 307 e proveniente dalla collezione Brignole Sale (non è sicuro, però, che il libro sia stato espressamente espurgato per i Brignole Sale: potrebbe essere stato acquisito già in tali condizioni). Per interventi censori sulla biblioteca Brignole Sale cfr. L. MALFATTO, *La Biblioteca Brignole Sale-De Ferrari: note per una storia*, in *I duchi di Galliera: alta finanza, arte e filantropia tra Genova e l'Europa nell'Ottocento*, a cura di G. ASSERETO ET AL., Genova, Marietti, 1991, II, pp. 935-989; EAD., *Alcuni acquisti di libri effettuati da Gio. Francesco Brignole tra il 1609 e il 1611*, in «La Berio», XXXIV (1994), n. 2, pp. 33-66; SAVELLI, *La biblioteca disciplinata*, cit., p. 882.

### 1. *Testi e frontiere.*

Come ha rimarcato Elizabeth Eisenstein, in quei decenni venne a realizzarsi una divaricazione nella produzione libraria tra paesi cattolici e protestanti (5). Il suo saggio è stato variamente discusso e criticato, ma indubbiamente presenta ancora oggi non pochi suggerimenti utili, e credo che si possano scorgere interessanti parallelismi tra la storia dell'editoria scientifica e quella giuridica. Per quest'ultima non vi fu certamente un "caso Galilei" (sia per la risonanza, sia per le implicazioni epistemologiche e teologiche) (6), ma vi furono tanti "piccoli" (e meno piccoli, anche se oggi dimenticati) episodi, che servono a connotare un'epoca. L'attenzione vuole essere di proposito rivolta soprattutto all'"oggetto-libro", che (non va dimenticato) rimane il supporto fisico della trasmissione di testi e idee.

Il binomio "censura e mercato" porta a cercare di valutare i diversi livelli e circostanze dell'operare censorio: un libro messo all'indice non usciva automaticamente dalla circolazione, innanzi tutto perché esisteva il meccanismo istituzionale dei permessi di lettura (7). In secondo luogo perché continuavano ad essere attive forme di commercio illegale (di cui non è sempre facile valutare dimensioni, impatto, ambiti territoriali e temporali: Venezia, ad esempio, sembra restare a lungo un'isola di relativa libertà) (8); a Napoli si registrano resistenze "d'officiali regii e d'altri laici potenti e poco obbedienti a' gl'ordini ecclesiastici" (9). In terzo luogo perché vi erano forme di limitazione e di controllo del mercato anche in assenza di divieti ufficiali (ad esempio nella fase più o meno lunga della loro preparazione), o, al contrario, vi potevano essere divieti

---

(5) E.L. EISENSTEIN, *Printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in early-modern Europe*, Cambridge, Cambridge UP, 1979.

(6) M. PESCE, *L'ermeneutica biblica di Galileo e le due strade della teologia cristiana*, Roma, Storia e letteratura, 2005; A. DAMANTI, *Libertas philosophandi. Teologia e filosofia nella Lettera alla Granduchessa Cristina di Lorena di Galileo Galilei*, Roma, Storia e letteratura, 2010.

(7) Cfr. *infra* cap.VI; BALDINI-SPRUIT III, p. 2567 e ss.

(8) Tra gli studi più recenti cfr. F. BARBIERATO, *Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia fra Sei e Settecento*, Milano, Unicopli, 2006.

(9) Così in una lettera del delegato del Sant'Ufficio, Antonio Ricciuli del 1636 (ACDF, SO, St. st. HH1e, c. 468r).

“formali” dei quali gli stessi censori erano invitati a tenere conto in modo del tutto marginale.

Una proibizione che restò sostanzialmente sulla carta è quella relativa alla pubblicazione delle decisioni della Congregazione del concilio; nel 1621 la Congregazione dell’Indice reiterava la proibizione, ma nei verbali si annotava:

considerantes quod difficile est illud observare, mandarunt fieri quendam prohibitionem ut sic tollatur saltem autoritas ab his libris [...] sed tamen postea *facile omnibus petentibus* licentiam per Magistrum Sacri Palatii concedatur <sup>(10)</sup>.

Più intrigante è invece la situazione opposta, vale a dire quella degli interventi sul mercato in mancanza o in attesa di proibizioni. Vi sono alcuni casi emblematici della fine del Cinquecento quando si cercò di eliminare alla radice il problema, tentando di far sparire un libro già nella fase della produzione, come (ad esempio) per le citate opere di Juan Roa Dávila e Enrique Henriquez <sup>(11)</sup>.

Propositi del genere (“omnino supprimendum et prohibendum”) furono enunciati (e messi in atto) anche in altre occasioni, di fronte a pubblicazioni senz’altro meno significative: molto rare sono ormai le copie del *Dubium* di Cosimo Filiarchi sul problema dell’interesse del denaro depositato presso il monte di pietà, e di cui non vi è traccia nei decreti a stampa della Congregazione dell’Indice <sup>(12)</sup>. In occasione di una “tarda” stampa di un’allegazione per la questio-

---

<sup>(10)</sup> ACDF, *Index*, I/3, cc. 55v-56r (corsivo mio: in effetti nelle pagine che seguono al decreto compaiono numerosissimi permessi di lettura); e cfr. *Librorum post indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia*, cit., pp. 98-99 Sul problema del divieto (destinato successivamente a cadere) cfr. FRAJESE, *Nascita dell’Indice*, cit., pp. 365-366 e il saggio di SINISI, *Le “imprudenze” di un grande canonista*, cit.

<sup>(11)</sup> Cfr. *supra* cap. IV, § 2.

<sup>(12)</sup> C. FILIARCHI, *Dubium an possint aliqua ratione in foro conscientiae excusari et defendi deponentes pecunias super Monte pietatis et pro illis singulis annis accipientes quinque pro centum*, Venetiis, Apud Societatem Minimam, 1597; un cenno ad una copia manoscritta in DBI 47, p. 641; la decisione della Congregazione dell’Indice con cui si stabiliva il destino dell’opuscolo in ACDF, *Index* I/3, cc. 32-33; assente anche in ILI XI.

ne di Ferrara, si stabiliva “quod liber potius supprimatur quam prohibeatur” (13).

Nelle more di una proibizione annunciata (ma talvolta mai promulgata) si dava ordine di rastrellare volumi. Dopo la ristampa lionese dell'*Emporium utriusque iuris* di Morla si scriveva alla rete periferica degli inquisitori:

fo sapere a vostra signoria che ella sospenda la vendita di tal libro et raccoglia gli esemplari di essi che *si trovano appresso li librari o private persone, et il tutto si eseguisca privatamente, senza formare editti*, perché appresso se le darà avviso di quanto si risolverà intorno alla prohibitione del sudetto libro (14).

Come si è visto il libro non fu formalmente proibito da Roma, sebbene sia rimasta traccia di questi sequestri preventivi e forse anche memoria tra inquisitori e lettori: nel 1619 si concedeva una *licentia legendi* ad un giurista bolognese, che probabilmente aveva letto di una sua (presunta) proibizione nel *Syllabus [...] librorum prohibitorum* pubblicato nella città felsinea l'anno precedente (15). Un altro caso di un'opera non formalmente vietata, ma per la quale vi erano indicazioni specifiche di non permetterne la lettura, è dato dal *Corpus iuris francici* di Jean Papon, da lungo tempo in circolazione, su cui forse l'attenzione si era appuntata dopo un'edizione ginevrina del 1624 in cui comparivano anche i nomi di autori allora particolarmente invisi (Charles du Moulin e Louis Servin), oltre ad alcune, poche, affermazioni considerate lesive delle immunità ecclesiastiche (16).

---

(13) ACDF, *Index I/2*, c. 8r; si trattava di *Controversia Ferrariensis: sive responsum iuris feudale [...] ab eximio quodam iuriconsulto italo anno 1597 conscriptum*, Francofurti, typis et sumptibus Ioannis Spiessii, 1606.

(14) SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 403 (corsivo mio); analoghe indirizzate ad altri inquisitori in ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., pp. 181-182; *Scrinolom*, p. 355.

(15) Il permesso di lettura in ACDF, *SO, St. st.* Q1c (18.12.1619); per il *Syllabus* cfr. REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., pp. 61 e ss, 246.

(16) “Ill.mi mandaverunt non permitti, non tamen imprimi prohibitionem sed ad partem solum ad scribi [!] inquisitoribus” (ACDF, *Index I/3*, p. 159); in parziale difesa dell'opera vi è un lungo e motivato parere di Henri de Sponde (ACDF, *Index II/25*, cc. 487-488 e ivi a c. 489 le osservazioni critiche di Camillo Cesare). La prima edizione

Le motivazioni che spingevano a sequestri “silenziosi” potevano essere diverse: almeno in un’occasione si voleva evitare “maggiore dishonore all’autore” (visto che si trattava della sospensione del *De auxiliis divinae gratiae* di Fernão Martins Mascarenhas, futuro inquisitore del Portogallo) (17). Vi sono altre situazioni, più o meno coeve, per le quali la sensazione è che si voglia intervenire per togliere dal mercato libri su cui pende un procedimento, e questo intervento “discreto” sembra finalizzato sia a farne maggiore incetta sia ad evitare reazioni da parte degli alti funzionari implicati: è il caso di Giacomo Menochio a Milano e di Camillo de Curtis a Napoli (su cui si avrà modo di tornare). Per Menochio si fa circolare un divieto di vendita di alcuni *consilia* e di specifiche edizioni del *De arbitrariis iudicium quaestionibus*; per la *Secunda pars diversorii iuris feudalis* di de Curtis ricorre la formula sopra ricordata:

ella notifici la prohibitione ai librari di cotesta città, accioché non ardiscano di tenerlo o venderlo. Et il tutto ella *essequisca privatamente et con prudenza, senza pubblicare editto* (18).

Un tale modo di procedere era dettato pure dalla considerazione che non si potevano pubblicare ininterrottamente avvisi per ogni divieto approntato (“nisi pro aliquo pernitosissimo libro urgens esset necessitas”) (19). Nella periferia, inoltre, erano diffusi a mezzo

---

francese è del 1556. Potrebbe anche essere che l’attenzione sia stata richiamata da un divieto dell’arcivescovo di Malines (cfr. il bando s.n.t. in Bibliothèque Mazarine, Paris: 4° 13568-6).

(17) “Notifici privatamente a librari di costì [...] che non vendano tal libro [...] Ella procuri con destrezza di fargli raccogliere privatamente senza pubblicare editto sopra la detta sospensione” (*Scrinium*, p. 354; e cfr. BAB, Ms. B 1862); ma nel 1606 fu anche pubblicato un editto che invece includeva il nome del prelado (*Scrinium*, p. 386) e il ricordo di tale provvedimento era ancora presente nei decenni successivi (REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., p. 247).

(18) SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 400; *Scrinium*, cit., p. 354; per i due autori cfr. *infra* § 2.

(19) ACDF, *Index* II/17, cc. 509v; così era stabilito il 15 gennaio 1610: “decretum fuit quod quamvis in dies prohibeantur libri, non tamen specialia edicto publicentur, nisi pro aliquo pernitosissimo libro urgens esset necessitas, sed quando congesta fuerit multitudo authorum et librorum consimilium, tunc publico edicto poterunt prohiberi, et interim per literas privatas admonendi sunt inquisitores”.

stampa divieti particolari, come avvenne ad esempio a Bologna per opere di Tommaso Zerola e Manuel Sá. Il problema si intrecciava strettamente con le discussioni romane in tema di aggiornamento dell'indice clementino e delle modalità di pubblicazione dei divieti<sup>(20)</sup>.

Ovviamente un efficace controllo del mondo del libro presupponeva una verifica non solo del momento della circolazione, ma della stessa messa in stampa. Rispetto alle prescrizioni dell'indice del 1564, la normativa era stata ulteriormente puntualizzata nel 1596 con regole attente alla vigilanza sulla produzione, anche se di non facile attuazione: si doveva consegnare un esemplare manoscritto all'inquisitore o al vescovo per ottenere l'autorizzazione, e questo esemplare sarebbe rimasto presso l'autorità deputata, in modo da effettuare un secondo controllo a fine stampa, prima della distribuzione<sup>(21)</sup>.

Una disposizione del genere rispondeva ad esigenze di sorveglianza, ma rendeva il processo editoriale ovviamente più complesso e costoso (servivano almeno due copie manoscritte, una per la tipografia e una per i censori) e diventavano delicati gli eventuali interventi dell'autore nel corso della stampa stessa (e di ciò ebbe modo di lamentarsi, ad esempio, uno scienziato come Ulisse Aldrovandi)<sup>(22)</sup>. A ciò si aggiungeva il problema rappresentato da quella produzione "minore", ma non secondaria nel mondo del diritto, rappresentata dalle allegazioni degli avvocati (per le quali Federico

---

<sup>(20)</sup> Cfr. il manifesto in BAB, Ms. B 1862; SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 371; si trattava di ZEROLA, *Praxis episcopalis*, cit. e di M. SÁ, *Aphorismi confessoriorum* (molte edizioni). REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., p. 43 e ss.

<sup>(21)</sup> "Postquam autem liber impressus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus proponere, aut quoquomodo publicare, antequam is ad quem haec cura pertinet illum cum *manuscripto apud se retento*, diligenter contulerit licentiamque ut vendi publicarique possit, concesserit" (ILI X, p. 928). La consegna di una copia autentica e sottoscritta dall'autore era già prevista dalla *regula X* dell'indice tridentino (*Ibidem*, p. 923) ma evidentemente non era stata ritenuta sufficiente o era stata poco osservata; informazioni puntuali potrebbero venire solo dagli archivi periferici; si vedano in proposito le considerazioni di CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., p. 51 e ss.

<sup>(22)</sup> Aldrovandi ricordava che prima si poteva consegnare un libro a quinterni, mentre dopo il 1596 i censori volevano l'opera nella sua interezza e senza "postille" (ACDF, *Index*, XVIII/1, c. 224).

Borromeo, in effetti, dettò disposizioni specifiche) (23). Casi documentati di una “doppia lettura” (prima e dopo la stampa) non mancano per l’editoria giuridica (24), ma indubbiamente qui si collocava uno dei problemi e una fonte di conflitti e/o di possibili meccanismi di elusione; a Venezia vi sarebbe stato un sacerdote incaricato di collazionare i manoscritti con i fogli usciti dai torchi e anche a Bologna le istruzioni prevedevano la presenza di tali revisori (25).

Quando Tommaso Zerola, ad esempio, cercò di scusarsi di “errori” presenti nel suo libro, attribuendoli all’incuria editoriale, la Congregazione dell’Indice decise di scrivere all’inquisitore di Venezia chiedendo un controllo sull’originale della *Praxis episcopalis*, “ut constare possit an errores sint impressionis, ut pretendit episcopus, vel potius Authoris, si reperiuntur in eiusdem originali” (26). Nel pieno delle polemiche per l’opera di de Curtis, il cardinale Camillo Borghese invitava il vicario capitolare di Napoli ad una particolare attenzione in tali questioni:

facendo anco sopra tutto conservare gli originali che si approvano et danno alla stampa, accioché si veda se in essi viene commessa alteratione alcuna et sempre apparisca da chi siano stati revisti et approvati i libri et opere che si stampano (27).

---

(23) Nel 1605 Borromeo eccettuava le allegazioni dalla richiesta dell’autorizzazione di stampa, ma imponeva che fosse esplicita “l’iscrizione però della causa nella quale si fanno, et non in forma di trattato” (*Scriniolum*, p. 660; e cfr. *infra* nota 96). A Napoli vi fu contrasto sul tema ancora negli anni Cinquanta del Seicento: cfr. LOMBARDI, *Tra le pagine di San Biagio*, cit., p. 100 e ASN, *Delegazione della Real giurisdizione processi* 182.

(24) Si vedano ad esempio le differenti autorizzazioni riportate nell’edizione di SCACCIA, *De commerciis*, ed. cit., c. +3): il Maestro del sacro palazzo (competente per Roma) fece dapprima leggere l’opera a tre revisori differenti, e, “post impressionem”, vi è un’ulteriore verifica; sarebbe utile capire quanto fosse una procedura legata al delicato tema oggetto del volume e quanto invece una procedura che talvolta era rispettata e talvolta no.

(25) C. CARMINATI, *Giovanni Battista Marino tra Inquisizione e censura*, Roma-Padova, Antenore, 2008, pp. 139-140; A. BATTISTELLA, *Il S. Officio e la riforma religiosa in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1905, pp. 190-191.

(26) ACDF, *Index I/1*, c. 165r.

(27) SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 401.

Non è facile condurre indagini sul momento della messa in stampa dei libri, perché sarebbe indispensabile avere a disposizione fonti di non facile reperimento (gli originali, appunto, depositati presso le inquisizioni o i delegati locali delle autorità vescovili; carteggi che illustrino i rapporti tra autori e censori) (28).

Il che sarebbe senz'altro utile per meglio comprendere come continuasse a operare nei diversi centri della produzione libraria quel sistema di censura "occulta" di cui si è già portato qualche esempio. Nel 1625 a Napoli il reggente Juan Enriquez aveva osservato (quasi riecheggiando Sarpi) che "se estampavan de nuevo libros otra vez impresos, haviendose quitado dellos, lo que havia en favor de la [...] real juridicion", e sarebbe stato a suo parere necessario controllare "para que se vea si falta alguna cosa de lo que estava antes impresa" (29).

Le preoccupazioni del reggente erano in effetti fondate, visto che interventi censori si erano da poco verificati proprio "sotto i suoi occhi": nell'edizione napoletana del fortunato trattato *De exequendis mandatis regum Hispaniae* di Pedro Núñez de Avendaño erano stati omessi alcuni passi dove il giurista spagnolo aveva motivato i fondamenti della giurisdizione regia nei confronti degli ecclesiastici e aveva delineato i casi in cui era lecito espellerli dal regno, tema quanto mai spinoso e di attualità (30). L'edizione napoletana, si osservò a fine '700, era stata "dispuesta sin duda al gusto de los curiales de Roma" (31).

Ciò non succedeva solo a Napoli. Qualche anno prima un

---

(28) Cfr. ad esempio C. REALE SIMIOLI, *Ansaldo Cebà e la Congregazione dell'Indice*, in «Campania Sacra», 11-12 (1980-1981), pp. 96-212; sul problema si veda CAVARZERE, *La prassi della censura*, cit., pp. 51-61.

(29) ASN, *Collaterale notamenti* 15, cc. 20v-21r, edito in G.M. MONTI, *Dal Duecento al Settecento. Studi storico-giuridici*, Napoli, ITEA, 1925, pp. 181-182; per Enriquez cfr. INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli*, cit., ad indicem.

(30) P. NÚÑEZ DE AVENDAÑO, *De exequendis mandatis regum Hispaniae, quae rectoribus civitatum dantur*, Neapoli, ex Typographia Tarquiniū Longhi, sumptibus Stephani Monliverii, 1620, p. I, cap. I, p. 29 (omessa buona parte del n. 32) e p. II, cap. VI, pp. 168-169, omesso il n. 12 (l'edizione napoletana era stata fatta seguendo la terza edizione spagnola integra, curata dal figlio Diego: Madridi, Apud Petrum Madrigal, 1593, pp. 58-61, 349-350).

(31) M.L. ALONSO, *Las "memorias" de Floranes sobre Pedro Núñez de Avendaño*, in «Cuadernos de Historia del Derecho», 3 (1996), p. 331.

giurista catalano di una certa rinomanza, Lluís de Peguera, aveva subito un trattamento analogo: il primo volume della sua raccolta di *Decisiones* fu ristampato prima a Venezia e poi a Torino, ma furono omessi i capitoli 91 e 92 <sup>(32)</sup>. Nel primo di questi Peguera sottoponeva a serrata discussione le teorie di Covarrubias in tema di esenzione dei chierici, criticandolo, ma riportando ampiamente le opinioni *pro* e *contra* la teoria secondo cui l'esenzione sarebbe stata di diritto divino; in assenza di altri documenti si può ipotizzare che gli ignoti e anonimi censori lagunari fossero stati mal impressionati dalla ricchezza della discussione o da una delle conclusioni ("unde patet Romanum pontificem circa ius divinum aut naturale interpretandi potestatem habere, non dispensat"). Per il 92 risulta facilmente comprensibile il motivo dell'omissione: Peguera poneva limiti all'operare dei commissari apostolici in Catalogna, non solo in base a privilegi particolari, ma richiamando il controverso principio della legittimità del *vim vi repellere*, e giustificava così l'eventuale espulsione di prelati <sup>(33)</sup>.

Insieme a queste edizioni "edulcorate" in conseguenza di una censura dissimulata, bisogna tenere presente che era sempre aperto il problema della circolazione (e dell'eventuale produzione) di libri posti all'indice, ma che in base alle regole tridentine avrebbero potuto essere corretti. In Italia (come si è visto) la preparazione di un indici espurgatorio era stata piuttosto difficoltosa: inediti rimasero i tentativi esperiti a Firenze e a Napoli <sup>(34)</sup>; il fallimento del primo (e ultimo) indice romano (curato da Guanzelli nel 1607) sta a dimostrare che altre furono le strade seguite. Nonostante il sostanziale blocco dell'opera del Maestro del sacro palazzo, vi sono tuttavia

---

<sup>(32)</sup> L. PEGUERA, *Decisiones aureae* [...] *ex variis sacri regii concilii Cathaloniae conclusionibus collectae*, Barcinone, ex typographia Iacobi a Cendrat, 1605, e cfr. Venetiis, apud Iacobum Antonium Somaschum, 1608 e Augustae Taurinorum, apud Ioannem Dominicum Tarinum, 1613.

<sup>(33)</sup> "Compertum est [...] posse reges nostros eorumque senatores episcopos aliosque ecclesiasticos iudices violentiam partibus litigantibus inferentes, nolentes ab ea desistere, a regnis suis expellere et eos punire amissione rerum temporalium", e ciò, a suo parere, non ricadeva tra i comportamenti sanzionati dalla bolla *In Coena Domini: Decisiones aureae*, 1605, cit., 92, n. 17 e 26 (cc. 264v, 269v).

<sup>(34)</sup> Per Napoli cfr. *supra* cap. I, nota 121); per Firenze ACDF, *Index*, II/13, cc. 402 e ss., 574; II/15, c. 59; IV/1 (lettera del 27 ottobre 1597).

testimonianze diverse sulla sua circolazione: utilizzato dalla stessa Congregazione del Sant'Ufficio, presente in diversi inventari di biblioteche private, fu pure impiegato per ripulire singoli esemplari di opere stampate anche in epoche successive <sup>(35)</sup>.

In altri paesi cattolici vi erano stati tentativi più o meno riusciti (ad esempio il primo indice espurgatorio, quello di Lovanio-Anversa del 1571) <sup>(36)</sup>. Fu senz'altro l'inquisizione spagnola a dimostrare una maggiore capacità di organizzazione, insieme ad un continuo aggiornamento: dopo l'indice di Quiroga del 1584, furono approntati nuovi indici nel 1612, nel 1632, nel 1640 <sup>(37)</sup>. Questi, destinati in primo luogo a chi doveva svolgere funzioni di vigilanza, potevano essere utilizzati pure nel mondo editoriale per produrre volumi di autori precedentemente proibiti, che sarebbero così (teoricamente) rientrati legittimamente nei circuiti commerciali e nelle biblioteche degli operatori del diritto.

Oltre a Venezia e Roma, dove già nel '500 erano state predisposte alcune edizioni corrette secondo le prescrizioni romane, vanno senz'altro ricordate Parigi, Lione, Colonia, Douai e poi (come si vedrà) Ginevra. Una ricerca volta ad individuare tali edizioni non si presenta sempre facile: nelle descrizioni catalografiche capita spesso che siano omesse proprio informazioni del genere, vale a dire se un libro risulta "espurgato" o meno <sup>(38)</sup>. Il fatto che anche in

---

<sup>(35)</sup> Si veda ad esempio l'esemplare di M. WESENBECK, *In pandectas iuris civilis et codicis Iustiniani libros commentarii*, [Ginevra], sumptibus Iacobi Crispini, 1639 (BU Pisa: A.z.3.36), "corretto secondo l'indice espurgatorio del P.M. del Sacro Palazzo": le cancellazioni corrispondono esattamente a quanto indicato in GUANZELLI pp. 673-679.

<sup>(36)</sup> ILI VII, pp. 758-772. Una prima applicazione si ebbe con l'edizione di M. KLING, *In quatuor institutionum iuris principis Iustiniani libros enarrationes, a notis errorum, ob quos earum lectio prohibita fuit, repurgatae*, Lovanii, apud Rutgerum Velpium, 1572 (e cfr. BECKER, *Deutsche Juristen*, cit., pp. 126-137).

<sup>(37)</sup> ILI VI (Quiroga); SANDOVAL; *Novus index librorum prohibitorum et expurgatorum editus auctoritate [...] Antonii Zapata*, cit.; *Antonii a Soto Maior [...] Librorum expurgandorum [...] novissimus index*, Madriti, ex typographaeo Didaci Diaz, 1640; non va dimenticato il monumentale indice portoghese promulgato da Mascarenhas (Ulyssip., ex officina Petri Craesbeck, 1624).

<sup>(38)</sup> Due soli esempi tra i moltissimi possibili: EDIT16 non indica che l'edizione veneziana 1581 dell'*Apotelesma* di Mynsinger riporta sul frontespizio che è stata corretta "censura Sanctissimae Inquisitionis"; in M.-A. MERLAND, *Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au 17e siècle*. 25: Lyon, Baden, Koerner, 2000, nella scheda n.

Francia si osservassero talvolta prescrizioni provenienti dalla censura romana o spagnola derivava dalla necessità di vendere libri non solo nei confini del regno, ma sul mercato europeo. Come la stessa Congregazione dell'Indice suggeriva in una lettera al nunzio e all'arcivescovo di Parigi in cui sollecitava la correzione di testi di Erasmo e di “molti altri di varie professioni, ben purgati, il che sarà anco di molta utilità a li librari quali per simil diligenza saranno securi che i libri per tutto saranno senza impedimento divulgati” (39).

Insomma il meccanismo censorio si insinuava in modo abbastanza capillare in diverse parti del continente (pure là dove non erano operanti l'inquisizione romana o quella spagnola), perché gli sbocchi internazionali della produzione del libro potevano indurre comportamenti “remissivi” verso questo genere di prescrizioni.

Va considerato, in effetti, che il mercato del libro può essere visto sia in una prospettiva europea, come un tutto unico, in cui circolano “merci” (sia pure di un genere particolare), sia come sommatoria — non sempre unitaria né perfettamente fluida — di diverse piazze locali-regionali, in cui le città universitarie giocano un ruolo del tutto particolare, quanto importante (40). Vi sono prodotti il cui smercio è chiaramente orientato verso una dimensione geopolitica (e religiosa) limitata, mentre altri, si potrebbe dire, “nascono” con un'intrinseca potenzialità di essere venduti un po' ovunque (o quasi): tra questi sono senz'altro da annoverare i libri di diritto (scritti in latino), e in particolar modo quelli destinati al mondo degli *studia* e della prassi forense.

Quando agli inizi del '600 Annibale Roero consiglia i testi per uno studente, menziona ovviamente le classiche *lecturae* dei maestri

---

1444 relativa a J. SCHNEIDEWEIN, *In quatuor Institutionum imperialium D. Iustiniani libros commentarii* [...] *ad normam Indicis Sacrae Inquisitionis expurgatorii diligentissime emendati*, Lugduni apud Joannem-Baptistam Guillimin, 1681, sono state tralasciate le parole “*ad normam ...*”, non dando così conto di quale edizione sia stata pubblicata.

(39) ACDF, *Index* VI/1, lettere del 19 marzo 1603; ma sulle difficoltà di tali iniziative cfr. FRAGNITO, *Diplomazia pontificia*, cit., pp. 143-167. Ricordo ad esempio M. DE LA BIGNE, *Bibliothecae veterum patrum et auctorum ecclesiasticorum tomi octo* [...] *editio tertia. Ex praescripto Indicis expurgatorii Romae vulgati emendata*, Parisiis, [Compagnie du Grand Navire], 1609-1610.

(40) NUOVO, *Il commercio librario*, cit.

del cosiddetto *mos italicus* e dei canonisti più noti, ma insieme a queste inserisce anche qualche “oltramontano”: ricorda (in modo molto selettivo) Le Douaren (“più degli altri ordinato, facile e sottile”), “il methodo di Vigelio, e il Lexicon iuris” e poi Mynsinger, Everaerts e Schneidewein (i cui commentari “sono utilissimi a chi di già i termini possiede”) (41).

Alcuni di questi avevano riscosso una certa fortuna anche in Italia (Everaerts e Mynsinger, soprattutto), mentre altri non vi erano mai stati pubblicati per motivi più diversi: di Le Douaren, ad esempio, erano stati editi solo alcuni trattati (in specie nei *Tractatus* — 1550 e 1584), ma non la produzione romanistica per la quale fu necessario attendere la stagione settecentesca; Schneidewein, benché noto e ricercato, era all’indice e appena edito (corretto) a Venezia; per altri la massiccia produzione d’oltralpe aveva evidentemente sconsigliato una concorrenza veneziana o torinese.

Esemplare in quest’ottica la vicenda dei diversi lessici giuridici più in voga nel corso del ’500-’600: a Venezia si continua a ripublicare il quattrocentesco *Vocabolarius utriusque iuris*, magari con l’aggiunta di Nebrija, ma i nuovi lessici cui sembra far riferimento più specificatamente Roero restano monopolio dell’editoria franco-svizzera-tedesca (42). D’altronde nella prima edizione della *Bibliotheca selecta*, in cui pure si manifestava una notevole apertura per alcuni autori “oltramontani”, Possevino metteva espressamente in guardia i lettori proprio sull’uso del “Lexicon [...] sive Dictionarium

---

(41) ROERO, *Lo scolare*, cit., pp. 14-15; cfr. G. VISMARA, *Vita di studenti e studio del diritto nell’Università di Pavia alla fine del Cinquecento*, in « Archivio storico lombardo », s. IX, vol. III (1963), pp. 425-481; A. MATTONE, *Manuale giuridico e insegnamento del diritto nelle università italiane del XVI secolo*, in « Diritto @ Storia », VI (2007) [<http://www.dirittoestoria.it/6/contributi.htm>]. Mynsinger è uno degli autori consigliati, grazie anche al fatto di essere stato pubblicato corretto a Venezia a partire dal 1581: cfr. cap. I, nota 71, e cfr. *infra* §§ 3 e 4.

(42) Per il *Vocabolarius* cfr. E. SECKEL, *Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter. I: Zur Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts*, Tübingen, 1898 (repr. Hildesheim, Olms, 1967), pp. 16-69; per quanto riguarda i nuovi lessici penso a quelli curati da Spiegel, Oldendorp (una sola edizione a Venezia nel 1555, come una sola vi fu nel 1564 per il *De verbis iuris* di Hotman e nel 1572 per il *Lexicon* curato da Duprat); a questi seguirono poi quello di Schard e infine il *Lexicon magnum* di Kahl, destinato a soppiantare sul mercato tutti gli altri (cfr. *infra* nota 291 e p. 338 e ss.).

iuris civilis [...] quod magno usui solet esse non solum tyronibus, verum etiam aetate provecit”, data la presenza di passi e autori proibiti (43).

Taluni di questi *best-seller* furono poi acquisiti anche dall’editoria italiana (dopo una ripulitura), mentre altri restarono esclusivo appannaggio della produzione dell’Europa centro-settentrionale (Lione, Basilea, Ginevra, Francoforte, Colonia, etc.). Tra i motivi del successo non va dimenticata anche una componente di carattere economico, visto che sia editori tedeschi sia ginevrini richiamano tale elemento per giustificare le loro scelte (44).

Non è il caso di spendere molte parole sugli aspetti distorsivi che i meccanismi di controllo censorio avevano sul mercato del libro: sistemi di prezzi e accesso al bene; “contrabbando”, *licentiae legendi* e categorie di soggetti che potevano avere modo di fruirne (sia del commercio clandestino sia dei permessi elargiti più o meno estesamente dalle autorità ecclesiastiche). La storiografia si è variamente divisa tra chi ha puntato l’attenzione sul fatto che anche nei paesi cattolici vi era modo di aver accesso a libri proibiti (soprattutto tra le *élites*) e chi non ha ristretto l’attenzione ad alcuni “fortunati” che potevano leggere (quasi) tutto, ma si è posto il problema di come valutare l’impatto di tali pratiche su di una platea un po’ più ampia che non fosse quella costituita da alcuni personaggi di punta, collocati magari in ambienti o congiunture davvero particolari (45). Lo stesso Sarpi doveva ricorrere ai più diversi espedienti per conti-

---

(43) POSSEVINO, *Bibliotheca*, cit., II, p. 22: dalle parole di Possevino si evince che aveva in mente edizioni come quelle curate da Spiegel o da Hieronymus Verrutius che, tra l’altro, riportavano in appendice anche testi di Melantone o Hegendorf.

(44) Molto significativa l’*epistola dedicataria* di Sigmund Feyerabend premessa all’edizione dei commentari di Innocenzo IV (Francofurti 1570, cc. preliminari), in cui lamenta il prezzo e la scarsità di esemplari stampati in Italia, o la difficoltà di rifornirsi sul mercato francese in conseguenza delle guerre di religione; per la testimonianza di Stoer cfr. *infra* testo corrispondente a nota 290.

(45) Per una sintesi delle posizioni “revisioniste” si veda ad esempio P.F. GREN-DLER, *Printing and censorship*, in *The Cambridge History of Renaissance Philosophy*, Cambridge, Cambridge UP, 1988, pp. 52-53; e cfr. le considerazioni di J.A. TEDESCHI, *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Binghamton, New York, Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991, p. 345.

nuare a leggere libri considerati pericolosi (ed erano espedienti noti alle stesse autorità, per altro) <sup>(46)</sup>.

Si è più volte polemizzato sul fatto che vi fosse (o non vi fosse) una “cortina di ferro” tra paesi riformati e paesi cattolici (dimenticando che anche le più rigide frontiere talvolta possono assomigliare ad un colabrodo). Un mero elemento di fatto, però, deve essere tenuto presente, vale a dire che nell’Europa tra Cinque e Seicento si realizzò un’asimmetria dal punto di vista dell’offerta (oltre che nella circolazione). Come è stato sintetizzato con molta efficacia da Ian Maclean, “one will not find cases of Catholic printers and publishers producing overtly protestant material, but the reverse is quite common” <sup>(47)</sup>.

È da ricordare un caso del tutto marginale ma indicativo: a partire dalla fine degli anni Sessanta del Cinquecento gli editori italiani furono indotti ad omettere, ad esempio, il nome di Matteo Gribaldi Mofa (mai posto all’indice, ma noto eterodosso) dalle edizioni della sua fortunata e del tutto “innocua” *Methodus ac de ratione studendi in iure*, così come da altre sue opere giuridiche. Anche l’offerta dello stesso prodotto, insomma, poteva avvenire in forme differenti a seconda del luogo di realizzazione e della sua destinazione <sup>(48)</sup>.

---

<sup>(46)</sup> Così scriveva a Jacques Gillot nel 1612: “per bibliopolas vestros non tuto huc pervenient, illi namque Francofurtum deferunt, quae ut ad nos veniant per Tridentum transire oportet; ibi vero habent Romani ministros qui diligentissime inquirunt libros Venetias afferendos et severius inquisitionem exercent quam in ipsa civitate romana. Ubi liber mittendus magnus non fuerit, satius est per Taurinum, si non integrum, saltem per partes mittere; aut si Francofurtum advehitur, non bibliopolis, sed mercatoribus tradere” (SARPI, *Lettere ai gallicani*, cit., p. 153); già nel 1605, ad esempio, Federico Borromeo aveva pubblicato un editto “per la S. Inquisitione” in cui si ricordava ai gabellieri che “non potendosi in altra forma introdurre libri prohibiti s’introducono in fogli separati involti intorno a robbe o balle di mercantie, e così introdutti poi si uniscono e rimettono insieme” (*Scrinioium*, cit., p. 661); cfr. P.F. GRENDLER, *Books for Sarpi: the smuggling of prohibited books into Venice during the Interdict of 1606-1607*, in *Essays Presented to Myron P. Gilmore*, ed. S. BERTELLI-G. RAMAKUS, Firenze, La Nuova Italia, 1978, I, pp. 105-114.

<sup>(47)</sup> I. MACLEAN, *Learning and the Market Place*, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 250 (e a p. 249 ricorre l’immagine di una “porous frontier” tra Spagna e nord Europa); di asimmetria aveva già scritto EISENSTEIN, *Printing press as an agent of change*, cit., p. 145.

<sup>(48)</sup> Questo tipo di attenzione portò alla cancellazione con un tratto di penna del nome del giurista chierese dall’inventario dei libri di Nicola Antonio Gizzarelli (BNN,

In tale prospettiva risulta illuminante e preziosa la recente pubblicazione della bibliografia giuridica italiana curata da Douglas Osler. Partendo da una base documentaria di tutto rispetto il curatore ha avuto modo di ribadire le sue tesi sul formarsi di aree giuridiche distinte in Europa, cui contribuirono fattivamente le divisioni religiose; il che ebbe anche come conseguenza il formarsi di flussi differenziati di traffico tra “sud” e “nord”: mentre vi erano libri che viaggiavano nei due sensi (e che magari erano stampati e ristampati a Napoli, Venezia e Ginevra, a Roma e ad Amsterdam), vi era una cospicua parte della produzione che non giungeva al “sud”, o (viceversa) che si muoveva con difficoltà dal “sud” verso il “nord”, perché gli interessi stavano evolvendo verso altri lidi <sup>(49)</sup>.

È indubbio però che i libri degli *iuris doctores* si presentavano come opere che (in via di massima) avevano lettori “universali” (indipendentemente dalla confessione dell’autore), e che quindi erano vendibili ovunque, tramite i canali standard della distribuzione. Di ciò erano ben consci i difensori dell’ortodossia; Canisius, ad esempio, aveva individuato in Francoforte un centro di “infezione” da tenere costantemente sotto controllo:

Constat enim Mercatum Francfordiensem, velut alteram Aphricam, novi aliquid monstri semper afferre, et novos tum autores tum libros hereticos per totam spargere Germaniam <sup>(50)</sup>.

D'altronde gli stessi strumenti dell'informazione commerciale potevano essere giudicati potenzialmente pericolosi, così come lo erano le bibliografie. Paradigmatiche sono le pur differenti vicende delle opere di Gessner (innanzi tutto la sempre vietata *Bibliotheca universalis*) e della bibliografia giuridica di Ziletti, corretta dallo

---

Ms. XI.AA.23, c. 276v, cfr. *infra* cap. VI, nota 36). Sull’opera cfr. D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212.

<sup>(49)</sup> OJB; OSLER, *The Myth of European Legal History*, cit. Considerazioni analoghe per il libro medico di carattere dotto anche in MACLEAN, *Learning and the Market Place*, cit., p. 78.

<sup>(50)</sup> CANISIUS, *Epistulae et acta*, cit., VII, pp. 552-553.

stesso curatore <sup>(51)</sup>. I cataloghi delle fiere di Francoforte di quest'epoca presentavano un'offerta sostanzialmente indifferenziata, tranne che per i libri teologici — per questi distinguevano i libri dei “protestantes” (a loro volta suddivisi talora tra le diverse confessioni) dai “pontificii” (o “catholici”); e a fruire della segnalazione della qualità di autori protestanti furono gli stessi censori, come risulta da diverse carte preparatorie degli indici negli anni Ottanta-Novanta del Cinquecento; tale suddivisione, tuttavia, non era certo applicata ai testi giuridici o medici <sup>(52)</sup>.

Il che si può riscontrare anche per strumenti commerciali-bibliografici complessivi come la *Collectio* curata da Bassé, pubblicata nel 1592, l'*Elenchus* di Cless o la *Bibliotheca classica* di Draud: il diritto è un campo del sapere per il quale non sono contemplate differenze confessionali (almeno dal punto di vista dell'offerta di mercato e/o dell'informazione) <sup>(53)</sup>.

Questi volumetti e volumoni non erano destinati solo al mondo

<sup>(51)</sup> Per Gessner cfr. L. BALSAMO, *How to doctor a Bibliography: Antonio Possevino's Practice*, in FRAGNITO, *Church, Censorship and Culture*, cit., pp. 50-78; BALDINI-SPRUIT II, pp. 1673-1737; molto interessante l'espurgazione effettuata in SANDOVAL dove occupa quasi quaranta pagine (pp. 153-191): per Ziletti cfr. *supra* cap. I, nota 44.

<sup>(52)</sup> Cfr. i numerosi appunti conservati in ACDF, *Index XVII/3*, tra cui un elenco così intitolato: “Auctores qui inter protestantes connumerantur in catalogis nundinarum francofordiensium”; cataloghi di fiera erano segnalati nell'archivio dell'Indice: FRAGNITO, *Un archivio conteso*, cit.

<sup>(53)</sup> *Collectio in unum corpus omnium librorum [...] qui in nundinis Francofurtensibus ab anno 1564 usque ad nundinas autumnales anni 1591 [...] extiterunt*, Francofurti, ex officina typographica Nicolai Bassaei, 1592; *Unius seculi [...] ab anno Dom. 1500. ad 1602. nundinarum autumnalium inclusive, Elenchus consummatissimus librorum [...] Desumptus partim ex singularum nundinarum catalogis, partim ex instructissimis ubique locorum bibliothecis [...] Auctore Ioanne Clessio*, Francofurti, ex Officina typographica Ioannis Saurii, impensis Petri Kopffii, 1602; *Bibliotheca classica, sive Catalogus Officinalis. In quo singuli singularum facultatum ac professionum libri, qui [...] in publicum prodierunt, [...] Usque ad annum 1624. inclusive [...] Omnia [...] disponente Georgio Draudio*, Francofurti ad Moenum, impensis Balthasaris Ostern, 1625. Maclean ha sottolineato la svolta rappresentata dalla *Bibliotheca* di Draud in cui anche la parte teologica era organizzata ormai per lemmi tematici (MACLEAN, *Learning and the Market Place*, cit., p. 345); e, come segno dei tempi, non va dimenticato che nella coeva *Bibliotheca exotica* di Draud vi era una sezione dei libri francesi così intitolata: “libri ludicri, erotici et gynaecologi”. Su questi cataloghi cfr. A. SERRAI, *Storia della bibliografia*, III, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 51-75.

dei commerci, ma arrivavano nelle “librerie” dei privati: nella biblioteca di un giurista sardo erano presenti diversi cataloghi di fiera ed editoriali, e la *Bibliotheca* di Draud compariva tra gli strumenti di lavoro di giuristi “nordici”<sup>(54)</sup>; e diventavano così il tramite di notizie (l’esistenza di autori, di titoli) che invece i censori avrebbero voluto cancellare in ogni modo, visto che si era ancora in una fase in cui l’“ossessione onomastica” informava di sé le pratiche censorie (sebbene fossero gli stessi inquisitori a sottolineare l’importanza di possedere strumenti bibliografici aggiornati)<sup>(55)</sup>. La questione dei nomi che tendono a “scompare” può sembrare apparentemente di secondaria importanza, ma è indizio di quella che si potrebbe definire più o meno propriamente una mentalità “totalitaria”<sup>(56)</sup>.

Il mondo che gravitava attorno alle fiere di Francoforte era visto come intrinsecamente pericoloso tanto che si tentò di preparare uno strumento che potesse essere alternativo ai cataloghi commerciali: indirizzato espressamente al mercato cattolico fu curato da Valentin Leucht (“*pro Italia, caeterisque Catholicis nationibus confectus*” recitava l’edizione del 1606); ma come osservò Bellarmino nel 1614, in una nota circolare alla periferia, anche questo non fu sufficiente (e comunque si arenò ben presto):

V.P., *senza però far bando ma privatamente*, commanderà a tutti gli librai [...] o ad altri che fanno venire libri, che in niun conto comprino o

---

<sup>(54)</sup> Per Monserrat Rosselló cfr. *infra* cap. VI, note 71 e 105; e cfr. C. COPPENS, *I cataloghi degli editori e dei librai in Italia (secoli XV-XVI)*, in « Bibliologia », 3 (2008), pp. 107-124; per “nordici” che possedevano la *Bibliotheca* di Draud (edizione 1611) cfr. *Catalogus [...] librorum bibliothecae [...] Dni. Theodori Saeckma, Franekeræ, excudit Iohannes Wellens, 1666*. L’indice spagnolo del 1632 (cfr. nota 37) sottolineava la necessaria vigilanza che doveva essere esercitata attorno ai cataloghi delle fiere di Francoforte.

<sup>(55)</sup> Nel 1597 l’inquisitore di Torino segnalava l’utilità della *Collectio in unum corpus* avuta da un libraio (ACDF, *Index III/3*, c. 290). Esempi di quella che ho definito una “ossessione onomastica” (cancellazione di nomi da libri stampati) in SAVELLI, *La biblioteca disciplinata*, cit.; e cfr. *infra*.

<sup>(56)</sup> Cfr. PROSPERI, « *Damatio memoriae* », cit.; il termine “totalitario” è stato utilizzato anche da E. BRAMBILLA, *The Definitions of Citizenship and the Sacramental System of the Churches*, in *Religion and Political Change in Europe: Past and Present*, ed. by A. CIMDIÑA, Pisa, Ed. Plus, 2003, p. 81.

faccino venire se non di quegli che saranno della lista del detto Leuchtio, altrimenti, oltre la perdita de' libri, gl'intimi che severamente saranno castigati [...] L'avverto che la lista del detto Valentino [Leucht] esclude solo quei libri che direttamente o indirettamente mordono la riputazione di questa Sede Apostolica et alla dignità dell'Imperio, onde non fa l'istessa restrittiva per tutti quegli sono heretici o scandalosi <sup>(57)</sup>.

Il fatto è che gl'indici approntati da Leucht non sembrano aver riscosso quel successo auspicato dal cardinale (e forse non poteva essere altrimenti) <sup>(58)</sup>.

Le parole sopra ricordate di Canisius scaturivano da un retroterra culturale che aveva spinto in passato ad impartire direttive estremamente rigide, come il divieto di opere stampate da certi editori (indice inquisitoriale del 1558-1559) o che nel 1570 aveva portato a diramare un'istruzione di questo genere:

in materia de i libri stampati in Genevra dice Sua Santità che li vietate tutti, perché non si possono ben rivedere et si ha da credere che con ogni minima occasione gli inseriscano qualche cosa non legittima <sup>(59)</sup>.

Ginevra nel '500 era senza dubbio un centro di propaganda militante, e da questa città partivano libri con le più diverse indicazioni tipografiche proprio per cercare di evitare di cadere nelle reti a maglie larghe, ma che potevano incappare in quelle a maglie stret-

<sup>(57)</sup> ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 197 (corsivo mio).

<sup>(58)</sup> Su Leucht cfr. W. BRUCKNER, *Der kaiserliche Bücherkommissar Valentin Leucht*, in « Archiv für Geschichte des Buchwesens », 3 (1961), pp. 97-179, in specie 145 e ss.; SERRAI, *Storia della bibliografia*, III, cit., p. 63; I. HEITJAN, *Zur Arbeit Valentin Leuchts als Bücherkommissar*, in « Archiv für die Geschichte des Buchwesens », XIV (1974), coll. 123-132. Del problema si era già discusso nel 1605, pensando di nominare un domenicano che a Francoforte potesse svolgere una funzione di controllo e informazione (ACDF, *Index I/1*, c. 180r). Sui cataloghi per il mercato cattolico cfr. G. SCHWETSCHKE, *Codex nundinarius Germaniae literatae*, Halle 1850 (repr. Nieuwkoop, De Graaf, 1963), pp. XVIII-XIX; per il periodo successivo cfr. R. BECKER, *Die Berichte des kaiserlichen und apostolischen Bücherkommissars Johann Ludwig von Hagen an die römische Kurie (1623-1649)*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », LI (1971), pp. 422-465.

<sup>(59)</sup> *Scriniolum*, cit., p. 116; per il divieto del 1558-1559: ILI, VIII, p. 786; per recuperi successivi di tali prescrizioni cfr. *supra* cap. I, nota 66.

te degli osservatori più attenti. I toponimi usati (e/o gli accordi editoriali) potevano portare ad indicare di volta in volta Parigi o Lione, ma il sistema informativo di Inquisizione e Indice segnalava con grande rapidità il fatto che, ad esempio, nuove partite dei commentari alla *coutume* parigina di du Moulin erano distribuiti tra Venezia e Napoli <sup>(60)</sup>. Gli effetti di questo timore per il libro ginevrino dureranno fino a Settecento inoltrato (come è noto e come si vedrà poi), e possono essere assunti a cifra degli intrecci che si vennero a creare tra meccanismi di censura e meccanismi di mercato, direi con una spiccata evidenza per il libro giuridico <sup>(61)</sup>.

Insieme al versante della produzione materiale e della commercializzazione va considerato anche quello della produzione intellettuale e delle possibili reazioni degli autori verso pratiche di tipo censorio: queste potevano senz'altro indurre in chi scriveva comportamenti di tipo "prudente". È indubbiamente difficile valutare e dimostrare quanto estesi potessero essere meccanismi di autocensura (come ha ricordato Javier Alvarado) <sup>(62)</sup>. È pur vero, tuttavia, che vi sono tracce abbastanza coerenti per questo periodo: se la testimonianza di Sarpi può essere considerata (parzialmente) tendenziosa, quando, nel 1608, a proposito di un passo censurato degli *Aphorismi confessariorum* del gesuita Manuel Sá, osservava che "Iesuitae et doctores itali qui morem hispanum defendebant, hodie tacent" <sup>(63)</sup>; non certo partigiane sono le parole con cui un poeta, Gabriello Chiabrera, ricordava in quel torno di anni la "pulizia" cui aveva sottoposto preventivamente l'*Amedeida*:

---

<sup>(60)</sup> Cfr. *supra* cap. III, nota 132, e *infra* nota 249.

<sup>(61)</sup> Cfr. *infra* § 4; G. BONNANT, *Le livre genevois sous l'Ancien Régime*, Genève, Droz, 1999.

<sup>(62)</sup> ALVARADO, *Juristas turbadores*, cit., p. 378; per il periodo successivo cfr. ad esempio M. PÉREZ SIMEÓN, *Censura i autocensura a l'obra de Josep Finestres*, in « Ius Fugit », 13-14 (2004-2006), pp. 77-93. Utili considerazioni di metodo in L. STRAUSS, *Scrittura e persecuzione*, Venezia, Marsilio, 1990 [trad. it. di *Persecution and the Art of Writing*, New York, The Free Press, 1952], e nel sempre valido saggio di FIRPO, *Correzioni d'autore coatte*, cit.

<sup>(63)</sup> SARPI, *Lettere ai gallicani*, cit., p. 25; nella lettera a Leschassier Sarpi faceva riferimento ad un brano, relativo alla pubblicazione delle bolle pontificie, che era stato indicato come da omettere in GUANZELLI.

ho ricercato in lei tutto quello che secondo l'uso moderno possa annoiare il P. Inquisitore e secondo me non vi ho lasciata parola che sia sbandita, dico *fato*, *fortuna*, e *destini* e simigliante (64).

Non vi è purtroppo per il mondo dei giuristi italiani di quest'epoca una fonte diretta come il carteggio di Chiabrera (o quelli di Gian Vincenzo Pinelli e di Girolamo Mercuriale) (65). E quindi bisogna ricorrere ad altri tipi di documentazione; tuttavia si avrà egualmente modo di vedere come anche i giuristi mettevano talvolta in atto modalità di scrittura e/o di pubblicazione che li tenessero (per quanto possibile) indenni da censure; oppure sceglievano altre vie di comunicazione (l'anonimato e/o il manoscritto).

## 2. Napoli, Milano, Napoli: giuristi e censori all'opera.

Si presenterà ora una prima serie di episodi che illustrano diverse tipologie di interazione tra la produzione del libro giuridico e il mondo censorio. Queste vicende sono disposte in un arco temporale abbastanza ravvicinato e su un "asse" politico preciso (Napoli-Milano). La scelta dell'Italia spagnola potrebbe sembrare di primo acchito poco produttiva, mentre in realtà si è dimostrata foriera di numerosi e rilevanti riscontri (66). Come si è visto nel

---

(64) G. CHIABRERA, *Lettere (1585-1638)*, a cura di S. MORANDO, Firenze, Olschki, 2003, p. 205 (e cfr. p. 186: "io non voglio andare in istampa con sì fatti pericoli"); per la cura con cui il poeta rispettava le prescrizioni censorie verso i libri della sua biblioteca si vedano le notizie su esemplari espurgati riportate in A. DONNINI, *Le carte di Gabriello Chiabrera*, in « L'Elisse », II (2007), pp. 292-294; altre testimonianze in CAVAZZERE, *La prassi della censura*, cit., *passim*.

(65) PINELLI-DUPUY, *Une correspondance*, cit.; per Mercuriale cfr. A. ROTONDÒ, *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 2008, pp. 640-647.

(66) La bibliografia in tema è molto vasta: utili considerazioni in A.D. WRIGHT, *Why the Venetian Interdict?*, in « English Historical Review », LXXXIX (1974), pp. 534-550; ID., *The Venetian View of Church and State: catholic erastianism?*, in « Studi secenteschi », 19 (1978), pp. 75-106; ID., *Relations between Church and State: Catholic developments in Spanish-ruled Italy of the Counter-Reformation*, in « History of European Ideas », 9 (1988), pp. 385-403; M. ROSA, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *La Chiesa e il potere politico*, a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI (Storia d'Italia, Annali 9), Torino, Einaudi, 1986, pp. 293-345; A. BORROMEO, *L'arcivescovo Carlo Borromeo, la corona spagnola e le controversie giurisdizionali a Milano*, in *Carlo Borromeo e l'opera della « grande riforma »*, a cura di F. BUZZI e D. ZARDIN, Milano, Silvana, 1997,

precedente capitolo, i giuristi iberici furono anch'essi sottoposti ad un controllo piuttosto stretto; nelle loro opere sono tenuti presenti autori qualificanti la cultura meridionale (da Luca da Penne a d'Afflitto, a de Franchis) e quella lombarda (Claro, Bossi, Menochio, tanto per indicare qualche riferimento più frequente). Corrispettivamente le opere dei giuristi italiani traggono linfa e spessore dalle *auctoritates* che si consolidano tra le università e le corti spagnole, e un nome si staglia sopra tutti, Covarrubias.

Non vi fu una crisi clamorosa come l'interdetto veneziano, e tuttavia, con una straordinaria contiguità temporale rispetto alle vicende della città lagunare (e ad altri coevi avvenimenti europei), Milano e Napoli sono per diversi anni teatro di conflitti giurisdizionali che si traducono in iniziative editoriali e (poi) censorie, con una fitta "comunicazione" di scritti tra giuristi lombardi e partenopei (67).

### 2.1. *Edizioni mancate, edizioni corrette.*

Il primo episodio che si vuole qui ricordare è quello di un'edizione napoletana mancata, i *Consilia* di Fabio d'Anna. Grazie ad un frammento sopravvissuto e ad una stesura manoscritta, che circolò in modo abbastanza diffuso, è stato possibile fare un confronto con la prima edizione effettivamente realizzata in un secondo tempo. Il "doctissimus feudista" (così è definito da Giacomo Antonio Marta), figlio di un altro giurista originario di Cava dei Tirreni (Giovanni Vincenzo), incappò nel febbraio del 1597 in una piccola disavventura editoriale per la fretta di pubblicare la sua raccolta di pareri: "si diceva che per detti consigli egli voleva esser consigliere" (e in effetti fu poi nominato membro del Sacro Regio Consiglio) (68).

---

pp. 257-272; Id., *The Crown and the Church in Spanish Italy in the Reign of Philip II and Philip III*, in *Spain in Italy. Politics, Society and Religion 1500-1700*, ed. by T.J. DANDELET-J.A. MARINO, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 517-554.

(67) Si segnalano, a mero titolo di esempio, alcuni manoscritti relativi alle controversie milanesi conservati tra le carte dei giuristi napoletani (con anche pareri degli stessi): BNN, Ms. I.F.24; IX.E.27; Ms. *Branc.* II.D.3, II.D.11, II.D.13, IV.F.3; S. *Martino* 360; SNSP, Ms. XXIII.A.1.

(68) ASDN, SU 86.1038; cfr. G. ROMEO, *Il fondo Sant'Ufficio dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647)*, in «Campania sacra», 34 (2003), p. 176. Su

Dagli atti processuali contro due tipografi (Gio. Giacomo Carlino e Antonio Pace) e contro lo stesso giurista emergono diversi dati di fatto abbastanza rivelatori, il primo dei quali è che d'Anna non aveva chiesto una preventiva autorizzazione alla curia arcivescovile, e non aveva nemmeno presentato le due copie manoscritte prescritte (si era giustificato affermando "non havea tempo di far un altro originale atteso volea stampare all'imprescia per voler mandare in Spagna"); e questi furono gli elementi di base che portarono alla scomunica dei tipografi e al successivo arresto di Pace.

Leggendo le deposizioni di imputati e testimoni emergono poi altri elementi che incuriosiscono il lettore e che furono all'origine probabilmente di tutta la questione. Il manoscritto era stato fatto vedere ad un canonico (Giovanni Battista Grignetta), che a sua volta, probabilmente per sondare il terreno, lo aveva mostrato a uno dei teologi della curia, l'agostiniano Cherubino da Verona <sup>(69)</sup>. Il canonico aveva subito rilevato che nel terzo *consilium*

si trattava molte cose in pregiudicio della immunità ecclesiastica et circa l'esentione di Benevento, et havendolo visto dissi fra me questo consiglio haverà difficoltà a passar per la stampa <sup>(70)</sup>.

Quando la tipografia fu ispezionata non vi era più nessuna delle 750 copie delle pagine fino ad allora impresse, ma furono trovati solo "li primi schizzi della correctione della stampa perché in mano nostra non era restato altro, portandosi via detto Fabio d'Anna tutto quello che stampavamo".

La faccenda si aggroviglia nel momento in cui d'Anna chiese di

---

d'Anna cfr. P.L. ROVITO, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I. *Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1981, pp. 408-410; M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "decisiones" di V. de Franchis*, Napoli, Jovene, 1995, pp. 144-145, 360 nota 49; per la testimonianza di Marta cfr. *Consilia doctoris Martae, Augustae Taurinorum*, apud HH. Io. Dominici Tarini, 1628, c. 315v. Sui tipografi implicati cfr. P. MANZI, *La tipografia napoletana nel '500. Annali di Giovanni Giacomo Carlino e di Tarquinio Longo (1593-1620)*, Firenze, Olschki, 1975, pp. 10-11.

<sup>(69)</sup> Su Cherubino da Verona, uno degli uomini di punta nell'attività censoria a Napoli, cfr. *supra* cap. I-III; G.B. Grignetta era stato vicario per le monache nel 1591: Woś, *Annibale di Capua*, cit. p. 268.

<sup>(70)</sup> ASDN, SU 86.1038.

essere assolto dalla scomunica; il che fu accordato a condizione che consegnasse tutto ciò che era stato stampato <sup>(71)</sup>. In realtà il giurista non era stato scomunicato, e quindi la settimana successiva protestò formalmente, reclamando la restituzione della tiratura. Il sommario del processo (come di consueto) fu inviato a Roma; il tutto sembra poi esaurirsi nei mesi successivi in un nulla di fatto, con l'assoluzione dei due tipografi <sup>(72)</sup>. Il volume non fu così stampato a Napoli, ma d'Anna, con grande prontezza, riuscì a pubblicarlo l'anno successivo a Venezia, dove molto strette erano le relazioni con il variegato mondo dei giuristi napoletani <sup>(73)</sup>.

Ovviamente nell'edizione veneziana non c'è (purtroppo) il terzo *consilium* sulla scottante problematica della "giurisdizione ecclesiastica" (sostituito da un altro in tema di *adoba* e diritti feudali). Da uno dei "primi schizzi della correzione della stampa" allegato al fascicolo processuale si ricava la possibilità di mettere a confronto un altro parere, il settimo: della prima impressione è rimasta solo la parte finale, ma anche da una sola paginetta si possono trarre utili notizie <sup>(74)</sup>.

Il *consilium* non presenta un tema unico, ma duplice (anche se intimamente connesso), vale a dire se un sovrano possa allearsi con gli infedeli in guerra e come possa difendere la propria giurisdizione. Il primo *casus* aveva avuto una trattazione classica, a partire da un parere di Oldrado da Ponte (sostanzialmente affermativo: il cons.

<sup>(71)</sup> D'Anna si impegnò anche a farsi restituire due copie che aveva fatto avere a Fulvio di Costanzo e a (Ferdinando?) Fornaro.

<sup>(72)</sup> Sulla pratica dell'invio dei sommari all'Inquisizione romana cfr. SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., *passim*.

<sup>(73)</sup> *Consiliorum sive responsorum Fabii De Anna [...] liber primus*, Venetiis, apud Georgium Variscum, 1598 (Varisco aveva alle spalle episodi di collaborazione con un "libraro" presente sulle due piazze: Andrea Pellegrino). L'opera è dedicata a Juan de Zúñiga, conte di Miranda, presidente del consiglio d'Italia e già viceré a Napoli. Sulle relazioni editoriali con Venezia cfr. P. MANZI, *Editori tipografi e librai napoletani a Venezia del secolo XVI*, in « La Bibliofilia », LXXVI (1974), pp. 35-138, e da ultimo D.E. RHODES, *Appunti su librai-editori italiani del Cinquecento poco conosciuti. II. Niccolò de Bottonis*, in « Bibliologia », 2 (2007), pp. 41-48.

<sup>(74)</sup> Nel fascicolo allegato al processo (l'originario fasc. C) sono presenti anche i *consilia* VIII-X, che non sembrano presentare varianti significative. Il *consilium* VII era stato redatto, in base alle parole di d'Anna, su richiesta del reggente Giovanni Antonio Lanario.

71) <sup>(75)</sup>, cui si era aggiunta una più tarda e diffusa trattazione (con una posizione di rifiuto) da parte di Cacherano <sup>(76)</sup>. Nella prima stesura d'Anna si conformava alla posizione di Oldrado, mentre nella seconda si assiste ad un deciso *revirement*: “ego contrarium verius et magis pium esse existimo ut etiam tenuerunt doctissimi Octavianus Cacheranus [*e altri*] [...] Et si forte Oldradi sententia recipienda esset, quod audacter negamus ...” <sup>(77)</sup>.

Ciò che teneva uniti i due temi era un principio che aveva avuto una lunga tradizione esegetica nei commenti a D.1.1.3 *ut vim* e altri passi del *Corpus iuris civilis*, in fonti canonistiche e anche in opere di Cicerone; in tutte queste era affermata la liceità dell'autodifesa, basata su principi di diritto naturale. Il che poteva essere connesso, appunto, sia alla questione della guerra “giusta” sia al non meno delicato problema della tutela della giurisdizione turbata.

Il diritto all'autodifesa è richiamato, sulla base di diverse fonti dottrinali, anche avverso chierici e perfino cardinali <sup>(78)</sup>. Ma forse queste erano citazioni ormai ricorrenti nella letteratura giuridica, e anche un po' “annegate” nello stesso parere di d'Anna. Dove operò la presumibile autocensura (magari su suggerimento dei teologi napoletani) è nella seconda parte dello scritto dove si affermava il dovere del sovrano di difendere la giurisdizione. Aveva infatti scritto:

hinc patet [...] Regem, qui suos subditos tueri debet [...] posse de manu calumniantium vi oppressos defendere, imo hoc est Regis proprium officium

---

<sup>(75)</sup> Riedito in N. ZACOUR, *Jews and saracens in the Consilia of Oldradus de Ponte*, Toronto, Pontifical Institute of medieval studies, 1990, pp. 78-79.

<sup>(76)</sup> *Disputatio an principi christiano fas sit pro sui, suorumque bonorum tutela foedus inire, ac amicitia infidelibus iungi*, pubblicata in appendice alle *Decisiones Senatus Pedemontani*.

<sup>(77)</sup> *Consiliorum [...] liber primus*, cit., c. 13v (cons. VII n. 12). Insieme al riorientamento dottrinale vi sono anche piccole correzioni formali: nella prima stesura si domandava se era lecito “convocare Turcarum et infidelium auxilium contra Christianos”, mentre nella seconda è “An principi Christiano licitum sit uti auxilio Turcharum in bello”.

<sup>(78)</sup> Una citazione ricorrente in questo genere di testi è quella del *consilium* di Bartolomeo Sozzini pubblicato nella raccolta di Francesco Corti sr.: *Consilia*, Lugduni, Iacobus Giunti, 1534, cc. 19v-25r [cons. 20], su cui cfr. PENNINGTON, *The Prince and the Law*, cit., p. 253 e ss.; SPAGNESI, *In difesa del Magnifico*, cit., p. 1244.

c. Regum 23 q. 5 et administratores *etiam si videt illos ab Ecclesiasticis oppressos esse* c. Princeps 23 q. 5 et *satis clare decidit* text in c. filii vel nepotibus 16 q. 7 *ubi constat Episcopis et praelatis negligentibus punitionem eorum rectorum qui ecclesiasticis bonis abutuntur, posse regem adiri, ut tali malo remedium afferat quod expresse docet* Host. in summ. de for. compet. § *liquet etiam vers. sed nunquid iudex secularis loquens in iudice seculari nedum in Rege et Principe ex tex. in c. qualiter de iudit. et hoc idem probant* [...].

Le parti qui evidenziate in corsivo sono state omesse nell'edizione veneziana, lasciando quindi solo la mera indicazione delle fonti utilizzate. Il giurista esperto sapeva cosa vi poteva trovare, così come nelle autorità dottrinali subito dopo elencate: Covarrubias (cui è stato tolto un “docte”, visto che ormai era sospetto agli occhi romani); Menochio e Azpilcueta (cui è stato aggiunto un “doctissimus”, anche se la citazione appare di “seconda mano” e incompleta, forse proprio per le vicende sopra ricordate) <sup>(79)</sup>; poi due dei giuristi più utilizzati in tale genere di questioni, Aufréri e Benoît — la *Repetitio* di Benoît (mai pubblicata in Italia, a differenza di Aufréri che fu almeno incluso nei *Tractatus*), era però molto diffusa, grazie alle edizioni lionesi (e ginevrine) <sup>(80)</sup>. Tutti questi autori servivano comunque a ribadire il concetto che erano pratiche in uso in Portogallo, Spagna e Francia (paesi cattolici, quindi). Il giudizio appare un po' più anonimo, anche se l'intero *consilium* poteva suscitare interessi ancora alla fine del '600 <sup>(81)</sup>.

Si può inoltre rilevare un significativo cambiamento nelle citazioni delle *auctoritates*: d'Anna e Menochio utilizzano ampiamente Covarrubias, ma omettono un nome che ricorre nelle sue pagine: Charles du Moulin <sup>(82)</sup>.

---

<sup>(79)</sup> Menochio (da cui sembra dipendere d'Anna) citava Azpilcueta facendo riferimento non al capitolo ma alla pagina (della citata prima edizione, numerata per errore 152): cfr. *supra* cap. I, note 132-136.

<sup>(80)</sup> Per Benoît (*Repetitio capituli Raynutius de testamentis*) e Aufréri cfr. P. ARABEYRE, *Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l'oeuvre de Guillaume Benoît*, Toulouse, Presses de l'Université des Sciences sociales de Toulouse, 2003; per le edizioni ginevrine cfr. *infra* nota 240.

<sup>(81)</sup> Nell'esemplare dell'edizione 1598 posseduto dal CSBG (81.4.20) è annotato a margine “nota et lege totum istud consilium 1692”.

<sup>(82)</sup> Cfr. *supra* cap. II, nota 2. D'Anna doveva avere probabilmente sotto mano opere del giurista parigino, tanto che richiamò nuovamente l'attenzione su di sé pochi

Il reperimento di una stesura manoscritta (di cui si sono individuate per il momento tre copie) ha consentito ulteriori considerazioni in proposito. Il testo corrisponde sostanzialmente a quello che sarebbe dovuto essere pubblicato nell'edizione napoletana (a parte qualche modifica di carattere più che altro formale: ad esempio, nell'ordine di citazioni; non compare il nome di Lanario come committente del parere). Sono ancora presenti rinvii ad alcune fonti poi omesse già nelle prime bozze rimaste: una *decisio* di d'Afflitto spesso utilizzata in simili contesti (la n. 24); un richiamo ad un passo di Luca da Penne; una citazione di Villalobos: "defendit consuetudinem Hispaniae quod princeps cognoscit de vi et iniuria inter ecclesiasticos" (asserzione a sua volta mutuata dai "soliti" Benoît, Azpilcueta e Núñez de Avendaño) <sup>(83)</sup>.

Insomma, non vi è nulla di particolarmente singolare, se non il fatto stesso che questo testo sia circolato manoscritto in tale redazione. D'Anna, evidentemente, aveva affidato ad una diffusione "sotterranea" un parere che considerava ancora valido, anche se aveva dovuto accettare le (presumibili) correzioni cui si è sopra accennato, e diversi giuristi napoletani si erano premurati di conservarlo tra le loro carte, anche se il *consilium* non era citabile in tale forma <sup>(84)</sup>.

Se questa vicenda restò in un ambito limitato e con effetti non particolarmente rimarchevoli (anche se sintomatici di costumi e pratiche), a tutt'altro livello si colloca il secondo caso su cui si

---

anni dopo: nell'aprile del 1605 (in un momento di gravi tensioni tra Roma e Napoli), il cardinale Camillo Borghese scriveva al vicario di Napoli "Si è havuta notizia che il consiglier Fabio di Anna nel fine del 1604 ha fatto stampare costì un libretto intitolato: *Collectanea sive Remissiones ad Diversas Iuris Civilis et Canonici Leges*, nel quale allega più volte la *Glosa Parisiense* et il trattato dell'istesso autore, *De Dividuo et Individuo*, che sono prohibiti per constitutione della felicissima memoria di Clemente VIII. Però di ordine dei detti signori cardinali vostra signoria ne mandi uno esemplare, per potersi considerare et farvi quella provisione che sarà conveniente" (SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 400).

<sup>(83)</sup> Cfr. J.B. VILLALOBOS, *Opiniones in iure communes*, Venetiis, Vincentius Luchinus, 1564, pp. 61-62 (s.v. *Clericus* n. 80).

<sup>(84)</sup> Tutte e tre le copie consultate sono in raccolte di testi relativi ai conflitti giurisdizionali di fine '500 - inizi '600: BNN, *Ms. Branc.* II.D.3, cc. 257r-259r; *S. Martino* 360, cc. 168r-170v; *Ms. Villarosa* 20, cc. 525r-528v (da cui cito). Sul problema della circolazione dei manoscritti cfr. *infra* p. 289.

intende richiamare l'attenzione: analogo per gli esiti (correzioni "coatte" a testi, e non solo), ma diverso per il rilievo dei personaggi implicati. Da una parte Giacomo Menochio, anziano e prestigioso giurista lombardo, presidente del Magistrato delle entrate straordinarie e membro del senato di Milano; dall'altra alcune delle figure di primo piano della scena ecclesiastica e degli apparati censori romani (il cardinale Santoro a capo del Sant'Ufficio, Federico Borromeo, Cesare Baronio, Roberto Bellarmino, Francisco Peña e altri) <sup>(85)</sup>.

Menochio aveva giocato un ruolo da protagonista durante il conflitto giurisdizionale milanese di fine '500, si era esposto in primo piano sia con la sua attività di alto magistrato sia con i suoi dotti pareri. Per quanto riguarda direttamente la persona del giurista un primo culmine era stato raggiunto con la scomunica fulminatagli dal vicario di Federico Borromeo nel settembre del 1596 <sup>(86)</sup>. Iniziò allora una "guerriccioia" di scritture, perché Menochio replicò alla scomunica con un manifesto a stampa; a questo rispose il vicario arcivescovile mettendo in guardia i fedeli dal non tenere nel giusto conto le censure ecclesiastiche; e Menochio controrispose con un ulteriore manifesto in cui ribatteva punto per punto a quello del

---

<sup>(85)</sup> Ci sono ovviamente "ulteriori" protagonisti (dal pontefice al re di Spagna e ai loro ministri), ma in questa sede si intende limitare l'indagine al mero livello dei testi, dei libri dei giuristi e a coloro che più direttamente si occuparono di come censurarli. Non va dimenticato, comunque, che tra gli italiani presenti nel Consiglio d'Italia e nella giunta che fu poi istituita sulle questioni giurisdizionali vi erano allora Giovanni Francesco de Ponte e Camillo de Curtis, su cui si avrà poi modo di ritornare (cfr. A. DE HERRERA Y TORDESILLAS, *Informacion en hecho, y relacion de lo que passo en Milan, en las competencias entre las iuridiciones Ecclesiastica y Seglar desde el año de 1595 hasta el de 1598*, En Madrid, por Luis Sanchez, 1609, c. 179; *Quaderno de varias escrituras en las diferencias de Iurisdicciones ecclesiastica y real del Estado de Milano MDXCVII*, [Milano 1598], p. 179; C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo, 1934, p. 154).

<sup>(86)</sup> C. BERETTA, *Jacopo Menochio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in « Archivio storico lombardo », CIII (1977), pp. 47-128; A. BORROMEO, *Le controversie giurisdizionali tra potere laico e potere ecclesiastico nella Milano spagnola sul finire del Cinquecento*, in « Atti dell'Accademia di San Carlo », IV (1981), pp. 43-89; C. VALSECCHI, *Jacopo Menochio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento*, in « Studia Borromaica », 14 (2000), pp. 93-116; F. RURALE, *Clemente VIII, i gesuiti e la controversia giurisdizionale milanese*, in *Un teatro della politica europea. La corte di Roma tra Cinque e Seicento*, a cura di M.A. VISCEGLIA-G. SIGNOROTTO, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 323-366.

vicario (87). A ciò affiancò la pubblicazione di diversi pareri legali di cui non si dimenticarono le gerarchie ecclesiastiche quando chiese di essere assolto dalla scomunica: in una prima fase da Roma si scrisse che l'eventuale assoluzione avrebbe dovuto essere concessa con la massima pubblicità "notificandolo al popolo con cedoloni. Si doverà parimente pubblicare per parte del S.or Menochio una scrittura stampata con l'infrascritte parole [...]". In quella sede il giurista avrebbe ritrattato il suo precedente operato e soprattutto quanto aveva scritto nel *Responsum pro regia iurisdictione*, in cui negava al pontefice di essere giudice competente nella controversia milanese (88). In un secondo momento (evidentemente dietro pressioni spagnole) l'assoluzione fu concessa senza annunci, in forma quasi privata, e ciò avvenne il 22 aprile del 1597 (89).

Sia stata (o meno) una mera coincidenza, certo è che tre giorni dopo, a Roma, veniva consegnata alla Congregazione dell'Indice una prima analitica rassegna di tutti i passi sospetti contenuti negli otto volumi fino ad allora editi dei *Consilia* (segno evidente che l'operazione aveva preso avvio già da qualche tempo) (90). Da allora le testimonianze dell'attenzione censoria nei confronti del giurista pavese si moltiplicano, e trovarono un ulteriore punto di svolta quando si decise di trasmettere la pratica dalla Congregazione dell'Indice a quella del Sant'Ufficio, anche se Menochio continuò ad

(87) ASDM, sez. XIV, Ms. 114 bis: il secondo manifesto di Menochio con le risposte al vicario fu anche tradotto e pubblicato in HERRERA Y TORDESILLAS, *Informacion*, cit., c. 101 e ss.

(88) La minuta del testo della ritrattazione con l'indicazione della necessità di pubblicarla a stampa in ASDM, sez. XIV, Ms. 110 (e cfr. BERETTA, *Jacopo Menochio*, cit., p. 105), la stesura definitiva, intitolata *Scrittura o manifesto che deve mandar fuori il Menochio* in BAM, L.9 suss, c. 353; il *clou* della ritrattazione è in questa affermazione: "conosco d'haver errato et confesso et dico che il Papa è giudice competente in tutte queste cause [...] et acciò che il popolo non ne pigliasse scandalo ho pubblicato la presente scrittura". Del *Responsum pro regia iurisdictione*, si conosce una redazione breve riportata all'interno del parere contrario di Albergati (cfr. nota 98) e una molto più lunga e articolata s.n.t. [ma 1596], ripresa anche nell'edizione dei *Consilia* (cfr. nota 95). Una copia del *Responsum*, con appunti critici di Peña in BAV, *Vat. lat.* 5429.

(89) Come scrisse il cardinale Aldobrandini a Borromeo, rettificando una precedente missiva, "senza sorte alcuna di pubblicità et però basterà che lo facci in camera privatamente" (copia in BAM, L.9 suss, c. 360).

(90) ACDF, *Index* II/13, cc. 688-691.

essere menzionato nei verbali della prima congregazione (cui spesso partecipava lo stesso Federico Borromeo) <sup>(91)</sup>. Non va dimenticato, inoltre, che questa vicenda si inserisce pienamente nel clima connotato dalla pubblicazione dell'indice clementino nella cui *instructio* era scritto “expurgandae sunt etiam propositiones, quae sunt contra libertatem, immunitatem et iurisdictionem ecclesiasticam” <sup>(92)</sup>.

Mentre a Roma si rileggevano altre sue opere, Menochio si dava da fare per pubblicare ulteriori volumi di *Consilia* e per aggiornare uno dei suoi testi più fortunati, il *De arbitrariis iudicum quaestionibus*, costantemente riedito e ampliato a partire dal 1569. Da Roma si scriveva all'inquisitore di Milano ordinandogli di impedire la stampa di nuove edizioni e da Milano rispondeva Deodato Gentile che nel “trascorrere” il testo si era accorto che Menochio ritornava sulla “trita” questione “se l'essentioni de beni ecclesiastici siano de iure divino aut pure humano positivo” <sup>(93)</sup>. A fronte dei divieti inquisitoriali Menochio reagiva con una mossa azzardata, ma che ben si attaglia ad un personaggio di tale rilievo culturale e politico, cosciente del proprio ruolo, e di cui sono precisa testimonianza le parole con cui avrebbe risposto all'inquisitore milanese (quando gli aveva intimato di non stampare all'estero):

saranno occasione di far di nuovo appiz<zar> la guerra e veramente quei signori di Roma dovriano passarla un poco meglio, poiché non la guadagnano mai e la perdono sempre e che sarà se S. Maestà Catolica vorria che si stampino queste cose essendo in giusto favore della sua giurisdizione <sup>(94)</sup>.

Nonostante una specifica prescrizione del cardinale Valier, il giurista si rivolse ad editori tedeschi e spagnoli e nel giro di due anni uscirono sia nuovi volumi di *Consilia* (nel decimo vi era ripubblicato con aggiunte, al numero 1000, uno dei pareri più significativi della

<sup>(91)</sup> ACDF, *Index* I/1, c. 110v-111r.

<sup>(92)</sup> ILI IX, p. 927 (cfr. *supra* cap. I, nota 110).

<sup>(93)</sup> ACDF, *Index* I/1, c. 106v; II/20, c. 329 e ss.; III/2, 35r; III/3, c. 178; V/1, c. 75v. Gentile si era altresì “fissato” in particolare su di una mera citazione fatta da Menochio, che era passata indenne attraverso le passate edizioni, vale a dire che nella *quaestio* 8 del primo libro del *De arbitrariis* si ricordava il nome di du Moulin.

<sup>(94)</sup> ACDF, *Index* II/20, c. 340-341.

prima fase della controversia, il *Responsum pro regia iurisdictione* sia un'ampliata ed arricchita edizione del *De arbitrariis* <sup>(95)</sup>.

Al rinfocolarsi della controversia giurisdizionale nel 1599 si aggiunse anche il fatto che nel "palazzo del governatore" era attiva un tipografia difficile da controllare ("possono ad hore insolite stampare quello che le piace, come ho havuto qualche indicio da poco in qua che si stampino alcune cose in secreto") e qui aveva visto la luce un nuovo *consilium* di Menochio per il quale i tipografi si erano scusati affermando che, essendo un'"allegazione forense", era eccettuata dalle prescrizioni dell'indice clementino <sup>(96)</sup>.

Coinvolti in questa vicenda furono personaggi di diversa levatura e ruolo: dall'abate Marco Antonio Maffa, uno dei collaboratori più stretti della Congregazione dell'Indice, a (come si è accennato) Peña, Bellarmino, Baronio (che riferiva direttamente a Clemente VIII sullo stato della questione). Gli scritti allora elaborati meriterebbero uno studio analitico e puntuale, che darebbe conto delle diverse prospettive con cui giuristi (e teologi) cattolici potevano giungere a posizioni anche diametralmente opposte.

Qui preme evidenziare un fatto: vi è una prima fase della polemica, anche aspra, che contrappose Menochio ai numerosi consulenti reclutati per difendere le tesi della chiesa milanese <sup>(97)</sup>; e

<sup>(95)</sup> *De Arbitrariis Iudicum Quaestionibus et caussis libri duo. Accessit postremae buic editioni eiusdem argumenti centuria sexta*, Coloniae Agrippinae, apud viduam & haeredes Ioan. Gymnici 1599; *De arbitrariis iudicum quaestionibus libri secundi, centuria sexta*, Caesaraugustae, apud Angelum Tavanum, 1600; *Consiliorum sive responsorum [...] liber nonus [-decimus]*, Francofurti, sumtibus haeredum Andreae Wecheli & Ioan. Gymnici, 1599.

<sup>(96)</sup> ACDF, *Index* II/20, cc. 352-353; I/1, c. 119v (potrebbe trattarsi del parere menzionato in cap. I, nota 134); Federico Borromeo si era probabilmente ricordato di questo episodio quando aveva dettato le norme sulla stampa delle scritture degli avvocati citate a nota 23.

<sup>(97)</sup> Menochio non fu certo solo nel confronto: sono per lo meno da ricordare gli scritti di altri giuristi come Lorenzo Polo, Bartolomeo Brugnoli, Trusso de Trussi, Alessandro Rovida (allora senatori, reggenti nel consiglio d'Italia, o destinati a diventarlo), scritti che però non uscirono oltre il ristretto cerchio degli interessati alla questione (su questi personaggi cfr. U. PETRONIO, *Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 479-561; M. RIVERO RODRÍGUEZ, *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, Soc. estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998); anche

ve ne è una seconda rappresentata dal passaggio ad un momento “sanzionatorio”, ad un rapporto di potere del tutto asimmetrico, quando gli scritti di Menochio finirono sotto le attenzioni delle Congregazioni dell’Indice e del Sant’Ufficio. Le note di Peña al *Responsum* mostrano quali potevano essere gli esiti (“temeraria et parum ab errore distans”, “impie refert exemplum”), ma già prima di Peña uno dei consulenti della curia milanese, Antonio Albergati (futuro nunzio a Colonia), nel rispondere ad una delle più criticate conclusioni del giurista pavese, gli imputava di aver citato una *decisio* di François Marc: “non debebat allegari quia in eo loco opinionem *damnatam* ponit, dum dicit oratores debuisse appellare ad futurum concilium”<sup>(98)</sup>.

Tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 1599 il Sant’Ufficio proibì le nuove edizioni tedesche delle opere di Menochio, con una formula un po’ inconsueta, vale a dire che ne fu proibita la vendita fino a correzione<sup>(99)</sup>.

Che si fosse instaurato un rapporto “particolare” tra Inquisizio-

giuristi ispano-napoletani elaborarono pareri sulla questione (cfr. nota 67); mentre un responso di parte curiale (tra i numerosissimi allora redatti) preparato da Giovanni Pietro Sordi fu poi ripubblicato in apertura del suo *Consiliorum [...] Liber tertius [...]*, Augustae Taurinorum, apud Ioan. Dominicum Tarinum, 1603; un altro in PACIANI, *Consilia*, cit., cons. 164.

<sup>(98)</sup> Per le note di Peña cfr. BAV, *Vat. lat.* 5429; *Responsio Antonii Albergati [...] ad consilium [...] Iacobi Menochii [...] editum anno 1596*, s.n.t. [ma 1596], p. 29 (corsivo mio; una copia in ASDM, sez. XIV, Ms. 114 bis); per la *decisio* di Marc (I 456, n. 56 e ss.) cfr. *Decisiones aureae in sacro Delphinatus senatu*, Venetiis, [all’insegna della fontana], 1561, c. 149v; su Albergati cfr. DBI 1, pp. 615-617.

<sup>(99)</sup> ACDF, *Index* II/22, c. 172v; il documento che elenca i più recenti divieti dell’Inquisizione (1597-1602) circolò anche in periferia, visto che fu ripubblicato nello *Scriniolum*, pp. 305-306, e ripreso in parte in editti dello stesso inquisitore di Asti (*ibid.*, p. 348-350); vi fu evidentemente anche qualche equivoco tanto da spingere Menochio nel 1603 a chiedere che venisse specificato che il *De arbitrariis* non era vietato nelle edizioni precedenti a quella del 1599 (ACDF, *SO*, *St. st.* H6f, cc. 58, 77, 87); memoria di tali divieti si trova in documenti più tardi, quando ormai la questione era da considerarsi risolta, visto che nel 1618 era stato deciso di non inserire il suo nome tra quelli degli autori proibiti (ACDF, *Index* I/2, c. 149r); eppure compare nel *Syllabus* bolognese del 1618 e in quello perugino del 1620 (REBELLATO, *La fabbrica dei divieti*, cit., pp. 61 e ss., 258), e ancora nel 1622 l’inquisitore di Tortona chiedeva lumi a Roma sull’estensione del divieto (tutte le edizioni del *De arbitrariis* o solo quella di Colonia per la sesta centuria? ACDF, *Index* I/3, c. 86r).

ne e il giurista lombardo risulta anche dal fatto che egli ebbe evidentemente modo di vedere parte degli scritti allora preparati a Roma, e (cosa al tempo meno usuale) inviò diverse scritture a sostegno delle sue posizioni, per difendersi dall'accusa di aver assunto posizioni eretiche e/o scismatiche <sup>(100)</sup>.

Quali furono gli esiti di questa parziale e limitata sanzione censoria? Si possono collocare su due livelli nettamente distinti.

Il primo riguarda la pubblicazione delle opere di Menochio poste in discussione. Per quanto concerne il *De arbitrariis*, Menochio curò un'edizione di aggiunte alle prime cinque parti dell'opera in cui riprendeva le *additiones* presenti nella stampa di Colonia, ma recependo anche talune indicazioni dei censori e cassando quindi alcuni passi incriminati, scelta reiterata anche per la sesta *centuria* <sup>(101)</sup>. Ciò fu ripetuto nel 1605, al momento di ripubblicare a Venezia tutte e sei le *centuriae*, ma si può notare che in questa edizione insieme all'accettazione delle prescrizioni censorie, vi è pure, in almeno un'occasione, la riproposizione del testo già edito a Colonia e Saragozza <sup>(102)</sup>.

Per quanto riguarda i *Consilia* la prima edizione veneziana

<sup>(100)</sup> Il sunto di un documento indirizzato a Bellarmino è stato edito in LE BACHELET, *Auctarium Bellarminianum*, cit., pp. 510-511; copie del testo completo con diverse aggiunte e varianti, destinate ai cardinali Pinelli, Santoro e all'inquisitore di Milano, sono in BNN, *Ms. Branc.* III.B.3, cc. 22r-29r, 55r-65v; ASV, *Fondo Borghese* I/49a, cc. 203r-205v e *Misc. Arm.* X, 205, cc. 307r-314r. Le Bachelet ha pubblicato in modo non sempre completo alcuni testi di Bellarmino relativi alla questione milanese, cui andrebbe senz'altro aggiunto per l'interesse dei contenuti il parere inviato a Borromeo (l'autografo in BAM, &.273 sup, cc. 97-102; copia in ACDF, *Index* II/20, cc. 406-411).

<sup>(101)</sup> *Additiones ad eius commentarios, De arbitrariis iudicum. Adiecta est sexta centuria, cum duplici indice [...] et Superiorum licentia, quae versa pagina legitur*, Mediolani, Apud Hieronymum Bordonum & Petrum Martyrem Locarnum, 1602: le modifiche riguardano sostanzialmente i casi 539 e 562, in cui si discute, tra l'altro, della potestà del pontefice.

<sup>(102)</sup> *De arbitrariis iudicum quaestionibus, et causis. Libri duo [...] Hac omnium postrema aeditione [...] additionibus locupletati et iuxta superiorum censuras correcti et impressi*, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1605: il caso ripresentato secondo la stesura incriminata è il 562 ai nn. 15-16, relativo proprio all'immunità dei coloni degli ecclesiastici, che era stato al centro della controversia milanese (per le due edizioni precedenti cfr. nota 95); stesso testo nella posteriore edizione: Venetiis, apud Ioan. Antonium de Franciscis, 1624).

successiva alla *querelle* si situa dopo la morte di Menochio, e risulta immediatamente evidente che nel volume decimo è stato omesso il *consilium* 1000: dopo il *consilium* 999, è infatti annotato “consilium millesimum omissum fuit de ordine superiorum donec corrigatur” (103). La conseguenza fu che si vennero in tal modo a creare due diverse “tradizioni” editoriali: una che teneva conto (anche se non sempre interamente) delle prescrizioni romane e un’altra che ripresentava il pensiero di Menochio così come era stato formulato dall’autore prima dell’intervento censorio (soprattutto nelle stampe d’oltralpe) (104).

Il secondo livello è dato dall’atteggiamento assunto da Menochio dopo la conclusione di tale vicenda: all’epoca dell’interdetto veneziano fu tra i pochi giuristi italiani che scrissero pareri a favore della Repubblica a fronte di una fitta schiera di autori di *pamphlet* filocuriali (non pochi sudditi del re di Spagna, tra cui alcuni dei più esposti nelle polemiche giurisdizionali interne alla città partenopea, come de Ponte e Gizzarelli) (105). Menochio, però, dopo aver inviato il suo scritto chiedendo l’anonimato, intimorito dalle precedenti vicende e/o dal fatto di non essere allineato con altri esponenti del mondo togato ispano-napoletano, supplicò che non fosse pubblicato, e tale infatti rimase (106).

Altrettanto significative sono le vicende di un volume lasciato “nel cassetto” e di cui sono ancora da studiare le vicende testuali ed editoriali: il *De imperio et iurisdictione*, un’opera per la quale è stato sottolineato l’atteggiamento “prudente” dell’autore (107); ma che evidentemente allora si considerò ancor più prudente conservare per un certo tempo inedita, viste le continue attenzioni romane anche

(103) *Consiliorum [...] liber decimus*, Venetiis, Apud Io. Antonium et Iacobum de Francis, 1609, p. 389 (ne esistono due altre coedizioni: cfr. OJB 3321, 3347).

(104) Si veda ad esempio l’edizione Coloniae Agrippinae, ex officina Antonii Hierati, 1615.

(105) ZOTTA, G. *Francesco de Ponte*, cit., pp. 97-98, 255; C. PIN, *Paolo Sarpi, consultore in iure della Serenissima, e i giuristi dell’Università di Padova*, in « Studi veneziani », LVI (2008), pp. 207-226.

(106) F. DE VIVO, *Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford UP, 2007, p. 217.

(107) VALSECCHI, *Jacopo Menochio*, cit.

dopo la morte del giurista <sup>(108)</sup>. Sia come sia, nel 1622 vide comunque la luce a Francoforte una stampa che comprendeva solo due libri e che si presenta decisamente più breve rispetto all'edizione successiva, pubblicata nel 1695 a Ginevra (con la data topica di Lione) <sup>(109)</sup>. I rapporti di Menochio con il mondo editoriale tedesco risalivano agli anni Settanta del Cinquecento quando tra Colonia e Francoforte erano state stampate diverse sue opere, a volte sembrerebbe quasi in contemporanea con quanto edito a Venezia <sup>(110)</sup>. La pubblicazione postuma del *De imperio* assume tutt'altro significato: l'edizione del 1622 si presenta senza alcun elemento paratestuale che possa portare ad una qualche committenza, anzi, con una sottolineatura dell'anonimato che spicca fin dal complemento del titolo (*ex Bibliotheca Iurisconsulti cuiusdam Germani*); quella ginevrina (ormai tarda) offre un testo molto più completo e arricchito pure di una dedica di Menochio a Filippo III, il che fa presumere che questa dovesse essere la stesura pronta e definitiva, ma lasciata da parte.

Per i giuristi italiani (ma non solo per i giuristi, ovviamente) la strada delle Alpi verso la Francia, le città tedesche e poi Ginevra, diventava un passaggio spesso necessario per stampare in tranquillità (salvo eventuali successivi problemi). Il che veniva ad intrecciarsi con un generale ripiegamento dell'editoria giuridica veneziana e italiana, di cui può essere assurto a simbolo il fatto che dopo il 1621 sembra che non si stampino più edizioni glossate complete del

---

<sup>(108)</sup> Alla notizia che a Madrid vi era un copia manoscritta del libro, nel 1613 il pontefice scrisse allo stesso confessore del re per impedirne la pubblicazione e se ne trattava ancora quattro anni dopo (ASV, *Segr. Stato, Spagna* 60, c. 96r; 60E, cc. 429-439; 337, c. 436; 339, c. 40).

<sup>(109)</sup> *De imperio et iurisdictione commentarii posthumi, duobus libris expositi [...]* Recens editi ex Bibliotheca Iurisconsulti cuiusdam Germani, Francofurti, sumptibus Danielis et Davidis Aubriorum, et Clementis Schleichii, 1622; *De iurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica ac seculari libri tres. accessit liber quartus de immunitate ecclesiae, pro ad eam confugientibus*, Lugduni [ma Ginevra], J.A. Cramer & P. Perachon, 1695; va inoltre tenuto presente che il trattato *De immunitate ecclesiae, pro iis qui ad eam confugiunt*, s.n.t., era già stato pubblicato in forma anonima.

<sup>(110)</sup> Nel 1587, ad esempio, a Venezia e Colonia aveva visto la luce il *De praesumptionibus*.

*Corpus iuris civilis* né di quello canonico (così come di altri classici) <sup>(111)</sup>.

## 2.2. *Divieti ed espedienti.*

I casi portati all'attenzione del lettore si collocano all'interno di una certa linea che si intende qui seguire nell'esemplificazione di altre occorrenze, più connotate da effettivi divieti: si è in presenza di italiani, "cattolici", e non certo di autori la cui confessione religiosa o la collocazione politica potesse in qualche modo creare una situazione di sospetto; non si tratta, insomma, di giuristi protestanti o gallicani, ma di avvocati e/o funzionari regi che di volta in volta si scontrano con meccanismi censori di diverso genere e importanza. Si vogliono qui richiamare solo alcuni, pochi, casi che sono sembrati significativi per gli intrecci con i meccanismi di produzione e distribuzione del libro.

Il primo di questi è rappresentato senz'altro dall'opera di un esponente del ceto togato napoletano, Camillo de Curtis (presidente della Sommaria, membro del Consiglio d'Italia e futuro presidente del Sacro Regio Consiglio) <sup>(112)</sup>. Dopo aver pubblicato a Venezia nel 1603 la *Prima pars diversorii iuris feudalis* presso lo stesso editore usato da Fabio d'Anna (Varisco), nel 1604, ottenuto un privilegio decennale da Filippo III, decise di rivolgersi all'editore napoletano Costantino Vitale per dare alle stampe la *Secunda pars*; questa, dopo una trattativa evidentemente molto complessa con il revisore incaricato dalla curia (il teatino Gabriele Lottieri), vide la luce nella primavera del 1605, suscitando un vespaio di polemiche e di conflitti, aggravando una situazione già critica per le controversie in

---

<sup>(111)</sup> Cfr. OJB, III, p. 233 e ss.; sulla crisi degli anni Venti cfr. T. PESENTI, *Stampatori e letterati nell'industria editoriale a Venezia e in Terraferma*, in *Storia della cultura Veneta*. 4/I: *Il Seicento*, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 112-114.

<sup>(112)</sup> Manca purtroppo una voce nel DBI; informazioni utili in COMPARATO, *Uffici e società a Napoli*, cit., pp.190-191 ("la più ardita enunciazione [...] fatta ai primi del Seicento"); M.N. MILETTI, *Dottori del re, dottori per sé. Opzioni culturali e private ambizioni nel primo Seicento napoletano*, "Studi veneziani" XXXVII (1999), pp. 162-195; ZOTTA, *G. Francesco de Ponte*, cit.; ID., *Napoli e Venezia al tempo dell'interdetto*, in « L'ape ingegnosa », II (2002), 1, pp. 145-212; 2, pp. 143-233; A. CECCARELLI, *Chiesa e Stato allo specchio. Lo snodo politico delle dispute giurisdizionali in Italia (1605-1606)*, in « Clio », XLI (2005), pp. 199-228.

tema di repressione della bigamia e per la scomunica di uno dei reggenti, Giovan Francesco de Ponte <sup>(113)</sup>.

Per usare le parole di un anonimo informatore, de Curtis “corre naufragio per un libro che ha stampato”, non solo per le reazioni ecclesiastiche, ma evidentemente per dissensi pure all’interno dello stesso Collaterale <sup>(114)</sup>. Alla fine di aprile il Sant’Ufficio ordinò il sequestro dell’opera (“privatamente et con prudenza, senza pubblicare editto sopra ciò”) e solo il 18 novembre si giunse ad una condanna formale, che fu ulteriormente aggravata da una clausola voluta da Paolo V: “ex decreto Sanctissimi apponatur poena anathematis libro Camilli de Curtis cum autor non sit haereticus, sed doctrina mala” <sup>(115)</sup>. Due autorevoli giuristi di curia, Francisco Peña e il cardinale Lorenzo Bianchetti, avevano velocemente sottoposto ad analisi il libro, trovando una notevole quantità di “errori”, tanto che Peña poteva giungere a conclusioni estremamente drastiche:

propositiones ab isto auctore assertae contra ecclesiasticam libertatem sunt male sonantes, Ecclesiae catholicae iniuriosae, scandalosae et piarum aurium offensivae; et quia ubique conatur clericos trahere ad iudicia saecularia placet censura magistri Dominici de Bañez apud Sanctum Thomam 2.2. quaest. 67 artic. 1 conclus. 4 ubi dixit suspectos esse merito de haeresi lutherana saeculares iudices qui clericos contra sua privilegia comprahendunt, vel ad sua tribunalia trahunt quia facto ipso confirmant quod error lutheranus asserit, videlicet clericos esse subditos principibus saecularibus [...] non est locus emendationi, ut permitti possit, neque aliter quam per ignem purgari debet <sup>(116)</sup>.

---

<sup>(113)</sup> *Secunda pars diversorii sive comprehensorii iuris feudalis*, Neapoli, apud Constantinum Vitalem, 1605 (OJB 1646).

<sup>(114)</sup> “Nel Collaterale have due nemici potenti, come Aponte e Costanzo, li hanno dato addosso”: *Narrazioni e documenti sulla storia del regno di Napoli*, raccolti da F. PALERMO, in « Archivio storico italiano », IX (1846), pp. 258-259; contrasti con de Ponte sono adombrati anche in una fonte di parte ecclesiastica: cfr. nota 124.

<sup>(115)</sup> Come sintetizzò poi un segretario della Congregazione “prohibitibus ex S. Officio et de mente S.mi excommunicationis pena data illum legentibus ac tenentibus” (ACDF, *Index* I/1, c. 179r; XVII/1, cc. 21r, 37v); SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., *passim*. Abbastanza curiosamente il divieto fu recepito alla lettera nell’indice spagnolo del 1632 (*Novus index librorum prohibitorum*, cit., p. 218).

<sup>(116)</sup> ASV, *Misc. Arm.* X, 205, cc. 291-298 (in parte autografo, con correzioni), copie in BNN, *Ms. Branc.* II.E.4, cc. 235-240 e BCR, *Ms.* 1161, cc. 254-259; il parere di

Nonostante il titolo e il fatto che la maggior parte delle questioni affrontate fossero attinenti al diritto feudale, la *Secunda pars* dell'opera di de Curtis trattava anche un tema allora all'ordine del giorno, enunciato già nella dedica a Filippo III, vale a dire la difesa della giurisdizione regia <sup>(117)</sup>.

Di ciò si discute ampiamente soprattutto nel secondo capitolo, e su questo si appuntarono le critiche e le motivazioni della condanna. I pregi (e i difetti) della scrittura del giurista napoletano (quest'opera fu tacciata di essere "taverna de feudi") consistono sostanzialmente nell'essersi mossa seguendo le tradizionali linee delle argomentazioni di stampo autoritativo tipiche dello *ius commune*: è prudente nel citare, non si avventura verso autori "pericolosi, anche se li conosce, come du Moulin: menziona i commentari alla *coutume* di Parigi come opera del "damnatae opinionis Author", ma essendo nella parte più propriamente feudistica non meritò menzione da parte dei suoi attenti censori <sup>(118)</sup>. Utilizza ampiamente tutta la più recente dottrina iberica (da Belluga a Ulzurrun, da Vitoria a Covarrubias e moltissimi altri) e si muove con astuzia tra i giuristi francesi: Benoît, ovviamente, e si avvale non poco dei testi di Aufréri e Lauret, che avevano avuto la fortuna di essere riediti nei *Tractatus universi iuris*, insieme a molti altri esponenti di quell'area che poteva essere latamente intesa come "gallicana" (o che tale poteva apparire). Ma anche questi nomi suscitavano l'animosità di Peña: "tanquam caecus secutus caecos remittit ad Cassaneum, Guilielmum de Benedictis, Caravitam, Aufrerium et alios potestatis ecclesiasticae hostes" <sup>(119)</sup>.

---

Bianchetti in BNN, *S. Martino* 247, cc. 3-4; Ms. *Branc.* II.E.4, 240v-242r; BCR, Ms. 1161, cc. 258v-259r. Per Bañez cfr. *Decisiones de iure et iustitia*, Venetiis, apud Minimam societatem, 1595, pp. 268-269.

<sup>(117)</sup> Nelle sue parole si può scorgere forse qualche segnale critico nei confronti dei colleghi: "Nec pauca in huius rei argumentum enucleate digessi quae dirimendis controversiis hinc inde obortis, quae maximas solent in hoc regno excitare perturbaciones, summopere sint profutura. Plerumque enim ministrorum vitio nimioque zelo evenit, ut supremum uterque principatus sacer et Regius, qui sotiali foedere sibi invicem sunt connexi, secum tamen quandoque pugnare videantur".

<sup>(118)</sup> *Secunda pars diversorii*, cit., pp. 96-97; mentre la menzione di Antonio Roselli fu subito indicata da Peña.

<sup>(119)</sup> ASV, *Misc. Arm.* X, 205, c. 295v.

Il tutto è finalizzato ad individuare i possibili casi e le fattispecie in cui anche i chierici potevano essere sottoposti alla giurisdizione laica e i rimedi che i sovrani avrebbero potuto opporre alle eventuali “*violentiae*” provenienti da chierici e prelati — insomma temi che erano all’ordine del giorno anche sulle altre sponde del Mediterraneo. Il timore più volte ribadito da Peña (con la solita estremizzazione) era che in qualche modo si volesse “*Papae potestatem ad solam spiritualem restringere*” (120). La *querelle* si estendeva poi ai “casi misti”, all’*exequatur*, al problema delle “cause possessorie” giudicate in tribunali laici (e Peña ricordava così come esponenti di queste dottrine “meridionali” fossero stati recentemente condannati: “*de Vivaldo notum est superioribus annis fuisse Romam evocatum et palinodiam decantasse*”) (121).

Ciò che senz’altro creava più problemi era innegabilmente il riferimento alla “*violentia*” che poteva essere esercitata da chierici (e prelati), per la quale si richiamava il diritto-dovere di resistenza da parte del sovrano: “*Princeps vi suae potentiae et armorum iniuriosis resistere debet, vim omnem etiam ab Ecclesiasticis ortam propulsare [...] tum iure naturae tum iure gentium*”. Le *auctoritates* più citate erano quelle della dottrina iberica, in particolare Covarrubias (che non a caso, proprio in quegli anni, è costantemente evocato negli ambienti curiali come uno scrittore pericoloso con cui era necessario fare i conti) (122).

La mossa immediatamente successiva era quella di indicare i “rimedi” possibili. In un crescendo significativo de Curtis elencava: l’esortazione (“*hortatoriales literae*”), la convocazione del prelato, l’espulsione dei parenti (accompagnato da eventuale sequestro delle

---

(120) *Ibid.* cc. 291r, e poi 292r, 293r. Il tema ricorre anche negli scritti di Bellarmino dedicati alla questione milanese, quando aveva apparenato certe proposizioni dei giuristi lombardi a quelle dei “moderni haeretici”, “*qui docent episcopos esse meros concionatores et non posse ex auctoritate iubere et cogere ad obedientiam*” (LE BACHELET, *Auctarium Bellarminianum*, cit., p. 500). Bellarmino sembra aver tenuto un profilo “basso” in occasione della condanna di de Curtis, forse perché era stato in qualche modo chiamato in causa da Gabriele Lottieri come informato di tutta la procedura, e dato che allora si trovava nel Regno (BNN, *S. Martino* 247, c. 10).

(121) ASV, *Misc. Arm.* X, 205, c. 295r. Il riferimento è al *Candelabrum aureum* di Vivaldi vietato *donec expurgetur* (cfr. *supra* cap. IV, § 1).

(122) DE CURTIS, *Secunda pars diversorii*, cit., p. 74, n. 148 (e cfr. *supra* cap. IV, § 2).

temporalità) e, infine, l'espulsione dello stesso prelato. E così chiocava a conclusione del capitolo:

Haec autem dicta et scripta intelligantur quatenus per Sedem Apostolicam recipiantur, et non aliter aliud etiam considerando quod ad nullum ex praecitatis remediis deveniri posse, ut mea fert sententia, nisi consulto prius Summo Pontifice, et ad remedium electionis propinquorum, et familiarium non posse deveniri ponderetur tex. in c. quicumque de sent. exc. lib. 6 quo cavetur quod tale non fiat, sub poena excommunicationis ipso iure, et alia pro ut ibi <sup>(123)</sup>.

Attorno a queste clausole doveva esservi stata diatriba tra de Curtis e il censore Lottieri, e probabilmente tra de Curtis e altri ministri (tra cui, sembrerebbe, lo stesso de Ponte) <sup>(124)</sup>. In effetti il giurista era ricorso ad un "trucco" di cui a Roma furono subito informati e di cui diede conto il cardinale Bianchetti nelle sue note critiche: il tipografo aveva approntato quasi in contemporanea un'altra stampa in cui la pagina in questione era stata altrimenti composta <sup>(125)</sup>. Era stata omessa la clausola sopra citata che de Curtis (volente o nolente, è difficile affermarlo in modo univoco) aveva apposto; ed era stata così sostituita:

---

<sup>(123)</sup> *Ibidem*, p. 84. Ancora l'anno successivo, scrivendo al nunzio in Spagna, da Roma si rammentavano espressamente e precisamente i passi contenuti al "n. 183" e che si era usata "gran cortesia e non rigore" con l'autore, per essere ministro del Re, anche se il Sant'Ufficio avrebbe potuto procedere "essendo pessime e scismatiche le sue proposizioni"; solo l'intervento del pontefice aveva impedito che "si chiamasse l'autore al S. Ufficio e s'interrogasse quid sentiret de fide" (ASV, *Segr. Stato, Spagna 333*, cc. 172, 266v-267v).

<sup>(124)</sup> Gabriele Lottieri annotava infatti: "impresso libro cum debitis censuris instat Ioannes Franciscus de Ponte apud Proregem scripsisse Camillum contra regiam iurisdictionem, ut eum impediret ne Regens ad Curiam Regis mitteretur; se tueretur Camillus se haec adiecisse ob censuram D. Gabrielis deputati" (BNN, *S. Martino 247*, c. 10r).

<sup>(125)</sup> Così il cardinale Borghese scriveva per conto dell'Inquisizione: "hanno ordinato che ella mandi, se potrà havere, un esemplare del detto libro nel modo che fu stampato da principio et inoltre ella dia avviso da chi gli è stata data licenza di stamparlo con mandare copia della licenza et con dare pieno raguaglio in che modo sia seguita la mutatione et in che luoghi" (SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 400 e nuovamente ritornavano sull'argomento dopo un mese e mezzo: *ibid.* p. 402); per Bianchetti cfr. nota 116; ACDF, *SO Decreta 1605*, 15 giugno.

cuilibet namque licitum est se defendere, et hoc in modum ut dixi defensionis, non nam permitti debet quod fiat violentia quam leges semper abhorruerunt, quinimo illa puniunt <sup>(126)</sup>.

Un tipico caso, insomma, di “correzioni d’autore coatte” (per utilizzare la definizione di Luigi Firpo) o una piccola curiosità su come la produzione del libro potesse interagire con la censura ecclesiastica e la politica dei governi; e quindi si spiega perché proprio in quel frangente venisse ribadita la necessità di un rigido rispetto delle norme dell’indice clementino relative alla conservazione degli originali manoscritti e alla seconda collazione dopo la stampa <sup>(127)</sup>.

Nell’immediato si può qui ricordare brevemente come la vicenda creò non poco scalpore, proprio perché un ministro del re di Spagna vedeva la sua opera messa all’indice (mentre contemporaneamente a Madrid si discuteva della proibizione dell’ultimo volume degli *Annali* di Baronio per la questione della monarchia di Sicilia); scalpore e sconcerto che emergono da un lungo memoriale del viceré, il conte di Benavente, il quale osservava che nessuno

---

<sup>(126)</sup> *Secunda pars diversorii*, cit., p. 84. La storia materiale di questo volume è in effetti abbastanza intricata: innanzi tutto vanno distinti gli esemplari con la clausola [a, b] da quelli senza [c]. Di quelli con la clausola si conoscono due impressioni; nella prima [a] vi sono errori (poi corretti) ed elementi tipografici che furono cambiati nella successiva — ad esempio per il “que” è spesso usata una “q” semplice e non la “q” con il segno di abbreviazione; la numerazione delle pagine e dei fascicoli è allineata diversamente; il carattere “†” è differente (CSBG 83.1.77; Biblioteca Diocesana di Sora, C.9/22; SNSP, SA.XXVI.B.33 e S.BN.IX.A.21); la seconda [b] si caratterizza per il fatto che le forme furono riviste, gli errori in parte corretti e il volume reimpresso sempre con la clausola (BNN, Br. 17.C.38); infine [c] si pose mano alla pagina “incriminata”: questa fu ricomposta mutando la frase in questione (BCR, H.VI.9; Biblioteca Sperelliana Gubbio, F.A.III.34.D.19.2; Biblioteca Circolo Giuridico Siena, FA.XII-A DE CUR 1); quindi due impressioni [a-b] e uno stato differente [c]. È possibile che in qualche esemplare vi siano dei fascicoli che appartengono a una diversa impressione, ma in quelli fin’ora consultati si può dire che vi sia una notevole coerenza.

<sup>(127)</sup> Cfr. *supra* testo corrispondente a nota 27; FIRPO, *Correzioni d’autore coatte*, cit. Lottieri fu convocato a Roma dal Sant’Ufficio e si scusò persino con lo stesso pontefice per l’accaduto, giustificandosi con il fatto che l’“originale” era stato manomesso e modificato nei vari passaggi, e anche lo stesso viceré aveva voluto vedere il manoscritto (BNN, *S. Martino* 247, c. 7 e ss.).

avrebbe più osato scrivere e pubblicare in difesa della giurisdizione regia,

como ha dudado el Regente Deponte que aviendo trabajado en algunas cosas tocantes a estas materias dela jurisdicion real de V.Md. y estando para imprimirlas y sacarlas a la luz, se ha entretenido por que no le succeda a el lo mismo <sup>(128)</sup>.

In effetti il testo di de Curtis non era un *unicum*, non rappresentava un'eccezione nel panorama della riflessione dei giuristi napoletani e iberici, al contrario (come si avrà ora modo di vedere). Costituiva un salto di qualità il fatto che fosse stampato e in forma di libro e non restasse semplice memoriale manoscritto e/o allegazione, magari anonima. In effetti in quegli anni di inizio secolo le controversie con i poteri ecclesiastici avevano spinto più di un ministro a redigere pareri in difesa della giurisdizione secolare, tra cui il caso più noto riguarda, per l'appunto, gli scritti di de Ponte (e la loro mancata edizione). Che lo schema delineato da de Curtis relativamente ai "rimedi" potesse incontrare un diffuso consenso (a parte eventuali dissensi su singoli provvedimenti) risulta evidente se si considera che, ad esempio, di lì a non molto Bartolomeo Chioccarello strutturò uno dei volumi dell'*Archivio della regia giurisdizione* seguendolo alla lettera <sup>(129)</sup>.

Tra il 1603 e il 1606 vi fu un fiorire di discussioni e di pareri richiesti dal sopra ricordato viceré "ad sedandum eius conscientiam" — così annotava de Ponte in uno dei suoi scritti più significati-

---

<sup>(128)</sup> ZOTTA, G. *Francesco de Ponte*, cit., pp. 228-229; M.L. TOBAR, *Documenti dell'archivio di Simancas relativi alle misure contro alcuni prelati del viceregno di Napoli e alla congiura del Campanella*, in *Tommaso Campanella e la congiura di Calabria*, a cura di G. ERNST, Stilo, Comune di Stilo, 2001, pp. 188-189. Sul contesto cfr. LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., *passim*; LAURO, *Il giurisdizionalismo pregianniano*, cit., p. 53; A. BORROMEO, *Il cardinale Cesare Baronio e la corona spagnola*, in *Baronio storico e la controriforma*, a cura di R. DE MAIO, L. GULIA, A. MAZZACANE, Sora, Centro di studi sorani, 1982, pp. 55-166.

<sup>(129)</sup> Si veda il sommario del tomo IX come riportato in *Archivio della reggia giurisdizione del regno di Napoli*, in Vinezia [ma Napoli], s.e., 1721, pp. 153-163; su Chioccarello si veda l'importante voce di A. CASELLA in DBI 25, pp. 5-8.

vi <sup>(130)</sup>. Non è questa la sede per analizzare la politica spagnola e vicereale in tema di giurisdizione ecclesiastica (anche se forse, come fu allora scritto, “la máxima principal es ni perder ni ganar”) <sup>(131)</sup>, quanto valutare le differenti vie della comunicazione nell’ambito della elaborazione giuridica e le conseguenze che tali scelte (allora in parte obbligate) determinarono.

Il ritiro a vita privata di de Ponte dopo le note vicende connesse alla scomunica, il suo allineamento alle posizioni ispano-curiali nella polemica dell’interdetto veneziano (come per altro fecero non pochi giuristi di area) non impedirono però una fitta circolazione dei suoi scritti, spesso in forma anonima, come ricordava nel 1618 un altro anonimo nel raccogliere alcuni dei testi più significativi in proposito (“tractatus isti non gerunt in fronte [...] authorum nomina”) <sup>(132)</sup>. Va ricordato che le opere espressamente redatte contro le sue tesi rimasero a loro volta manoscritte (e una pure senza indicazione esplicita di autore) <sup>(133)</sup>. Carlo Maranta pubblicò alcune annotazioni

---

<sup>(130)</sup> *In materia capitulorum Regni ac regii exequatur cum aliis notabilibus ad regiam iurisdictionem pertinentibus*, BAV, *Barb. lat.* 5631, c. 62v. In assenza di un’edizione, va sottolineato che gli scritti di de Ponte presentano talvolta anche differenze significative, frutto sia del lavoro dei copisti sia probabilmente anche di stadi diversi di elaborazione; del testo qui citato conosco relativamente poche altre copie (BCR, *Ms.* 1156, cc. 15-73, e *Ms.* 2165, cc. 38-53; BNN, *Ms.* IX.D.37, cc. 1-40; SNSP, *Ms.* XXIII.B.2, cc. 113-165), mentre di gran lunga più numerosi sono gli esemplari dell’altro scritto (successivo, databile a dopo il 1607) presente in apertura della maggior parte delle raccolte dei suoi lavori giurisdizionali (*De his quae practicantur in Regno in materia iurisdictionis ecclesiasticae propter necessariam atque naturalem eiusdem Regni illiusque personarum defensionem, rectam et pacificam gubernationem*), spesso intitolato *De violentia iudicis ecclesiastici a Rege auferenda* (per la diffusione di quest’opera cfr. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneo*, cit., ad indicem; ZOTTA, *G. Francesco de Ponte*, cit., pp. 149-150).

<sup>(131)</sup> B.J. GARCÍA GARCÍA, *Una relazione vicereale sul governo del Regno di Napoli agli inizi del ’600*, Napoli, Bibliopolis, 1993, pp. 151 e 173.

<sup>(132)</sup> BNN, *Ms.* IV.H.173, c. 1r (una raccolta simile, con anche altri testi in Biblioteca del Senato Roma, *Ms.* 69).

<sup>(133)</sup> G.L. RICCIO, *Propugnacula ecclesiasticae iurisdictionis adversus ea quae in quibusdam manuscriptis in Regno praesertim Neapolitano circumferuntur*, BAM, G.278 inf; molto più diffuso un altro scritto (con titoli vari): *Apologia adversus scripta Regentis de Ponte*, BAV, *Borg. lat.* 25 (e ricordo poi, in modo non esaustivo: BNN, *Ms.* Branc. II.D.11 e I.E.5; *Ms.* IV.H.37; IV.H.177; *Ms.* Villarosa 16; BCR, *Ms.* 1156 e 2443).

critiche a de Ponte, e ciò probabilmente avvenne perché passi della sua opera “ad verbum transcripsere Adversarii nostri” (134).

Oltre a questi scritti vanno ricordate altre due trattazioni dedicate al problema degli strumenti disponibili per la difesa della giurisdizione secolare contro la “violentia” ecclesiastica — tema che si è visto ricorrere sia negli scritti di d’Anna, de Curtis e de Ponte sia nella dottrina spagnola: si collocano esattamente negli anni sopra ricordati (1603-1606) e avevano preso avvio da quelle consulte che il conte di Benavente aveva sollecitato. Con intitolazioni quasi identiche ebbero destini paralleli, e pur parzialmente diversi.

Il primo di questi porta frequentemente il titolo *De remediis competentibus Regi adversus praelatos turbantes iurisdictionem regiam*, circolò solo manoscritto, ma molto diffusamente, talvolta accompagnando i trattati di de Ponte, in forma prevalentemente anonima, ma attribuibile con buoni margini di probabilità (anche sulla scorta di alcuni esemplari) a Nicola Antonio Gizzarelli, allora membro del Sacro Regio Consiglio (135). Ricostruita per sommi capi la causa da cui aveva preso avvio la consulta (un’annosa controversia tra i vescovi di Nardò e i marchesi di Oria, segnata da iterate

---

(134) C. MARANTA, *Apologeticus tractatus pro iuribus ecclesiae*, Romae, apud Tres Pileas Aureas, 1646, p. 32 e ss. (sull’autore cfr. la voce curata da M.N. MILETTI in DBI 69, pp. 433-436).

(135) Gizzarelli è indicato come l’autore dall’anonimo curatore dei volumi citati a nota 132. Gli equivoci nell’attribuzione derivano dal fatto che nella parte proemiale del testo, dove sono indicati i nomi dei partecipanti alla consulta, spesso manca il nome di Gizzarelli, oppure compare un “ego” che talvolta è seguito da virgola, talvolta invece fu letto come collegato al nome del giurista immediatamente successivo (Juan Tomás de Salamanca); nel testo l’autore inoltre rinvia a proprie *decisiones* (quelle di Gizzarelli in effetti furono pubblicate postume). Segnalo, senza pretese di completezza, gli esemplari consultati: BNN, *Mss.* IV.H.104 (da cui cito), IV.H.173, IX.D.9, IX.D.36, IX.D.37, XI.C.13, XI.D.25, XV.B.38, XV.C.34, *Mss. Br.* II.D.1; *Mss. Br.* IV.A.10; *S. Martino* 359; *Ms. Villarosa* 16; *SNSP, Mss.* XXIII.B.2; XXIII.B.13; XXIV.B.4; XXIV.C.9; XXIV.C.13; *BAV, Borg. lat.* 39; *BCR, Mss.* 1155 e 2166. Il testo è stato anche attribuito a de Curtis da LAURO, *Il giurisdizionalismo pregianniano*, cit., p. 235, n. 531, sulla scorta probabilmente di un’indicazione di Volpicella (cfr. l’inventario topografico dei manoscritti storici della BNN, c. 141r per XI.C.13 e c. 211r per XI.D.25); ma sono segnalate anche altre attribuzioni (cfr. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregianniano*, cit., nn. 530 e 539). Gizzarelli fu ricordato come autore di un *de regia iurisdictione* da L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, II, Napoli, Stamperia Simoniana, 1787, p. 117.

scomuniche), si discutono con ampio sfoggio di dottrina i “rimedi” che Fulvio di Costanzo come relatore della causa aveva probabilmente presentato all’autorevole consesso, e che sono gli stessi presenti nel trattato di de Curtis (intervenuto anch’egli alla consulta): ortatorie, sequestro delle temporalità, espulsione, carcerazione dei parenti.

Il centro della discussione è rappresentato dalla distinzione delle sfere di competenza e di giurisdizione, e dalla necessità di risolvere il problema dei fondamenti su cui basare la possibilità di intervento nei confronti di ecclesiastici (la difesa è di diritto naturale, così come l’esercizio della sovranità; compito del Principe è innanzi tutto la protezione dei sudditi avverso qualsiasi tipo di violenza).

Gizzarelli combina abilmente la tradizione della dottrina italiana con i più recenti (e meno recenti) frutti dell’elaborazione francese e iberica, in cui ricorrono alcuni dei nomi usuali (Benoît, Aufréri, Vitoria, Covarrubias, ...), ma anche con citazioni più mirate e funzionali alla legittimazione dei rimedi proposti: come spesso accade in tali discussioni, l’espulsione di chierici è giudicato un provvedimento che trova la sua legittimità non tanto nell’esercizio della *iurisdictio*, quanto della *potestas politica et oeconomica* (cui sarebbero sottoposti anche gli ecclesiastici), e a tal fine recupera correttamente l’*auctoritas* di Terrevermeille, indicandolo come una delle fonti da cui Benoît aveva attinto<sup>(136)</sup>. Vi è una puntuale e polemica annotazione relativa alle edizioni della *relectio* di Azpilcueta (“idem firmavit observari in Hispania Navarr. ut testatur Covarr. pract. quaestionum c. 35 *quia in nova impressione Navarr. emedatus prodiit, cuius iussu Deus scit*”) (137). Perfino il provvedimento che poteva sembrare più iniquo (la carcerazione dei parenti come strumento dissuasivo) è ricondotto all’interno della dottrina

---

<sup>(136)</sup> TERREVERMEILLE, *Contra rebelles*, cit., c. 65v e ss (e cfr. BENOÎT, *Repetitio capituli Raynutius*, cit., I, c. 95); l’opera di Terrarubea era citata in questo genere discussioni: ad esempio da Bartolomeo Brugnoli durante le controversie milanesi (BNN, Ms. Branc. II.D.3, c. 331r), da Vincenzo de Franchis per il caso Campanella (cfr. MILETTI, *Tra equità e dottrina*, cit., p. 291), da de Ponte (cfr. nota 130), dall’anonimo autore del *Tractatus* (cfr. *infra* nota 139); e come si è visto da non pochi autori iberici.

<sup>(137)</sup> BNN, Ms. IV.H.104, c. 20v (corsivo mio); per Azpilcueta cfr. *supra* cap. I, nota 136.

delle rappresaglie, per cui l'autore può concludere che nessuno di questi rimedi violerebbe la "libertas ecclesiae":

nos [...] loquimur in casu particulari praeter statutum et ex causa urgenti, quo casu si procederetur contra eundem episcopum non esset violare libertatem ecclesiasticam [...] ex iis non fuit visum absonum irrationabile et inhumanum quod procederetur ad carcerationem consanguineorum episcopi (138).

Su quest'ultimo provvedimento vi doveva essere stata discussione piuttosto approfondita, tanto è vero che di lì a non molto fu pubblicato un trattato in forma anonima che riprendeva la questione e che, tuttavia, sull'argomento specifico marcava una presa di distanza:

de remedio carceris propinquorum et quando vocari possunt a Rege et eius vicario aliqua Dominus Camillus de Curte impressus triennio post haec scripta in 2. parte sui operis [...] cui in pluribus dissentio, et eius opus Apostolica auctoritate nunc legere non licet, forte donec expurgetur.

Con tali parole si chiudeva nel 1606 l'edizione di un anonimo *Tractatus* destinato, nonostante questa cautela finale, ad essere messo all'indice su ordine del Sant'Ufficio, e pubblicamente bruciato a Napoli, dopo che evidentemente ne era stata fatta una capillare e radicale incetta (139).

---

(138) *Ibid.*, c. 50. Il problema della carcerazione dei parenti poneva in effetti in campo l'annosa questione della punibilità dell'innocente, su cui cfr. V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, Milano, Giuffrè, 1971-1974.

(139) Il titolo completo è *Tractatus de legitimis remediis Regibus ceterisque catholicis liberis Principibus et eorum ministris competentibus, adversus Archiepiscopos, Episcopos, ceterosque Praelatos et eorum Vicarios, temporalia bona, atque iurisdictiones usurpantes. Et econtra de remediis praelatis competentibus adversus temporales ministros Ecclesiasticas Iurisdictiones, et bona impediens, vel usurpantes*, s.n.t. [ma Napoli 1606]; l'unico esemplare al momento rinvenuto è conservato presso la BU di Poitiers (Fonds ancien 72499); il titolo è esemplato su quello dell'opera di Aufréri (cfr. *supra* cap. IV, nota 175); il 14 settembre 1606 la notizia della pubblicazione era già pervenuta al Sant'Ufficio e il 28 dello stesso mese il libro fu vietato (ACDF, *SO Decreta* 1606); fu incluso in un elenco di opere proibite pubblicato nel 1609 (si veda il bando in BCR e riedito in *Librorum post indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia*, cit., p. 80); per il rogo cfr. LOPEZ,

La pubblicazione di un testo del genere nel pieno delle polemiche relative all'interdetto veneziano non poteva non preoccupare la corte romana, che in effetti ne informava subito il nunzio in Spagna ("a N.S.re è dispiaciuta infinitamente questa novità, non dubitando massime che il Residente della Venetia [!] Republica in Napoli non ne habbia già notitia et non sia per valersene in ogni peggior modo") e manterrà puntuale memoria del testo ancora vent'anni dopo, quando fu pubblicato a Napoli un altro volume destinato a rinfocolare le polemiche <sup>(140)</sup>.

Di questo *Tractatus* esiste una versione manoscritta che probabilmente risale anch'essa al 1603-1604 e che presenta qualche piccola variante meritevole di essere ricordata (oltre alla mancanza delle parole finali sopra citate) <sup>(141)</sup>. L'autore si dichiara "famulus" di Fulvio di Costanzo, autorevole reggente del Collaterale ("regiae iurisdictionis praefectus") <sup>(142)</sup>; e per facilitargli il lavoro, dichiara di voler raccogliere "in locis topicis" ciò che era stato elaborato a livello di dottrina e di pratiche della cancelleria, visto che "Doctorem [...] regnicolam adhuc *impressum* non habemus qui remedia praedicta [...] per iuris regulas probare et cumulare curasset", anche se ricorda (e questa notazione cadde nella stampa) "novissime [...] plura scripsit in materia consumatissimus iureconsultus Dominus Ioannes Franciscus a Ponte [...] quae cito *imprimuntur* pro publica utilitate, ut ipse dixit, eius tamen scripta non vidi"; ma, come si è accennato, in realtà questi scritti non furono mai pubblicati <sup>(143)</sup>.

La letteratura citata in questo *Tractatus* non presenta novità di

---

*Inquisizione stampa e censura*, cit., p. 217. La rarità del trattato non ne ha permesso l'identificazione in ILI XI, pp. 888-889.

<sup>(140)</sup> ASV, *Segr. Stato, Spagna* 333, c. 288, lettera del 1.10.1606; cfr. ZOTTA, *Napoli e Venezia al tempo dell'interdetto*, cit., II, p. 199; e si vedano le precise citazioni che furono fatte nella corrispondenza con il nunzio nel 1626 in occasione dell'edizione dell'opera di Urries (su cui cfr. *infra* nota 163): BAV, *Barb. lat.* 6334, cc. 80-81, 123-124.

<sup>(141)</sup> BNN, *Ms. Branc.* II.D.1, cc. 78-104v: *Tractatus brevis de legitimis remediis ...* il titolo è identico alla stampa a parte la presenza del "brevis".

<sup>(142)</sup> "Ha la cura della giurisdizione e si rende assai più difficile che non era il reggente da Ponte", scrisse nel 1606 Deodato Gentile, allora delegato del Sant'Ufficio a Napoli, (ACDF, SO, *St. st.* HH1e, cc. 29, 34).

<sup>(143)</sup> BNN, *Ms. Branc.* II.D.1, cc. 80v-81r (corsivi miei). Per un significativo recupero cfr. *infra* nota 154.

rilievo, se non forse una maggiore presenza di autori iberici (molto utilizzato Castillo de Bobadilla), sempre a fianco dei già ricordati giuristi francesi (il che resterà una cifra significativa della cultura del Regno) <sup>(144)</sup>. Un tratto singolare è dato dal ricorso insistito ad autori compresi nei *Tractatus universi iuris*, come ad esempio Ulzurrun o Jean Quintin (verso il quale vi erano state in passato diverse attenzioni censorie) <sup>(145)</sup>. La prima impressione è che si faccia scudo dell'autorevolezza dell'edizione per suffragare teorie diffuse, ma altrimenti meno accette. In effetti l'operazione intellettuale svolta in questi due *pamphlet* (Gizzarelli e l'anonimo *Tractatus*) è una significativa trasposizione — applicazione alle vicende regnicole di dottrine provenienti dalla tradizione iberica e gallicana, con una insistita sottolineatura sia della distinzione e separazione dei poteri (spirituale e temporale) sia del fatto che la difesa nei confronti della “violentia” (anche degli ecclesiastici) è di diritto naturale; e quindi tale diritto non può essere cancellato neppure dai “novissimis iuribus canonicis”, come la bolla *In Coena Domini*.

Prendendo spunto proprio da tali vicende di primo Seicento Anthony D. Wright ha messo in risalto come “such prohibitions [della Congregazione dell'Indice] did not, however, affect the composition of manuscript treatises, in Neapolitan regalistic circles, dealing with every possible aspect of ecclesiastical jurisdiction” <sup>(146)</sup>. Alla ricchezza dell'ideazione e dell'elaborazione culturale fa però riscontro, in questo periodo storico, una difficoltà oggettiva nella circolazione di tali prodotti. Non solo perché sono stati verificati atteggiamenti talvolta prudenti e cauti, segnati pure da una certa ambiguità, osservata, ad esempio, nelle differenze tra posizioni assunte nei circoli del Sacro Regio Consiglio e quelle affidate alla stampa <sup>(147)</sup>; ma in primo luogo perché la circolazione quasi solo (o esclusivamente) manoscritta aveva un duplice ordine di effetti.

---

<sup>(144)</sup> COMPARATO, *Uffici e società a Napoli*, cit., p. 190 nota; R. AJELLO, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli, Jovene, 1992.

<sup>(145)</sup> Per Quintin cfr. *supra* cap. I, nota 91.

<sup>(146)</sup> WRIGHT, *Relations between Church and State*, cit., p. 312.

<sup>(147)</sup> MILETTI, *Tra equità e dottrina*, cit., p. 282. “Cautela” e “prudenza” sono giudizi ricorrenti anche per le posizioni di de Ponte (COMPARATO, *Uffici e società a Napoli*, cit., p. 260 e ss.) e di Menochio (cfr. nota 107).

Si può legittimamente affermare che si assista al formarsi di un *corpus* di scritture “semi-clandestine” (come avvenne in campo filosofico o religioso) <sup>(148)</sup>. Tuttavia, a differenza di altri ambiti letterari, questo non è contrassegnato tanto da un’eterodossia dogmatica, quanto da posizioni non tollerate dalla Chiesa, soprattutto in Italia (la produzione giuridica francese, come si è visto, è del tutto marginale nello “specchio” dell’indice dei libri proibiti).

I testi sopra ricordati si connotano in primo luogo per essere elaborati usando gli strumenti più tradizionali di tutto il bagaglio dello *ius commune* e secondo lo stile tipico di quello che (in modo approssimativo) può essere definito *mos italicus*; non vi sono autori “pericolosi” (se non fugaci citazioni più o meno occultate di du Moulin), ma i più apprezzati glossatori, commentatori e trattatisti (a partire da quelli inclusi nei *Tractatus universi iuris*), abilmente impiegati al fine della difesa della giurisdizione “regia”. Certi testi circolano, sì, ma all’interno di ristrette *élites*; contribuiscono a forgiare idee, ma al di fuori della ufficialità e al di fuori del mercato del libro; e ciò non è senza conseguenze.

Un’opera non stampata in forma di libro risulta di fatto poco citata e, comunque, è difficilmente utilizzabile come *auctoritas* per suffragare una *communis opinio*; si incrina così un meccanismo fondamentale della dottrina e delle pratiche del diritto di quest’epoca. E di ciò erano compiutamente consapevoli le teste pensanti del mondo censorio; a questo proposito è particolarmente significativo un passo dei verbali della Congregazione dell’Indice, nel momento in cui si prendevano le ultime delibere su de Curtis:

Magister Sacri Palatii proposuit librum Caesaraugustae impressum Collectanea ad ius canonicum, ubi quaedam contra iurisdictionem ecclesiasticam, sed quia sunt plures huiusmodi Hispani scriptores qui a Victoria et Covarruvia tamquam a fontibus hanc doctrinam hauserunt, ideo *ne fiat communis auctorum opinio* contra Ecclesiam, cum Sanctissimo erit tractandum quid faciendum de Victoria, Covarruvia <sup>(149)</sup>.

---

<sup>(148)</sup> Si veda l’utile rassegna di G. PAGANINI, *Introduzione alle filosofie clandestine*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

<sup>(149)</sup> ACDF, *Index I/1*, c. 179v (corsivo mio); sui *Collectanea* di Cenedo cfr. *supra* Introduzione, testo corrispondente a nota 51 e cap. IV, nota 148.

E con finalità opposte, ad esempio, Juan de Hoces (consultore della stessa Congregazione) era ricorso alla *communis opinio* per cercare di giustificare teorie di Henriquez:

sufficere debebat pro excusatione patris Henrici Henricque quod eius sententia (circa violentiam coercendi) sit in Hispania et aliis Provinciis consuetudine recepta, et Doctores numero et auctoritate adeo comprobata ut communis Theologorum et Iuris peritorum sine dubio sit dicenda <sup>(150)</sup>.

Insomma, il non entrare (perché manoscritto) o l'uscire (perché proibito) dal mercato "legale" del libro poteva provocare una sostanziale estromissione dal sistema argomentativo *pubblico* dei giuristi (o, per lo meno, questa era una delle finalità dei censori). Riporto due testimonianze in proposito. Durante l'interdetto di Venezia gli scrittori di parte curiale dovettero spesso replicare all'utilizzo dell'*auctoritas* di Covarrubias che veniva fatto dalla controparte; nel parere preparato da Peña e sottoscritto dalla maggioranza degli auditori della Rota si invalidava una delle usuali citazioni del giurista spagnolo ricordando come avesse argomentato utilizzando autori proibiti:

quod attinet Petrum Ferrariensem et Carolum Molinaeum quos Covarrubias allegat, satis est indicare Ferrariensem iusto Ecclesiae iudicio in multis fuisse emendatum; Carolum vero Molinaeum tanquam hostem Ecclesiae fuisse proscriptum.

Nello stesso contesto si cercava anche di limitare l'autorevolezza di Vitoria con queste motivazioni:

respondetur secundum veritatem rei gestae, eas relectiones quae vulgo sub nomine Francisci de Victoria [...] circumferuntur, non esse legitimum eius partum, cum constet nihil operum Doctorem illum in luce edidisse, sed excepta a discipulis utcunque a magistro voce profitente, minimeque ab ipso emendata typis impressa publicata fuisse <sup>(151)</sup>.

---

<sup>(150)</sup> Si veda il parere pubblicato al n. 483 di PEÑA, *Recollectae decisiones*, cit., attribuito a "Ioannes de Foces"; per Henriquez cfr. *supra* cap. IV, § 2.

<sup>(151)</sup> *Sacri Palatii apostolici auditorii Assertio Ecclesiasticae libertatis adversus eius impugnatores*, Romae, ex Typographia Vaticana, 1607, p. 132; *Petrus Ferrariensis* è

Un'altra piccola attestazione è offerta da un prestigioso giurista e politico genovese, Raffaele della Torre: in un memoriale redatto nel 1664, tra le *auctoritates* menzionava, apparentemente a memoria, il trattato di Pietro Antonio Pietra, soggiungendo “quando era permesso il leggerlo” (e il suo era un parere manoscritto destinato a un ristretto numero di uomini di governo) <sup>(152)</sup>.

Ovviamente queste sono considerazioni che vanno prese con cautela e con una particolare attenzione ai tempi, ai luoghi e alle forme di divulgazione: nella seconda metà del Seicento, ad esempio, in un parere del napoletano Giulio Capone ricorrono, con dovizia di rimandi estremamente puntuali, molti nomi di giuristi iberici (e non solo iberici) posti all'indice in anni recenti, segno evidente di un atteggiamento molto più libero nei confronti delle disposizioni censorie <sup>(153)</sup>. E talvolta si potevano citare anche testi che erano stati destinati a restare nel chiuso degli scaffali: nel menzionato scritto di Carlo Calà (uscito per altro quasi alla macchia) vi è un puntuale riferimento al trattatello di de Ponte, *De violentia iudicis ecclesiastici per regem auferenda*; e lo stesso riemerge dall'oblio nel 1670 in un'allegazione forense (in Spagna, tuttavia), citato più e più volte insieme ai principali testi editi in argomento (Cutelli, Pereira de Castro, Salgado de Somoza, González de Salcedo, Sessé, etc.) <sup>(154)</sup>.

Ma finché i divieti ecclesiastici erano vissuti come cogenti per i lettori e come infamanti per coloro che venivano posti all'indice, per i giuristi si aprivano non facili opzioni tra il tacere, il dissimulare e

Giovanni Pietro Ferrari, autore della fortunata *Practica papiensis* all'indice dal 1554; già Azor aver rimproverato Covarrubias per questa citazione (AZOR, *Institutionum moralium*, cit., col. 501).

<sup>(152)</sup> ASCG, Ms. *Brignole Sale* 103.D.14, c. 21v. Il trattato di Pietra è ricordato *supra* cap. IV, nota 37. Un caso di omissione di citazione del *De iure belli ac pacis* di Grozio nel passaggio dalla stampa in forma di allegazione processuale a quella in forma di libro è menzionato *supra* Introduzione, nota 14.

<sup>(153)</sup> G. CAPONE, *Disceptationum forensium [...] tomus primus*, Lugduni, sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, 1667, disc. 50: tra le *auctoritates* utilizzate si possono ricordare Cevallos, Castillo Sotomayor, Cenedo, Pereira de Castro, González de Salcedo, e poi Cutelli, Vico, Regner Sixtinus, Kloch (proibito nel 1677).

<sup>(154)</sup> CALÀ, *De contrabannis clericorum*, cit., pp. 116-117; D. JIMÉNEZ LOBATÓN, *Defensa iuridica, de vuestra mayor regalia, que consiste en el conocimiento de los despojos violentos entre los eclesiásticos*, Granada, Francisco Sanchez, 1670, c. 6r e ss.; per lo scritto di de Ponte cfr. *supra* nota 130.

l'esprimersi liberamente; una prima soluzione fu quella di rivolgersi direttamente ad editori collocati fuori dall'area dei controlli preventivi della rete inquisitoriale romana (anche se ciò non poneva al riparo da eventuali interventi *ex post*).

Un uomo di curia come Girolamo Aleandro riuscì solo con grande fatica a far stampare a Parigi il suo intervento nella polemica relativa al libro di Godefroy *De suburbicariis regionibus et ecclesiis*, nonostante autorevoli protezioni<sup>(155)</sup>. Un altro significativo esempio può essere fornito dal citato trattato di un difensore delle teorie "papiste" come Giacomo Antonio Marta, il *De iurisdictione* pubblicato a Mainz nel 1609 (e proibito, come si è visto, l'anno successivo). Non sono pochissime le opere di giuristi italiani del Seicento che non compaiono nella recente bibliografia di Osler, proprio perché essi scelsero di stampare in prima battuta al di fuori dell'Italia (prevalentemente a Lione, ma pure in Germania o a Madrid). A dettare una scelta del genere probabilmente furono anche motivazioni di carattere economico o di maggiore capacità commerciale degli editori lionesi (benché per il momento si sappia poco del sistema di relazioni tra autori ed editori), ma indubbiamente agivano anche il timore e il fastidio espresso da Aleandro: "il mio commentario [...] è più d'un mese che sta in mano di questi revisori e censori de' libri, i quali stanno su le difficoltà fratesche, essendo i loro studi di Teologia scolastica solamente"<sup>(156)</sup>.

Un'altra opzione, decisamente più azzardata, fu quella della falsificazione delle indicazioni editoriali. Come "segno" di una tendenza dai molteplici sviluppi si può ricordare un'opera edita, ancora una volta a Napoli, da parte di un funzionario spagnolo, Pedro Urries, con la falsa data topica di Douai e un editore immaginario, per le cure, in realtà, di un "libraro" non alieno da simili imprese, Domenico Maccarano. Il caso è noto perché già menzionato, ad esempio, da Chioccarello, Giannone e Giustiniani, ma l'esame di

---

<sup>(155)</sup> BREVAGLIERI, *Editoria e cultura a Roma*, cit., p. 267 (di grande interesse è tutto il carteggio edito in *Correspondance de Peiresc & Aleandro*, cit.).

<sup>(156)</sup> *Correspondance de Peiresc & Aleandro*, cit., II, p. 16; per Osler cfr. nota 49: tra le opere "assenti" ricordo testi di Pietro Gambacorta, Francesco Ansaldo e Mario Cutelli (poi messi all'indice), Tommaso del Bene e Alessandro Moneta; di Menochio si è già detto (cfr. nota 109).

documenti inediti permette di gettare nuova luce sull'episodio. La storia presenta ancora qualche passaggio non del tutto trasparente e indagini più estese potranno portare in futuro elementi di chiarezza (157).

Il libro è un'estesa e prolissa analisi di tutte le potenziali implicazioni di un *ritus* della Vicaria, relativo alle procedure necessarie all'accertamento dello *status* di chierico, nel momento in cui questi declinava il foro secolare. Si avverte forte l'eco sia dell'attività di giudice di Urries, sia di quegli infiniti conflitti che avevano fatto scrivere mezzo secolo prima ad un ben più conciso Prospero Caravita che "licentia istorum clericorum primae tonsurae adeo invaluerat quod in regis tribunalibus non nisi criminales causae clericorum tractabantur" (158).

Le procedure di stampa del libro furono protratte nel tempo, visto che riporta un'approvazione sottoscritta da Scipione Rovito datata 1622 e che (come dichiarato in una delle deposizioni del processo) sarebbe stato lo stesso "libraro" a comporre in gran segreto il volume. Finita l'impressione nel 1624, non suscitò nell'immediato interesse, tuttavia Maccarano incappò nelle attenzioni inquisitoriali per aver pubblicato un altro opuscolo alla macchia, che doveva essere circolato ben più diffusamente, vista la rinomanza

---

(157) *Aestivum otium ad repetitionem ritus CC.XXXV. Mag. Cur. Vicar. Regni Neapolitani*, Duaci, excudebat Gulielmus Alkostijs, 1624; i principali documenti inediti sono conservati in un fascicolo dell'ASDN, SU 176.2234, contenente atti frammentari del processo a carico del vero editore, Domenico (Ferrante) Maccarano, per la stampa sia di Urries sia di G.B. Marino (vedi nota 159). Cfr. *Archivio della reggia giurisdizione*, cit., p. 251 (e S. VOLPICELLA, *Relazione delle stamperie e stampatori e proibizioni de' libri per causa di giurisdizione*, in « Archivio storico per le province napoletane », III [1878], pp. 205-208); GIANNONE, *Istoria civile*, cit., V, pp. 193-194; L. GIUSTINIANI, *Saggio storico-critico sulla tipografia del Regno di Napoli*, Napoli, Orsini, 1793, pp. 164-165; LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., pp. 242-245, 364-365; ROMEO, *Il fondo Sant'Ufficio*, cit., p. 297. Urries fu anche giudice della Vicaria: cfr. INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli*, cit.

(158) *Commentaria super ritibus magnae Curiae Vicariae regni Neapolis*, Venetiis, apud Valerium Bonellum, expensis Iacobi Anielli Mariae, 1586, c. 132v (*ritus* 235, n. 21; il passo non compare nell'edizione del 1563). A fronte delle poche carte dedicate dal Caravita a questa disposizione stanno le 263 pagine del trattato di Urries (la cui seconda parte è costituita da un commento al commento di Caravita!).

dell'autore da poco scomparso, vale a dire *La Sferza* di Giovanni Battista Marino (159).

Se si deve credere alle deposizioni, Urries aveva in qualche modo costretto Maccarano, visto che questi era stato precedentemente arrestato per aver pubblicato “certe relations contro la corona di Spagna e suoi ministri”, insieme a molti altri opuscoli e a un testo famoso, *La congiura dei baroni* di Camillo Porzio, “sotto nome di Venetia [...] senza licenza delli Regii” (160).

Una volta messo in moto il meccanismo di testimonianze (e successivi arresti), venne alla luce anche il libro di Urries, di cui il Sant'Ufficio fu immediatamente informato dal suo delegato, Giacinto Petroni, dando così avvio ad una nuova fase del processo (161). In un parere anonimo conservato tra i protocolli della Congregazione dell'Indice sono evidenziati diversi punti dell'opera del giurista

(159) *La sferza invettiva [...] a quattro ministri della iniquità*, In Parigi, Presso Tussan du Bray, alla strada di S. Giacomo alla insegna delle Spiche mature, 1625; che l'edizione potesse essere napoletana era già stato segnalato da Giorgio Fulco, e poi ipotizzato da N. BINGEN, *Philautone (1500-1660). Répertoire des ouvrages en langue italienne publiés dans les pays de langue française de 1500 à 1660*, Genève, Droz, 1994, pp. 254-256, sulla base della successiva edizione napoletana: Napoli, Nella stamperia di Ottavio Beltrano, ad istanza di Gio. Domenico Montanaro, 1626. In effetti nel 1626 fu riutilizzata l'impressione del 1625, premettendo un altro fascicolo “A” con nuovo frontespizio, l'autorizzazione ecclesiastica e una dedica al viceré del nipote di Marino, Francesco Chiaro, e aggiungendo poi in fine, con nuova numerazione, una seconda opera; sul testo cfr. C. CARMINATI, *Note per la Sferza di Marino*, in *L'invective. Histoire formes et stratégies*, ed. A. MORINI, Saint-Étienne, Université, 2006, pp. 179-204; e per le “attenzioni” delle congregazioni romane si veda della stessa autrice G.B. Marino, cit.

(160) Non è nota una falsa edizione “veneziana” del libro di Porzio, ma già Renouard aveva segnalato una contraffazione della prima romana del 1565 di Paolo Manuzio, e quindi è possibile che la marca del delfino e l'ancora abbia preso il sopravvento sul luogo indicato nel frontespizio (in Roma): A.A. RENOARD, *Annales de l'imprimerie des Alde*, Paris, J. Renouard, 1834<sup>3</sup>, p. 199 n. 18; BARBERI, *Paolo Manuzio*, cit., pp. 137-138; la fedele imitazione non fu quindi coeva come ipotizzato da Pontieri, ma va spostata agli anni Venti del Seicento (*La congiura de' baroni*, a cura di E. PONTIERI, Napoli, ESI, 1964<sup>2</sup>, p. LVII); sull'uso a Napoli della marca del delfino cfr. G. ZAPPELLA, *Immagini autoreferenziali di antichi tipografi napoletani*, in *Per la storia della tipografia napoletana nei secoli XV-XVIII*, a cura di A. GARZYA, Napoli, Accademia Pontaniana, 2006, p. 133.

(161) ACDF, *SO Censurae librorum* 3 (lettera del 6 gennaio 1626): come già nel caso di d'Anna, si constatava che Maccarano “ha consegnato tutte le stampe all'autore, quale tiene segrete per mandarle in diverse parti”.

spagnolo, a incominciare dal fatto che utilizzava ampiamente l'opera di un autore da poco proibito (Cevallos); ma soprattutto si imputava ad Urries di aver cercato di dimostrare la legittimità di quel *ritus* (e delle implicazioni processuali che portava con sé) basandosi sulla consuetudine e sul presunto consenso (tacito) dei pontefici, che, secondo il giudice spagnolo, non potevano non conoscere un simile testo <sup>(162)</sup>.

I passi successivi non furono così tranquilli come in passato: vietato il libro, da Roma si diramò subito l'informazione in Spagna e a Milano "acciò non si divulgghi" <sup>(163)</sup>. A Napoli intanto si procedeva all'arresto di Maccarano, dando avvio ad una *querelle* con il Collaterale e il viceré proprio sul tema dei poteri coattivi nei confronti dei laici da parte del delegato dell'inquisizione. Il dibattito si allargò poi a tutte le questioni allora sul tappeto — immunità fiscali, locali e personali <sup>(164)</sup>. Fu allora che maturò la decisione di incaricare Bartolomeo Chioccarello di raccogliere la documentazione in tema di giurisdizione. Il quadro è segnato anche dalla presenza di un viceré, Antonio Álvarez de Toledo duca d'Alba, di cui si riportavano allora, di volta in volta, parole abbastanza divergenti <sup>(165)</sup>.

---

<sup>(162)</sup> ACDF, *Index* II/24, cc. 310-312 (e cfr. BAV, *Barb. lat.* 3150/I, c. 18). L'argomentazione era ricorrente anche nell'opera di de Curtis e di molti altri giuristi spagnoli (si veda, ad esempio, la discussione critica in F. ARAUJO, *Decisiones morales*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde [*et al.*], p. 373)

<sup>(163)</sup> BAV, *Barb. lat.* 6334, cc. 80v-81r, 123v-124r; in questa occasione si ricordava al nunzio e all'uditore della nunziatura a Madrid un pericoloso precedente: il Papa "mi ha di più commesso di significarle che del 1607 [!] essendo uscito in Napoli un libro di simile farina, intitolato *De legitimis Remediis* [...] si prohibì prima qui et poi si fece proibire anco dalla Inquisitione di Spagna".

<sup>(164)</sup> AMABILE, *Il Santo Ufficio*, cit., p. 35; degna di nota è la discussione che si aprì nel Collaterale tra chi voleva addirittura mandare "due compagnie di spagnoli alla prigione per liberarlo" (così scriveva il Sant'Ufficio a Madrid) e chi proponeva invece, più prudentemente, interventi progressivi "gradatim [...] et successive" (come ad esempio Fulvio di Costanzo): ASN, *Collaterale Notamenti* 9 e 15; BAV, *Barb. lat.* 5265, c. 102 e ss.; *Barb. lat.* 6334, c. 124v. Molto interessante in proposito è il *Responsum* postumo di Aniello Amato, già presidente della Sommaria, pubblicato senza indicazioni editoriali, probabilmente dopo il 1626, in contemporanea ai *Prolegomena feudalia*, dedicati dal figlio al duca d'Alba.

<sup>(165)</sup> Secondo una fonte romana avrebbe affermato "che se si fosse trattato contro il proprio suo figlio, sarebbe, bisognando, stato egli il primo a portarli la fascina per abbruciarlo" (BAV, *Barb. lat.* 6335, c. 22v), d'altra parte si ricordava che "se fosse stato necessario avrebbe preso [...] gli ori alle chiese" (CASELLA, *Chioccarello*, cit., p. 5).

Sebbene l'opera di Urries fosse dedicata al viceré e potesse quindi vantare un'autorevole protezione, il libro finì all'indice (166). E pur tuttavia la storia non era ancora finita. Prima che venisse pubblicizzato il divieto, il giurista spagnolo difese strenuamente il trattato con una supplica indirizzata al duca d'Alba; il fatto stesso che questa fosse a stampa, con lo stemma del duca nel frontespizio, ampiamente arricchita di citazioni e *auctoritates*, sta ad indicare che si voleva conferirle una qualche risonanza (167). Nel testo sono ribadite le tesi espresse nel volume, ricordando che la consuetudine era stata individuata in diversi paesi cattolici quale fonte di legittimazione di pratiche della giurisdizione secolare, anche per questioni che potevano essere dubbie, e che gli autori utilizzati erano tutti autori permessi (il che era solo parzialmente vero) (168). Il suo timore era che dalla condanna dell'opera si passasse alla messa in discussione del rito stesso:

de esto se siegue que quien hoy prohíve el libro, pretende tener razon para ello, mañana prohibirá el rito por la misma causa. Acuerdese à V. Excelencia y verá à donde va à dar ese golpe (169).

Ciò che colpisce in questo breve ma significativo scritto sono da un lato alcune citazioni più inusuali e decisamente ricercate (Grozio, Buis, Junius) (170), dall'altro la netta difesa dell'autonomia culturale

---

(166) Il 24 luglio 1626 nei verbali della Congregazione si annotava “secretarius retulit sibi mandatum et ordinatum fuisse a Sancto Officio ut prohibendum proponerent” (il fatto che venisse trascritto il frontespizio forse indica che il libro non era ancora conosciuto dall'Indice: ACDF, *Index I/3*, pp. 173-174; XV/1, cc. 73r-74r); compare nel bando pubblicato il 4 febbraio 1627 (*Librorum post indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta*, cit., p. 110).

(167) *Al [...] Duque de Alva Virey [...] supplicandole tome la defensa del libro que ha estampado sobre el rito 235 [...] que han intentado en Roma prohibillo*, s.n.t. (BNN, Fondo Villarosa H.15, legato con *Aestivum otium*, cit.).

(168) Insieme agli ovvi Benoît, Chasseneux, Belluga, Covarrubias vi sono riferimenti anche a testi più recenti come quelli di Sessé (*Inhibitionum et magistratus iustitiae Aragonum, tractatus*, cit., che aveva suscitato non poche preoccupazioni negli ambienti romani) e ai *Consilia* di un allora autorevole reggente, Valenzuela Velázquez.

(169) *Al Duque de Alva*, cit., c. [A7v].

(170) Di Grozio è citato il *Mare liberum* come supporto all'affermazione che il pontefice, “absolutamente hablando, no tiene jurisdicion temporal”; mentre gli scritti

del lavoro esegetico del giurista: se avesse eventualmente sbagliato, o mal argomentato (scriveva) “bastale por castigo y pena la censura de hombres doctos”; mentre a Roma (a suo parere) si colpiva un “christiano viejo”, funzionario regio, “sin llamarme ny oyrme”; per aggiungere poi una considerazione che poteva essere di maggior peso agli occhi del suo interlocutore:

dexo de tratar haora el articulo en general de la introducion y estilo que oy se usa de proivir un libro qualquiere que el sea, en apuntando cosa alguna en favor de la jurisdicion temporal, aunque sea con buenas y probables razones.

Non era solo in discussione la validità di teorie e l'onorabilità di un ministro fedele; a suo parere, si erano seguite strade molto più prudenti nel momento in cui a Roma si accingevano a vietare l'opera di Michel Roussel, informandone prima il re cristianissimo (il che rappresenta una significativa testimonianza sulla circolazione delle informazioni) <sup>(171)</sup>.

Il timore delle conseguenze che il diverso atteggiamento ora prescelto da Roma avrebbe potuto procurare a Napoli era espresso con parole forti: “es tan desigual este partido y es tan excesiba esta ventaja que yo no le hallo defension ni equivalente remedio si no [...] que [...] baxemos la zerviz ala obediencia y les demos quanto piden, que esto es lo que desean y procuran” (in alternativa si sarebbe potuto ricorrere alla consulenza di “ministros doctos” per difendere “intrepidamente” la causa) <sup>(172)</sup>.

Fosse la protezione del duca, l'intervento di Filippo IV, le vaste reazioni all'interno del Collaterale, sta di fatto che nel 1628 fu rimessa in circolazione la precedente impressione (che evidentemente Urries era riuscito a salvare) con nuovo frontespizio e nuova data,

---

politici di Paulus Buis e Melchior Junius sono richiamati, assieme ai *Paratitla* di Wesenbeck, per suffragare il concetto della centralità della legge e del ruolo del magistrato.

<sup>(171)</sup> Su Roussel cfr. *supra* cap. IV, note 24-25. Nell'estate-autunno del 1626 partecipava alle riunioni della Congregazione dell'Indice il cardinale Trejo y Paniagua. La sorte volle che entrambe le opere fossero appaiate nello stesso bando pubblico del 1627.

<sup>(172)</sup> *Al Duque de Alva*, cit., c. [A6r].

sempre con la falsa indicazione di Douai <sup>(173)</sup>. Ma il libro rimase per diverso tempo tra le opere “de quali non si suol dar la licentia dal Santo Officio” <sup>(174)</sup>.

L'arresto di Maccarano e la proibizione di Urries fecero emergere risentimenti e opposizioni alle politiche curiali, al cui centro vi erano sia i problemi annosi e incancreniti dei “chierici selvaggi” e dell'applicazione (o meno) nel Regno della bolla di Gregorio XIV sulle immunità, sia la questione dei poteri del Sant'Ufficio <sup>(175)</sup>. Al cui proposito Fabio Capece Galeota scrisse e distribuì anche a stampa un parere indirizzato al duca d'Alba <sup>(176)</sup>; e come sintetizzò con icastiche parole in una riunione del Collaterale “questi signori ecclesiastici se avvagliano de questa chiave falsa della S.ta Inquisitione per carcerare chi li piace [...] se s'introduce questo de poter chiamare li ministri che essequono ordini de S. Maestà non troverà chi li ubidisca” <sup>(177)</sup>.

Il clima che si era venuto a creare portò anche a rivedere opere stampate in un recente passato, e a farne le spese fu un magistrato, Giovanni Francesco Capobianco, che negli anni aveva più volte ripubblicato un fortunato trattato, in cui vi erano anche pagine

<sup>(173)</sup> *Tractatus de cognitione clericatus ad ritum* 235. *Mag. Cur. Vicar. Regni Neapolitani* [...] *Editio secunda operis dignitatem commendans*, Duaci, excudebat Gulielmus Alkostijs, 1628: fu ricomposto il bifolio del frontespizio e di c. +4, e fu utilizzata una marca tipografica esemplata su di una impiegata da Giorgio Valentini a Venezia (cfr. <http://193.206.215.10/marte/> marca n. 131).

<sup>(174)</sup> Così è annotato in una curiosa ed eterogenea lista in BAV, *Borg. lat.* 558, c. 440.

<sup>(175)</sup> È in questo periodo che furono elaborati alcuni degli scritti più significativi in tema di immunità come quello di Fulvio di Costanzo che circolò prevalentemente manoscritto, anche se fu pure stampato in forma anonima (ad esempio per quello sulla bolla di Gregorio XIV cfr. SNSP, *Ms.* XXIII.B.4, pp. 659-676 e BCR, *Ms.* 2107, cc. 532-540). Sui “chierici selvaggi” cfr. ROSA, *La Chiesa meridionale*, cit., p. 318 e ss.

<sup>(176)</sup> In una relazione inviata da Napoli all'Inquisizione si osservava che lo scritto di Capece Galeota avrebbe “fatto grande effetto nella mente del s.r Viceré per non essere egli intelligente” e si considerava anche “che non era bene che da Roma si facesse di detto scritto risentimento, poiché haverebbero fatto peggio, et dove hora lo tengono secreto, potrebbero non solo questo ma altri peggiori mandarli a luce, a quali bisognerebbe con altri scritti in stampa rispondere, et rispondendosi si verrebbe a porre in controversia quello che è certo, et non rispondendosi direbbero loro avere ragione” (ACDF, *SO, St. st.* HH1e, cc. 339, 361-363); per gli stampati cfr. BNM, *Ms.* 1048.

<sup>(177)</sup> ASN, *Collaterale notamenti* 18 (30 marzo 1629).

dedicate a questioni di tipo giurisdizionale (178). Nel febbraio del 1628, in una riunione del Collaterale, l'avvocato fiscale Giulio Mastrillo richiamò l'attenzione dei reggenti sul fatto che nell'opera si affermava che nel Regno era in osservanza la bolla di Gregorio XIV, il che a suo parere non era vero, e quindi

per essere Capobianco Ministro de sua maestà se doveva castigare molto bene et prohibirsele il libro et essendo stato visto il libro, fu concluso che se raccogliessero tutti li libri et non se vendono (179).

Fu deciso di convocare il giurista e di fargli “una gagliarda repressione”. La questione è relativamente curiosa perché il trattato di Capobianco era da tempo in circolazione e aveva suscitato attenzioni molto diverse. Nel 1608, ad esempio, la prima edizione era capitata tra le mani del vicario arcivescovile di Cosenza, che vi aveva trovato affermazioni lesive della giurisdizione ecclesiastica, e ne aveva deciso la proibizione (per altro non recepita da Roma) (180). Fossero stati timori indotti da questo intervento (sia pure di un'autorità periferica), fosse stata un'evoluzione del pensiero del giurista, certo è che nelle edizioni successive questi passi progressivamente sparirono, ed emerse invece l'attestazione della vigenza della bolla di Gregorio XIV (181). La “repressione” dei reggenti dovette fare

---

(178) G.F. CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et auctoritate baronum erga vasallos burgenses*, Venetiis, expensis Andreae Pellegrini, 1603 (OJB 1077).

(179) ASN, *Collaterale notamenti* 15, cc. 78v-79r. La bolla di Gregorio XIV fu oggetto di accese polemiche e nel 1623 erano state poste all'indice due opere tra loro diversissime come quella del gesuita Pietro Gambacorta e il *De iure asylorum* di Paolo Sarpi (cfr. *supra* cap. IV, nota 78); per le successive polemiche cfr. D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, Jovene, 2001, p. 310 e ss.

(180) ACDF, *Index* II/22, cc. 137v e 146r; III/5, c. 263. CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et auctoritate baronum*, cit., p. 221 e ss: si menzionavano molto sinteticamente il diritto di *exequatur*, la possibilità di ricorrere alle *hortatoriae* nei confronti di ecclesiastici disubbidienti e al sequestro delle temporalità (tutte questioni che avrebbero poi trovato sistemazione nell'opera di de Curtis e di altri).

(181) Si confrontino *Tractatus de iure, et auctoritate baronum erga vassallos burgenses*, Neapoli, ex typographia Tarquinii Longhi, 1614 (p. 305 e ss.) e *Tractatus de iure, et officio baronum erga vasallos burgenses*, Neapoli, ex typographia Haeredum Tarquinii Longi, 1622 (p. 302 e ss.): mentre nel 1614 considerava che la bolla aveva profondamente

effetto perché nelle edizioni successive la citazione del discusso provvedimento pontificio scomparve <sup>(182)</sup>.

In effetti era da anni che a Napoli si era deciso di controllare la produzione libraria, con un'attenzione generale verso le opere di diritto e specificamente per “los libros que tractan de la real juridicion de su Magestad”, e che aveva portato a forme di controllo su cui si sa comparativamente ancora abbastanza poco <sup>(183)</sup>. Le forme di intervento e gli effetti sui libri non dovettero essere poi molto diversi rispetto a quelli della censura ecclesiastica, anche se in forma, si potrebbe dire, speculare.

A mero titolo di esempio riprendo una segnalazione dalle carte inquisitoriali. In un memoriale proveniente da Napoli, della seconda metà del Seicento, in cui si trattava dell'annosa questione delle competenze inquisitoriali in tema di poligamia, si osservava:

lo conferma il medesimo reggente Sanfelice in decis. 336 n. 8 et 9 et n. 22 tom. 3, qual decisione oggi non appare nel corpo delle medesime decisioni mentre in suo luogo se n'è posta un'altra, ma si raccoglie dall'indice di dette decisioni in verbo Polygami <sup>(184)</sup>.

L'attento lettore, in effetti, aveva colto una significativa (e vistosa) discrepanza tra le voci dell'indice analitico della raccolta di *decisiones* e l'effettivo contenuto di quella in questione <sup>(185)</sup>. Si deve senz'altro ipotizzare un intervento fatto a processo di stampa ormai inoltrato (vista la quantità e precisione di numeri citati nell'indice).

Di quella *decisio* si è conservata memoria, ancora una volta

---

innovato rispetto alla precedente di Sisto V e che era osservata, nonostante il Collaterale avesse rescritto in una causa “bullam [...] non fuisse apud eos recepta; ideo super hoc non insistam”, nel 1622 aveva scritto “hodie vero servatur dispositio bullae [...] quae derogavit omnibus aliis”.

<sup>(182)</sup> *Tractatus de iure, et officio baronum, erga vasallos burgenses [...] liber primus*, Neapoli, typis Ioannis Francisci Paci, 1666, p. 240.

<sup>(183)</sup> ASN, *Collaterale notamenti* 15, c. 79r; LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., pp. 236-238.

<sup>(184)</sup> ACDF, *SO, St. st.* HH1f, cc. 178-190.

<sup>(185)</sup> G.F. SANFELICE, *Decisionum supremorum tribunalium regni Neapolitani [...] tomus tertius*, Neapoli, ex typographia Honophrii Savii, 1649 (stessa situazione anche nelle edizioni successive: OJB 4891-4892).

affidata alle carte manoscritte: in una miscellanea risulta presente un'anonima *Decisio CCCXXXVI* il cui *argumentum* recita “Poligamiae crimen an sit mixti fori vel privative spectet ad iudicem ecclesiasticum” ed è sicuramente quella omessa nelle edizioni di Sanfelice<sup>(186)</sup>. In effetti rispetto ad una tradizione che aveva visto una lunga conflittualità a partire già dagli anni Settanta del Cinquecento e un momento di significativa riflessione in uno degli scritti di de Ponte, Sanfelice sembrava più propenso ad allinearsi su quelle posizioni volte a definire la bigamia come crimine di esclusiva competenza inquisitoriale (o comunque del giudice ecclesiastico)<sup>(187)</sup>.

Una conseguenza di questi molteplici interventi verso il mondo del libro giuridico può essere vista in un atteggiamento tendenzialmente cauto in editori e committenti. Anche a Napoli (come a Venezia, come in molte altre parti d'Italia e d'Europa) si diffuse la ben nota pratica di stampare con data topica falsa libri su cui potesse sussistere qualche dubbio, il che veniva ad intrecciarsi con pratiche meramente commerciali<sup>(188)</sup>. Agli inizi del Settecento nella città

---

<sup>(186)</sup> Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, Ms. 28.4.3, cc. 349-354 (cfr. MANDARINI, *I codici manoscritti*, n. CXXXVII); il testo si chiude con un rinvio ad una *decisio* in tema di blasfemia effettivamente presente nella raccolta (“in mea decis. 232 ad quam me remitto”).

<sup>(187)</sup> La *Consultatio super crimine bigamiae* di de Ponte è diffusissima in forma manoscritta (cfr. nota 130) e ne fu approntata anche, in epoca successiva, una versione a stampa parzialmente modificata (SNSP, Ms. XXIII.B.1, cc. 93-106); da quanto riportato nella *decisio* di Sanfelice si può arguire che l'avvocato fiscale aveva sottomano lo scritto di de Ponte, da cui estrapolò alcune parti. Del problema aveva anche trattato de Curtis, meritandosi la reprimenda di Peña (“quod attinet ad crimen poligamiae valde errat autor credens esse mixti fori, nam cum poligamus ipso facto incurrat in haeresis suspicionem, necessario debet a iudice ecclesiastico iudicari et puniri”: ASV, *Misc. Arm.* X, 205, c. 296v); nel 1607 Peña preparò due progetti di costituzione apostolica in tema (BNN, Ms. *Branc.* I.B.2, cc. 183-186r); cfr. P. SCARAMELLA, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in *Transgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI e D. QUAGLIONI, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 443-501; K. SIEBENHÜNER, *Bigamie und Inquisition in Italien. 1600-1750*, Paderborn, Schöningh, 2006, p. 48; G. ROMEO, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione. Napoli 1563-1656*, Bari, Laterza, 2008.

<sup>(188)</sup> Sulla pratica dello stampare con la “data di fuori” cfr. M. INFELISE, *Falsificazioni di stato*, in P. BRAVETTI-O. GRANZOTTO, *False date. Repertorio delle licenze di stampa veneziane con falso luogo di edizione (1740-1797)*, Firenze, Firenze UP, 2008, pp. 7-27; M.C. NAPOLI, *Editoria clandestina*, cit.

partenopea si pubblicarono opere di Vinnen con indicazioni di “fantasia”, e ciò avvenne in data antecedente al divieto delle congregazioni romane (1725), ma dopo che il giurista olandese era stato segnalato nell’indice spagnolo del 1707 per il commentario alle *Institutiones*; e il primo di questi volumi poteva vantare un dedicatario di peso come Gaetano Argento<sup>(189)</sup>. Nel 1758, sempre a Napoli, Gravier faceva uscire il *Manuale iuris* di Jacques Godefroy, mettendo contemporaneamente in circolazione tre emissioni, ma in questo caso si deve pensare a più innocue pratiche distributive (“tertiadecima editio” annuncia il frontespizio, ricollegandosi ad una sterminata serie di edizioni ginevrine)<sup>(190)</sup>. I tempi, tuttavia, erano ormai cambiati.

### 3. *Bestseller dal nord.*

Se le vicende della stampa delle opere di Vinnen in Italia stanno ad indicare un’attenzione commerciale (e censoria) relativamente tardiva rispetto alle prime edizioni olandesi e al successo europeo, un discorso in parte diverso può essere fatto per testi che ebbero invece altri destini, sia dal punto di vista della produzione sia della circolazione.

In un volumetto di fine Cinquecento (non particolarmente accurato nell’indicare personaggi e testi) si trovano proposte di letture destinate a chi intraprendeva lo studio del diritto:

et se bene l’Instituta fu in ultimo composta si deve nondimeno imprendere prima con la scorta de i commentari di Silvestro, l’Aldobrandi-

---

<sup>(189)</sup> A. VINNEN, *Selectarum iuris quaestionum libri duo*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Stephani Abbatis, 1716 (con dedica di Ottavio I. Vitagliano all’Argento); ID., *Tractatus quatuor de pactis, iurisdictione, collationibus et transactionibus*, Amstelodami, expensis Stephani Abbatis, 1717; ID., *Selectarum iuris quaestionum libri duo [...] cui accesserunt Simonis Vinnii A. f. orationes*, Amstelodami, sumptibus Stephani Abbatis, 1727, tutte edizioni napoletane.

<sup>(190)</sup> Neapoli, apud Iohannem Gravier; Lipsiae, apud Iohannem Gravier; Lipsiae, apud Franciscum Grasset. Le emissioni con l’indicazione editoriale di Gravier sono dedicate a Nicola Fraggianni.

no, e del Portio, di Emilio Fereto, di Gio. Fabro, del Massingerio [!], di Ottomano e di Baldouino <sup>(191)</sup>.

Alcuni di questi nomi sono ovvi, altri un po' meno. Le imprecisioni forse dipendono da una mancanza di conoscenza diretta degli autori citati; mentre taluni avevano indubbiamente avuto una notevole e ricca stagione editoriale in Italia, altri non vi erano mai stati pubblicati (Baudouin, ad esempio) o in modo del tutto limitato: l'edizione veneziana dei commentari di Hotman, nel 1569, era rimasta senza seguito, visto che il nome del giurista francese era iniziato a comparire dal 1574 nelle liste di aggiornamento dell'indice (sebbene avesse trovato estimatori perfino tra i consultori della Congregazione) <sup>(192)</sup>.

Se può creare un minimo di perplessità che un francescano come Meduna consigliasse Hotman o Baudouin, non meno interessante è la testimonianza di Possevino. Nella *Bibliotheca selecta* questi ricordava con frequenza gli stessi due autori e nelle pagine dedicate alla *Institutiones* giustiniane menzionava per primi Silvestro Aldobrandini e Wigle van Ayta, e poi annotava:

quibus si quis addere voluerit Ioachim Mynsingerum et Franciscum Hotomannum, meminerit ne manum admoveat iis qui Ecclesiae permissu non sunt editi neque emaculati.

La differenza fondamentale tra Mynsinger e Hotman era che il primo era già stato pubblicato corretto, ed aveva incontrato un notevole successo editoriale e di pubblico ("Mynsingerus ultramontanus est" e pur tuttavia "iam et Patavii et Romae et in aliis Academiis legitur pene ab omnibus") <sup>(193)</sup>; per Hotman, invece,

<sup>(191)</sup> B. MEDUNA, *Lo scolare*, Venetia, Pietro Fachinetti, 1588, c. 69r.

<sup>(192)</sup> Cfr. cap. I, note 46 e 101. Già nel 1577, per altro, nel memoriale indirizzato da Peña al cardinale Sirleto era segnalata la pericolosità di commentari come quelli di Baudouin e Hotman (ASV, *Segr. stato*, *Nunz. diverse* 264, cc. 140v, 142r e cfr. *supra* cap. I, nota 95).

<sup>(193)</sup> POSSEVINO, *Bibliotheca*, cit., II, pp. 23, 56; a Venezia la prima edizione corretta di Mynsinger fu realizzata nel 1581 (cfr. *supra* cap. I, note 46 e 71), cui ne seguirono nella sola città lagunare altre dieci fino al 1618 (OJB 3593-3597); il successo europeo dell'*Apotelesma* fu, come si vedrà, molto più vasto e duraturo.

nonostante un non celato interesse del gesuita per l'opera dell'ugonotto, la questione si presentava decisamente più complicata:

de Hotomanni commentariis, cum latinam et graecam linguam, philosophiam item et iurisprudentiam esset assecutus, in Venetiis post priorem editionem ab Auctore recogniti, atque ab Ecclesia concessi (si tamen expurgati fuerint) ut prodirent in publicum, utiles sunt ad Iustiniani sensum assequendum <sup>(194)</sup>.

La questione era spinosa innanzi tutto perché Hotman era definitivamente assunto alla categoria degli autori proibiti "primae classis" e, al contempo, non si era realizzata nessuna iniziativa editoriale dal "basso" paragonabile a quanto accaduto con Mynsinger <sup>(195)</sup>.

Le "simpatie" di Possevino per i giuristi "ultramontani" (ad esempio per Connan) emergono anche in altri contesti, tanto che egli formulava un giudizio sulla letteratura giuridica decisamente interessante: "si enim isti in Italia non leguntur, leguntur alibi, et quidem cum fructu; nostrates autem non sunt in tanto usu apud illos" <sup>(196)</sup>.

Sarebbe inoltre interessante comprendere meglio quale possa essere stato l'apporto di Guido Panciroli (prestigioso docente dello studio padovano) all'elaborazione della sezione dedicata al diritto. Va segnalato infatti che il capitolo XX (*Iuris universi distributio*) è integralmente copiato dall'omonimo libro di Bodin nell'edizione del

<sup>(194)</sup> POSSEVINO, *Bibliotheca*, cit., II, p. 25. Nella seconda edizione dell'opera espunse il giudizio citato; inoltre, in un'occasione, tralasciò il nome di Denys Godefroy e mise in guardia i lettori dall'usare il *Corpus iuris civilis* edito dal giurista: "sciant studiosi pleraque in eo inspersa fuisse adversus Romanum Pontificem et alios, quae indigna sunt lectu" (*Bibliotheca selecta [...] recognita novissime*, Venetiis, Apud Altobellum Salicatum, 1603, II, pp. 125, 129, 142).

<sup>(195)</sup> Solo nel 1607 fu pubblicata una censura al commentario di Hotman (GUANZELLI pp. 553-555), ma non ebbe effetti sul mercato; servì solo a "regolarizzare" copie che erano sfuggite alla distruzione (anche se verso tale opera vi fu una certa tolleranza nel concedere *licentiae legendi*): cfr. ad esempio la scheda a cura di A. Casamassa in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Controriforma, censura e libri espurgati. Spigolature cinquecentesche dal Fondo Ennio Cortese*, Roma 2009, pp. 64-66.

<sup>(196)</sup> *Bibliotheca*, cit., 1593, p. 56; 1603, p. 160; sul tema cfr. MATTONE, *Manuale giuridico*, cit.

1578 (quella stampata in forma di tavole schematiche), cui Possevino fece seguire al cap. XXI un breve commento di Panciroli stesso<sup>(197)</sup>.

Plagio voluto o inconsapevole da parte dell'acerrimo nemico dei *politiques*? Certo è che nel capitolo XIX, introduttivo allo studio delle *tabulae*, Possevino (o Panciroli?) sembra affermare una sua predilezione per queste, piuttosto che per quelle di Grégoire o Godefroy; e d'altronde nella *Bibliotheca* sono presenti ulteriori tavole mnemonico-sistematiche tratte da altri testi come la *Iuris civilis methodus* di Vigel; per le *Institutiones* giustinianee sembra aver utilizzato, sintetizzandole e senza nominare la fonte (ancora una volta!), quelle elaborate da Giulio Pace, già noto per le sue idee eterodosse<sup>(198)</sup>.

Il problema dei libri che potevano capitare in mano ai giovani era centrale nel progetto culturale del gesuita (così come di altri esponenti della cultura militante della Controriforma)<sup>(199)</sup>. Fossero

<sup>(197)</sup> Cfr. *Bibliotheca*, 1593, II, pp. 39-49; 1603, II, pp. 143-153 e J. BODIN, *Iuris universi distributio. Les trois premières éditions*, a cura di W. WOŁODKIEWICZ, Napoli, Jovene, 1985; sul tema cfr. da ultimo C. VASOLI, *Note su Jean Bodin e la « Iuris universi distributio »*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXX (2001), pp. 15-44. Il nome di Panciroli compare solo nell'edizione del 1603, dopo la morte del giurista reggiano.

<sup>(198)</sup> *Bibliotheca*, 1593, II, pp. 50-51 (per Vigel), e a pp. 59-60 la "synopsis seu methodus institutionum" da confrontare con G. PACE, *Synopsis iuris civilis*, [Heidelberg], Apud Ioannem Mareschallum, 1588, pp. 2-10. Sull'uso di questi schemi cfr. A. MAZZACANE, *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 52 e ss. Tra le persone di cui Possevino ricorda la collaborazione sono menzionati anche Girolamo Benvoglianti e Marco Antonio Maffa (il citato consultore dell'Indice). Sembra quindi inesatta la notizia riportata da Dorigny sulla mancata partecipazione di "secolari" alla stesura di questa parte della *Bibliotheca* (cfr. G. DORIGNY, *Vita del P. Antonio Possevino*, Venezia, Remondini, 1759, I, p. 351). Per un altro caso di "disattenzione" del gesuita cfr. V. LAVENIA, *Machiavelli e una biblioteca non troppo "selecta". Una svista di Antonio Possevino*, in « Bruniana et Campanelliana », XII (2006), pp. 183-190.

<sup>(199)</sup> Possevino si poneva il problema di come arginare "novos haereticorum libros de Iurisprudentia [...] qui linguae elegantioris specie ornati (cum in iis saepissime lateant spinæ haeresum et impietatis) solent adolescentium Bibliothecas frequentantium animos a recto plerumque abducere" (*Bibliotheca*, 1593, cit., II, pp. preliminari nn.); faceva indubbiamente parte del progetto anche la pubblicazione in "estratto", che per la parte giuridica avvenne contestualmente alla prima edizione: A. POSSEVINO, *Christiana methodus ad Iurisprudentiam. Ex Selecta Authoris Bibliotheca*, Romae, Ex Typographia Apostolica Vaticana, 1593.

i lessici, fossero le bibliografie il pericolo di un'informazione non ortodossa era sempre in agguato <sup>(200)</sup>. Erano soprattutto i commentari alle *Institutiones* la prima preoccupazione, anche per "banali" edizioni come quella curata da Jean Crespin e arricchita poi da Giulio Pace, pubblicata innumerevoli volte a Ginevra e in Germania, che ebbe pure due fugaci riedizioni in Italia: ad assillare il gesuita era soprattutto la presenza di nomi "pericolosi" come quello di Crespin (autore di opere "pestilentissima") e di Pace <sup>(201)</sup>.

E così Possevino si fece promotore di un'iniziativa che, senza dubbio, si presenta molto interessante per le implicazioni e il successo ottenuto. Nelle pagine della *Bibliotheca*, là dove tratta appunto delle *Institutiones* e dei pericoli insiti nei libri degli *ultramontani*, vi è un passo che potrebbe apparire di primo acchito enigmatico:

neque vero defuerunt interpretes qui ubi de etymo huius vocis, Augustus, egerunt illico de donatione Constantini ecclesiae facta, interseuerint ea quae licet ab Ecclesia vetita fuerunt, nondum tamen ea ex omnibus libris erasa sunt <sup>(202)</sup>.

In realtà il riferimento è preciso ed aveva avuto una lunga storia nella tradizione dell'esegesi del testo; è da sottolineare, inoltre, come emerga una particolare sensibilità anche su un minimo dettaglio di un tema che, nonostante fosse ormai più che discusso, comportava immediatamente il richiamo ad un rapporto di potere (*ab Ecclesia vetita*) <sup>(203)</sup>. Venendo a tempi più vicini a quelli del gesuita si può

---

<sup>(200)</sup> Si veda come Possevino ricordi la bibliografia di Freymon (che aggiornava quella di Ziletti) edita nel 1574, 1579, 1585: "deinde a quibusdam Germanis auctus et Francofurti ad Maenum non semel emissus, non minus [continet] haereticos quam catholicos iuris interpretes. Quare et caute tractandus est, licet in Academiis licentius quam par esset, versetur a multis" (*Bibliotheca*, 1593, cit., II, p. 35, ma Possevino non si periterà di usare gli aggiornamenti di Freymon nello stilare l'elenco degli scrittori di diritto che pubblicò nella seconda edizione: *Bibliotheca*, 1603, cit., II, p. 165); per i lessici cfr. *supra* note 42 e 43.

<sup>(201)</sup> *Bibliotheca*, 1593, cit., II, p. 27 (cfr. *supra* cap. I, nota 85).

<sup>(202)</sup> *Bibliotheca*, 1593, cit., II, p. 26.

<sup>(203)</sup> Il divieto cui fa riferimento Possevino dovrebbe essere quello dell'opera del Valla, assunto a generica proibizione di tutti i testi che mettevano in discussione il

ricordare che in molte edizioni cinquecentesche delle *Institutiones* glossate (anche quelle di piccolo formato, con le aggiunte di Silvestro Aldobrandini o curate da Girolamo Messaggi) si trova in effetti nella parte proemiale una glossa che alla voce *Augustus* recita “quia huius debet esse propositi quilibet imperator ut augeat, licet hoc semper non faciat”, con un richiamo a margine, “sicuti fuit in donatione facta per Constantinum papae Sylvestro, et videtur non valere” (204).

Vi era, poi, un testo che aveva ripreso la questione in maniera molto sintetica (e tradizionale), e che in quegli anni era stato fonte di preoccupazione per i censori a causa della sua notevole diffusione, vale a dire i commentari di Schneidewein alle *Institutiones* (205). L’opera, come è noto, ebbe un successo ampio e duraturo, venendo incontro ad esigenze diverse, come nel Settecento sottolineò con precisione Ludewig:

accessere huic libro notae Matthiae Wesenbecii, Petr. Corn. Brederodi, Dionysii Gothofredi. Ultimi certe iudicium profuit plurimum. Nam in iure forensi eum ita extulit, ut etiam praeferret cultissimis. Inde plures

---

*constitutum Constantini*. È sintomatica la lettera scritta da Roma all’inquisitore di Torino nel 1571: “quanto al fatto de i Bartoli, sarà bene che usate di nuovo diligenza per vedere se dentro vi sono inserti errori et massime nella materia dove si tratta de Donatione Constantini, et quando non vi si trovi altro [...] potrete dar licenza che si vendino” (*Scrinolum*, p. 116); e cfr. MAFFEI, *La donazione di Costantino*, cit., in particolare per Belleperche p. 120 e ss.; per Bartolo p. 186 e ss.; M. CONETTI, *L’origine del potere legittimo. Spunti polemici contro la donazione di Costantino da Graziano a Lorenzo Valla*, Parma, Salvadé, 2003, p. 37.

(204) Il testo dell’annotazione marginale prosegue in modi diversi e non sempre perspicui; nell’edizione Lugduni, Ioannes Ausoult, 1562, col. 2, è così: “contrarium tenet gl. in verb. pertinere. secundum Bal. in l. i. § cum urbem ff. de offic. prae. urb. Sed de hoc vide plenius Pe. de Bel. pertic. qui subtiliter et melius quam alius hoc hic tractat”; e cfr. ad esempio *Elementa, sive institutiones iuris civilis, divi Iustiniani [...] emendatae, labore, et opera Hieronymi Messagii*, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacqua, 1565: c. 1v: “sed contrarium tenet gl. in l. ii § cum urbem de of. prae. ur. illa est communior”.

(205) La prima edizione è “Argentorati, Theodosius Rihelius, 1571”, cui seguirono altre in rapida successione, con aggiunte diverse, sia nella città alsaziana sia a Lione a partire dal 1585 (sumptibus Sib. a Porta); l’edizione lionese si contraddistingue per alcuni interventi di tipo “censorio”, vale a dire la cancellazione di nomi “pericolosi” come Lutero e Melantone, nel non aver recepito diverse aggiunte marginali di Wesenbeck presenti, ad esempio, in quella di Strasburgo del 1575 (excudebat Theodosius Rihelius) di cui esiste un *reprint* con premessa di G. WESENER (Frankfurt am Main, Vico, 2004).

habuit emptores, quam Hotomannus, Balduinus et alii qui credidere theoreticos <sup>(206)</sup>.

Una prima menzione del libro appare già tra le carte dei censori romani nel 1576, nell'indice di aggiornamento preparato da Giovanni Dei, per non sparirne più <sup>(207)</sup>. I giudizi si alternano: chi informa Roma allarmato del fatto che Guillaume Rouillé ha inviato molte copie di "Gio. Scannia sopra l'istituta che è piena di molte heresie", chi lo segnala come uno dei libri diffusi tra gli studenti pisani; ma abbastanza precocemente si pone il problema di permetterlo una volta emendato <sup>(208)</sup>. Nel periodo successivo alla promulgazione dell'indice clementino (ove risultava vietato con la clausola "nisi corrigatur") della questione fu investita la commissione espurgatoria di Perugia, che non giunse a risultati operativi (se non consigliare di sopprimere l'intero titolo *de nuptiis*, che, guarda caso, aveva avuto anche un'edizione separata a Jena nel 1585) <sup>(209)</sup>.

Chi riuscì nell'impresa fu invece Possevino: già nel luglio del 1602 il Sant'Ufficio dava mandato all'inquisitore veneziano di autorizzarne la stampa (a condizione che il libro fosse ben corretto) e si informava Bologna che l'impresa era ormai avviata a buon fine (visto che nella città felsinea "è fatta grand'instantia da questi signori dello studio") <sup>(210)</sup>. Ottenuto il permesso dei Capi del Consiglio dei dieci, Possevino, tutto preso dalla contemporanea pubblicazione della seconda edizione della *Bibliotheca selecta* e dell'*Apparatus sacer*, portava a termine anche la stampa di uno Schneidewein emendato,

---

<sup>(206)</sup> J.P. VON LUDEWIG, *Vita Iustiniani M. atque Theodorae, Augustorum nec non Triboniani iurisprudentiae iustinianae proscenium*, Halae Salicae, Impensis Orphanotrophei, 1731, p. 55.

<sup>(207)</sup> ACDF, *Index* XIV/1.

<sup>(208)</sup> ACDF, *SO, St. st.* HH2a, c. 433r (1577); *Index* III/4, c. 165; ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 168; ILI IX, p. 956.

<sup>(209)</sup> ACDF, *Index* II/12, cc. 196-197. Curiosamente, sempre a Perugia, fu approntata una nuova espurgazione del 1607, quando ormai l'edizione curata da Possevino circolava già (ACDF, *Index* II/25, cc. 472-479). Il titolo *de nuptiis* aveva attirato anche le attenzioni di Agostino Galamini, nel periodo in cui era inquisitore a Milano: cfr. una sua breve nota conservata in Archivio di Stato di Modena, *Inquisizione* 277.

<sup>(210)</sup> ACDF, *SO Decreta* 1602, 3 luglio; *Index* III/5, c. 194.

“adhibitibus etiam quorundam aliorum theologorum observationibus atque laboribus” (211).

Il successo commerciale di questa iniziativa può essere rapidamente sintetizzato in poche cifre: altre sedici edizioni veneziane (con più emissioni) per tutto il Seicento, cui ne seguirono ulteriori sette fino al 1769; insomma non meno di 25-30.000 copie immesse sul mercato. A queste vanno aggiunte almeno due stampe ginevrine, che riprodussero sostanzialmente la versione emendata da Possevino e su cui si avrà modo di tornare (212).

Non è semplice comprendere come agirono il gesuita e i suoi collaboratori per rendere vendibile in Italia il testo di un fedele allievo di Lutero e Melantone (a meno di non fare la collazione di due/tre ponderosi volumi di centinaia e centinaia di pagine — 1143, per l'esattezza, nella serie delle edizioni di Strasburgo a partire da quella del 1575); anche perché, per il momento, non è stata reperita una nota completa dei passi che furono espunti e/o corretti, e di cui la Congregazione dell'Indice chiedeva con insistenza copia “separata e stampata”, in modo da poterla distribuire e rendere così facilmente praticabile l'espurgazione dei volumi allora in circolazione (213).

---

(211) Io. Oinotomi [...] in *quattuor Institutionum imperialium Iustiniani imp. libros commentarii, nunc primum tum iussu superiorum tum ex eorum mente castigati ac emendati*, Venetiis, apud Societatem Venetam, 1603; la dedica al patriarca di Venezia è sottoscritta da Giovanni Battista Ciotti, che ricorda come il lavoro fosse stato portato a termine da una “clarissimorum virorum congregatio”: in effetti alcune aggiunte marginali indicano che al lavoro partecipò anche qualche giurista professionista e non solo teologi. Possevino menzionava l'edizione nell'elenco degli scrittori di diritto aggiunto alla seconda edizione della *Bibliotheca*: “Ioannes Oenotomus repurgatus anno 1602 Venetiis, nam aliae editiones scatebant haeresibus et erroribus” (p. 172).

(212) OJB 4987-5005 (cui si può aggiungere l'emissione “Augustae Taurinorum, Apud Ioseph Vernoni, 1666” della coedizione Pezzana-Guerigli; su Vernoni cfr. *infra* p. 329). Merita di essere segnalato che nelle ultime due stampe italiane (Venetiis, typis Petri Savioni, prostant apud Ioannem Baptistam Pasquali, 1762 e Venetiis, Typis Petri Savioni, 1769) sul frontespizio compare l'indicazione “ad normam Indicis Sacrae Inquisitionis diligentissime emendati”, possibile e tarda “emulazione” di edizioni lionesi e tedesche su cui cfr. *infra* nota 317; per le edizioni ginevrine del 1609 e 1613 cfr. note 285-286. Sui numeri delle tirature cfr. NUOVO, *Il commercio librario*, cit., p. 40 e ss.

(213) ACDF, *Index* III/6, c. 343 (altra corrispondenza *ibidem*, cc. 331, 334; VI/1, c. 14). La Congregazione dell'indice venne a conoscenza dell'edizione probabilmente a cose praticamente fatte; ancora nel marzo del 1603 il segretario Paolo Pico era informato del fatto che i docenti dello studio di Bologna insistevano perché il libro fosse stampato,

Ancora nel gennaio del 1604 l'inquisitore di Venezia si scusava con il cardinale Terranova del fatto di non averla inviata, in quanto Possevino "molte cosette andava corrigendo mentre si stampava, rivedendo li fogli della stampa; quanto prima si potrà ordinare non mancherò farla stampare" (214). Uno dei criteri seguiti (e che era ricordato anche in un'altra "brevis regula emendandi Oinotomi Schneidewin super Institutiones") fu quello di rimuovere i riferimenti ad autori proibiti (come Melantone, appunto, Schurff o du Moulin) (215); il gesuita e i suoi collaboratori tolsero anche i nomi degli autori delle *additiones* (non solo, ovviamente, Wesenbeck, ma pure Godefroy e Brederode). È rimasta comunque un'anonima *censura* ascrivibile all'attività di Possevino: essa permette di avere una "guida" all'operato della commissione veneziana, anche se gli interventi furono più estesi (216).

Ovviamente la prima correzione riguardò il commento al lemma *Augustus* e alla connessa questione della donazione di Costantino: con alcune omissioni mirate il giudizio di Schneidewein era sostan-

---

e che vi era la disponibilità del tipografo Perseo Rossi, in presenza di una censura "autentica" (ACDF, *Index* III/5, c. 194). Probabilmente l'iniziativa era stata portata avanti muovendosi su binari paralleli, appoggiandosi anche su una delle clausole dell'accordo stipulato nel 1596 per la pubblicazione a Venezia dell'indice clementino (là dove era stato stabilito che le espurgazioni potevano essere fatte in loco: cfr. GRENDLER, *The Roman Inquisition*, cit., p. 274).

(214) ACDF, *Index* III/6, c. 343; sul problema della circolazione a stampa delle espurgazioni cfr. *supra* cap. II.

(215) ACDF, *Index* II/25, c. 471. In questo testo si consigliava di omettere le citazioni dello *ius saxonicum*, che invece nell'edizione Possevino in parte rimasero, così come alcune brevi citazioni in tedesco: gli studenti della *natio germanica* dello studio padovano erano pur sempre un importante punto di riferimento commerciale; non casualmente quelli di Schneidewein sono i commentarii posseduti nel maggior numero di copie nella loro biblioteca: *Catalogus librorum altero se correctior comptiorque qui Patavii in Bibliotheca I.N. G.I. inveniuntur*, Patavii, Ex Typographia Pasquati, 1691, p. 10; sui problemi connessi alla presenza tedesca cfr. M. VALENTE, *Un sondaggio sulla prassi cattolica del nicodemismo*, in *Cinquant'anni di storiografia italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali in Italia*, a cura di S. PEYRONNEL, Torino, Claudiana, 2002, pp. 175-216.

(216) ACDF, *Index* II/7, cc. 181-184. Non ultimo motivo per attribuire il testo a Possevino è il fatto che l'estensore scriva "sic corripo", "deleo et corripo" e vi è una corrispondenza precisa con ciò che manca o è mutato nell'edizione veneziana; fu utilizzata un'edizione di Strasburgo, visto che vi è un riferimento alla pagina 1143 (l'ultima numerata in diverse edizioni alsaziane).

zialmente capovolto, pur riprendendo le sue parole: “quod autem ad decisionem quaestionis nostrae attinet, communiter concludunt Doctores hanc donationem valere”. Il testo nell’edizione del 1575 così proseguiva: “quanquam optimis rationibus impugnari possit [...] Contra validitatem huius donationis concludit Bartolus in proemio Digestorum, ubi dicit: Nos sumus in terris amicis Ecclesiae, ideo dico quod talis donatio valet, q.d. si alibi essem, contrarium tenerem” (217).

Il secondo e fondamentale ambito di “normalizzazione” fu quello relativo al titolo *de nuptiis*. Il tema era in effetti uno dei terreni di maggiore conflittualità, soprattutto dopo la sistemazione tridentina: consenso dei parenti, matrimoni clandestini, divorzio — si confrontavano visioni differenti, sia per essere più legate alla tradizione o ad un richiamo stretto della disciplina romanistica, sia per l’influenza delle nuove pratiche del mondo riformato e dei “concistorii” (218). Nella fattispecie dei matrimoni “clandestini”, ad esempio, pur mantenendo sostanzialmente integro il testo, Possevino aggiunse una nota che in qualche modo ne avrebbe dovuto togliere validità:

haec doctrina de clandestinis matrimoniis nullius est momenti, quoniam Concilium Tridentinum [...] irritat et annullat omnia illa matrimonia, quae sine praesentia veri hoc est Catholici Parochi et testium contrahuntur (219).

Le operazioni chirurgiche di aggiustamento non lasciarono indenni neppure i meri riferimenti alla poligamia dei patriarchi. Per quanto attiene alla questione “an super matrimoniis in gradibus prohibitis dispensari possit” (su cui vi era stata discussione nella canonistica) fu semplicemente omissa l’intero paragrafo, perché, come spiegò nelle sue note inviate a Roma, “tum quia de summi

(217) *Commentarii*, 1575, p. 4; 1603, p. 3.

(218) Anche la parola stessa *concistorii* fu spesso espunta o corretta (nell’edizione lionesa del 1585 fu mutata in *officiales*).

(219) *Commentarii*, 1603, p. 32; sul tema cfr. H.E. TROJE, *Das matrimonium clandestinum in ‘Humanismus und Reformation’* (1992), in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia - Ius - Studium*, cur. A. GARCÍA Y GARCÍA-P. WEIMAR, IV, Goldbach, Keip, 1995, pp. 389-412; LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit.

Pontificis auctoritate impie loquitur tum quia talis questio non spectat ad institutarios”, indicando così anche quello che sembra essere il pubblico di riferimento dell’edizione <sup>(220)</sup>.

La ripulitura analitica del contenuto, con qualche aggiunta e modifica, permise a questo libro di diventare il commentario per antonomasia alle *Institutiones* sul mercato italiano nel Seicento (con una significativa presenza ancora nel secolo successivo). Si potrebbe quasi dire che si è di fronte a un *unicum* se si tengono presenti diversi elementi caratterizzanti tale vicenda: nel diciassettesimo secolo non vengono prodotti altri testi di esegesi alle *Institutiones* con un simile successo editoriale; l’autore era luterano (e non fu mai pubblicata in Italia una espurgazione in via ufficiale); sicuramente, come aveva ben individuato già Ludewig, la caratterizzazione “forense” (ovvero il raccordo con la tradizione del commento) garantì un pubblico di lettori davvero ampio; e così nella città lagunare si continuò a riprodurre la stampa curata da Possevino <sup>(221)</sup>.

Non furono presi nella stessa considerazione altri testi che avrebbero potuto affiancare o sostituire Schneidewein e che ebbero nel resto d’Europa una ben differente e vasta fortuna. Le edizioni veneziane dell’*Apotelesma* di Mynsinger si interrompono al 1618, dopo un avvio decisamente promettente; Borcholten e Vultejus, ad esempio, non furono pubblicati in Italia (benché mai segnalati negli indici romani, a differenza di quelli spagnoli); l’*Enchiridium seu Institutiones imperiales* di Corvinus ebbe una pronta ristampa veneziana nel 1643 (dopo la prima di Amsterdam del 1640), ma senza seguito; l’*Analysis Institutionum* di Giulio Pace richiamò una tardiva e limitata attenzione da parte degli editori di Padova (1652, 1671-

---

<sup>(220)</sup> *Commentarii*, 1575, p. 51-52; ACDF, *Index* II/7, c. 181v. Nell’edizione lionesa del 1585, pp. 36-37, il capitolo era stato privato delle punte più polemiche.

<sup>(221)</sup> Nelle due ultime edizioni settecentesche (cfr. nota 212) fu recuperata la dedica di Godefroy che era stata sempre omessa nelle precedenti italiane. Nel 1619 fu pubblicata “apud Societatem Venetam” un’edizione che riporta a fine testo la seguente informazione: “correctore M. Matthias Coldiz”. Quale sia stato il suo contributo non è dato per il momento sapere; a Coldiz si deve in quegli anni la cura di altre edizioni giuridiche a Venezia: lo *Speculum aureum* di Roberto Maranta (apud Andream Baba, 1615, OJB 3067) e il *Corpus iuris canonici* (apud Iuntas, 1615; OJB 5953 e ss.).

1672); per i commentari di Wesenbeck vi saranno solo due stampe patavine altrettanto tarde (1658, 1687) (222).

Il caso Wesenbeck si presenta interessante: i due commentari maggiori si trovano frequentemente menzionati nelle carte dell'Indice fin dagli anni Settanta del Cinquecento (segno di una diffusa circolazione negli ambienti universitari); nell'indice clementino l'autore era stato elencato tra quelli "primae classis", il che implicava che le sue opere erano tutte vietate, nonostante vi fossero state non poche voci che ne avevano segnalato l'utilità (223). Nel 1607 Guanzelli aveva pubblicato un'espurgazione ai commentari (come peraltro aveva fatto per Hotman); anche questo prova che questi libri continuavano a suscitare interesse ed era quindi conveniente fornire strumenti di censura (224).

Fosse una coincidenza o fosse un uso selettivo dell'indice di Guanzelli, già nel 1608 era stata curata un'edizione dei commentari a Digesto e Codice censurata dall'università di Douai, che già in passato si era attivata in operazioni del genere (225). In Italia, invece, gli stessi commentari videro la luce a Padova nel 1658, senza alcuna indicazione esteriore di correzione, quasi fossero integri; ma se si prende come guida l'indice di Guanzelli, si può riscontrare che furono omessi, con estrema diligenza, almeno tutti i passi da lui segnalati (dalla ricorrente questione del matrimonio al tema del giuramento, sino alla critica delle pratiche anabattistiche). Più com-

(222) Cfr. OJB 1556 (Corvinus); 3593-97 (Mysinger); 3768 (Pace 1652; l'edizione del 1671-1672 fu pubblicata da Pietro Maria Frambotti); 5803-4 (Wesenbeck).

(223) ILI X, p. 659; già nel 1577, a fronte dei primi divieti, i librai di Bologna chiedevano espurgazioni alle opere del giurista in quanto testi allora diffusi (BAV, *Vat. lat.* 6417/II, c. 302). Lo stesso Peña, in un parere degli anni Novanta, aveva giudicato che fosse un autore "utile" (ACDF, *Index* II/2, c. 394r).

(224) GUANZELLI pp. 673-679.

(225) M. WESENBECK, *In Pandectas iuris civilis et Codicis iustinianei libros. Commentarii olim Paratitla dicti; nunc demum in Academia Duacena ad correctissima exemplaria accurate recogniti, et offensiva doctrina expurgati*, Moguntiae [Colonia?], Excudebat Balthasarus Lippius, sumptibus Antonii Hierati 1608; rispetto alle indicazioni di Guanzelli si possono notare differenze, ma per il momento si sa veramente poco dell'attività censoria a Douai agli inizi del Seicento; dopo quella del 1608 furono effettuate diverse altre ristampe nei decenni seguenti, a riprova del successo di mercato che la versione corretta dell'opera aveva ottenuto (in parallelo con le edizioni integre, magari con aggiunte di Vinnen o Bachoff von Echt).

pressa sembra invece la vicenda dei commentari alle *Institutiones*, testo che aveva avuto senz'altro minore fortuna commerciale rispetto ai *Paratitla*: l'edizione padovana del 1687 si presenta decisamente molto curata, con vari testi introduttivi e diverse integrazioni tra cui alcune esemplate da un'edizione tarda di area riformata (ricorre infatti, abbastanza insolitamente, il riferimento al trattato di Bèze sul divorzio), ma anche in questa circostanza i pochi passi indicati ottant'anni prima da Guanzelli sono disciplinatamente tralasciati (226). In entrambi i casi non vi è menzione né del fatto che l'autore era all'indice, né degli interventi di correzione effettuati.

A fronte della vera e propria inondazione dei commentari di Schneidewein, nel Seicento la produzione italiana del libro giuridico rivolto al pubblico degli *studia* (e non solo a questo) si connota per sporadiche apparizioni di testi che, invece, al di là delle Alpi avevano caratterizzato un'epoca (227).

Di tali differenze poteva dare conto agli inizi del Settecento van Espen, quando osservò che i divieti romani erano di scarsa efficacia nel Belgio cattolico:

Quis enim inter iuris-consultos aut iuris studiosos scrupulo angitur aut cui scrupulus movetur dum passim legunt commentaria Ioannis Schneidewini ad Institutiones Iustiniani; commentaria Francisci de Amaya in tres posteriores libros Codicis; commentaria Donelli Eucleati; opera Andreae Corvini, Matthaei Wesembecii, aliosque libros quamplurimos Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos (228).

Anche nella penisola iberica, dove pure si avevano a disposizione strumenti di espurgazione più aggiornati rispetto all'Italia, non

---

(226) M. WESENBECK, *In Pandectas iuris civilis et Codicis Iustinianei libros commentarii, olim Paratitla dicti*, Patavii, typis Pauli Frambotti, 1658 (ho scritto "almeno" perché il controllo è stato fatto solo sulle parti indicate da Guanzelli; ID., *Commentarius in Institutionum iuris libros quatuor*, Patavii, ex Typographia Seminarii, opera Augustini Candiani, 1687 (per Bèze cfr. ad esempio pp. 49, 51).

(227) OJB, pp. X-XII.

(228) VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum*, cit., p. 173: gli autori citati da van Espen risultano tutti negli indici romani tranne Corvinus che compare invece in forma molto blanda negli spagnoli: in quello del 1707, ad esempio, per lo *Ius canonicum, per aphorismos explicatum* è annotato: "permittitur cum nota Auctoris damnati".

sembrano registrarsi edizioni locali di autori come Schneidewein o Wesenbeck e, se circolarono, ciò avvenne sulla base della produzione continentale. Non ultimo motivo di ciò è da ricercare nel fatto che l'edizione curata dai censori di Douai aveva visto la luce più e più volte tra Colonia e Anversa (229).

#### 4. “*Quelli diavoli di Ginevra*”.

Le parole citate nel titolo di questo paragrafo furono scritte in una lettera di Laurent Arnaud e Pierre Borde indirizzata nel 1670 ad Antonio Magliabechi — con un misto di disprezzo per gli “eretici” e di timoroso rancore per le capacità imprenditoriali dei loro concorrenti (230). E sono utili per presentare alcune considerazioni in tema di pratiche commerciali da parte di un significativo gruppo di editori nel panorama del mercato del libro giuridico.

Quando si tratta di editoria ginevrina il primo accostamento che viene spontaneo fare è quello con la “propaganda” militante in ambito religioso, soprattutto per il periodo cinquecentesco; non è un caso che questa immagine possa vedersi riflessa in diversi documenti inquisitoriali, a partire dall'elenco pubblicato in appendice all'indice del 1558-1559 dove sono segnalati quegli editori di cui era proibito *in toto* qualsiasi libro (231). L'elenco fu successivamente lasciato cadere, ma non fu mai dimenticato il pericolo rappresentato dal fatto che l'Europa centro-settentrionale era tutta una fucina di libri dei più diversi generi, verso i quali era necessaria una vigilanza particolare. Ciò risulta inequivocabile nelle parole, ad esempio, di Possevino:

---

(229) Le edizioni corrette in *Academia duacena* furono stampate tra il 1608 e il 1650-1651. Per gli indici espurgatori spagnoli cfr. *supra* nota 37; a partire da quello del 1632 furono aggiunte per Wesenbeck correzioni all'*Utriusque iuris oeconomia* e ai *Commentaria in tertium librum codicis*, mentre del tutto permessi risultano i *Responsa et tractatus* e il *De pactis*.

(230) “Pregando V.S. di agradire quelli pochi libri che vanno gratis, e si bene non sono di molta consideratione, per la loro grandaria quelli diavoli di Ginevra gli vendono a prezzi eccessivi”; in un'altra così rispondevano alle lamentele di Magliabechi sui prezzi di certi libri: “gli havemo fatto venire espressamente di Ginevra con protestacione di non haverli messo in factura sino l'istesso che noi gli hanno fatto pagare quelli infami Heretici, li quali non havendo fede per il Signore Dio non è maraviglia non l'habbiamo con gli huomini” (USSIA, *Carteggio Magliabechi*, cit., pp. 34-35, 153).

(231) ILI VIII, pp. 786.

*quidquid* Genevae, Basileae, Vittembergae, Lipsiae, Rostochii [...] ceterisque in civitatibus haereticis [...] datum est typis, suspectissimum esse debet, Indexque prohibitorum [...] librorum habendus ad manus <sup>(232)</sup>.

*Quidquid*: non è il solo libro religioso a suscitare allarme, ma tutti i libri, e la prima città ricordata è proprio Ginevra <sup>(233)</sup>. D'altra parte Ginevra si specializzò poi nella produzione e distribuzione di libri "curiosi", fossero edizioni non espurgate delle *Storie* di Guicciardini (o lo stesso Petrarca), i *pamphlets* del periodo dell'Interdetto o le opere di Sarpi, e poi Machiavelli <sup>(234)</sup>. Né si possono dimenticare le edizioni di Bodin o di Montaigne (variamente censurate e/o contraffatte) <sup>(235)</sup>. Ma ovviamente una manifattura come quella ginevrina non poteva basarsi solo su questi prodotti, certamente richiesti; aveva bisogno di un mercato ben più ampio.

Come è noto da tempo, gli editori e i tipografi della città di Calvino e Bèze avevano rapidamente sviluppato un'attività in

---

<sup>(232)</sup> POSSEVINO, *Bibliotheca*, cit., 1593, I, p. 82 (corsivo mio); e cfr. *supra* testo corrispondente a nota 59.

<sup>(233)</sup> È senz'altro interessante ricordare come Possevino segnali la probabile origine ginevrina di un'edizione del *De bello gallico* (Lugduni, apud Bartholomaeum Vincentium, 1574) curata da Hotman, "quae primo Lugduni prodiit (si tamen Lugduni; nam typi, papyrus et alia quae mox annotavimus sapiunt Genevam)" (*Bibliotheca*, 1593, II, p. 231); cfr. GLN 6476: "Stoer obtient l'autorisation d'imprimer ce texte le 5 novembre 1573 [...] Est-il réellement l'imprimeur choisi par Barthélemy Vincent?".

<sup>(234)</sup> BINGEN, *Philautone*, cit., *passim*; G. BONNANT, *Les impressions genevoises au XVII<sup>e</sup> siècle de l'édition dite de la « testina » des oeuvres de Machiavel*, in « Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari », V (1965), pp. 83-89; ID., *Les éditions genevoises de Paolo Sarpi au XVII<sup>e</sup> et au XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Genève et l'Italie*, ed. L. MONNIER, Genève, Droz, 1969, pp. 201-227; D.E. RHODES, *Fra Paolo Sarpi e la Historia della Sacra Inquisitione*, in « La Bibliofilia », XCIX (1997), pp. 39-45; S. GARCIA, *Ginevra, fulcro della diffusione dell'opera di fra Paolo Sarpi nella prima metà del XVII secolo*, in « Rivista storica italiana », 114 (2002), pp. 1003-1018; INFELISE, *Ricerche sulla fortuna editoriale di Paolo Sarpi (1619-1799)*, cit.

<sup>(235)</sup> C. MÜLLER, *L'édition subreptice des Six livres de la République de Jean Bodin [Genève, 1577]. Sa genèse et son influence*, in « Quarendo », 10, (1980), pp. 211-235; R.A. SAYCE-D. MASKELL, *A Descriptive Bibliography of Montaigne's Essais 1580-1700*, London, The Bibliographical Society, 1983, pp. 21-24; Ph. DESAN, *Montaigne dans tous ses états*, Fasano, Schena, 2001, pp. 234-246; ID., *Les éditions des Essais avec des adresses néerlandaises aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, in *Montaigne and the Low Countries (1580-1700)*, ed. P.J. SMITH-K.A.E. ENENKEL, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 327-356.

competizione-collaborazione con Lione: vi erano correnti di uomini e di materiali nei due sensi, sia perché gli imprenditori francesi trovavano più conveniente produrre libri sulle rive del Lemano, sia perché dalla città svizzera vi era un flusso di opere con l'indicazione topica di Lione "afin qu' elles puissent avoir cours en Italie, en Espagne" (236). Dal contesto del documento citato emerge che si trattava di opere che avrebbero potuto circolare liberamente anche nei paesi dell'Europa mediterranea se non avessero portato il marchio della "città proibita"; e in effetti se si consulta la bibliografia delle edizioni del Cinquecento coordinata da J.-F. Gilmont, si può toccare con mano quanto numerose siano state le edizioni ginevrine distribuite con l'indicazione di Lione (per iniziativa sia francese sia svizzera) (237). Dalla fine del sedicesimo secolo si affermarono nuove indicazioni topiche quali *Coloniae / Aureliae Allobrogum* (e altre ancora) tanto che nel 1611 ciò fu formalmente concesso da Luigi XIII, menzionando specificatamente i libri di diritto e medicina (a differenza di quelli di argomento religioso, che avrebbero invece dovuto portare l'indicazione di Ginevra "n'ayant tels livres cours

---

(236) BAUDRIER VII p. 241 (documento del 1588); il tema è ben noto fin dallo studio sempre utile, benché datato, di E.H. GAULLIEUR, *Études sur la typographie genevoise du XVe au XIXe siècles et sur l'introduction de l'imprimerie en Suisse*, Genève 1855 [cito dal volume edito separatamente; già in « Bulletin de l'Institut national genevois », 2 (1855), pp. 33-292]; cfr. inoltre E. DROZ, *Fausse adresses typographiques*, in « Bibliothèque d'humanisme et renaissance », 23 (1961), pp. 138-152, 379-391, 572-591; BONNANT, *Le livre genevois*, cit.; P.F. GEISENDORF, *Lyon et Genève du XVI au XVIII siècle: les foires d'imprimerie*, in « Cahiers d'histoire », V (1960), pp. 65-76; R. GASCON, *Grand commerce et vie urbaine au XVI<sup>e</sup> siècle. Lyon et ses marchands*, Paris-La Haye, Mouton, 1971, II, pp. 630-631; C. SANTSCHI, *La censure à Genève au XVII<sup>e</sup> siècle. De l'escalade à la révocation de l'édit de Nantes*, Genève, Tribune, 1978; tra i contributi più recenti: MACLEAN, *Learning and the Market Place*, cit., p. 227 e ss.; I. JOSTOCK, *La censure négociée. Le contrôle du livre à Genève 1560-1625*, Genève, Droz, 2007; A. DUBOIS, *Les échanges de livres entre Genève et Anvers lors des foires de Francfort: l'exemple de Jacob Stoer et de la firme plantinienne*, in « Bibliologia », 3 (2008), pp. 55-106.

(237) Cfr. GLN. Per una valutazione più approfondita di questa forma di collaborazione-competizione sarebbe necessario poter distinguere quanto era fisicamente prodotto a Ginevra, su committenza lionese, da quanto era distribuito con l'indicazione di Lione da parte di imprenditori ginevrini, per ovviare a impedimenti censori: diverso è infatti il "soggetto" (sia dal punto di vista ideativo sia economico). Si veda ora A. DUBOIS, *Imprimerie et librairie entre Lyon et Genève (1560-1610). L'exemple de Jacob Stoer*, in « Bibliothèque de l'École de chartes », 168 (2010), in corso di stampa.

qu'entre ceux de leur creance et profession”) (238). Tale pratica era ancora in auge nella seconda metà del '700, perché, come ricordava François Grasset, “nos maisons de Genève et Lausanne mettent toujours au bas des pages de titre Coloniae Allobrogum, car sans ces mots, quelque bon que fût le livre, il ne se vendroit sûrement pas en Espagne” (239).

Non va dimenticato che a Ginevra operava al contempo una forma di censura nei confronti di testi che potessero anche lontanamente richiamare le tradizioni “papistiche”, fossero volumi di teologia o diritto canonico: nel 1574, ad esempio, si autorizza Jacob Stoer a stampare la *Repetitio* di Benoît “à condition de ne pas indiquer le lieu d'impression” (240). Le edizioni del *corpus* canonistico furono preparate da editori ginevrini (che come adesso si vedrà avevano individuato un preciso e promettente settore di mercato), ma sempre ricorrendo ad indicazioni tipografiche di comodo e suscitando in più occasioni lamentele e interventi repressivi da parte della compagnia dei pastori: questi, in un'occasione, osservarono che le decretali “sont pleines de doctrine fausse et diabolique, notamment en ce qu'elles abolissent toute la puissance et souveraineté des magistrats pour l'attribuer au Pape” (241).

Tali condizionamenti dettati da preoccupazioni di ortodossia furono progressivamente superati ed ebbero comunque una valenza e un'applicazione decisamente differente da quanto avveniva, ad esempio, in Italia: si consideri che perfino opere di Bellarmino come le *Institutiones linguae hebraicae* (e, sembra, sezioni delle *Controversiae*) furono pubblicate a partire almeno dal 1609, così come avven-

(238) I. JOSTOCK, *Segeln unter falschen Flagge: Genfer Druckortangaben im konfessionellen Zeitalter, ca. 1550-1625*, in « Gutenberg-Jahrbuch », 77 (2002), pp. 176-187; già Enrico IV aveva dato il suo assenso a questa pratica.

(239) B. LESCAZE, *Commerce d'assortiment et livres interdits: Genève*, in R. CHARTIER-H.-J. MARTIN (dir.), *Histoire de l'édition française. II: Le livre triomphant 1660-1830*, Paris, Fayard, 1990, pp. 327-328.

(240) GLN 2568: dovrebbe trattarsi dell'edizione che circolò con l'indicazione “Lugduni apud Bartholomæum Vincentium, 1575”, riemessa nel 1582 (GLN 6703); cfr. JOSTOCK, *La censure*, cit., p. 276.

(241) BONNANT, *Le livre genevois*, cit., pp. 95-96; JOSTOCK, *La censure*, cit., p. 290.

ne per le *Metaphysicae disputationes* di Suárez <sup>(242)</sup>. A questo proposito gli episodi più conosciuti di conflitti (all'interno della città e tra gli imprenditori ginevrini e quelli lionesi) sono relativi alla pubblicazione del *Corpus iuris canonici* e della *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino <sup>(243)</sup>.

Il caso della *Summa* stampata nel 1624 è interessante per due aspetti. In primo luogo perché porta direttamente all'interno di una prassi estremamente frequente, vale a dire quella della falsificazione-contraffazione dei dati editoriali; gli esemplari a me noti riportano la data topica di Anversa e indicazioni editoriali varie: “sumptibus Viduae & Haeredum Petri de la Roviere” (veritiera) e “apud Baptistam Bellagambam” (falsa); il ricorso a nomi di editori scomparsi o di comodo, come adesso si vedrà, non fu ovviamente limitato a questo caso <sup>(244)</sup>. In secondo luogo perché la *querelle* che opponeva lionesi e ginevrini portò nel 1625 alla stesura di un singolare doppio elenco di testi su ciascuno dei quali i contendenti pretendevano in qualche modo un'esclusiva <sup>(245)</sup>.

Tra i libri menzionati dai lionesi uno può essere considerato paradigmatico per meglio comprendere le pratiche editoriali-commerciali degli imprenditori ginevrini: si tratta delle *Concordantiae Bibliorum Utriusque Testamenti* curate da Frans Lucas, edite più volte a Lione ed Anversa; nel 1620 furono ristampate a Ginevra e di questa edizione si conoscono almeno sei emissioni differenti; la più “curiosa” è quella che porta l'indicazione “Genevae Apud Ioannem

<sup>(242)</sup> Per le *Institutiones* di Bellarmino: Aureliae Allobrogum, apud Franciscum Fabrum 1609; e poi Coloniae Allobrogum, Apud Petrum de la Roviere, 1616 (e anche Iohannes Pratenensis 1616); e poi ancora 1618, 1619 con alternanza/collaborazione di Rovièr e le Fèvre; per le *Controversiae*, annunciate nei cataloghi della fiera di Francoforte, cfr. JOSTOCK, *La censure*, cit., p. 295; per le edizioni di Suárez del 1608 e 1614 cfr. *infra* nota 278, Coloniae Allobrogum, Apud Philippum Gamonet, 1639.

<sup>(243)</sup> GAULLIEUR, *Études sur la typographie genevoise*, cit., pp. 202-203; JOSTOCK, *La censure*, cit., pp. 286 e ss., 310 e ss.; P.B. HODEL, *Une édition genevoise controversée de la Somme de théologie de Saint Thomas d'Aquin*, in « Archivum Fratrum Praedicatorum », LXXVI (2006), pp. 157-170.

<sup>(244)</sup> L'editore Bellagamba fu attivo come editore a Bologna fin verso il 1613.

<sup>(245)</sup> Pubblicato dapprima da GAULLIEUR, *Études sur la typographie genevoise*, cit., p. 202-203, è stato ripreso, con aggiunte, da HODEL, *Une édition genevoise*, p. 166 nota. Va ricordato che alla trattative da parte ginevrina parteciparono Jacques Godefroy e Samuel Crespin.

Keerbergium”, cui fu sovrastampato in un secondo momento “Antverpiae”, mentre nelle altre sono presenti dati differenti che informano sui molteplici editori impegnati in questa stampa; almeno uno (Helvidius) sembra piuttosto un nome fittizio <sup>(246)</sup>. Solo un’eventuale documentazione archivistica potrà dirci se la presenza del nome di Keerberghen (allora vivente e attivo) indichi una partecipazione dell’editore di Anversa all’edizione, o non sia uno dei mezzi di penetrazione nel mercato cattolico (visto che già nel 1612 vi era stata una precedente stampa ginevrina della stessa opera che circolò pure sotto la paternità editoriale di Keerberghen) <sup>(247)</sup>.

Oltre alle citate *Concordantiae*, alla *Summa theologiae* e a diverse edizioni del *Corpus iuris civilis* e di quello canonistico, il doppio elenco del 1625 indica anche un certo numero di testi giuridici su cui ciascuna delle parti avrebbe voluto avere mano libera: tra quelli segnalati dai lionesi non si può fare a meno di notare che si tratta molto spesso di testi pubblicati pure a Ginevra da qualche tempo (Mynsinger, Guy Pape, Bohier, Chasseneux, Grégoire, Borcholten), mentre tra quelli della controparte spiccano il *De praesumptionibus* di Menochio e il *De coniecturis* di Mantica (due testi che avevano visto fino ad allora numerosissime edizioni in Italia e non solo in Italia), le opere di Antoine Favre (un *best-seller* dei ginevrini) e la raccolta degli *arrests* di Papon. Relativamente pochi titoli, insomma, ma che, sommati a quelli elencati dai lionesi, costituiscono un ulteriore sintomo di un complessivo riorientamento culturale-commerciale nell’ambito dell’editoria giuridica da parte della città svizzera.

---

<sup>(246)</sup> L’emissione con la sovrastampa è conservata in BNN 2.C.20; ve ne sono altre in cui *Genevae* è del tutto assente (raschiato? non impresso?) e si legge solo *Antverpiae* (Biblioteca Nazionale Braidense Milano; Biblioteca Nazionale Torino); altre emissioni con frontespizi parzialmente ricomposti: Coloniae, apud Antonium Helvidium; Francofurti, in Officina Samuelis Crispini; Genevae in Officina Samuelis Crispini; Genevae sumptibus Matthaei Berjon; su Helvidius cfr. *infra* nota 276.

<sup>(247)</sup> *Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti*, Aureliae Allobrogum, Prostant in Officina Sam. Crispini, 1612; Antverpiae, apud Ioannem Keerberg., 1612; dagli OPAC risulta anche un’edizione Lugduni, Apud Heredes Guliel. Rouillii, che riporta lo stesso errore di data del frontespizio (M. VIC. XII) e che fa sospettare una comune origine. Su altri episodi di collaborazione con Anversa cfr. JOSTOCK, *La censure*, cit., pp. 32, 283-284.

In questi elenchi mancano, ad esempio, due autori che nel periodo cinquecentesco avevano senz'altro connotato la produzione ginevrina in tale settore: Hotman e du Moulin. La monumentale pubblicazione delle opere giuridiche di Hotman, curata da Jacques Lect e pubblicata nel 1599-1600, pare chiudere un'epoca <sup>(248)</sup>. Per il giurista parigino vi sarà ancora qualche ristampa dei *Commentarii*, secondo l'edizione curata da Denys Godefroy nel 1596, ma poi pure il suo nome sembra scomparire dall'orizzonte delle tipografie di Ginevra <sup>(249)</sup>. Anche nel campo del variegato mondo dell'umanesimo giuridico la pubblicazione delle opere di Le Douaren e Cujas si colloca più o meno nello stesso periodo <sup>(250)</sup>. Certo il *Corpus iuris civilis* (sia prima con la glossa sia poi in edizioni "economiche" del solo testo) resterà un titolo sempre presente, ma il *Thesaurus* di Brederode non ebbe seguito dopo il 1585 <sup>(251)</sup>. Curiosamente solo da parte dei ginevrini viene fatta menzione di un testo specificata-

---

<sup>(248)</sup> F. HOTMAN, *Operum tomus primus (-tertius)*, Genevae, sumptib. haered. Eust. Vignon, & Iacobi Stoer 1599-1600 (vi sono emissioni con l'indicazione di Lione o senza indicazione di luogo).

<sup>(249)</sup> C. DU MOULIN, *Commentarii in Parisienses [...] consuetudines*, Coloniae Allobrogum, Excudebat Esaias Le Preux, 1613; Genevae, Apud Ioannem Le Preux, 1615. Dell'edizione del 1596 esistono due emissioni che non trassero in inganno i censori italiani: nel maggio 1597 da Roma si scriveva a Napoli che "si ha nuova che l'anno 1596 in Geneva Giovanni Lepreuz habbia stampate le Consuetudini Parisiensi con li commentari di Carlo Molineo senza nessuna espurgatione, anzi con aggiuntione di altri errori, dicendo con falsa inscrizione che siano state stampate in Parigi et che due balle di questi libri siano state mandate costà in Napoli" (dovrebbe trattarsi dell'edizione pubblicata da "Jean Le Preux, libraire parisien" GLN 3866). E da Napoli si informava Roma che erano state intercettate altre copie della stessa opera apparentemente stampata a Lione "e si giudica solo il primo foglio sia stampato in Leone [!] e tutto'l volume in Ginevra" (SCARAMELLA, *Le lettere*, cit., p. 227; ACDF, *Index* III/3, c. 203; da identificare con l'emissione "Lugduni, In Officina Barthol. Vincentii, 1596"; di Vincent sono note le relazioni con l'editoria ginevrina).

<sup>(250)</sup> F. LE DOUAREN, *Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt opera*, Aureliae Allobrogum, excudebat Petrus de la Roviere, 1608; J. CUJAS, *Opera*, Genevae, Apud Philippum Albert & Alex. Pernet, 1609.

<sup>(251)</sup> P.C. BREDERODE, *Thesaurus dictionum et sententiarum iuris civilis*, Genevae, Apud Eustathion Vignon, 1585 (Lugduni, in Officina q. Philip. Tinghi, apud Simphorianum Beraud et Stephanum Michaëlem, 1585; GLN 3101-3102); sull'ambiente cfr. Jacques Godefroy (1587-1652) et l'humanisme juridique a Genève, ed. B. SCHMIDLIN - A. DUFOUR, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1991.

mente indirizzato al mercato “francese” (il *Recueil d'arrestz notables des cours souveraines de France* di Jean Papon, più volte pubblicato fino ad allora tra Parigi, Ginevra e Lione); mentre nulla si dice di significative iniziative editoriali di quei primi decenni del Seicento come il *Code Henry* di Thomas Cormier o il *Code des décisions forenses* di Pierre des Brosses (per non parlare di edizioni di Loyseau o Imbert) <sup>(252)</sup>.

Presenze e assenze dei due elenchi contrapposti palesano chiaramente l'intreccio tra cambiamenti culturali e la percezione delle potenzialità di due segmenti del mercato decisamente trainanti: il mondo delle professioni e quello degli *studia* (o comunque della formazione degli operatori del diritto).

L'edizione della quattrocentesca *Practica* di Giovanni Pietro Ferrari, curata da Innocent Gentillet e pubblicata solo nel 1594, poteva rispondere a due motivazioni differenti: immettere sul mercato un testo posto all'indice, e al contempo intercettare una non spenta attenzione per questo classico; non è quindi un caso che fosse ripubblicato nei decenni successivi, tenendo conto delle nuove aggiunte che erano state apportate in Italia, ma “restaurando” anche il testo delle parti omesse (e quindi è da considerare che ad un'iniziativa del genere dovettero collaborare professionisti ben aggiornati sulle vicende editoriali della *practica papiensis*) <sup>(253)</sup>.

---

<sup>(252)</sup> L'opera di Cormier era stata pubblicata dapprima in versione latina, in coedizione, da Jacques Chouet e Samuel Crespin (e ne fu preparata un'emissione con l'indicazione di un terzo committente, Cardon: *Henrici IIII codex iuris civilis Romani*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1602); successivamente, nel 1603, vide la luce la versione francese per la quale Jean Arnaud aveva ottenuto un privilegio decennale e fu nuovamente ristampata sempre a Ginevra nel 1608-1609 (Arnaud), 1613 (Marceau e Pernet), 1618 (Chouet). L'opera di Pierre des Brosses (o de la Brosse) edita nel 1613 e nel 1618 è senz'altro significativa per l'incontro tra la giurisprudenza delle corti sovrane e un esperto di diritto romano; si veda infatti la sua collaborazione all'edizione del *Corpus iuris civilis* fatta da Godefroy (Lugduni 1589) con il *Thesaurus accursianus* e le *Remissiones*; des Brosses vi utilizzò ampiamente l'opera di M. A. DEL RÍO, *Ex miscellaneorum scriptoribus [...] Iuris civilis interpretatio*, Parisiis, apud Michaellem Somnium, 1580, di cui poi curò un'edizione ampliata pubblicata a Ginevra (F. le Fèvre, 1590 e le Fèvre e S. Crespin, 1606).

<sup>(253)</sup> *Praxis aurea*, Genevae, Haeredes Eustathii Vignon, 1594; *Praxis aurea* [...] *Accesserunt Francisci Curtii, Bernardini Landriani, Ioannis Antonii Masueri et Theodori Medae annotationes*, Coloniae Allobrogum, Apud Petrum & Iacobum Chouet, 1618; *Id.*, s.l., ex typographia Iacobi Stoer, 1626.

Interessi professionali e interessi culturali si coniugano nella pubblicazione delle opere di Antoine Favre: a curare le prime edizioni è François le Fèvre (lo stesso che, emigrato da Lione, aveva edito insieme a Stoer le *Controversiae* di Vázquez de Menchaca), ma poi numerosi altri si impegnarono nella stampa e ristampa dei libri del magistrato savoiardo (i Crespin, gli Chouet, gli eredi di Pierre de la Rovière solo per ricordare i più attivi nella prima metà del Seicento); e ciò avvenne nonostante l'acre *pamphlet* che Lect aveva scritto contro di lui. Un successo, quello di Favre, che distingue nettamente Ginevra (e Lione) rispetto all'editoria italiana che in tale periodo sembra restare indifferente nei riguardi di questo prolificissimo autore e/o subisce la concorrenza d'oltralpe <sup>(254)</sup>.

In modo dapprima quasi timido e poi, invece, sempre più dinamico e aggressivo, un gruppo di editori ginevrini si lancia nella produzione di libri più connotati secondo lo stile del cosiddetto "tardo diritto comune" (e con alcune peculiarità per i prodotti che avrebbero potuto avere come mercato di elezione quello italo-spagnolo) <sup>(255)</sup>. Ripubblicare le *Decisiones* di Nicolas Bohier, il *Tractatus de alimentis* di Giovanni Pietro Sordi o le opere di Francesco Mantica (cardinale di Santa Romana Chiesa), ad esempio, non aveva alcun particolare significato se non quello di collocarsi su di uno scenario internazionale in cui competere con editori italiani, francesi, tedeschi. L'unica accortezza, se così si può dire, era presentare frontespizi che non creassero sospetti quando le merci arrivavano nelle dogane italiane o iberiche; così si riscontra la prima, più nota (e già ricordata) precauzione di modificare il luogo di stampa: invece che Ginevra, abbiamo "Coloniae Allobrogum", "Sancti Gervasii", etc. Il fatto era ben noto alle autorità centrali

---

<sup>(254)</sup> L'opuscolo di Lect (*Adversus codicis fabriani [...] praescriptionum theologiarum libri duo*, Aureliae Allobrogum, Petrus de la Rovière, 1607) era stato così annunciato nel catalogo della fiera autunnale di Francoforte del 1607: Aureliae Allobrogum, apud Bartholomaeum Vincent, di cui però non si sono rintracciati esemplari; per le edizioni italiane di Favre cfr. OJB 1970-1972.

<sup>(255)</sup> Considerazioni generali ancora valide in BONNANT, *Le livre genevois*, cit., anche se non particolarmente precise per quanto riguarda la periodizzazione; nella prima metà del Seicento gli editori più attivi in questo settore sono Philippe Albert, Matthieu Berjon, Étienne Gamonet, Samuel e Jacques Crespin, Pierre de la Rovière (e poi i suoi eredi); a un livello inferiore si collocano Paul Marceau e Pierre Aubert.

romane che infatti si preoccupavano del fenomeno soprattutto quando si trattava di testi religiosi:

da alcuni mesi in qua si stampano in Ginevra libri di diverse professioni et particolarmente della Sacra Scrittura et de' Santi padri con l'istessi caratteri, carta e forma come si stampano in Lione, Parigi Anversa et altre città de' cattolici, ponendo in principio dei libri nomi de stampatori et città cattoliche <sup>(256)</sup>.

Quando nel 1620 Pierre Aubert pubblica le *Decisiones rotae romanae* di Mantica, commercializza il volume con almeno tre indicazioni differenti: “Coloniae Allobrogum, e typographia Petri Auberti”; “Genevae, apud Ioannem Bellagambam”; “Augustae Taurinorum, apud Ioannem Bellagambam” <sup>(257)</sup>. Il ricorso ad un nome finto ma verisimile come quello del (defunto) Bellagamba sembra essere stato escogitato per la prima volta da Philippe Albert nel 1616 nello stampare l'opera di un altro autore “papista”, ma finito per diversi motivi all'indice, vale a dire il *De iurisdictione* di Giacomo Antonio Marta: pure in questo caso si riscontrano plurime paternità editoriali (“Avenionae, apud Philippum Albertum”; “Avenionae, apud Ioan. Baptistam Bellagambam”; “Coloniae Allobrogum, apud Ioan. Baptistam Bellagambam”) <sup>(258)</sup>. L'operazione deve avere riscosso successo, tanto che il volume *in folio* fu ristampato dopo quattro anni, seguendo il modulo ormai rodato in precedenza <sup>(259)</sup>.

In effetti Albert era già ricorso alla contraffazione editoriale,

---

<sup>(256)</sup> Così in una circolare dell'Inquisizione del 1611 (ROTONDÒ, *Nuovi documenti*, cit., p. 191).

<sup>(257)</sup> OJB 3042.

<sup>(258)</sup> OJB 3145-6; Lipenius ricorda anche un esemplare con l'indicazione di Anversa, ma per il momento non è stato identificato (*Bibliotheca realis iuridica*, Lipsiae, apud Ioannem Wendlerum, 1757, I, p. 434).

<sup>(259)</sup> Coloniae Allobrogum, apud Philippum Albertum, 1620; Genevae, apud Philippum Albertum; Lugduni, apud Philippum Albertum; Augustae Taurinorum, apud Ioan. Baptistam Bellagambam (OJB 3148). La storia non finisce con questa edizione: ne esiste anche un'altra che riporta *Avenione* [!], *apud Ioan. Baptistam Bellagambam*, 1620, ma credo che si tratti di un'emissione “pre-datata” dell'edizione del 1669, da cui si distingue solo per la data (OJB 3149-50, 3170-71); l'impostazione tipografica fa ipotizzare una produzione dei de Tournes, adusi anch'essi a questi *escamotages* (cfr. note 269, 270 e 302).

mettendo sul mercato (sia con il proprio nome sia con quello di Bellagamba) edizioni di diversi giuristi italiani (Antonini, Pacifici, Pasquali) e così farà ancora anche dopo il 1620 (Carocci, Graziani) <sup>(260)</sup>. L'interesse per questo tipo di produzione e l'individuazione di un vasto e preciso bacino di potenziali acquirenti lo spinse anche a falsificazioni più "mirate": non si trova solo quindi il binomio Torino-Bellagamba, ma anche altri nomi di editori (di fantasia — *Lorgetus, Castellanus* — oppure di recente scomparsi: il napoletano Tarquinio Longo) e con l'indicazione di ulteriori luoghi di stampa (Napoli, ad esempio); il che diventa ancora più significativo nel caso delle opere di Giovanni Luigi Riccio, giurista, consultore e vicario della curia napoletana, di cui Albert riprese con grande tempestività numerosi titoli subito dopo le prime edizioni, a partire dal 1617 <sup>(261)</sup>.

Non si trattava di soli giuristi italiani né solo di Albert: nel 1610 Crespin aveva pubblicato un ponderoso trattato di Jerónimo González distribuendolo sia con il proprio nome sia con quello di *Helvidius* (un altro "pseudonimo" che copriva iniziative di editori

---

<sup>(260)</sup> M. ANTONINI, *Variae practicablem rerum resolutiones*, Augustae Taurinorum, apud Ioan. Baptist. Bellagambam, 1619; Pacifici (OJB 3762); Pasquali (OJB 3842); Carocci: Neapoli, apud Iohannem Baptistam Bellagambam 1621 (OJB 1183); S. GRAZIANI, *Decisiones rotae provinciae Marchiae*, Coloniae Allobrogum, apud Ioannem Baptist. Bellagamba, 1622.

<sup>(261)</sup> *Collectanea decisionum* [...] *In quatuor partes distincta*, Coloniae Allobrogum, apud Philippum Albert, 1617; *Collectanea decisionum* [...] *Pars quinta*, Augustae Taurinorum, apud Christophorum Lorgetum, 1619 (OJB 4398); *Praxis rerum fori ecclesiastici, et variae decisiones nedum curiae archiepiscopalis Neapolit.*, Augustae Taurinorum, apud Christophorum Lorgetum, 1619 (OJB 4399; distribuita anche come: Francofurti, In Officina Petri & Iacobi Chouet, 1619, era stata annunciata nel catalogo autunnale della fiera di Francoforte come: *Lugduni apud Philippum Bellagamba*); *Decisionum Curiae archiepiscopalis Neapolitanae*, [...] *pars secunda*, Neapoli, Ex typographia Tarquinii Longhi 1620 [= Coloniae Allobrogum, apud Philippum Albert] (OJB 4403); *Praxis aurea et quotidiana rerum fori ecclesiastici*, Neapoli, apud Iohannem Baptistam Bellagambam, 1621 (OJB 4405); *Decisionum Curiae archiepiscopalis Neapolitanae*, Coloniae Allobrogum, apud Iacobum Castellatum, 1625 (ovviamente questo elenco come altri qui riportati è solo indicativo, e non ha certo pretese di completezza). Su Riccio cfr. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali*, cit., III, pp. 104-107; su Longo cfr. MANZI, *La tipografia napoletana nel '500*, cit. Un'altra opera commercializzata sotto nome di Bellagamba è N. GARCÍA, *Tractatus de beneficiis*, Augustae Taurinorum, apud Albertum de Bellagamba, 1618 = Genevae, apud Philippum Albertum (OJB 2268).

differenti) <sup>(262)</sup>. L'opera deve aver avuto successo, perché nonostante un'altra edizione romana del 1611, nel 1615 si mettono all'opera, in concorrenza, due editori di rilievo: Samuel Crespin la distribuisce con almeno una doppia indicazione (Crespin/Helvidius) <sup>(263)</sup>; non è da meno Philippe Albert: vi sono due impressioni parzialmente differenti, con indicazioni editoriali plurime <sup>(264)</sup>. Di queste la più intrigante è senz'altro quella che riporta "Lugduni apud Bartholomaeum Chassanaeum": Albert ha utilizzato il nome di un illustre giurista francese (defunto da decenni) e la marca d'un prestigioso editore lionese: Guillaume Rouillé <sup>(265)</sup>.

La competizione tra editori ginevrini e le potenzialità del mercato risultano evidenti se si considera che di lì a pochi anni (nel 1629) una fortunata opera di Menochio, il *De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione* è prodotta in contemporanea da due gruppi editoriali: da una parte Philippe Albert, dall'altra de Tournes e de la Pierre, i quali la distribuiscono con date topiche multiple (Genevae, Lugduni, Coloniae Agrippinae).

La vicenda delle citate edizioni-emissioni del trattato di González permette anche una riflessione su di un aspetto particolare della produzione materiale del libro da parte degli imprenditori ginevrini:

---

<sup>(262)</sup> J. GONZÁLEZ, *Dilucidum ac perutile glossema, seu Commentatio ad regulam octavam cancellariae, de reservatione mensium, et alternativa episcoporum*, Francofurti, in officina Samuelis Crispini, 1610; Coloniae, apud Ant. Helvidium, 1610; BONNANT, *Le livre genevois*, cit., p. 14; la prima edizione è Roma 1604 (OJB 2427).

<sup>(263)</sup> Coloniae, apud Franciscum Helvidium; Francofurti, in officina Samuelis Crispini.

<sup>(264)</sup> Evidentemente Albert non doveva aver fatto bene i conti della stampa, perché le diverse emissioni che si possono ascrivere alla sua iniziativa hanno una prima parte eguale, mentre nel finale vi sono differenze di composizione (a incominciare dai fregi utilizzati), quindi si possono individuare (in base agli esemplari esaminati direttamente o in riproduzione): a) Genevae, Apud Philippum Albertum, e Lugduni, apud Bartholomaeum Chassanaeum (BU Pisa e BU Granada); b) s.l., Apud Philippum Albertum, 1615 (Università di Milano).

<sup>(265)</sup> Per la marca cfr. L.C. SILVESTRE, *Marques typographiques*, Paris, Benou et Maulde, 1867, n. 695; BAUDRIER IX, p. 71, n. 15: Albert utilizzò una matrice proveniente da Lione, visto che nella cornice monumentale compare una fenditura presente in diverse edizioni a partire almeno dal 1584: cfr. ad esempio F. LE DOUAREN, *Opera*, Lugduni, apud Guliel. Rouillium, 1584; P. REBUFFI, *Tractatus varii*, Lugduni, apud haeredes Gulielmi Rouillii, 1619 (a meno che anche queste non debbano essere attribuite ad una manifattura ginevrina).

se è vero che alcuni si caratterizzano per una “fedeltà” alla propria marca, non si può non restare colpiti dal fatto che, nei casi qui ricordati (come in moltissimi altri che si tralasciano per motivi di spazio), vi era invece un uso assolutamente “promiscuo” delle marche e dei materiali grafici che ornavano i libri <sup>(266)</sup>. Anche per i ponderosi volumi *in folio* dei trattati giuridici, si possono trovare ora marche usate in contemporanea da editori diversi, ora puri fregi ornamentali impiegati al posto della marca, marche/simboli intensamente utilizzati in passato da editori lionesi (la corona con le gemme, la salamandra sul fuoco), o simboli che potevano richiamare immediatamente una realtà istituzionale “sicura”: per molti trattati ascrivibili ad autori che per nascita appartenevano al variegato mondo dei domini iberici (spagnoli o napoletani che fossero) si utilizza lo stemma del re di Spagna in plurime varianti <sup>(267)</sup>.

Gli esempi sopra riportati rivelano una spiccata attenzione per prodotti destinati *in primis* ad un mercato “cattolico”, ma non solo; l’interesse per la dottrina e la giurisprudenza di “diritto comune” aveva (ovviamente) confini molti più ampi che non fossero solo quelli confessionali; dalla fine del Cinquecento a Ginevra si stampano libri che connotano una parte significativa della cultura giuridica cinque-seicentesca: da Francisco de Amaya a Giulio Claro, da de Ponte a Farinacci, da Juan Pedro Fontanella all’onnipresente Antoine Favre, da Domenico Gaito a Menochio — si è di fronte ad

---

<sup>(266)</sup> La semplice consultazione dell’opera di P. HEITZ, *Genfer Buchdrucker- und Verlegerzeichen im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert*, Strassburg, J.H.E. Heitz, 1908 mostra visivamente come vi fossero marche il cui utilizzo era estremamente diffuso e che differenzia quindi radicalmente questa esperienza rispetto ad altre realtà imprenditoriali, come quella italiana cinquecentesca: si vedano in proposito le considerazioni di P. VENEZIANI, *Le marche tipografiche: problemi di metodologia*, in Associazione Italiana Biblioteche “Bollettino d’informazione”, XXVII (1987), 1, pp. 49-55; Id., *Riutilizzo di marche tipografiche*, in *Riutilizzo di marche tipografiche e altri studi*, Roma, BNCR, 2000 (Quaderni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 8), pp. 5-24.

<sup>(267)</sup> HEITZ, *Genfer Buchdrucker- und Verlegerzeichen*, cit., nn. 63, 125, ma ve ne sono almeno due altre tipologie, e una di queste fu utilizzata da Albert per un testo che difficilmente poteva ricadere sotto la categoria “sudditi spagnoli”: le *Aureae decisiones* del decano della Rota romana e cardinale Séraphin Olivier-Razzali (Coloniae Allobrogum, apud Philippum Albertum, 1615: la prima edizione romana è del 1614: OJB 3732 e ss.).

una reimmissione sul mercato internazionale di testi giudicati appetibili <sup>(268)</sup>.

Gli ultimi due nomi menzionati (Gaito e Menochio) permettono di mettere in evidenza che le pratiche di occultamento dell'origine ginevrina dei libri durarono a lungo e vennero ad incontrarsi con forme di integrazione commerciale che superavano confini confessionali e politici. Negli anni Cinquanta-Ottanta del Seicento si trovano nuove edizioni giuridiche che portano la data topica di Torino e/o nomi di editori piemontesi: Alessandro Federico Cavalleri, Francesco Bosco, Giuseppe Vernoni (mentre gli effettivi editori ginevrini sono de Tournes, Gamonet, Widerhold, Chouet) e i testi sono opere di Gaspare Antonio Tesauo, Fabio Capece Galeota, Menochio, Giovanni Battista Odierna, e raccolte di trattazioni monografiche (come *de tutore*, *de fideiussoribus*, *de beneficio inventarii*) <sup>(269)</sup>.

Le due emissioni del *De beneficio inventarii*, però, presentano un elemento che le differenzia: quella "torinese" non riproduce la dedica ad Antonio Provana (che compariva già nell'edizione del 1612, ripresa nella variante ginevrina), bensì una nuova dedica *ad hoc*, sottoscritta da Francesco Bosco e indirizzata al presidente del Senato di Torino, Giovanni Battista Novarina (nominato appunto nel 1672) <sup>(270)</sup>. Chiaramente un fatto del genere indica che non si era tanto (e solo) di fronte ad un occultamento dell'origine del volume, quanto che, insieme all'iniziativa ginevrina, vi era stata una committenza da parte di Bosco.

Che i de Tournes avessero interlocutori commerciali tra i "librai" italiani diventa un'ipotesi plausibile: si trovano infatti opere di Menochio e Tesauo (stampate a Ginevra nel 1671-1672) che circo-

<sup>(268)</sup> Su questi nomi (e moltissimi altri) aveva già richiamato l'attenzione BONNANT, *Le livre genevois*, cit., sottolineando come si trattasse di una produzione destinata, si potrebbe dire prioritariamente, se non esclusivamente, al mercato europeo e delle colonie iberiche in America latina.

<sup>(269)</sup> Cfr. OJB 2628-9, 3363, 5319-5323, 5518-5520; F. CAPECE GALEOTA, *Responsa fiscalia selectiora*, Coloniae Allobrogum, sumpt. haered. Franc. Boschi et socii bibliopo. Taurinens., 1686 = sumptibus Samuelis de Tournes.

<sup>(270)</sup> Augustae Taurinorum, sumptibus Francisci Bosco, 1672 = Genevae, sumptibus Ioannis Antonii & Samuelis de Tournes, 1672 (OJB 5518; per l'edizione Tarino del 1612 cfr. OJB 5507).

lano altresì con la paternità editoriale di Giuseppe Vernoni (allora ancora attivo), così come l'edizione del 1669 del *De credito* di Giovanni Domenico Gaito fu emessa pure con l'indicazione "Vene-tiis, sumptibus societatis" (271). In effetti si è sopra ricordato un altro caso di un'opera stampata a Venezia e distribuita a Torino da Vernoni (272).

Pratiche del genere, d'altronde, avevano avuto già illustri precedenti nel Cinquecento, quando, ad esempio, seguendo un percorso inverso, l'editore torinese Giovanni Domenico Tarino aveva impresso importanti opere per conto degli eredi Giunta di Lione (273).

Una "cripto-contraffazione" si ha, ad esempio, con la pubblicazione di una raccolta di decisioni della rota romana nel 1673 (ascrivibile ipoteticamente ai de Tournes): la data topica è "Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae", ma sul frontespizio, subito prima dello stemma pontificio, è stampato, in carattere molto piccolo, "iuxta exemplar excusum", per cui di primo acchito l'opera sembra edita a Roma, a meno di non fare attenzione a quella clausoletta e al materiale tipografico utilizzato (274).

(271) Menochio: OJB 3363 (ne esiste anche un'emissione datata 1672); Tesaurus: OJB 5323; Gaito: OJB 2217. Per successive collaborazioni "transfrontaliere" cfr. BRAIDA, *Il commercio delle idee*, cit., pp. 155-156.

(272) Cfr. *supra* nota 212.

(273) Si veda, ad esempio, D. COVARRUBIAS, *Omnia opera*, Augustae Taurinorum, apud Ioan. Dominicum Tarinum, 1594 = Lugduni, ex officina Iunctarum; *Syntagmatis communium opinionum* [...] *Tomus primus [-quartus]*, Augustae Taurinorum, apud Io. Dominicum Tarinum, 1595 = Lugduni, ex officina Iunctarum; G. GRAFFI, *Decisiones aureae casuum conscientiae*, Augustae Taurinorum, s.e., 1595 = Lugduni, Apud Iunctas (BAUDRIER VI, pp. 418-19); in effetti un figlio del Tarino lavorava a Lione con Jean-Baptiste Regnauld che gestiva allora l'*officina Iuntarum* (BAUDRIER VI, p. 394 e ss.). Su Tarino cfr. W. CANAVESIO, *Nascita della Seicentina: il caso Tarino*, in *Seicentina. Tipografi e libri nel Piemonte del '600*, a cura di W. CANAVESIO, Torino, Provincia, 1999, pp. 221-244.

(274) *Decisiones R. P. D. Guglielmi Dunozeti* [...] *Sacrae Rotae Romanae auditoris, ex originalibus depromptae* (OJB 1943; la vera edizione romana è del 1668: OJB 1942); lo stemma pontificio (con Pietro e Paolo) è lo stesso già utilizzato per l'edizione dell'indice di Alessandro VII (cfr. *infra* nota 302). La locuzione "iuxta exemplar" fu impiegata ancora nel 1728, in occasione della pubblicazione degli *Opuscula theologico-iuridico-politica* di Valenzuela Velázquez (con riferimento alle precedenti stampe di Napoli e Valencia), probabilmente da Cramer e Perachon.

Non si usavano solo nomi di editori italiani o fiamminghi; si sono già segnalati alcuni volumi in cui l'indicazione editoriale sembra affidata ad un nominativo casuale (o di cui è difficile comprendere il senso) <sup>(275)</sup>. Altrettanto enigmatica è un'altra intestazione (più ricorrente) collegata pure ad iniziative editoriali in campo giuridico, quella di *Helvidius* (prevalentemente *Franciscus*, ma anche *Antonius*, e in un caso *Ioannes* e comunque sempre con l'indicazione toponimica di *Coloniae*). Nel *Répertoire des imprimeurs et éditeurs suisses* se ne dubitava quasi il collegamento con Ginevra data "l'orientation fort catholique" della sua (presunta) produzione <sup>(276)</sup>. In realtà dovrebbe trattarsi di un nome "da frontespizio" utilizzato da editori diversi almeno sino al 1622 per commercializzare sia libri cattolici sia fortunate opere di autori protestanti sia testi volti al mondo scolastico <sup>(277)</sup>. Certamente gli scritti di Carranza, di Suárez, di González o le *Concordantiae bibliorum* sopra citate appartengono a pieno titolo alla cattolicità, ma tali iniziative sono forse da vedere nella prospettiva di un mercato in cui anche i ginevrini intendevano espandere la loro rete commerciale: per alcune di queste opere si può ipotizzare che editori implicati fossero Crespin, Albert, Berjon, ma in altri casi i meri elementi tipografici non permettono un'identificazione univoca <sup>(278)</sup>.

Vi sono ulteriori opere che suffragano l'ipotesi che *Helvidius* fosse solo un nome di facciata: esistono almeno tre edizioni dell'*Apothelesma* di Mynsinger distribuite con l'indicazione di *Helvidius*, di

---

<sup>(275)</sup> Cfr. nota 261.

<sup>(276)</sup> Cfr. <http://dbserv1-bcu.unil.ch/riech/intro.php> (consultato nell'agosto 2011). *Ioannes Helvidius* è utilizzato probabilmente da Guillaume de Laimarie in una stampa di Valerio Massimo del 1592 (GLN 3660).

<sup>(277)</sup> Un tipico titolo con destinazione scolastica è *Ciceronis faciliores orationes. Cum argumentis Rethorico artificio, seu annotatiunculis sensum earundem enucleantibus*, Coloniae, apud Antonium Helvidium, 1610 (potrebbe essere stata esemplata su di un'edizione pubblicata a Lione nel 1591 da Landry).

<sup>(278)</sup> Cfr. B. CARRANZA, *Summa conciliorum*, s.l., Franciscus Helvidius 1600 (fu aggiunto in un secondo tempo *Coloniae Allobrogum*); F. SUÁREZ, *Metaphysicarum disputationum*, Coloniae, excudebat Franciscus Helvidius, 1608; per González 1610 e 1615 cfr. note 262-263; F. SUÁREZ, *Metaphysicarum disputationum*, Coloniae, excudebat Franciscus Helvidius, 1614 = Coloniae Allobrogum, excudebat Philippus Albertus; per le *Concordantiae bibliorum* 1620 cfr. nota 246.

cui una è da imputare a Crespin e una a Marceau <sup>(279)</sup>; e infine nel 1622 il *Lexicon iuridicum* di Johann Kahl circolò anche sotto nome di Albert (oltre che quello, forse fittizio, di *Petrus Balduinus*) <sup>(280)</sup>.

Alcuni dei libri ora ricordati caratterizzano un ulteriore versante della produzione ginevrina, quella indirizzata verso il ricco mercato dei libri per il mondo universitario o di sussidio allo studio del *Corpus iuris civilis*: il primo testo che viene in mente è la già citata edizione delle *Institutiones* curata da Crespin e via via addizionata da Giulio Pace e da altri; ma non vanno dimenticati altri manuali più elementari come gli *Institutionum imperialium erotemata* di Conrad Wolf, o, con un'impronta decisamente diversa, il *De ratione ordinis a iurisconsulto in Pandectis, Codice et Institutionibus servati* edito nel 1580 da Denis Godefroy; è, insomma, tutto un fiorire di opere che troveranno, si potrebbe dire, un punto di arrivo nel *Manuale iuris* di Jacques Godefroy (1632), destinato poi ad una fortuna plurisecolare (fu edito ancora nell'Ottocento) <sup>(281)</sup>.

Si può constatare, inoltre, che a fine Cinquecento anche gli editori ginevrini "scoprono" alcuni testi circolanti da tempo sui mercati, e che avevano segnato il successo di alcuni autori di area "tedesca": l'avvio è dato dall'*Apotelesma* di Mynsinger nel 1597 (un libro, come si è visto, variamente pubblicato in Europa, compresa Venezia) <sup>(282)</sup>; cui seguono i *Commentarii* di Wesenbeck <sup>(283)</sup>. Di

<sup>(279)</sup> J. MYNSINGER, *Apotelesma*, Coloniae, Apud Franciscum Helvidium, 1609 = Aureliae Allobrogum, apud S. Crispinum; Coloniae, Apud Franciscum Helvidium, 1616 = ?; Coloniae, Apud Franciscum Helvidium, 1619 = s.l., excudebat Paulus Marcellus, 1619.

<sup>(280)</sup> Sul *Lexicon* di Kahl cfr. *infra* § 4.1; a *Petrus Balduinus* si deve anche un'edizione del fortunatissimo *Lexicon Graecolatinum* di Scapula (Genevae, apud Pet. Balduinum, 1611) e di M. WESENBECK, *In Pandectas iuris civilis, et Codicis Iustinianei, libros commentarii*, Coloniae Allobrogum, apud Petrum Balduinum, 1623 = Coloniae Allobrogum, Apud Petrum & Iacobum Chouet.

<sup>(281)</sup> Segno della vitalità del settore sono anche le molteplici edizioni tra Cinque e Seicento delle *Institutiones* di Pierre d'Airebaudouze o le iniziative di Pierre des Brosses.

<sup>(282)</sup> J. MYNSINGER, *Apotelesma*, s.l., sumptibus Matth. Berjon 1597 (GLN 5920); a questa prima edizione ginevrina ne seguirono almeno altre sei (con emissioni plurime) fino al 1633: s.l., Excudebat Stephanus Gamonetus, 1605; 1609 (cfr. nota 279); Aureliae Allobrogum, excudebat Philippus Albert, 1611; 1616 cfr. note 279 e 298; 1619 cfr. nota 279; Genevae, Apud Petrum & Iacobum Chouët, 1633 = s.l., Apud Petrum & Iacobum Chouët, 1633; e cfr. *supra* note 38 e 193.

<sup>(283)</sup> M. WESENBECK, *In Pandectas iuris civilis, et Codicis Iustinianei libros IIX*.

più lunga durata è la fortuna editoriale del commentario alle *Institutiones* di Borcholten, visto che fu ripubblicato almeno fino alla seconda metà dei Seicento <sup>(284)</sup>.

Una considerazione a parte meritano le prime due edizioni ginevrine di Schneidewein: gli ormai famosi *Commentarii* videro la luce nel 1609 in una curiosa doppia emissione pubblicata da Gamonet <sup>(285)</sup>; e furono ristampati identici dagli Chouet nel 1613 (sempre in doppia emissione) <sup>(286)</sup>.

Le due emissioni (sia nel 1609 sia nel 1613) si differenziano per le carte preliminari (8 e 16 pagine, rispettivamente); già nel frontespizio si nota una diversificazione, essendo quello dell'emissione [A] esemplato sull'edizione veneziana del 1603 (con il richiamo alle correzioni dei "superiori") <sup>(287)</sup>, mentre in [B] sono presenti i nomi dei curatori e autori delle aggiunte (Wesenbeck, Brederode e Godfrey). Dopo il frontespizio in [A] vi è la dedica al patriarca di Venezia (datata 1609, senza il nome di Ciotti) e il permesso dei Capi dei Dieci; in [B] compaiono le dediche dei figli dell'autore e di alcuni dei menzionati giuristi. Inoltrandosi nella lettura del testo si

*commentarii*, Lugd. [Genevae], excudebat Antonius Candidus, 1605; Coloniae Allobrogum, Excudebat Stephanus Gamonetus, 1609; 1623: cfr. nota 280; s.l., sumptibus Iacobi Crispini, 1639 = s.l., apud Petrum et Iacobum Chouet, 1639.

<sup>(284)</sup> J. BORCHOLTEN, *In quatuor institutionum iuris civilis libros, commentarii*, Genevae, ex typographia Matthaei Berjon, 1610; per l'ed. 1618: cfr. *infra* nota 298; Genevae, excudebat Stephanus Gamonetus, 1628; s.l., excudebat Stephanus Gamonetus, 1637; e altre fino a Genevae, sumptibus Samuelis Chouet, 1663.

<sup>(285)</sup> [A] *Ioannis Oinotomi [...] In quatuor institutionum imperialium Iustiniani imp. libros, commentarii. Nunc primum, tum iussu superiorum, tum ex eorum mente castigati, ac emendati prodeunt*, Aureliae Allobrogum, apud Stephanum Gamonetum, 1609; [B] *Ioannis Schneidewini In quatuor Institutionum Imperialium D. Iustiniani libros [...] Primum a Matth. Wesembecio, deinde a P. Brederodio, postremo omnium a Dionysio Gotthofredo I. C. recogniti [...] in orationem obliquam Iusti Hartmanni [...] studio conversa sunt*, Aureliae Allobrogum, typis Stephani Gamoneti, 1609.

<sup>(286)</sup> [A] *Ioannis Oinotomi [...] In quatuor institutionum imperialium Iustiniani imp. libros, commentarii. Nunc primum, tum iussu superiorum, tum ex eorum mente castigati, ac emendati prodeunt*, Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouët, 1613; [B] *Ioannis Schneidewini In quatuor Institutionum Imperialium D. Iustiniani libros [...] Primum a Matth. Wesembecio, deinde a P. Brederodio, postremo omnium a Dionysio Gotthofredo I. C. recogniti [...] in orationem obliquam Iusti Hartmanni [...] conversa sunt*, Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouët, 1613.

<sup>(287)</sup> Cfr. *supra* nota 211.

scopre un fatto veramente singolare: sia in [A] sia in [B] il modello seguito non fu una delle tante edizioni pubblicate tra Strasburgo e Lione negli anni precedenti (almeno diciannove tra il 1571 e il 1608), bensì quella curata (e censurata) da Possevino, con i precisi rinvii alla disciplina tridentina (e perfino la noticina sui matrimoni clandestini) (288). A Ginevra, con grande prontezza, si erano colte le potenzialità commerciali di un'edizione "espurgata"; resta tuttavia la curiosità del fatto che sul mercato "protestante" fu immesso un libro che, esteriormente, si presentava non diverso dai precedenti editi a Strasburgo, ma il cui testo corrispondeva in realtà a quello corretto da Possevino (289).

Sempre sullo scorcio del sedicesimo secolo e gli inizi del successivo vedono la luce altre opere che possono essere classificate genericamente come strumenti di supporto allo studio del diritto: i lessici giuridici. Nel più vasto ambito della lessicografia latina, greca e volgare, Ginevra aveva visto una pratica di studi e di edizioni che andavano dalla prestigiosa tradizione degli Estienne fino a vocabolari plurilingue di uso decisamente pratico. E ancora una volta è dal mondo franco-tedesco che vengono i modelli: gli Stoer (padre e figlio) pubblicano quattro volte nell'arco di vent'anni un fortunato *Lexicon iuridicum*, frutto delle successive modifiche e aggiunte alla primitiva elaborazione di Pardoux Duprat (a sua volta debitore nei confronti di analoghe opere come, ad esempio, quella di Spiegel).

Sono significative le parole con cui Stoer giustificava la scelta del formato in ottavo (rispetto a quella classica dell'*in folio*, anche se in ciò era stato preceduto da veneziani e lionesi per il più tradizionale *Vocabolarius iuris* o il lessico di Oldendorp): "dedimus operam ut ex nostro typographeio tale quid et quam uberrime, et quam minima (ut loquuntur) forma, cum facilioris gestationis, tum minoris impensae gratia, prodiret" (290). Nel 1612 è la volta del "magnum" *Lexicon*

(288) Cfr. *supra* testo corrispondente a nota 219.

(289) Le considerazioni qui fatte si basano su di un numero limitato di copie consultate (una per ogni emissione); potrebbe anche essere che vi sia stata una "contaminazione" tra tirature diverse (come in un caso menzionato a nota 315), ma non è al momento conosciuta un'edizione del 1609 (o del 1613) con il testo non corretto.

(290) *Lexicon iuridicum, hoc est iuris civilis et canonici in schola atque foro usitatarum vocum penus*, s.l., excudebat Iacobus Stoer 1594, 1599, 1607; Coloniae Allobrogum,

di Kahl (Calvinus), destinato a soppiantare tutte le altre opere del genere e a diventare uno dei titoli più fortunati in questo ambito dell'editoria ginevrina tra Sei e Settecento <sup>(291)</sup>.

#### 4.1. “*Ad censuram indicis expurgatorii editum*”.

La locuzione usata come titolo di questo paragrafo è tratta da uno dei volumi pubblicati dagli editori ginevrini ed emblematicamente rappresenta un piccolo ma significativo campione della loro produzione, rivolta ad un segmento particolare del mercato europeo, quello spagnolo (e cattolico più in generale): si potrebbe parlare di un prodotto di “nicchia”, all’insegna della flessibilità e della volontà di aprirsi a tutti i costi nuovi sbocchi.

Come si è sopra ricordato, la principale diversità tra indici dei libri proibiti romani ed iberici era che questi ultimi avevano, per certi aspetti, recepito in modo più completo una delle prescrizioni dell’indice tridentino a proposito dei “libri qui de religione non tractant”, vale a dire che certe opere, anche se scritte da autori “eretici”, potevano essere date in lettura previa la loro correzione; di conseguenza, a partire dal 1584, erano stati pubblicati indici espurgatori sempre più vasti per (cercare di) mediare tra le esigenze di

---

ex typographia Iacobi Stoer 1615 (la citazione è dalle cc. preliminari); il modello, su cui è esemplato in modo non pedissequo, è costituito dalle edizioni successive alla prima (1567) dell’opera di Duprat, pubblicate più volte senza indicazione del curatore tra Lione e Francoforte (1574, 1576, 1580, 1581): riprende da queste, ad esempio, una dedicatoria al lettore che compare inizialmente nel 1574, e che fu via via aggiornata e modificata; sull’opera pubblicata da Stoer cfr. P. FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », LIV (1947), p. 307; H.E. TROJE, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II. 1, München, Beck, 1977, pp. 792-793; DUBOIS, *Les échanges de livres entre Genève et Anvers*, cit., p. 59.

<sup>(291)</sup> J. KAHL, *Lexicon magnum iuris*, Coloniae Allobrogum, excudebat Matthaues Berjon, sumptibus Caldorianae Societatis, 1612 (la prima edizione è Francofurti, apud hæredes Andreae Wecheli, Claud. Marnium & Ioan. Aubrium, 1600); e cfr. *infra* p. 338 e ss. Nella premessa al lettore dell’edizione Coloniae Allobrogum, sumpt. Perachon & Cramer, 1734 (e non fu l’ultima) si ricorda, a segno dell’inequivocabile successo, che ne erano state pubblicate “plusquam duodecim editiones”.

difesa dell'ortodossia e le richieste dei lettori a fronte di un'espansione della produzione libraria <sup>(292)</sup>.

La disponibilità di indici come quello spagnolo del 1584 permise negli anni finali del Cinquecento la produzione di edizioni espurgate, che riportavano già nel frontespizio l'indicazione dell'adeguamento alle prescrizioni censorie: il caso più noto è quello relativo alle edizioni di classici curati da Charles du Moulin (Dino del Mugello e Filippo Decio) corrette secondo le nuove prescrizioni <sup>(293)</sup>. Approfittando delle differenti prescrizioni censorie tra Roma e Madrid, fu anche curata una importante raccolta di trattati del giurista francese <sup>(294)</sup>. Ma la bolla proibitiva di tutte le opere dell'"empio Molineo" (1602) mise sostanzialmente fine a queste pratiche, anche se il suo più famoso *Tractatus commerciorum* continuò ad essere stampato, sia a Lione sia a Colonia, nella versione curata da Cavallini <sup>(295)</sup>.

La pubblicazione nel 1612 del nuovo indice espurgatorio di Sandoval offriva agli editori lionesi la possibilità di adeguare una parte della loro produzione alle esigenze del mercato iberico. Negli anni immediatamente successivi vedono così la luce, in rapida sequenza, alcune opere di autori presenti per la prima volta in un

---

<sup>(292)</sup> Per gli espurgatori spagnoli cfr. *supra* nota 37. Anche l'indice di Lovanio-Anversa (cfr. nota 36) avrebbe permesso operazioni del genere, ma ebbe una circolazione decisamente più limitata, nonostante le edizioni "pirata" fatte da editori riformati (cfr. BONNANT, *Les index prohibitifs*, cit.).

<sup>(293)</sup> Cfr. ad esempio Dyni Muxellani [...] *Commentarii in regulas iuris pontificii* [...] *nunc demum iuxta indicem Correctorium Consilii Sacrae Inquisitionis expurgati*, Lugduni, ex officina Iuntarum, 1590; F. DECIO, *In tit. ff. De regulis iuris* [...] *iuxta formulam indicis expurgatorii Concilii S. Inquisitionis repurgatus*, Lugduni, ex officina Iuntarum, 1591 (BAUDRIER VI, pp. 411 e 485), ma edizioni di questo tipo continuarono anche negli anni successivi, non sempre adeguate alle prescrizioni dei nuovi indici.

<sup>(294)</sup> *Tractatus analytici variarum iuris quaestionum*, Lugduni, sumptibus Petri Landry, 1597 (riemesso nel 1598): il volume si apre con una nota "De Caroli Molinaei scriptis et eorum expurgatione". Baudrier ha censito un'emissione del 1597 che già sul frontespizio porta: "editio aucta, recognita et iuxta Indicem expurgatorium Illustrissimi et Reverendissimi DD. Gasparis a Quiroga [...] repurgata" (BAUDRIER V, p. 350).

<sup>(295)</sup> Ancora nel 1626, ad esempio fu edito il *Tractatus commerciorum, contractuum, et usurarum* [...] *Omnia diligentissime recognita et a mendis repurgata per Gasparem Caballinum*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum.

indice spagnolo: Borcholten, Mynsinger, e Hilliger <sup>(296)</sup>. Le parti da espungere erano in effetti relativamente ridotte (in specie per i primi due ricordati), e le prescrizioni inquisitoriali riguardavano in gran parte aspetti meramente (o prevalentemente) esteriori: si doveva indicare accanto al nome la dizione *auctoris damnati*, togliere eventuali parti proemiali o laudative (il che fu eseguito in modo sostanzialmente diligente).

Due di questi autori (Borcholten e Mynsinger) compaiono anche nell'elenco dei testi su cui i lionesi (durante le trattative del 1625) pretendevano una qualche forma di esclusività, visto che si era già fatta sentire la concorrenza ginevrina negli anni precedenti <sup>(297)</sup>. Ma per questi due fortunati manuali l'emulazione era diventata molto più ravvicinata e insidiosa: pure a Ginevra erano stati pubblicati con le indicazioni dell'indice spagnolo nel frontespizio, "*auctoris damnati*", "*opus prohibitum sed cum expurgatione permisso*" <sup>(298)</sup>.

Nel caso di Mynsinger la correzione si limitò, in effetti, all'omissione delle parti proemiali, mentre il testo era rimasto intatto: vi erano ancora i pochi passi che l'indice di Sandoval prescriveva di togliere <sup>(299)</sup>. L'anonimo editore che si nascondeva sotto il nome di *Helvidius* aveva quindi sotto mano una copia del volume pubblicato

---

<sup>(296)</sup> J. BORCHOLTEN, *In quatuor Institutionum iuris civilis libros [...] repurgata et reformata iuxta indicem expurgatorium, ex mandato [...] D.D. Bernardi de Sandoval et Roxas*, Lugduni, Landry, 1614-1615; J. MYNSINGER, *Apotelesma [...] repurgata, et reformata iuxta indicem expurgatorium ex mandato [...] DD Bernardi de Sandoval et Roxas [...] Hispaniarum generalis Inquisitoris*, Lugduni, apud Haeredes Gulielmi Rouillii, expensis Petri Rousselet, 1616; O. HILLIGER, *Donellus enucleatus [...] et iuxta Indicem expurgatorium D. Bernardi de Sandoval et Roxas Cardinalis archiepiscopi Toletani Hispaniarum Inquisitoris Generalis perpurgata*, Lugduni, Sumptibus Antonii Pillehotte, 1619 (SANDOVAL, pp. 454-455, 626-627, *Appendix* 1614 pp. 28-29, 37-39).

<sup>(297)</sup> Cfr. *supra* note 282 e 284.

<sup>(298)</sup> J. MYNSINGER, *Apotelesma [...] Opus prohibitum, sed cum expurgatione permisso [...] Ex quarta recognitione Arnoldi de Reyger, auctoris damnati, sed cum expurgatione permessa*, Coloniae, Apud Franciscum Helvidium, 1616; eguale "cura" anche nella successiva edizione Apud Petrum & Iacobum Chouët, 1633; J. BORCHOLTEN, *Commentaria [...] repurgata et reformata iuxta indicem expurgatorium, ex mandato [...] D.D. Bernardi de Sandoval et Roxas*, Coloniae, ex typographia Pauli Marcelli, 1618.

<sup>(299)</sup> Cfr. SANDOVAL app. p. 26.

dai Rouillé e Rousselet nel 1616, da un lato, e, dall'altro, una delle diverse stampe ginevrine che erano seguite a partire dal 1597 <sup>(300)</sup>. Stessa considerazione si può fare per Borcholten: tolte parzialmente le parti paratestuali del primo fascicolo, è integro l'unico passo che l'indice spagnolo prescriveva di togliere, quello relativo al consenso dei parenti nella celebrazione delle "iustae nuptiae" <sup>(301)</sup>.

Queste iniziative, tuttavia, possono essere lette restando all'interno di un'ottica di plagio di prodotti innanzi tutto lionesi (anche se il fenomeno delle edizioni espurgate è molto più vasto, e nella prima metà del Seicento vi si dedicarono altri centri come Colonia o Francoforte). Nel 1619-1620 vi è però un salto di qualità, di cui il segno più vistoso è dato dalla ristampa ginevrina dell'indice spagnolo del 1612-1614. Il significato polemico di un'iniziativa del genere risulta evidente se solo si guarda alla prefazione di Bénédic Turretini ad una delle due emissioni: l'intento demistificatorio è evidente <sup>(302)</sup>.

Vi è nondimeno una conseguenza del tutto indiretta derivante da questa pubblicazione: era a disposizione di una più vasta platea di imprenditori uno strumento utile per mettere in cantiere nuove edizioni rispondenti alle differenziate condizioni dei mercati europei (in particolare quelli dell'area iberica). Un indice come quello spagnolo (non solo proibizioni ma anche espurgazioni) segnala, sì,

<sup>(300)</sup> Il successo di questo fortunato manuale risulta sia dalla pluralità di iniziative ginevrine (cfr. nota 282), sia dal fatto che nel 1619 ne fu curata un'edizione espurgata anche a Lovanio; inoltre a Lione si continuò a ristamparlo "Indici Sacrae Inquisitionis expurgatorio conformis" almeno fino al 1691 (Sumpt. Anissoniorum, Ioan. Posuel & Claudii Rigaud).

<sup>(301)</sup> Cfr. SANDOVAL p. 455.

<sup>(302)</sup> *Index librorum prohibitorum et expurgatorum ill.mi ac R.D.D. Bernardi de Sandoval et Roxas Iuxta exemplar excusum Madriti apud Ludovicum Sanchez typographum regium, anno 1612. cum appendice anni 1614 Auctus B. Turret. praefatione*, Genevae, Sumptibus Iacobi Crispini, 1619; e privo degli scritti di Turretini, con il frontespizio ricomposto, nel 1620; cfr. BONNANT, *Les index prohibitifs*, cit.; JOSTOCK, *La censure*, cit., p. 299. Un'operazione analoga fu ripetuta nel 1667 quando furono ristampati in una curiosa accoppiata (probabilmente dai de Tournes) l'indice spagnolo del 1640 e quello romano di Alessandro VII; la contraffazione non è stata percepita nel pur pregevole *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII*, cit., pp. 161 (n. 15), 167 (n. 41) dove il teologo calvinista Turretini è stato "promosso" a segretario della Congregazione dell'Indice; in alcuni saggi dedicati alla realtà iberica, inoltre, si trova riferimento ad un fantomatico indice spagnolo del 1667.

cosa *non* si può leggere, ma elenca pure i passi che, una volta omessi, rendono il libro commerciabile.

L'idea di approntare in contemporanea edizioni differenziate a seconda dei mercati di destinazione non era poi così originale o peregrina (come si è accennato a proposito di Schneidewein) <sup>(303)</sup>. Nel 1605, quando si discuteva delle possibili conseguenze della proibizione delle *Historiae* di de Thou, qualcosa di analogo era stato proposto da un personaggio "curioso" quale Francesco Maria Vialardi; questi aveva suggerito di

farne stampare alla prima occasione [...] a modo di costoro che si spaccieranno per Italia e Spagna, ove costoro possono; e le opere che sono stampate hora, nelle quali sono cose che non piacciono a suddetti, potranno spedirsi per Polonia, Germania, Inghilterra e Francia, avvertendo che l'opere che si daranno a librari non si confondino, sì che le destinate per Germania non si mandino in Italia <sup>(304)</sup>.

Nell'indice del 1612 (con significative aggiunte nella citata appendice del 1614) si trovano in quantità opere di giuristi; la scelta degli editori ginevrini cadde in prima battuta su due libri che si presentavano potenzialmente più appetibili di altri in un'ottica commerciale: non certo Hotman (di cui pure l'indice di Sandoval forniva un'analisi e puntuale correzione, prendendo in esame proprio l'ultima edizione pubblicata da Vignon e Stoer) <sup>(305)</sup>, e neppure, ad esempio, il *Lexicon* di Schard, bensì due titoli destinati ad una lunga presenza tra Ginevra e i mercati europei: il *Lexicon* di Kahl e i commentari di Schneidewein <sup>(306)</sup>. La loro edizione merita qualche considerazione ulteriore, anche per quanto riguarda le tecniche stesse di produzione materiale del libro.

Il *Lexicon* di Kahl ebbe nel 1622 plurime edizioni ed emissioni, che si possono ascrivere (almeno in buona parte, se non totalmente) all'operosa officina di Philippe Albert, sebbene siano circolate con

---

<sup>(303)</sup> Cfr. *supra* note 285-286.

<sup>(304)</sup> SOMAN, *De Thou and the Index*, cit., p. 59 nota; sul personaggio cfr. L. FIRPO, *In margine al processo di Giordano Bruno. Francesco Maria Vialardi*, in « Rivista storica italiana », 68 (1956), pp. 325-364.

<sup>(305)</sup> SANDOVAL pp. 299-304; App., pp. 16-21 (e cfr. nota 248).

<sup>(306)</sup> SANDOVAL pp. 455-458, 490-491.

indicazioni differenti: la prima di queste riporta la paternità del menzionato editore, ma fu distribuita pure con quella di *Petrus Balduinus* <sup>(307)</sup>. Da questa fu tratta l'edizione/emissione corretta seconda le prescrizioni dell'indice spagnolo: nel frontespizio è segnalato “*hac autem editione ad censuram indicis expurgatorii fideliter editum*” e si omette, come prescritto dall'indice, la menzione dei due autori delle prefazioni (Denys Godefroy e Hieronymus Vultejus, sebbene la prefazione di Vultejus rimanga, parzialmente corretta); editore risulta *Franciscus Helvidius* <sup>(308)</sup>. Vi è infine una terza edizione, che riporta sul frontespizio le stesse informazioni editoriali di quella espurgata, compreso il nome dell'editore di *Helvidius*, ma con una marca differente; il testo, tuttavia, è integro (almeno negli esemplari consultati) e fu del tutto ricomposto, anche se occorre qualche rada “contaminazione” di fogli tratti dalle precedenti impressioni <sup>(309)</sup>.

Lasciando da parte quest'ultima edizione (proprio perché ricomposta), risulta più interessante confrontare la prima integra con quella espurgata <sup>(310)</sup>. Pur avendo (ovviamente) il fascicolo preliminare in parte differente, le due edizioni hanno le stesse pagine

<sup>(307)</sup> *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici*, Genevae, Apud Philippum Albertum; Aureliae Allobrogum (o Coloniae Allobrogum), apud Petrum Balduinum.

<sup>(308)</sup> *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici* [...] *hac autem editione ad censuram indicis expurgatorii fideliter editum*, Coloniae, apud Franciscum Helvidium; in diversi esemplari è stato incollato un cartiglio per coprire *Coloniae*, con l'indicazione di *Lugduni* come luogo di stampa.

<sup>(309)</sup> Mentre nell'edizione realmente espurgata la marca rappresenta un *doctor* e un *miles* inseriti in una cornice con il motto “*unum nihil duos plurimum posse*” (motto ed emblema presenti negli *Emblemata* di Alciato, al n. 41; una marca simile fu utilizzata anche in Italia, ad esempio da Moscheni), la seconda (non espurgata) riporta come marca la più anonima corona gemmata con rose, in uso da tempo sia a Lione sia a Ginevra (si distingue da quella riprodotta da BAUDRIER V, p. 53 e da HEITZ, *Genfer Buchdrucker* [...], cit., n. 30, per avere il “giglio” sinistro mutilo).

<sup>(310)</sup> La “contaminazione” di qualche foglio può essere avvenuta nei vari passaggi successivi alla stampa vera e propria, sempre che questa differente edizione *Helvidius* sia stata prodotta, come ipotizzato, in tipografie collegate: cfr. G. BARBER, *From Press to Purchase: the Making of the Book after its Printing*, in *Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno*, II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1987, pp. 17-32. Certi titoli potevano essere stampati anche in grandi tirature: cfr. J.P. PERRET, *Les imprimeries d'Yverdon aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, (1945), Genève, Slatkine, 1981, pp. 45-46 ricorda che il *Lexicon graecolatinum* di Scapula pubblicato nel 1623 era stato tirato in almeno 3000 esemplari.

numerate, nonostante i tagli intervenuti; anche là dove vi dovevano essere maggiori cadute di righe, i compositori, introducendo abilmente righe bianche e solo in parte ricomponendo singole voci, riuscirono a mantenere sempre lo stesso cambio pagina. Le correzioni, in effetti, anche se numerose, non stravolgono il testo intervenendo su singole citazioni e definizioni (è significativo che i censori spagnoli abbiano dedicato molta attenzione ai lemmi relativi all'usura). Se il numero delle pagine è identico (anche negli errori) risulta differente la notazione dei fascicoli: la versione integra usa sempre le lettere maiuscole, mentre quella espurgata usa le minuscole, tranne che per il primo fascicolo A e per i fascicoli P (PP, PPP, ...).

Da queste prime considerazioni, e per riassumere in breve i risultati del lavoro di collazione, si può ipotizzare (con un buon margine di sicurezza), che il procedimento di stampa della “doppia edizione” ginevrina sia avvenuto attraverso un *iter* che prevedeva il riutilizzo della pagina composta (probabilmente in stretta sequenza, viste le dimensioni dell'opera) <sup>(311)</sup>. Composto e stampato, ad esempio, il foglio B1[/B6], si sbloccava la forma, si cambiavano le lettere della segnatura, si tagliavano le eventuali righe soggette a censura, si ricostituiva la forma e si stampava il foglio ora diventato b1[/b6], e così via; in tal modo alla fine della procedura si ottenevano due edizioni “parallele” (una integra per il mercato continentale e una censurata per il mercato iberico-cattolico), avendone però, sostanzialmente, composta una sola (più del 90% delle pagine dovrebbe essere rimasto inalterato) <sup>(312)</sup>.

---

<sup>(311)</sup> Essendo il volume di più di 1000 pagine, la collazione tra le diverse emissioni/edizioni è stata fatta su di un “piccolo” (ma non così piccolo) campione sia di pagine sia di esemplari, e pur tuttavia abbastanza probante.

<sup>(312)</sup> Un procedimento del genere era stato ipotizzato, per altri motivi commerciali, da R.B. MCKERROW, *An introduction to Bibliography for Literary Students*, Winchester, St. Paul's Bibliographies, 1994 (I. ed. 1927), dove descriveva l'ipotetico lavoro della tipografia in cui, per avere a disposizione le forme, “would unlock the pages of type, tie them round with string and put them aside for future use” (p. 215). Sui problemi della *re-imposition* cfr. F. BOWERS, *Principles of Bibliographical Description*, Winchester, St. Paul's Bibliographies, 1994 (1949), pp. 103-105; sulla pratica di conservare le pagine composte cfr. D.F. MCKENZIE, *Stampatori della mente e altri saggi*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003, pp. 95-97. L'ipotesi che più del 90% delle pagine non abbia subito

È difficile valutare quali siano stati gli esiti di una simile operazione: i successivi indici spagnoli non sembrano tenere conto di questa edizione, visto che quello del 1632 segnala solo le tre tedesche (fino al 1619) riportando gli stessi passi già individuati nel 1612; aggiunge però in modo abbastanza sibillino “*quaedam vero ex his quae notantur, desiderantur in posterioribus editionibus*” (parole riprese identiche negli indici successivi); ciò tuttavia indica che avevano preso conoscenza dell’edizione corretta ginevrina <sup>(313)</sup>. La Congregazione dell’Indice si “accorse” del lessico di Kahl con notevole ritardo (risulta proibito solo nel 1659) <sup>(314)</sup>. Le successive, numerose, ristampe ginevrine abbandonarono il modello della doppia edizione.

Questa prassi fu invece messa in atto per almeno un altro testo da tempo presente nei diversi circuiti commerciali, vale a dire il ricordato commentario di Schneidewein. Nel 1626, infatti, vide la luce una nuova doppia edizione curata dagli Chouet, di cui una parte fu stampata integra (e non più secondo il modello veneziano) e una parte, invece, “*ad indicis expurgatorii praescriptum castigati et emendati*” <sup>(315)</sup>. Anche in questo caso le correzioni dell’espurgatorio spagnolo erano numericamente limitate, indicando la soppressione

---

mutamenti (a parte la notazione dei fascicoli) deriva dalla considerazione che l’indice prescriveva di correggere 83 passi, alcuni dei quali collocati nella stessa pagina.

<sup>(313)</sup> *Index [...] Antonii Zapata*, cit., p. 542.

<sup>(314)</sup> ILI XI, p. 184.

<sup>(315)</sup> [A] *Iohannis Schneidewini [...] In quatuor Institutionum imperialium D. Iustin. libros, commentarii [...] cum multis libellorum, et actuum iudicialium formis, atque iuris Saxonici consensu et antinomia, editi primum a Matth. Wesembecio, deinde a P. Brederodio, postremo omnium a Dionysio Gothofredo [...] recogniti, illustrati, et singularibus novisque annotationibus adaucti [...] multa per Schneidewinum directe prolata, in orationem obliquam Iusti Hartmanni [...] conversa sunt*, Genevae / Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouet 1626; [B] *Ioannis Oinotomi alias Schneidewini, in IV. Institutionum imperialium Iustiniani imp. libros, commentarii, ad indicis expurgatorii praescriptum castigati, ac emendati*, Coloniae Allobrogum / Aureliopoli, apud Petrum & Iacobum Chouet, 1626. Anche per quest’opera ci fu qualche “contaminazione” successiva alla stampa: l’esemplare della University Library di Chicago (D’Angelo Law Library) presenta il frontespizio con il fascicolo preliminare di [A] e il testo di [B]. Per dare una maggiore impressione di “ortodossia”, in [B], al posto delle dediche di Godefroy, Wesenbeck e dei figli dell’autore, fu ripresa la dedica di Ciotti al patriarca di Venezia, già utilizzata nel 1609-1613 (cfr. *supra* note 285-286).

del paragrafo in cui si discuteva della donazione di Costantino, di qualche altro brano in tema di sponsali e matrimonio, e non molto di più; l'indice aveva preso in esame l'edizione lionese del 1595, che, come quella del 1585, aveva subito tacite correzioni, e quindi tralasciò di indicare passi e nomi che erano invece presenti nelle edizioni tedesche (con la conseguenza che l'espurgazione risultò inferiore alle "necessità", come si avrà modo di vedere) <sup>(316)</sup>.

Il lavoro poteva sembrare quindi relativamente semplice, ma risultò (tipograficamente) meno lineare rispetto a quanto era avvenuto con il *Lexicon* di Kahl. La procedura di sostituzione delle lettere dei fascicoli segue le stesse modalità sopra ricordate (maiuscole in una impressione, minuscole nell'altra, P maiuscola in entrambe); è lineare e omogenea a partire dal fascicolo Ll: da colonne 165-166 (L2/12) l'identità delle pagine risulta ad esempio anche nella rottura dei filetti divisorii delle colonne o dei paragrafi o anche in minuti errori di composizione.

Decisamente più ingarbugliata si presenta invece la situazione per le pagine precedenti, dato che gli interventi richiesti dall'indice spagnolo erano, sì, numericamente limitati, ma decisamente più invasivi rispetto a quanto era avvenuto nel caso del *Lexicon*: dovevano saltare interi paragrafi e titoli e quindi diventava difficile se non impossibile rispettare la corrispondenza delle pagine. Nel *proemium* a fronte della caduta del capitoletto dedicato alla donazione di Costantino si era rimediato lasciando circa metà pagina bianca, e inserendo spazi nella successiva in modo da riprendere poi in maniera regolare (e così si era potuto fare per alcuni interventi minori).

Giunti alla parte centrale del primo libro, con la trattazione di temi legati al matrimonio (affinità, divorzio, consenso parentale) la procedura non funziona più: era possibile ancora riutilizzare parti delle colonne, ma la fascicolazione e la numerazione delle pagine non potevano più procedere in parallelo nelle due impressioni. Mentre nella versione non censurata i fascicoli seguitano regolarmente (H, I, K), in quella espurgata, oltre all'inserzione di ulteriori spazi vuoti, si giunge alla "fusione" di due fascicoli in uno solo

---

<sup>(316)</sup> SANDOVAL pp. 490-491.

("i&k") e ad un vistoso salto nella numerazione delle colonne (si passa da 141 a 158); il riallineamento avviene solo dalla pagina con le colonne 165-166 (L2r/l2r).

Nella progettazione di questa parte ci si accorse che per giungere rapidamente al completo riutilizzo delle pagine già composte era necessario inserire qualche spazio bianco anche nella variante A (coll. 155-160) in modo da riallineare l'impressione delle due tirature; si può quindi ipotizzare che nella composizione si sia proceduto attraverso tentativi successivi fino al risultato finale. In entrambe le varianti l'esito non fu di sicuro molto elegante, ma dato il carattere del libro forse non era poi così disprezzabile.

La storia di Schneidewein a Ginevra sembra concludersi con questa "doppia" edizione: pure in tale occasione, evidentemente, si considerò non fruttuoso insistere nella preparazione di libri espurgati per il mercato spagnolo (visto che in Italia dominava incontrastata l'edizione di Possevino). L'opera non fu tuttavia dimenticata e venne ripresa successivamente: nel 1681 è la volta di Lione, e nel 1740 la stampa lionese viene a sua volta "plagiata" da un editore di Colonia che ritorna nuovamente a proporre i *Commentarii* "ad normam Indicis Sacrae Inquisitionis expurgatorii diligentissime emendati". Nonostante la dichiarazione del frontespizio, l'edizione recepisce solo in parte le correzioni dell'indice di Sandoval: ad esempio il titolo *de divortio* presenta una stesura che si discosta dal testo edito a Ginevra e recupera parzialmente quello originario<sup>(317)</sup>.

Le vicende di un solo volume di commento alle *Institutiones* conducono ad una riflessione; nell'Europa tra Cinque e Settecento circola in decine e decine di edizioni, in decine di migliaia di esemplari, un'opera di Schneidewein: il testo però è quanto mai (sia pur relativamente) mutevole. All'"originale" pubblicato in due volumi nel 1571 seguono le prime edizioni curate dapprima da Wesenbeck e poi via via addizionate da altri; la prima edizione lionese

---

<sup>(317)</sup> J. SCHNEIDEWEIN, *In quatuor Institutionum imperialium D. Iustiniani libros commentarii* [...] *ad normam Indicis Sacrae Inquisitionis expurgatorii diligentissime emendati*, Lugduni, apud Ioannem-Baptistam Guillimin, 1681; ID., *In quatuor Institutionum imperialium Iustiniani imp. libros commentarii: in usum iuris studiosorum, nec non omnium* [...] *ad normam indicis sacrae inquisitionis expurgatorii diligentissime emendati*, Coloniae Agrippinae, Ex officina viduae Wilh. Metternich & filii, 1740.

del 1585 presenta iniziali segni di interventi occulti di correzione<sup>(318)</sup>; a Venezia nel 1603 prende avvio la fortuna italiana del manuale, grazie all'opera di Possevino e dei suoi collaboratori, e questa redazione fu utilizzata per breve tempo pure a Ginevra; dove si realizza, poi, anche un'edizione emendata secondo i dettami dell'inquisizione spagnola.

Le fortune (o le sfortune) del libro non si limitavano però al solo momento della produzione e della circolazione commerciale. Come si era segnalato all'inizio di queste riflessioni una copia dell'edizione ginevrina (espurgata) fu poi ulteriormente censurata da un'ignota ma attenta mano<sup>(319)</sup>. Le drastiche cancellazioni a penna (non lasciano trapelare nulla di ciò che vi era scritto) non furono fatte negli anni duri della repressione anti-eretica, ma ipoteticamente negli anni Trenta-Cinquanta del Seicento, quando la vigilanza su un libro relativamente "innocuo" si sarebbe potuta considerare attenuata (ma così non era).

Cosa cancellò l'anonimo censore insoddisfatto dell'edizione "ispano-ginevrina"? Una polemica nota di Wesenbeck con citazione di du Moulin che, già omessa nelle edizioni lionesi, non era stata (di conseguenza) segnalata dall'indice di Sandoval; e altrettanto avviene per due passi in cui l'edizione lionese aveva tralasciato la citazione di Lutero (che quindi era rimasta); una brevissima *additio* di Godefroy in cui era affermato "Et tamen Christus et Apostoli et primitiva ecclesia tributum semper solvit suis principibus" con rinvii alle fonti neotestamentarie e del *Decretum Gratiani* (che, guarda caso, era stata omessa già da Possevino). Veramente poco, da un certo punto di vista; ma si può senz'altro affermare che l'attività di controllo sui testi e sulla lettura poteva essere anche capillare e pervasiva<sup>(320)</sup>.

---

<sup>(318)</sup> Cfr. nota 205.

<sup>(319)</sup> Cfr. nota 4.

<sup>(320)</sup> Qualcosa di analogo e speculare fu fatto con una copia dell'edizione del 1609 [A] (cfr. *supra* nota 285). Nonostante il testo fosse corretto da Possevino, un anonimo censore spagnolo cancellò diversi passi, così come indicato nell'indice di Sandoval: ad esempio quello sulla donazione di Costantino o una parte del paragrafo dedicato ai matrimoni clandestini (Biblioteca Universidad Complutense, F. Antiguo BH DER 5788).

CAPITOLO VI  
IL CENSORE IN BIBLIOTECA

Potrà sembrare un'ovvietà, ma non è inutile ricordare che un libro, una volta stampato e commercializzato, trova la sua naturale destinazione in un luogo fisico (la biblioteca) dove è conservato e (presumibilmente) letto e/o consultato. La conoscenza delle biblioteche del passato passa attraverso una pluralità di fonti: biblioteche ancora esistenti, cataloghi, inventari (in specie *post-mortem*), elenchi di vario genere e natura (su cui la storiografia ha ampiamente discusso) <sup>(1)</sup>.

Nell'ottica di questo studio si è reputato utile riflettere su singoli aspetti della problematica avendo presenti le biblioteche "professionali", innanzi tutto quelle dei giuristi, ma non tralasciando quelle mediche (-scientifiche). Le due professioni basavano la loro identità (e il loro potere) sull'accesso ai libri, le conoscenze trasmesse dagli stessi, e quindi il loro possesso. I libri sono uno dei principali, se non il principale strumento di lavoro; si potrebbe quasi dire (per usare una vecchia terminologia) il "capitale fisso" indispensabile per l'attività di questi due gruppi.

Ciò non avveniva solo per loro, si obietterà. Vi è un ulteriore elemento che le accomuna e che al contempo le tiene distinte rispetto a quelle di altre professioni basate sul libro (quella dei teologi, ad esempio). I libri giuridici e quelli tecnico-scientifici sono tendenzialmente libri che, di per sé, non trattano *espressamente* di questioni religiose; si trovano quindi in una condizione simile, se

---

<sup>(1)</sup> Si veda la recente rassegna in F. DALLASTA, *Eredità di carta. Biblioteche private e circolazione libraria nella Parma farnesiana (1545-1731)*, Milano, Angeli, 2010, pp. 19-40. Sul problema delle fonti cfr. ad esempio D. RAINES, *Dall'inventario 'short-title' al catalogo bibliografico: un excursus tipologico delle biblioteche private nella Venezia cinque-settecentesca*, in *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*, a cura di F. SABBA, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 79-95.

non identica, rispetto all'altro oggetto di queste considerazioni, la censura ecclesiastica.

Si è scelto di indagare le biblioteche "professionali", privilegiando il punto di vista del possessore di una biblioteca di lavoro: nel costruire la sua raccolta questi aveva come scopo principale quello di dotarsi degli strumenti indispensabili alla propria attività (quale questa fosse in concreto). Ovviamente il proprietario poteva essere *anche* un collezionista, ma la finalità precipua nell'acquisire libri era differente da quella del collezionista che si procura libri di diritto o di medicina: l'utilizzo di questo bene era differente (per quanto non sia sempre facile, ovviamente, delimitare esattamente dove finisca lo strumento di lavoro e dove inizi il collezionismo).

A questo proposito è utile considerare che vi sono, in effetti, biblioteche che sembrano connotate da un esclusivo carattere professionale, mentre altre sono molto più differenziate. Ciò pone il problema della varietà delle stesse fonti documentarie: a volte sono chiaramente inventari o cataloghi di tutto il posseduto (e quindi vi compaiono pure libri di altro genere e di altre "professioni" — libri giuridici in biblioteche mediche e viceversa) <sup>(2)</sup>. A volte, invece, è possibile ipotizzare (o anche avere la certezza) che ne sia censita solo una parte, quella che magari si trovava in una zona specifica della casa/studio <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Nel campione delle biblioteche di giuristi catalani della prima metà del Seicento studiate da Espino López la percentuale di testi giuridici oscilla tra il 50 e il 100%, ma con percentuali che si collocano per la metà dei casi sopra il 90%: A. ESPINO LÓPEZ, *Libros, lecturas y lectores en la Barcelona de la primera mitad del siglo XVII*, in « *Estudis. Revista de historia moderna* », 29 (2003), p. 208; ID., *Las bibliotecas de los juristas catalanes en la primera mitad de siglo XVII. El caso de don Narcís Garbí*, in « *Anuario de Historia del Derecho Español* », LXXIII (2003), p. 546; poco più del 70% sono quelli della raccolta del giurista di Bordeaux studiata da L. COSTE, *Les livres d'Étienne de Brethous, avocat, professeur et jurat de Bordeaux au temps du Roi Soleil*, in *Des moulins à papier aux bibliothèques. Le livre dans la France méridionale et l'Europe méditerranéenne (XVI<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles)*, Actes du Colloque réunis par R. ANDRÉANI, H. MICHEL, É. PÉLAQUIER, Montpellier 2003, II, pp. 611-624.

<sup>(3)</sup> Cfr. A. ALIANI, *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi*, in « *Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni* », X (2004), 2, p. 160; M. A. CONTE, *La biblioteca di Giovanni Battista Bianchini (1613-1699): fra i Cisterciensi di S. Ambrogio e il Collegio dei Notai di Milano*, "Archivio storico lombardo", 118 (1992), p. 421, che ricorda come i libri di diritto fossero conservati "nello studio" mentre "gli altri

Le “librerie” qui studiate appartengono a giuristi che si collocano di norma in una fascia socio-culturale media (o medio-bassa). Non appartengono (in linea di massima) alle reti di *élites* intellettuali con relazioni italiane ed europee quali, ad esempio, quelle in cui erano presenti come protagonisti Giovanni Vincenzo Pinelli o il dotto accademico Girolamo Mercuriale.

Uno dei tanti interlocutori di Pinelli era Claude Dupuy, che lo aiutava a rifornirsi sui mercati internazionali (Parigi, Lione, Francoforte) anche tramite editori e mercanti del rilievo di André Wechel<sup>(4)</sup>. Tra questi ultimi non va dimenticato un intermediario commerciale come il già citato Pietro Longo, il quale, a sua volta, contribuiva a tessere le relazioni tra Mercuriale e il mondo d’oltralpe, insieme allo stesso Pinelli e all’illustre Theodor Zwinger. Mercuriale era in rapporto con un personaggio del calibro di Iustus Lipsius (altro interlocutore del ricordato Pinelli), con cui disegnava complesse “triangolazioni” per procacciarsi libri dalle Fiandre<sup>(5)</sup>.

---

erano ... *nella camera della libreria*”. Per diverse tipologie di raccolta cfr. R. AGO, « *Così si volta questa ruota di parole*»: biblioteche e lettori nella Roma del Seicento, in « *Quaderni storici* », XXXIX (2004), pp. 119-138.

(4) W. McCUAIG, *On Claude Dupuy*, cit.; PINELLI-DUPUY, *Une correspondance*, cit. (e cfr. *infra* nota 6); A. NUOVO, « *Et amicorum* »: costruzione e circolazione del sapere nelle biblioteche private del Cinquecento, in *Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice*, a cura di R.M. BORRACCINI e R. RUSCONI, Città del Vaticano, BAV, 2006, pp. 105-127; EAD., *The Creation and Dispersal of the Library of Gian Vincenzo Pinelli*, in *Books on the Move. Tracking Copies through Collections and the Book Trade*, ed. by R. MYERS, M. HARRIS, G. MANDELBROTE, New Castle-London, Oak Knoll-British Library, 2007, pp. 39-67 (cui si rinvia per la bibliografia precedente); A.M. RAUGEI, *Gian Vincenzo Pinelli e il contributo degli amici alla creazione di una grande biblioteca*, in *Le biblioteche private come paradigma bibliografico*, cit., pp. 47-56. Sul tema in generale, tra i contributi più recenti, cfr. S. GARCIA, *Élie Diodati et Galilée. Naissance d’un réseau scientifique dans l’Europe du XVII<sup>e</sup> siècle*, Firenze, Olschki, 2004; *Les Grands intermédiaires culturels de la république des lettres. Études de réseaux de correspondances du XVI<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècles*, présentées par C. BERKVEN-STEVELINCK, H. BOTS et J. HÄSELER, Paris, Champion, 2005.

(5) ROTONDO, *Studi di storia ereticale*, cit.; N.G. STRAISI, *Mercuriale’s letters to Zwinger and humanist medicine*, in *Girolamo Mercuriale. Medicina e cultura nell’Europa del Cinquecento*, a cura di A. ARCANGELI e V. NUTTON, Firenze, Olschki, 2008, pp. 77-95; sulla biblioteca di Mercuriale cfr. J.-M. AGASSE, *La Bibliothèque d’un médiateur humaniste: l’index librorum de Girolamo Mercuriale*, in « *Les Cahiers de l’Humanisme* », III-IV (2002-2003), pp. 201-253 (e le precisazioni di A. NUOVO, « *Et amicorum* », cit.); su Longo cfr. *supra* cap. III nota 45.

Nessuna delle *librarie* analizzate in questa indagine può essere collocata sullo stesso piano qualitativo di alcuni “monumenti” cinquecenteschi come le biblioteche di Claude Dupuy o di Antonio Agustín <sup>(6)</sup>.

Dato che quasi sempre la raccolta libraria è andata dispersa l'indagine sulle biblioteche del passato ha come oggetto di studio primario (ma non esclusivo) quello dei vari tipi di documenti rimasti: cataloghi, liste, indici, inventari. Sull'importanza di queste fonti non è certo il caso di spendere molte parole. Come scrisse in proposito più di sessant'anni fa Pearl Kibre

while it may be argued that the mere possession of a work does not mean that his owner has read or assimilated its contents, yet this fact when taken in conjunction with other evidence, can do much to throw light on the *available resources* and mental pabulum of an era <sup>(7)</sup>.

La realtà europea del secolo XVI-XVII risulta radicalmente mutata rispetto a quella da lei studiata (XIV e XV secolo), quindi va

---

<sup>(6)</sup> J. DELATOUR, *Une Bibliothèque humaniste au temps des guerres de religion. Les livres de Claude Dupuy*, Paris, École des chartes, 1998; Id., *Le Cabinet des frères Dupuy*, in « Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique », 25-26 (2005-2006), pp. 157-200; M. MAYER, *Towards a History of the Library of Antonio Agustín*, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institute », 60 (1997), pp. 261-272; J.F. ALCINA ROVIRA-J. SALVADÓ RECASENS, *La biblioteca de Antonio Agustín. Los impresos de un humanista de la Contrarreforma*, Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos, 2007; per l'importanza di questa collezione non va dimenticato che era già utilizzata come una delle fonti della bibliografia di W. FREYMON, *Elenchus omnium auctorum sive scriptorum, qui in iure tam civili quam canonico [...] claruerunt*, Francofurti ad Moenum 1574 (apud Georgium Corvinum, impensis Sigismundi Caroli Feyrabend.), pubblicata diversi anni prima dell'edizione del catalogo (*Antonii Augustini [...] Bibliothecae [...]*, Tarracone, Apud Philippum Mey, 1586 [1587]), fatto che rappresenta una significativa testimonianza sulla circolazione delle informazioni (le notizie avrebbero origine dall'*iter italicum* di Heinrich Alman, su cui cfr. D. MAFFEI, *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip, 1995, pp. 329, 340, 541-542); uno studio analitico delle segnalazioni contenute nell'*Elenchus* arricchirebbe l'immagine della biblioteca di Agustín, il cui catalogo a stampa è (come noto) incompleto.

<sup>(7)</sup> P. KIBRE, *The Intellectual Interests Reflected in Libraries of the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in « Journal of the History of Ideas », VII (1946), p. 259 (corsivo mio).

considerato che i motivi per cui certe *resources* sono “disponibili” o “indisponibili” variano a seconda dei tempi e dei luoghi.

La piena affermazione della stampa, l'evoluzione culturale dall'umanesimo in avanti, la frammentazione religiosa (con i conseguenti conflitti), il consolidamento e la trasformazione delle strutture statuali: ecco una serie di fenomeni che ebbero ricadute generali sul mercato dei libri, in particolare sulla sua organizzazione e quindi sulla disponibilità di questa “merce” peculiare, con caratteristiche specifiche per quanto riguarda i testi giuridici.

Un fenomeno aggiuntivo che connota la storia cinquecentesca è quello della censura: si sono già visti i diversi tipi di “incontro” tra il mondo dei censori e quello dei libri di diritto. Il peso sul mercato di tale particolare settore editoriale (e dei giuristi come gruppo socio-professionale) risulta evidente se si considera che la prima espurgazione romana, pubblicata nel 1570, era destinata proprio a questo genere di opere (le edizioni dei *consilia* di Alessandro Tartagni e Filippo Decio curate da du Moulin), né va dimenticato che anche nel primo indice espurgatorio di Anversa-Lovanio del 1571 vi era una significativa presenza di testi giuridici e “medici” (8). L'altro gruppo professionale per cui furono approntate successivamente correzioni a stampa furono i “medici”: prima in modo occasionale per Fuchs, poi si presero in considerazione Girolamo Cardano e qualche altro autore (come Levinus Lemnius, Arnaldo da Villanova, etc.) (9).

Volendo anticipare sinteticamente le conclusioni, si può affermare che tra l'universo delle risorse disponibili sul mercato librario europeo e ciò che poteva essere liberamente e lecitamente messo in commercio e posseduto si collocava il crivello della censura (con aperture a volte molto larghe, a volte molto strette). E si può cercare

---

(8) ILI VI, pp. 433-486.

(9) La prima pubblicazione sistematica è rappresentata da GUANZELLI; da cui furono estrapolate diverse parti per formare la *Expurgatio quorundam librorum medicorum prohibitorum ...*, Taurini, Apud Io. Antonium Seghinum, 1610 (sul frontespizio dell'opuscolo è specificato “iussu Sanctiss. Inquisitionis divulgata”); cfr. OTTINO-FUMAGALLI, *Bibliotheca bibliographica italica*, cit., n. 2118); per la parte dedicata a Girolamo Cardano, Guanzelli utilizzò probabilmente un opuscolo a stampa edito in precedenza, non ancora identificato; sul complesso caso dello scienziato milanese cfr. BALDINI-SPRUIT II, pp. 1033-1464; per Fuchs cfr. *supra* cap. II.

di rispondere ad un quesito che è stato posto a più riprese e che permette di correlare un certo tipo di problematica (la censura ecclesiastica) con il tema di questo capitolo, le biblioteche professionali. Che efficacia avevano i divieti della Chiesa? Che nesso vi era tra proibizioni e biblioteche private? Ma prima ancora è necessario chiarire dove e come questo controllo fosse concretamente esercitato.

Non è inutile ricordare che le biblioteche si formavano (e si formano tutt'ora) seguendo per lo più due "percorsi": uno che può essere definito *orizzontale*, sui diversi segmenti e tipi di mercato, là dove i libri potevano essere comprati (nuovi, "vecchi" o "usati" che fossero) <sup>(10)</sup>; e uno *verticale*, quando si ereditavano dai propri ascendenti (il che risulta ancora più significativo per quelle categorie che avevano una spiccata tendenza alla trasmissione familiare della professione). Quanto usciva dal trasferimento "verticale" andava di massima ad alimentare il mercato "orizzontale".

Or bene, le procedure di sorveglianza messe in atto dalla Chiesa nel Cinque-Seicento sono volte a controllare non solo il momento "orizzontale", ma anche quello "verticale" (e pure i possibili passaggi tra i due).

Dal 1543 l'Inquisizione romana si era attribuita il potere (almeno sulla carta) di ispezionare non solo botteghe e officine, ma anche le biblioteche dei privati e questa facoltà venne sempre ribadita <sup>(11)</sup>.

Come fu riassunto in un verbale della Congregazione dell'Indice, quando durante il pontificato di Sisto V erano in discussione le nuove regole destinate ad aggiornare quelle dell'indice tridentino, si prevedeva (in modo tanto totalizzante quanto velleitario) che il controllo dovesse essere attuato a più livelli: le "officinae impresso-

---

<sup>(10)</sup> NUOVO, *Il commercio librario*, cit. pp. 159-164. Il valore economico-professionale dei libri giuridici era tale che non mancano esempi di biblioteche di questo tipo date in locazione: V. ANELLI-L. MAFFINI-P. VIGLIO, *Leggere in provincia. Un censimento delle biblioteche private a Piacenza nel Settecento*, Bologna, il Mulino, 1986, p. 55; R. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane. Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in età moderna*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche*, cit., III, p. 1268.

<sup>(11)</sup> U. ROZZO, *Biblioteche italiane del Cinquecento tra Riforma e Controriforma*, Udine 1994, p. 4; G. FRAGNITO, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, cit.

riae”, le “*officinae librorum venalium*”, i mercanti itineranti (“*sarcinae deferentes libros per vicos et oppida*”); si prescriveva inoltre di preparare inventari non solo dei libri di ciascuna bottega, “*sed etiam bibliothecarum particularium virorum*”, e che tutti questi elenchi dovevano essere rivisti e approvati dai superiori (12).

È indubbio che si hanno molte più notizie sul controllo relativo alle fasi che vanno dalla produzione al commercio al minuto, mentre più elusivo risulta il quadro relativo al momento della fruizione, quando si entra nelle case e negli studi dei singoli.

Per comprendere come il controllo potesse essere messo in pratica bisogna riconoscere che raramente i documenti ce ne restituiscono un’immagine nella sua ordinaria quotidianità; il ricorso alle fonti di tipo normativo (o alle istruzioni indirizzate a chi doveva metterle in atto) può essere illuminante per comprendere le intenzioni, ma non sempre corrisponde completamente alle realizzazioni. La *routine* nell’uso dei libri e nella vigilanza sulle biblioteche può essere dedotta da altre fonti e in occasione di accadimenti più o meno “non-ordinari”: un processo ad esempio; un’iniziativa “straordinaria” (come si vedrà); o in modo indiretto: il modo di preparare e conservare eventuali inventari, i carteggi (13).

Un tema a *latere* (che va però tenuto presente per comprendere la complessità della questione) è legato al problema del sacramento della confessione, e della sorveglianza anche “burocratica” che fu estesa su questo obbligo annuale; si venne a creare un sistema (non facile da seguire oggi nella documentazione archivistica) che aveva però complesse correlazioni con il possesso e la lettura dei libri (vietati o permessi che fossero): in tutti i manuali dei confessori vi sono sempre parti più o meno estese dedicate al tema “libri e lettura”, visto che una delle grandi battaglie della Chiesa romana fu quella dell’estirpazione radicale dei testi sacri in volgare. Si apriva così ampio spazio ad accuse (o delazioni che definire si vogliono):

---

(12) ACDF, *Index I/1*, c. 19v.

(13) Cfr. in proposito la messe di notizie che si possono trovare in PINELLI-DUPUY, *Une correspondance*, cit.; non meno significativi risultano la *Correspondance de Peiresc & Aleandro*, cit., o A. MIRTO, *Lucas Holstenius e la corte medicea: carteggio (1629-1660)*, Firenze, Olschki, 1999.

incombeva, infatti, sempre la minaccia della scomunica su chi sapeva dell'esistenza di libri proibiti e non ne denunciava il fatto <sup>(14)</sup>.

Il controllo dei libri “nuovi” avveniva (per quanto poteva avvenire) sia nella fase della produzione sia in quella della commercializzazione. Lasciando da parte la questione della produzione e della correlata censura preventiva (su cui si è portato qualche esempio nei precedenti capitoli), è il caso di volgere l'attenzione ai “luoghi” della circolazione e del possesso <sup>(15)</sup>.

Per quanto riguarda la commercializzazione i punti privilegiati per il controllo del libro erano ovviamente diversi: là dove passava l'importazione e l'esportazione delle merci (le dogane, innanzi tutto, alle porte delle città, nei porti, etc.), le fiere e la vendita al dettaglio <sup>(16)</sup>.

Ovviamente un sito centralizzato come quello daziario era prediletto dagli inquisitori o da chi doveva localmente svolgere questa funzione di sorveglianza; e si hanno in proposito anche significative testimonianze su come si cercava di sfuggire al controllo: “nel mandar libri a Roma bisogna avvertir che s'accomodin come se

---

<sup>(14)</sup> PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 231 e ss.; e cfr. ID., *Anime in trappola*, cit.; BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 381 e ss, 493, 569; EAD., *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo)*, Milano, Unicopli, 2005, pp. 304-306; EAD., *Confessione sacramentale e inquisizione: ritorno su di un dibattito*, in « Rivista storica italiana », CXXII (2010), pp. 176-245; M.C. CAPUCCI, *Una società di delatori? Appunti da processi modenese del Santo Uffizio (1590-1630)*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di A. PROSPERI, Roma, Bulzoni, 2001, I, pp. 45-62; X. VON TIPPELSKIRCH, *Lettrici e lettori sospetti davanti al tribunale dell'Inquisizione della Venezia post-tridentina*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée », 115 (2003), 1, p. 326 e ss.

<sup>(15)</sup> È significativo come ricorra il divieto di stampare in case “private” (si veda la discussione all'interno della Congregazione dell'Indice nel dicembre 1605: ACDF, *Index I/1*, c. 179r e ss: “Curandum etiam est ne in privatis domibus, sed in publicis officinis ars impressoria exercentur”); al contempo non è inusuale trovare la notizia della presenza di torchi, appunto, al di fuori dei luoghi deputati: noto il caso di Giannone che ancora negli anni Venti del Settecento usa la “stamperia” installata in casa dell'avvocato Ottavio I. Vitagliano, ma non meno importante è la stamperia “segreta” di un altro avvocato napoletano, Lorenzo Ciccarelli (GIANNONE, *La vita*, cit., I, p. 66 e ss.; V. FERRONE, *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982, *passim*).

<sup>(16)</sup> Si vedano, ad esempio, gli *Ordini del Santo Ufficio dell'Inquisizione a signori daciari, doganieri et loro agenti d'Asti*, in *Scriniolum*, pp. 332-333.

fossero scritte o lettere, altrimenti i ministri del S. Offizio vogliono vederli” scriveva Antonio Querenghi<sup>(17)</sup>. Non casualmente Federico Cesi, tra i diversi sistemi possibili per far arrivare a destinazione le opere raccolte da Johannes van Heeck, stimava come soluzione migliore che fosse lo stesso Heeck a trasportarle, ma evitando “d’entrar nelle città d’Italia, acciò non le fossero reviste”, pur, al contempo, sconsigliandolo, perché “passerebbe *troppo pericolo a portarne seco*”<sup>(18)</sup>. La vigilanza si estendeva naturalmente alle fiere (come quelle specializzate di Lanciano o Recanati; un discorso a parte meritano le grandi fiere internazionali di Francoforte)<sup>(19)</sup>. Le botteghe dei librai, a loro volta, erano sottoposte periodicamente a visite (e sequestri)<sup>(20)</sup>.

Ai fini di una più articolata valutazione del fenomeno va considerato inoltre che in quest’epoca il libro giuridico ha di per sé una minore propensione all’invecchiamento, all’uscita dal mercato (rispetto a certi libri scientifici): le edizioni si rinnovano, la produzione continua ad allargarsi, ma quello che è stato pubblicato in passato mantiene una sua vitalità (a volte può risultare addirittura insosti-

---

<sup>(17)</sup> L. BOLZONI, *Il segretario neoplatonico*, in *La corte e il “Cortegiano”. II. Un modello europeo*, a cura di A. PROSPERI, Roma, Bulzoni, 1980, p. 152; cfr. *supra* cap. V, nota 46. Sulle diverse forme di elusione ancora in atto nel Settecento cfr., ad esempio, BONNANT, *Le Livre genevois*, cit., pp. 44-48.

<sup>(18)</sup> G. GABRIELI, *Il carteggio linceo della vecchia accademia di Federico Cesi (1603-1630)*, in «Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei. Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche», s. VI, vol. VII (1938-1942), p. 67; la lettera di Cesi a Stelluti (1605) diventa ancora più significativa se si considera che le parole edite in corsivo da Gabrieli nell’originale erano in cifra.

<sup>(19)</sup> R.M. BORRACCINI, *Un sequestro librario alla fiera di Recanati del 1600*, in BORRACCINI-RUSCONI, *Libri, biblioteche e cultura*, cit., pp. 397-438; anche alle fiere di Asti potevano sorgere problemi di controllo: *Scriniolum*, p. 451. Per la presenza di un commissario alle fiere di Francoforte cfr. *supra* cap. V, nota 58.

<sup>(20)</sup> Molto noto alla storiografia il sequestro nell’agenzia di Giolito a Napoli del 1565 (S. BONGI, *Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato stampatore in Venezia*, Roma, s.e., 1890-1895 [1897], I, p. lxxxv e ss.); A. NUOVO-C. COPPENS, *I Giolito e la stampa nell’Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005, pp. 162-165; in generale GRENGLER, *The Roman Inquisition*, cit., p. 162 e ss.; LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., p. 326 e ss.; per Roma cfr. la documentazione recentemente pubblicata da M.C. MISITI, “*Torchi, famiglie e libri*”: nuove indagini sui librai romani di fine Cinquecento, in BORRACCINI-RUSCONI, *Libri, biblioteche e cultura*, cit., pp. 439-471.

tuibile) (21). Se le biblioteche dei professionisti presentano una stratificazione cronologica più o meno ampia, ciò era dovuto anche al fatto che nelle librerie si incontravano circuiti di prodotti diversi — libri nuovi, “vecchi” e usati (e non casualmente Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano negli anni Ottanta del Cinquecento, menzionava proprio i mercanti di “libri vecchi” come categoria specifica da tenere sotto controllo) (22).

A tali considerazioni va aggiunto un altro elemento qualificante, vale a dire la trasmissione delle professioni in ambito familiare, e quindi il conseguente passaggio delle raccolte librerie personali (e ciò spiega anche perché fosse centrale la questione del controllo delle successioni, come si avrà modo di vedere).

Lo spazio più difficile da vigilare era rappresentato dal patrimonio esistente (i libri “vecchi”), l’universo storico dei prodotti; il che porta alle biblioteche dei privati (e dei professionisti). L’attività censoria fu continua e costante, ma altrettanto costante fu la resistenza: numerose sono le testimonianze sulla riluttanza a consegnare parte dei propri libri (piccola o grande che fosse la raccolta). Ciò risulta evidente soprattutto quando a motivare il divieto non era il contenuto “eterodosso” dell’opera, quanto il fatto che fosse stata scritta o curata da un autore (o pubblicata da un editore) riformato: perché — potevano chiedere i possessori — privarsi dei lessici di Hotman, Spiegel o degli Estienne, o dei commentari di Wesenbeck e Zasius? perché rinunciare agli erbari di Brunfels e di Fuchs?

L’alternativa era relativamente semplice: trasgredire i precetti ecclesiastici (con tutti i rischi del caso) oppure cercare di ottenere un permesso di lettura, e quindi entrare in un meccanismo di concessioni e trattative, in cui fondamentale poteva diventare il ruolo

(21) Un significativo cenno al “taux de survie” del libro giuridico in D. COQ-E. ORNATO, *La production et le marché des incunables. Les cas des livres juridiques*, in *Le Livre dans l’Europe de la Renaissance*, sous la direction de P. AQUILON e H.-J. MARTIN, Nantes, Promodis, 1988, p. 307.

(22) *Acta ecclesiae mediolanensis*, cit., p. 433: “che librari parimente de libri vecchi osservino come di sopra e di più ogni mese mostrino a noi i libri che quel mese haranno comprato”; e cfr. la testimonianza di un libraio napoletano: “la professione mia è de libraro, cioè di comprare libri vecchi et poi revenderle tanto di legge come di medicina” (LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., pp. 276, 297).

sociale o professionale del richiedente (23). La *licentia* era però strettamente personale, in questo periodo prevalentemente temporanea (sovente triennale, ma a volte anche per periodi inferiori) (24), spesso correlata all'espurgazione di parti del libro, e dipendente dalle congiunture delle politiche censorie. La concessione, inoltre, poneva la persona in una condizione di "notorietà", visto che anche gli inquisitori periferici avrebbero dovuto tenere nota delle licenze concesse (25). Un meccanismo del genere ovviamente funzionava se gli stessi "utenti" erano consenzienti verso questo controllo; ma potevano esservi aree politiche e/o categorie sociali in cui l'accettazione non fu supina e pertanto il progetto entrò parzialmente in crisi (26). Ciò risulta da molteplici testimonianze, particolarmente evidenti in epoche più tarde. In proposito è interessante una citazione tratta dal carteggio tra Francesco Brembati e Muratori, perché illustra molto bene come gli atteggiamenti potessero essere vari: il giovane bergamasco chiedeva consiglio confessando che

finora ho letto, senza licenza né di Roma né di Venezia, ogni libro e manoscritto proibito, persuadendomi di poterlo fare e che *la legge non tenesse che pel volgo degli idioti*. Ma perciocché la maggior parte degli

---

(23) Interessante il caso di un medico "alchemico" che al momento di citare autori proibiti ricorda di avere ottenuto licenza di leggerli: BRAMBILLA, *Dagli antidoti contro la peste*, cit., p. 325.

(24) Ad esempio il primo giugno 1627 il Sant'Ufficio concedeva, per soli sei mesi, al giurista ed ecclesiastico Carlo Maranta di leggere alcune opere all'indice "ad effectum compilandi opus ad favorem immunitatis ecclesiasticae" e il 4 novembre dello stesso anno rinnovava il permesso per altri tre mesi (ACDF, *SO St. st.* Q1d, cc. 262v e 314); per Maranta cfr. *supra* cap. V, nota 134.

(25) FRAGNITO, *Un archivio conteso*, cit., p. 1278.

(26) L'"insubordinazione" del patriziato veneziano, ad esempio, è ben nota; tra i contributi più recenti cfr. BARBIERATO, *Politici e ateisti*, cit. Ma anche i giuristi napoletani non erano da meno: nel giugno del 1636 il delegato dell'inquisizione informava Roma dei dubbi e delle cautele dell'arcivescovo rispetto al pubblicare un bando per il controllo sulle biblioteche: "non è parso all'Eminenza sua fare editto generale acciò ogni persona di qualsivoglia dignità e grado dia nota di libri che detiene, perché certo che non ne sorteria buon effetto, così perché qui v'è gran numero di ufficiali che hanno librarie copiose e loro saria di molto incommodo il darne nota [...] com'ancora perché potriano sempre dire che non sono tenuti a dare nota se non de libri prohibiti, e non del resto" (ACDF, *SO St. st.* HH1e, c. 469).

uomini parmi sentire diversamente, idest che ci voglia la licenza, perciò supplico a V.S. [...] accioché si degni [...] d'illuminarmi.

Il Muratori rispose:

per conto del leggere senza licenza i libri proibiti, so che nel dominio della Veneta repubblica si ha de' sentimenti diversi da quei del rimanente d'Italia; ma non so quanto ben fondata sia la libertà che si prendono.

E poi soggiungeva che era meglio “riconoscere in ciò l'autorità della Chiesa [...] tanto più che Roma non è rigorosa a concedere la licenza” (27).

Restando entro il quadro di riferimento cinque-seicentesco, può essere interessante non solo tenere presenti le prescrizioni generali contenute negli indici dei libri proibiti, ma anche verificare una letteratura “minore”, vale a dire fonti quali gli atti sinodali o le istruzioni degli inquisitori pubblicate nelle diverse realtà locali (e che dimostrano, almeno quest'ultime, una grande uniformità, se non addirittura identità rispetto a modelli centrali).

Nel 1579 a Milano Carlo Borromeo disponeva che tutti coloro che avevano “librorum numerosam suppellectilem” (ricordando espressamente teologi giureconsulti e medici) dovevano possedere una copia dell'indice dei libri proibiti, in modo da non poter accampare scuse di ignoranza nel caso di controlli (28).

In un testo di poco successivo tutta la materia era ulteriormente precisata, con una particolare attenzione ad una fattispecie già disciplinata dalla *regula X* dell'Indice tridentino, vale a dire la verifica del contenuto delle biblioteche private al momento della morte del proprietario, in occasione del passaggio agli eredi o (in

---

(27) L.A. MURATORI, *Carteggi Botti [...] Bustanzi*, a cura di F. MARRI, Firenze, Olschki, 2003, pp. 98-99, corsivo mio.

(28) “Librorum prohibitorum indicem iussu Tridentini Concilii confectum iam pridem promulgatum, omnes singuli apud se habere curent sive theologi sive iuriconsulti sive medici sive aliarum literarum professores disciplinarumque studiosi et alii item quicumque librorum numerosam suppellectilem possident” (*Acta ecclesiae mediolanensis*, cit., p. 209).

alternativa) dell'immissione sul mercato <sup>(29)</sup>. In presenza di libri doveva essere preparato il loro inventario per farlo verificare dalle autorità vescovili o inquisitoriali, in modo da impedire qualsiasi circolazione di opere proibite eventualmente concesse al defunto <sup>(30)</sup>. Nelle tabelle finali degli *Acta ecclesiae mediolanensis*, dove si trovano gli schemi di organizzazione della diocesi, erano previsti diversi deputati al controllo del mondo del libro, tra cui anche coloro che si sarebbero dovuti occupare dei "librorum relictorum in hereditate" <sup>(31)</sup>.

Le prescrizioni furono perfezionate nel 1605, quando Federico Borromeo specificò che nell'inventario dovevano essere indicati tutti gli estremi bibliografici che avrebbero permesso l'identificazione del volume <sup>(32)</sup>. Uno dei motivi di tali attenzioni era legato al timore che vi potessero essere libri proibiti concessi con le *licentiae legendi* ai defunti, data la "qualità dei soggetti", che non necessariamente gli eredi avevano, ed erano libri che non dovevano essere reintrodotti nel circuito del mercato <sup>(33)</sup>.

---

<sup>(29)</sup> Come i librai dovevano sottoporre a controllo tutte le loro merci (e avere un indice delle stesse) "idem quoque servetur ab heredibus et executoribus ultimarum voluntatum, ut libros a defunctis relictos sive eorum indicem illis personis deputandis afferant et ab eis licentiam obtineant, priusquam eis utantur aut in alias personas quacumque ratione eos transferant" (ILI VIII, pp. 820-821).

<sup>(30)</sup> *Acta ecclesiae mediolanensis*, cit., p. 431 e ss. Il sistema fu in uso ancora nel Settecento, applicato anche da autorità laiche: cfr. N. HERMANN-MASCARD, *La censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime (1750-1789)*, Paris, PUF, 1968, p. 78; PASTA, *Editoria e cultura*, cit., pp. 104-105.

<sup>(31)</sup> *Acta ecclesiae mediolanensis*, cit., dopo p. 1273; sulle tabelle ha richiamato l'attenzione D. ZARDIN, *Tra continuità delle strutture e nuovi ideali di 'riforma': la riorganizzazione borromaica della curia arcivescovile, in Lombardia borromaica Lombardia spagnola 1554-1659*, a cura di P. PISSAVINO e G. SIGNOROTTO, Roma, Bulzoni, 1995, p. 697; qualche indicazione in C. DI FILIPPO BAREGGI, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, a c. di N. RAPONI e A. TURCHINI, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 39-96.

<sup>(32)</sup> "Ordiniamo all'i heredi et essecuratori di ultime volontà che [...] debbano in termine d'un mese dal giorno della morte haver consignato ad alcuni di detti nostri deputati et al detto R.P. Inquisitore l'indice delli libri lasciati nell'heredità, con il nome delli Auttori et Commentatori, delle stampe et tempo, et sottoscritto di loro propria mano, et da loro ottenere licenza di potersene valere; et intanto non ardiscano leggere, usare, imprestare, vendere o disporre in qual si voglia maniera di essi libri" (*Scriniolum*, p. 661).

<sup>(33)</sup> La locuzione "qualità dei soggetti" compare in una dettagliata istruzione inquisitoriale del 1595 (*Ibid.*, pp. 642, 656).

Per questo aspetto particolare del controllo delle successioni, la documentazione non è particolarmente ricca, ma le testimonianze non mancano e sono concordi.

Nell'estate del 1607, dopo la morte di Mercuriale, la Congregazione dell'Indice stabilì che i suoi libri dovevano essere sottoposti ad una cernita,

distinguendo eosdem in tres classes, quorum quidam omnino sunt prohibiti, et apud inquisitorem pisanum remanere debent, alii quia solum continent versiones haereticorum libere concedi possunt cum non sint theologici, quidam vero expurgari possunt ad normam expurgatorii iam promulgati, quod per inquisitorem faventinum fieri poterit, deletis ubique hereticorum nominibus <sup>(34)</sup>.

D'altronde che la biblioteca contenesse libri proibiti era noto, dato che a più riprese aveva richiesto licenze ai vertici romani: già negli anni Settanta aveva contattato il cardinale Sirleto e nuovamente nel 1595 si era rivolto al cardinale Santoro <sup>(35)</sup>.

Nel 1611 a Napoli fu aperto un procedimento nella curia arcivescovile contro alcuni librai che avevano acquistato la ricca *libreria* di Nicola Antonio Gizzarelli e avevano iniziato a venderla "senza aver mostrato l'inventario" <sup>(36)</sup>. Nella lista dei volumi, a fianco di alcuni, vi è un segno che sembra indicare che il testo era sospetto o vietato: Hotman è quasi sempre annotato (mentre Zasius passa indenne); alla *Methodus* di Gribaldi Mofa due tratti di penna hanno cancellato il nome dell'autore <sup>(37)</sup>; sono altresì segnate le storie di Corio e di Guicciardini così come numerosi *tractatus de potestate papae* anonimi <sup>(38)</sup>.

---

<sup>(34)</sup> ACDF, *Index* I/2, c. 2r. La biblioteca, che era stata lasciata al monastero di S. Mercuriale di Forlì, era evidentemente ancora conservata a Pisa dove Mercuriale aveva insegnato e ciò spiega il doppio riferimento agli inquisitori di Pisa e di Faenza (cfr. A. MAMBELLI, *Le librerie pubbliche conventuali in Forlì e i primordi della civica biblioteca*, in « Studi Romagnoli », VII, 1956, pp. 147-160).

<sup>(35)</sup> PROSPERI, *Anime in trappola*, cit., p. 274 nota; BALDINI-SPRUIT III, pp. 2578, 2642-3, 2668-9.

<sup>(36)</sup> BNN, *ms* XI.AA.23, c. 254 e ss.; su Gizzarelli cfr. *supra* cap. V, nota 135.

<sup>(37)</sup> Cfr. *supra* cap. V, nota 48.

<sup>(38)</sup> L'*Historia di Milano* del Corio fu proibita del 1621, ma ne era già stata segnalata la presunta "pericolosità" almeno dal 1610 (ACDF, *Index* VI/1), tanto che risulta presente perfino nel già citato elenco di libri "de quali non si suol dar la licentia

Più numerose risultano le informazioni relative al controllo delle successioni e al transito di collezioni da e verso Roma (39).

Nel 1624, alla morte del “linceo” Virginio Cesarini, un altro membro dell’*Accademia*, Johann Faber, esortava Federico Cesi a trovare “tutti i modi che noi ricuperiamo li libri del Sig.r Don Virginio, se vero è che l’abbia lasciato all’*Accademia* nostra, et bisognerà anche procurare che habbiamo la licenza delli prohibiti, che li Frati non li castrino” (40).

Di lì a poco ciò accadde proprio alla biblioteca dello stesso Faber: al momento della redazione dell’inventario *post-mortem* dei beni fu dapprima annotato che “tutti li libbri esistenti in detto studio sono stati dal fiscale del Monsignor Reverendissimo Maestro del Sacro Palazzo rinchiusi in un cammerino dentro la cammera della bona memoria del signor Giovanni, razione officii”, e quindi “non si possono descrivere”; l’inventario dei libri fu fatto solo dopo che furono identificate le opere da requisire, quelle che “la bona memoria del sig.r Giovanni poteva *in vita* ritenere” (Gessner, Patrizi, Telesio, Cardano, Scaligero, Luciano di Samosata, o il *Nomenclator* di Junius) (41).

---

dal Santo Officio” (BAV, *Borg. lat.* 558, c. 440). Un altro caso di controllo è ricordato in tutt’altra area geografica da F. DALLASTA, *La biblioteca di Alessandro Tagliaferri dottore in utroque e frate cappuccino*, in « *Collectanea Franciscana* », 79 (2009), pp. 61-121.

(39) Riprendo alcuni temi più analiticamente studiati in *La biblioteca disciplinata*, cit. Nell’inviare agli eredi a Roma i libri lasciati da Evangelista Torricelli (a Firenze), Lodovico Serenai ricordava che la lista dei volumi era “soscritta dall’inquisizione” (*Opere dei discepoli di Galileo Galilei. Carteggio 1642-1648*, I, a cura di P. GALLUZZI e M. TORRINI, Firenze, Giunti-Barbera, 1975, p. 488).

(40) G. GABRIELI, *Il carteggio linceo della vecchia accademia di Federico Cesi (1603-1630)*, in « *Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei. Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche* », s. VI, vol. VII (1938-1942), p. 876. Sul testamento di Cesarini cfr. ID., *Bibliografia lincea. II. Virginio Cesarini e Giovanni Ciampoli*, in « *Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe di Sc. Morali, storiche e filologiche* », s. VI, vol. VIII (1932), p. 446.

(41) BACR, *Archivio di S. Maria in Aquiro* 412, cc. 49r, 138r (corsivo mio). L’elenco fu segnalato da G. GABRIELI, *L’archivio di S. Maria in Aquiro o « degli Orfani » e le carte di Giovanni Faber*, in « *Archivio della Società Romana di Storia Patria* », LI (1928), pp. 61-77; cfr. S. DE RENZI, *La biblioteca di Johann Faber linceo*, in CANONE, *Bibliothecae selectae*, cit., pp. 518-519; G. MIGGIANO, “*Libri prohibiti*”: qualche appunto dalle carte di *Johannes Faber Lynceus Bambergensis*, in *L’organizzazione del sapere*, cit., pp. 245-273; S. BREVAGLIERI, *Libri e circolazione della cultura scientifica nella Roma del Seicento. La*

La medesima sorveglianza fu successivamente attivata per la collezione di Cesi: è sempre un delegato del Maestro del sacro palazzo a sottoscrivere l'inventario dei libri ed è Niccolò Riccardi ad autorizzarne la vendita, dopo l'individuazione di quelli da escludere <sup>(42)</sup>.

Una delle vicende più intriganti riguarda un medico genovese, Demetrio Canevari, vissuto a lungo a Roma e qui morto nel 1625. In questo caso la documentazione si presenta (per certi aspetti) molto ricca: sono rimasti, infatti, un catalogo sistematico — opera dello stesso proprietario e redatto fino alla sua scomparsa —, un inventario topografico preparato dagli eredi pochi anni dopo e, soprattutto, la maggior parte dei volumi stessi; è stato così possibile fare un confronto tra due differenti descrizioni e lo stato reale dei volumi <sup>(43)</sup>.

Dal catalogo autografo si viene a sapere che, per un certo numero di libri scientifici e per uno giuridico (Hotman) allora vietati, il proprietario aveva aggiunto l'ulteriore annotazione che il volume era "correctus", "purgatus" o che, come nel caso del *De animalibus* di Conrad Gessner, era "correctus et ex superiorum consensu permissus". Ciò significa che quando Canevari si era preoccupato di redigere uno strumento di consultazione della sua

---

*biblioteca di Johannes Faber*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 2008, 2, pp. 425-444. Tra le opere fermate dal socio del Maestro del sacro palazzo vi sono anche autori non all'indice, come, ad esempio, Sigonio, da tempo "sospetto" (cfr. *supra* cap. I, nota 16).

<sup>(42)</sup> BACR, *Archivio linceo, mss. antichi* 13, cc. 59r, 124r, 125r, 210r; a cc. 119r-120v sono indicati alcuni volumi trattenuti dal Maestro del sacro palazzo: in questo brevissimo elenco (che, però, non è detto comprenda tutti quelli eccettuati dall'autorizzazione) è presente l'opera botanica di Fuchs, e poi gli *Adagia* di Erasmo/Manuzio, qualche trattato astrologico, e poco altro. La documentazione descritta da G. GABRIELI, *La prima biblioteca lincea o libreria di Federico Cesi*, in «Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei. Classe di Sc. Morali, storiche e filologiche», s. VI, vol. XIV (1938), pp. 614-615, è stata ripresa da A.M. CAPECCHI, *Per la ricostruzione di una biblioteca seicentesca: i libri di storia naturale di Federico Cesi*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Sc. Morali, storiche e filologiche», s. VIII, vol. XLI, 1987, p. 151; un cenno in M.T. BIAGETTI, *La biblioteca di Federico Cesi*, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 37, 41.

<sup>(43)</sup> SAVELLI, *La biblioteca disciplinata*, cit.; per i cataloghi manoscritti cfr. *infra* l'elenco in appendice; per i volumi ancora esistenti cfr. *Catalogo del fondo Demetrio Canevari della Biblioteca civica Berio di Genova*, a cura di R. SAVELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

ricca biblioteca indicava lo stato di quei volumi legittimamente presenti tra gli scaffali della sua casa, in quanto da essi, secondo le indicazioni censorie, erano stati tolti nomi, passi o interi fascicoli. Ad esempio l'edizione delle opere di Cusano stampata a Basilea nel 1565 risulta oggi priva della maggior parte delle pagine del secondo tomo, quelle che comprendevano il *De concordantia catholica*, proibito tra il 1574 e il 1590<sup>(44)</sup>. Ed erano presenze "legittime" perché per quei volumi aveva ottenuto permessi dal Sant'Ufficio (in uno dei quali era specificato, relativamente all'opera di Copernico, "sublatis capitibus in quibus terra moveri secundum antiquos docet")<sup>(45)</sup>.

Sempre dallo stesso catalogo risulta che nella biblioteca era presente il *Thesaurus linguae latinae* di Robert Estienne, e che era "purgatus". Il libro, benché vietato, era senz'altro meno pericoloso di Cusano eppure non è stato conservato, e quindi è difficile dire che tipo di trattamento avesse subito; ma si può ipotizzare che non sia stato molto diffidente rispetto a quello cui fu sottoposto l'esemplare appartenuto ad un suo illustre concittadino, G.B. Grimaldi, che fu "visitato" a più riprese da differenti inquisitori<sup>(46)</sup>.

---

<sup>(44)</sup> La conseguenza fu che ciò che era stato precedentemente tagliato risultava inaccessibile anche in un secondo momento, quando invece sarebbe stato possibile leggere quel testo; per Cusano cfr. *supra* cap. I, nota 80; *Catalogo del fondo Demetrio Canevari*, cit., n. 737.

<sup>(45)</sup> ACDF, *SO, St. st.* Q1c, cc. 58v, 152v-153r; precedenti autorizzazioni in ACDF, *SO, Decreta*, 1614, pp. 495, 499, rinnovata il 7 giugno 1617 (*SO, St. st.* Q1b, c. 89r).

<sup>(46)</sup> La copia posseduta da G.B. Grimaldi è descritta da A. HOBSON, *Apollo and Pegasus. An enquiry into the formation and dispersal of a Renaissance library*, Amsterdam, Van Heusden, 1975, pp. 45, 149; dopo un primo permesso del 1559 (che rinviava direttamente alla ricordata *Instructio* del cardinale Ghislieri), ve ne è un secondo del 1594, "hac tamen lege ut nomina deleantur authorum qui in indice librorum prohibitorum damnati sunt [...] si tamen de religione vel moribus tractant"; e infine un terzo del 1633 che ricorda come "Robertus Stephanus Auctor huius thesauri est auctor damnatus, opus tamen hoc est permissum". In occasione di un sequestro a Campagna (1580) fu restituito dopo aver cancellato il nome dell'autore (TEDESCHI, *The Prosecution of Heresy*, cit., p. 326); altri casi sono ricordati da P. DE NOLHAC, *La bibliothèque d'un humaniste du XVI<sup>e</sup> siècle. Les livres annotés par Muret*, in "Mélanges d'archéologie et d'histoire", 3 (1883), pp. 202-238. Nella seconda metà del Settecento Domenico Cotugno ricordava come potessero essere rare le edizioni di Robert Estienne "sine litura nominis" (*Iter italicum anni MDCCLXV*, edito da L. BELLONI, in "Memorie dell'Istituto lombardo-Accademia di scienze e lettere. Classe di lettere scienze morali e storiche", XXVI (1960), p. 85; e p. 87 sulla difficoltà di trovare copie integre del *Thesaurus linguae graecae* di Henri Estienne).

Nell'ultima pagina del catalogo del medico genovese è annotato il nulla osta a trasferire la biblioteca, concesso dal socio del Maestro del sacro palazzo (l'autorità competente in materia a Roma) <sup>(47)</sup>. Che il catalogo sia passato sotto gli occhi più o meno attenti dell'auto-revole domenicano si può dedurre altresì dal fatto che i margini e le pagine bianche dello stesso sono state biffate da tratti di penna trasversali, in modo da impedire di aggiungere alcunché.

Quando, dopo pochi anni, i libri furono nuovamente inventariati a Genova, la maggior parte di quelle opere segnalate in precedenza come "corrette" sono invece scomparse (e tra queste anche il *De revolutionibus* di Copernico, oltre a Hotman) <sup>(48)</sup>. Non sono rimasti documenti che dimostrino in modo univoco il motivo di questa assenza, ma è indubbio che tra Roma e Genova qualche occhiuta mano tolse il materiale considerato non più ammissibile, nonostante la biblioteca fosse destinata ad una fidecommesseria creata per permettere gli studi medici e legali dei discendenti, e nonostante che gli esecutori testamentari appartenessero alla "buona società" e alla potente confraternita del Divino Amore.

I nudi elenchi della biblioteca del medico genovese non dicono ancora tutto: in effetti molto più numerosi sono i volumi espurgati (o da lui o da precedenti proprietari); e tutti in modo estremamente attento e selettivo.

In qualche caso viene addirittura il sospetto che le correzioni manoscritte ai frontespizi e ai nomi di alcuni autori siano state fatte per sviare le "cure" di un disattento censore (ad esempio il nome di Cardano è stato calligraficamente trasformato in *Capuanus*). E quindi si può aggiungere un'ulteriore riflessione: dai diversi tipi di

---

<sup>(47)</sup> "Extrahatur ab urbe fr. Andreas Biscionus praedicator generalis et socius R.mi patris Magistri Sacri Palatii Apostolici"; il permesso si trova ripetuto in un foglio sciolto allegato al volume. Andrea Biscioni non è ricordato tra i "soci" di Nicolò Ridolfi da D.A. MORTIER, *Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères prêcheurs*, Paris, A. Picard, 1913, VI, p. 293, mentre è menzionato come "socio del segretario della congregazione dell'Indice" da I. TAURISANO, *Hierarchia Ordinis Praedicatorum*, Roma, Unio Typ. Manuzio, 1916, p. 115 nota, e cfr. ACDF, *Index I/3*, p. 14.

<sup>(48)</sup> E alcune, per le quali aveva ottenuto il permesso nel 1623, non erano state neppure censite nel catalogo autografo, ad esempio il *Theatrum vitae humanae* di Zwinger e Lycosthenes.

inventari e di cataloghi del tempo raramente si traggono informazioni utili sul reale stato di conservazione dei volumi elencati.

Un ultimo esempio è fornito dalla biblioteca di Leonardo Spinola, nobile genovese, uomo politico, e membro del locale collegio dei dottori giuristi. Egli possedeva una collezione veramente cospicua, di cui i libri di diritto costituivano solo una parte (si è al cospetto di una doppia “faccia”: quella del tecnico e quella dell'uomo di cultura, con spiccati interessi per la cultura greca) <sup>(49)</sup>. Quando nel 1645 si preparano (e si aggiornano) gli elenchi della sua collezione, a fianco di Wesenbeck è annotato “*corrigendus*”. Si stila poi una brevissima nota di “libri da chiedere licenza”: oltre al ricordato giurista, vi sono il *De verbis iuris* e il commentario alle *Institutiones* di Hotman, insieme ad altri proibiti in tempi più recenti (il *De iurisdictione* di Marta, il *De cognitione per viam violentiae* di Cevallos e il *De processibus executivis* di Coler); e chi annota ben sapeva che questi erano libri proibiti, anche se la conoscenza del divieto era affidata non all'indice, ma ai periodici elenchi di aggiornamento. Il “chieder licenza” sembra essere considerato in questo caso indispensabile; non si sa se il figlio sia riuscito ad assicurarsi il permesso di tenere tali opere, ma non è improbabile, appartenendo anch'egli al collegio dei dottori.

Insieme a quella che può essere definita l'attività “ordinaria” di inquisitori e vicari, non vanno dimenticate le “grandi occasioni”. Dopo la promulgazione dell'indice clementino nel 1596 buona parte del patrimonio librario italiano fu “visitato” per verificare se e quanto corrispondesse ai nuovi canoni censori; in alcuni casi ciò accadde per la prima volta, per altri invece rappresentava la ripetizione di un'attività già messa in atto <sup>(50)</sup>.

L'iniziativa di censimento e controllo del patrimonio librario è nota soprattutto perché produsse una notevole mole di inventari di

---

<sup>(49)</sup> La documentazione relativa alla biblioteca (ASG, *Notai giudiziari* 2015) non è in effetti un inventario unico, ma è costituito da fascicoli redatti da persone diverse in epoche differenti, e quindi con ripetizioni; una quantificazione esatta comporterebbe una schedatura analitica del tutto, con la conseguente eliminazione delle iterazioni: i libri di diritto *sembrano* assommare a circa un migliaio con più di 100 raccolte di *consilia* e una cinquantina di *decisiones*.

<sup>(50)</sup> La situazione italiana, tuttavia, era molto diversificata come ha dimostrato FRAGNITO, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, cit.

biblioteche ecclesiastiche fatti confluire direttamente a Roma <sup>(51)</sup>. Ma l'indagine fu capillarmente estesa ai laici: nella sola Bologna furono raccolti quattromila elenchi di "privati" (di cui gli storici non possono che rimpiangere la scomparsa, anche se allora misero gli inquisitori locali in una situazione di quasi paralisi) <sup>(52)</sup>.

L'inquisitore di Cividale, ad esempio, scriveva a Roma parole relativamente rassicuranti: "essendo altre volte a miei giorni purgata la diocesi de libri prohibiti nel 1567 et 1582, non si sono hora scoperti libri prohibiti per heresia se non i colloqui di Erasmo e la Moria, et l'opere del Bodino et la cronica del Carione"; e poi aggiungeva: "la Pratica papiense [...] si trova in mano di ogni dottore et nodaro" <sup>(53)</sup>. Un giurista di Fossombrone, Vincenzo Castellani, nel rinnovare la richiesta di permesso di vari trattati necessari all'insegnamento, tra cui Hotman ("tanto più prega [...] quanto n'ha più bisogno legendo l'instituta a suoi scholari"), ricordava che, nell'edizione delle epistole familiari di Cicerone, tutti i nomi di autori proibiti "già fino a l'altra volta che se rassegnarono i libri furono cancellati, insieme con tutto quello che si poteva essere di sospetto" <sup>(54)</sup>.

Che vi potessero essere situazioni differenziate risulta dalle

---

<sup>(51)</sup> Si veda la bibliografia e la messa a punto negli studi raccolti in BORRACCINI-RUSCONI, *Libri, biblioteche e cultura*, cit. Sporadica e frammentaria, invece, la presenza di elenchi provenienti da "laici": cfr. ACDF, *Index* II/14, XVIII/1; BAV, *Vat. lat.* 11269/I, 11286.

<sup>(52)</sup> G. FRAGNITO, « *In questo vasto mare de libri proibiti* », cit., p. 9 per il dato relativo a Bologna; EAD., *Proibito capire*, cit., p. 191 e ss. L'operazione fu tentata anche in altri paesi cattolici, ma con esiti dubbi (e di cui si sa ancora poco): il nunzio Girolamo Porcia poteva scrivere da Graz "per intanto si fece anco una revisione de libri che erano in tutte le case et librerie della città et poi della Provincia" (ACDF, *Index* III/7, c. 6), mentre da Bruxelles il suo omologo osservava che vi erano molte difficoltà alla stampa di un indice romano (cfr. Introduzione, nota 46). In Austria, negli anni Venti del Seicento, si fece un controllo sulle biblioteche, tra cui va ricordata anche quella di Keplero (M. CASPAR, *Kepler*, London New York, Abelard-Schuman, 1959, p. 317).

<sup>(53)</sup> ACDF, *Index* III/3, c. 73. Da Montepulciano scrivevano di aver bruciato 6 copie della *practica* specificando che erano in folio "antiche" (ACDF, *Index* XVIII/1).

<sup>(54)</sup> ACDF, *Index* XVIII/1, cc. 184-186 (corsivo mio); non è indicato più precisamente quale edizione fosse, potrebbe trattarsi di quella curata da Christoph Hegendorf; per Hotman indica sia l'edizione del *De verbis iuris* e dei commentari, sia i passi che aveva già cancellato; per l'autorizzazione ACDF, *Index* I/1, c. 98v. Un altro breve elenco di opere da lui possedute in BAV, *Vat. lat.* 11286, c. 358.

parole dell'inquisitore di Asti: questi in un bando del 1596 ricordava che negli anni addietro non era stato rispettato l'ordine relativo alle successioni ("essendo passati da questa vita presente diversi Dottori et altre persone che nelle loro case havevano quantità de libri, né però furono mai consignati né notificati al Santo Officio") e prescriveva di preparare nuove liste, specificando addirittura, con grande attenzione alle pratiche di conservazione, "che molte volte in un volume sono ligati diversi libri" (55).

Le modalità di applicazione dell'indice e l'effettivo controllo del patrimonio furono abbastanza varie. L'inquisitore di Torino, nell'informare la Congregazione, spiegava come aveva proceduto:

perché facilmente non tutti sapranno quali siano i libri proibiti, però acciò s'obedisca in ogni modo, quelli che non haveranno commodità dell'Indice faranno realmente una lista di tutti i loro libri e la presenteranno [...] a nostri Vicari [...] E chi havrà commodità dell'Indice, sarà tenuto solamente di presentare la liste de libri prohibiti o sospesi (56).

Nell'agosto del 1599 l'arcivescovo di Genova scriveva a Roma che, in un primo momento, "perché detti libri qui portati erano pochissimi et quasi tutti sol di scrittura sacra vuolgarizata et di lege et medicina, [...] si lasciorno presso dell'istessi dottori et medici, persone molto qualificate, acciò ne nottassero essi et riferissero poi a noi i lochi bisognosi di correttione"; poi, viste le nuove disposizioni ricevute, aggiustava il tiro: "darò ordine [...] che si stringa quanto sarà possibile che ognuno dia la lista di *tutti* li libri che ha" (57). L'arcivescovo di Capua indicava che i maggiori depositi erano quelli di giuristi e medici, quasi per antonomasia poco "curiosi" (58). E altrettanto commentava l'arcivescovo di Chieti ("questa gente fuori delle leggi è pochissimo inclinata alle lettere, et perciò li libri nuovi

(55) *Scrinium*, p. 164.

(56) *Scrinium*, p. 169.

(57) ACDF, *Index* III/4, c. 99r (corsivo mio).

(58) "Furono trovati pochissimi libri proibiti havendo ciascuno dato nota de suoi et la causa è che perché non sono huomini curiosi questi della provincia, solo attendendo a libri di legge e di medicina, ne meno ci sono librari, tal che bisogna andare a Napoli a comprar libri" (ACDF, *Index* III/4, 51r).

et curiosi non penetrano qua”), anche se poi subito aggiungeva un commento su un problema di non poco conto ai suoi occhi:

le cose della Religione vanno benissimo quanto all’esser cattolici, non havendo io visto fin qui in otto anni ombra nessuna d’eresia, se bene nel resto si vede gran freddezza di spirito et pochissima devotione; et nelli ufficiali poco timore delle censure contra usurpantes et violantes iurisdictionem et libertatem ecclesiasticam, il quale mancamento essendo notissimo parendo loro esserli permesso dalli superiori senza rimorso di conscientia, va ogni giorno di male in peggio <sup>(59)</sup>.

Le testimonianze rimaste sono relativamente concordi sul fatto che, dove vi fu, la revisione fu veramente estesa e penetrante (di cui una significativa testimonianza, pur nella loro “marginalità” professionale e geografica, sono le liste dei libri posseduti da notai e giuristi meridionali di borghi minori) <sup>(60)</sup>.

Il tutto avvenne con modalità non sempre uniformi (come risulta dalle parole dell’inquisitore di Torino e dell’arcivescovo di Genova sopra riportate) e in alcuni casi senz’altro con severità: a Pontecorvo, nella diocesi di Aquino, a tre *iuris doctores* furono sequestrati libri, “a chi tutti a chi parte”, perché non avevano presentato le liste del posseduto <sup>(61)</sup>. Nel 1600 un nobile savonese, alle accuse dell’inquisitore, rispondeva di non sapere di possedere alcun libro proibito, perché — affermava — dopo la pubblicazione del nuovo indice “io diedi la lista de miei libri a voi Padre vicario che me ne havete ritenuto alquanti quali credevo essere sospetti e delli restanti m’havete sottoscritto la lista” <sup>(62)</sup>. Nella diocesi di Lanciano fu fatta incetta di Zasius e dell’onnipresente *practica papiensis* di Ferrari, insieme ad opere decisamente più rare (du Moulin, il *Somnium viridarii* o il *consilium* del Panormitano sul Concilio di Basilea); compare anche un *Herbarium* di Brunfels, un Fuchs (ma

<sup>(59)</sup> ACDF, *Index* III/5, c. 259.

<sup>(60)</sup> S. COSÌ, *I libri dei “sudditi”: Mercogliano feudo di Montevergine*, e A. OTTONE, *I libri dei notai nelle liste dei “sudditi”*, in BORRACCINI-RUSCONI, *Libri, biblioteche e cultura*, cit., pp. 623-704.

<sup>(61)</sup> ACDF, *Index* III/5, VI/1.

<sup>(62)</sup> D. PIEMONTE, *Il « processo dei nobili ». Eresia e cultura dotta nella Savona di fine Cinquecento*, in « Annali della Fondazione Luigi Einaudi », XXXVII (2003), p. 268.

chiaramente non si è in presenza di un numero significativo di medici, mentre abbondano notai e avvocati) <sup>(63)</sup>. L'inquisitore di Vercelli ed Ivrea poteva affermare che si era fatto consegnare le liste dei libri dai privati già quattro volte <sup>(64)</sup>.

È indubbiamente difficile fornire una valutazione complessiva dell'efficacia delle pratiche censorie, viste sia sul loro versante quotidiano sia su quello straordinario, come nel periodo post-1596, tra permessi concessi e revocati (più e più volte), tra *licentiae legendi* e sequestri. Non si può comunque dimenticare che libri dati in lettura grazie a licenze individuali potevano essere distrutti in conseguenza dell'opera di vigilanza esercitata sia sul commercio librario, sia *ex post* sul posseduto. Sono da tenere presenti molteplici variabili: la periodizzazione, innanzi tutto, con periodi di "strettezza" nelle politiche di concessione di permessi di lettura; le qualità dei richiedenti; la tipologia dei libri; si può affermare che per le élites intellettuali, con rapporti con le gerarchie ecclesiastiche locali e/o centrali, non era impossibile accedere a libri proibiti, sia pure con condizioni ed eccezioni. Ancora nel 1615 la Congregazione dell'Indice non se la sentì di deliberare sulla richiesta di un permesso di lettura della *practica papiensis* di Ferrari e decise di passare la questione al Sant'Ufficio (benché da tempo, come si è visto, ne fossero state pubblicate edizioni espurgate) <sup>(65)</sup>.

Non va però dimenticato che in parallelo a questa pratica di "repressione tollerante", per un secolo abbondante le piazze delle città italiane furono illuminate da periodici roghi di libri. Non pochi furono pure quelli giuridici e medico-scientifici, quegli stessi che potevano essere "concessi" a singoli *doctores* (ancora nel 1620 a Genova, l'inquisitore locale si vantava di aver bruciato in una sola volta 5-6.000 volumi, ricordando Machiavelli, Bodin e la Bibbia in volgare, ma non menzionava se non i casi più eclatanti) <sup>(66)</sup>.

---

<sup>(63)</sup> C. PRETI, *L'applicazione dell'indice clementino a Lanciano*, in « *Bullettino della Depurazione abruzzese di storia patria* », CXI (1999, ma 2001), pp. 235-277.

<sup>(64)</sup> TIBALDESCHI, *Un inquisitore in biblioteca*, cit., p. 46; e cfr. C. POMA, *La libreria d'un nobile biellese nel 1596*, in « *Bollettino Storico Bibliografico Subalpino* », XXXII (1930), pp. 478-479.

<sup>(65)</sup> ACDF, *Index I/2*, c. 77v.

<sup>(66)</sup> FRAGNITO, *Proibito capire*, cit., p. 225.

Qualche notizia più dettagliata si ha su due eventi del genere avvenuti in quei decenni: nel 1610 a Napoli furono bruciati (insieme a testi di tutt'altro genere), Fuchs, scritti minori di du Moulin, la *Praxis episcopalis* del vescovo Tommaso Zerola, la *Secunda pars diversorii iuris feudalis* di de Curtis, il ricordato *Tractatus de legitimis remediis*, opere del medico svizzero Johann Jakob Wecker<sup>(67)</sup>. Nel 1648, a Udine, si trovano accomunati nello stesso destino un cospicuo gruppo di volumi che si erano evidentemente accumulati nei depositi della locale inquisizione, “prohibiti o per l'autore o per la materia o per la stampa o per essere in altro modo aspersi d'errore”. L'elenco è molto eterogeneo, proprio per la presumibile diversità di provenienze e la stratificazione negli anni: tra le opere più recenti vanno segnalate sei copie del *Dialogo sopra i due massimi sistemi* di Galilei; per quanto riguarda i libri di diritto, dalla lista non risulta molto più che il nome dell'autore e l'incertezza delle opere bruciate (a parte un *Lexicon iuris* di Oldendorp e un'*Oeconomia iuris* di Wesenbeck): Hotman, Kling, Clapmar, du Moulin, e “Udalrici Zasii opera non correcta”<sup>(68)</sup>.

La vigilanza sulle biblioteche private, insomma, aveva come conseguenza la progressiva riduzione della disponibilità di volumi. Il mercato dei libri “vecchi” e/o “usati” subiva un depauperamento continuo e l'eventuale ricerca di opere di questo genere non poteva quindi avvenire che in un parallelo (ma potenzialmente più rischioso) mercato clandestino.

Resta una questione aperta per la ricerca storica: le fonti cui ricorrere per avviare una ricognizione articolata di questo apparentemente secondario aspetto del problema censorio, vale a dire il controllo del patrimonio librario al momento delle successioni; attività che sembra aver preso avvio dalle *regulae* dell'indice tridentino e che fu largamente attuata nel periodo successivo alla pubblicazione dell'indice clementino<sup>(69)</sup>. Indubbiamente le forze a disposizione, soprattutto a livello periferico, possono far sorgere dubbi sulla durata di questo progetto totalizzante di sorveglianza, e ne

(67) LOPEZ, *Inquisizione stampa e censura*, cit., pp. 216-218.

(68) CAVAZZA, *Inquisizione e libri proibiti in Friuli*, cit.

(69) Si vedano le diverse istruzioni conservate nella *Miscellanea rerum ad congregationem indicis spectantium. Tomus primus* in ACDF, *Index XVIII/1*.

mostrano in qualche modo il carattere in parte velleitario; ma le testimonianze sono concordi sul fatto che per diversi decenni i controlli furono effettuati <sup>(70)</sup>.

Non avendo a disposizione per le biblioteche private un *corpus* minimamente paragonabile a quelle degli ordini regolari, si è sottoposta a indagine una serie di fonti tra loro diverse: per le biblioteche dei giuristi si sono studiati elenchi e inventari di genere disparato, tra cui prevalgono quelli *post mortem* — ma vi sono pure indici alfabetici o tematici che rivelano quindi natura e finalità differenti rispetto al mero accertamento patrimoniale. Per quanto riguarda i medici è stato esaminato un numero davvero limitato di fonti, ma con un caso (quello di Canevari) singolare quanto a ricchezza documentaria.

Da un punto di vista quantitativo, queste raccolte si collocano su di uno spettro molto vario (e pongono anche quesiti sulla validità delle fonti stesse): meno di cento gli autori censiti nel più che sommario elenco dei libri lasciati dal piemontese Ottaviano Cacherano d'Osasco alla sua morte (1580), mentre quasi 4.500 sono i titoli elencati nella biblioteca in un magistrato sardo di origine catalana, Monserrat Rosselló <sup>(71)</sup>.

Data l'eterogeneità delle fonti, non è il caso di lanciarsi in indagini "bibliometriche"; è rimasta un'impressione (del tutto soggettiva) che queste biblioteche siano mediamente più ricche di quanto un certo tipo di storiografia ha ritenuto <sup>(72)</sup>. Sono stati tenuti

<sup>(70)</sup> Sul problema degli apparati periferici cfr. FRAGNITO, *L'applicazione dell'indice dei libri proibiti di Clemente VIII*, cit.

<sup>(71)</sup> Per Cacherano si ha un documento in cui sono elencati quasi solo i nomi degli autori (e quindi il numero dei volumi era decisamente maggiore); nel caso dell'alto magistrato piemontese, così come in quello di Scaccia, stupisce la relativa esiguità della collezione, soprattutto se confrontata con la ricchezza della letteratura giuridica utilizzata nelle loro opere: erano inventari completi o parziali? G. M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LIX (1986), pp. 321-339; R. DE LAURENTIIS, *Sigismondo Scaccia (1564?-1634) fra pratica e teoria giuridica agli inizi dell'età moderna*, Roma, Fondazione S. Mochi Onory, 1993, pp. 39-51; E. CADONI-M.T. LANERI, *Umanismi e cultura classica nella Sardegna del '500*. 3. *L'inventario dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, Gallizzi, 1994, 2 voll.

<sup>(72)</sup> Sul problema delle biblioteche "grandi" e "piccole" cfr. MARTIN, *Livre pouvoirs et société*, cit., I, p. 492, o, ad esempio, i saggi di A. CHARON-PARENT e di P. AQUILON pubblicati in *Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime 1530-1789*, sous la direction de C. JOLLY, Paris, Promodis, 1988.

presenti anche due cataloghi di istituzioni (la *natio germanica iuristarum* dello Studio di Padova e il collegio dei dottori di Milano) e alcuni inventari di biblioteche di giuristi di altri paesi.

Non si è inteso verificare quante volte compaia il nome di Bartolo da Sassoferrato o quello di Giason del Maino, di Andrea Alciato o di Guillaume Budé (più spesso del previsto); ed è forse pleonastico ricordare che nelle biblioteche dei giuristi sono sempre presenti i *textus civiles* e i *textus canonici* — questi professionisti avrebbero forse potuto farne a meno? Indizio invece di innegabili interessi personali e di orientamenti culturali che stanno mutando è il fatto che lo stesso giurista possedesse molteplici edizioni del *Corpus iuris civilis*, quando è specificato se erano con glossa o senza glossa, o ulteriormente era annotato che aveva quella curata da Roussard o l'edizione del *Codex theodosianus* di Jacques Cujas; non meno interessante quando viene segnalata la presenza della famosa edizione torelliana del *Digesto* fiorentino (non ultima conferma del fatto che i libri giuridici, o almeno alcuni di essi, avevano una fortuna di lungo periodo e che esisteva un fiorente mercato del libro “vecchio”, anche a livello internazionale) (73).

Soprattutto nel Cinquecento le biblioteche dei professionisti italiani hanno ancora un'impronta molto comune con quelle dei loro colleghi francesi, catalani, perfino dei *civilians* (74). E quindi commentari e *tractatus* sono in maggiore o minor misura un elemento non specificamente caratterizzante, se non per alcuni titoli su cui si faranno poi ulteriori considerazioni. Le raccolte di *consilia* e *decisiones* sono onnipresenti, variano ovviamente in termini quantitativi

---

(73) Oltre che in diverse raccolte italiane, l'edizione fiorentina del *Digesto* era presente, ad esempio, nelle biblioteche di Cevallos e di Albert Rubens: ARANDA PÉREZ, *Jerónimo de Ceballos*, p. 332; P. ARENTS, *De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstrucie*, Antwerpen, Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, 2001, p. 343; ed era inclusa in un cospicuo lotto di libri acquistati a Parigi nel 1609 per conto di un nobile genovese: MALFATTO, *Alcuni acquisti di libri*, cit., p. 58.

(74) A. WIJFFELS, *Late Sixteenth-Century lists of Law Books at Merton College*, Cambridge, LP, 1992; ID., *Sir Edward Stanhope's Library*, in *Private Libraries in Renaissance England. A Collection and Catalogue of Tudor and early Stuart book-lists*, Binghamton, NY, Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1992, pp. 41-78; ID., *Law Books in Cambridge Libraries, 1500-1640*, in «Transactions of the Cambridge Bibliographical Society», X (1993), pp. 359-412.

(come diverse sono anche la ricchezza e la varietà degli autori posseduti); e si può senz'altro sottolineare che, più ci si inoltra nel XVII secolo, più le raccolte di *decisiones* sono privilegiate rispetto a quelle dei *consilia*.

Il fatto è noto fin da quando Muratori tratteggiò quelle che possono essere considerate tendenze di fondo nella pratica forense post-cinquecentesca, che si riverberano nella struttura delle biblioteche professionali:

tutto lo studio [...] è intorno a' trattatisti, consulenti, e decisioni: giacché i ripetenti, cioè gli antichi interpreti delle leggi, Bartolo, Baldo, Odofredo, e simili, si lasciano riposar pieni di polvere in fondo alle librerie, e talvolta in vece di trovarli nelle librerie, si truovano nelle botteghe di chi vende sardelle. *Nelle decisioni, ne' trattati, e ne' consigli, pescano tutto di gli studiosi laureati.*

Né si vuol tacere che anche nella giurisprudenza è entrata la moda. Quegli Azoni, Bartoli, Baldi, Odofredi, Bellameri ecc. che tanta figura fecero una volta nel mondo, o non compariscono più nelle biblioteche legali, o se pur vi stanno appiattati in qualche cantone, non godono più il privilegio d'essere studiati o consultati, *perché a i soli libri de i due prossimi passati secoli, e del presente, è riserbata la gloria d'istruire i nostri legisti* (75).

Le riflessioni di Muratori si collocano quasi alla fine di un'esperienza storica; ma prima di lui altri "osservatori" avevano percepito come potesse esservi una separazione tra il mondo delle accademie e quello che serviva "ad quaestum et ad tribunalium usum". Antonio Possevino (di cui si sono ricordati gli interessi per la cultura d'oltralpe) già alla fine del Cinquecento aveva annotato con rammarico che

quaesivere alii cur commentaria et tractatus Cuiacii, Duareni, Viglii, Connani et similium, iudices utique et advocati etiam in romana curia non legant; secus vero Cassanaei, Tiraquelli, Corasii et similium; et excepto Tractatu de praesumptionibus, nemo Alciatum legeret (76).

(75) MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cit., pp. 22-23, 75 (corsivi miei).

(76) La significativa valutazione è in POSSEVINO, *Bibliotheca selecta*, 1593, II, p. 56.

Il tema fu ulteriormente sviluppato, in tutte le sue implicazioni e con una particolare acutezza, da De Luca. Tutt'altro che indifferente ai risultati ottenuti dalla cultura giuridica francese (anche in una prospettiva storica), era per altro ben cosciente del fatto che l'utilizzo di determinati strumenti e fonti antiquarie potesse essere davvero limitato, non solo per motivi meramente pratici, ma per ragioni giuridiche sostanziali:

inanis [...] pro *forensi praxi* labor ille magnus censendus est eorum qui graecas aliquas leges et constitutiones imperiales vel iurisconsultorum fragmenta colligere professi sunt, atque in antiquis huiusmodi legum voluminibus novas inserere constitutiones [...] id etenim quidem nimium-que commendabilis academicae eruditionis est argumentum, sed pro legali auctoritate inutilis est labor, ex insignata ratione quod *illae tantum leges attendi debent, quas antiquus recipit usus, a quo earum tota pendet auctoritas* (77).

Le biblioteche di numerosi professionisti non sono affatto chiuse alle novità della cultura storico-erudita, ma, come ha osservato Wijffels, “the sixteenth-century school of legal humanism [...] probably did not to the same extent meet the needs of legal practice” (78). Per questa potevano essere senz'altro più utili i commentari ai diversi tipi di fonti dello *ius proprium*; e libri di tal genere sono un'altra presenza costante (79). È interessante osservare come i giuristi italiani tengano in conto le opere elaborate al di fuori dei confini geografici della penisola: i commenti di Rebuffi, Chasse-neux, Gómez (per ricordare solo qualche autore) sono ricorrenti.

La regionalizzazione e la “statualizzazione” del diritto comportano che questi fenomeni si riflettano nella letteratura giuridica; ma il periodo che arriva fino a circa la metà del Seicento presenta ancora

---

(77) G.B. DE LUCA, *Conflictus legis et rationis*, in *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, cit., obs. XIX, p. 413 (corsivi miei); e cfr. anche *Ibid.*, pp. 110, 115.

(78) WIJFFELS, *Sir Edward Stanhope's Library*, cit., p. 44.

(79) Il tema è stato poco studiato per l'età moderna, ma meriterebbe indagini regionali e comparative come quella di D. EDIGATI-L. TANZINI, *Ad statutum florentinum. Eseggesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa, ETS, 2009.

significative caratteristiche parzialmente comuni <sup>(80)</sup>. È difficile che a un avvocato di Barcellona interessasse avere copia degli statuti di Genova, ma questi erano presenti nella biblioteca di un senatore di Milano, così come un giurista e ricco patrizio genovese, Leonardo Spinola, allineava sotto la voce *statuta* varie opere di esegesi delle *coutumes*, commentari napoletani, spagnoli, insieme ai testi veri e propri degli statuti di altre località italiane <sup>(81)</sup>.

Dal sondaggio fatto su di un campione di biblioteche sul tema della presenza della letteratura giuridica francese, sono emersi alcuni dati che possono essere qui ripresi e aggiornati <sup>(82)</sup>. Nell'indagine su questo insieme si sono anche stilate due graduatorie una per i titoli di maggiore successo, e una per gli autori. Le opere più diffuse sono risultate le *Decisiones* di Guy Pape e di Nicolas Bohier, cui seguono la *Praxis beneficiorum* di Rebuffi, le *Decisiones in Delphinatus senatu* di François Marc, le *Annotationes in pandectas* di Budé, i commentari di Chasseneux alla *coutume* di Borgogna, e poi le opere di Tiraqueau e Le Douaren; alla fine di quello che può essere definito il drappello di testa si trovano la *Repetitio c. Raynutius* di Benoît, i *Consilia* di Bertrand e di Chasseneux, ed infine i *Commentarii in Constitutiones seu Ordinationes regias* di Rebuffi. Compare poi qualche nome “nuovo” come Brisson, Connan e Cujas (quest'ultimo soprattutto da metà Seicento in avanti) <sup>(83)</sup>.

Per quanto riguarda gli autori, Tiraqueau e Rebuffi sono al vertice. E poi a scendere nomi già incontrati, i cui scritti avevano una presenza diffusa ma meno eclatante: insieme ai ricordati Pape,

---

<sup>(80)</sup> Cfr. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 3 e ss.; OSLER, *The Myth of European Legal History*, cit.; né si possono ignorare i processi di confessionalizzazione / statualizzazione dell'insegnamento universitario: cfr. D. JULIA, *Frontières étatiques, clivages confessionnels*, cit.

<sup>(81)</sup> L. BESOZZI, *La biblioteca del Senatore Marcantonio Monti (1630)*, in «Libri & Documenti», XX (1994), pp. 66, 71; per Spinola cfr. *supra* nota 49.

<sup>(82)</sup> SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane*, cit.; l'elenco aggiornato delle raccolte esaminate si trova in appendice.

<sup>(83)</sup> Il dato sembra omogeneo con quanto rilevato da M. PEÑA DÍAZ, *El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos*, Madrid, Pirámide, 1997, p. 466 e da WIJFFELS, *Law books in Cambridge libraries*, cit., p. 374: “symbolically, Cujas remains conspicuously absent”.

Chasseneux, Bohier, Budé, Brisson, ecco venire fuori Hotman, Coras, Grégoire, Baron, Baudouin, Choppin, Duprat, Forcadel, Lorient, Doneau.

A spiegare certi successi contribuì indubbiamente il fatto che alcuni testi di questi autori furono pubblicati anche in Italia: per Budé vi è la precoce stampa del *De Asse* (1522) e delle *Annotationes* (1534); numerose sono le edizioni venete di Tiraqueau, e sempre a Venezia furono stampati il *De verbis iuris* e il commentario alle *Institutiones* di Hotman, né possono essere dimenticate (sempre per esemplificare) le edizioni di Bohier, o delle *Decisiones* di Marc o dei *Consilia* di Chasseneux.

Quest'ultimo titolo evidenzia in modo esemplare una caratteristica del mercato dei libri giuridici: insieme alla menzionata edizione veneziana dei *Consilia*, negli inventari sono ricordate in non minore quantità quelle lionesi (a partire dalla prima del 1531).

Come era evidente agli occhi di un Muratori, negli studi di questi uomini (sia pure con pesi specifici differenti) potevano convivere classici (dai glossatori ai "bartolisti"), *consilia*, *tractatus* e *decisiones* (provenienti anche d'oltralpe), insieme alle opere più significative dei rappresentanti delle nuove correnti esegetiche, fossero questi esponenti del *mos gallicus* o del cultismo e/o dei nascenti diritti "patrii".

La "praticaccia" dei consiliatori, gli statuti cittadini o i commentari al *droit coutumier* sembrano coesistere (allora) con una significativa attenzione ai testi e alla (ancor oggi disprezzata) "filologia": la tanto attesa edizione fiorentina del *Digesto* non sfigura a fianco delle consuetudini del Berry o di Orléans, degli statuti di Corsica o di Albenga, o ai commentari di Gómez alle *leges Tauri*. Cujas, Doneau o Hotman sono accostati ai ben più tradizionali Bertrand e Bohier; e non diversamente Budé, Chansonette e Zasius tengono compagnia a Odofredo e Cino. Il che non è poi molto differente da quanto avveniva in altre parti d'Europa, fossero questi avvocati francesi — parigini o di provincia —, catalani, giuristi dei Paesi Bassi o dotti *civilians* (84).

---

(84) R. DOUCET, *Les bibliothèques parisiennes au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, Picard, 1956, pp. 26 e ss, 105 e ss.; P. AQUILON, *Quatre avocats angevins dans leurs librairies (1586-1592)*, in *Le Livre dans l'Europe de la Renaissance*, cit., pp. 502-549; PEÑA DÍAZ, *El*

D'altronde la prospettiva culturale dei professionisti si muoveva in ambiti in qualche modo predefiniti; ciascuna collezione ha, sì, una sua immagine individuale, manifesta una maggiore o minore attenzione ai *novatores*, ma nessuna può dimenticare i rapporti con un passato (vicino o lontano che fosse) eppure ancora fortemente presente. Le politiche di acquisto rispondono a logiche diverse rispetto a quelle di un intellettuale "generale" come Giovanni Vincenzo Pinelli (che sembra aver selezionato i commentari di coloro che avevano restituito lo "ius civile in pristinam dignitatem" e non curarsi dei loro predecessori) o di un medico (Demetrio Canevari) che dedica solo un relativamente piccolo *pluteus* al diritto, eppure con scelte significative: ad esempio i lessici di Hotman, Nebrija e Spiegel, l'edizione del *Corpus iuris civilis* curata da D. Godefroy, o alcuni noti scritti programmatici di Baudouin (insieme a testi di giuristi italiani coevi) <sup>(85)</sup>.

È indubbio, però, che tutta questa letteratura giuridica (trattati, *decisiones*, commentari, etc.) è presente solo con testi pubblicati in latino; la mancata conoscenza del francese sembra inibire ai pratici un mondo che invece stava rapidamente mutando e arricchendosi di nuove elaborazioni, ma che al di là delle Alpi aveva iniziato ormai da tempo ad esprimersi in volgare. Cujas o Choppin, Coras o Leconte sono presenti perché (o nella misura in cui) scrivono in latino; Pasquier, Coquille, o Loisel sono invece ancora del tutto assenti. Biblioteche di tal genere restano, per il momento, impermeabili alla letteratura francofona (tradizionalista o innovativa che fosse) <sup>(86)</sup>. È necessario attendere le trasformazioni settecentesche per vedere

---

*laberinto de los libros*, cit., pp. 450-466; M. AHSMANN, *De jurist en zijn bibliotheek. Nederlandse veilingcatalogi 1599-1800*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata*, a cura di A. GARCÍA y GARCÍA-P. WEIMAR, Goldbach, Keip, 1995, IV, pp. 581-602, cit.; *Catalogus [...] librorum bibliothecae [...] Dni. Theodori Saeckma*, cit.; per i *civilians* cfr. nota 74.

<sup>(85)</sup> Per Pinelli cfr. P. GUALDO, *Vita Ioannis Vincentii Pinelli*, Augustae Vindelicorum, ad insigne pinus, 1607, p. 25 e ss (i nomi ricordati sono in primo luogo Alciato, Budé, Cujas, Le Douaren, Gouvea, Agustín); per Canevari cfr. il catalogo autografo citato in appendice.

<sup>(86)</sup> Si segnalano, ad esempio, diverse opere storico-letterarie in francese nella biblioteca di Francisco Peña, ma non giuridiche.

come una parte di questi ambienti si apra alla “nuova” lingua e alle nuove idee (87).

Cosa mancava nelle biblioteche italiane di questo periodo? A parte il problema della lingua le assenze *qualitativamente* più significative (anche se non rilevanti in termini meramente quantitativi) sono quelle ascrivibili appunto alla censura ecclesiastica, “compenstate” da presenze ascrivibili a probabili *licentiae legendi* o a primi segni di insubordinazione (88).

Per comprendere i motivi di certe lacune bisogna considerare che l’ineguale circolazione dell’editoria giuridica non è, in realtà, conseguenza del solo confronto ideale tra *mos italicus* e *mos gallicus*, o degli usi dei “bartolisti” diversi da quelli degli “umanisti”; è anch’essa condizionata dal conflitto religioso e dalle pratiche censorie.

Alcuni titoli di cui si trova menzione tra le carte della Congregazione dell’Indice hanno, nel campione analizzato, una presenza del tutto sporadica come il *De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis* di Le Douaren (benché i suoi *Opera* siano molto diffusi) o addirittura non vi compaiono affatto (il *Constantinus Magnus* di Baudouin, ad esempio). Le occorrenze di due autori più volte incontrati, Hotman e du Moulin, sono significative per diversi motivi: a più di quaranta assommano quelle del primo, ad appena 13 quelle del secondo (89).

---

(87) Sul tema dell’influenza francese (ma senza particolari trattazioni per quanto riguarda la cultura giuridica) cfr. WAQUET, *Le modèle français et l’Italie savante*, cit. Per i cambiamenti avvenuti da metà Settecento si veda, ad esempio G. DE GIUDICI, *La biblioteca di un magistrato piemontese del Settecento. G.F.E. Beltramo, primo presidente della Camera dei conti di Torino*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LVIII (1995), p. 204; M.R. DI SIMONE, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 40 e ss, 411 e ss.

(88) A mero titolo di esempio ricordo come a Fabio Capece Galeota nel luglio del 1625 fosse concesso dal Sant’Ufficio un permesso estesissimo di leggere libri giuridici all’indice (escluso, ovviamente, du Moulin: ACDF, SO, *St. st.* Q1d).

(89) Numeri che si ridurrebbero ulteriormente se dal computo si dovesse togliere il catalogo anonimo databile attorno al 1572 (non vi sono opere giuridiche stampate successivamente) conservato tra le carte Pinelli (BAM, S.77 sup), qui preso in considerazione, ma senza avere la certezza che si tratti di un giurista italiano; per di più deve essere stato compilato in un’epoca in cui Hotman circolava liberamente e il giurista

Per quanto riguarda Hotman il dato indica che complessivamente aveva mantenuto una certa qual presenza nelle biblioteche, nonostante i divieti e grazie alle licenze di lettura (visto che è un nome ricorrente nelle richieste dei professionisti e che due sue opere risultavano espurgate nell'indice di Guanzelli). Era inoltre un autore verso cui vi erano state dimostrazioni di interesse e disponibilità dai parte dei censori (e perfino di Possevino) <sup>(90)</sup>.

Se du Moulin (e Bodin) erano ricorrenti nelle collezioni d'oltralpe, anche tra gli stessi giuristi cattolici, ciò senz'altro non accadeva in Italia <sup>(91)</sup>. Sono ridotte al lumicino le tracce di un autore prolificissimo e che ebbe una straordinaria fortuna in tutta l'Europa nel corso del Cinquecento (per non parlare delle molteplici edizioni delle opere complete lungo il Seicento): quattro volumi nell'inventario del 1572 e altri quattro nella biblioteca del magistrato sardo Monserrat Rosselló. Il catalogo della sua biblioteca si colloca a ridosso della recezione della condanna romana nell'indice spagnolo di Sandoval, e ciò contribuisce probabilmente a spiegare il numero e la qualità delle presenze: vi si trova, infatti, anche il commentario alla *Coutume* parigina (la "bibbia" dei giuristi napoletani), che ricorre solo nella raccolta siciliana di d'Ancona (ancora una persona non "soggetta" agli indici romani) e in quella di Luigi Cusani o di Bartolomeo Arese (presidenti del Senato di Milano), confluite poi nella biblioteca del Senato stesso <sup>(92)</sup>. Una delle (possibili) motivazioni di tale presenza credo vada ricercata nel fatto che negli indici spagnoli del 1583-1584 questo testo era considerato, come si è visto,

---

parigino non era stato oggetto della caccia cui fu sottoposto successivamente; per il problema della controversa attribuzione cfr. SAVELLI, *Giuristi francesi, biblioteche italiane*, cit., p. 1245.

<sup>(90)</sup> Cfr. *supra* cap. I, nota 102 e cap. V, nota 194.

<sup>(91)</sup> PH. BÉNÉDICT, *Bibliothèques protestantes et catholiques à Metz au XVII<sup>e</sup> siècle*, in « *Annales E.S.C.* », 40 (1985), pp. 343-370; AQUILON, *Quatre avocats angevins*, cit.; C. COPPENS, *The library of a city official: Dominicus Wagemakers, Antwerp (1576)*, in « *Bibliologia* », 21 (2005), pp. 321-517. Sulla diffusione di Bodin (e di Machiavelli) un significativo cenno in O. BRUNNER, *Vita nobiliare e cultura europea*, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 155-156.

<sup>(92)</sup> Sulle vicende della biblioteca cfr. G. VISMARA, *Introduzione*, in G. SAPORI, *Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell'Istituto di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1977, I, pp. VIII-XI.

in parte del tutto permesso e in parte da correggere marginalmente<sup>(93)</sup>. Il timore di una presenza clandestina delle sue opere risulta molto bene dalle parole di un anonimo memoriale indirizzato al pontefice e alla Congregazione dell'Indice, in cui si prospettava la possibilità di una modifica della decisione di Clemente VIII:

sentendosi che pur adesso anche i principali Presidenti et consiglieri di Napoli [...] fanno efficace istanza per la concessione di dette opere spurgate, onde si può sospettare che non pochi anche in Italia, sotto detti colorati fini, le tenghino occultamente<sup>(94)</sup>.

Il non meno famoso *Tractatus commerciorum* (che, lo si è già ricordato, aveva avuto la sorte di una precoce stampa italiana nel diciottesimo tomo dei *Tractatus* stampato a Venezia nel 1550 ed era poi stato rimesso in circolazione sotto il nome di Gasparo Cavallini), ebbene, è ricordato solo nel catalogo del Collegio dei dottori milanesi del 1714 (e questo documento, come si avrà modo di vedere, presenta caratteristiche abbastanza peculiari).

È lecito porsi il quesito di ciò che “scompariva” dalle stesse biblioteche prima e/o dopo la stesura degli inventari (o al momento di prepararli, per evitare noie)<sup>(95)</sup>. Il confronto tra un catalogo più

<sup>(93)</sup> Ed era anche conservata (forse non casualmente) anche tra i libri di Francesco Serra (cfr. nota 100). Qualche indicazione sui rapporti tra censura romana e censura spagnola per il periodo qui preso in esame in J.M. DE BUJANDA, *Censure romaine et censure espagnole aux temps de Galilée*, in *I primi Lincei e il Sant'Uffizio: questioni di scienza e di fede*, Roma, Bardi, 2005, (*Atti dei Convegni Lincei* 215), pp. 15-30.

<sup>(94)</sup> ACDF, *Index* II/17, c. 359 e ss. Le richieste di licenze non mancano e talvolta compaiono autorevoli intercessori: il cardinale Michele Bonelli per Bartolomeo Brugnoli senatore a Milano, l'inquisitore di Milano per Papirio Cattaneo (altro senatore milanese) o quello di Torino per il presidente del Senato di Torino (ACDF, *Index* III/7; V/1; *St. St.* O2c). Ma in una biblioteca pur ricca di opere vietate come quella di Mattia Casanate (alto funzionario spagnolo nel Regno di Napoli) non compaiono testi del giurista parigino: cfr. M. PANETTA, *La “libreria” di Mattia Casanate*, Roma, Bulzoni, 1988.

<sup>(95)</sup> Nell'inventario *post mortem* della ricca biblioteca di Ottavio Lomellini (giurista e patrizio genovese) non compaiono le opere di Machiavelli, ma sul mercato antiquario è recentemente comparso un esemplare della “testina” *D* con sue note di possesso (ASCG, *Magistrato dei poveri* 1186; BONNANT, *Les impressions genevoises au XVII<sup>e</sup> siècle de l'édition dite de la « testina »*, cit., p. 84). A questo proposito risultano interessanti le disposizioni di Evangelista Torricelli relative al destino di alcuni volumi

antico e quelli più recenti (inizi Seicento) della stessa collezione di Giovanni Vincenzo Pinelli ha consentito l'individuazione di significativi depauperamenti (Erasmus e Machiavelli, ad esempio) <sup>(96)</sup>. Oltre alle ricordate vicende di Mercuriale, Faber, Canevari e dei giovani "lincei", si è potuto appurare che opere di du Moulin acquistate negli anni Settanta del Cinquecento da un avvocato genovese (Giovanni Battista Senarega) non risultano più al momento della ricognizione dei beni *post-mortem* nel 1610 <sup>(97)</sup>. Nel catalogo della biblioteca di Francisco Peña, poi, non compaiono alcuni libri "pericolosi" per i quali aveva avuto un permesso speciale dallo stesso Clemente VIII <sup>(98)</sup>.

A titolo di confronto si considerino almeno due casi dell'area iberica (ma i meccanismi di funzionamento sembrano sostanzialmente identici rispetto alla penisola italiana, almeno da questo punto di vista). Diversi volumi della ricca biblioteca di Agustín risultano espurgati in data successiva alla sua morte, seguendo sia l'indice di Quiroga sia quello successivo di Sandoval <sup>(99)</sup>. Nel ricco catalogo della *libreria* di un giurista catalano della fine del '500, ad esempio, a fianco di un certo numero di titoli, vi sono piccoli segni (asterischi e/o croci) chiaramente apposti in un secondo momento: indicano tutti

---

della sua biblioteca (Cabei e Kircher); siccome vi dovevano essere annotazioni manoscritte contro gli autori (gesuiti), li donava a Lodovico Serenai, sottraendoli all'asse ereditario: "così non saranno veduti né si vedrà che io li abbia mai sprezzati, e quando saranno suoi cancelli" (E. TORRICELLI, *Opere*, IV, Faenza, F. Lega, 1944, p. 87; il testo è ricordato da M. TORRINI, *Le biblioteche di Galileo e dei galileiani*, in « Intersezioni », XXI [2001], p. 551).

<sup>(96)</sup> M. GRENDLER, *Book Collecting in Counter-Reformation Italy*, cit., p. 150; A. NUOVO, *Dispersione di una biblioteca privata: la biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli dall'agosto 1601 all'ottobre 1604*, in *Biblioteche private in età moderna e contemporanea*, a cura di A. NUOVO, Milano, S. Bonnard, 2005, p. 48 e ss.

<sup>(97)</sup> ASG, *Notai antichi 2556 e Notai antichi 5794*.

<sup>(98)</sup> Interessante per le annotazioni manoscritte l'esemplare dei *Commentarii in consuetudines parisienses* (Lausannae, F. Le Preux, 1576: BAV, RG. Dir.civ. I. 180), già a lui appartenuto: nonostante una licenza di lettura concessagli nel 1595, nonostante il ruolo svolto come consultore del Sant'Ufficio e dell'Indice, nel 1601 si affrettò a consegnarlo all'Inquisizione (ancor prima che venisse stampata la bolla del 1602) insieme ad altre opere del giurista parigino, anche se fu poi autorizzato a tenerle dallo stesso pontefice: cfr. *supra* cap. III, nota 148; il catalogo della biblioteca è in BAV, *Barb. lat.* 3115.

<sup>(99)</sup> ALCINA ROVIRA-SALVADÓ RECASENS, *La biblioteca de Antonio Agustín*, cit., p. 85 e ss.

libri vietati (o sospetti). Anche in questo caso si è di fronte ad un controllo avvenuto in un'epoca successiva alla scrittura dell'inventario (così come, in modo più disordinato, si fece per la biblioteca di Gizzarelli): quanti di questi volumi rimasero al loro posto? <sup>(100)</sup>

Si sono fatte queste considerazioni partendo da due prospettive differenti: l'attività "istituzionale" di controllo del patrimonio biblioteconomico dei professionisti (in particolar modo al momento delle successioni), controllo che risulta essere operativo, anche se è difficile valutarne la durata negli anni e l'estensione. Si è successivamente scelta l'ottica della letteratura giuridica francese, per la pluralità di temi implicati: l'autore "proibito" per antonomasia (du Moulin) risulta essere in effetti del tutto marginalizzato <sup>(101)</sup>. Diversa è la situazione per quanto riguarda la presenza di altri, ad esempio Zasius, o di libri vietati nella prima metà del Seicento: in diverse raccolte si trovano opere allora all'indice, per le quali sono di volta in volta ipotizzabili la concessione di una *licentia* o/e un atteggiamento irrispettoso dei dettami ecclesiastici <sup>(102)</sup>.

---

<sup>(100)</sup> La bella biblioteca di Francesc Serra (Arxiu històric de protocols de Barcelona, 419/87, Montserrat Mora) è stata segnalata da PEÑA DÍAZ, *El laberinto de los libros*, cit., p. 545. Nella biblioteca di Monserrat Rosselló, ad esempio, erano presenti due copie di *In pandectas iuris civilis* di Wesenbeck: per un'edizione lionese del 1576 è specificato "expurgatum a mendis iussu s.mae Inquisitionis"; ed è ricordata poi una "Dialectica legalis auctoris cuiusdam prohibiti Lugduni 1536" da identificarsi con il trattato di Hegendorf, di cui evidentemente era stato cancellato il nome (CADONI-LANERI, *L'inventario dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, cit., II, p. 372, n. 1267; p. 551, nn. 3261-3262). L'inventario della biblioteca di un altro giurista sardo (Fara) si chiudeva con queste parole "qui omnes libri iudicio et censure admodum ill. s.d. inquisitoris et sanctae matris Ecclesie supponuntur" (E. CADONI R. TURTAS, *Umanisti sassaresi del '500. Le « biblioteche » di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*, Sassari, Gallizzi, 1988, p. 155; su Fara cfr. A. MATTONE, *Giovanni Francesco Fara giureconsulto e storico del XVI secolo*, in *A Ennio Cortese*, Scritti promossi da D. MAFFEL, Roma, Il Cigno, 2001, II, pp. 320-348).

<sup>(101)</sup> Una "prova" indiretta è data dalla sostanziale assenza oggi nelle biblioteche pubbliche italiane di suoi libri stampati nel '500 (a parte quelli editi sotto nome di Cavallini), mentre compaiono talvolta le opere complete, soprattutto quelle pubblicate da metà Seicento in avanti. Il maggiore e più qualificato deposito è costituito dalla Biblioteca Vaticana (e in subordine, ma non casualmente, dalla Biblioteca Casanatense), dove molte edizioni confluirono in tempi e modi diversi. Un caso che presenta forti analogie è quello di Bodin.

<sup>(102)</sup> Nella biblioteca del senatore milanese Monti comparivano, oltre a Zasius, opere tipiche della tradizione "regalista", come il *De regia protectione* di Salgado de

Vi è poi da fare un'ulteriore considerazione sul merito della testimonianza offerta da cataloghi e inventari. Il livello di analiticità nella descrizione bibliografica può essere, come è noto, molto vario: da minimo (il mero nome dell'autore) a massimo (con l'indicazione di date, cronica e topica, e magari anche dell'editore). Si apre quindi un problema per tutti quei libri (non molti, ma neppure pochissimi) per i quali tra Cinque e Seicento uscirono edizioni variamente corrette ("castrate", come avevano scritto Sarpi o Faber). In assenza di informazioni univoche sul singolo volume, resta il problema di valutare con un minimo di cautela la presenza nei cataloghi di nomi vietati (o temporaneamente "sospesi") come, ad esempio, quello di Schneidewein, di Wesenbeck o di Ferrari (o perfino di un Menochio), autori che ebbero tutti tormentate storie editoriali (e per le quali si rimanda ai precedenti capitoli). D'altronde già nel Seicento il problema della completezza di certi testi poteva essere segnalato da un giurista attento come Vinnen (che, a sua volta, fu poi oggetto di non poche manomissioni) <sup>(103)</sup>.

Lo studio condotto sul campione di inventari merita senz'altro ulteriori approfondimenti quantitativi e qualitativi; ma ha pure evidenziato come certe politiche della Chiesa romana abbiano iniziato a perdere efficacia tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento <sup>(104)</sup>.

Si considerino in proposito alcune significative testimonianze, tipologicamente diverse tra loro, ma in qualche modo convergenti.

---

Somoza, i trattati di de Curtis e Pietra, il *De cognitione per viam violentiae* di Cevallos e il *De iure asylorum* di Sarpi; più complessa la situazione di quella di Casanate: la presenza di Machiavelli e Bodin, insieme a molti testi di astrologia e magia, fa piuttosto propendere per una condotta meno ossequiosa verso le prescrizioni censorie (BESOZZI, *La biblioteca del Senatore Marcantonio Monti*, cit.; PANETTA, *La "libreria" di Mattia Casanate*, cit.).

<sup>(103)</sup> Trattando di un passo dell'opera di Ferrari, annotava: "in Coloniensi editione anno 1590, haec et similia Cyni, quae eodem loco citat Ferrariensis, consulto expunxit censor" (*Commentarius locupletissimus, academicus et forensis, in quatuor libros Institutionum Imperialium*, Lugduni Batavorum, ex Officina Ioannis Maire, 1642, p. 61: si tratta della riedizione della *Practica* fatta "apud Gervinum Calenium & haeredes I. Quentelii"). Sulle censura a Vinnen sta per pubblicare una corposa ricerca Laura Beck Varela.

<sup>(104)</sup> Il che si accompagna al fatto su cui ha insistito la storiografia, vale a dire che i processi per libri proibiti tendano a diradarsi a partire dalla metà del Seicento: cfr. ad esempio KERMOL, *La rete di Vulcano*, cit., pp. 7, 13; INFELISE, *I libri proibiti*, cit., pp. 77-80.

Uno strumento essenziale per conoscere l'editoria del settore e per la formazione di una biblioteca (giuridica) era costituito dalle bibliografie, di cui quella di Giovanni Nevizzano del 1522 era stata in qualche modo pionieristica; a queste si potevano affiancare poi i cataloghi editoriali o di fiera, così come quelli di altre biblioteche private. Ma (come si è visto) l'ultima edizione della bibliografia curata da Giovanni Battista Ziletti nel 1566 taceva la maggior parte dei nomi e delle opere di giuristi all'indice <sup>(105)</sup>.

Un secolo dopo i segni di mutamento, soprattutto sul versante dei "consumatori", sono molteplici: se si resta nel solo campo degli strumenti a stampa, la bibliografia del Fontana censisce liberamente molte opere all'indice e per du Moulin avverte che "Molinaei memoria damnata est, eiusque opera omnia a Sacra Romana Catholica Ecclesia sunt prohibita legi et retineri", tuttavia offre una ricca rassegna della sua produzione <sup>(106)</sup>. Nel catalogo della biblioteca della *natio germanica iuristarum* di Padova del 1691 compaiono non pochi testi che erano formalmente proibiti; forse in questo caso lo statuto particolare della *natio* comportò che non si sentisse come problema manifestare il possesso di opere altrimenti vietate <sup>(107)</sup>.

In tale prospettiva risulta interessante l'*Index universalis* della biblioteca del Collegio dei giureconsulti di Milano redatto attorno al 1714. È a stampa, sebbene non fosse probabilmente destinato ad un

<sup>(105)</sup> Nella biblioteca di Monserrat Rosselló erano presenti, ad esempio, insieme a non pochi cataloghi editoriali o commerciali (Francoforte, Lione, Madrid, Roma, Firenze) le bibliografie di Ziletti e di Freymon nell'edizione del 1579 (su cui cfr. *supra* nota 6), nonché Gessner; CADONI - LANERI, *L'inventario dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, cit., II, pp. 346-347, 360, 385, 471-472). Demetrio Canevari possedeva analoghe bibliografie medico-scientifiche; un erudito come G.V. Pinelli era molto attento nel procacciarsi cataloghi di altre biblioteche: NUOVO, « *Et amicorum* », cit.; e si veda in proposito ALCINA ROVIRA-SALVADÓ RECASENS, *La biblioteca de Antonio Agustín*, cit., p. 53 e ss.

<sup>(106)</sup> A. FONTANA, *Amphitheatrum legale [...] seu Bibliotheca legalis*, Parmae, typis Iosephi ab Oleo, & Hippolyti Rosati, 1688, I, col. 683.

<sup>(107)</sup> *Catalogus librorum altero se correctior comptiorque qui Patavii in Bibliotheca I.N.G.I. inventiuntur*, Patavii, Ex Typographia Pasquati, 1691, su cui vedi L. ROSSETTI, *Le biblioteche delle « nationes » nello Studio di Padova*, in « Quaderni per la storia dell'Università di Padova », 2 (1969), pp. 53-67. Nella sezione dei libri in volgare compare un famoso Machiavelli "mascherato": "Amadio Nicolucci discorsi politici e militari" (cfr. PROCACCI, *Machiavelli nella cultura europea*, cit., p. 120).

largo pubblico. Nelle ultime pagine si trova dapprima un *Index alphabeticus librorum prohibitorum pariter existentium in memorata bibliotheca*, in cui compaiono i titoli più diversi (da Boccalini a Ferrante Pallavicino, ma vi è pure un *De iure belli et pacis* di Grozio), e poi una nuova categoria, *Libri francesi proibiti*, con ancora Grozio, in compagnia di Montaigne e Maimbourg, e qualche scritto letterario (insieme ad altri che, in effetti, all'indice non erano).

L'impressione è che qualcosa stia cambiando o sia già cambiata: prima di questi brevi elenchi finali, infatti, nel corpo dell'*Index*, compaiono pacificamente la *Miscellanea iuris* di Coras insieme a Coler e Cavallini/du Moulin, unitamente alla bella stampa delle opere di Hotman del 1599, e poi ricorrono Althusius, Oldendorp, Salgado de Somoza, Cevallos (e altri), quasi che, all'interno del collegio, l'accesso a questi testi fosse ormai libero. L'impressione è confermata dal riscontro con la successiva edizione del 1762, dove i libri sono disposti uniformemente secondo un mero ordine alfabetico; e anche per un Montaigne o un Maimbourg non vi è più menzione di divieti <sup>(108)</sup>.

Pure il mondo del libro (e delle biblioteche) andava incontro a nuove tendenze. Un significativo segnale di come stessero cambiando costumi e mentalità è dato da quelle pratiche (già menzionate) in base alle quali i librai potevano tenere nelle loro botteghe opere proibite, con la sola avvertenza di venderle unicamente a chi poteva dimostrare di avere un permesso di lettura <sup>(109)</sup>.

Quanto era stato distrutto nei due secoli precedenti, però, era recuperabile solo con difficoltà. Significativa in proposito la testimonianza di Antonio Magliabechi che così scriveva al cardinale Leopoldo de' Medici:

---

<sup>(108)</sup> *Index universalis Librorum omnium legalium asservatorum de anno 1714 in Bibliotheca illustrissimi Collegii DD. Iurisperorum, Equitum, Comitum, et Iudicum Mediolani*, s.n.t.; *Index locupletissimus bibliothecae ill.mi collegii DD. iuris patrum iudicum, comitum, et equitum Mediolani*, Mediolani, Petrus Antonius Frigerius 1762. Qualcosa di analogo è avvenuto anche per la biblioteca Brancacciana di Napoli: nel catalogo alfabetico del 1750 (*Bibliothecae S. Angeli ad Nidum ab inclyta Brancatiorum familia constructae [...] Catalogus*, Neapoli, Apud Stephanum Abbatem, & Iosephum Raymundum) si è ormai persa la distinzione dei proibiti, per i quali esisteva un precedente inventario separato (BNN, Ms. *Branc.* II.G.14).

<sup>(109)</sup> Cfr. *supra* Introduzione note 27-29.

L'opere del Machiavello stampate già più di cento anni or sono, qui in Firenze, che sono le stimate, si troveranno ma bisognerà pagarle prezzi stravagantissimi, sì per essere come V.A.R. sa stimatissime, come anche perché tanto per esser stampate di così gran tempo, quanto per averne gl'Inquisitori abbruciate la maggior parte, sono rarissime al maggior segno possibile <sup>(110)</sup>.

Machiavelli, ovviamente, aveva ricevuto un'“attenzione” del tutto particolare, ma il meccanismo costruito tra Cinque e Seicento aveva funzionato efficacemente anche per autori meno pericolosi, contribuendo così al depauperamento delle “risorse” (di volta in volta) “disponibili”: chi è riuscito a procurarsi lecitamente un titolo vietato non sempre può trasmetterlo agli eredi, né questi possono (eventualmente) venderlo liberamente.

Quando libri di tal genere sono scomparsi, è difficile recuperarli in tempi successivi, allorché i divieti ecclesiastici non sono più vissuti in modo altrettanto vincolante. Negli anni Quaranta del Settecento Muratori segnalava difficoltà a trovare autori come Hotman: risulta lecito domandarsi se ciò fosse il frutto di un ambiente culturale poco sensibile a determinate correnti di pensiero, di un mercato asfittico o, invece, anche la conseguenza di una realtà che aveva subito un lungo periodo di sottrazione di mezzi (sia da un punto di vista commerciale sia intellettuale) <sup>(111)</sup>.

---

<sup>(110)</sup> G. TOTARO, *Da Antonio Magliabechi a Philip von Stosch: varia fortuna del De tribus impostoribus e de L'esprit de Spinosa a Firenze*, in CANONE, *Bibliothecae selectae*, cit., p. 392.

<sup>(111)</sup> Nel periodo in cui scriveva *Dei difetti della giurisprudenza* e aveva intessuto un fitto carteggio con Brichieri Colombi (allora a Vienna), così scriveva: “veggo citarsi da lei autori ch'io non ho e desidererei di avere”, “non ho già l'Hotomanno, né [...] altri vostri autori che dicono male della giurisprudenza giustiniana”, “qui troppo rari sono i libri di cotesti paesi” (MURATORI, *Carteggio con G. Domenico Brichieri Colombi*, cit., pp. 150, 159).

## APPENDICE

Elenco degli inventari e dei cataloghi delle biblioteche citate.

### Giuridiche

Anonimo [1572 ?]: BAM, Ms S. 77 sup, cc. 112r-159v.

Anonimo [XVII sec.]: Biblioteca Civica Berio, Genova, Ms. *Brignole Sale* 96.

Baiardi Giovanni Battista 1585, Parma: Archivio di Stato, Parma, *Famiglia Baiardi* b. 8, fasc. 881.

Benielli Ariotto [post 1689], Genova: Archivio Durazzo Giustiniani, Genova, *Archivio Sauli* 1830.

Boschetti Pietro 1661, Asti: B.A. RAVIOLA, *Stampatori e librai ad Asti nel XVII secolo*, in *Seicentina. Tipografi e librai nel Piemonte del '600*, a cura di W. CANAVESIO, Torino 1999, pp. 145-148.

Cacherano Ottaviano 1580, Torino: G. M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LIX (1986), pp. 321-339.

Canevari Ottaviano 1639, Genova: ASG, *Notai antichi* 6012.

Carroccio Gaspare 1658, Genova: ASG, *Notai antichi* 8331.

Casanate Mattia [1636-1651], Napoli: M. PANETTA, *La "libreria" di Mattia Casanate*, Roma, Bulzoni, 1988.

Castiglione Nicola Antonio e Giovanni Battista 1688, Genova: ASG, *Notai antichi* 8939.

Castiglione Stefano 1641, Genova: ASG, *Notai antichi* 6102.

Cattaneo Giovanni Giacomo 1657, Genova: ASG, *Notai antichi* 7714.

Collegio dei Dottori 1714, Milano: *Index universalis Librorum omnium legalium asservatorum de anno 1714 in Bibliotheca illustrissimi Collegii DD. Iurisperitorum, Equitum, Comitum, et Iudicum Mediolani*, s.n.t.

Collegio della Nazione tedesca dei giuristi 1691, Padova: *Catalogus*

- librorum altero se correctior comptiorque qui Patavii in Bibliotheca I.N.G.I. inveniuntur*, Patavii, Ex Typographia Pasquati, 1691.
- Cusani Luigi-Arese Bartolomeo [1674 circa], Milano: *Nomenclator Librorum qui sunt in Bibliotheca Senatus Excell.mi Mediolani ex legato ... Aloysii Cusani, et ... Bartholomaei Aresii*, s.n.t.
- D'Ancona Giovanni Paolo 1618, Messina: D. NOVARESE, *Studi e cultura giuridica in Sicilia fra '500 e '600. La biblioteca di un giudice messinese*, in *Studi e diritto nell'area mediterranea in età moderna*, a c. di A. ROMANO, Messina, Rubbettino, 1993, pp. 154-195.
- Della Torre Orazio 1673, Genova: ASG, *Notai antichi* 8765.
- Fara G.F. 1585, Sassari: E. CADONI-R. TURTAS, *Umanisti sassaresi del '500. Le "biblioteche" di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*, Sassari, Gallizzi, 1988, pp. 63-155.
- Gaspardone Girolamo 1614, Asti: RAVIOLA, *Stampatori e librai ad Asti*, cit., pp. 137-138.
- Gizzarelli Nicola Antonio 1611, Napoli: BNN, Ms XI.AA.23, cc. 254-287.
- Job de Job 1630, Trento: L. JOB, *La biblioteca dei notai Job di Trento (secc. XVI-XVII)*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXI (2002), pp. 179-230.
- Lazagna Stefano 1629, Genova: ASG, *Notai antichi* 5940.
- Lomellini Ottavio 1662, Genova: ASCG, *Magistrato dei poveri* 1186.
- Macello Giovanni Antonio 1659, Asti: RAVIOLA, *Stampatori e librai ad Asti*, cit., pp. 143-145.
- Malfante Francesco 1616, Genova: ASG, *Notai antichi* 4998.
- Micheli C.M. 1701, Verona: C. CARCERERI DE PRATI, *La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento*, Padova, Imprimerie, 2006.
- Monti M.A. 1630, Milano: L. BESOZZI, *La biblioteca del Senatore Marcantonio Monti (1630)*, in "Libri & Documenti", XX (1994), pp. 45-81.
- Pellissone Annibale 1591, Genova: ASG, *Notai antichi* 4300.
- Peña Francisco [1612 circa], Roma: BAV, *Barb. lat.* 3115.
- Rapucci Neri de', 1592, Firenze: C. BEC, *Les livres de Florentins (1413-1608)*, Firenze, Olschki, 1984, pp. 251-257.
- Rosselló Monserrat [1613 circa] Cagliari: E. CADONI, M.T. LANERI, *Umanisti e cultura classica nella Sardegna del '500*, 3, *L'inventa-*

- rio dei beni e dei libri di Monserrat Rosselló*, Sassari, Gallizzi, 1994, 2 voll,
- Sauli Alessandro 1634, Genova: Bibliothèque Nationale Paris, *F. Fr.* 9543.
- Scaccia Sigismondo 1634, Roma: R. DE LAURENTIIS, *Sigismondo Scaccia (1564?-1634) fra pratica e teoria giuridica agli inizi dell'età moderna*, Roma, Fondazione S. Mochi Onory, 1993, pp. 39-51.
- Scotto Cesare 1639, Asti: RAVIOLA, *Stampatori e librai ad Asti*, cit., pp. 141-143.
- Senarega Giovanni Battista 1610, Genova: ASG, *Notai antichi* 5794.
- Spinola Leonardo 1645, Genova: ASG, *Notai giudiziari* 2015.

#### Medico-scientifiche

- Canevari Demetrio 1625, Roma; *Index librorum omnium qui in nostra Bibliotheca certis pluteis continentur*, Archivio dell'Opera Pia Sussidio Demetrio Canevari, Genova (consultabile nella sezione *Biblioteca digitale* di [www.aristhot.eu](http://www.aristhot.eu)).
- Canevari Demetrio [1630 circa] Genova: *Plutei et index librorum in eis repositorum respective; Secundus Index alphabeticus in confuso*, Archivio dell'Opera Pia Sussidio Demetrio Canevari, Genova.
- Faber Johann [1629 circa] Roma: Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana, Roma, *Archivio di S. Maria in Aquiro* 412.
- Mercuriale Girolamo [1587 circa] Padova: BAM D.68 suss., edito da J.-M. AGASSE, *La Bibliothèque d'un médecin humaniste: l'index librorum de Girolamo Mercuriale*, in "Les Cahiers de l'Humanisme", III-IV (2002-2003), pp. 201-253.



## INDICE DEI NOMI \*

- ACCOLTI, Francesco: 151  
*ADVERSI, A.*: 11, 56, 106  
AEPINUS, Johann Hoeck: XXV, 113  
*AGASSE, J.-M.*: 347, 387  
*AGO, R.*: 347  
AGUSTÍN, Antonio: 3, 4, 12-13, 88, 102, 104, 107, 145, 348, 375, 379  
*AHMANN, M.*: 375  
AIREBAUDOUZE, Pierre de: 331  
*AJELLO, R.*: 41, 288  
ALAMANNI, Basilio: 161  
*ALBANESE, F.*: 110  
ALBERGATI, Antonio: 269, 272  
*ALBERIGO, G.*: 2  
ALBERT, Philippe: 323-327, 330-331, 338  
ALBERTI, Leon Battista: 31  
ALBIZZI, Francesco: 172, 222  
ALBIZZI, Maso degli: *vedi* Boutreux d'Estiau, Jacques  
*ALBUQUERQUE, M. de*: XXV  
ALCEDO Y AVELLANEDA, Mauricio de: 183  
ALCIATI, Francesco: 21  
ALCIATO, Andrea: XVI, 36, 339, 370-371, 375  
*ALCINA ROVIRA, J.F.*: 12, 348, 379, 382  
*ALDEA VAQUERO, Q.*: 189  
ALDOBRANDINI, Cinzio: XIV, 169  
ALDOBRANDINI, Pietro: 269  
ALDOBRANDINI, Silvestro: 36, 103, 302-303, 307  
ALDROVANDI, Ulisse: 247  
ALEANDRO, Girolamo: XXXI, 292, 351  
ALESSANDRO VII, papa (Fabio Chigi): 183, 329, 337  
*ALLANI, A.*: 346  
ALIGHIERI, Dante: 7-8, 26, 153  
ALMAIN, Jacques: 12, 168  
ALMAN, Heinrich: 348  
*ALONSO, M.L.*: 249  
*ALONSO, S.*: 204-205  
ALTHUSIUS, Johannes: 152, 383  
*ALVARADO, J.*: IX, XXVIII, 223, 260  
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Antonio duca d'Alba: 295-296, 298  
*AMABILE, L.*: 121, 295  
AMATO, Aniello: 175, 295  
AMAYA, Francisco de: 183, 216, 220, 314, 327  
AMERBACH (famiglia): XXIX  
AMERBACH, Basil: 99  
ANDREA DA CORTONA: 177-178  
ANDREA D'ISERNIA: 79  
*ANDRÉANI, R.*: 346  
*ANELLI, V.*: 350  
*ANGIOLINI, F.*: 179  
ANNIO DA VITERBO: XXV  
ANSALDI, Francesco: 179-182, 216, 223, 292  
ANTONIANO, Silvio: 133  
ANTONINI, Mario: 325  
*ANTONIO, N.*: 193  
APEL, Johann: 99  
*AQUILON, P.*: 354, 369, 374, 377  
*ARABEYRE, P.*: 266

---

(\* ) Sono in tondo i cognomi e i nomi degli autori delle fonti e dei personaggi storici, in corsivo quelli della bibliografia.

- ARANDA PÉREZ, F.J.: 199, 370  
 ARAUJO, Francisco de: 295  
 ARCANGELI, A.: 347  
 ARENTS, P.: 370  
 ARESE, Bartolomeo: 377, 386  
 ARGENTO, Gaetano: 302  
 ARIAS MONTANO, Benito: 15, 20, 40, 52, 55,  
     58, 68, 70, 76, 79, 83, 88-89, 107-108,  
     116, 118, 122, 124, 129-130, 132, 136  
 ARNALDO DA VILLANOVA: 89, 349  
 ARNAUD, Jean: 322  
 ARNAUD, Laurent: 315  
 ARNISAEUS, Henning: 151, 153  
 ARNOLD, C.: 30  
 ARRIGONI, Pompeo: 196  
 ARTUSINI, Paolo: 23  
 ARUMAEUS, Dominicus: 154  
 ASCHERI, M.: 16  
 ASCIONE, I.: 234  
 ASSERETO, G.: 242  
 AUBERT, Pierre: 323-324  
 AUFRÉRI, Étienne: 207, 266, 278, 285-286  
 AVILÉS FERNÁNDEZ, M.: XXV  
 AYTTA, Wigle van: 36, 303, 371  
 AZEVEDO, Alonso de: 200  
 AZOR, JUAN: XV, 89, 167, 206, 209, 291  
 AZPILCUETA, Martín: XV, 44-46, 167, 170,  
     185, 188, 191-192, 200, 204, 266-267,  
     285  
 AZZONE: 99, 371  
 BACHOFF VON ECHT, Reiner: 313  
 BAIARDI, Giovanni Battista: 385  
 BALDI, M.: XXXII  
 BALDINI, A.E.: XXV, 95, 172  
 BALDINI, U.: VII, X, XX, XXIV, XXX,  
     XXXII, 12, 21, 25, 35, 49, 108, 126-  
     127, 159, 166-167, 243, 257, 349, 358  
 BALDO DEGLI UBALDI: 97-98, 234, 307, 371  
 BALDUINUS, Petrus: 331, 339  
 BALSAMO, L.: 36, 257  
 BALSAMON, Theodoros: 3-4  
 BAÑEZ, Domingo: 228, 277-278  
 BARBER, G.: 339  
 BARBERI, F.: 106, 294  
 BARBERINI, Maffeo: *vedi* Urbano VIII, papa  
 BARBEY, J.: 194  
 BARBIERATO, F.: 47, 243, 355  
 BARBOSA MACHADO, D.: 193  
 BARBOSA, Agostinho: XXXIII, 237  
 BARCLAY, William: 155, 212-213  
 BARDAJI, Juan Ibando de: 203  
 BARIOLA, Luigi: XXXII  
 BARON, Éguinaire: 374  
 BARONIO, Cesare: 87, 89, 133, 216, 268,  
     271, 281  
 BARRETT, William: 155  
 BARTOLO DA SASSOFERRATO: 97, 100, 307,  
     311, 370-371  
 BASA, Domenico: 77, 130  
 BASCAPÈ, Carlo: 89  
 BASSÉ, Nicolas: 257  
 BATAILLON, M.: 107  
 BATTISTELLA, A.: 248  
 BAUDOUIN, François: 14, 35-36, 68, 73, 78,  
     303, 308, 374-376  
 BAUDRIER, H. e J.: VII, 317, 326, 329, 335,  
     339  
 BAUER, S.: 4, 32, 93  
 BAUMGARTEN, P.M.: 77  
 BAYLE, Pierre: XVIII  
 BEC, C.: 386  
 BECCADELLI, Ludovico: 24, 101  
 BECK VARELA, L.: 381  
 BECKER, G.: IX, 12, 14, 251  
 BECKER, H.J.: 165  
 BECKER, R.: 259  
 BELGIOIOSO, G.: XXXI  
 BELLAGAMBA, Battista (Giovanni/Giovanni  
     Battista) nome fittizio: 319, 325  
 BELLAGAMBA, Giovanni Battista: 319, 324  
 BELLARMINO, Roberto: XXI, 4, 31, 91-92,  
     129, 153-154, 173, 177, 187, 191, 193,  
     201-202, 204, 212-213, 217, 237, 258,  
     268, 271, 273, 279, 318-319  
 BELLEMÈRE, Gilles: 371  
 BELLEPERCHE, Pierre de: 307  
 BELLINGERI, L.: 241  
 BELLIS, Agostino de: 221-223  
 BELLOMO, M.: 2  
 BELLONI, A.: 1, 29

- BELLONI, L.: 361  
 BELLUGA, Pedro: 185, 278, 296  
 BENAVENTE, conte di: *vedi* Pimentel de Herrera, Juan Alonso  
 BENEDETTI, Benedetto de: 173  
 BÉNÉDICT, Ph.: 377  
 BENIELLI, Ariotto: 385  
 BENOÎT, Guillaume: 188, 194, 197, 203, 217, 220, 228, 233, 266-267, 278, 285, 296, 318, 373  
 BENVOLIANTI, Girolamo: 305  
 BENZONI, Rutilio: 173  
 BERETTA, C.: 268, 269  
 BERETTA, F.: XX, 143  
 BERJON, Matthieu: 323, 330  
 BERKVEN-STEVELINCK, C.: 347  
 BERMEJO CABRERO, J.L.: 44  
 BERNIERI, Girolamo: 144-145, 162, 173, 196  
 BEROALDO, Filippo: 114  
 BERTELLI, S.: XX, 5, 255  
 BERTRAND, Étienne: 373-374  
 BESOLD, Christoph: 155, 207  
 BESOMI, O.: XXXII  
 BESOZZI, L.: 373, 381, 386  
 BETRI, M.L.: XXIV  
 BEUST, Joachim: 153  
 BEVILACQUA, Niccolò: 17, 105-106  
 BEYER, Christian: 14  
 BÈZE, Théodore de: 314, 316  
 BIAGETTI, M.T.: 360  
 BIANCHETTI, Lorenzo: 169, 172, 182, 196, 277-278, 280  
 BIDEAUX, M.: XIII  
 BIGAZZI, D.: XXIV  
 BIGNAMI ODIER, J.: 27  
 BIGNÉ, Marguerin de la: 83, 252  
 BINGEN, N.: 294, 316  
 BINIUS, Severinus: 216  
 BIONDI, A.: 36  
 BIROCCI, I.: XVIII, 115, 231, 373  
 BISCIONI, Andrea: 362  
 BLASTARES, Matthaëus: 3-4, 25  
 BOCCACCIO, Giovanni: 23, 43, 66  
 BOCCALINI, Traiano: 383  
 BODENSTEIN, Andreas (Carlostadio): 100, 133  
 BODIN, Jean: XI, XXV, XXXIII, 38, 42, 117, 120, 124, 127, 131, 133-134, 152, 154, 304-305, 316, 364, 367, 377, 380-381  
 BOHIER, Nicolas: 28, 320, 323, 373-374  
 BOLDRINI, Gregorio: 21  
 BOLZONI, L.: 353  
 BOMBELLI, Papiniano: 67  
 BOMBINI, Paolo: 177  
 BOMPIANI, Carlo: 205-207, 218-221  
 BONARDI, Vincenzo: IX, 6, 34-35, 73, 77, 111, 123, 153  
 BONELLI, Michele: 378  
 BONGI, S.: 353  
 BONNANT, G.: 58, 260, 316-318, 323, 326, 328, 335, 337, 353, 378  
 BONNEFOY, Ennemond: 37  
 BONORA, E.: 43  
 BORCHOLTEN, Johann: 312, 320, 332, 336-337  
 BORDE, Pierre: 315  
 BORDINO, Giovanni Francesco: 124  
 BORGARUCCI, Borgaruccio: 103  
 BORGHESE, Camillo: *vedi* Paolo V, papa  
 BORNITZ, Jakob: 154  
 BORRACCINI, R.M.: 347, 353, 364, 366  
 BORRELLI, Camillo: 185  
 BORROMEO, A.: 32, 71, 120, 189-190, 261, 268, 282  
 BORROMEO, Carlo: 32, 99, 354, 356  
 BORROMEO, Federico: 248, 255, 268-271, 273, 357  
 BORSATI, Francesco: 96  
 BOSCHETTI, Pietro: 385  
 BOSCO, Francesco: 328  
 BOSSI, Egidio: 262  
 BOTERO, Giovanni: XXVI, 172  
 BOTS, H.: XVII, 347  
 BOTTIS, Giacomo Aniello de: 61  
 BOUCHARD, Jean: XIX  
 BOUCHEL, Laurent: 156  
 BOUILLON, Jean: 183  
 BOUTREUX D'ESTIAU, Jacques: XI

- BOWERS, F.: 340  
 BRACCLA, R.: XV  
 BRAIDA, L.: XVII, XXXIII, 329  
 BRAMBILLA, E.: XXIV, XXXII, 258, 352, 355  
 BRAVETTI, P.: 301  
 BREDERODE, Pieter Cornelis van: 89, 307, 310, 321, 332  
 BREMBATI, Francesco: 355  
 BREUIL, Guillaume du: 113  
 BREVAGLIERI, S.: 241, 292, 359  
 BRICHIERI COLOMBI, Domenico: 384  
 BRIGNOLE SALE (famiglia): 242  
 BRISSON, Barnabé: 373-374  
 BRIZZI, G.P.: 11, 36  
 BROGGIA, Carlo Antonio: XVIII  
 BROSSES, Pierre de (de la Brosse): 322, 331  
 BROUWER, Hendrick: 153  
 BROYA, Francesco: 238  
 BRUCK, Gregor: 14  
 BRUCKNER, Hieronymus: 152  
 BRUCKNER, W.: 259  
 BRUGNOLI, Bartolomeo: 271, 285, 378  
 BRUNFELS, Otto: 47, 354, 366  
 BRUNNER, O.: 377  
 BRUNO, Giordano: XXII, XXX  
 BUCCIANINI, M.: XXX-XXXI  
 BUDÉ, Guillaume: XXIV, 370, 373-375  
 BUDRIO, Antonio da: 98, 110  
 BUIS, Paulus: 296-297  
 BUKOWSKA GORGONI, G.: 20  
 BULIFON, Antonio: XIX, 233  
 BURGIO, S.: 208  
 BURLAMAQUI, Jean Jacques: XVIII  
 BUSOLINI, D.: 81  
 BUZZI, F.: XXV, 154, 261  
 CABEI, Nicolò: 379  
 CACHERANO D'OSASCO, Ottaviano: 18-19, 21, 43, 186, 265, 369, 385  
 CADONI, E.: 369, 380, 382, 386  
 CALÀ, Carlo: 185, 226, 234-235, 291  
 CALANDRA, Endimio: 103  
 CALBETTI, Arcangelo: 146  
 CALDERINI, Gaspare: 110  
 CALDERINI, Giovanni: 110  
 CALVIN, Jean: XVIII, XXII, 5, 33, 100, 133, 158, 204, 212, 228, 316  
 CAMMARATA, Filippo: 238  
 CAMPANELLA, Tommaso: 282, 285  
 CANAVESIO, W.: 329, 385  
 CANEVARI, Demetrio: 360, 369, 375, 379, 382, 387  
 CANEVARI, Ottaviano: 385  
 CANISIUS, Petrus: 115, 256, 259  
 CANONE, E.: 77, 359, 384  
 CANZIANI, G.: XXXII  
 CAPECCHI, A.M.: 360  
 CAPECE GALEOTA, Fabio: 298, 328, 376  
 CAPECELATRO, Ettore: 229  
 CAPOBIANCO, Giovanni Francesco: 298-299  
 CAPODIFERRO, Francesco Maddaleno: 146, 150  
 CAPONE, Giulio: 291  
 CAPUCCI, M.C.: 352  
 CARAMUEL Y LOBKOWITZ, Juan: 155  
 CARAVITA, Prospero: 278, 293  
 CARBONI, Ludovico: 167  
 CÀRCELES DE GEA, B.: 189  
 CARCERERI DE PRATI, C.: 386  
 CARDANO, Girolamo: 121, 349, 359, 362  
 CARDON, Horace: 322  
 CARDONA, Juan Bautista: 32, 114, 121  
 CARELLA, C.: 77  
 CARION, Johannes: 364  
 CARLINO, Giovanni Giacomo: 263  
 CARLOSTADIO: vedi Bodenstein, Andreas  
 CARMINATI, C.: 248, 294  
 CAROCCI, Vincenzo: 325  
 CARON, P.G.: 2, 189  
 CARPZOV, Benedikt: 155  
 CARRANZA DE MIRANDA, Bartolomé: 59, 330  
 CARRIERI, Alessandro: 173  
 CARROCCIO, Gaspare: 385  
 CARTA, P.: XXX  
 CARTARI, Carlo: 183  
 CARTARI, Giulivo: 183, 233  
 CASAMASSIMA, A.: 304  
 CASANATE, Mattia: 378, 381, 385  
 CASANOVA, Giovanni Battista: 155  
 CASELLA, A.: 282, 295

- CASONI, Lorenzo: XXXIII  
 CASPAR, M.: 364  
 CASTELLANI, Vincenzo: 188, 364  
 CASTELLANUS, Iacobus: 325  
 CASTIGLIONE, Giovanni Battista: 385  
 CASTIGLIONE, Nicola Antonio: 385  
 CASTIGLIONE, Stefano: 385  
 CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo: 182, 195-197, 208, 214, 217, 228-229, 232, 234, 288  
 CASTILLO SOTOMAYOR, Juan del: 183, 216, 219, 221, 234, 238, 291  
 CASTRO, Alfonso de: 30  
 CATALANO, G.: 189  
 CATTANEO, Giovanni Giacomo: 385  
 CATTANEO, Papirio: 378  
 CAVALLERI, Alessandro Federico: 328  
 CAVALLINI, Gaspare: 17-18, 48, 67, 74, 96, 105, 109-118, 122, 124-130, 132-136, 142, 144, 146, 335, 378, 380, 383  
 CAVARZERE, M.: X, XV, 155, 185, 206, 221, 229, 247, 249, 261  
 CAVAZZA, S.: XVI, 368  
 CECCARELLI, A.: 276  
 CEFALI, Giovanni: XXXII  
 CENEDO, Pedro Jeronimo: XXVIII, 183, 197-198, 216-219, 289, 291  
 CEPPARRONE, L.: XVII  
 CERRI, V.: 162  
 CESARE, Camillo: 245  
 CESARINI, Virginio: 359  
 CESI, Bartolomeo: 124  
 CESI, Federico: 353, 359-360  
 CEVALLOS, Jerónimo de: XXXIII, 154, 182, 199-205, 208, 211, 215, 217-218, 222-224, 232, 234, 291, 295, 363, 370, 381, 383  
 CHACÓN, Alfonso: XII, 35, 128  
 CHACÓN, Pedro: 104  
 CHANSONETTE, Claude: 28, 374  
 CHARON-PARENT, A.: 369  
 CHARTIER, R.: XIII, 318  
 CHASSENEUX, Barthélemy de: 278, 296, 320, 371-374  
 CHASSENEUX, Barthélemy de (nome fittizio): 326  
 CHERUBINO RATTI DA VERONA: 29, 42, 48-49, 71, 74, 120-122, 132, 135-139, 141-142, 263  
 CHIABRERA, Gabriello: XXXII, 260-261  
 CHIARO, Francesco: 294  
 CHIAVARI, Fabiano: 9  
 CHIOCCARELLO, Bartolomeo: XXVII, 282, 292, 295  
 CHITTOLINI, G.: 261  
 CHOPPIN, René: 374-375  
 CHOUET (famiglia): 323  
 CHOUET, Jacques: 322, 332, 341  
 CHOUET, Léonard: 328  
 CHOUET, Pierre: 332, 341  
 CHOVERON, Bermond: 29, 150  
 CICCARELLI, Lorenzo: 352  
 CICERONE, Marco Tullio: 35, 114, 265, 330, 364  
 CIMDINA, A.: 258  
 CINO DA PISTOIA: 374, 381  
 CIOTTI, Giovanni Battista: 309, 332, 341  
 CIRIA, Angelo Maria: 231, 232  
 CLAMANGES, Nicolas de: 7-8, 13, 99  
 CLAPMAR, Arnold: 151, 368  
 CLARO, Giulio: 177, 179, 181, 262, 327  
 CLÉMENT, D.: 193  
 CLEMENTE VII, papa (Giulio de' Medici): 28, 175  
 CLEMENTE VIII, papa (Ippolito Aldobrandini): XIV, 35, 75, 79, 127, 130, 133, 140, 142-146, 169, 174, 186, 190, 193, 267, 271, 378-379  
 CLESS, Johann: 257  
 COBELLUZZI, Scipione: 162, 164  
 COCCHIARA, M.A.: 215  
 COING, H.: 334  
 COLDIZ, Matthias: 312  
 COLER, Matthias: 30-31, 150, 152, 363, 383  
 COLLI, G.: 1, 8, 16, 29, 96  
 COLLIVA, P.: 109  
 COLONNA, Ascanio: 75  
 COMITOLI, Napoleone: 162  
 COMPARATO, V.I.: 98, 276, 288  
 CONDORELLI, O.: XXI, 2

- CONNAN, François: 28, 68, 304, 371, 373  
 CONRING, Hermann: 155  
 CONTE, E.: 39  
 CONTE, M.A.: 346  
 COOMAN, G.: 151  
 COPERNICO, Nicola: XXIX, 47, 96, 361-362  
 COPPENS, C.: 258, 353, 377  
 COQ, D.: 354  
 COQUILLE, Guy: 375  
 CORAS, Jean de: 29, 37, 73, 88, 150, 371, 374-375, 383  
 CORGNA, Pietro Filippo della: 110  
 CORIO, Bernardino: 358  
 CORMIER, Thomas: 322  
 CORNARIUS, Janus Hagenbut: 61  
 CORSINI, Ottaviano: 156  
 CORTESE, E.: 2  
 CORTI, Francesco sr.: 265  
 CORTIADA, Miguel de: 229  
 CORVINUS, Jan Arnold: 312-314  
 COSI, S.: 366  
 COSTABILI, Paolo: 3, 6, 23-24, 26, 28, 58, 60, 91, 113, 134  
 COSTANTINO, imperatore: 2, 7-8, 20, 96, 174, 306-307, 310, 342, 344  
 COSTE, L.: 346  
 COTRUGLI, Benedetto: 43  
 COTTA, Catelliano: 25  
 COTUGNO, Domenico: 361  
 COVARRUBIAS Y LEYVA, Diego: XXVIII-XXIX, 19, 46-47, 79-80, 169-170, 177, 179, 181-182, 185-189, 192, 194, 197, 200, 204, 208, 211, 217, 223, 238, 250, 262, 266, 278-279, 285, 289-291, 296, 329  
 COZZI, G.: 183  
 COZZI, L.: 183  
 CRAMER, Jean Antoine: 329  
 CRESPI VALDAURA, Cristóbal: 203, 229  
 CRESPIN (famiglia): 323  
 CRESPIN, Jacques: 323  
 CRESPIN, Jean: XXIII, 29, 306  
 CRESPIN, Samuel: 319, 322-323, 325-326, 330-331  
 CROTTO, Giovanni: 79  
 CUJAS, Jacques: XVI, 73, 131, 321, 370-371, 373-375  
 CURIONE, Celio Secondo: 133  
 CUSANI, Luigi: 377, 386  
 CUSANUS, Nicolaus: 7-8, 28, 132, 361  
 CUTELLI, Mario: 183, 185, 215-218, 223, 231, 236-237, 291-292  
 D'AFFLITTO, Matteo: 170, 188, 194, 262, 267  
 D'ALESSANDRO, Alessandro: 25  
 DALLASTA, F.: 345, 359  
 DAMANTI, M.: 243  
 DAMHOUDER, Joost de: 150  
 D'ANCONA, Giovanni Paolo: 377, 386  
 DANDELET, T.J.: 262  
 DANDINE, É.: 161  
 D'ANDREA, Francesco: 234, 236  
 D'ANNA, Fabio: 262-267, 276, 284, 294  
 D'ANNA, Giovanni Vincenzo: 262  
 D'AQUINO, Antonio: 174  
 D'ARCO, C.: 18  
 D'AYMA, Jean: 188  
 DE BUJANDA, J.M.: VII, 3, 15, 378  
 DE CURTIS, Camillo: XXVII, 171, 186, 196, 228, 235, 246, 248, 268, 276-280, 282, 284-286, 289, 295, 299, 301, 368, 381  
 DE DOMINIS, Marco Antonio: 158  
 DE FRANCESCHI, S.H.: 103, 156, 157  
 DE FRANCHIS, Vincenzo: 262-263, 285  
 DE GIUDICI, G.: 376  
 DE LA PIERRE, Jacques: 326  
 DE LA PINTA, Franciscus: 21  
 DE LAURENTIIS, R.: 369, 387  
 DE LEVA, G.: 65  
 DE LUCA, Carlo Antonio: 238  
 DE LUCA, Giovanni Battista: 6, 372  
 DE MAIO, R.: 61, 282  
 DE PAOLA, F.: 173  
 DE PONTE, Giovanni Francesco: XXVII, 44, 176-177, 235, 268, 274, 277, 280, 282-285, 287-288, 291, 301, 327  
 DE RENZI, S.: 359  
 DE THOU, Jacques-Auguste: 95-96, 156, 338  
 DE TOURNES, Jean: 326

- DE TOURNES, Jean Antoine: 324, 328-329, 337
- DE TOURNES, Samuel: 324, 328-329, 337
- DE VIO, Tommaso: 44, 167, 191-192
- DE VIVO, F.: 274
- DECIANI, Tiberio: 181
- DECIMO, Giovanni Battista: 233
- DECIO, Filippo: 11, 21, 32, 47-48, 51, 53-55, 61-63, 83, 99-107, 115, 118, 129, 335, 349
- DEFOURNEAUX, M.: XXVIII, 120
- DEI, Giovanni: 3, 9, 25, 103, 115, 308
- DEL BAGNO, I.: 41
- DEL BENE, Tommaso: 159, 292
- DEL BUFALO, Innocenzo: XXV
- DEL BUFALO, Stefano: 157
- DEL COL, A.: 5, 9
- DELATOUR, J.: 348
- DELLA CASA, Giovanni: 8, 99
- DELLA TORRE, Orazio: 386
- DELLA TORRE, Raffaele: 291
- DELPIANO, P.: XX
- DESAN, Pb.: 316
- DESCARTES, René: XXXI, 96
- DEZZA, Pietro: 60
- DI COSTANZO, Fulvio: 264, 277, 285, 287, 295, 298
- DI FILIPPO BAREGGI, C.: 18, 357
- DI RIENZO, E.: XIX
- DI SIMONE, M.R.: 376
- DIANA, Antonino: 159, 185, 206-207, 211, 214-215, 217-218, 221, 223, 226, 229, 234, 236-237
- DÍAZ DE LUGO, Juan Bernardo: 186
- DICK, Leopold: 89
- DINO DEL MUGELLO: 11, 51, 55, 62, 100, 335
- DIOS, S. de: 44-45, 187, 199, 202, 221, 224
- DOLET, Étienne: 53
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: 189
- DONATI, C.: 213
- DONDEO, Giuseppe: XIV-XVI
- DONDI, G.: 22, 103
- DONEAU, Hugues: XIII, XVI, 314, 374
- DONNINI, A.: 261
- DORIA, Giannettino: 220
- DORIA, Paolo Mattia: XVIII
- DORIGNY, G.: 305
- DOUCET, R.: 374
- DRAUD, Georg: 257-258
- DRIEDO, Iohannes: 223
- DROETTO, A.: XV
- DROZ, E.: 317
- DU MOULIN, Charles: XI, XV, XVIII, XX, XXII, XXV, XXXIII, 5, 8-18, 29, 32-34, 36, 39, 41-42, 47-56, 58, 61-64, 67-68, 70-73, 75, 78, 83, 86, 89, 93-147, 149-150, 152, 155, 161, 188, 204, 245, 260, 266, 270, 278, 289-290, 310, 321, 335, 344, 349, 366, 368, 376-377, 379, 380, 382-383
- DU NOZET, Amat: 206
- DU NOZET, Guillaume du Broc: 329
- DUBOIS, A.: 317, 334
- DUFOUR, A.: 321
- DUPRAT, Pardoux: 17, 37, 253, 333-334, 374
- DUPUY, Claude: 37, 111, 261, 347-348, 351
- DUPUY, Pierre: 157
- EDIGATI, D.: 372
- EISENSTEIN, Elizabeth: 243, 255
- EMANUELE FILIBERTO I DI SAVOIA: 22
- ENENKEL, K.A.E.: 316
- ENRICO DA SUSA (HOSTIENSIS): 172, 266
- ENRICO III, imperatore: 216
- ENRICO IV, re di Francia: 318
- ENRIQUEZ, Juan: 249
- ERA, A.: 18
- ERASMO DE ROTTERDAM: XXII, 5, 10, 26, 34, 40, 47, 58-59, 66, 68, 72, 76, 83, 93, 107, 109, 113-114, 117, 119, 121-122, 124, 127-128, 149, 252, 360, 364, 379
- ERNST, G.: 282
- ESCANDELL BONET, B.: XII
- ESPINO LÓPEZ, A.: 346
- ESTIENNE (famiglia): 333
- ESTIENNE, Henri: 354, 361
- ESTIENNE, Robert: 354, 361
- EUCHERIUS: 70
- EVERAERTS, Nicolaas: 28, 253

- EZQUERRA REVILLA, I.: 187  
 FABER, Johann: 359, 379, 381, 387  
 FABRI, Sisto: 6, 24, 50  
 FACCHINETTI, Giovanni Antonio: *vedi* Innocenzo IX, papa  
 FANTINI, M.P.: 4  
 FARA, Giovanni Francesco: 380, 386  
 FARALDO, Filocalo: 120  
 FARINACCI, Prospero: 172, 177, 182, 327  
 FARNESE, Alessandro: 111  
 FARNESE, Odoardo: 162  
 FAURE, Jean: 303  
 FAVORITI, Agostino: XXXIII  
 FAVRE, Antoine: 320, 323, 327  
 FEDERICO III, re di Sicilia: 215  
 FELICE, Urbano: 158, 204  
 FERRARI, Giovanni Pietro: 8, 15, 18-22, 31, 65-68, 72-73, 75, 78-79, 81-82, 90, 120, 122, 161, 290-291, 322, 366-367, 381  
 FERRETTI, Emilio: 303  
 FERRO, R.: XXV  
 FERRONE, V.: 352  
 FÉVRET, Charles: 160  
 FEYERABEND, Sigmund: 111, 254  
 FICHARD, Johann: 111  
 FIGLIUCCI, Flaminio: 206  
 FILIARCHI, Cosimo: 138, 161, 244  
 FILIPPO II, re di Spagna: 107  
 FILIPPO III, re di Spagna: XXVII, 199, 275-276, 278  
 FILIPPO IV, re di Spagna: XXVIII, 184, 215, 236, 297  
 FILONARDI, Marcello: 143  
 FIORELLI, P.: 334  
 FIRPO, L.: XXX, XXXII, 127, 131, 190, 260, 281, 338  
 FIRPO, M.: 6  
 FLORES SELLÉS, C.: 4, 13, 104  
 FONSECA, Manuel Temudo da: 183, 220, 221  
 FONTANA, A.: 64, 382  
 FONTANELLA, Juan Pedro: 327  
 FORCADEL, Étienne: 33, 374  
 FOREIRO, Francisco: 13, 102  
 FORMICA, M.: XIX  
 FORNARO, (Ferdinando?): 264  
 FORSTER, Valentin: 88  
 FORSTER, W.: 204  
 FRAGGIANNI, Nicola: 302  
 FRAGNITO, G.: VI, X, XXV, XXXII, 4, 6, 9-11, 13-14, 24-25, 30, 37-40, 43, 47, 50, 55, 67, 78, 80-82, 86, 108, 119, 123-124, 127, 131, 133, 199, 252, 257, 350, 355, 363-364, 367, 369  
 FRAGONARD, M.-M.: XIII  
 FRAJESE, V.: X, XX, 10, 32, 35, 37-38, 40, 62, 76, 108, 121, 123-124, 127, 132, 185, 244  
 FRAMBOTTI, Pietro Maria: 313  
 FRANCO, Niccolò: 1  
 FRANGIPANI, Ottavio Mirto: XXVI  
 FRASSO, Pietro: 184, 230  
 FRECCIA, Marino: 98  
 FREDÀ, D.: 241  
 FREGOSO, Annibale: 113  
 FRETOT, Nicolas: 146  
 FREYMON, Johann Wolfgang: 306, 348, 382  
 FRIEDBERG, E.: 57  
 FUCHS, Leonhart: 11-12, 47, 61, 69-70, 89, 121, 349, 354, 360, 366, 368  
 FULCO, G.: 294  
 FUMAGALLI, G.: 77, 349  
 GABRIELI, G.: 353, 359-360  
 GAITO, Giovanni Domenico: 327-329  
 GALAMINI, Agostino: 308  
 GALESINI, Pietro: 4  
 GALIANI, Celestino: XIX  
 GALILEI, Galileo: XX, XXII, XXIX-XXXII, 96, 243, 368  
 GALLESIO, Domenico: 159  
 GALLETTA, Tommaso: 141  
 GALLUZZI, P.: 359  
 GAMBACORTA, Pietro: 176-179, 237, 292, 299  
 GAMBARI, Pietro Andrea: 28  
 GAMBINO, L.: 23  
 GAMONET, Étienne: 323, 332  
 GAMONET, Philippe: 328  
 GAQUÈRE, F.: 157  
 GARCÍA, Francisco: 21

- GARCÍA, Nicolás: 325  
 GARCIA, S.: 316, 347  
 GARCÍA GARCÍA, B.J.: 283  
 GARCÍA HERNÁN, E.: 210  
 GARCÍA Y GARCÍA, A.: 311, 375  
 GARCÍA-Villoslada, R.: 189  
 GARIMBOLDI, Andrea (Gariboldi): 146  
 GARIN, E.: X  
 GARZADORI GRAZIANI, Francesco: XXXIII  
 GARZYA, A.: 294  
 GASCON, R.: 317  
 GASPARDONE, Girolamo: 386  
 GAULLIEUR, E.H.: 317, 319  
 GAVANTI, Bartolomeo: XXXIII  
 GEISENDORF, P.F.: 317  
 GENET, J.-Ph.: XIII  
 GENTILE, Deodato: 81-82, 270, 287  
 GENTILE, Valentino: 32  
 GENTILI, Alberico: XIII, 26, 151  
 GENTILI, Scipione: XIV, 151  
 GENTILLET, Innocent: 322  
 GERMONIO, Anastasio: 37  
 GERSON, Jean: XXXIII, 113, 168  
 GESSNER, Conrad: 70, 256-257, 359-360, 382  
 GESUALDO, Alfonso: 136-137, 143, 166  
 GHISLIERI, Michele: *vedi* Pio V, papa  
 GIACOMO I, re d'Inghilterra: X, 155, 213  
 GIANNINI, M.C.: 43  
 GIANNONE, Pietro: XXVII, 5, 93, 96-97, 119, 292-293, 352  
 GIARDINA, C.: 268  
 GILLOT, Jacques: 255  
 GILMONT, J.-F.: XXIII, 317  
 GILMORE, M.P.: 54  
 GINGERICH, O.: 47  
 GIOLITO DE FERRARI, Gabriele: 353  
 GIORDANO, S.: 206, 208  
 GIOVANNI XXIII, antipapa (Baldassarre Cossa): 230  
 GIRGENSOHN, D.: 29  
 GIROLAMO, santo: 192  
 GIUDICI, Girolamo: 151  
 GIUNTA, eredi: 329  
 GIURBA, Mario: 220, 223, 228  
 GIUSTINIANI, Angelo: 114  
 GIUSTINIANI, Benedetto: 196-197  
 GIUSTINIANI, L.: 284, 292-293, 325, 385  
 GIUSTINIANO, imperatore: 235  
 GIZZARELLI, Nicola Antonio: 235, 255, 274, 284-285, 288, 358, 380, 386  
 GODEFROY, Denys: 137, 304-305, 307, 310, 312, 321-322, 331-332, 339, 341, 344, 375  
 GODEFROY, Jacques: 292, 302, 319, 331  
 GODMAN, P.: XXI, 31, 154  
 GOLDAST, Melchior: 151, 155, 157  
 GÓMEZ, Antonio: 372, 374  
 GONZAGA, Ercole: 96  
 GONZÁLEZ, Jerónimo: 325-326, 330  
 GONZÁLEZ ALONSO, B.: 196  
 GONZÁLEZ DE SALCEDO, Pedro: XX, 183-184, 195, 216, 223-224, 226, 229, 234, 291  
 GOUSTÉ, Claude: 38  
 GOUVEA, Antonio de: 375  
 GRAFFI, Giacomo: 44, 165, 171, 329  
 GRAMMATICO, Tommaso: 188  
 GRANZOTTO, O.: 301  
 GRASSAILLE, Charles: 188, 194, 197, 203, 211, 220  
 GRASSET, François: 318  
 GRAVAZIO, Nicola Antonio: 18, 55, 105  
 GRAVIER, Jean: 302  
 GRAVIER, Joseph: XIX  
 GRAVINA, Gian Vincenzo: XVIII  
 GRAZIANI, Alessandro: 81, 134  
 GRAZIANI, Stefano: 182, 197, 199, 325  
 GRAZIANO: 56  
 GRÉGOIRE, Pierre: 23-24, 66, 305, 320, 374  
 GREGORIO DA NAPOLI (Gregorio Tolosa): 22, 25-27, 30-31, 37, 42, 54, 58, 62, 64-65, 71-75, 79, 84-85, 106, 116, 120-122, 126, 129, 132, 135, 139  
 GREGORIO XIII, papa (Ugo Boncompagni): 3, 23, 37, 59, 96, 116-117, 124  
 GREGORIO XIV, papa (Niccolò Sfondrati): 176, 187, 206, 229, 237, 298-299  
 GREMP, Ludwig: 36, 89  
 GRENDLER, M.: 110, 379

- GRENDLER, P.F.: XXXIV, 4, 8-9, 59, 110, 173, 254-255, 310, 353  
 GRIBALDI MOFA, Matteo: 255, 358  
 GRIGNETTA, Giovanni Battista: 263  
 GRIMALDI, Giovanni Battista: 361  
 GRIMAUDET, François: XI  
 GROOT, Huig de (Grozio): XIV-XVI, XVIII-XIX, XXIX, 152, 155, 207, 291, 296, 383  
 GUALDO, Paolo: 375  
 GUANZELLI, Giovanni Maria: VII, 22, 40, 64, 83, 86-91, 166-167, 250-251, 260, 304, 313-314, 349, 377  
 GUARALDI, Stefano da Cento: 88  
 GUASCO, M.: 30  
 GUERIGLI (famiglia): 309  
 GUEVARA, Juan Beltrán de: 230  
 GUICCIARDINI, Francesco: XII, 43, 316, 358  
 GULIA, L.: 282  
 GUTIÉRREZ, C.: 187  
 GUTIÉRREZ, D.: 138  
 GUYMIER, Cosme: 2, 188  
 HARCOURT DE LORRAINE, Henri: 221  
 HARRIS, M.: 347  
 HARVEY, William: 96  
 HÄSELER, J.: 347  
 HAY, D.: 8  
 HEECK, Johannes van: 353  
 HEGENDORF, Christoph: 6, 8-9, 14-16, 25, 73, 99, 254, 364, 380  
 HEINECKE, Johann Gottlieb: XIV  
 HEITJAN, I.: 259  
 HEITZ, P.: 327, 339  
 HELBING, M.: XXXII  
 HELVETIUS, Claude-Adrien: XVIII  
 HELVIDIUS, Antonius: 320, 325-326, 330  
 HELVIDIUS, Franciscus: 330, 336, 339  
 HELVIDIUS, Ioannes: 330  
 HEMMERLI, Felix: 78  
 HENNINGSEN, G.: 27  
 HENRION DE PENSEY, P.P.N.: 96  
 HENRIQUEZ, Enrique: XXI, 142, 186, 189-191, 193, 195, 223, 244, 290  
 HERMANN-MASCARD, N.: 357  
 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de: 268-269  
 HESPANHA, A.M.: 241  
 HEVIA BOLAÑOS, Juan de: 229  
 HILGERS, J.: 55, 77, 143  
 HILLIGER, Oswald: 314, 336  
 HOBBS, Thomas: XVI, XVIII  
 HOBSON, A.: 361  
 HOCES, Fernando de: 127  
 HOCES, Juan de: XXIII, 35, 128, 290  
 HODEL, P.B.: 319  
 HOFFAEUS, Paul: 114, 115  
 HOSTIENSIS: *vedi* Enrico da Susa  
 HOTMAN, François: XIII, XXIII, 16-17, 21, 26, 34-37, 60, 62, 67-68, 73, 79, 89-90, 112-113, 125, 128, 131, 174, 253, 303-304, 308, 313, 316, 321, 338, 354, 358, 360, 362-364, 368, 374-377, 383-384  
 HUNNIUS, Helfrich Ulrich: 151  
 IANNELLO (?): 84  
 INCHOFER, Melchior: 210, 212  
 INFANTE, J.: 44, 199  
 INFELISE, M.: X, XVII, XXXII, 183, 301, 316, 381  
 INNOCENZO IV, papa (Sinibaldo Fieschi): 21, 254  
 INNOCENZO IX, papa (Giovanni Antonio Facchinetti): 17, 21, 126, 129  
 INNOCENZO X, papa (Giovanni Battista Pamphili): 236  
 INSTITOR, Heinrich Kramer: 2  
 INTORCIA, G.: 214, 236, 249, 293  
 IOANNES CHRYSOSTOMUS: 97  
 ITALIA, Mario: 178, 187  
 IVO DI CHARTRES: 156  
 JANDUN, Jean de: 204  
 JENNY, B.R.: 100  
 JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M.: 107  
 JIMÉNEZ LOBATÓN, Diego: 291  
 JOB, Job de: 386  
 JOB, L.: 386  
 JOBE, P.H.: 27  
 JOLLY, C.: 369  
 JOSTOCK, I.: 317-320, 337  
 JOYAL, D.: XXXI

- JULIA, D.*: XIII  
 JUNIUS, Adriaen de Jonghe: 21, 359  
 JUNIUS, Melchior: 296-297  
 JURET, François: 156  
 KAHL, Johann: 253, 331, 334, 338, 341-342  
 KAMEN, H.: XVII  
 KEERBERGHEN, Jan van: 320  
 KELLEY, D.R.: 11, 97  
 KEPLER, Johannes: XXIX, XXXI, 364  
 KERMOL, E.: XXIII-XXIV, 381  
 KIBRE, P.: 348  
 KIRCHER, Athanasius: 379  
 KIRCHHOFF, Laurentius: 152  
 KISTNER, Nicolas (Cisnerus): 31  
 KLING, Melchior: 6, 15-16, 25, 36, 72, 78, 89, 132, 251, 368  
 KLOCH, Kaspar: 291  
 KOLLER, A.: 208  
 KRYNEN, J.: XVIII, 27  
 KUTTNER, S.: 58  
 LA ROVIÈRE, eredi di Pierre de: 319, 323  
 LA ROVIÈRE, Pierre de: 319, 323  
 LABARDI, A.: 179  
 LADERCHI, Giovanni Battista: 144  
 LAGUS, Conrad: XXIII, 7, 15  
 LAIMARIE, Guillaume de: 330  
 LAMBERTINI, Ludovico: 124  
 LANARIO, Giovanni Antonio: 236, 264, 267  
 LANCELLOTTI, Giovanni Paolo: 3, 25, 60, 158  
 LANDI, S.: XVII  
 LANERI, M.T.: 369, 380, 382, 386  
 LARREA, Juan Bautista: 183, 216, 219-220, 228  
 LATINI, C.: 176  
 LATTES, A.: 109  
 LAUNOY, Jean de: 159  
 LAURET, Bernard: 278  
 LAURO, A.: 176, 234, 236, 282-284  
 LAVENIA, V.: 32, 45, 227, 305  
 LAZAGNA, Stefano: 386  
 LE BACHELET, X.-M.: 31, 173, 191, 193, 273, 279  
 LE DOUAREN, François: 27, 29, 35, 70, 73, 78, 89, 112, 253, 321, 326, 371, 373, 375-376  
 LE FÈVRE, François: 319, 323  
 LE PREUX, Jean: 137, 321  
 LE RIDANT, Pierre: 160  
 LECONTE, Antoine: 375  
 LECT, Jacques: 321, 323  
 LEGGE, Leonardo: 18, 21-22, 55, 67, 90, 150  
 LELIO, Antonio: 4, 64, 101, 159, 205-211, 213-218, 229  
 LEMNIUS, Levinus: 349  
 LEÓN, Francisco Jerónimo de: 204  
 LEONE X, papa (Giovanni de' Medici): 2  
 LERTOUT, Jean: 84  
 LESCAZE, B.: 318  
 LESCHASSIER, Jacques: XXVIII, 260  
 LESSONA, C.: 26  
 LETURIA, P. de: 205  
 LEUCHT, Valentin: 258-259  
 LEZANA, Juan Bautista: 222, 231-233, 236-237  
 LHOPE, J.F.: XXXI  
 LIBERTANI, Ascanio: 126  
 LINDT, Willem van der: 25  
 LIOTTA, F.: 256  
 LIPEN, Martin: 324  
 LIPSIUS, Iustus: 31, 83, 154, 347  
 LLAMAS MARTÍNEZ, E.: 190  
 LLAMAS POMBO, E.: 187  
 LLORENTE, J.A.: XXVIII, 201  
 LOCATI, Uberto: 20, 98, 106  
 LOCKE, John: XVIII  
 LOISEL, Antoine: 375  
 LOMBARDI, D.: 34, 311  
 LOMBARDI, G.: XIX, 248  
 LOMBARDO, Giovanni Francesco: 61, 71-72, 116, 120-121  
 LOMELLINI, Ottavio: 378, 386  
 LONGO, Pietro: 35, 110-111, 347  
 LONGO, Tarquinio: 325  
 LOPEZ, P.: 41, 61, 72, 141, 282, 286, 293, 300, 353-354, 368  
 LÓPEZ DE BAYLO, Juan: 183, 185, 214, 229  
 LÓPEZ DE SALCEDO, Ignacio: 182, 186, 197

- LÓPEZ DE TOVAR, Gregorio: 169  
 LÓPEZ MARTÍNEZ, Juan Luis: 184, 199, 230  
 LORGETUS, Christophorus: 325  
 LORJOT, Pierre: 374  
 LOTTIERI, Gabriele: 276, 279-281  
 LÖWENKLAU, Johann: 37  
 LUCA DA PENNE: 234, 262, 267  
 LUCARINI, Reginaldo: 146  
 LUCAS, Frans: 319  
 LUCIANO DI SAMOSATA: 359  
 LUCREZIO CARO, Tito: XVIII  
 LUDEWIG, Johann Peter von: 307-308, 312  
 LUIGI XIII, re di Francia: 317  
 LULL, Ramon: 34, 127  
 LUONGO, D.: 299  
 LUTHER, Martin: XVIII, XXII, 5, 7, 26, 33, 89, 149-150, 158, 212, 228, 231, 307, 309, 344  
 LUTZ, G.: 190  
 LUZI, Orazio: 16  
 LYCOSTHENES, Konrad Wolfhart: 362  
 MACCARANO, Domenico (Ferrante): 292-295, 298  
 MACELLO, Giovanni Antonio: 386  
 MACHIAVELLI, Niccolò: XVIII, XX, 5, 34, 42, 68, 76, 124, 131, 152, 154, 316, 367, 377-379, 381-382, 384  
 MACLEAN, I.: 255-257, 317  
 MAFFA, Marco Antonio: 30-31, 124, 130, 133, 138, 271, 305  
 MAFFEI, D.: 2, 10, 16, 241, 307, 348, 380  
 MAFFINI, L.: 350  
 MAGINI, Giovanni Antonio: XXX  
 MAGLIABECHI, Antonio: XX, 315, 383  
 MAIGNAN, Emmanuel: 160  
 MAIMBOURG, Louis: 383  
 MALFANTE, Francesco: 386  
 MALFATTO, L.: 242, 370  
 MAMBELLI, A.: 358  
 MANCONI, F.: 231  
 MANDARINI, E.: 222, 301  
 MANDELBROTE, G.: 347  
 MANDOSIO, Quintiliano: 57  
 MANNORI, L.: 194  
 MANRIQUE, Tomás: 6, 20, 23, 54-59, 62, 105-107, 118  
 MANSI, Giovanni Domenico: 1  
 MANTICA, Francesco: 320, 323, 324  
 MANUZIO, Aldo jr.: 58  
 MANUZIO, Paolo: 23, 58, 66, 294, 360  
 MANZI, P.: 263-264, 325  
 MARANTA, Carlo: 283-284, 355  
 MARANTA, Roberto: 312  
 MARC, François: 168, 272, 373-374  
 MARCA, Pierre de: 157, 159, 216, 222  
 MARCEAU, Paul: 323, 331  
 MARCHETTO, G.: 26  
 MARCIANI, C.: 94  
 MARCORA, C.: 100  
 MARGIOTTA BROGLIO, F.: 160  
 MARIANA, Juan de: 36  
 MARINO, Giovanni Battista: XVIII, XX, 5, 293-294  
 MARINO, J.A.: 262  
 MARONGIU, A.: XXVII  
 MARQUART, Johann: 161  
 MARRI, F.: 356  
 MARSILIO DA PADOVA: 3, 7-8, 158, 204, 225, 230-231  
 MARSILIO, Giovanni: 44, 187  
 MARTA, Giacomo Antonio: 45, 91, 172-175, 262-263, 292, 324, 363  
 MARTÍ I VILADAMOR, Francesc: 183, 216, 221-224  
 MARTIN, H.-J.: 159, 318, 354, 369  
 MARTIN, J.: 111  
 MARTÍNEZ DE OLANO, Juan: 185  
 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: 120  
 MARTINI, P.: 214  
 MARTINO V, papa (Oddone Colonna): 163  
 MASCARDI, Alderano: 182  
 MASCARENHAS, Fernão Martins: 246, 251  
 MASINI, Eliseo: 155  
 MASKELL, D.: 316  
 MASSA, Antonio: 39  
 MASSETTO, G.P.: 20  
 MÄSTLIN, Michael: XXX  
 MASTRILLO, Giulio: 299  
 MASUERO, Giovanni Antonio: 21-22, 67, 90

- MATTHAEUS, Antonius: 216  
 MATTONE, A.: 231, 253, 304, 380  
 MAYAUD, P.-N.: 143  
 MAYER, M.: 348  
 MAYNARD, Géraud de: 152  
 MAYS, Venanzio: XVIII  
 MAZZACANE, A.: 183, 282, 305  
 MAZZOLINI, Silvestro da Priero: 168  
 McCUAIG, W.: 6-7, 37, 110, 347  
 McKENZIE, D.F.: 340  
 McKERROW, R.B.: 340  
 MEDA, Teodoro: 22  
 MEDICI, Leopoldo de': XX, 383  
 MEDUNA, Bartolomeo: 303  
 MEHL, J.V.: 59  
 MEJÍA PONCE DE LEÓN, Luis: 202  
 MELANCHTON, Philipp: XXV, 10-11, 97, 113-114, 254, 307, 309-310  
 MENOCHIO, Giacomo: XXVII, XXIX, 45, 111, 138, 162, 171-172, 186, 223, 227, 231, 246, 262, 266, 268-275, 288, 292, 320, 326-329, 381  
 MERCATI, A.: 32  
 MERCURIALE, Girolamo: 261, 347, 358, 379, 387  
 MERCURIANO, Everardo (Everard Lardinois): 115  
 MERLAND, M.-A.: 251  
 MEROLA, A.: 43  
 MERSENNE, Marin: XXXI  
 MESSAGGI, Girolamo: 104, 307  
 MICCOLI, G.: 261  
 MICHEL, H.: 346  
 MICHELI, Carlo Maria: 386  
 MIGGIANO, G.: 359  
 MILETTI, M.N.: 263, 276, 284-285, 288  
 MILLETOT, Bénigne: 157  
 MINGONI, Tommaso: XXXI  
 MIROBALLO, Antonio: 235-236  
 MIRTO, A.: XXVI, 351  
 MISITI, M.C.: 166-167, 353  
 MONETA, Alessandro: 292  
 MONNER, Basilius: 153  
 MONTAIGNE, Michel Eyquem de: 316, 383  
 MONTECCHI, G.: 112  
 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat: XVIII-XIX  
 MONTHOLON, Jean de: 12  
 MONTI, G.M.: XXI, 249  
 MONTI, Marco Antonio: 380, 386  
 MONTORZI, M.: 179  
 MORANDO, A.: 261  
 MORANTI, L.: 48  
 MORENO, Giovanni Vincenzo: 210-212, 232-233  
 MORINI, A.: 294  
 MORLA, Pedro Agustín: 182, 185, 196-197, 245  
 MORO, Flaminio: 83  
 MORRA, Giovanni Battista: 179-180, 216  
 MORTIER, D.A.: 362  
 MOSCHENI, Francesco: 339  
 MÜLLER, C.: 316  
 MURATORI, Ludovico Antonio: XII-XIII, XXXI, 355-356, 371, 374, 384  
 MURET, Marc'Antoine: 39  
 MUSSATO, Albertino: 31  
 MÚXICA GUZMÁN D'ÁVILA, Francisco de: 138  
 MYERS, R.: 347  
 MYNSINGER, Joachim: 16-17, 25, 29, 31, 36, 251, 253, 303-304, 312-313, 320, 330-331, 336  
 NAPOLI, M.C.: XVII, 301  
 NASALLI ROCCA, E.: 162  
 NATTA, Marco Antonio: 164  
 NAUDÉ, Gabriel: 5  
 NEBRIJA, Antonio de: 253, 375  
 NEGRO, P.: XV  
 NELSON, B.: 114  
 NEVEU, B.: XXXIII  
 NEVIZZANO, Giovanni: XII, 25, 31, 60, 68, 72, 81-84, 90, 122, 140, 161, 382  
 NIETO SORIA, J.M.: 219  
 NIUTTA, F.: 77  
 NOLHAC, P. de: 361  
 NOODT, Gerhard: 151  
 NOPP, Hieronymus: 32  
 NOVARESE, D.: 386  
 NOVARINA, Giovanni Battista: 328

- NÚÑEZ DE AVENDAÑO, Pedro: 182, 228, 249, 267  
 NÚÑEZ DE AVENDAÑO, Diego: 249  
 NUOVO, A.: 61, 72, 111, 180, 252, 309, 347, 350, 353, 379, 382  
 NUSEO, Antonio: 214  
 NUTTON, V.: 347  
 OAKLEY, F.: 156  
 OCKHAM, William: XXXIII, 44, 168  
 ODIERNA, Giovanni Battista: 328  
 ODOFREDO: 98, 371, 374  
 OLDENDORP, Johannes: 7-9, 15-16, 28-29, 37, 47, 59, 67-68, 78, 89, 99, 121, 132, 253, 333, 368, 383  
 OLDRADO DA PONTE: 264-265  
 OLIBÀ, Antonio: 198, 202-203, 223-224, 229  
 OLIVA E SOUSA, Feliciano de: 229  
 OLIVIER-RAZZALI, Séraphin: 145, 327  
 OLMÍ, G.: 11  
 OMODEI, Antonio Filoteo degli: 16  
 ORIA, marchesi di: 284  
 ORLANDI, C.: 205  
 ORLANDI, Cesare: 39  
 ORNATO, E.: 354  
 ORSELLI, Lorenzo: 216  
 ORSINI, Fulvio: 61  
 OSLER, D.J.: VII, XVI, XXIV, 183, 215, 231, 234, 238, 256, 274, 276-277, 292, 299-300, 303, 309, 312-314, 323-329, 373  
 OTTINO, G.: 77, 349  
 PACE, Antonio: 263  
 PACE, Giulio: 29, 305-306, 312-313, 331  
 PACIANI, Fulvio: 19, 272  
 PACIFICI, Stalilio: 64, 325  
 PADOA SCHIOPPA, A.: XVI  
 PAGANINI, G.: 289  
 PAGANO, S.: 103  
 PALEOTTI, Gabriele: VII, 11, 13, 24, 32, 53, 61, 95, 100, 106, 109, 111-112, 114-115, 117, 124, 166  
 PALERMO, F.: 277  
 PALLAVICINO, Ferrante: 383  
 PALMERIUS, Ioannes: *vedi* Hotman, François  
 PANCIROLI, Guido: 304-305  
 PANCRAZIO DA S. GIUSEPPE: 236  
 PANETTA, M.: 378, 381, 385  
 PANORMITANO: *vedi* Tedeschi, Niccolò  
 PAOLIN, G.: 5, 17  
 PAOLO DI CASTRO: 21  
 PAOLO IV, papa (Gian Pietro Carafa): 4, 12  
 PAOLO V, papa (Camillo Borghese): 35, 64, 173, 176, 186, 199, 277, 280  
 PAOLO DI TARSO: 97, 195  
 PAPAZZONI, Fabio: 161  
 PAPE, Guy: 318, 320, 373  
 PAPON, Jean: 245, 320, 322  
 PAPPUS, Johann: 58  
 PARACELSO, Theophrastus Bombastus von Hohenheim: 89  
 PARENTE, F.: 133  
 PARUTA, Paolo: 64-65  
 PASCHINI, P.: 37  
 PASINI, C.: XXV  
 PASQUALI, Pacifico: 325  
 PASQUIER, Étienne: 375  
 PASTA, R.: XIX, 357  
 PATRIZI, Francesco: XXX, 127, 359  
 PEGUERA, Lluís de: XXVIII, 185, 197-198, 215, 223, 229, 250  
 PEIRESC, Nicolas Claude Fabri de: XXXI, 292, 351  
 PÉLAQUIER, É.: 346  
 PELLEGRINO, Andrea: 136, 264  
 PELLIKAN, Konrad: 113  
 PELLISSONE, Annibale: 386  
 PEÑA, Francisco: XII, XXII-XXIII, 2, 21, 32-34, 36, 39, 42, 45, 63, 73, 114, 125, 138, 140-142, 163, 169, 186-187, 189, 196-197, 219, 228, 268-269, 271-272, 277-279, 290, 301, 303, 313, 375, 379, 386  
 PEÑA DÍAZ, M.: 373, 375, 380  
 PENNINGTON, K.: XXI, 181, 265  
 PERACHON, Philibert: 329  
 PERALTA, Narcís: 183, 216, 221, 223-224  
 PEREIRA DE CASTRO, Gabriel: XX, 182, 208-209, 211, 218, 224, 234, 291  
 PERENA, L.: 186, 190-191  
 PÉREZ DE SALAMANCA, Diego: 167, 169

- PÉREZ PASTOR, C.: 185  
 PÉREZ SIMEÓN, M.: 260  
 PÉREZ VILLANUEVA, J.: XII  
 PERRET, J.P.: 339  
 PERROTTA, Giuseppe: 121  
 PESANZIO, Alessandro: 187  
 PESCE, M.: 243  
 PESENTI, T.: 276  
 PETILIO, Marco Antonio: 175, 203  
 PETRA, Carlo: 195  
 PETRARCA, Francesco: 43, 316  
 PETREIUS, Theodorus: 217  
 PETRONI, Giacinto: 294  
 PETRONIO, U.: 271  
 PEZZANA, Niccolò: 309  
 PIAIA, G.: 7, 173  
 PICCOLOMINI, Alessandro: 51, 53  
 PICCOLOMINI, Enea Silvio: *vedi* Pio II, papa  
 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni: 1  
 PICO, Paolo: 73, 77, 79, 88, 136, 138-139, 143, 309  
 PICO, Ranuccio: 163  
 PIEMONTE, D.: 366  
 PIERGIOVANNI, V.: 9, 182, 286  
 PIETRA, Pietro Antonio: XXVII, 162-164, 291, 381  
 PIETRO D'ANCARANO: 180  
 PIMENTEL DE HERRERA, Juan Alonso conte di Benavente: XXVII, 281, 284  
 PIN, C.: 154, 171, 183, 274  
 PINELLI, Domenico: 273  
 PINELLI, Giovanni Vincenzo: XXXIV, 37, 50, 61, 68, 72, 111, 261, 347, 351, 375-376, 379, 382  
 PINTARD, R.: 5  
 PINTO CRESPO, V.: XII, 104, 144, 190, 196  
 PIO II, papa (Enea Silvio Piccolomini): 8, 13, 21  
 PIO IV, papa (Giovanni Angelo de' Medici): 127-128  
 PIO V, papa (Michele Ghislieri): 10, 18, 20-21, 23, 51, 54-55, 57, 101, 103-104, 106, 108, 111, 145, 163, 185-186, 248, 267, 361  
 PISO SOACIA, Taddeo: 89  
 PISSAVINO, P.: 357  
 PITHOU, Pierre: 156-157  
 PLATINA, Bartolomeo Sacchi detto: 31-32  
 PLATONE: 44, 76  
 POLO, Lorenzo: 22, 271  
 POMA, C.: 367  
 PONCE DE LEÓN, Gonzalo: 35, 124, 128  
 PONTIERI, E.: 294  
 PORCELLI, Giovanni Battista: 51-52, 59-60, 68-70, 85  
 PORCIA, Girolamo: 364  
 PORTE, Hugues de la: 100  
 PORZIO, Camillo: 294  
 PORZIO, Cristoforo: 303  
 POSSEVINO, Antonio: XXII-XXIII, XXV, XXXIII, 24-26, 29, 36-37, 40, 54, 64-65, 68, 70, 72-73, 82-87, 131, 154, 253-254, 303-306, 308-312, 315-316, 333, 343-344, 371, 377  
 POTHIER, Robert Joseph: 160  
 PRESTON, Thomas: 155  
 PRETI, C.: 367  
 PROCACCI, G.: 124, 382  
 PRODI, P.: 6-7, 11, 13, 16, 24, 34, 53, 112, 228  
 PROSPERI, A.: XXIII, 17, 32, 98, 258, 352-353, 358  
 PROVANA, Antonio: 328  
 PUCCI, Francesco: XXX  
 PUFENDORF, Samuel von: XVI, XVIII-XIX, 155  
 PUGLIESE CARRATELLI, G.: 77  
 QUAGLIONI, D.: XXX, 256, 301  
 QUENTEL, Arnold: 86  
 QUERENGHI, Antonio: 353  
 QUINTIN, Jean: 31, 288  
 QUIROGA, Gaspar de: 20, 38, 40, 53, 68, 70-71, 74-76, 79, 83, 89, 118, 120-122, 124, 129-130, 132, 136, 139, 251, 335, 379  
 RABARDEAU, Michel: 159, 176  
 RABELAIS, François: XII  
 RAINES, D.: 345  
 RAMAKUS, G.: 255  
 RAMÍREZ, Pedro Calixto: 203, 211, 217, 223, 229, 234

- RAO, A.M.: XVII, XIX  
 RAPONI, N.: 357  
 RAPUCCI, Neri de': 386  
 RASTELLI, Raffaele: 177  
 RAUGEI, A.M.: 37, 347  
 RAVIOLA, B.A.: 385-387  
 REALE SIMIOLI, C.: 249  
 REBELLATO, E.: XII, 28, 30, 86, 89, 245-247, 272  
 REBUFFI, Pierre: 211, 326, 372-373  
 REGNAULD, Jean-Baptiste: 329  
 REINHARD, W.: 34  
 REINKINGK, Theodor: 155, 207  
 RENOARD, A.A.: 23, 59, 106, 294  
 REUSCH, F.H.: IX, 10, 37, 63, 152, 161, 185  
 REVAH, I.S.: 15  
 REVEL, J.: XIII  
 RHODES, D.E.: 264, 316  
 RICCARDI, Niccolò: 360  
 RICCI, S.: XXX, 56, 127  
 RICCIO, Giovanni Luigi: 283, 325  
 RICCIOLI, Antonio: 243  
 RICHER, Edmond: 151, 156-157  
 RIDOLFI, Niccolò: 362  
 RÍO, Martín Antonio del: 322  
 RIPOLL, Acacio Antonio de: 222, 229  
 RIVERO RODRÍGUEZ, M.: 271  
 RIZZI, M.: 97  
 ROA DÁVILA, Juan: XXI, 38, 142, 162, 185-186, 189-193, 195, 199, 201, 244  
 ROBERTO, Pietro: 120  
 ROBOLINI, G.: 20  
 ROCCO, Francesco: 238  
 RODRÍGUEZ, P.: 59  
 ROERO, Annibale: 62, 252-253  
 ROGGERO, F.: 173  
 ROMANI, V.: 77  
 ROMANO, Andrea: 386  
 ROMANO, Antonella: 241  
 ROMEO, G.: 120, 262, 293, 301  
 ROSA, M.: 261, 298  
 ROSATE, Alberico da: XXIX  
 ROSELLI, Antonio: XXIX, 1, 3, 8-9, 13, 15, 33, 78, 88, 161, 278  
 ROSELLO, Lucio Paolo: 151  
 ROSSELLÓ, Monserrat: 258, 369, 377, 380, 382, 386  
 ROSSETTI, L.: 382  
 ROSSI, Damiano: 70, 76  
 ROSSI, Perseo: 310  
 ROTONDÒ, A.: IX, XXX, XXXIII-XXXIV, 23, 25-27, 36, 50, 85, 110, 113, 127, 145, 245, 259, 261, 308, 324, 347  
 ROTTA, S.: XVIII-XIX  
 ROUILLÉ, eredi di Guillaume: 337  
 ROUILLÉ, Guillaume: 308, 326  
 ROUSSARD, Louis: 370  
 ROUSSEAU, Jean-Jacques: XVIII  
 ROUSSEL, Michel: XXXIII, 158, 297  
 ROUSSELET, Pierre: 337  
 ROVIDA, Alessandro: 271  
 ROVITO, P.L.: 263  
 ROVITO, Scipione: 293  
 ROWAN, S.: 7, 10, 29, 85  
 ROZZO, U.: 6, 8, 17, 24, 43, 55, 69, 350  
 RUCKER, Nicolaus: 152-153  
 RUIZ FIDALGO, L.: 193  
 RUNDINE, A.: 71  
 RURALE, F.: 268  
 RUSCONI, R.: 347, 353, 364, 366  
 RUSSO, U.: XVII  
 SÁ, Manuel: 247, 260  
 SABBA, F.: 345  
 SAECKMA, Theodorus: 258, 375  
 SALGADO DE SOMOZA, Francisco: XXXIII, 44, 182, 184, 195, 204-209, 211, 214-215, 219, 222-224, 291, 380, 383  
 SALÓN, Miguel: XV  
 SALVADÓ RECASENS, J.: 348, 379, 382  
 SALVIATI, Francesco: 181  
 SAN SALVATORE, Antonio da: 161  
 SANDEI, Felino: 110  
 SANDOVAL Y ROJAS, Bernardo de: VII, 35-36, 64, 71, 91, 144, 147, 251, 257, 335-338, 342-344, 377, 379  
 SANFELICE, Giovanni Francesco: 300-301  
 SANMINIATI, Matteo: 93-94  
 SANNAZARI DELLA RIPA, Gianfrancesco: 100  
 SANTORO, Giulio Antonio: 42, 56, 59, 79-80, 136-137, 141-143, 268, 273, 358

- SANTORO, M.: 22  
 SANTSCHI, C.: 317  
 SAPORI, G.: 377  
 SARPI, Paolo: IX, XXVI, XXVIII-XXIX, XXXIII, 14, 24, 42-43, 154, 157, 171, 176, 183, 187, 212, 228, 249, 254-255, 260, 299, 316, 381  
 SAULI, Alessandro: 387  
 SAUMAISE, Claude: 161  
 SAVELLI, Giacomo: 74, 117, 118  
 SAVELLI, R.: XXIV-XXV, 9, 11, 97-98, 114, 120, 242, 258, 350, 360, 373, 377  
 SAVIGNANO, Girolamo: 234  
 SAVONAROLA, Girolamo: 47  
 SAYCE, R.A.: 316  
 ŠBRICCOLI, M.: 180  
 SCACCIA, Sigismondo: XV, 120, 248, 369, 387  
 SCADUTO, M.: 10  
 SCALIGERO, Giulio Cesare: 359  
 SCAPULA, Johann: 331, 339  
 SCARAMELLA, P.: 136-138, 141, 143, 169, 245-248, 264, 267, 277, 280, 301, 321  
 SCHARD, Simon: 7, 35, 153-154, 253, 338  
 SCHILINO, Aurelio: 21  
 SCHMIDLIN, B.: 321  
 SCHNEIDEWEIN, Johann: XXIII, 27, 31, 36, 43, 82, 84, 242, 252-253, 307-308, 310, 312, 314-315, 332, 338, 341, 343, 381  
 SCHNERB-LIÈVRE, M.: 7  
 SCHROTEISEN, Lucas: 8  
 SCHULTE, J.F.R. von: 58  
 SCHURFF, Hieronymus: 7, 34, 68, 73, 310  
 SCHWETSCHKE, G.: 259  
 SCIUTI RUSSI, V.: 215  
 SCOTTO, Cesare: 387  
 SCOTTO, Giovanni Tommaso: 136  
 SECKEL, E.: 253  
 SEGA, Filippo: XXV  
 SEIDEL MENCHI, S.: 17, 47, 109, 114, 116, 301  
 SELDEN, John: X  
 SELVE, Jean de: 170  
 SENAREGA, Giovanni Battista: 379, 387  
 SERENAI, Lodovico: 359, 379  
 SERIPANDO, Girolamo: 9  
 SERRA, Francesco: 378, 380  
 SERRAI, A.: 257, 259  
 SERRANO Y SANZ, M.: 44  
 SERVIN, Louis: XI, XXXIII, 156-157, 245  
 SESSÉ, José de: 182, 185, 198-200, 214, 223, 229, 232, 291, 296  
 SIEBENHÜNER, K.: 301  
 SIERRA CORELLA, A.: 184, 204  
 SIGNOROTTO, G.: 268, 357  
 SIGONIO, Carlo: 6, 7, 360  
 SILVESTRO I, papa: 307  
 SIMANCAS, Diego de: 44  
 SIMONETTI, C.M.: 110  
 SINISI, L.: 3, 16, 32, 158, 222, 237, 244  
 SIRAI, N.G.: 347  
 SIRLETO, Guglielmo: 23-25, 32, 37, 60-62, 67-68, 112-113, 116-117, 119, 124, 303, 358  
 SISTO V, papa (Felice Peretti): 67, 75, 77, 119, 123, 125-126, 128, 167, 300, 350  
 SIXTINUS, Regner: 155, 291  
 SMITH, J.P.: 316  
 SMITH, W.K.: 8  
 SOLDANELLI, Ettore: 136  
 SOLIER, Jean: 158  
 SOLÓRZANO PEREIRA, Juan de: XVIII, 183-184, 195, 209-214, 217, 222-223, 225, 228-229  
 SOMAN, A.: 95, 338  
 SOMMAR, M.E.: 57, 104  
 SORDI, Giovanni Pietro: 227, 272, 323  
 SOTOMAYOR, Antonio de: 85, 251  
 SOZZINI, Bartolomeo: 265  
 SOZZINI, Mariano jr.: 164  
 SPAGNESI, E.: 181, 265  
 SPERELLI, Alessandro: 172, 234  
 SPERONI, Sperone: 134  
 SPIEGEL, Jakob: 26-27, 31, 37, 72-74, 79, 113, 121-122, 129, 253-254, 333, 354, 375  
 SPINOLA, Leonardo: 363, 373, 387  
 SPONDE, Henri de: 156, 245  
 SPRUIT, L.: VII, X, XX, XXX, XXXII, 12,

- 21, 25, 35, 49, 108, 126-127, 159, 166-167, 243, 257, 349, 358  
 STANGO, C.: VI, XXIV-XXV, 39  
 STELLUTI, Francesco: 353  
 STEPHANI, Joachim: 155  
 STEPHANI, Matthias: 155  
 STERLICH, Romualdo de: XVII  
 STIRPIO, Francesco: 163  
 STOCKMANS, Pierre: 239  
 STOER, Jacob: 84, 254, 316, 318, 323, 333-334, 338  
 STOER, Joseph: 333  
 STOLLEIS, M.: XVIII, 154  
 STRAUSS, L.: 260  
 SUÁREZ, Francisco: 177, 187, 193, 201, 209, 226, 237, 319, 330  
 TAGLIAVIA D'ARAGONA, Simone (Terranova): 81, 94, 126, 310  
 TALLON, A.: 11  
 TANNER, Adam: 187  
 TANZINI, L.: 372  
 TARINO, Giovanni Domenico: 328-329  
 TARTAGNI, Alessandro: 11, 47, 51, 53-55, 62, 83, 100, 104-105, 110, 118, 129, 349  
 TASSO, Torquato: 43  
 TAURISANO, I.: 362  
 TEDESCHI, J.A.: 27, 254, 361  
 TEDESCHI, M.: XXI  
 TEDESCHI, Niccolò: XXI, 12, 15, 21, 92, 161, 366  
 TELESIO, Bernardino: XXX, 359  
 TERRANOVA: *vedi* Tagliavia d'Aragona, Simone  
 TERREVERMEILLE, Jean de: 194, 203, 211, 220, 223, 233, 285  
 TESAURO, Antonino: 207, 328  
 TESAURO, Gaspere Antonio: 147, 328-329  
 THIREAU, J.-L.: 11  
 TIBALDESCHI, G.: 61, 367  
 TIPPELSKIRCH, V. von: 352  
 TIRAQUEAU, André: 371, 373-374  
 TITA, M.: XIX  
 TOBAR, M.L.: 282  
 TODA Y GÜELL, E.: 214  
 TOLEDO, Francisco: 133-134  
 TOMÁS Y VALIENTE, F.: 196  
 TOMMASO D'AQUINO: 149, 167, 319  
 TORELLI, Lelio: 4, 8, 64-65, 101  
 TORIJANO, E.: 44, 199  
 TORQUEMADA, Juan de: 106, 191-192  
 TORRE, A.: 30  
 TORRICELLI, Evangelista: 359, 378-379  
 TORRINI, M.: 359, 379  
 TORTI, Girolamo de': 181  
 TOSCHI, Domenico: 227  
 TOTARO, G.: 384  
 TRABUCCO, O.: XXXII  
 TREJO Y PANIAGUA, Gabriel: 198, 201, 297  
 TREUTLER, Hieronymus: 152  
 TROJE, H.E.: 3, 37, 311, 334  
 TRUMAN, R.W.: 196  
 TRUSSI, Trusso de: 271  
 TUCCI, U.: 43  
 TURCHETTI, M.: 14  
 TURCHINI, A.: 357  
 TURRETTINI, Bénédicte: 337  
 TURRINI, M.: 165  
 TURTAS, R.: 380, 386  
 UGHELLI, Ferdinando: 236-237  
 ULLANICH, B.: IX  
 ULZURRUN, Miguel de: 278, 288  
 URBANO VIII, papa (Maffeo Barberini): 5, 156, 177  
 URRIES, Pedro: 183, 204, 287, 292-298  
 USSIA, S.: XX, 315  
 VACCARI, Ercole: 139  
 VALDÉS, Ferdinando de: 69, 76, 101  
 VALENTE, M.: XXV, XXXII, 124, 127, 310  
 VALENTI, F.: XXXI  
 VALENTINI, Giorgio: 298  
 VALENZUELA VELÁZQUEZ, Juan Bautista: 296, 329  
 VALERIO MASSIMO: 330  
 VALIER, Agostino: 42, 48, 60, 74, 79, 135-136, 139, 142, 270  
 VALLA, Lorenzo: 7-8, 26, 306  
 VALSECCHI, C.: 268, 274  
 VAN CALSTER, G.: 40, 76  
 VAN ESPEN, Zeger-Bernard: XIX, 119, 151, 239, 314

- VAN STIPHOUT, M.: 151  
 VARISCO, Giorgio: 264, 276  
 VASOLI, C.: 305  
 VAZ, Alvaro (Valascus): 228  
 VÁZQUEZ DE MENCHACA, Fernando: 323  
 VECCHIETTI, F.: 111  
 VÉLEZ DE GUEVARA, Iñigo, conte di Oñate: 235  
 VENATORIOUS, Daniel: 28  
 VENDRAMIN, Pietro: 18, 57  
 VENEZIANI, P.: 110, 327  
 VENTURINO, Paolo: 136  
 VERGERIO, Pietro Paolo jr.: 8, 96  
 VERMIGLI, Pietro Martire: 212  
 VERNONI, Giuseppe: 309, 328-329  
 VERRUTIUS, Hieronymus: 254  
 VIALARDI, Francesco Maria: 338  
 VIALLO, M.: 154  
 VICO, Francesco: 185, 231-233, 291  
 VIGEL, Nikolaus: 253, 305  
 VIGLIO, P.: 350  
 VIGNATE, Ludovico: 140  
 VIGNON, eredi di Eustache: 338  
 VILLALOBOS, Juan Bautista: 267  
 VILLANUEVA LÓPEZ, J.: 222  
 VINCENT, Antoine: 100  
 VINCENT, B.: XIII  
 VINCENT, Barthélemy: 321  
 VINNEN, Arnold: XXIII, 302, 313, 381  
 VISCEGLIA, M.A.: 268  
 VISMARA, G.: 253, 377  
 VISMARA, P.: 161  
 VITAGLIANO, Ottavio Ignazio: 302, 352  
 VITALE, Costantino: 276  
 VITELLESCHI, Muzio: 176  
 VITORIA, Francisco de: XXVIII, 31, 44, 168, 197, 227-228, 278, 285, 289-290  
 VIVALDI, Martín Alfonso: 44, 165-169, 171, 200, 279  
 VIVANTI, C.: XI, 14  
 VIVES, Juan Luis: 132  
 VOET, Jan: XIV  
 VOLPICELLA, S.: 284, 293  
 VOLPINI, P.: 219  
 VOLTAIRE, François-Marie Arouet: XVIII, XX  
 VULTEJUS, Hermann: 312, 339  
 WADDING, Luke: 222  
 WANEGFFELEN, T.: 11  
 WAQUET, F.: XVII, XXXIV, 376  
 WAUTERS, B.: 151, 201, 239  
 WECHEL, André: 347  
 WECKER, Johann Jakob: 368  
 WEIMAR, P.: 311, 375  
 WEITZ, T.A.: 1  
 WELL, Peter: XXV  
 WELSER, Marc: XIV  
 WESENBECK, Matthaecus: 27, 29, 34, 36, 62, 73, 78, 90, 113, 125, 251, 297, 307, 310, 313-315, 331-332, 341, 343-344, 354, 363, 368, 380-381  
 WESENER, G.: 307  
 WIDERHOLD, Johann Hermann: 328  
 WIELANT, Philips: 150  
 WIJFFELS, A.: 370, 372-373  
 WOLF, Conrad: 331  
 WOŁODKIEWICZ, W.: 305  
 WOŚ, J.W.: 120, 263  
 WRIGHT, A.D.: 261, 288  
 WYCLIF, John: 204, 214, 216, 223, 225, 230-231  
 ZABARELLA, Francesco: 7-9, 13, 15, 29, 88, 132, 161  
 ZACCARIA, F.A.: XII, 54, 86  
 ZACCONE, G.M.: 369, 385  
 ZACOUR, N.: 265  
 ZAPATA, Antonio: 167, 251, 341  
 ZAPPELLA, G.: 294  
 ZARDIN, D.: 261, 357  
 ZARRELLA, P.: 22  
 ZARRI, G.: 34  
 ZASIAS, Johann Ulrich: 29  
 ZASIAS, Ulrich: XVI, XXI-XXII, 7, 9-12, 17, 26, 28-29, 31, 34, 49, 60, 62, 67-70, 73, 83-87, 101, 125, 131-132, 134, 354, 358, 366, 368, 374, 380  
 ZEN, S.: 7  
 ZENARO (famiglia): 110  
 ZENARO, Andrea: 109, 113, 117-118, 125

- ZENARO, Damiano: 24, 29, 66, 104  
ZENARO, Girolamo: 99  
ZEROLA, Tommaso: 44, 165, 169-170, 247-  
248, 368  
ZILETTI, Giordano: 103  
ZILETTI, Giovanni Battista: 16, 18, 102,  
105, 256-257, 306, 382  
*ZIMMERMANN, R.*: XIII-XIV  
ZOBBA, Tommaso: 76  
ZOSIMUS: 3-4, 37  
ZOTTA, S.: XXVII, 46, 185, 274, 276, 282-  
283, 287  
ZÚÑIGA, Juan de, conte di Miranda: 264  
ZWINGER, Theodor: 82-83, 347, 362

## INDICE SOMMARIO

<i>Ringraziamenti</i> . . . . .	V
<i>Abbreviazioni</i> . . . . .	VII
<i>Introduzione</i> . . . . .	IX

### CAPITOLO I

IL LUNGO AVVIO . . . . .	1
--------------------------	---

### CAPITOLO II

ALLO SCRITTOIO DEL CENSORE . . . . .	47
--------------------------------------	----

### CAPITOLO III

UNA SINGOLARE OSSESSIONE: CHARLES DU MOULIN TRA VENEZIA E NAPOLI . . . . .	93
---	----

### CAPITOLO IV

SCENARI SEICENTESCHI . . . . .	149
--------------------------------	-----

1. “Genua flectere” . . . . .	161
2. “L’erronea opinione dei moderni spagnoli” . . . . .	182
3. Ancora nell’Italia spagnola . . . . .	231

### CAPITOLO V

CENSURE, TESTI E MERCATI . . . . .	241
------------------------------------	-----

1. Testi e frontiere . . . . .	243
2. Napoli, Milano, Napoli: giuristi e censori all’opera . . . . .	261

2.1. Edizioni mancate, edizioni corrette . . . . .	262
2.2. Divieti ed espedienti . . . . .	276
3. Bestseller dal nord . . . . .	302
4. “Quelli diavoli di Geneva” . . . . .	315
4.1. “Ad censuram indicis expurgatorii editum” . . . . .	334

## CAPITOLO VI

IL CENSORE IN BIBLIOTECA . . . . .	345
<i>Appendice.</i> . . . . .	385
<i>Indice dei nomi.</i> . . . . .	389

# UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

## PUBBLICAZIONI

### QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174

## BIBLIOTECA

### « Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972  
Atti, a cura di Paolo Grossi  
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS  
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna  
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO  
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico  
Vol. I: Da Hobbes a Bentham  
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO  
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »  
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria  
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
con particolare riguardo alla Germania  
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco  
Vol. I (1980), 8°, p. 560  
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-CENTO TEDESCO  
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE  
Trad. di Alessandra Maccioni  
(1981), 8°, p. 465
- 10 Gioele Solari, SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO  
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)  
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari  
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 CRISTIANESIMO, SECOLARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO  
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher  
(1981), 8°, p. 1527
- 13 LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE  
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983  
A cura di Paolo Grossi  
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO  
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio  
(1983), 8°, p. VIII-124

- 15 Emanuele Castrucci, TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »  
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann  
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, I SOGGETTI E LE NORME  
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette  
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
I. Il progetto costituzionale  
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, SYSTEMA IURIS  
II. Dal sistema alla teoria generale  
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE  
La formazione della nozione di interesse legittimo  
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, LO STATO IMMAGINARIO  
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento  
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985  
A cura di Paolo Grossi  
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, STILE FIORENTINO  
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950  
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, UNO STATO PER ROMAGNOSI  
II. La scoperta del diritto amministrativo  
(1987), 8°, p. VIII-254
- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA  
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra  
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO  
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat  
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »  
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896  
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987  
A cura di Paolo Grossi  
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES  
A cura di André-Jean Arnaud  
(1988), 8°, p. IV-144

- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW  
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli  
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani  
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO  
TEDESCA  
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro  
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro  
A cura di Paolo Barile  
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI  
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi  
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES  
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989  
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente  
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530  
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA  
I ricordi degli onorari  
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA  
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina  
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI  
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)  
(1991), 8°, p. X-536
- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA  
Antropología católica de la economía moderna  
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)  
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE  
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali  
(1992), 8°, p. 755
- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
Strumenti, destinatari, prospettive  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992  
A cura di Paolo Grossi  
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio  
A cura di Carlo Mansuino  
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I  
(1994), 8°, p. XXII-603

- 45 Luca Mannori, **IL SOVRANO TUTORE**  
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)  
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, **UNE ET INDIVISIBLE**  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II  
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, **TOMÁS Y VALIENTE**  
Una biografía intelectual  
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, **L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO**  
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli  
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, **LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE**  
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky  
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 **GIURISTI E LEGISLATORI**  
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996  
A cura di Paolo Grossi  
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, **SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE**  
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, **ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO**  
(1998), 8°, p. X-474
- 53 Giovanni Cazzetta, **PRÆSUMITUR SEDUCTA**  
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna  
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, **POTENZA E RAGIONE**  
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)  
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, **LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO**  
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden (1584-1654)  
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432  
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**  
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf  
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, **LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO**  
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento  
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572  
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, **IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO**  
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani  
(2001), 8°, p. IV-502

- 61 CODICI  
Una riflessione di fine millennio  
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000  
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi  
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, IURISDICTION  
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)  
Ristampa  
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, TRA LEGGE E CONTRATTO  
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine  
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO  
Tomo I (1910-1927)  
A cura di Maria Vismara Missiroli  
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzaella, NEL *SEGNO* DEI TEMPI  
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale  
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, *GENERALIA DELICTORUM*  
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale  
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA  
(SECOLI XVII-XX)  
(2006), 8°, p. XII-374
- 68 Franco Cipriani, SCRITTI IN ONORE DEI *PATRES*  
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO  
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, SOCIETÀ, DIRITTO, STATO  
Un recupero per il diritto  
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, L'ORDINE CORPORATIVO  
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista  
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE  
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento  
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO  
BRITANNICO (1690-1832)  
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI  
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento  
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"  
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile  
(2007), 8°, p. VI-284

- 76 Carlo Fantappiè, CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA  
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520  
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, ANTES LEYES QUE REYES  
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)  
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, DIRITTO D'OLTREMARE  
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia  
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA  
I. Pubblicità dell'impero e scienza di polizia 1600-1800  
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, NOBILTÀ DEL DIRITTO  
Profili di giuristi  
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, LA RAGIONE DEL DIRITTO  
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento  
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007  
How to make, unmake, and remake law with words  
(2008), 8°, p. VIII-268
- 83 Paolo Grossi, TRENT'ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE  
Quaderni fiorentini 1972-2001  
(2009), 8°, p. XXVIII-252
- 84 Aldo Sandulli, COSTRUIRE LO STATO  
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)  
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA  
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008  
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta  
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO  
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federico Bambi, UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I  
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57  
(2009), 8°, p. IV-816
- 88 Mario Sbriccoli, STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA  
Scritti editi e inediti (1972-2007)  
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722  
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO  
Tomo II (1928-1943)  
A cura di Maria Vismara Missiroli  
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE  
(2010), 8°, p. X-576

- 91 Marco Sabbioneti, **DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO**  
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)  
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, **DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI**  
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo  
A cura di Gabriele Magrin  
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela  
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 **DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA**  
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010  
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi  
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, **CENSORI E GIURISTI**  
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)  
(2011), 8°, p. XXXIV-410

*Per Informazioni e Acquisti*

Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano  
Tel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82  
<http://www.giuffre.it>

Centri di documentazione e di distribuzione Giuffrè

**€ 42,00**

5031-03

ISBN 88-14-17235-8



9 788814 172359